

# **Reti Medievali E-Book**

**19/III**

## **Reti Medievali E-Book**

### *Comitato scientifico*

Pietro Corrao (Università di Palermo)

Roberto Delle Donne (Università di Napoli “Federico II”)

Stefano Gasparri (Università “Ca’ Foscari” di Venezia)

Paola Guglielmotti (Università di Genova)

Gian Maria Varanini (Università di Verona)

Andrea Zorzi (Università di Firenze)

***Honos alit artes***

**Studi per il settantesimo compleanno  
di Mario Ascheri**

**IL CAMMINO DELLE IDEE  
DAL MEDIOEVO ALL'ANTICO REGIME**

**Diritto e cultura nell'esperienza europea**

**a cura di  
Paola Maffei e Gian Maria Varanini**

**Firenze University Press  
2014**

*Honos alit artes*. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri  
Il cammino delle idee dal medioevo all'età moderna ; a cura di Paola  
Maffei e Gian Maria Varanini. – Firenze : Firenze University Press, 2014.  
– XX, 454 p. ; 24 cm  
(Reti Medievali. E-Book ; 19/III)

Accesso alla versione elettronica:  
<http://www.ebook.retimedievali.it>

ISBN 978-88-6655-632-9

© 2014 Firenze University Press

Università degli Studi di Firenze  
Firenze University Press  
Borgo Albizi, 28  
50122 Firenze, Italy  
<http://www.fupress.it/>

*Printed in Italy*

# Indice

## IL CAMMINO DELLE IDEE DAL MEDIOEVO ALL'ANTICO REGIME Diritto e cultura nell'esperienza europea

<i>Premessa dei curatori</i>	IX
<i>Tabula gratulatoria</i>	XIII

### Storie di libri

Concetta Bianca, <i>Ancora su Mariano de Magistris «romanus»</i>	5
Maria Alessandra Bilotta, <i>Un manoscritto giuridico miniato tolosano già di Jean Jouffroy, cardinale di Albi: il Decreto di Graziano Vat. lat. 2493</i>	13
Alessandra Casamassima, <i>I ritratti dei giuristi nel libro antico a stampa dei secoli XV-XVIII</i>	33
Gero Dolezalek, <i>Manuscript Dissemination of Juridical Literature after 1500: Malta, Scotland and Other Small Jurisdictions</i>	43
Rodolfo Funari, <i>Die "Epitome von Oxyrhunchos". Zu den Papyrusfragmenten eines wenig bekannten lateinischen Textes</i>	51
Susan L'Engle, <i>A Zealously Annotated Liber Extra: Vich, Archivio Capitular, ms 144</i>	65
Luca Loschiavo, <i>Un singolare manoscritto londinese dell'Authenticum (London, University College Library, Ogden 5)</i>	73
Giovanna Murano, <i>Un codice di dedica del Monarchia con interventi autografi di Antonio Roselli (ms Paris, BnF, lat. 4237)</i>	83

Marta Pavón Ramírez, <i>La iconografía de la Traditio Legis en los manuscritos de las Decretales de Gregorio IX</i>	93
Rodolfo Savelli, <i>La città proibita. L'editoria ginevrina e la curiosa storia del Codex fabrianus</i>	103
Lorenzo Sinisi, <i>Vicende editoriali cinquecentesche delle opere di Rolandino. Brevi note sulla genesi del Corpus totius artis notarie di Bartolomeo dall'Orario</i>	115
<b>Legislazione, pratica, documenti</b>	
Paolo Angelini, <i>La titolatura della dinastia Nemanja nei documenti serbi del XIII e XIV secolo</i>	127
Nicola Lorenzo Barile, <i>Contratti di censo e monti di pietà. Problemi e prospettive di ricerca</i>	139
Juan Antonio Barrio Barrio, <i>Los orígenes de la Inquisición medieval europea. La legislación y la tratadística inquisitorial</i>	147
Gianni Buganza, <i>La prevalenza del lessico scientifico nei consilia padovani del secondo Settecento in materia penale</i>	159
Orazio Cancila, <i>L'esercizio della giustizia in un centro feudale siciliano nella seconda metà del XVI secolo</i>	169
Lidia Capo, <i>Iura regni et consuetudines illius: l'Impero carolingio a Roma</i>	183
Orazio Condorelli, <i>Il significato del notariato per lo sviluppo della cultura giuridica europea (con particolare riferimento all'Italia)</i>	191
Marco Cozza, <i>L'importanza delle risorse collettive nell'Abruzzo basso-medioevale: il caso di una lite tra due universitates aquilane</i>	201
Isabel Falcón, <i>Las primeras ordenanzas otorgadas a la ciudad de Zaragoza</i>	209
Ana Gómez Rabal, <i>Palabras de notarios e interpretaciones de lectores: entre documentos, poemas y un glosario de latín medieval</i>	215
Mia Korpiola, <i>Animal Passions: Bestiality and the Law in Medieval and Reformation Sweden</i>	225

Pavel Krafl, <i>Czech Codifications in the High Middle Ages</i>	237
Elisabeth Magnou-Nortier, <i>Les premières sauvetés du sud de la Loire. Leurs fondateurs, leurs statuts</i>	245
Piergiorgio Peruzzi, Pier Paolo Piergentili, <i>Accomandigie, patti segreti e negozi simulati nel Montefeltro: il caso dei Beni di Gubbio e dei conti Oliva di Piandimeleto (1418-1432)</i>	251
Giuliano Pinto, <i>A proposito della regolamentazione del lavoro dipendente nelle città italiane del basso medioevo</i>	267
Pedro Andrés Porras Arboledas, <i>Un documento inédito de Alfonso X a Ágreda: el otorgamiento del Fuero Real y de los privilegios de los caballeros (1260)</i>	277
Giovanni Scarabelli, SMOM, <i>Considerazioni sul Caeremoniale a Malta nel Settecento</i>	283
Ditlev Tamm, Helle Vogt, <i>Latino o volgare: la creazione del linguaggio giuridico nella Danimarca del Duecento</i>	291
Elio Tavilla, <i>Giurisdizioni, conflitti e giustizia criminale nel governatorato di Carpi (secc. XVI-XVIII)</i>	303
<b>Riflessioni e teorie</b>	
Per Andersen, <i>From Oral to Written Legal Culture: When Access to the Law is Depersonalized</i>	315
Angela De Benedictis, <i>Chi ha paura del repubblicanesimo cittadino di età moderna? Materiali per una discussione</i>	325
Aquilino Iglesia Ferreirós, <i>Trangalladas (2). Historia e historia del Derecho: dos notas</i>	335
Laurent Mayali, <i>The chiaroscuro of the Law</i>	345
Vito Piergiovanni, <i>A proposito di alcune riflessioni medievali sulle Leggi Rodie</i>	355
Bernardo Pieri, <i>Il giovane Leibniz e lo stato del diritto comune nella giurisprudenza del tempo</i>	363

*Honos alit artes*. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri

Franca Sinatti D'Amico, <i>Appunti per la ratio legis della Regola minima per principianti</i>	375
Gigliola Soldi Rondinini, <i>Un "colpo di Stato" alle origini dello Scisma d'Occidente? (aprile 1378)</i>	381
Minoru Tanaka, <i>Lorenzo Valla e i suoi successori sulla terminologia romana relativa agli immobili</i>	391
Giacomo Todeschini, <i>I linguaggi medievali dell'economia come strumenti della crescita politica europea</i>	403
Hans Erich Troje, <i>Lectio aurea</i>	415
Giancarlo Vallone, <i>Rilettura di Pietro Vaccari</i>	427
<i>Indice generale dei quattro volumi</i>	441



## Premessa

Il progetto di questa miscellanea non ha rispettato alcuni dei canoni classici della ritualità accademica: il segreto, il finto stupore del festeggiato... Nel caso specifico di Mario Ascheri, sapevamo che sarebbe stato impossibile seguire questa strada, per una ragione molto semplice che riguarda la personalità di Mario e il modo con il quale in quarant'anni e più di carriera si è accostato alle persone e agli studi: un modo, uno stile che gli hanno procurato una notorietà vastissima. Oltre alla perizia e alla padronanza della storia del diritto e della storia delle istituzioni, alla concretezza di attenzione ai problemi storici al di là degli steccati disciplinari e delle cronologie, c'è la sua vitalità, la sua schiettezza, la sua capacità di porsi in relazione (anche conflittuale) con le persone; e ancora – in apparente contraddizione tra di loro – l'apertura europea e l'attaccamento al territorio, la passione di campanile e di contrada. Abbiamo preferito perciò essere aperti e ospitali con tutti coloro che, a Siena e ovunque, hanno incrociato nella loro carriera Mario e i suoi studi. Il risultato risponde, almeno nelle nostre speranze, al profilo umano e scientifico del festeggiato.

Nato a Ventimiglia il 7 febbraio 1944, Mario Ascheri è stato ed è un ricercatore tecnicamente preparatissimo e ineccepibile nell'approccio filologico, uno studioso poliedrico e prolifico, ma anche un grande organizzatore e suscitatore di studi. Ha indicato e percorso itinerari originali o ancora poco conosciuti, lasciando un'impronta indelebile sulle ricerche relative al mondo comunale e agli statuti, compiendo studi pionieristici sui grandi tribunali e i meccanismi giudiziari in antico regime, e aprendo nuovi orizzonti sui "consilia" dei giuristi medievali. È stato al contempo un eccellente divulgatore (circostanza non comune nel comparto disciplinare degli storici del diritto), autore di importanti manuali; e un tipico *passeur*, uno studioso-ponte, nel senso che i suoi interessi di storia delle istituzioni medievali e moderne lo hanno abilitato a dialogare con gli storici *tout-court* (o storici generici se si preferisce), in una congiuntura nella quale la storiografia sullo stato medievale e di antico regime si è profondamente rinnovata (la tematica statutaria è un tipico esempio di terreno d'interferenza). Infine – *last, but not least* – Ascheri è stato ed è studioso fortemente radicato al territorio toscano (e a Siena in particolare).

Per molti anni membro del Beirat del Max-Planck Institut für Rechtsgeschichte, è stato professore nelle Università di Sassari, di Siena e di Roma Tre; dottore *honoris causa* nel 2001 dell'Université de l'Auvergne I (Clermont-Ferrand), membro di numerosi importanti istituti scientifici europei e americani, appartenente a numerosi sodalizi culturali, ha tenuto corsi di studio in numerose università al di qua e al di là dall'oceano; migliaia sono gli studenti che la sua straordinaria personalità ha stimolato e reso partecipi dei problemi della storia giuridica, politica e sociale italiana ed europea. La sua bibliografia conta centinaia di titoli, e ben più di cento sono i volumi di altri autori di cui egli ha seguito la stesura e la pubblicazione come maestro (perché molti di questi autori sono suoi allievi) e come direttore editoriale: un elenco aggiornato della sua produzione è consultabile in <<http://uniroma3.academia.edu/MarioAscheri>>.

La massima scelta come titolo generale di questa raccolta di studi – *Honos alit artes* – condensa il principio cardine di quest'impresa: stimolare la conoscenza e la ricerca scientifica onorando chi ha dedicato ad essa le sue forze migliori. Convinti di questo circolo virtuoso, due anni or sono abbiamo rivolto – fatto inedito per una raccolta di studi in onore – un invito aperto a tutti coloro che desideravano festeggiare Mario Ascheri offrendo il frutto delle proprie indagini. L'ampiezza dell'invito ha inevitabilmente comportato l'adozione del giudizio di valutazione e di alcuni criteri restrittivi, primo fra tutti quello di mantenere i testi da pubblicare entro il limite di 30.000 caratteri, con un minimo di tolleranza. Con dispiacere, perciò, siamo stati costretti a chiedere a molti di tagliare pesantemente il loro articolo o di restringere al minimo la bibliografia, e con ancor maggiore disappunto non abbiamo potuto accettare saggi troppo lunghi o difformi da certi parametri o non consegnati entro le date prestabilite, tanto che dagli originari circa 200 articoli promessi da parte di circa 220 autori siamo scesi agli attuali 175 articoli di 183 autori. Se i criteri formali adottati hanno imposto agli autori una disciplina inusuale per questo genere di imprese, è stata lasciata massima libertà nella scelta del tema e dell'epoca da trattare, accogliendo testi su una straordinaria varietà di argomenti nelle più varie discipline storiche, intese nella loro accezione più larga – con un'ovvia preponderanza della storia del diritto e delle istituzioni –, dal tardo-antico fino ai giorni nostri, relativi ad un'estensione geografica vastissima, che comprende Europa, Stati Uniti, Antille e Giappone e il cui cuore è costituito dall'Italia e in ispecie da Siena e dal suo territorio.

La cura redazionale e la sistemazione razionale di un complesso così variegato e imponente di articoli è stata impresa laboriosa, che ha richiesto alcuni aggiustamenti in corso d'opera. Abbiamo raccolto i saggi in quattro volumi tematici, suddivisi a loro volta in sezioni, sforzandoci di dare omogeneità ai gruppi e di rispecchiare al contempo i vastissimi interessi di ricerca di Mario Ascheri. Fra gli studiosi si contano personaggi illustri e giovani e giovanissimi; universitari, liberi ricercatori, professionisti, funzionari. Per oltre un quarto gli autori non sono italiani oppure sono italiani che operano in istituzioni straniere:

sono rappresentate la Germania, la Francia, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Spagna, i Paesi Bassi, la Danimarca, la Finlandia, la Repubblica Ceca, la Croazia, il Giappone.

Per una migliore organizzazione abbiamo creato fin dall'inizio e via via aggiornato un sito plurilingue, <[www.studiascheri.wordpress.com](http://www.studiascheri.wordpress.com)>, appositamente dedicato alla miscellanea – fatto anche questo inedito nell'ambito degli studi in onore – al fine di snellire le comunicazioni con i singoli autori; questo non ci ha evitato un'enorme mole di corrispondenza elettronica (oltre 10.000 lettere ricevute e spedite nel giro di due anni).

Quest'impresa così complessa e articolata è stata avviata e interamente affrontata senza alcun sostegno economico di enti pubblici, banche o istituzioni consimili. Agli autori è stato chiesto un minimo contributo economico fisso; per il resto il sostegno ci è giunto da tutti coloro che, autori e non-autori, hanno generosamente sottoscritto uno o più volumi e ai quali va la nostra gratitudine.

Opere di queste dimensioni giungono in porto anche grazie all'aiuto disinteressato di colleghi e amici, che desideriamo ringraziare. In particolare: ha collaborato attivamente alla redazione del volume Alessandro Dani; ci hanno coadiuvato inoltre Sandro Notari, Chiara Monaldo, Antonella Calussi, Andrea Labardi; un aiuto iniziale è stato prestato da Silvio Pucci e Monica Chiantini: tutti quanti legati in qualche modo al magistero di Mario Ascheri.

Siamo grati ai membri del comitato scientifico che hanno voluto spendere il loro nome a sostegno di questi studi: Gaetano Colli, Peter Denley, Isabel Falcón, Laurent Mayali, Andrea Padovani, Ditlev Tamm, Pierre Toubert, Hans Erich Troje, Remco van Rhee.

Le traduzioni dei testi pubblicati nel sito e di alcune lettere circolari sono state generosamente effettuate da Martin Bertram, Andreas Rehberg (tedesco), Peter Denley (inglese), Claude Sophie Mazeas, Alessandra Montanara, Paola Montanara (francese), Marta Pavón Ramírez (spagnolo), Flavia Ciabattoni (portoghese).

La caricatura di Mario Ascheri, che figura ad apertura di ognuno dei quattro volumi è un dono del notissimo disegnatore senese Emilio Giannelli.

Siamo grati all'Associazione Reti Medievali per aver coraggiosamente accolto il nostro progetto e per la collaborazione offerta, in particolare da parte di Roberto Delle Donne e di Paola Guglielmotti.

Ha facilitato il nostro compito la grande competenza e la disponibilità della signora Pia 't Lam dello studio grafico Edisegno di Roma.

Paola Maffei

Gian Maria Varanini



## **Tabula gratulatoria**

Francesco Aimerito, Università di Torino  
Ivana Ait, Università di Roma La Sapienza  
Giorgia Alessi, Università di Napoli Federico II  
Paolo Alvazzi del Frate, Università Roma Tre  
Giancarlo Andenna, Accademia dei Lincei  
Per Andersen, Aarhus Universitet  
Paolo Angelini, Katholieke Universiteit Leuven  
Patrick Arabeyre, École nationale des chartes, Centre Jean-Mabillon, Paris

Alarico Barbagli, Università di Siena  
Nicola Lorenzo Barile, Università di Bari Aldo Moro  
Juan Antonio Barrio Barrio, Universidad de Alicante  
Andrea Bartocci, Università di Teramo  
Alessandra Bassani, Università di Milano  
Ingrid Baumgärtner, Universität Kassel  
Manlio Bellomo, Università di Catania  
Valeria Belloni, Università Bocconi, Milano  
Pasquale Beneduce, Università di Cassino e del Lazio meridionale  
Carla Benocci, Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali, Roma  
Stefano Berni, Università di Siena  
Martin Bertram, Deutsches Historisches Institut Rom  
Concetta Bianca, Università di Firenze  
Maria Alessandra Bilotta, Universidade Nova de Lisboa  
Uta-Renate Blumenthal, The Catholic University of America, Washington D.C.  
Roberto Boccanera, Siena  
Francesca Bocchi, Università di Bologna  
Didier Boisseuil, Université de Tours  
Giorgetta Bonfiglio-Dosio, Università di Padova  
Roberta Braccia, Università di Genova  
Benedetto Brancoli Busdraghi, Banca d'Italia, Roma  
Piero Brancoli Busdraghi, Roma  
Gianni Buganza, Padova  
Monika Butzek, Kunsthistorisches Institut Florenz

Cécile Caby, Université Lumière Lyon 2  
Antonella Calussi, Arezzo  
Orazio Cancila, Università di Palermo  
Lidia Capo, Università di Roma La Sapienza  
Carlo Capotosti, Ente Corsa all'Anello, Narni  
Franco Cardini, Istituto italiano di scienze umane – Scuola Normale Superiore  
Pierluigi Carofano, Università di Siena  
Alessandra Casamassima, Biblioteca del Senato, Roma  
Michele Cassandro, Università di Siena  
Emanuele Castrucci, Università di Siena  
Maria Luisa Ceccarelli, Università di Pisa  
Danilo Ceccarelli Morolli, Pontificio Comitato di scienze storiche  
Maria Assunta Ceppari Ridolfi, Archivio di Stato di Siena  
Giulia Ceriani Sebregondi, Roma  
Fulvio Cervini, Università di Firenze  
Monica Chiantini, Università Roma Tre  
Giovanni Chiodi, Università di Milano Bicocca  
Giorgio Chittolini, Università di Milano  
Donatella Ciampoli, Università di Siena  
Marco Ciampolini, Accademia di Belle Arti, Carrara  
Cristina Ciancio, Università del Sannio  
Mario Cignoni, Società biblica britannica e forestiera  
Giovanni Cogliandro, Università di Roma Tor Vergata  
Simone Collavini, Università di Pisa  
Vincenzo Colli, Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte,  
Frankfurt am Main  
Francesca Colombini Cinelli, Montalcino  
Orazio Condorelli, Università di Catania  
Mario Conetti, Università dell'Insubria  
Emanuele Conte, Università Roma Tre  
Giuseppe Conti, Università di Pisa  
Maria Sofia Corciulo, Università di Roma La Sapienza  
Alberto Cornice, Accademia Senese degli Intronati  
Gabriele Cortonesi, Sovicille  
Marco Cozza, Francavilla al Mare

Alessandro Dani, Università di Roma Tor Vergata  
Fernando De Angelis, Università della Tuscia  
Angela De Benedictis, Università di Bologna  
Faustino de Gregorio, Università Mediterranea di Reggio Calabria  
Francesca De Rosa, Università di Napoli Federico II  
Rosa Maria Dessì, Université de Nice Sophia Antipolis  
Ettore Dezza, Università di Pavia  
Francesco Di Donato, Università di Napoli Parthenope  
Antonella Didonè, Federazione Italiana Giochi Storici, Firenze

Tiziana Di Iorio, Università di Teramo  
Silvia Di Paolo, Università Roma Tre  
Gigliola di Renzo Villata, Università di Milano  
Maria Rosa Di Simone, Università di Roma Tor Vergata  
Oliviero Diliberto, Università di Roma La Sapienza  
Gero Dolezalek, University of Aberdeen  
Cinzia Donatelli Noble, Brigham Young University, Provo, Utah  
Rolando Dondarini, Università di Bologna  
Gisela Drossbach, Ludwig-Maximilians-Universität München

Daniele Edigati, Università di Bergamo  
Edward D. English, University of California at Santa Barbara  
Arnold Esch, Deutsches Historisches Institut Rom  
Anna Esposito, Università di Roma La Sapienza

Isabel Falcón, Universidad de Zaragoza  
Paolo Faldoni, Siena  
Vera von Falkenhausen, Università di Roma Tor Vergata  
Roberto Farinelli, Università di Siena  
Riccardo Ferrante, Università di Genova  
Elisabetta Fiocchi Malaspina, Università di Milano  
Marco Fioravanti, Università di Roma Tor Vergata  
Maura Fortunati, Università di Genova  
Bradley Franco, University of Portland, Oregon  
Dolores Freda, Università di Napoli Federico II  
Riccardo Fubini, Università di Firenze  
Rodolfo Funari, Technische Universität Dresden

Laura Gaffuri, Università di Torino  
Chiara Galligani, Università di Pisa  
Laura Galoppini, Università di Pisa  
Giuseppe Gardoni, Volta Mantovana  
Gabriella Garzella, Università di Pisa  
Marina Gazzini, Università di Parma  
Marco Paolo Geri, Università di Pisa  
Antonella Ghignoli, Università di Roma La Sapienza  
Emilio Giannelli, Siena  
Gérard Giordanengo, École nationale des chartes, Paris  
Andrea Giordano, Avvocatura dello Stato  
Andrea Giorgi, Università di Trento  
Dieter Girgensohn, Göttingen  
Ana Gómez Rabal, Institución Milà y Fontanals, Consejo superior de investigaciones científicas, Barcelona  
Antonio Grilli, Unione Europea, Bruxelles

Ginevra Loredana Ianni, Università di Teramo  
Aquilino Iglesia Ferreirós, Universitat de Barcelona  
Thomas Izbicki, Rutgers University, New Brunswick, New Jersey

Mia Korpiola, Turun Yliopisto [Università di Turku]  
Pavel Krafl, Masarykova Juniverzita, Brno  
Bernhard Arnold Kruse, Università di Napoli Federico II

Andrea Labardi, Grosseto  
Roberto Lambertini, Università di Macerata  
Peter Landau, Stephan-Kuttner-Institute of Medieval Canon Law, München  
Andrea Landi, Università di Pisa  
Christian Lauranson-Rosaz, Université de Lyon  
Alessia Legnani Annichini, Università di Bologna  
Susan Lingle, Saint Louis University, St. Louis, Missouri  
Susanne Lepsius, Ludwig-Maximilians-Universität München  
Franca Leverotti, Massa  
Peter Linehan, St John's College, Cambridge  
Maria Luisa Lombardo, Università di Roma La Sapienza  
Nella Lonza, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne  
znanosti u Dubrovniku [Accademia croata delle scienze e delle arti, Istituto  
per le scienze storiche di Dubrovnik]  
Luca Loschiavo, Università di Teramo  
Wolfgang Loseries, Kunsthistorisches Institut Florenz  
Simonetta Losi, Università per Stranieri di Siena  
Thomas Luongo, Tulane University, New Orleans, Louisiana

Silvia Maddalo, Università della Toscana  
Paola Maffei, Università di Siena  
Stefano Maggi, Università di Siena  
Elisabeth Magnou-Nortier, Université de Lille  
Patrizia Mainoni, Università di Padova  
Maria Antonia Martín Zorraquino, Universidad de Zaragoza  
Faustino Martínez Martínez, Universidad Complutense de Madrid  
Leardo Mascanzoni, Università di Bologna  
Francesco Mastroberti, Università di Bari Aldo Moro  
Antonello Mattone, Università di Sassari  
Laurent Mayali, University of California at Berkeley  
Augusto Mazzini, Siena  
Enzo Mecacci, Accademia Senese degli Intronati  
Giorgio Mencattini, Siena  
Alberto Meriggi, Università di Urbino  
Andreas Meyer, Universität Marburg  
Simonetta Michelotti, Università di Siena  
Massimo Miglio, Accademia dei Lincei



Marco Nicola Miletto, Università di Foggia  
Heinz Mohnhaupt, Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte,  
Frankfurt am Main  
Mirella Mombelli Castracane, Università di Roma La Sapienza  
Elisa Mongiano, Università di Torino  
Alessio Montagano, Accademia italiana di studi numismatici  
Tomás de Montagut i Estragués, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona  
Tomaso Montanari, Università di Napoli Federico II  
Annamaria Monti, Università Bocconi, Milano  
Mario Montorzi, Università di Pisa  
Maura Mordini, Università di Siena  
Giovanna Morelli, Università di Bologna  
Stefano Moscadelli, Università di Siena  
Laura Moscati, Università di Roma La Sapienza  
Roberta Mucciarelli, Università di Siena  
Reinhold C. Müller, Università Ca' Foscari di Venezia  
Giovanna Murano, Firenze

Paolo Nardi, Università di Siena  
Massimo Nardoza, Università di Cassino e del Lazio meridionale  
Maria Grazia Nico, Università di Perugia  
Sandro Notari, Università Roma Tre

Jochen Otto, Frankfurt am Main  
Rémi Oulion, Université de Nice Sophia Antipolis

Antonio Padoa Schioppa, Università di Milano  
Andrea Padovani, Università di Bologna  
Beatrice Palmero, Università del Piemonte Orientale  
Giuseppe Palmero, Laboratoire d'Archéologie médiévale et moderne en  
Méditerranée, Université d'Aix-Marseille  
Franco Papi, Siena  
Mario Papi, Siena  
Riccardo Parmeggiani, Università di Bologna  
Paolo Passaniti, Università di Siena  
Marta Pavón Ramírez, Roma  
Ettore Pellegrini, Accademia dei Rozzi, Siena  
Michele Pellegrini, Università di Siena  
Gian Savino Pene Vidari, Università di Torino  
Ken Pennington, The Catholic University of America, Washington D.C.  
Simonluca Perfetto, Società numismatica italiana  
Viviana Persi Pivetti, École nationale des chartes, Paris  
Piergiorgio Peruzzi, Università di Urbino  
Daniela Pieragalli, Siena  
Pierpaolo Piergentili, Archivio Segreto Vaticano

Vito Piergiovanni, Università di Genova  
Bernardo Pieri, Università di Bologna  
Giuliano Pinto, Università di Firenze  
Francesco Pirani, Università di Macerata  
Pedro Andrés Porras Arboledas, Universidad Complutense de Madrid

Charles J. Reid, Jr., University of St. Thomas, Minneapolis, Minnesota  
Lavinia Ricci, Roma  
Paolo Rondini, Università di Milano Bicocca  
Ingrid Rowland, University of Notre Dame at Rome

Flocel Sabaté, Universitat de Lleida  
Pier Luigi Sacco, IULM, Libera Università di Lingue e Comunicazione, Milano  
Stefania T. Salvi, Università di Milano  
Bernardina Sani, Università di Siena  
Nicoletta Sarti, Università di Bologna  
Aurora Savelli, Università di Firenze  
Rodolfo Savelli, Università di Genova  
Raffaele Savigni, Università di Bologna  
Giovanni Scarabelli, SMOM, Società di scienze ausiliarie della storia  
Eltjo Schrage, Universiteit van Amsterdam  
Anna Maria Signorini, Siena  
Flavio Silvestrini, Università di Roma La Sapienza  
Lucia Simonetti, Siena  
Franca Sinatti D'Amico, Università di Bologna  
Lorenzo Sinisi, Università di Catanzaro  
Rosa Smurra, Università di Bologna  
Isidoro Soffietti, Università di Torino  
Gigliola Soldi Rondinini, Università di Milano  
Robert Somerville, Columbia University in the City of New York  
Massimo Sozzi, Accademia italiana di studi numismatici  
Mario Speroni, Università di Genova  
Attilio Stella, Università di Tel Aviv  
Mario Stella Richter, Università di Roma Tor Vergata  
Michael Stolleis, Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte,  
Frankfurt am Main  
Bernard H. Stolte, Rijksuniversiteit Groningen  
Thomas Szabó, Göttingen

Ditlev Tamm, Københavns Universitet  
Minoru Tanaka, Nanzan University, Nagoya  
Elio Tavilla, Università di Modena e Reggio Emilia  
Julien Théry, Université Paul-Valéry de Montpellier  
Anabel Thomas, Radicofani  
Giacomo Todeschini, Università di Trieste

Giovanna Tosatti, Università della Tuscia  
Ferdinando Treggiari, Università di Perugia  
Hans Erich Troje, Goethe-Universität Frankfurt am Main  
Patrizia Turrini, Archivio di Stato di Siena

Erasmus Valladão Azevedo e Novaes França, Universidade de São Paulo  
Rosellina Valletta, Università di Pisa  
Giancarlo Vallone, Università di Lecce  
Gian Maria Varanini, Università di Verona  
José Miguel Viejo-Ximénez, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  
Stefano Vinci, Università di Bari Aldo Moro  
Giovanni Vitolo, Università di Napoli Federico II  
Helle Vogt, Københavns Universitet

Helmut G. Walther, Universität Jena  
Michael Widener, Yale Law School Library, New Haven, Connecticut  
Alain Wijffels, Universiteit Leiden  
Thomas Woelki, Humboldt-Universität zu Berlin

Maurizio Zanini, Siena  
Maria Carla Zorzoli, Università di Pavia

---

Accademia Senese degli Intronati  
Archeoclub d'Italia, sede di Roccastrada  
Archivio Segreto Vaticano  
Associazione Idilio Dell'Era, Sovicille  
Biblioteca del Dipartimento "Tempo, spazio, immagine e società", Università di Verona  
Biblioteca di area giuridica, Sistema bibliotecario di Ateneo, Università Roma Tre  
Biblioteca di area giuridico-politologica "Circolo Giuridico", Università di Siena  
Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena  
Biblioteca Francesco Calasso, Dipartimento di Scienze giuridiche, Sezione di Storia del diritto italiano, Università di Roma La Sapienza  
Biblioteca Giuridica Unificata, Università di Perugia  
Biblioteca Salita dei Frati, Lugano  
Comune di Ventimiglia  
Departamento de Historia medieval, ciencias y técnicas historiográficas y estudios árabes e islámicos, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Zaragoza

*Honos alit artes*. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri

Dipartimento di Giurisprudenza, Università Roma Tre

Dipartimento di Lettere, arti, storia e società, Università di Parma

Ente Agosto Medievale, Città di Ventimiglia

Faculty of Law, Nihon University, Tokyo

Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat, Roma

«Intemelion». Quaderno annuale di studi storici dell'Accademia di cultura intemelia, Ventimiglia

Istituto storico italiano per il medioevo, Roma

«Iura Orientalia». Collana scientifica on-line sui diritti orientali antichi e moderni  
<[www.iuraorientalia.net](http://www.iuraorientalia.net)>

Leopold-Wenger-Institut für Rechtsgeschichte, Ludwig-Maximilians-Universität München

Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main

Società Dante Alighieri - Comitato di Siena

***Honos alit artes***

**Studi per il settantesimo compleanno  
di Mario Ascheri**

**IL CAMMINO DELLE IDEE  
DAL MEDIOEVO ALL'ANTICO REGIME  
Diritto e cultura nell'esperienza europea**



## **Storie di libri**





## Ancora su Mariano *de Magistris* «romanus»

di Concetta Bianca

Il 28 novembre 1467 «Marianus de Magistris romanus» terminava di scrivere un elegante codice in volgare con una scrittura che diverge da quella che egli, abituato a copiare libri in latino, era solito adottare<sup>1</sup>, anche se i fenomeni di digrafia incominciano ormai ad essere individuati e analizzati dagli studiosi che esercitano la paleografia militante<sup>2</sup>.

Il codice, già segnalato da Paul Oskar Kristeller nel VI volume dell'*Iter italicum*<sup>3</sup>, da James Hankins nel *Repertorium brunianum*<sup>4</sup> ed infine da Elisabetta Caldelli<sup>5</sup>, fa parte della raccolta Maffei a Siena e fu acquistato dall'indimenticabile Domenico Maffei, che sul retro di un cartoncino scriveva: «Acquistato a Pisa ad un'asta di Vallerini intorno al 1965-70»<sup>6</sup>. Avevo promesso al prof. Maffei che avrei esaminato quel codice<sup>7</sup>, che per me costituiva un "altro codice" di Mariano

<sup>1</sup> Riproduzione della mano di Mariano *de Magistris*, relativamente ai tre codici (Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 1690; San Pietroburgo (già Leningrad), Biblioteca Saltykova-Scedrina, Cl. lat. Q 12; Oxford, College All Soul, 93), in C. Bianca, *Marianus de Magistris de Urbe*, in *Scrittura, biblioteche e stampa a Roma nel Quattrocento*. Atti del 2° Seminario (6-8 maggio 1982), a cura di M. Miglio, Città del Vaticano 1983, pp. 555-599, tavv. 39a, 40, 41, 42. Si veda ora E. Caldelli, *Copisti a Roma nel Quattrocento*, Roma 2006, p. 129.

<sup>2</sup> Si vedano tre contributi presentati durante le giornate di studio *Paleografia e critica del testo davanti all'autografo* (Firenze, 17-18 ottobre 2011), pubblicate in «Medioevo e rinascimento», n.s., 23 (2012): T. De Robertis, *Digrafia nel Trecento: Andrea Lancia e Francesco di ser Nardo da Barberino*, pp. 221-235; I. Ceccherini, *Poligrafia nel Quattrocento: Sozomeno da Pistoia*, pp. 237-251; L. Regnicoli, *Una scrittura, due mani: Antonio Sinibaldi o Alessandro da Verrazzano?*, pp. 253-289.

<sup>3</sup> P.O. Kristeller, *Iter italicum. Accedunt alia itinera*, VI, London-Leiden 1992, p. 217.

<sup>4</sup> J. Hankins, *Repertorium brunianum. A critical Guide to the Writings of Leonardo Bruni*, I, *Handlist of Manuscripts*, Roma 1997, p. 174, nr. 2370.

<sup>5</sup> Caldelli, *Copisti a Roma* cit., p. 221.

<sup>6</sup> Il cartoncino recita: «With compliments / J.A. Telles de Sylva / Hereidos», cioè gli eredi dell'antiquario portoghese: come mi fa sapere Paola Maffei, era abitudine del padre scrivere sul retro dei vari cartoncini, non necessariamente legati all'acquisto di specifici volumi. Il codice è conservato all'interno di una busta con l'intestazione «Dipartimento di Diritto e dell'Economia dell'Università di Siena. P.za San Francesco»; oltre al codice, sono conservati alcuni fogli messi insieme dal prof. Maffei, come la fotocopia della pagina relativa al *colophon* del Vat. lat. 1690 (Bénédictins de Bouveret, *Colophons des manuscrits occidentaux des origines au XVI<sup>e</sup> siècle*, IV, Fribourg 1976, p. 123, n. 13061) o il catalogo della casa editrice «Archivio Guido Izzi» del 1991, dove è circolettato in rosso il volume *Le vite di Dante e del Petrarca* di Leonardo Bruni, pubblicato da Antonio Lanza nel 1987, uno dei testi contenuti nel codice.

<sup>7</sup> Un mio contributo era previsto per la miscellanea per il suo ottantesimo compleanno, *Manoscritti, editoria e biblioteche dal medioevo all'età contemporanea. Studi offerti a Domenico Maffei per il*

*de Magistris* (cognome latino utilizzato da Mariano rispetto a quello di «Dello Mastro», per lo più ricorrente nella sua famiglia), l'ultimo in ordine di tempo rispetto agli altri quattro<sup>8</sup>. Su Mariano *de Magistris*, definito in un documento del 1476 «notarius regionis Pontis»<sup>9</sup>, avevo lavorato con grande soddisfazione nel 1983, conducendo ricerche di archivio ed avendo la fortuna di riconoscere un testo inedito di Lorenzo Valla<sup>10</sup>. Devo oggi alla cortesia affettuosa di Paola Maffei<sup>11</sup> di poter ritornare su Mariano *de Magistris* e dedicare a Mario Ascheri, giurista *curiosus* e *sui generis*, queste brevi note che idealmente lo legano a Domenico Maffei e ai suoi inizi dell'umanesimo giuridico.

Nel novembre 1467 Mariano *de Magistris* aveva 26 anni, essendo nato il 25 marzo 1441, come ricorda nel suo *Diario* lo zio Paolo Dello Mastro<sup>12</sup>; nel 1467 egli aveva venduto un codice che aveva finito di trascrivere il 23 maggio 1465, l'attuale ms. Oxford, College All Souls, 93<sup>13</sup>, sul quale aveva apposto un tipico motto dei copisti, «Detur pro penna scriptori pulchra puella»<sup>14</sup>. Ad acquistarlo era stato James Godwell<sup>15</sup>, *legum doctor*, futuro vescovo di Norwick, inviato da Edoardo IV presso la curia papale proprio nel 1467, come si legge a f. Iv:

Emptus Rome anno Domini MCCCCLXVII per Iacobum Godwell, legum doctorem, per VIII ducatos papales.

Nel 1467 Mariano *de Magistris* probabilmente non era ancora entrato nella Penitenzieria<sup>16</sup>, dove la sua presenza come *taxator* è testimoniata dal

*suo ottantesimo compleanno*, a cura di M. Ascheri, G. Colli, con la collaborazione di P. Maffei, I-III, Roma 2006, ma non riuscii, essendo dedita in quel periodo a svolgere con altrettanta passione compiti istituzionali, a consegnare in tempo un testo pensato, ma non scritto.

<sup>8</sup> Ai tre codici analizzati in Bianca, *Marianus de Magistris* cit., va aggiunto il ms V G 42 della Biblioteca Nazionale di Napoli, contenente il *De bello italico adversus Gothos* di Leonardo Bruni, terminato il 20 novembre 1463, e segnalato da Hankins, *Repertorium brunianum* cit., p. 121, nr. 1667, e da Caldelli, *Copisti a Roma* cit., p. 206.

<sup>9</sup> Bianca, *Marianus de Magistris* cit., p. 563.

<sup>10</sup> Si tratta della dedica della seconda redazione del *De notulis Raudensis* indirizzata a Giovanni Tortelli, edita in Bianca, *Marianus de Magistris* cit., pp. 598-599; dedica poi riedita da M. Regoliosi, *Nel cantiere del Valla. Elaborazione e montaggio delle "Elegantie"*, Roma 1993, pp. 14-16.

<sup>11</sup> Sulla raccolta Maffei si veda E. Mecacci, *Alcune notizie sul fondo manoscritti della raccolta Maffei*, in *Manoscritti, editoria e biblioteche* cit., II, pp. 731-834.

<sup>12</sup> *Il Diario e memorie delle cose accadute in Roma (1422-1488)* di Paolo Dello Mastro è edito in appendice a *La Mesticanza di Paolo di Lello Petrone (18 agosto 1434 - 6 marzo 1447)*, a cura di F. Isoldi, Città di Castello (Perugia) 1910-1912 (*Rerum italicarum scriptores*, 2ª ed., XXIV, t. 2). Dello Mastro così annotava: «Recordo io Pavolo, che in nell'anno 1441 a dii 25 de marzo, e fu di venerdì, a Givorio mio frate nacque da Angelora soa moglie uno figlio maschio, allo quale pose nome Mariano; Dio li conceda grazia che possa esser buono homo in questo mundo». Cfr. A. Spotti, *Paolo dello Mastro cronista romano*, in *Un pontificato ed una città: Sisto IV (1471-1484)*. Atti del Convegno (Roma, 3-7 dicembre 1984), a cura di M. Miglio et alii, Città del Vaticano 1986, pp. 613-630; R. Mordenti, *Dello Mastro (De Magistris), Paolo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 38, Roma 1990, pp. 84-86; R. Mordenti, *I libri di famiglia in Italia*, II, *Geografia e storia*, Roma 2001, p. 58.

<sup>13</sup> Bianca, *Marianus de Magistris* cit., pp. 582-585; Caldelli, *Copisti a Roma* cit., p. 207.

<sup>14</sup> Cfr. W. Wattenbach, *Das Schriftwesen in Mittelalter*, Leipzig 1896, p. 502.

<sup>15</sup> Cfr. R. Weiss, *Humanism in England during the Fifteenth Century*, Oxford 1967<sup>3</sup>, pp. 176-177. La biblioteca di Godwell, morto nel 1499, fu donata nel 1498 all'All Souls College: E. Craster, *The History of All Souls College Library*, London 1971, pp. 31-33.

<sup>16</sup> Sulla Penitenzieria apostolica aveva a lungo lavorato, come archivista, mons. Filippo Tamburrini che qui ricordo con affetto. Cfr. F. Tamburrini, *Note diplomatiche intorno a lettere e suppliche di*

1469<sup>17</sup>, e forse si doveva trovare in cattive condizioni economiche. Nel 1454 era morto il padre Giorgio (Givorio)<sup>18</sup>, mentre nel 1464 moriva il nonno Benedetto, e precisamente il 12 aprile, a quanto risulta dal *Diario e memoriale* dello stesso Paolo Dello Mastro<sup>19</sup>. Come emerge dal testamento, Benedetto Dello Mastro, che faceva parte del *Collegium artis merchantiae*<sup>20</sup>, e che già nel 1420 si era fatto costruire una tomba per sé e i discendenti presso la chiesa dei Santi Celso e Giuliano<sup>21</sup>, designava come eredi, oltre il proprio figlio Paolo, il nipote Mariano e la sorella di questi Stefania<sup>22</sup>: in particolare assegnava a Mariano una casa sita nel rione Ponte con l'obbligo di versare 800 fiorini per la dote della sorella Stefania, di organizzare i funerali e di far eseguire un calice da 12 ducati e una camicia da due ducati per la cappella di San Giacomo<sup>23</sup> all'interno della chiesa dei Santi Celso e Giuliano. E proprio dalla lastra tombale di Benedetto Dello Mastro, riportata dall'Amayden, si apprende che Benedetto era «mercator civis romanus»<sup>24</sup>.

Per Mariano *de Magistris*, probabilmente, erano tempi molto duri, né la situazione nella città sembrava offrire un clima sereno. Ancora una volta, significative risultano le parole di Paolo Dello Mastro: la Roma di Pio II<sup>25</sup> era divenuta un centro dove si ammassavano tutti coloro che, fossero essi in buona o cattiva fede, spinti dal desiderio di partecipare alla crociata contro il turco, contri-  
buivano a far collassare la vita cittadina:

Recordo io Pavolo che nelli 1464 dello stesso mese di iugno papa Pio fece predicare la crociata per tutto lo munno de christianità, e promise a chi veniva a pigliare la croce darli le spese per sei mesi; e vennero in Roma de molte gente de Todeschi e Spagnoli e Scoti ed altre genti, et a tutti molti fu dato da vivere qua per lo papa, e giero accattanno per Roma che fu uno peccato, et ebero a commettere de molti scannali<sup>26</sup>.

*Penitenzieria* (sec. XIV-XV), in «Archivum historiae pontificiae», 11 (1973), pp. 149-208; F. Tamburrini, *Per la storia dei Cardinali Penitenzieri Maggiori e dell'Archivio della Penitenzieria Apostolica*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 36 (1982), pp. 332-380. Si veda ora *La Penitenzieria Apostolica e il suo archivio*, Atti della Giornata di studio (Roma, 18 novembre 2011), a cura di A. Sararco, Città del Vaticano 2012.

<sup>17</sup> Archivum S. Penitentiariae Apostolicae, *reg. Matrim. et Divers.* 17, c. 261r (29 maggio 1469) e *reg. Matrim.* 19, c. 183rv (15 settembre 1471) e c. 184rv (1° ottobre 1471).

<sup>18</sup> Bianca, *Marianus de Magistris* cit., p. 559.

<sup>19</sup> *Il Diario e memorie* cit., p. 98: «Recordo io Pavolo che nelli 1464 a dii XII dello detto mese, e fu la viglia de sancto Cielso e Iuliano, morio Benedetto mio padre, a cui Dio l'ايا misericordia all'anima soa».

<sup>20</sup> Come risulta da due documenti del 1438 e 1444: *Statuti dei mercanti di Roma*, pubblicati da G. Gatti, Roma 1885, pp. 126, 135, 148.

<sup>21</sup> Si vedano i documenti citati in Bianca, *Marianus de Magistris* cit., pp. 558-559.

<sup>22</sup> *Ibid.*, p. 558, nota 11.

<sup>23</sup> *Ibid.*, pp. 563-564, nota 36.

<sup>24</sup> Teodoro Amayden, ms 1335 della Biblioteca Casanatense di Roma, f. 476r: «Nella Chiesa di SS. Celso e Giuliano lapide antica sepolcrale con figura d'huomo, di basso sileno con l'arme d'una parte, da l'altra il merc mercantile» e subito dopo l'epigrafe: «Hoc est tumma Benedicti de lo Magistri / mercator civis romanus et de suis heredibus. MCCCCXX».

<sup>25</sup> Cfr. A. Modigliani, *Pio II e Roma*, in *Il sogno di Pio II e il viaggio da Roma a Mantova*. Atti del Convegno Internazionale (Mantova, 13-15 aprile 2000), a cura di A. Calzona et alii, Firenze 2003, pp. 77-108.

<sup>26</sup> *Il Diario e memorie* cit., p. 98.

E se questa era la situazione nel mese di giugno del 1464, a ridosso della partenza del pontefice Pio II per Ancona, non molto diversa doveva essere la situazione nella città, quando Paolo II rivolgeva tutta la sua attenzione a far costruire il palazzo di San Marco<sup>27</sup> oppure consentiva nel 1466 agli albergatori di non pagare la tassa sul vino<sup>28</sup>, favorendo di fatto un'economia che andava crescendo a dismisura<sup>29</sup>: erano anche gli anni in cui il pontefice tentava di consolidare la *potestas pontificia*<sup>30</sup>, reprimendo severamente, tra l'altro, i fraticelli *de opinione*<sup>31</sup>, i cui libelli dovevano circolare se proprio un fraticello *de opinione* diveniva il protagonista del dialogo *De dignitate cardinalatus* che Jean Jouffroy dedicava al Bessarione<sup>32</sup>.

Mariano era andato sicuramente avanti con gli studi, probabilmente di *ars notaria*, e non si era fermato al livello culturale del nonno Benedetto, che nel rione Ponte possedeva una *apotheca*, venduta nel 1452, a proposito della quale si era innescata una complessa vertenza<sup>33</sup>. Mariano aveva studiato il latino, conosceva Cicerone, di cui aveva trascritto le *Epistulae ad familiares* nel Vat. lat. 1690<sup>34</sup>, conosceva Tibullo e Propertio, che aveva copiato nell'attuale manoscritto di San Pietroburgo<sup>35</sup>; conosceva anche alcune opere della stagione umanistica, come il *De ingenuis moribus* di Pier Paolo Vergerio, le *Orationes* tratte da Omero e tradotte da Leonardo Bruni<sup>36</sup> e il *De bello italico adversus Gothos* dello stesso Bruni<sup>37</sup>; ma soprattutto era in contatto con quel giovane Niccolò Della Valle<sup>38</sup>, poeta cantore della politica pontificia di Pio II<sup>39</sup>, che poi si sarebbe dedi-

<sup>27</sup> Cfr. A. Modigliani, *Disegni sulla città nel primo Rinascimento romano: Paolo II*, Roma 2009, pp. 51 sgg.; A. Modigliani, *Paolo II e i lavori di San Pietro "...secondo li designi di papa Nicolao": la crisi del 1468 tra la "congiura dei poeti" e la sfida di Ferrante*, in «Roma nel Rinascimento», 2011, pp. 255-278.

<sup>28</sup> Cfr. I. Ait, *Taverne e locande: investimenti e gestione a Roma nel XV secolo*, in *Taverne, locande e stufe a Roma nel Rinascimento*, Roma 1999, pp. 55-76, a pp. 57-58.

<sup>29</sup> Anche per il giubileo del 1450 Paolo Dello Mastro aveva descritto la vita quotidiana «con il suo andamento oscillante e di difficile calcolo»: A. Esch, *Economia, cultura materiale ed arte nella Roma del Rinascimento. Studi sui registri doganali romani 1445-1485*, Roma 2013, p. 114.

<sup>30</sup> Cfr. M. Miglio, "Vidi thiarum pape Pauli secundi", in M. Miglio, *Storiografia pontificia del Quattrocento*, Bologna 1975, pp. 119-153; A. De Vincentiis, *Battaglie di memoria. Gruppi, intellettuali, testi e la discontinuità del potere papale alla metà del Quattrocento. Con l'edizione del "Regno" di Leodrisio Crivelli*, Roma 2002.

<sup>31</sup> Cfr. J. Monfasani, *The Fraticelli and Clerical Wealth in Quattrocento Rome*, in *Renaissance Society and Culture. Essays in honor of Eugene F. Rice jr.*, New York 1991, pp. 177-195.

<sup>32</sup> Cfr. Miglio, "Vidi thiarum pape Pauli secundi" cit., pp. 133-149.

<sup>33</sup> Si veda Bianca, *Marianus de Magistris* cit., p. 558, nota 12.

<sup>34</sup> *Ibid.*, pp. 566-586; Caldelli, *Copisti a Roma* cit., p. 185.

<sup>35</sup> Bianca, *Marianus de Magistris* cit., pp. 579-582; Caldelli, *Copisti a Roma* cit., p. 220.

<sup>36</sup> Entrambe nel Vat. lat. 1690, per il quale cfr. B. Nogara, *Codices Vaticani latini*, Romae 1912, pp. 186-187. Cfr. *Die "Orationes Homeri" des Leonardo Bruni Aretino*. Kritische Edition der lateinischen und kastilianischen Übersetzung mit Prolegomena und Kommentar von P. Thiermann, Leiden-New York-Köln 1993.

<sup>37</sup> Vedi *supra*, nota 8.

<sup>38</sup> Cfr. M. De Nichilo, *Della Valle, Niccolò*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 37, Roma 1989, pp. 759-763.

<sup>39</sup> Cfr. R. Bianchi, *Intorno a Pio II: un mercante e tre poeti*, Messina 1988, pp. 126 sgg. Il riferimento di sfondo continua ad essere un lungo articolo all'interno di un convegno curato da Domenico Maffei: R. Avesani, *Epaneticorum ad Pium II Pont. Max. libri V*, in *Enea Silvio Piccolomini papa*

cato agli studi giuridici ed avrebbe insegnato presso lo *Studium Urbis*<sup>40</sup>. Proprio di Niccolò Della Valle, nel Vat. lat. 1690, Mariano copiava due componimenti, il primo composto in occasione della prima creazione cardinalizia operata da Pio II il 5 marzo 1460, dal titolo *Quando Pius secundus fecit cardinales*, il secondo dal titolo *In paedagogum graecis litteris detrahentem*<sup>41</sup>, alla fine del quale, probabilmente in un secondo momento, Mariano trascriveva gli anonimi distici *In agnos pontificios praeconium*<sup>42</sup>, inneggianti a Pio II. Del resto Mariano *de Magistris* era quasi coetaneo di Niccolò Della Valle, nato nel 1444, ma soprattutto esisteva un rapporto di frequentazione tra le due famiglie, entrambe appartenenti alla Confraternita del San Salvatore<sup>43</sup>, se proprio Benedetto Dello Mastro diveniva l'esecutore testamentario di Pietro Della Valle, morto il 12 novembre 1463<sup>44</sup>. Lo stesso Mariano, come il nonno Benedetto, come il padre Givorio e come lo zio Paolo, avrebbe fatto parte dell'arciconfraternita del San Salvatore, dove entrava nel 1472<sup>45</sup> fino a divenire guardiano dall'8 aprile 1499 al 20 aprile 1500 e poi dal 24 aprile 1503 al 17 novembre 1503, giorno della sua morte<sup>46</sup>.

In questi momenti di difficoltà Mariano *de Magistris* si era però rivolto non ad una delle emergenti famiglie romane, ma ad un mercante fiorentino: la casa della famiglia *de Magistris*/Dello Mastro si trovava del resto proprio nel rione più frequentato dai fiorentini. Anzi lo stesso Mariano, quando trascrive il *De ingenuis moribus* di Pier Paolo Vergerio, sembra alludere ad usanze del tempo, quando, in relazione ad un passo del Vergerio, dove si accenna all'antica e lodevole abitudine di inviare i propri figli a studiare *extra civitatem*, annota sul margine del f. 353v del Vat. lat. 1690: «Florentini hoc faciunt». Del resto davanti alla chiesa dei Santi Celso e Giuliano, nel rione Ponte, si trovava ad esempio una casa «cum signo galere», che faceva da banco e fondaco, affittata a mercanti e banchieri romani, fiorentini e genovesi<sup>47</sup>. Ad un mercante fiorentino, conosciuto nel rione Ponte, Mariano *de Magistris* si doveva essere rivolto per ottenere probabilmente un prestito di denaro, ovvero, secondo il linguaggio curiale, per ricevere «plurima beneficia»<sup>48</sup>. Non restava a Mariano che l'unico modo per lui possi-

Pio II. Atti per il Convegno del quinto centenario della morte e altri scritti raccolti da D. Maffei, Siena 1968, pp. 15-97.

<sup>40</sup> Sul Vat. Ross. 1028, che contiene alcune *recollectae* di Niccolò Della Valle, cfr. C. Bianca, *Un codice universitario romano: il Vat. Ross. 1028 e Mariano Cuccini*, in *Roma e lo Studium Urbis. Spazio urbano e cultura dal Quattro al Seicento*. Atti del Convegno (Roma, 7-10 giugno 1989), a cura di P. Cherubini, Roma 1992, pp. 133-155; Caldelli, *Copisti a Roma* cit., pp. 128-129.

<sup>41</sup> Per il quale cfr. C. Bianca, «Graeci», «graeculi», «Quirites». *A proposito di una contesa nella Roma di Pio II*, in *Filologia umanistica. Per Gianvito Resta*, a cura di V. Fera, G. Ferrai, I, Padova 1997, pp. 141-163.

<sup>42</sup> Bianca, *Marianus de Magistris* cit., p. 575.

<sup>43</sup> Cfr. P. Pavan, *Gli Statuti della Società dei Raccomandati del Salvatore ad Sancta Sanctorum (1331-1496)*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 101 (1978), pp. 35-96.

<sup>44</sup> Cfr. Bianca, *Marianus de Magistris* cit., p. 574, nota 89.

<sup>45</sup> *Necrologi e libri affini della provincia romana*, a cura di P. Egidi, II, Roma 1914, p. 481.

<sup>46</sup> Bianca, *Marianus de Magistris* cit., p. 562. Per la processione del 1484 si veda A. Modigliani, *I Porcari. Storie di una famiglia romana tra Medioevo e Rinascimento*, Roma 1994, p. 267.

<sup>47</sup> A. Modigliani, *Mercati, botteghe e spazi di commercio a Roma tra Medioevo ed età moderna*, Roma 1998, p. 312.

<sup>48</sup> V. oltre nota 51.

bile di ricompensare il benefattore, e cioè copiare un libro. Il benefattore era quel Luigi Giugni, fiorentino, di cui Nicoletta Marcelli ha di recente ricostruito la biografia proprio in relazione a questo codice della raccolta Maffei<sup>49</sup>. La scelta, secondo le preferenze del destinatario, era una raccolta di testi in volgare<sup>50</sup>: Mariano però non rinunciava al suo latino, e in questa lingua, non rinnegando la sua preparazione e soprattutto rivendicando la propria appartenenza alla municipalità romana, apponeva il seguente *colophon*:

Marianus de Magistris romanus Aloisio Giugno, mercatori florentino, ob beneficia in se plurima cumulata benemerenti libellum hunc orationum in Florentinam patriam editarum scripsit Rome anno Salutis MCCCCLVII, die XXVIII novembris divo Paulo Veneto II Pont. Max. dominante. Laus Deo<sup>51</sup>.

Luigi Giugni (1436-1512), ultimo dei figli di Bernardo Giugni<sup>52</sup>, era presente a Roma per lo meno dal 1454, come conferma una lettera da lui spedita il 6 giugno 1454 a Pierfrancesco di Lorenzo de' Medici, conservata presso l'Archivio di Stato di Firenze e pubblicata da Nicoletta Marcelli<sup>53</sup>. Giugni, per il quale scarse sono le notizie riguardanti la prima parte della vita, era di uno dei tanti fiorentini presenti a Roma per curare i propri affari mercantili<sup>54</sup>. È però interessante notare che forse è proprio Luigi il primo possessore dell'attuale ms. Conv. Soprpr. D.III. 860, che contiene le *Rime* e i *Trionfi* di Petrarca<sup>55</sup>: il codice reca a f.1r lo stemma Giugni e a f. 214r la nota di possesso «Di Bartolomeo di Bernardo Giugni», cioè di un fratello di Luigi, ma il nome «Bartolomeo»<sup>56</sup>, come già indica la scheda del catalogo dei manoscritti datati, è su rasura, e del nome precedente si intravede solo una «L»: nulla di più probabile che Bartolomeo Giugni fosse subentrato, per motivi economici o per questioni di asse ereditario, al fratello Luigi, il quale nei documenti è spesso indicato come «Loysius»<sup>57</sup>.

A un mercante, e per di più fiorentino, come Luigi Giugni, non potevano interessare se non testi in volgare, e soprattutto nati in ambiente fiorentino: l'e-

<sup>49</sup> N. Marcelli, *Un mercante fiorentino a Roma: Luigi Giugni*, in *Manoscritti, editoria e biblioteche* cit., II, pp. 601-616.

<sup>50</sup> «La perfetta sintonia con la cultura del loro destinatario» è sottolineata da Caldelli, *Copisti a Roma* cit., p. 76.

<sup>51</sup> F. 67r. Si veda la tavola n. 1.

<sup>52</sup> Cfr. R. Zaccaria, *Giugni, Bernardo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 56, Roma 2001, pp. 689-694.

<sup>53</sup> Marcelli, *Un mercante fiorentino* cit., pp. 613-614.

<sup>54</sup> Cfr. A. Esch, *Le importazioni nella Roma del primo Rinascimento: il loro volume secondo i registri doganali romani degli anni 1452-1462*, in *Aspetti della vita economica e culturale a Roma nel Quattrocento*, a cura di A. Esch et alii, Roma 1984, pp. 1-79; L. Palermo, *Un aspetto della presenza dei Fiorentini a Roma nel '400: le tecniche economiche*, in *Forestieri e stranieri nelle città basso-medievali*, Atti del Seminario internazionale di studi (Firenze, 4-8 giugno 1984), Firenze 1988, pp. 81-96; I. Ait, *La dogana di terra come fonte per lo studio della presenza di mercanti stranieri a Roma nel XV secolo*, *ibid.*, pp. 29-43; I. Polverini Fosi, *I fiorentini a Roma nel Cinquecento: storia di una presenza*, in *Roma capitale (1447-1527)*, a cura di S. Gensini, Pisa 1994, pp. 389-414.

<sup>55</sup> Il codice è descritto in *I manoscritti datati del Fondo Conventi Soppressi della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze*, a cura di S. Bianchi et alii, Firenze 2002, p. 131, nr. 165 e tav. CLXXXIV.

<sup>56</sup> La mano che corregge aggiunge: «vochato però Caba».

<sup>57</sup> Marcelli, *Un mercante fiorentino* cit., pp. 603, nota 12.

lenco dei testi che Mariano *de Magistris* trascrive per Luigi Giugni è quanto mai significativo<sup>58</sup>, partendo da una novella, quella di *Seleuco e Antioco* di Leonardo Bruni, che poteva costituire l'aspetto dilettevole, anche se al contempo educativo<sup>59</sup>, per poi passare alle glorie fiorentine, esaltate ancora dal Bruni nelle sue *Vite di Dante e del Petrarca*<sup>60</sup>, che costituivano una riflessione matura sulle tre corone, ed infine le orazioni anonime, da attribuirsi però a Stefano Porcari, che costituivano un esempio di retorica cittadina<sup>61</sup>. È però interessante notare che nel *colophon* Mariano *de Magistris* sottolineava la fiorentinità delle orazioni («libellum hunc orationum in Florentinam patriam editarum») di cui taceva però il nome dell'autore.

La diffusione di questi tre testi risulta davvero ampia: è frequente incontrare in manoscritti della metà o della fine del XV secolo la presenza di due testi, cioè la *Novella di Seleuco e Antioco* tradita insieme con le *Orazioni* di Stefano Porcari<sup>62</sup>, oppure insieme con le *Vite di Dante e del Petrarca*<sup>63</sup>: tra di essi va segnalato, in quanto correlato a Firenze, il Barberiniano lat. 4052, che contiene una nota di conti con l'elenco dei «Danari posti per lo comune di Firenze» relativi al periodo 1422-1428<sup>64</sup>. Ma ci sono anche alcuni codici della fine del XV<sup>65</sup> secolo che tramandano, inframmezzati da altri testi rigorosamente in volgare, tutti e tre i testi del manoscritto della raccolta Maffei. Inoltre due codici di metà del secolo XV – il ms 1121 della Biblioteca Riccardiana<sup>66</sup> e il ms Magliabechiano IX 54<sup>67</sup> della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze – contengono i tre testi del manoscritto della raccolta Maffei. Non è possibile comunque stabilire se Mariano trascrivesse il codice da un manoscritto fornitogli dallo stesso Luigi Giugni o piuttosto, come è probabile, avesse selezionato testi che riteneva adatti per il suo protettore.

Il codice copiato da Mariano *de Magistris* era stato abbellito con un fregio a bianchi girari a f. 1r che corre sui tre lati, con lo stemma della famiglia Giugni nel margine inferiore dello stesso f. 1r<sup>68</sup> e con 20 iniziali miniate<sup>69</sup>: mancavano però le rubriche, tanto che, se era facile per il possessore o un lettore del XVI secolo

<sup>58</sup> Una descrizione del codice in N. Marcelli, «*La Novella di Seleuco e Antioco*». *Introduzione, testo e commento*, in «Interpres», 22 (2003), pp. 7-183, rist. in N. Marcelli, *Eros, politica e religione nel Quattrocento fiorentino. Cinque studi tra poesia e novellistica*, Manziana (Roma) 2010, pp. 15-143, da cui si cita, in part. pp. 71-72.

<sup>59</sup> Per lo stemma codicum del testo: *ibid.*, p. 99.

<sup>60</sup> Leonardo Bruni, *Le vite di Dante e del Petrarca*, a cura di A. Lanza, Roma 1987.

<sup>61</sup> Sulla diffusione delle *Orazioni* di Stefano Porcari si veda M. Miglio, «*Viva la libertà et populo de Roma*». *Oratoria e politica: Stefano Porcari, in Palaeographica, diplomatica et archivistica. Studi in onore di Giulio Battelli*, I, Roma 1979, pp. 381-428.

<sup>62</sup> Ad esempio: ms Magliabechiano VIII 413 (Marcelli, «*La Novella di Seleuco e Antioco*» cit., p. 52); ms 1284 della Biblioteca Statale e Governativa di Lucca (*ibid.*, p. 51); ms VII E 2 della Biblioteca Nazionale di Napoli (*ibid.*, pp. 57-58).

<sup>63</sup> Ad esempio il ms Ottob. Lat. 3316 della Biblioteca Apostolica Vaticana (*ibid.*, p. 58).

<sup>64</sup> *Ibid.*, pp. 43-44.

<sup>65</sup> Ad esempio il ms 189 della Biblioteca Angelica di Roma (*ibid.*, pp. 40-41), il ms 253 della Biblioteca Marucelliana di Firenze (pp. 46-47), il ms 2330 della Biblioteca Riccardiana di Firenze (p. 66).

<sup>66</sup> *Ibid.*, pp. 64-65.

<sup>67</sup> *Ibid.*, pp. 53-54.



<sup>68</sup> Bipartito: oro e tre zampe di giovenca d'argento in campo rosso. Si veda la tavola n. 2.

<sup>69</sup> Ai ff. 1r, 2r, 7v, 8r, 19r, 24v, 28v, 34v, 45r, 49r, 50r, 51v, 54r, 55v, 57r, 59v, 60v, 62r, 65r, 66r.

individuare i due testi di Leonardo Bruni, non lo era per le orazioni, che invece venivano attribuite allo stesso Bruni. Infatti sul foglio Ir di guardia si legge:

Novella di Leonardo Aretino, Vite di Dante e del Petrarca, e Orazione di messer Leonardo d' Arezzo, n. 16 Orazioni.

È probabile che nel XVI secolo si fosse persa la memoria di Stefano Porcari e dunque risultava difficile individuare l'autore di orazioni anonime quali risultavano nel codice di Mariano *de Magistris*; anzi la paternità veniva estesa in base ai primi due testi anche alle *Orazioni*. È anche probabile che Mariano, secondo gli usi del tempo, avesse segnato sui margini le indicazioni per il rubricatore – indicazioni che in genere venivano rifilate al momento della rilegatura – relativamente ai due testi del Bruni, ma non per le *Orazioni* che rimanevano anonime, come del resto risulta dal *colophon*<sup>70</sup>. Era comprensibile che egli avesse trascurato di indicare l'autore delle *Orazioni*, cioè avesse taciuto il nome di Stefano Porcari: la vicenda del Porcari<sup>71</sup> era troppo recente per essere dimenticata da chi, anche se fanciullo, ne era stato testimone. Ma l'insegnamento del Porcari, con la spinta ad ribadire orgogliosamente la propria municipalità, non era forse caduto nel vuoto per Mariano *de Magistris*, che non a caso veniva ricordato da Marcantonio Altieri nei suoi *Nuptiali*<sup>72</sup>: Mariano ribadiva sempre, nei *colophones* dei manoscritti da lui copiati, il suo essere «*romanus*» e soprattutto si fregiava del nome latino *de Magistris*.



<sup>70</sup> V. *supra*, nota 51.

<sup>71</sup> Cfr. Modigliani, *I Porcari* cit., pp. 477-498; ed ora A. Modigliani, *Congiurare all'antica. Stefano Porcari, Niccolò V, Roma 1453. Con l'edizione delle fonti*, Roma 2013.

<sup>72</sup> *Li Nuptiali di Marco Antonio Altieri pubblicati da Enrico Narducci*, Introduzione di M. Miglio, Appendice a cura di A. Modigliani, Roma 1995, p. 144.



# Un manoscritto giuridico miniato tolosano già di Jean Jouffroy, cardinale di Albi Il Decreto di Graziano Vat. lat. 2493\*

di Maria Alessandra Bilotta

Nel XIV secolo la reputazione e la rilevanza della università di Tolosa aumentarono e, di conseguenza, si consolidò anche la sua influenza sulla cultura giuridica della Francia meridionale e della Catalogna<sup>1</sup>. La *ville rose* rinforzò pertanto a quest'epoca il proprio ruolo di polo universitario internazionale nel quale confluivano professori e studenti di diverse nazionalità per frequentare gli insegnamenti di diritto civile e canonico<sup>2</sup>. Lo Studio tolosano deve aver costituito, molto probabilmente, uno dei fattori dello sviluppo economico cittadino e deve certamente aver favorito e incrementato l'espansione di un florido artigianato librario che fece di Tolosa uno dei centri editoriali più vivaci della Linguadoca, dove si raccolsero copisti e miniatori, ciascuno influenzato da componenti stilistiche di diversa origine<sup>3</sup>. Sicuramente non mancarono a Tolosa le occasioni per realizzare mano-

\* Questa ricerca è svolta nell'ambito del nostro progetto di ricerca post-dottorato, finanziato dalla Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) portoghese (nr. di riferimento SFRH/BPD/74298/2010) e svolto presso l'IEM (Istituto de Estudos Medievais - FCSH - UNL).

<sup>1</sup> P. Maffei, *La cultura giuridica fra Linguadoca e Catalogna nelle testimonianze dei manoscritti urgellensi*, in «Rivista internazionale di diritto comune», 20 (2009), pp. 147-177: 154.

<sup>2</sup> Maffei, *La cultura giuridica cit.*, p. 148; D. Maffei, *Qualche postilla alle ricerche di E.M. Meijers sulle scuole di Orléans, Tolosa e Montpellier*, in «Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis», 36 (1968), pp. 387-400; A. Gouron, *La science du droit dans le Midi de la France au Moyen Âge*, London 1984 (Collected Studies Series, CS 196); J. Verger, *L'enseignement du droit canon dans les universités méridionales (XIII<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècles)*, in *L'Église et le droit dans le Midi (XIII<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> s.)*, Toulouse 1994 (Cahiers de Fanjeaux, 29), pp. 249-265; H. Gilles, *Les professeurs de droit canonique à l'Université de Toulouse au XIV<sup>e</sup> siècle*, in *L'Église et le droit dans le Midi (XIII<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> s.)*, Toulouse 1994 (Cahiers de Fanjeaux, 29), pp. 267-289; H. Gilles, *Université de Toulouse et enseignement du droit (XIII<sup>e</sup>-XVI<sup>e</sup> siècles)*, Paris 1992; P. Maffei, *Une collection de répétitions et autres témoignages de l'École de droit de Toulouse dans les manuscrits de La Seu d'Urgell*, in *Aspecten van het middeleeuwse Romeinse recht*, Bruxelles 2007 (Iuris scripta historica, 22), pp. 4-16.

<sup>3</sup> Sulla produzione miniata a Tolosa nel XIV secolo si veda M. Rusius, *L'illustration du Décret de Gratien dans l'enluminure toulousaine au XIV<sup>e</sup> siècle*, thèse de doctorat de 3<sup>e</sup>, histoire de l'art, Paris IV Sorbonne, 1986-1987, 2 voll.; P. Stirnemann, scheda n. 32, in *Les Manuscrits à Peinture de la Bibliothèque Municipale d'Avignon XI<sup>e</sup>-XVI<sup>e</sup> siècle*, Catalogo della mostra, Avignone 1993, pp. 125-128; F. Avril, *Un élément retrouvé du bréviaire choral W. 130 de la Walters Art Gallery: le ms. N. a. lat. 2511 de la Bibliothèque nationale de France*, in «The Journal of the Walters Art Gallery», 55/56 (1997/1998), pp. 123-134; M.A. Bilotta, *Le Décret de Gratien: un manuscrit de droit canonique tou-*

scritti giuridici fastosi, destinati a un'altolocata committenza, come dimostrano alcuni pregiati esemplari recentemente studiati<sup>4</sup>.

A questo insieme di codici può associarsi ora un pregevole manoscritto con il testo del *Decreto* di Graziano, accompagnato dalla *glossa ordinaria* di Giovanni Teutonico e Bartolomeo da Brescia, il Vat. lat. 2493<sup>5</sup> (fig. 1). Il codice, non ancora studiato dal punto di vista storico-artistico, è stato individuato, da chi scrive, nel corso di un censimento sistematico dei manoscritti giuridici miniati in Francia meridionale, conservati nella Biblioteca Apostolica Vaticana.

Il Vat. lat. 2493 proviene dalla biblioteca romana del raffinato collezionista e bibliofilo Jean Jouffroy (1412 ca.-1473)<sup>6</sup>, cardinale di Albi, come si evince dall'*ex-libris* del cardinale, «*Io. Ioffridi*», posto nel margine inferiore del f. 1r del codice<sup>7</sup>. Il *Decreto* vaticano entrò a far parte dei fondi della Biblioteca Vaticana insieme con gli altri libri che componevano la biblioteca romana del porporato francese molto probabilmente a titolo di diritto di spoglio<sup>8</sup>. Infatti, come ipotizzato da Lanconelli, è probabile che tali manoscritti venissero incorporati nella Biblioteca Vaticana subito dopo la morte del cardinale poiché essi non vengono menzionati nell'inventario redatto da Platina nel 1475<sup>9</sup>. È interessante ricordare, in questo contesto, la formazione giuridica di Jean Jouffroy, il quale aveva studiato diritto inizialmente a Dôle, quindi a Colonia ed infine a Pavia dove seguì gli

*lousain reconstitué*, in «L'art de l'enluminure», 24 (marzo, aprile, maggio 2008); M.A. Bilotta, *Images dans les marges des manuscrits toulousains de la première moitié du XIV<sup>e</sup> siècle. Un monde imaginé entre invention et réalité*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», 121 (2009), 2, pp. 349-359; A. Stones, *Les dominicains et la production manuscrite à Toulouse aux environs de 1300*, in *Le parement d'autel des Cordeliers de Toulouse. Anathomie d'un chef d'œuvre du XIV<sup>e</sup> siècle*. Catalogo della mostra, Toulouse, 15 mar. - 18 giu. 2012, a cura di M.A. Bilotta, M.-P. Chaumet-Sarkissian, Paris 2012, pp. 51-57; A. Stones, *Illuminated Manuscripts of Popes Clement V and John XXII: Toulouse or Avignon*, in «Rivista di storia della miniatura», 17 (2013), pp. 83-94.

<sup>4</sup> Bilotta, *Le Décret* cit.; M.A. Bilotta, *Itinerari di manoscritti giuridici miniati attorno al Mediterraneo occidentale (Catalogna, Midi della Francia, Italia), mobilità universitaria, vie di pellegrinaggio fra il XIII e il XIV secolo*, in «Porticvm. Revista d'estudis medievals», 4 (2012), pp. 47-63 on-line: <www.porticvm.com> (consultato il 7 novembre 2013); M.A. Bilotta, *Nuovi materiali per lo studio della produzione miniata tolosana: il ritrovamento di un bifolio staccato proveniente da un Liber Sextus del XIV secolo*, in «Segno e testo», 8 (2010), pp. 265-283.

<sup>5</sup> G. Scano, *I manoscritti del Decreto di Graziano conservati nella Biblioteca Apostolica Vaticana*, in «Studia gratiana», 7 (1959), pp. 3-68; F. Soetermeer, *Utrumque ius in peciis. Aspetti della produzione libraria a Bologna fra Due e Trecento*, Milano 1997, p. 240.

<sup>6</sup> Sulla vita di Jean Jouffroy si veda Ch. Fierville, *Le cardinal Jean Jouffroy et son temps*, Paris 1874. Sulla sua attività di bibliofilo si veda *Le goût de la renaissance italienne: les manuscrits enluminés de Jean Jouffroy, cardinal d'Albi, 1412-1473*, Catalogo della mostra, Albi, 15 sett. - 31 dic. 2010, a cura di G. Toscano, M. Desachy, Cinisello Balsamo 2010.

<sup>7</sup> Scano, *I manoscritti del Decreto di Graziano* cit.; A. Lanconelli, *La biblioteca romana di Jean Jouffroy*, in *Scrittura, biblioteche e stampa nel Quattrocento. Aspetti e problemi*, Atti del Seminario, 1-2 giugno 1979, a cura di C. Bianca, P. Farenga, G. Lombardi et al., Città del Vaticano 1980, pp. 275-294: 280 nota 20, 286 nota 59; M. Desachy, *Deux bibliophiles humanistes. Bibliothèques et manuscrits de Jean Jouffroy et d'Héliou Jouffroy*, Paris 2012, p. 74.

<sup>8</sup> Il testamento del Jouffroy informa che il cardinale possedeva due biblioteche, una in Francia, l'altra nella sua casa di Roma. Il testamento è pubblicato da E. Martène, *Thesaurus novus anecdotorum*, I, Lutetiae Parisiorum, Delaulne et al., 1717, coll. 1841-1844. Si veda Lanconelli, *La biblioteca romana* cit., p. 279 nota 15; Desachy, *Deux bibliophiles* cit., pp. 33-34, 45 nota 17.

<sup>9</sup> Lanconelli, *La biblioteca romana* cit., p. 279 nota 16.

insegnamenti di eloquenza di Lorenzo Valla fra il 1431 ed il 1433<sup>10</sup>; conseguì il titolo di dottore *in utroque iure* nel 1435<sup>11</sup> e insegnò diritto canonico sino al 1438<sup>12</sup>. Fin dalla sua gioventù, molto probabilmente in ragione della sua formazione giuridica, Jean Jouffroy possedeva manoscritti giuridici databili al XIV secolo, come dimostra l'attuale codice Vat. lat. 1444 con la *Summa super titulis Decretalium* dell'Ostiense, che il giovane prelado, allora priore di Annegray e insegnante a Pavia, impegna nel 1436; lo attesta un'annotazione al f. 342v del manoscritto<sup>13</sup>.

Una nota di acquisto in latino si legge sul f. 444v del Vat. lat. 2493. La nuova lettura che di essa proponiamo – «Istum librum emit Io. de Soillenayo III /// ducatis a Durando judeo venditore librorum anno domini millesimo CCCC<sup>mo</sup> IIII<sup>o</sup> precio X flor.»<sup>14</sup> – permette di ipotizzare che il Vat. lat. 2493 venne dunque acquistato nel 1404 con ogni probabilità da Jean de Saillenard, *Iohannes de Soillenayo*, che fu curato della chiesa di Saint-Saveur a Luxeuil e che stilò il suo testamento il 3 settembre 1406<sup>15</sup>. È possibile che Jouffroy abbia acquistato il Vat. lat. 2493 nel corso degli anni dei suoi primi studi di diritto a Dôle, mosso probabilmente dalla necessità di disporre dei testi necessari per la propria formazione e, poiché egli all'epoca non disponeva di grandi mezzi, acquistava libri usati<sup>16</sup>.

Il manoscritto Vat. lat. 2493 è di grande formato e si compone di 37 fascicoli di 6 fogli ciascuno. Ogni fascicolo presenta un richiamo al centro del margine inferiore del *verso* dell'ultimo foglio<sup>17</sup>.

Il testo del *Decreto*, trascritto da un'unica mano (A)<sup>18</sup>, vergato in una *littera textualis* dai tratti arrotondati che imita la *littera bononiensis*, si distribuisce su due colonne centrali inquadrata dalla Glossa ed è stato sistematicamente corretto. Per quanto riguarda la scrittura del manoscritto, databile a ridosso della metà del secolo XIV, è possibile distinguere tre mani diverse: la prima mano è quella che scrive il testo del *Decretum* (A) e potrebbe forse essere anche antecedente di

<sup>10</sup> L. Valla, *Opera omnia*, Basel, apud Henricum Petrum, 1540 (ed. anast. con Prefazione di E. Garin, Torino 1962), I, p. 351; Lanconelli, *La biblioteca romana* cit., p. 278 nota 13.

<sup>11</sup> Desachy, *Deux bibliophiles humanistes* cit., p. 21.

<sup>12</sup> Si veda *Codice diplomatico dell'Università di Pavia*, raccolto e ordinato da R. Maiocchi, II, 2 (1401-1440), Pavia 1913, p. 354; Lanconelli, *La biblioteca romana* cit., p. 275, nota 1.

<sup>13</sup> Si veda Lanconelli, *La biblioteca romana* cit., p. 286 nota 58; Desachy, *Deux bibliophiles* cit., p. 30, 77 numero 37 anche per la bibliografia del codice Vat. lat. 1444.

<sup>14</sup> Il nome menzionato nell'annotazione era stato erroneamente letto come *de Soltenayo* da Kuttner e come *de Soyllenay* da Lanconelli (interpretazione ripresa successivamente anche da Desachy). Si veda S. Kuttner, *A Catalogue of Canon and Roman Law Manuscripts in the Vatican Library*, II, *Codices Vaticani latini 2300-2746*, Città del Vaticano 1987 (Studi e testi, 328), pp. 62-64: 64; Desachy, *Deux bibliophiles* cit., p. 74 n. 26; Lanconelli, *La biblioteca romana* cit., p. 286 nota 59.

<sup>15</sup> Il testamento è in U. Robert, *Testaments de l'officialité de Besançon, 1265-1500*, I, Paris 1902, p. 9.

<sup>16</sup> Come il codice con il *De institutione oratoria* di Quintiliano, databile al XV secolo, custodito nella Bibliothèque Municipale di Carcassonne, ms 35. Si veda Desachy, *Deux bibliophiles humanistes* cit., pp. 30, 89-90 n. 83.

<sup>17</sup> I richiami sono ai ff. 12v, 24v, 36v, 48v, 60v, 72v, 84v, 91v, 108v, 120v, 132v, 144v, 156v, 168v, 180v, 192v, 204v, 216v, 228v, 240v, 252v, 264v, 276v, 288v, 300v, 312v, 324v, 334v, 348v, 360v, 372v, 384v, 396v, 408v, 420v, 432v.

<sup>18</sup> Cfr. Kuttner, *A Catalogue* cit., p. 63.

uno o al massimo due decenni alla metà del secolo; questa mano, che scrive con inchiostro più tendente al bruno, è della Francia meridionale, ma non è escluso che possa essere stata a contatto con il mondo parigino; che si tratti di una *textualis* del Sud è provato dai frequenti ritocchi alle aste, per esempio, della *m*. A differenza della seconda mano, però, che è quella che scrive il commento (B), la mano A esegue sempre la nota tironiana con il trattino perpendicolare all'asta che taglia dunque il tratto verticale del piccolo 7, mentre in B lo stesso non è mai tagliato e il tratto è molto più diritto e ortogonale al rigo di scrittura, proprio come nell'area provenzale e tolosana. Sussistono invece dei dubbi sulla terza mano (C) che utilizza una corsiva con frequenti cappi ed è caratterizzata dalla presenza di a sempre leggermente rialzate rispetto al binario centrale della scrittura. Di solito tali caratteristiche potrebbero indicare che lo scrivente è un inglese, ma non è sempre possibile applicare questi indicatori in maniera rigida. Rimane difficile stabilire a quale area geografica appartiene il terzo scrivente, forse anche lui un occitano<sup>19</sup>. Nei margini e negli intercolumni di numerosi fogli si leggono postille e annotazioni coeve o di poco posteriori. Com'è stato osservato da Soetermeer, che già suggeriva per il Vat. lat. 2493 un'origine francese meridionale, il codice vaticano non ha indicazioni esplicite di pecia per la Glossa, fenomeno questo usuale nei manoscritti (giuridici) universitari francesi, che rende più difficoltoso ricostruirne la suddivisione degli *exemplaria*<sup>20</sup>. Nella parte fino a D. 40 il Vat. lat. 2493 contiene una variante parigina della *Glossa ordinaria*, caratterizzata da diversi strati di *Additiones*; dopo D. 40 tali *Additiones* si presentano raramente: dunque da quel punto, come ipotizza Soetermeer, sarà stato impiegato un altro *exemplar*<sup>21</sup>. L'origine francese del Vat. lat. 2493 e della sua decorazione è suggerita anche da Stephan Kuttner nel suo catalogo dei manoscritti di diritto conservati nella Biblioteca Apostolica Vaticana nel quale lo studioso propone una datazione del codice al XIV secolo<sup>22</sup>. Rimane ancora quasi del tutto trascurato, nella vicenda critica del Vat. lat. 2493, il problema della definizione dell'ambito stilistico nel quale svolge la sua attività l'autore delle illustrazioni, come non si definisce con maggiore precisione la data di realizzazione del volume.

La localizzazione del *Decreto* vaticano nel *Midi* è confermata anche dall'analisi formale del suo apparato illustrativo. Il Vat. lat. 2493 presenta un'ornamentazione piuttosto omogenea, assegnabile a un'unica mano. L'apparato decorativo è costituito da titoli correnti in scrittura d'apparato, in rosso e in blu alternati che si leggono nel margine superiore di ogni pagina, da rubriche, che introducono le diverse partizioni del testo (*Distinctiones* e *Causae*), da segni di paragrafo e da iniziali calligrafiche. I segni di paragrafo possono essere tracciati in rosso oppure in blu e ancora in foglia d'oro brunita, questi ultimi inseriti in un campo colorato in azzurro e in rosa antico, in modo tale che tra il campo interno

<sup>19</sup> Kuttner, *A Catalogue* cit., p. 64. Ringrazio sentitamente Paolo Cherubini per le importanti osservazioni relative all'analisi paleografica del manoscritto (comunicazione scritta del 4 dicembre 2013).

<sup>20</sup> Soetermeer, *Utrumque ius in peccis* cit., pp. 239-241.

<sup>21</sup> Soetermeer, *Utrumque ius in peccis* cit., p. 240.

<sup>22</sup> Kuttner, *A Catalogue* cit., pp. 62-64.

e quello esterno si verifichi sempre il contrasto tra i due colori. Il corpo delle iniziali calligrafiche è sempre in rosso e in blu; la filigranatura è nei colori opposti a quelli del corpo, blu o rossa, talvolta viola, abbinata all'inchiostro rosso del corpo della lettera. Il decoro a filigrana è costituito da righe parallele verticali nel campo interno della lettera e da file di cerchietti e ciglia vibratili lungo il perimetro esterno. Tali lettere sono stilisticamente molto vicine alle analoghe iniziali di alcuni manoscritti giuridici localizzabili in area tolosana e databili alla prima metà del XIV secolo come un *Decreto* di Graziano parzialmente ricomposto e studiato da chi scrive<sup>23</sup>, un *Digestum novum*, ms I.IV.5, conservato nella Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena<sup>24</sup> e ancora un altro esemplare con il testo del *Decreto* di Graziano, ms 355 della Bibliothèque Municipale di Amiens<sup>25</sup>.

La parte più pregevole dell'ornamentazione è rappresentata da una nutrita serie di iniziali decorate appartenenti a due tipologie. Le iniziali decorate della prima tipologia si trovano inserite in un campo quadrangolare esternamente definito da una cornice in inchiostro bruno. Il corpo della lettera è rivestito da foglia d'oro brunita e è inserito in un campo colorato in azzurro e in rosa antico, in modo tale che tra il campo interno e quello esterno si verifichi sempre il contrasto tra i due colori. Le iniziali della seconda tipologia sono poste all'inizio delle partizioni maggiori del testo, sono disposte anch'esse in un campo quadrangolare, profilato esternamente da una cornice in inchiostro bruno. Il corpo dell'iniziale può essere blu o rosa ed è scandito da motivi decorativi in biacca. Nel campo interno, impreziosito dalla foglia d'oro brunita, si dispongono tralci intrecciati e piccole foglie trilobate. Assai spesso dalle cornici di queste lettere, a sinistra, in corrispondenza degli angoli superiore e inferiore, si originano graziosi tralci a motivi vegetali, in alcuni casi impreziositi da dischi dorati e cigliati, che si dispongono nei margini e negli intercolunni tra le colonne di scrittura. Anche per queste iniziali è possibile istituire un confronto con alcuni manoscritti giuridici di fattura tolosana, databili intorno alla metà del XIV secolo, quali il *Decreto* di Graziano Edili 97 della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze (fig. 2), un altro *Decreto* di Graziano, ms 659 della Bibliothèque Municipale di Avignone<sup>26</sup> e un *Apparatus in sextum librum Decretalium* di Giovanni d'Andrea, ms 729 della Bibliothèque Municipale di Reims<sup>27</sup>: sono comuni la particolare intonazione cro-

<sup>23</sup> Bilotta, *Le Décret* cit.; M.A. Bilotta, *Nouvelles considérations sur un manuscrit toulousain du Décret de Gratien reconstitué*, in *Le livre dans la région toulousaine et ailleurs au Moyen Âge*, a cura di S. Cassagnes-Brouquet, M. Fournié, Toulouse 2010, pp. 73-83; M.A. Bilotta, *Un artista ricomposto. Il Maestro del Decreto di Tolosa*, in «Alumina. Pagine miniate», 29 (2010), pp. 24-29.

<sup>24</sup> G. Vailati von Schoenburg Waldenburg, *La miniatura nei manoscritti universitari giuridici e filosofici conservati a Siena*, in *Lo Studio e i Testi. Il libro universitario a Siena (secoli XII-XVII)*, Siena 1996, pp. 117-119, 130-132 n. 18.

<sup>25</sup> Bilotta, *Images* cit., p. 356 fig. 8. Si vedano per le riproduzioni del manoscritto le basi di dati *Enluminures*: <<http://www.enluminures.culture.fr>> e *Bibliothèque virtuelle des manuscrits médiévaux*: <<http://bvm.irm.cnrs.fr>> (consultati il 2 novembre 2013).

<sup>26</sup> Stirnemann, scheda n. 32 cit.; F. Manzari, *La miniatura ad Avignone al tempo dei Papi (1310-1410)*, Modena 2006, p. 85 nota 109. Per le riproduzioni del manoscritto si veda *Enluminures* cit. e *Bibliothèque virtuelle* cit.

<sup>27</sup> Stirnemann, scheda n. 32 cit., p. 126. Per le riproduzioni del manoscritto si veda *Bibliothèque virtuelle* cit.

matica, il corrispondersi ritmico delle linee curve nei tralci fogliati, sottolineati da filettature in biacca, e l'uso della foglia d'oro.

Ogni *Pars* e ogni *Causa* (ad eccezione della *Causa I* a f. 111v, preceduta dal *colophon* «Expliciunt distinctiones»), dalla II alla XXXVI, nella *Pars II* sono precedute nel Vat. lat. 2493 da riquadri miniati di notevole interesse anche dal punto di vista iconografico<sup>28</sup>; come riscontrato da Soetermeer, il fatto che in questo manoscritto si faccia iniziare la *Pars II* con la seconda invece che con la prima *Causa* indica un influsso bolognese. Quest'ultima osservazione corrobora una localizzazione del Vat. lat. 2493 in Francia meridionale poiché è nota l'influenza esercitata da Bologna nel campo della produzione libraria nel *Midi*<sup>29</sup>. Anche l'iconografia delle miniature del Vat. lat. 2493, nelle quali l'accento si posa sul primato giuridico della Chiesa, diversamente dalla consuetudine parigina, è un'altra caratteristica che accomuna i manoscritti del *Decreto* di Graziano miniati in Francia meridionale con quelli miniati a Bologna<sup>30</sup>.

Il Vat. lat. 2493 si apre a f. 1r con un sontuoso frontespizio che introduce la *Distinctio I* della *Pars I*. Entro un riquadro miniato bipartito, occupante la parte superiore delle due colonne di scrittura, si trovano raffigurati, seduti in trono e posti uno accanto all'altro ad un medesimo livello, il papa, a sinistra, e il sovrano, a destra, a simboleggiare le due *auctoritates*, ecclesiastica e civile. È interessante osservare che tale iconografia si ritrova in altri esemplari del *Decreto* di Graziano miniati in Francia meridionale: nel già citato *Decreto* tolosano della Bibliothèque Municipale di Avignone, ms 659<sup>31</sup> (fig. 3), in un altro *Decreto* di Graziano della Bibliothèque Municipale di Lione, ms 5128, molto probabilmente miniato ad Avignone<sup>32</sup> e ancora nel *Decreto* della Bibliothèque Nationale de France, ms lat. 3898, con ogni probabilità miniato a Tolosa da una mano parigina<sup>33</sup>. Le colonne di testo nel f. 1r del Vat. lat. 2493 sono inquadrature da un'incorniciatura quadrettata, dall'andamento geometrico, nella quale si avvicendano il rosa antico, l'azzurro e l'oro in foglia. Tale incorniciatura ricalca quella di altri manoscritti tolosani come il codice dell'Archivio Capitolare di

<sup>28</sup> I riquadri miniati si trovano ai ff. 1r, 137r, 157r, 167r, 169v, 172v, 176v, 184v, 189r, 192v, 197r, 225v, 230v, 234r, 240r, 256r, 260r, 263r, 264r, 266v, 269r, 277v, 301r, 313r, 317r, 325r, 334r, 338v, 340r, 344r, 346r, 355r, 394r, 395v, 404v, 406r.

<sup>29</sup> Soetermeer, *Utrumque ius in peccis* cit., pp. 240-241; M.A. Bilotta, *Bologne et ses liens avec Avignon: manuscrits juridiques et liturgiques*, in *Bologne et le pontifical d'Autun. Chef d'œuvre inconnu du premier Trecento 1330-1340*, Catalogo della mostra, Autun, 12 set. - 9 dic. 2012, a cura di F. Avril, B. Maurice-Chabard, M. Medica, Langres 2012, pp. 260-277.

<sup>30</sup> Rusius, *L'illustration du Décret* cit., pp. 182-184; F. Avril, scheda n. 234, in *Les fastes du gothique. Le siècle de Charles V*, Catalogo della mostra, Paris, 9 ott. 1981 - 1 feb. 1982, Paris 1981, pp. 288-289; 289; F. Avril, scheda n. 262 in *Les fastes du gothique* cit., p. 311; Bilotta, *Le Décret* cit., p. 13.

<sup>31</sup> Bilotta, *Le Décret* cit., p. 18; *Enluminures*: <<http://www.enluminures.culture.fr>> e *Bibliothèque virtuelle des manuscrits médiévaux*: <<http://bvmm.irht.cnrs.fr>> (consultati il 2 novembre 2013).

<sup>32</sup> Manzari, *La miniatura* cit., pp. 159-162; L. Alidori Battaglia, *Committenza, scribi e miniatori tra Avignone e Reggio Emilia in due manoscritti per Rolando Scarampi*, in «Taccuini d'arte. Rivista di arte e storia del territorio di Modena e Reggio Emilia», 5 (2011), pp. 9-24.

<sup>33</sup> F. Avril, scheda n. 233, in *L'art au temps des rois maudits. Philippe le Bel et ses fils (1285-1328)*, Catalogo della mostra, Paris 1988, p. 334; A. Melnikas, *The Corpus of the Miniatures in the Manuscripts of Decretum Gratiani*, Roma 1975 (= «Studia gratiana», 16-17, I), tav. XI.

Vic<sup>34</sup>, ms 143 (f. 1r) con il testo delle *Clementine* con glossa di Giovanni d'Andrea (1270-1348), l'*Apparato* alle *Clementine* di Giovanni d'Andrea della Bibliothèque Municipale di Grenoble, ms 37 (f. 1r, fig. 4) e ancora un esemplare del *Breviari d'amor* di Matfré Ermengau, ms fr. 857 della Bibliothèque Nationale di Parigi (f. 8r)<sup>35</sup>.

La superficie degli sfondi dei riquadri miniati trattata a bande verticali di diverso colore affiancate costituisce un altro elemento che lega il Vat. lat. 2493 a un ambito di produzione tolosano<sup>36</sup>. Anche alcune particolarità iconografiche nel ciclo illustrativo del *Decreto* vaticano concorrono a confermare una localizzazione del manoscritto a Tolosa. Infatti, le iconografie impiegate per illustrare le *Causae* X e XIII (f. 192v, 225v) del manoscritto sono peculiari di alcuni esemplari del *Decreto* originari del *Midi* della Francia e non si ritrovano negli esemplari miniati a Parigi e a Bologna<sup>37</sup>.

Nella miniatura che illustra la *Questio I* della *Causa* X, dove un vescovo rivendica con la forza i propri diritti sulla sua cattedrale, l'elemento iconografico che riconduce a Tolosa è rappresentato dai due vescovi a cavallo, raffigurati nella parte destra della composizione, i quali entrano nella città attraverso una porta delle mura di cinta<sup>38</sup>.

Nel riquadro miniato che introduce la *Causa* XIII (fig. 5), nella quale si affronta la disputa sulle decime che i contadini dovevano all'autorità costituita, la scelta compositiva propria ai cicli illustrativi tolosani è rappresentata dalla presenza dei soldati nella parte destra della miniatura. Come rilevato da Margaret Rusius, i soldati nei manoscritti tolosani rappresentano coloro che hanno il compito di sorvegliare l'entrata delle decime. Un altro elemento caratterizzante dell'iconografia tolosana è costituito dalla maniera di rappresentare le decime, simboleggiate da un vaso aperto portato da un fanciullo (ed è questo il caso del *Decreto* vaticano) oppure da una brocca che abitualmente viene trasportata sulla testa da una figura femminile<sup>39</sup>.

Nella miniatura che illustra la *Questio I* della *Causa* XV (f. 234r), dove è giudicato e condannato un ecclesiastico accusato di omicidio in seguito a peccato carnale, il motivo iconografico proprio ai cicli illustrativi tolosani (costituito dalla rappresentazione, sulla destra della composizione, della scena della tor-

<sup>34</sup> G. Coll i Rosell, *La illuminació dels manuscrits de dret canònic baix-medievals conservats a l'Arxiu Episcopal de Vic. L'anàlisi dels Mss. 141 i 143*, in *Congrés d'Historia de l'Església Catalana*, Solsona 1993, II, pp. 629-645; G. Coll i Rosell, *Una perspectiva catalana sobre manuscrits il·luminats de «dret comú» baix medievals: mostra d'exemplars conservats a Catalunya*, in *El Trecento en obres. Art de Catalunya i art d'Europa al segle XIV*, a cura di R. Alcoy, Barcelona 2009 (EMAC Contextos, 1), pp. 284-285.

<sup>35</sup> Si veda *Gallica*: <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84192477/f19.item>> (consultato il 2 novembre 2013).

<sup>36</sup> Bilotta, *Le Décret* cit., p. 13; Bilotta, *Images* cit., pp. 349-359.

<sup>37</sup> Rusius, *L'illustration du Décret* cit., pp. 169-207.

<sup>38</sup> Rusius, *L'illustration du Décret* cit., pp. 169-207; Melnikas, *The Corpus* cit., II, pp. 370-372 fig. 22-26.

<sup>39</sup> Rusius, *L'illustration du Décret* cit., pp. 169-207; Melnikas, *The Corpus* cit., II, pp. 446-448 fig. 24-28.

tura associata alla rappresentazione del corpo della vittima, disteso al suolo<sup>40</sup>) è sostituito da un'iconografia che mostra il vescovo giudice assiso sulla sinistra, tre personaggi laici al centro e due avvocati sulla sinistra. È interessante notare che l'iconografia abitualmente impiegata nei manoscritti tolosani per illustrare la *Causa XV* è utilizzata nel Vat. lat. 2493 per illustrare la *Causa IV* (f. 167v; fig. 6) nella quale si discute se una persona scomunicata possa accusare un ecclesiastico. Poiché l'iconografia impiegata per illustrare la *Causa IV* nel *Decreto* vaticano non presenta alcun legame con il testo della *Causa* che illustra, è possibile che vi sia stato un fraintendimento della sequenza iconografica del ciclo illustrativo del *Decreto* da parte del miniatore che ha realizzato le illustrazioni del Vat. lat. 2493 il quale ha attribuito l'iconografia propria della *Causa XV* alla *Causa IV* e viceversa.

Un'altra particolarità iconografica del Vat. lat. 2493 si nota nella miniatura che illustra la *Causa XX* (f. 264r), nella quale si discute della procedura di promozione dei novizi al sacerdozio, dove è ripetuta l'iconografia impiegata per illustrare la *Questio I* della *Causa XIX* sia nel Vat. lat. 2493 (f. 163r)<sup>41</sup>, sia in altri *Decreti* di origine tolosana<sup>42</sup>: la scena, seguendo la tradizione parigina, raffigura un novizio nell'atto di indossare il saio aiutato da un monaco. L'unica variante iconografica rispetto alla *Causa XIX* nel Vat. lat. 2493 è costituita dalla presenza di un frate di dimensioni minori rispetto agli altri personaggi che popolano la scena, probabilmente un novizio, raffigurato sulla destra al di fuori della cornice che inquadra la miniatura. Com'è stato indicato da François Avril e ribadito dalla Rusius, elemento caratterizzante dell'iconografia tolosana della *Causa XX* è costituito dalla rappresentazione di un giovane uomo a cavallo nell'atto di lasciare il saio monastico e di allontanarsi dall'abbazia nella quale era stato rinchiuso contro la sua volontà<sup>43</sup>. Nel *Decreto* vaticano il tema dell'allontanamento è risolto dal punto di vista iconografico in modo del tutto originale con la presenza del novizio al di fuori della cornice del riquadro miniato.

Le miniature del Vat. lat. 2493 sono connotate dal poco interesse che l'artista riserva alla strutturazione prospettica delle scene e da uno stile lineare, quasi secco, con personaggi dalle fisionomie allungate e longilinee, prive di volumetria, che ci sembra di poter attribuire con certezza al miniatore, attivo a Tolosa fra il 1362 e il 1378, che ha realizzato l'apparato illustrativo del cosiddetto *Pontificale* di Arles, ms lat. 9479, della Bibliothèque Nationale de France (fig. 7)<sup>44</sup>. Appare immediatamente notevole nei due manoscritti (fig. 7, 5) l'ana-

<sup>40</sup> Rusius, *L'illustration du Décret* cit., pp. 169-207; Melnikas, *The Corpus* cit., II, pp. 499-501 fig. 21-24, 25; Bilotta, *Le Décret* cit., pp. 40-41.

<sup>41</sup> Melnikas, *The Corpus* cit., II, p. 615 fig. 18.

<sup>42</sup> Melnikas, *The Corpus* cit., II, pp. 615-617 fig. 19, 22; Bilotta, *Le Décret* cit., pp. 44-45.

<sup>43</sup> Avril, scheda n. 234 cit., p. 288; Rusius, *L'illustration du Décret* cit., pp. 169-207; Melnikas, *The Corpus* cit., II, pp. 641; Bilotta, *Le Décret* cit., p. 46.

<sup>44</sup> F. Avril, scheda n. 309, in *Les fastes du gothique* cit., pp. 353-354; A. Stones, *Gothic Manuscripts: 1260-1320. Part Two: A Survey of Manuscripts Illuminated in France*, Turnhout 2014 (HMMSF 3,2), p. 225: ringrazio sentitamente Alison Stones per avermi fatto leggere le bozze del suo importante volume. Per la riproduzione fotografica di alcune delle miniature di questo manoscritto di veda



loga impostazione compositiva degli episodi che si trovano racchiusi entro riquadri privi di profondità, sovrapposti a bande verticali con funzione più di sfondo che di vera scenografia. Ancor più somiglianti sono le fisionomie dei volti e i pacati gesti dei protagonisti che in entrambi i manoscritti si allineano sovente uno accanto all'altro. Il confronto fra il *Pontificale* e il *Decreto* vaticano mette in evidenza l'identità di molti elementi: ciò vale sia per i motivi ornamentali sia per le tipologie e per il rapporto delle figure con lo spazio. Al miniatore del *Pontificale* di Arles è stato assegnato da François Avril anche il messale ms 91 della Bibliothèque Municipale di Tolosa (fig. 8). L'*explicit* di quest'ultimo manoscritto attesta che il codice è stato vergato nel 1362 a Lisle-sur-Tarn, a metà strada fra Tolosa e Albi, nel monastero degli Agostiniani, per volere del frate Bernard Galinier (il suo stemma con una gallina e dei pulcini, figura all'inizio del codice), dal copista G. de Lasrieias<sup>45</sup>. I particolari morfologici appaiono assai simili come risulta ad esempio dal confronto fra i personaggi a f. 121r del messale tolosano (fig. 9) con le figure dei f. 167r e 225v del Vat. lat. 2493 (fig. 5, 6); e i tipi fisionomici tipici del *Decreto* vaticano si ritrovano un po' dappertutto nel messale 91 di Tolosa nel quale si coglie anche la medesima vena narrativa, carica di vivacità aneddotica, propria al Vat. lat. 2493. Al miniatore del *Pontificale* di Arles sono state ricondotte da François Avril anche altre due opere. La prima è costituita da un foglio singolo, conservato al Musée des Augustins di Tolosa, D 19526, proveniente dal primo libro degli annali della città, intitolato *Livre des Histoires de Toulouse*, distrutto nel 1793: sul *recto* del foglio si trovano raffigurati i *capitouls* eletti per l'anno 1369-1370 e sul *verso* i *capitouls* dell'anno 1370-1371<sup>46</sup> (fig. 10, 11). In queste ultime miniature le incorniciature minutamente quadrettate sono del tutto simili a quelle realizzate nel frontespizio del Vat. lat. 2493 (fig. 1). Innegabili analogie si riscontrano anche nella resa degli sfondi e dei tratti fisionomici dei volti dei personaggi. Il secondo manoscritto nel quale è possibile riconoscere la mano del miniatore del *Pontificale* di Arles è un esemplare del *Pèlerinage de vie humaine* di Guillaume de Deguileville, ms Pal. lat. 1969, conservato nella Universitätsbibliothek di Heidelberg. Quest'ultimo codice fu realizzato dopo il 1360 e reca le armi di Luigi I d'Angiò e sua moglie Marie de Blois; probabilmente, come suggerisce François Avril, il Pal. lat. 1969 venne confezionato per il fratello di Carlo V

E. Palazzo, *L'évêque et son image. L'illustration du Pontifical au Moyen Âge*, Turnhout 1999, pp. 171 fig. 28; 209 fig. 37; 293 fig. 85.

<sup>45</sup> Si veda *Dix siècles d'enluminure et de sculpture en Languedoc VII<sup>e</sup>-XVI<sup>e</sup> siècles*, Exposition, Toulouse, Musée des Augustins, 1954-1955, Toulouse 1954, p. 35; M.A. Bilotta, *Il granaio dello spirito. La Bibliothèque Municipale di Tolosa*, in «Alumina. Pagine miniate», 27 (ott., nov., dic. 2009), pp. 34-41: 38-39.

<sup>46</sup> F. Avril, scheda n. 310, in *Les fastes du gothique* cit., p. 354; C. Blondeau, scheda n. 31, in *Trésors enluminés: de Toulouse à Sumatra*, Catalogo della mostra, Toulouse, 16 nov. 2013 - 16 feb. 2014, Toulouse 2013, p. 107. Sul *Livre des Histoires de Toulouse* si veda la tesi di dottorato di F. Bordes, *Formes et enjeux d'une mémoire urbaine au bas Moyen Âge: le premier "Livre des Histoires" de Toulouse (1295-1532)*, sous la direction de M. Fournié, sostenuta nel 2007 presso l'Université de Toulouse 2 Le Mirail. Ringrazio sentitamente François Bordes per avermi fornito le riproduzioni del foglio D 19526.

quando egli era luogotenente del re in Linguadoca fra il 1365 e il 1378<sup>47</sup>. Anche il Pal. lat. 1969 fornisce degli interessanti riscontri: si noti, per esempio, come sia le miniature del Vat. lat. 2493 (figg. 5, 6) sia quelle del Pal. lat. 1969 proponano tipi fisionomici affini. Elementi analoghi si riscontrano anche in una Bibbia, oggi distrutta, un tempo custodita nella Bibliothèque Municipale di Chartres, ms 165 (201)<sup>48</sup> (fig. 12): ci sembra dunque di poter aggiungere questa Bibbia al catalogo del miniatore del *Pontificale* di Arles e di poter proporre una datazione di quest'ultimo manoscritto, precedentemente datato fra XIII e XIV secolo, entro il terzo quarto del XIV secolo.

L'analisi formale del Vat. lat. 2493 condotta in questa sede permette di collocare il manoscritto nel contesto figurativo tolosano del terzo quarto del secolo XIV e di imparentarlo con l'opera del valente miniatore del *Pontificale* di Arles; tale analisi mostra anche che nel corso della seconda metà del XIV secolo non dovette mutare l'apprezzamento di altoloci committenti nei confronti dei miniatori tolosani come attesta il già citato manoscritto Pal. lat. 1969, conservato nell'Universitätsbibliothek di Heidelberg, illustrato anch'esso dal miniatore del *Pontificale* di Arles, e collegato ad una committenza reale.

Possiamo valutare in molti modi queste miniature: per esempio, nel rilevare l'originalità e la peculiarità del linguaggio pittorico e iconografico tutto meridionale che le contraddistingue, possiamo cogliere un sintomo della libertà creativa che un miniatore tolosano poteva godere in una città nella quale la committenza era propensa ad accettare nuove scelte formali che andavano oltre le mode correnti. Possiamo ancora, attraverso le miniature del Vat. lat. 2493, rendere materiale e concreto il gusto raffinato delle *élites* sociali e culturali occitane. Possiamo infine meglio comprendere attraverso tale percorso di analisi quali sono state le dinamiche di elaborazione e di evoluzione della particolare cultura figurativa tolosana che, frutto di approfonditi scambi di esperienze artistiche e di un incontro eccezionale tra modi italiani e modi gotici francesi, conobbe anche nella seconda metà del XIV secolo un'importante ed estesa risonanza.

<sup>47</sup> Avril, scheda n. 309, in *Les fastes du gothique* cit., p. 354; Stones, *Gothic Manuscripts* cit., p. 225. Le riproduzioni del manoscritto sono disponibili *on-line* sul sito della Biblioteca Universitaria di Heidelberg: <<http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpl1969>> e sul sito *Jonas. Répertoire des textes et des manuscrits médiévaux d'oc et d'oïl* dell'IRHT di Parigi: <<http://jonas.irht.cnrs.fr/manuscrit/24289>> (consultati il 30 ottobre 2013) dove è disponibile anche la bibliografia del manoscritto.

<sup>48</sup> Ringrazio sentitamente Alison Stones per avermi fornito una riproduzione fotografica del manoscritto. La descrizione codicologica di questa Bibbia così come la bibliografia ad essa relativa sono attualmente disponibili *on-line* sul sito internet: *À la recherche des manuscrits de Chartres. Étude et renaissance virtuelle d'un fonds de manuscrits sinistré*: <<http://www.manuscrits-de-chartres.fr/fr/manuscrits/chartres-bm-ms-165>> (consultato il 27 dicembre 2013).



Figura 1. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 2493, f. 1r (© 2013, Biblioteca Apostolica Vaticana).





Figura 2. Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, ms. Edili 97, f. 317v, dettaglio (su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo; è vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo).



Figura 3. Avignone, Bibliothèque Municipale, ms. 659, f. 2r (© CNRS-IRHT, Bibliothèque d'Avignon).





Figura 4. Grenoble, Bibliothèque Municipale, ms 37, f. 1r Rès. (© Bibliothèque Municipale de Grenoble, cliché BMG).



Figura 5. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 2493, f. 225v (© 2013, Biblioteca Apostolica Vaticana).



Figura 6. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 2493, f. 167r (© 2013, Biblioteca Apostolica Vaticana).




Figura 7. Parigi, Bibliothèque nationale de France, ms 9479, f. 117r (© Bibliothèque nationale de France).





Figura 8. Toulouse, Bibliothèque municipale, ms 91, f. 170r, dettaglio (© G. Boussières / Mairie de Toulouse).



Figura 9. Toulouse, Bibliothèque municipale, ms 91, f. 170r, dettaglio (© G. Boussières / Mairie de Toulouse).



Figura 10. Toulouse, Musée des Augustins, D 1952-6, *Les Capitouls de 1369 et de 1370*, enluminure provenant des *Annales de Toulouse* (© Toulouse, Musée des Augustins).





Figura 11. Toulouse, Musée des Augustins, D 1952-6, *Les Capitouls de 1369 et de 1370*, enluminure provenant des *Annales de Toulouse* (© Toulouse, Musée des Augustins).



Figura 12. Chartres, Bibliothèque municipale, ms 165 (201), f. 4v (© IRHT).

# I ritratti dei giuristi nel libro antico a stampa dei secoli XV-XVIII

di Alessandra Casamassima

La frammentazione della ricerca storica e la tendenza a un'eccessiva specializzazione delle competenze individuali impediscono a volte quel processo osmotico fra le acquisizioni nei singoli campi, necessario ad una migliore comprensione dell'oggetto di studio. Così accade, ad esempio, che i grandi ingegni del passato rimangano quasi misteriosi e impalpabili nella loro corporeità anche agli studiosi delle loro opere, pur quando l'esistenza di una loro effigie è segnalata e descritta dagli storici dei vari settori artistici<sup>1</sup>.

Così scrive Paola Maffei in un contributo dedicato ad uno specifico ambito iconografico, che è quello della medaglistica. Oltre alla numismatica, un'altra fonte importante per lo studio dell'iconografia dei giuristi sono i ritratti, xilografici e calcografici, che costituiscono spesso uno dei pochi elementi illustrativi dei libri giuridici Quattro-Settecenteschi. Il ritratto a stampa e la medaglistica sono due dei tanti magnifici prodotti della civiltà e della creatività del nostro Rinascimento. I primi esempi risalgono, in entrambi i casi, alla seconda metà del XV secolo, e costituiscono un momento di forte rottura nei confronti della tradizione iconografica medievale, sia per la riscoperta del genere ritrattistico che per la monocromia delle realizzazioni, l'una su metallo, l'altra con l'inchiostatura del foglio bianco.

Non possiamo sapere quale fu la prima impressione che suscitò un ritratto di questo tipo in un ipotetico osservatore del secolo XV abituato a vedere immagini colorate, ma dal costante successo e incremento delle immagini a stampa è evidente che l'immensa potenzialità di questo mezzo vinse le resistenze indotte dalla perdita del colore<sup>2</sup>.

Nonostante l'indubbio successo e l'interesse iconografico e artistico di questo genere, però, il ritratto nel libro a stampa non ha beneficiato di grande considerazione da parte degli studiosi, non esclusi quelli del libro<sup>3</sup>. Una qualche

<sup>1</sup> P. Maffei, *L'effigie di Alessandro Tartagni nelle medaglie di Sperandio da Mantova*, in «Rivista internazionale di diritto comune», 14 (2003), pp. 215-221. Maffei recentemente si è occupata di nuovo di medaglistica e giuristi: *Bartolomeo Sozzini e l'aula padovana delle sue lezioni nella raffigurazione del giurista medaglista Giulio Della Torre*, in «Rivista internazionale di diritto comune», 21 (2010), pp. 105-118.

<sup>2</sup> T. Casini, *Ritratti parlanti: collezionismo e biografie illustrate nei secoli XVI e XVII*, Firenze 2004, p. 20.

<sup>3</sup> Il repertorio più importante è il *Katalog der graphischen Porträts in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, 1500-1850*, München 1986 sgg., in 50 volumi. Per l'Italia, i due volumi di Giuseppina

attenzione in più hanno ricevuto le cosiddette icono-biografie e in particolare, per quanto riguarda i giuristi, quella che traeva i propri modelli dalla collezione di ritratti costituita a Padova da Marco Mantua Benavides<sup>4</sup>. Pochi invece gli studi dedicati ai ritratti stampati «alla spicciolata»<sup>5</sup> in singole edizioni<sup>6</sup>, e specificamente in quelle giuridiche, nonostante già Savigny li avesse indicati tra le fonti da utilizzare nella storia letteraria del diritto, inserendoli nella stessa classe – la terza – di medaglie, epigrafi «e altri tali monumenti»<sup>7</sup>.

Zappella, *Il ritratto nel libro italiano del Cinquecento*, Milano 1988, rappresentano il primo ed unico tentativo di sistematizzazione della materia. Per altre raccolte di ritratti si rinvia alle rassegne di F. Borroni, *Iconografia e ritratti*, in «*Il Cicognara*». *Bibliografia dell'archeologia classica e dell'arte italiana*, vol. II/VI, pt. 20, Firenze 1965; C.H. Clough, *Italian Renaissance Portraiture and Printed Portrait Books*, in *The Italian Book, 1465-1800. Studies Presented to Dennis E. Rhodes on His 70<sup>th</sup> Birthday*, edited by D.V. Reidy, London 1993, pp. 183-223; M. Cochetti, *Iconobiobibliografie*, in A. Serrai, *Storia della bibliografia*, Roma 1997, vol. VI, pp. 167-219. Per il Sette-Ottocento cfr. C. Dionisotti, *Biografia e iconografia*, in *Storia d'Italia. Annali*, Torino 1981, vol. 4, pp. 415-428. Dal punto di vista del realismo e della fisiognomica sono recenti gli studi di Casini, *Ritratti parlanti cit.*, e T. Casini, *La questione fisiognomica nei libri di ritratti e biografie di uomini illustri del secolo XVI*, in *Il volto e gli affetti. Fisiognomica ed espressione nelle arti del Rinascimento*. Atti del Convegno di studi, Torino, 28-29 novembre 2001, a cura di A. Pontremoli, Firenze 2003. Per i dotti nella particolare rappresentazione all'interno del proprio studiolo si veda U. Rozzo, *Lo studiolo nella silografia italiana (1479-1558)*, Udine 1998. Per i maestri dello Studio di Perugia, si leggano i contributi di M. Bassetti, *Maestro e libro nell'iconografia*, e di M.A. Panzanelli Fratoni, *Maestri e libri*, entrambi pubblicati in *Maestri, insegnamenti e libri in Perugia. Contributi per la storia dell'Università 1308-2008*, a cura di C. Frova, F. Treggiari, M. A. Panzanelli Fratoni, Milano 2009, rispettivamente pp. 25-33, e 133-137, 157-158.

<sup>4</sup> *Illustrium iureconsultorum imagine (...) ex musaeo Marci Mantuae, Romae, Antonii Lafrerii Sequani formis*, anno sal. MDLXVI.

<sup>5</sup> Di ritratti «dei giureconsulti del medio evo ne esistono, così in rame come in legno, e alla spicciolata, e in collezioni generali, e in una collezione specialmente a ciò destinata»: così F.C. von Savigny, *Storia del diritto romano nel Medio Evo per F. Carlo de Savigny. Prima versione dal tedesco dell'avv. Emmanuele Bollati, con note e giunte inedite*, Torino 1854, vol. I, p. 479.

<sup>6</sup> Tra gli storici che, tra l'altro, si sono occupati di biografie, Mario Ascheri è tra i pochi ad aver posto una particolare attenzione alle fonti iconografiche, studiando i ritratti di Bartolo e di Alessandro Tartagni nella *Nota iconografica* in coda ai suoi *Saggi sul Diplomatazio*, Milano 1971, pp. 121-122, e la tradizione iconografica senese di Cicerone nel contributo *Tradizione repubblicana e iconografia di Cicerone a Siena*, in *Cicerone e il diritto nella storia d'Europa*, Atti del XIII *Colloquium Tullianum*, Milano, 27-29 marzo 2008, Roma 2009, pp. 185-202. Tra gli studi dedicati a singoli protagonisti del mondo della giurisprudenza medievale e moderna, in cui non viene trascurato l'aspetto iconografico Bartolo da Sassoferrato occupa, come ovvio, un posto predominante. Stilano un elenco dei ritratti di Bartolo J.L.J. van de Kamp, *Bartolus de Saxoferrato: 1313-1357*, Amsterdam 1936, e G. Kisch, *Bartolus und Basel*, Basel 1960. Di singoli ritratti di Bartolo si sono occupati, oltre al già citato Ascheri, specialisti del libro come V. Massena prince d'Essling, *Les livres à figures vénitiens de la fin du XV<sup>e</sup> siècle et du commencement du XVI<sup>e</sup>. Études sur l'art de la gravure sur bois à Venise*, Firenze 1907-1914, 6 voll.; M. Sander, *Le livre à figures italien depuis 1467 jusqu'à 1530*, Milano 1942; L. Donati, *Giusto di Ghent nel libro illustrato*, in «*La bibliofilia*» 47 (1945), pp. 14-25; e più recentemente M.A. Panzanelli Fratoni, *1477, da Perugia a Basilea: il curioso viaggio di una vignetta xilografica ai primordi della stampa*, in *Le fusa del gatto. Libri, librai e molto altro*, Torrita di Siena (Siena) 2012, pp. 67-75. Adrienne De Angelis ricorda e descrive il ritratto xilografico di Giganti, nel suo articolo dedicato al busto scolpito da Danese Cattaneo: *Danese Cattaneo's Portrait Bust of Girolamo Giganti*, in «*The Burlington Magazine*», fasc. 1185 (2001), pp. 747-752.

<sup>7</sup> «La prima comprende le opere stesse (...) la seconda i documenti che servono di fondamento alla cronologia dei primi secoli della nostra storia letteraria (...) Alla quarta classe (...) appartengono finalmente i particolari racconti che si hanno, parte, presso gli storici, e parte, presso gli stessi giureconsulti» (Savigny, *Storia del diritto romano cit.*, I, pp. 471-483).

Il prodotto tipografico deve molto alle tradizioni manoscritte dei vari generi<sup>8</sup>, delle quali recepì i modelli e gli stilemi irrigidendoli in forme sempre più stereotipate e sempre meno modificabili<sup>9</sup> nel formato, l'impaginazione, la scrittura<sup>10</sup>. Lo stesso accadde per l'ornamentazione e l'illustrazione, che ripresero i motivi più tipici dell'apparato decorativo manoscritto, riproponendoli in maniera ridotta e convenzionale. Così, nei libri destinati ai dotti, l'eleganza e la bellezza della pagina furono raggiunte principalmente attraverso l'uso sapiente della *mise en page* e degli elementi ornamentali, e l'apparato più propriamente illustrativo fu realizzato con tavole incise che servivano ad esemplificare il testo o a dare lustro agli autori, ai mecenati e agli ambienti in cui l'opera era stata concepita e realizzata<sup>11</sup>. Tra i libri per i colti, anche quelli giuridici rispondono a queste caratteristiche e oltre a presentare piuttosto costantemente qualche elemento grafico che scandisce la composizione della pagina e le numerose e gerarchicamente rilevanti partizioni del testo, vi è possibile rinvenire anche alcune specifiche tipologie iconografiche. Tra queste, accanto agli *arbores*, le immagini più caratteristiche sono rappresentate proprio dalle raffigurazioni dei giuristi, che, come le medaglie, celebrano gli autori, ne appagano l'umana aspirazione a lasciare una traccia di sé, e ne tramandano la loro effigie ai lettori.

Savigny aveva messo in guardia su questi ritratti, scrivendo che «l'autenticità della maggior parte di essi è molto sospetta. E quanto più antiche sono le persone, è tanto più verosimile che non si trovino i ritratti contemporanei, ma che sieno stati disegnati a fantasia e non solo quelli in rame, ma eziandio i quadri, sui quali devono poi essere stati fatti (come accadde per quelli del gabinetto di M. Mantua) i modelli in rame per le incisioni. In molti casi possono anche essersi conservate diverse notizie degli originali»<sup>12</sup>. Se questo è vero per il Quattro-Cinquecento, quando i ritratti ebbero spesso un compito meramente decorativo, attraverso l'uso di immagini tipizzate e convenzionali, il reimpiego di matrici e la ritrattistica secondaria<sup>13</sup>, in cui il ruolo conta di più della verosimiglianza e della definizione fisionomica, lo è meno a partire dal Seicento. Grazie ai progressi della calcografia e al coinvolgimento di grandi artisti nel genere dell'illustrazione libraria, infatti, divennero molto rari i casi di reimpiego e di uso generico di

<sup>8</sup> Una tipizzazione ormai classica, per il libro manoscritto nel periodo antecedente all'invenzione della stampa, è quella elaborata da A. Petrucci, *Alle origini del libro moderno: libri da banco, libri da bisaccia, libri da mano*, in *Libri, scrittura e pubblico nel Rinascimento. Guida storica e critica*, Bari 1979, pp. 137-156.

<sup>9</sup> A. Petrucci, *Introduzione*, in *Libri, editori e pubblico nell'Europa moderna. Guida storica e critica*, Bari 1977, pp. IX-XXIX, e A. Petrucci, *Introduzione*, in L. Febvre, H.J. Martin, *La nascita del libro*, Bari 1977, pp. VII-XLVIII.

<sup>10</sup> Si veda l'abbozzo di Emanuele Casamassima per una voce «storia della stampa» (1960), scritto per un repertorio enciclopedico e in parte pubblicato da Piero Innocenti nella recensione a *Le edizioni del XVI secolo nella Biblioteca Chelliana di Grosseto. Catalogo*, in «Biblioteche oggi», 14 (1996), n. 6, pp. 62-63.

<sup>11</sup> Panzanelli Fratoni, *1477, da Perugia a Basilea* cit., p. 71.

<sup>12</sup> Savigny, *Storia del diritto romano* cit., vol. I, pp. 471-483.

<sup>13</sup> La ritrattistica definita secondaria è costituita dalle piccole immagini prive di caratteristiche individualizzanti che si ritrovano nelle cornici istoriate dei frontespizi, nelle testate, nei fregi, talora persino nelle iniziali.

una stessa immagine, ed il ritratto accentuò la sua funzione encomiastica, fino all'invenzione del ritratto ufficiale di rappresentanza, prerogativa non solo di re, principi e nobili, ma anche di politici e giurisperiti<sup>14</sup>.

Il ritratto ufficiale, nella sua versione a stampa, pur nell'inferiorità di resa rispetto alla classica versione pittorica, aveva, come le medaglie, un tale potere di diffusione dell'immagine che «non poteva lasciare indifferente il mondo dei giuristi, consapevoli dell'eminenza attribuita alla loro professione»<sup>15</sup>. Nelle rappresentazioni cinquecentesche più generiche, in cui prevale la descrizione di un ambiente e di uno specifico *milieu* culturale, su quella fisionomica, è possibile individuare alcuni *topoi* ricorrenti. Molti ritratti, in forma di vignetta, infatti, li rappresentano mentre svolgono le occupazioni peculiari della loro professione. Il giurista viene raffigurato talora ad un tavolo nell'esercizio dell'attività consultiva circondato dalle parti o da altri giureconsulti o magistrati; talaltra in cattedra mentre, attorniato da studenti, tiene lezione; o ancora nel suo studio, intento alla lettura. In tutte queste circostanze l'abbigliamento, gli oggetti e gli ambienti sono riprodotti con spiccato realismo e attenzione ai dettagli e contribuiscono all'individuazione del ceto, della professione e della situazione dei personaggi ritratti, oltre che alla definizione di uno specifico ambito storico e culturale. Queste immagini vengono spesso riutilizzate da uno stesso tipografo anche in riferimento a personaggi diversi, una modalità di reimpiego piuttosto frequente determinata, tra l'altro, «dalla necessità del tipografo di ornare il libro con quanto aveva a disposizione senza ricorrere alla costosa realizzazione di nuove matrici»<sup>16</sup>. Si tratta di quei ritratti che, per la genericità dell'immagine, si prestavano ad essere impiegati in contesti differenti, talvolta con l'inserimento di una semplice didascalia col nome dell'autore ritratto, accolta in spazi lasciati appositamente bianchi al di sotto della cattedra o davanti al tavolo di lavoro. È il caso, per esempio, della vignetta che apre tutti i volumi delle letture al *Corpus iuris civilis* di Giasone del Maino stampate a Lione per la *Compagnie des libraires* nel 1546 e riutilizzata dalla *Compagnie* in un'altra lettura del *Corpus*, opera di Baldo degli Ubaldi, con il solo ritocco al nome del giurista rappresentato. Ugualmente, viene cambiato soltanto il nome in un'altra vignetta, con l'autore in cattedra, usata in molte edizioni della stessa compagnia lionese tra il 1532 e il 1541, vignetta che, in quegli anni, assunse altresì funzione di marca<sup>17</sup>. Ma lo stesso fenomeno si realizza anche a molti anni di distanza e in opere stampate da tipografi diversi. Si veda per esempio l'illustrazione presente nell'edizione delle *Decisiones aureae* di Nicolas Bohier (Venezia, al segno del seminante, 1576, fig. 1), con il maestro in cattedra abbigliato con un'ampia tunica e un morbido cappello, che, in un'aula gremita di studenti, con la mano sinistra tiene aperto un libro appoggiato sulla cattedra, mentre la destra è alzata con l'indice teso in un gesto oratorio. Questa vignetta si trova già vent'anni prima in numerose edizioni veneziane del segno della fontana, nelle

<sup>14</sup> G. Zappella, *Il ritratto librario*, Manziana (Roma) 2007, p. 37.

<sup>15</sup> Maffei, *L'effigie di Alessandro Tartagni* cit., p. 215.

<sup>16</sup> Zappella, *Il ritratto nel libro* cit., p. 258.

<sup>17</sup> J.M. Dureau-Lapeyssonnie, *Recherches sur les grandes compagnies de libraires lyonnais au XVI<sup>e</sup> siècle*, in *Nouvelles études Lyonnaises*, Genève 1969, pp. 3-63, marca n. 3.



quali alla stessa immagine vengono attribuite di volta in volta, nelle didascalie, le identità di Cagnolo, Capece, Cipolla (fig. 2), D’Afflitto, Maranta, Marc<sup>18</sup>. Nell’edizione dei *Responsa familiaria* di Girolamo Giganti (Venezia, al segno della fontana, 1562), la stessa vignetta, lasciata anonima<sup>19</sup>, è stata collocata accanto ad un ritratto frontale dell’autore in clipeo (fig. 3), con volute ornamentali e motivi zoomorfi e fitomorfi<sup>20</sup>. Grandi occhi, sopracciglia piene, naso pronunciato, una lunga e folta barba tagliata di netto sul fondo, un morbido cappello in testa, ricorda notevolmente un’altra immagine generica di giurista utilizzata frequentemente in edizioni veneziane di *consilia* stampate da diversi tipografi a partire dagli anni Quaranta del Cinquecento (fig. 4)<sup>21</sup>.

Quest’ultima vignetta ben si presta ad aprire raccolte di pareri legali rappresentando un giureconsulto nell’esercizio dell’attività consultiva, tuttavia non è raro incontrare immagini analoghe in edizioni di commenti e *repetitiones*, o, viceversa, scene di maestri in cattedra in raccolte consiliari<sup>22</sup>. In alcuni casi estremi capita altresì che, a fini meramente decorativi, l’immagine sia riutilizzata in modo totalmente inappropriato. Per cercare di rendere più adeguata alla nuova occasione una immagine più antica, un uso frequente, nella tipografia soprattutto del Cinquecento, è quello dell’adattamento della matrice, che veniva rielaborata con l’aggiunta di dettagli, oppure scomposta in blocchi, ridotta, incisa in controparte, comunque ritoccata in modo più significativo che non con la semplice modifica della didascalia<sup>23</sup>.

La Biblioteca del Senato, che raccoglie attualmente alcune migliaia di edizioni giuridiche antiche, tra quelle comprese nei fondi storici e in quelli di più recente acquisizione, come Vassalli e Cortese, ha recentemente avviato un progetto intitolato *Iconografia dei giuristi nei libri a stampa dei secc. XV-XVIII*. Si tratta di un database iconografico che accoglierà e renderà fruibile online tutti i ritratti dei giurisperiti medievali e moderni compresi nelle edizioni dei secc. XV-XVIII in proprio possesso, ma che ambisce a fornire, in un secondo tempo, una sorta di

<sup>18</sup> In quegli anni l’insegna della fontana, per rappresentare personaggi diversi con la sola modifica della didascalia, utilizza anche un’altra vignetta, di dimensioni inferiori, che presenta lo stesso impianto compositivo di quella appena descritta (per es. nei *Consilia* di Capra, Castiglione e Nievo, e nel *Tractatus de duobus fratribus at aliis sociis* di Pietro degli Ubaldi, editi tra il 1556 ed il 1563).

<sup>19</sup> Come in Guy Pape, *Decisiones Gratianopolitanae*, Venetiis, apud Cominum de Tridino, 1558.

<sup>20</sup> Sul ritratto xilografico di Girolamo Giganti e i suoi rapporti con un busto scultoreo opera di Danese Cattaneo si veda De Angelis, *Danese Cattaneo’s Portrait Bust of Girolamo Giganti* cit., pp. 747-752.

<sup>21</sup> Nelle edizioni dei *Consilia* di Mariano Socini (al segno della corona, 1544-1545), e di Ludovico Gozzadini e Pier Filippo Della Cornia (Niccolò Bevilacqua, 1571 e 1572).

<sup>22</sup> Come, ad esempio, nelle citate raccolte di consigli di Benedetto Capra, Cristoforo Castiglione, Bartolomeo Cipolla, Alessandro Nievo (Venezia, al segno della fontana, 1555, 1556 e 1560).

<sup>23</sup> Un caso di matrice ritoccata per essere adeguata al suo nuovo uso è stato recentemente illustrato da Panzanelli Fratoni, *1477, da Perugia a Basilea* cit., pp. 67-75, in relazione ad una vignetta xilografica che si ritrova in due edizioni del 1477: la *Lectura super sexto Codicis* di Pierfilippo Della Cornia stampata a Perugia e il trattato di Niccolò Tedeschi sulle Decretali edito a Basilea. Si tratta rispettivamente di ISTC ic00921000 e di ISTC ip00045000. Il primo a censirle fu Max Sander, che ne rilevò la grande somiglianza (cfr. Sander, *Le livre à figures italien* cit., nr. 2210). La scena, che nella versione perugina potrebbe rappresentare il conferimento di un titolo dottorale, fu riadattata ad un contesto diverso, di ambito canonico, intervenendo sui due personaggi più autorevoli dotandoli degli attributi tipici di due alte cariche ecclesiastiche.

mappatura generale della ritrattistica nelle edizioni giuridiche, spogliando repertori e cataloghi cartacei e online e censendo quanto pubblicamente reperibile sul web grazie ai programmi di digitalizzazione di altri enti e biblioteche o di colossi del settore come *Google books*. Il progetto ha preso avvio dalla ricognizione delle edizioni antiche comprese nei Fondi Cortese e Vassalli e sarà progressivamente esteso a tutte le raccolte della Biblioteca del Senato. Ogni ritratto è scansionato, identificato da un codice alfa numerico che permette di ricondurre ad un insieme le immagini appartenenti alla stessa famiglia, e corredato di informazioni relative all'incisione (personaggio ritratto; descrizione standard; motti o didascalie; tecnica incisoria; incisore, disegnatore, inventore ecc.; dimensioni) e all'opera o alle opere in cui l'immagine è pubblicata (autore, titolo, tipografo, anno, luogo di stampa e carta). Si dà poi conto della bibliografia esistente sui singoli ritratti ed uno o più link collegano tra loro i record relativi ad immagini riconducibili ad una stessa famiglia, utilizzate in opere diverse e/o in relazione a personaggi differenti.

Il lavoro è in fase iniziale e comprende attualmente centodiciassette record. Di questi, il maggior numero di ritratti (63) è contenuto in edizioni del XVI secolo, mentre 23 appartengono al XVII secolo e 31 al XVIII. I primi dati confermano quanto si diceva a proposito dell'uso di ritratti generici e delle vignette di maniera, la quasi totalità delle quali è concentrata nel XVI secolo, mentre nel Seicento i casi di reimpiego di una stessa immagine diventano molto rari per scomparire del tutto nel Settecento. Per lo stesso motivo crescono nel tempo le incisioni firmate, delle quali tre appartengono al XVI secolo, nove al XVII e venti al XVIII. L'autore numericamente più rappresentato, con sei occorrenze, è naturalmente Bartolo da Sassoferrato. La *lucerna iuris* è raffigurata tre volte nella sola antiporta dell'edizione *dell'opera omnia* del 1602-1603<sup>24</sup>. Nella prima raccolta giuntina delle sue opere<sup>25</sup>, invece, campeggia lo studiatissimo<sup>26</sup> mezzo busto a piena pagina, ripreso dall'edizione dei *Commentaria in primam partem Digesti* (Venezia, Battista Torti, 1520), con la sola differenza dell'assenza, nello spazio bianco accanto al viso, dell'indicazione del nome. Infine, Bartolo è effigiato tra i civilisti in uno dei montanti della magnifica cornice delle *Quotidianarum lectionum vespertinarum enarrationes* di Guglielmo Pontano, stampate da Luigi Torti a Venezia nel 1541<sup>27</sup>.

Dopo di lui i giuristi attualmente più attestati sono Niccolò Tedeschi e Giasone del Maino con tre ritratti. Trascuriamo qui di rendere conto delle occorrenze di Giasone, presente in immagini impersonali e di maniera nei montanti di alcune cornici di frontespizi, e nella vignetta – cui abbiamo già accennato – che apre i volumi della sua lettura al *Corpus iuris civilis* (Lione, Compagnie des libraires, 1546). Ci sembrano invece particolarmente significativi due dei tre

<sup>24</sup> Sui molti studi dedicati, non a caso, all'iconografia di Bartolo si veda quanto scritto alla nota 7.

<sup>25</sup> Venezia 1567.

<sup>26</sup> Cfr. M. Ascheri, *Nota iconografica*, in Ascheri, *Saggi sul Diplovatazio* cit., pp. 118-122; Zappella, *Il ritratto nel libro italiano* cit., vol. I, pp. 36, 55, 124, 158-159, 174, 197, 206, vol. II, tav. 57; Donati, *Giusto di Ghent* cit., pp. 14-25.

<sup>27</sup> Per questa cornice xilografica si veda Zappella, *Il ritratto nel libro italiano* cit., vol. I, pp. 121-122, vol. II, tav. 374.

ritratti di Niccolò Tedeschi. Si tratta di due diverse realizzazioni di uno stesso disegno che vede l'abate palermitano di profilo, con una evidente tonsura, abbigliato con tunica e scapolare con cappuccio, e la mano sinistra in primo piano con l'indice alzato, secondo una tradizionale iconografia del maestro<sup>28</sup>. C'è tuttavia, tra le due immagini, una sostanziale differenza, che si rivela particolarmente interessante considerando alcuni aspetti della biografia di Niccolò Tedeschi, nonché della storia editoriale e delle vicende censorie della sua produzione giuridica. Ritenuto il maggior canonista del tardo medioevo, il Panormitano affiancò all'attività di professore una rilevante carriera ecclesiastica divenendo anche arcivescovo di Palermo, e ricoprì molti incarichi importanti. Sostenitore delle tesi conciliariste, partecipò al concilio di Basilea, convocato da papa Martino V nel 1431, alla vigilia della sua morte. Quando il suo successore, papa Eugenio IV, giudicando le teorie della superiorità del concilio sul papa in contraddizione con la tradizione della Chiesa, decise di trasferire il Concilio a Ferrara nel 1438, i conciliaristi restati a Basilea lo proclamarono decaduto ed elessero un antipapa, il duca di Savoia Amedeo VIII, con il nome di Felice V, dando vita al piccolo scisma d'Occidente. Felice V nel 1440 nominò cardinale Niccolò, che morì cinque anni dopo. Nella tradizione a stampa della prima metà del Cinquecento, i *consilia* dell'abate sono normalmente pubblicati insieme alle *quaestiones* e al *tractatus super Concilio Basiliensi*, nel quale Tedeschi aveva espresso le sue idee conciliariste. Nel 1559, però, il trattato fu condannato dall'Indice di Roma<sup>29</sup>. La produzione editoriale seguente si adeguò alle disposizioni del Santo Uffizio, così, a partire dalla edizione veneziana di Bernardino Maiorino del 1569, i *consilia* dell'abate palermitano furono accompagnati dalle *quaestiones*, ma non più dal trattato che scomparve, a partire da quella data, dalla tradizione delle sue opere<sup>30</sup>. Le edizioni nelle quali sono compresi i due ritratti di Niccolò Tedeschi censiti nel nostro *database* sono una francese, precedente alla pubblicazione dell'Indice romano e ancora comprensiva del trattato (Lione 1547), l'altra italiana, successiva al 1559, che invece ne omette la pubblicazione (Venezia 1571). Risulta dunque particolarmente interessante notare come il ritratto utilizzato nell'edizione lionese (fig. 5) presenti, nello spazio vuoto alla destra del viso del Panormitano, un galero che, per poter essere inserito all'interno del medaglione che accoglie il ritratto di Niccolò, assume una innaturale posizione verticale e non lascia vedere il numero delle nappe. Anche l'assenza del colore che caratterizza la xilografia

<sup>28</sup> Per il ritratto compreso nell'edizione veneziana si veda ancora *ibidem*, vol. I, pp. 143 e 164, vol. II, tav. 330.

<sup>29</sup> Cfr. *Index des livres interdits*, directeur J.M. De Bujanda, Sherbrooke 1990, vol. VIII, p. 297.

<sup>30</sup> Per una ricostruzione delle vicende censorie del *Tractatus super Concilio Basiliensi* cfr. R. Savelli, *La censura dei libri di diritto nella seconda metà del Cinquecento*, in *A Ennio Cortese*. Scritti promossi da D. Maffei e raccolti a cura di I. Birocchi, M. Caravale, E. Conte, U. Petronio, Roma 2001, vol. III, pp. 226-250. Per le posizioni conciliariste dell'abate si veda M. Tedeschi, *Niccolò dei Tedeschi al Concilio di Basilea*, in *I sinodi posttridentini della Provincia ecclesiastica di Genova. Studi e indici*, Genova 1997, pp. 283-295. Per un quadro della tradizione manoscritta e a stampa dei *consilia*, delle *quaestiones* e del *tractatus* cfr. K. Pennington, *Nicholaus de Tudeschis (Panormitanus)*, in *Niccolò Tedeschi (Abbas Panormitanus) e i suoi Commentaria in Decretales*, a cura di O. Condorelli, Roma 2000, pp. 9-36.

non permette di identificare con certezza la natura arcivescovile o cardinalizia del cappello. Tuttavia, l'ipotesi che in una edizione italiana successiva alla censura, insieme al trattato sul concilio, scompaia anche un copricapo cardinalizio risulta sicuramente suggestiva (fig. 6).

È in casi come questo, in cui l'osservazione ravvicinata di immagini apparentemente molto simili permette di notare differenze minime ma significative e di formulare ipotesi interpretative interessanti, da confermarsi con lo studio della distribuzione geografica e cronologica delle varianti del ritratto, che pensiamo che l'esistenza di una banca dati di riferimento possa essere un indispensabile strumento di supporto alla ricerca.



Figura 1.



Figura 2.



Figura 3.



Figura 4.



Figura 5.



Figura 6.

# Manuscript Dissemination of Juridical Literature after 1500: Malta, Scotland and Other Small Jurisdictions

by Gero Dolezalek

## 1. General considerations

Mario Ascheri has justly pointed out that in Italy local diversity in law continued long after the Middle Ages: «particolarismo giuridico-istituzionale prevalente fino a fine del Settecento e talora – come in Toscana – anche nel primo Ottocento»<sup>1</sup>. He has also mentioned that not all pertinent juridical literature of these centuries went to the printing press – for instance not all *consilia*<sup>2</sup>. In the following contribution I want to show that his observations should be heeded.

Indeed, manuscript dissemination of literature continued after 1500 on a larger scale than was previously noticed. Literature for small circles of readers was at times mirror-written on copper plates from which etchings were drawn<sup>3</sup>, or, in the 19<sup>th</sup> century, written on stencil sheets for various methods of mimeographing<sup>4</sup>, but in most cases outright hand-copying took

<sup>1</sup> M. Ascheri, *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288)*, Atti del Convegno, Albenga, 18-21 ottobre 1988, Bordighera 1990, pp. 55-70: 59.

<sup>2</sup> M. Ascheri, *I consilia dei giuristi medievali. Per un repertorio-incipitario computerizzato*, Siena 1982 (Edizioni Il Leccio, Saggi 1), 19 line 9.

<sup>3</sup> See, for instance, *Statuta civitatis Laudae Pompeiae* (Lodi), of the year 1464, re-disseminated in 1739 in handwritten etchings (398 chart. 272×184 mm). One specimen is preserved in the antiquarian collection of Germany's former *Reichsgericht*, now deposited in the library of the *Bundesverwaltungsgericht* at Leipzig (shelf mark ms 4° R. 6571). An inventory of all manuscripts of this rich collection, taken by me in 2005, is published on the internet: <<http://www.uni-leipzig.de/~jurarom/manuscr/RgMsMatr.html>>. Compare there a German procedural treatise in handwritten etchings: *Process*, by Quirinus Schacher, Lipsiae (s. XVII, ca. 300 chart. 312×200 mm) (ms 4° KU. 3548 pars 3).

<sup>4</sup> The collection of Germany's former *Reichsgericht* (cit. note 3) contains many specimens of the kind. Most of them disseminate texts from 1866 onward, but there is as well a text from 1831 (shelf mark ms 2° TA 426 vol. 1-3) and another one from 1842 (ms 4° KJ. 2281). A first primitive method of copy-pressing had already been patented in 1780.

<sup>5</sup> The collection of Germany's former *Reichsgericht* (cit. note 3), for instance, preserves altogether 66 manuscripts of Italian local juridical literature, penned after 1500. Four were penned in the 16<sup>th</sup> century, 32 in the 17<sup>th</sup> century, 27 in the 18<sup>th</sup> century and 3 in the 19<sup>th</sup> century. The youngest one, penned

place<sup>5</sup>. Similar phenomena can also be observed in Germany<sup>6</sup> and most probably in all other countries in Europe<sup>7</sup>. Libraries and archives in Europe, taken together, contain more juridical manuscripts from times after 1500 than from the Middle Ages. Only standard literature on canon law and Roman law (= *Jus Commune*) circulated almost exclusively in printed copies.

Legal historians have so far widely overlooked that handwritten copying of literature still continued to play an important role until 1880 when typewriters became common<sup>8</sup>. There existed many works of literature which did not go into print because printers could not trust that they would sell enough copies to cover their costs. This was often the case with juridical literature connecting the *Jus Commune* to particular local custom and legislation, or to statutes and usage of small categories of persons.

Legal historians should be aware of the existence of such literature. It is obvious that legal culture under *Jus Commune* had to accommodate and embed (within the general frame) the legal circumstances of specific categories of persons. Therefore the spread of *Jus Commune* required concomitant literature to this effect. Specific literature for particular circles of readers was a constituent element of *Jus Commune* culture and must thus be taken into account in legal historical research. The fact that much of this literature happens to be handwritten is no reason to overlook it.

## 2. Malta and the Maltese Knights

Malta is here chosen as an example because just recently, while sojourning at Valletta, I perused the National Library of Malta's inventories<sup>9</sup> to take notes on juridical manuscripts for the data base «Manuscripta Juridica» of the Max-Planck-Institute of European Legal History<sup>10</sup>. It struck me to see that my findings at Malta matched similar observations which I had previously made in Scotland and elsewhere.

in 1879, contains statutes of Piegaro (province of Perugia, Umbria) from 1517 (ms 4° R. 7599). The second youngest contains statutes of Mantova from 1712, penned in 1812 (ms 4° R. 6597).

<sup>6</sup> See the inventory of manuscripts in the collection of Germany's former *Reichsgericht* (cit. note 3), rubric *Rechtsquellen einzelner deutscher Orte, Landesteile und Staaten und Erläuterungen dazu*, with 82 manuscripts, and higher up a very young ms of the kind: *Sammlung von Entscheidungen Braunschweigischer Obergerichte*, a. 1827-1894 (s. XIX, 352 chart. 331×200 mm) (shelf mark ms 4° KD. 598).

<sup>7</sup> Examples: the collection of Germany's former *Reichsgericht* (cit. note 3) contains seven such manuscripts from Austria, seven from Switzerland, four from the Netherlands and one from Russia's Baltic provinces.

<sup>8</sup> The typewriter developed by James Densmore and Christopher Sholes in 1873 was the first such apparatus to go into mass production, and already by 1880 it had become common.

<sup>9</sup> C. Vassallo, *Catalogo dei codici e dei manoscritti che si conservano nella Biblioteca Pubblica di Malta*, Valletta 1856. Reprinted and continued by the same author to ms 1214, in «Archivio storico di Malta», nuova serie, 10 (1938-1939), pp. 283-380, 11 (1940), pp. 112-176, 271-308. The Library's copy has supplements, typewritten or handwritten, covering mss 1215-1597.

<sup>10</sup> Accessible on the Internet under web address <<http://manuscripts.rg.mpg.de/>>.



In the centuries before 1800, Malta's population was small (less than 130,000). The overwhelming majority of inhabitants subsisted in poverty on small-farming or fishery. This population could probably not afford many professional lawyers. Some Maltese statute texts were printed in the 18<sup>th</sup> century. Yet, on a more general scale, printed literature on Maltese law only took off after 1800<sup>11</sup>. This can also be gauged from the small quantity of pertinent manuscripts in the National Library of Malta. There one can find some law repertories<sup>12</sup> and some style books of notaries public – possibly at times employed as court clerks<sup>13</sup>. One can also see that a collection of *Consilia* circulated<sup>14</sup>. Statutes from the years 1553-1604 circulated in manuscript<sup>15</sup>. Specific sea law applied (*Consolato del Mare di Malta*)<sup>16</sup>. Along with it the sea law of Messina was read (*Consolato del Mare di Messina*)<sup>17</sup>. Rules of the supreme court of the Kingdom of Sicily were of interest (*Ritus Magnae Curiae Siciliae*)<sup>18</sup>. Furthermore, some law students brought lecture notes home from their studies, in particular from universities on the European continent<sup>19</sup>.

As mentioned above, however, handwritten juridical literature was only a concomitance to *Jus Commune*. The real *Jus Commune* literature was sufficiently available in printed editions. This clearly comes to the fore if one peruses the National Library of Malta's catalogue of its old holdings of printed books<sup>20</sup>.

<sup>11</sup> See the subject catalogue of old book holdings in the National Library by C. Vassallo, *Catalogo dei libri esistenti nella Pubblica Biblioteca di Malta, compilato per ordine di materie*, Valletta 1843, vol. 3: *Teologia e giurisprudenza*, pp. 131-132, *Diritto Maltese*: eleven publications after 1800, but only three real books before 1800, namely statute books: *Leggi e Costituzioni prammaticali* under Grandmaster Antonio Manoel de Vilhena (Malta, stampatore, 1724); *Del Diritto Municipale di Malta* under Grandmaster Rohan (Malta, nella stamperia del Palazzo di S.A.E. per Fra Gio. Mallia, 1784); *Costituzione per la erezione del Supremo Magistrato di Giustizia*, by Giandonato Rogadeo (Malta, stampatore, 1777). The catalogue adds several pamphlets (Malta, stampatore, 1783) which were sparked by Rogadeo's failed proposals for a wide law reform. The pamphlets respond to Giandonato Rogadeo's polemical invective against Maltese institutions and their lawyers: *Ragionamenti sul regolamento della giustizia e sulle pene (in Malta)*, Lucca, stampatore, 1780.

<sup>12</sup> Mss 154, 449 (by Marcus Antonius Mombelli, anno 1760), 618 n.3 (*Synopsis alphabetica juridica*), 1026.

<sup>13</sup> Mss 171, 651, 762, 1112-1113, 1243, maybe also 496 *Praxis Inquisitionis*, 18<sup>th</sup> century.

<sup>14</sup> *Consilia* by Colli, preserved in ms 328 which was copied from ms 554. There are also *Allegationes* by Balzan: ms 671.

<sup>15</sup> Ms 152.

<sup>16</sup> Ms 452, anno 1704.

<sup>17</sup> Ms 443 and ms 709.

<sup>18</sup> Ms 448 n. 1, anno 1770.

<sup>19</sup> Ms 448 n. 2: *Historia iuris civilis*; ms 463: *Lectura Institutionum iuris civilis et canonici* by professor Bernardino Lipari, anno 1770; ms 618 nn. 1-3; mss 718, 1189 and 1265A: all three contain a *Lectura Institutionum iuris civilis*, the latter by professor Fabritius Farugia; ms 1111: *Repetitiones iuris*; ms 1178: *Quaestiones* by Josephus Pulcharellus primarius Pandectarum; ms 1544 and 1547-1551: law lectures at Louvain in the years 1833-1834, 1854-1855 and 1860-1861.

<sup>20</sup> Pages 105-130 in volume 3 (*Teologia e giurisprudenza*) of the subject catalogue of 1843, mentioned above in footnote 11.

Many great names of *Jus Commune* literature can be found therein: Abbas Panormitanus, Matthaeus de Afflictis, Andreas Alciatus, Ansaldus de Ansaldis, Antonius Augustinus (*Antiquae collectiones decretalium*), Azo Portius (*Brocardica*), Baldus de Ubaldis (*Opera omnia*), Andreas Barbatia (*Consilia*), Augustinus Barbosa (9 works), Bartolus de Saxoferrato (*Opera omnia*), etc. etc. till Franciscus Zypaeus (*Opera omnia*)<sup>21</sup>.

Other manuscript juridical literature in the National Library of Malta regards the Knights of the Maltese Order of Hospitalers. The Knights ruled over Malta since 1530. Their Grandmaster and central administration seated there. The Order had affluent possessions – also in many regions of Europe. There were excellent lawyers among the Knights. They produced specific juridical literature for the needs of their Order. Manuscript transmission of this literature has so far come to my knowledge as follows:

- *Summa iurium Hierosolymitanorum Equitum* (1661?), by Carolus Micallef, commendator of the Order (7 manuscripts)<sup>22</sup>
- Texts of *statutes* of the Order (7 manuscripts known to me, but many more may exist)<sup>23</sup>
- Texts of *decrees* of the Consiglio of the Order (1 manuscript)<sup>24</sup>
- *Councils* of the Order (1 manuscript)<sup>25</sup>
- *Decisiones Sacrae Rotae Romanae* in litigations regarding the Order and its possessions and privileges (8 manuscripts)<sup>26</sup>
- *Commentary* in Italian language *on the statutes of the Order*, by Johannes Maria Caravita, Prior Lombardiae of the Order (4 manuscripts)<sup>27</sup>. The original version of the work was systematically arranged, and it was usually bound in three volumes.
- Alphabetised compend of Caravita's *Commentary*, in Italian (5 manuscripts)<sup>28</sup>

<sup>21</sup> The catalogue of 1857 by Cesare Vassallo lists more books than the one of 1843. It has five volumes, subdivided in languages and alphabetised within each language. Pre-1800 books on *Jus Commune* are predominantly found in the Latin section of volume 1. The volume for Italian language is titled *Indice alfabetico dei libri in lingua italiana esistenti nella Pubblica Biblioteca di Malta*, Valletta 1857.

<sup>22</sup> Cambridge, MA, Harvard University Library, Houghton Library, Riant Collection, ms 64; Valletta, National Library of Malta (from now on NLM), ms 224, 634, 870, 1025, 1215, 1597.

<sup>23</sup> Riant Collection (as above), mss 103 (anno 1675) and 104 (anno 1705); Rome, Biblioteca Magistrale del Sovrano militare ordine ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta (from now on SMOM), ms 245 (compend by Salvatore Imbroli, Prior generalis of the Order); Valletta, NLM (as above), ms 236, 549 n. 1, 598, 941 (statutes of 1357), and many more.

<sup>24</sup> Rome, SMOM (as above), ms 103 (anno 1792, collected by Caruso, alphabetised).

<sup>25</sup> Valletta, NLM (as above), ms 949.

<sup>26</sup> Valletta, NLM (as above), ms 336 (collected by Johannes Maria Caravita, Prior Lombardiae of the Order), ms 487 (collected by Caravita, four volumes), ms 549 n. 2 (probably collected by Imbroli), ms 696 (collected by Imbroli, and with his commentaries), ms 1409, mss 1412-1413, perhaps also ms 1414.

<sup>27</sup> Riant Collection (as above), ms 65; Rome, SMOM (as above), mss 9-11 (specimen in three volumes); Valletta, NLM (as above), ms 204 (three volumes), ms 237 (in origin three volumes), mss 534-541 (a series of works by Caravita, probably also comprising his commentary).

<sup>28</sup> Valletta, NLM (as above), mss 94, 533, 1463. Probably also ms 73 and 191 contain this work.

- Alphabetised compend of Caravita's *Commentary*, in French (2 manuscripts)<sup>29</sup>
- *Trattato dei privilegi del Sacro Ordine Hierosolimitano*, by Caravita, in Italian (3 manuscripts)<sup>30</sup>
- *Trattato delle commende ed amministrazione di esse*, by Caravita, in Italian (6 manuscripts)<sup>31</sup>. This treatise dealt with parcels of property of the Order being enfeoffed to one specific Knight as "commendator", according to rubric 14 of the Order's statutes.
- *Trattato dell'Offizio del Ricevitore e de' Procuratori del Comun Tesoro*, by Caravita, in Italian (6 manuscripts)<sup>32</sup>. The competences of the Order's "Ricevitore" may loosely be compared to the office of Exchequer or Treasurer elsewhere. The chancery of the "Ricevitore" also functioned as a court – comparable to court functions of similar offices elsewhere (for instance the English Exchequer Court).

Most works by Caravita remained unedited, but two were so eagerly sought after that they were finally committed to printing: namely the *Trattato del Ricevitore*<sup>33</sup>, and the alphabetised compend in Italian of his *Commentary on the statutes of the Order*<sup>34</sup>.

Some juridical works on the Maltese Order went immediately to the printers, however, without having circulated in manuscript before. For instance, the Order's statutes were printed in several editions<sup>35</sup>. In 1644 a German-speaking Knight published a standard commentary on the statutes and usage of the Order<sup>36</sup>. In 1792 Antonio Micalleff, law professor at the University of Malta, published lecture notes for his course on the statutes of the Order<sup>37</sup>.

<sup>29</sup> Riant Collection (as above), ms 66; Valletta, NLM (as above), ms 194.

<sup>30</sup> Rome, SMOM (as above), ms 43; Valletta, NLM (as above), mss 190, 272.

<sup>31</sup> Rome, SMOM (as above), mss 6 and 7 and 8; Valletta, NLM (as above), mss 189, 560 n. 2, 600.

<sup>32</sup> Riant Collection (as above), ms 59; Valletta, NLM (as above), mss 158, 186, ms 206 (probably contains this work, but titled *Trattato del tribunale della Cancelleria*), mss 509, 560 n. 1.

<sup>33</sup> *Trattato dell'offizio del Ricevitore e de' procuratori del Comun Tesoro fuor di convento e straordinari*, Borgo Novo nel Marchesato di Roccaforte (Sicilia), Antonio Scionico, 1718, e Malta, per d. Niccolò Capaci, 1763<sup>2</sup>.

<sup>34</sup> *Compendio alfabetico degli statuti dell'Ordine Gerosolimitano*, Borgo Novo (as above) 1718.

<sup>35</sup> Standard bibliography: F. de Hellwald, *Bibliographie méthodique de l'Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem*, Rome 1885; furthermore B. Waldstein-Wartenberg, *Rechtsgeschichte des Malteserordens* (Wien etc. 1969).

<sup>36</sup> Christian von Osterhausen, *Statuta, Ordnungen und Gebräuche des Hochlöblichen Ritterlichen Ordens s. Johannis von Jerusalem zu Malta*, Frankfurt am Main, Johann David, 1644; see W.-D. Barz, *Das Wesen des Malteserordens und die Person des Christian von Osterhausen (...)*, Münster 1995.

<sup>37</sup> Antonio Micalleff, *Lezioni su gli statuti del Sagr'Ordine Gerosolimitano nell'Università degli Studi di Malta*, Malta, presso Fr.G.M., 1792. The handwritten model for printing is preserved in the National Library of Malta, ms 489. The text was recently translated into English: Antonio Micalleff, *Lectures on the Statutes of the Sacred Order of St. John of Jerusalem at the University (of Studies) of Malta 1792*, translated from the original Italian by M. Galea, with an introduction and appendices edited by W.-D. Barz and M. Galea, Karlsruhe 2012 (Juris fontes, 2).

### 3. *Scotland and its Court of Session at Edinburgh*

Scotland may serve as a prominent parallel example for the importance of handwritten juridical literature after 1500. Only little was printed in Scotland, and the reasons why this was so can be compared to similar reasons in Malta. Up to 1700, Scotland had but very few professional lawyers. From 1532 onward there existed a continually sitting central law court, later called the “Court of Session”. Yet, the number of professional lawyers who were active in this court (judges plus advocates counted together) is likely to have remained below thirty persons throughout the 16<sup>th</sup> century and did not rise far above that number in the 17<sup>th</sup> century. It was not worthwhile to print books for this small group of persons, as printers would not have sold enough copies to cover their costs.

The circumstances why Scotland had so few professional lawyers can also be paralleled to Malta. Before 1700, Scotland’s population was small (less than 1,000,000) and was thinly spread over a large territory. Most Scots lived in dire poverty and eked out a self-sufficient living on croft farms.

In contrast to England, Scotland had undergone a full reception of *Jus Commune*. The lawyers studied at universities on the European continent, and they resorted to printed literature of *Jus Commune* wherever their domestic legislation or customary law did not expressly regulate the legal problem in question otherwise.

Scotland developed particularly rich genres of concomitant juridical literature to connect the learned law to domestic custom and legislation. Yet, until 1680 almost all of this literature remained unprinted. Even worse: still today the vastly overwhelming majority of works of juridical literature lies unedited, and throughout the last 200 years it was not studied by legal historians.

In the years 2006 to 2009 a systematic “census” of pertinent manuscripts was done<sup>38</sup>. In a first step, inventories of archives and libraries were perused. It resulted that more than 1,150 handwritten volumes were more or less likely to contain juridical literature from times before 1700. In a second step, 526 of these manuscripts were analysed. They comprised altogether 1,958 transmissions of meaningful texts.

The texts were then screened to sift out those which had been found in a plurality of manuscripts and whose contents were suited to be read by a non-restricted circle of persons. Texts which fulfilled both criteria had obviously circulated as an item of “literature” – in contrast to texts which had only been drawn up for purposes of particular parties.

Among juridical texts, circulation in multiple copies was ascertained for 228 different works – of which only a small percentage had hitherto been noticed as such. It could even be shown that scribes in Scotland in the 16<sup>th</sup> and 17<sup>th</sup> centu-

<sup>38</sup> G. Dolezalek, *Scotland under Jus Commune. Census of Manuscripts of Legal Literature in Scotland, mainly between 1500 and 1660*, Edinburgh 2010, 3 vols. (The Stair Society, vols. 55-57).

ry continued to use a medieval technique of copying, namely the “*pecia* technique”. The model book to be copied was unbound and divided into portions (*peciae*), and only one portion at a time was then handed out for copying to any particular scribe. In this manner the model book could at the same time be copied by as many different scribes as there were different portions<sup>39</sup>.

Before the “census”, certain British legal historians had doubted that Scotland had received *Jus Commune* on a significant scale. One main argument was that text passages from 16<sup>th</sup> and early 17<sup>th</sup> century law reports, printed in the 19<sup>th</sup> century by W.M. Morison<sup>40</sup>, hardly ever contain references to *Jus Commune*. After the “census”, however, this argument can no longer be upheld. It is now very clear that in Scotland the reception’s impact was as strong as it was in France, Germany, the Netherlands and other countries on the European continent. Manuscripts of law reports from the 16<sup>th</sup> and early 17<sup>th</sup> century are full of *Jus Commune* quotations – implied ones and express ones. They lack in the text passages printed by Morison because he left them out. Even more: he simply skipped all Latin text passages.

Scotland thus furnishes a very prominent example of how important manuscript dissemination of juridical literature after 1500 can be. It remains to be seen which parallels to Scotland and Malta will come to the fore in legal historical research in other countries.

<sup>39</sup> *Scotland under Jus Commune* cit., vol. 1 p. 10.

<sup>40</sup> W.M. Morison, *The Decisions of the Court of Session, from its First Institution to the Present Time, Digested under Proper Heads, in the Form of a Dictionary (...)*, Edinburgh 1801-1804, with various supplements 1815, 1823, 1826 and 1829.



# Die “Epitome von Oxyrhunchos”

## Zu den Papyrusfragmenten eines wenig bekannten lateinischen Textes\*

di Rodolfo Funari

A Mario Ascheri  
nel ricordo degli anni senesi

### Vorbemerkung

Meine Forschungen über die Livius-Epitome von Oxyrhunchos waren im Umkreis eines Projekts für die Herausgabe und Kommentierung der historischen Papyri (*Corpus dei Papiri Storici Greci e Latini*) angesiedelt, unter der Leitung von Prof. Mario Capasso, Universität von Salento, Lecce<sup>1</sup>.

### 1. Die “Epitome von Oxyrhunchos”: ein allgemeiner Überblick

In der lateinischen Literatur und Philologie bezeichnen wir als “Epitome von Oxyrhunchos” eine Gruppe von Fragmenten, die ursprünglich zu derselben Papyrusrolle gehörten und in der ägyptischen Stadt Oxyrhunchos bei zwei verschiedenen archäologischen Ausgrabungen im Laufe des 20. Jahrhunderts gefunden wurden<sup>2</sup>. Die Epitome als Gesamtheit besteht zum einen aus mehreren Fragmenten von beachtlicher Größe, die sich, als POxy IV 668, oder auch als Papyrus 1532 (PLit London 120) bezeichnet, in London, British Library, befinden; zum anderen aus einem einzelnen Fragment, PSI XII 1291, von geringer Größe, das in derselben Umgebung einige Jahre später aufgefunden wurde und heutzutage in Kairo, Ägyptisches Museum, liegt.

\* Il presente contributo ripropone, nella sostanza, il testo di una relazione che presentai come Postdoktorand nell’ambito del SFB 804 «Transzendenz und Gemeinsinn», presso la Technische Universität Dresden, in un seminario nel giugno 2011. Desidero ringraziare il Prof. Dr. Fritz-Heiner Mutschler per avere riveduto e discusso, con amichevole cortesia, questo lavoro.

<sup>1</sup> *Corpus dei Papiri Storici Greci e Latini*, Parte B.1: *Titus Livius*, a cura di R. Funari, Pisa-Roma 2011.

<sup>2</sup> B.P. Grenfell, A.S. Hunt, *Excavations at Oxyrhynchus (1896-1907)*, in *Oxyrhynchus: A City and its Texts*, ed. by A.K. Bowman (et al.), London 2007, S. 345-368; s. a. E.G. Turner, *Oxyrhynchus and its papyri*, in «Greece & Rome», 21 (1952), S. 128 f.

## 2. POxy IV 668: Entdeckung

Die Fragmenten von großem Umfang, die in ihrer Gesamtheit den sogenannten POxy IV 668 bilden, wurden 1903 gefunden, im Lauf der Ausgrabungsarbeiten, die seit 1897 von den Archäologen und Papyrologen Bernard P. Grenfell und Arthur S. Hunt in Oxyrhynchus durchgeführt wurden. Wie allgemein bekannt, ist diese Stadt, heute Al-Bahn` sā, die in Mittelägypten liegt und in pharaonischer Zeit Hauptort des 19. oberägyptischen Gaus war, in Folge der erwähnten Ausgrabungen die Hauptfundstätte von Papyri hauptsächlich aus römischer Zeit<sup>3</sup>. Die Bruchstücke des Epitome-Papyrus wurden zusammen mit griechischen Urkunden aus dem zweiten bis vierten Jahrhundert, besonders aus dem dritten Jahrhundert gefunden<sup>4</sup>. Die Fundumstände gelten als wichtiges Indiz für die Datierung der Fragmente ins 3. Jh. n. Chr. Im Jahr 1906 wurden die Bruchstücke, als Teil der Schätze des Egypt Exploration Fund, vom British Museum erworben<sup>5</sup>.

## 3. POxy IV 668: papyrologischer Zustand

Der Papyrus 1532 (PLitLond 120), oder POxy IV 668, besteht aus sechs ansehnlichen Bruchstücken, die alle aus einer einzelnen Papyrusrolle stammen. Aus dem Text des lateinischen Werkes, das in diesem alten Buch stand, sind insgesamt Teile von acht Kolumnen erhalten, die unter Glas in fünf Rahmen liegen; in einem sechsten Rahmen liegen sehr kleine Fragmente mit sehr kleinen Textüberresten aus derselben Rolle. Die Hauptfragmente sind leider in keinem sehr guten Zustand, sondern mehr oder weniger verstümmelt. Der lateinische Text steht auf der Vorderseite (Recto), entlang den horizontalen Fasern der Papyrusrolle. Das gilt als Hauptbeweis dafür, dass die ursprüngliche Papyrusrolle speziell für die Ausgabe des lateinischen Text hergestellt wurde<sup>6</sup>. Auf der Rückseite der Bruchstücke stehen dagegen Teile des neutestamentlichen Briefes an die Hebräer, der erst später, bei der Wiederverwendung des Papyrus, abgeschrieben wurde.

## 4. Der lateinische Text auf der Vorderseite: die Livius-Epitome

Inhalt des lateinischen Werk ist eine Epitome, d.h. ein Auszug, von Livius' *Ab urbe condita*<sup>7</sup>. Wegen des fragmentarischen Zustandes bleibt unklar, ob die

<sup>3</sup> R.A. Coles, *Oxyrhynchus: A City and its Texts*, in *Oxyrhynchus*, S. 3-16.

<sup>4</sup> *The Oxyrhynchus Papyri*, Part IV, ed. with transl. and notes by B.P. Grenfell, A.S. Hunt, London 1904, S. 91.

<sup>5</sup> *Catalogue of Additions to the Manuscripts in the British Museum in the years 1906-1910*, London 1912, S. 310.

<sup>6</sup> Paläographische und papyrologische Beschreibungen in *The Oxyrhynchus Papyri*, IV, S. 90-95; *Die neue Livius-Epitome aus Oxyrhynchus*, Text und Unters. von E. Kornemann (Beiträge zur alten Geschichte, II. Beiheft), Leipzig 1904, S. 1-12; *Corpus dei Papiri Storici Greci e Latini*, B.1, S. 49-64.

<sup>7</sup> Hauptsächliche Ausgaben des lateinischen Textes: *The Oxyrhynchus Papyri*, IV, S. 95-102; *Die neue Livius-Epitome*, S. 14-34, *T. Livi periochae omnium librorum, fragmenta Oxyrhynchi reper-*



Epitome eine vollständige Zusammenfassung des Originals war, aber das ist wahrscheinlich. Die Epitome aus Oxyrhunchos wählt eine Reihe von Themen des Originals aus, die sie dann in gleicher Anordnung wie im Original aufeinanderfolgen lässt. Diese Art von Unterteilung, die insgesamt der Gliederung des Livius-Werkes entspricht, ist auch durch die graphische Gestaltung des Schriftspiegels bei jeder Papyrus-Kolumne hervorgehoben, denn der Anfang jedes Jahres wird durch die Namen der Konsuln in einzelnen Zeilen regelmäßig angezeigt. Ebenso wird die Gliederung des Livius-Werkes durch Hinweise auf die Nummer jedes einzelnen Buches in einer Sonderzeile besonders hervorgehoben.

Unter den Hauptfragmenten bieten die Kolumnen 1 bis 3, die eine ununterbrochene Textfolge bilden, Auszüge aus den erhaltenen Livius-Büchern 37 bis 40, in denen die Geschichte der Jahre 190-179 v. Chr. behandelt wird. Nach der 3. Kolumne bricht diese Textfolge ab. In der großen Lücke dürften neun oder zehn Kolumnen des durchgehenden Textes mit Auszügen der Bücher 41-47 verlorengegangen sind. Die Kolumnen 4 bis 8 bieten eine weitere insgesamt ununterbrochene Textfolge mit Auszügen aus den verlorenen Büchern 48 bis 55, in denen die Geschichte der Jahre 150 bis 137 v. Chr. behandelt wurde. Zu diesem Teil des Werkes gehören wichtige Ereignisse, wie der 3. Punische Krieg 149-146 v. Chr., die Kriege in Makedonien und Griechenland 149-141 v. Chr., weitere Ereignisse in Bithynien, im Reich der Seleukiden 149-138 v. Chr., und die Geschichte der spanischer Kriege 150-137 v. Chr.

Allerdings bemerkt man auch in diesem Teil des Papyrus, nach der 6. Kolumne, eine Lücke, wo eine ganze Kolumne mit dem Auszug des Buches 53, das den Bericht über die Jahre 143-142 bot, verlorengegangen ist. Von den acht Kolumnen, die in den fünf großen Bruchstücken des Papyrus 1532 erhalten sind, ist, wie wir feststellen können, nur die 7. Kolumne fast vollständig. Insgesamt ist der Zustand der einzelnen Bruchstücke sehr unterschiedlich. In der 2. Kolumne z. B. ist sowohl der Anfang als auch das Ende jeder Zeile erhalten, aber der Mittelteil des Textes ist wegen einer breiten Lücke ganz verlorengegangen. Alle übrigen Kolumnen sind durch Lücken verschiedenen Ausmaßes verstümmelt, z. B. in der 1. und 5. Kolumne am Anfang, oder in der 3., 4., 6. und 8. Kolumne am Ende des Schriftspiegel.

### 5. Angaben aus der ursprünglichen Papyrusrolle

Dank der Daten, die wir aus der stofflichen Evidenz ableiten können, sind wir über das ursprüngliche Exemplar der Epitome ziemlich gut unterrichtet und in der Lage, das Manuskript ausführlich zu beschreiben. Wie gewöhnlich in den alten Papyri, ist der Text in Spalten geschrieben. Die Kolumnen der Papyrusrolle enthalten normalerweise 27 Zeilen; nur die dritte Kolumne enthält 28 Zeilen.

*ta, Iulii Obsequentis prodigiorum liber*, ed. O. Rossbach, Lipsiae 1910, S. 122-148; *Abrégés des livres de l'Histoire romaine de Tite-Live*, Tome XXXIV - 1<sup>e</sup> partie, Texte étab. et trad. par P. Jal, Paris 1984, S. 116-127; *Corpus dei papiri storici greci e latini*, B.1, S. 65-66; 85-86; 104-105; 121-122; 128-129; 150-152; 172-173; 189-190; 205-207.

Die Höhe des Schriftspiegel beträgt ca. 18 cm. Bei einem oberen und einem unteren Rand von ca. 4 cm betrug die Höhe der ursprünglichen Papyrusrolle ca. 26 cm. Da die Länge der Zeilen ungleich ist, zeigen die einzelnen Spalten keine gleichförmige Gestalt: in derselben Kolumne gibt es einige sehr kurze – diese aber nicht so häufig – und andere bis 17 cm ausgedehnte Zeilen. Die Kolumnen der Papyrusrolle sind also ziemlich breit, so dass der Schriftspiegel beinahe quadratisch aussieht. So breite Kolumnen können als charakteristisches Merkmal älterer Buchexemplare gelten.

Allgemein ist zu beobachten, dass der Stoff des Livius-Werkes so knapp zusammengefasst ist, dass ein ganzes Buch in einer einzelnen Spalte oder auch weniger Platz findet. Es gibt Sätze, die der Länge einzelner Zeilen entsprechen, so dass sich eine Übereinstimmung zwischen Inhalt und graphische Anordnung ergibt. Manchmal fließen ganze Teile der Livius-Erzählung in so kurze Sätze zusammen, dass der Stoff wie in einem Inhaltsverzeichnis erscheint. Die Ausrichtung der Zeilen am linken Rand ist ziemlich regelmäßig. Lediglich die Zeilen, die die Namen der jährlichen Konsuln enthalten, sind etwas mehr als 1 cm über den linken Rand hinaus versetzt. Besonders auffällig – nach rechts und gegen die Mitte des Schriftspiegels hin – sind auch die ebenfalls kürzeren Zeilen verschoben, die den Anzahl jedes Livius-Buchs wiedergeben. In beiden Fällen dient die Verschiebung dazu, die enthaltenen Hinweise besonders zu unterstreichen.

## 6. Wiederverwendung der Papyrus und griechischer Text auf der Rückseite

Innerhalb eines Jahrhunderts, oder nur wenig später, wurde die Rückseite der Papyrusrolle für die Abschrift eines anderen Werkes wieder verwendet. Es ist bekannt, dass die Wiederverwendung einer Papyrusrolle im alten Ägypten ganz üblich war. Wenn das Interesse für das ursprüngliche Werk vergangen war, oder ein anderer Eigentümer mit anderen Vorlieben in den Besitz des Buches gekommen war, wurde die noch unbeschriebene Fläche auf der Rückseite für einen weiteren Text wieder verwendet. Ganz anders als bei den Pergamentkodices, wo die ursprüngliche Texte im Fall der Wiederverwendung gelöscht werden mussten, um die Blätter für die Niederschrift neuer Texte zu gewinnen, ließ man bei Papyrushandschriften den ursprünglichen Text der Vorderseite in der Regel stehen, und benutzte nur die unbeschriebene Rückseite für Niederschriften neuer Texte. Um auf die Epitome zurückzukommen: Bei der Wiederverwendung der Buchrolle wurde der griechische Text des paulinischen Briefes an die Hebräer auf der Rückseite des Papyrusrolle abgeschrieben; also erscheinen die fragmentarischen Teile dieses Textes auf denselben Bruchstücken, auf denen das lateinische Werk steht.

Natürlich sind die papyrologischen Siegel der Fragmente des christlichen Text verschieden von denjenigen des lateinischen Werkes: es sind POxy IV 657 für die größeren in der British Library erhaltenen Fragmente<sup>8</sup>; PSI XII 1292 für

<sup>8</sup> *The Oxyrhynchus Papyri*, IV, S. 36-48.

das in Kairo verwahrte Bruchstück<sup>9</sup>. Die Kolumnen, in denen der griechische Text geschrieben ist, sind enger als diejenigen des lateinischen Textes. Es ist unvermeidlich, dass die Schrift auf der Rückseite von der umgedrehten Papyrusrolle entgegen den vertikalen Fibern, aber in gleicher Richtung wie auf der Vorderseite, läuft. Aus paläographischen Gründen wird der griechische Text in die Zeit von der Mitte des 3. Jahrhunderts bis zum Ende des ersten Viertels des 4. Jahrhunderts datiert, also ungefähr ein halbes Jahrhundert nach dem lateinischen Text<sup>10</sup>. Ein derartiger Zeitabstand war im Fall einer Wiederverwendung einer Buchrolle ganz gewöhnlich. Diesbezüglich hat Eric G. Turner bemerkt, dass gewöhnlich nur wenige Jahrzehnte, fast nie mehr als ein Jahrhundert, bis zur Wiederverwendung eines Papyrus vergingen<sup>11</sup>. Demzufolge unterstützt die Datierung des griechischen Textes auf der Rückseite die Datierung des lateinischen Textes um die Mitte des dritten Jahrhunderts.

### 7. PSI 1291: Entdeckung und Identifizierung

Aufgrund eines ganz erstaunlichen Zufalls wurde ein weiteres Bruchstück aus derselben Papyrusrolle einige Jahre später gefunden. Das geschah bei den Ausgrabungen, die von dem italienischen Archäologen Evaristo Breccia in Oxyrhunchos, Kôm Abu-Teir, 1934 durchgeführt wurden. Wie bei dem früheren Fund lag das Bruchstück zusammen mit anderen in Minuskel geschriebenen Texten, die in die Zeit vom 2. bis zum 4. Jh. zu datieren sind<sup>12</sup>. Das als PSI XII 1291 bekannte Bruchstück blieb für einige Jahre in Florenz, in der Biblioteca Medicea Laurenziana; später aber wurde es mit anderen Bruchstücken aus dem florentinischen Besitz an Ägypten zurückgegeben. Heutzutage liegen diese Bruchstücke in geschlossenen Schränken in der papyrologischen Sonderabteilung des Ägyptischen Museum im Kairo. Eine vollständige Liste der aus Florenz nach Kairo zurückgekehrten Fragmente wurde von dem italienischen Papyrologen Iginio Crisci veröffentlicht<sup>13</sup>. In diesem Beitrag fehlen allerdings Angaben, die es gestatten, den genauen Aufbewahrungsort der erwähnten Fragmente zu identifizieren. Als ich nach Kairo geflogen war, um dieses Bruchstück anzusehen, war es anfangs sehr schwierig, es in den großen Schränken, in denen die Fragmenten liegen, zu finden. Dort habe ich auch bemerkt, dass eine mit modernen Mitteln ausgeführte Katalogisierung noch fehlte und die Angaben zu bewahrten Stücken noch in handgeschriebene Hefte eingetragen waren. Am Ende war es, zum Glück, mit der Hilfe des Kurators dennoch möglich, das

<sup>9</sup> V. Bartoletti, in *Papiri greci e latini*, Vol. XII, a cura di M. Norsa, V. Bartoletti, Firenze 1951, S. 209-210.

<sup>10</sup> G. Cavallo, *La scrittura greca e latina dei papiri. Una introduzione*, Pisa-Roma 2008, S. 111.

<sup>11</sup> E.G. Turner, *Recto and verso*, in «*Journal of Egyptian Archaeology*», 40 (1954), S. 102-106 (bes. 106 mit Anm. 3 u. 4).

<sup>12</sup> *Papiri greci e latini*, XII, 207.

<sup>13</sup> I. Crisci, *La collezione dei papiri di Firenze*, in *Proceedings of the Twelfth International Congress of Papyrology*, Toronto 1970, S. 89-95.

Bruchstück zu identifizieren und die genaue Bezeichnung, unter der es im Ägyptischen Museum verwahrt ist, bekannt zu machen: S. R. 3796.

Auf dem Kairoer Bruchstück, das nur aus einem schmalen Papyrusstreifen besteht, erscheinen die Reste einer Spalte mit den Enden einiger längerer Zeilen; die kürzeren Zeilen dagegen sind mit dem Großteil von der Kolumne ganz verloren gegangen. Die Textüberreste zeigen zweifellos dieselbe Handschrift. Außerdem stellt sich heraus, dass die Höhe des Papyrus, die fast vollständig übriggeblieben ist, dieselbe Abmessung wie bei den übrigen Fragmenten hat. Auch andere Gegebenheiten, wie die Ränder, der Stoff und die Tinte, weisen alle eine genaue Übereinstimmung dieses Bruchstückes mit den Fragmenten, die in London sind, auf. Gewiss ist die Entdeckung eines Bruchstückes aus derselben Papyrusrolle nach vielen Jahren als erstaunlicher Zufall, aber noch merkwürdiger ist, wenn sogar die Texte der Fragmente aneinander anschließen. Eben dies ist bei PSI XII 1291 und POxy IV 668 der Fall, denn die verstümmelte Kolumne PSI XII 1291 steht in der Textfolge unmittelbar vor der 4. Kolumne des POxy IV 668. Im lateinischen Text gehört zu dem letzten Wort *dimicauit*, das man am Ende von PSI XII 1291 liest, als Prädikat die adverbiale Bestimmung, die sich am Anfang der 4. Kolumne findet: *aduersus Cha[r]taginienses*. Den genauen Beweis gibt aber der griechische Text des Brief an die Hebräer, dessen eine Spalte von 10, 8 bis zu 10, 22, teils in PSI XII 1291 und teils in POxy IV 668 erhalten ist. Mit gutem Recht werden also die Textüberreste auf PSI XII 1291 „3. Kolumne bis“ genannt, um ihre Zugehörigkeit zu derselben Textfolge zu unterstreichen.

### 8. Gesamte Bemerkungen über die ursprüngliche Papyrusrolle

Es kann vermutet werden, dass die Papyrusrolle anfangs einem römischen Bürger, vielleicht einem Veteran, gehörte, der ein Haus in der ägyptischen Stadt besaß und dort ständig wohnte, wie es in den ersten Jahrhunderten der römischen Herrschaft in Ägypten üblich war. Mit gutem Recht hat Eric G. Turner in einigen Beiträgen über die archäologische Lage des „römischen Oxyrhunchos“ bemerkt, dass «Roman citizens also owned property in the town and district»<sup>14</sup>. Es ist wahrscheinlich, dass der ursprüngliche Besitzer der Papyrusrolle eine Livius-Ausgabe für seine Privat-Bibliothek wünschte. Da es aber ziemlich schwierig sein musste, das ganze Werk zu erwerben, hat er sich mit einem Auszug des Werkes beschieden, der darüber hinaus viel leichter aufzubewahren war. Übrigens ist bekannt, dass Gesamtausgaben des livianischen Werkes wegen der zahlreichen Rollen, aus denen sie bestanden, sich in den großen öffentlichen Bibliotheken im Altertum nur selten fanden. Außerdem ist es schwer vorzustellen, dass eine Livius-Gesamtausgabe in einem Randgebiet wie Oxyrhunchos auf den Markt gebracht wurde. Es musste aber relativ einfach sein, Exemplare einer Kurzfassung des Werkes im ortansässigen Buchhandel zu finden und erwerben.

<sup>14</sup> Turner, *Oxyrhynchus and its papyri*, S. 133.

Derselbe Turner hat beobachtet, dass die Livius-Epitome und weitere Fragmente lateinischer Historiker, im besonderen Sallust und der anonymen Autoren über den Makedonischen Kriegen und über die Reform des Königs Servius Tullius, auf eine besondere Vorliebe im "römischen Oxyrhunchos" für die lateinische Geschichtsschreibung hindeuten<sup>15</sup>. In einem sozial-kulturellen Sinn kann das wirklich als ein bedeutender Hinweis gelten, was für Bildungsinteressen die Schicht der aus dienstlichen Gründen in Ägypten langfristig garnisonierten Verwalter und Offiziere hatte.

Um auf die Epitomeausgabe zurückzukommen: Aufgrund der erhaltenen Bruchstücke können wir weiter sehen, dass die ursprüngliche Papyrusrolle keine Luxus Ausgabe war, sondern als «a characteristic working copy for ordinary use», gemäß der von dem Paläographen Edward M. Thompson gegebenen Definition<sup>16</sup>, angesehen werden kann. Meistens wurden die gewöhnlichen und bescheidenen Bücher auf einfache Weise hergestellt, und im allgemeinen dienten sie für geläufigen Lesestoff oder Nachschlagwerke, ebenso zum Lehrgebrauch in der Schule. Wahrscheinlich stellten Bücher wie die Epitome-Papyrusrolle, wegen ihrer meistens praktischen Bestimmung, im antiken Buchhandel die Mehrzahl dar, ähnlich wie die heutigen Taschenbücher. Sie unterschieden sich also deutlich von den Luxusausgaben, meistens in Kapitalschrift, die einen mehr symbolischen oder idealen Zusatzwert hatten. Dagegen können wir annehmen, dass die Gesamtausgabe der Livius-Epitome nicht mehr als zwei oder meistens drei Papyrusrollen umfasste, die zu einer mittleren oder kleinen Bibliothek eines Privathauses gut passte, gleichzeitig aber auch eine hinreichend deutliche Vorstellung des Originalwerkes vermitteln konnte. Wir können annehmen, dass alle erhaltenen Bruchstücke der ersten Papyrusrolle der Epitome-Gesamtausgabe, in der die Auszüge von ungefähr sechzig Livius-Büchern enthalten waren, zugehörten.

### 9. Schreiber und Ursprungsort des Buches

Aus der papyrologischen Analyse des Befundes ziehen wir weitere wichtige Schlussfolgerungen. Aufgrund mancher Einzelheiten kann man annehmen, dass der Schreiber des lateinischen Texts eine griechische Ausbildung genossen hatte. Wie Otto Rossbach bemerkt hat, beweist die Lesart *philium*, mit *ph-*, statt *filium*, mit *f-* geschrieben, eine unvollkommene Kenntnis der lateinischen Rechtschreibung seitens des Schreibers<sup>17</sup>. Zu diesem Versehen kommen noch weitere hinzu, vor allem in der Rechtschreibung der Eigennamen. Aus solchen Anzeichen können wir mit gutem Recht behaupten, dass der Schreiber Latein

<sup>15</sup> Turner, *Roman Oxyrhynchus*, in *Oxyrhynchus*, S. 148; Turner, *Oxyrhynchus and Rome*, in *Oxyrhynchus*, S. 163-168; s. a. J.D. Thomas, *Latin Texts and Roman Citizens*, in *Oxyrhynchus*, S. 231-243.

<sup>16</sup> E.M. Thompson, *An Introduction to Greek and Latin Palaeography*, Oxford 1912, S. 298.

<sup>17</sup> O. Rossbach, *Die neuen Periochae des Livius aus Oxyrhynchus*, in «Berliner Philologische Wochenschrift», 24 (1904), S. 1020.

nicht als Muttersprache, sondern erst nachträglich, etwa aus beruflichen Gründen, gelernt haben dürfte. Im übrigen aber wäre es ungerecht, dem Schreiber ungenügende Lateinkenntnisse vorzuwerfen: man sollte meinen, dass der Schreiber einen so langen Text ohne gute sprachliche Grundlagen im Lateinischen schwerlich hätte abschreiben können. Allerdings waren seine Sprachkenntnisse nicht so gut, dass er in der Lage gewesen wäre, in seiner Vorlage gefundene Fehler zu identifizieren oder zu verbessern; im Gegenteil, den aus der Überlieferung geerbten Fehlern, hat er noch weitere hinzugefügt. Der Schreiber dürfte also ein Ägypter gewesen sein, der nach der gewöhnlichen Grundausbildung im Griechischen, im Verlauf seiner beruflichen Tätigkeit zusätzlich Lateinkenntnisse erworben und beim Umgang mit lateinischen Texten und Urkunden erweitert hatte.

Dies lässt vermuten, dass die Epitome-Papyrusrolle im Umkreis einer Werkstatt oder Schule des alten Ägypten abgeschrieben wurde<sup>18</sup>. Es zeigt sich also auch hier, dass dieses Land, noch tief im römischen Zeitalter, eine bedeutende und lebendige Rolle in der Textüberlieferung und in der Buchproduktion spielte. In diesem Zusammenhang sind einige Besonderheiten von Interesse, die einen entscheidenden Einfluss auf die antike Schreibkunst ausgeübt haben.

#### 10. Die Schrift der Epitome in der Geschichte der lateinischen Paläographie

Mit vollem Recht gilt allgemein die Schrift der Epitome als ein der wichtigsten Denkmäler der lateinischen Paläographie. Grenfell und Hunt haben sie als «a medium-size upright uncial, with some admixture of minuscule forms» bezeichnet. Der Hinweis auf eine Mischung betrifft vor allem die Buchstaben *b* und *d*. Die Bestimmung Unziale oder Halbunziale dient in erster Linie dazu, die Epitome-Schrift deutlich sowohl von der Majuskel als auch von der Kapitalschrift, die im 1. und 2. Jahrhundert n. Chr. noch überwiegend verwendet wurden, zu unterscheiden. In der neueren Forschung hat die genauere Bezeichnung der Epitome-Schrift als Minuskel die Begriffe Unziale oder Halbunziale ersetzt, die eher auf spätere Schriftsysteme zutreffen. Diesbezüglich erzielte die französische Schule mit Paläographen wie Jean Mallon und Robert Marichal in den fünfziger und sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts die wichtigsten Fortschritte. Besonders Mallon hat Richtlinien festgesetzt, die das Verfahren der paläographischen Analyse und Bewertung der Alphabete der ältesten lateinischen Handschriften wesentlich verändert und verbessert haben<sup>19</sup>.

Gerade die Schrift der Livius-Epitome hat Mallon in Betracht gezogen, um die Entwicklung des lateinischen Schriftsystems im römischen Altertum zu klären. In der von Mallon ausgearbeiteten Rekonstruktion gilt diese Ausgabe tat-

<sup>18</sup> Einen Schulgebrauch vermutet, z. B., E. Wölfflin, *Zum Chronicon Livianum von Oxyrhynchus*, in «Archiv für lateinische Lexikographie u. Grammatik», 14 (1906), bes. S. 224.

<sup>19</sup> J. Mallon, *Paléographie romaine*, Madrid 1952, bes. S. 80-92; s. a. R. Marichal, *L'Écriture du Paul de Leyde*, in *Pauli Sententiarum fragmentum Leidense (Cod. Leid. B.P.L. 2589)*, (hrsg.) G.G. Archi (...), Leiden 1956, bes. S. 25 f.

sächlich als eines der frühesten Denkmäler, die den Ursprung der lateinischen Minuskule belegen. Durch einen Vergleich der Epitome und eines älteren Pergamentbruchstücks, das als *Fragmentum de bellis Macedonicis* allgemein bekannt ist (POxy I 30 im papyrologischen Siegel), konnte Mallon analytisch zeigen, dass die neuere Schrift sich aus der älteren, einer Art von gemischter Majuskelschrift, entwickelt hat, wobei sich aber in der Zwischenzeit bereits wesentliche Veränderungen, auch in der Schreibtechnik vollzogen hatten, mit denen ein neues Zeitalter begann. Demzufolge stellt die Schrift der Epitome in der lateinischen Paläographie einen Meilenstein dar.

Das Neue an der Schrift der Epitome und ähnlicher Denkmäler liegt darin, dass die Buchstaben nicht mehr zwischen zwei Linien, wie im Majuskelsystem, sondern zwischen vier Linien eingeschrieben sind. In der Epitome man erkennt das veränderte Prinzip bei den Buchstaben *b, d, h*, die mit Oberlängen, und bei den Buchstaben *f, p, q, r*, die mit Unterlängen, zwischen vier Linien stehen. An den einzelnen Buchstaben sind viele weitere Merkmale zu beobachten, die auf eine Überwindung des Majuskelsystems hindeuten; es wäre aber zu lang, sich bei Einzelheiten aufhalten. Dennoch darf hier ein Einzelfall erwähnt werden. Wie Mallon bewiesen hat, ist ein Hauptmerkmal der neuen Schrift der Schreibwinkel, d. h. die Inklination des Schreibrohr auf der Zeile: aufgrund es veränderten Schreibwinkels erhalten die senkrechte Linien der Buchstaben die volle Breite der Feder; umgekehrt sind die waagrechte Linien sehr dünn. Wir sehen also, dass auch technische Umstände bei der Veränderung der lateinischen Schrift zwischen dem 2. und dem 4. Jahrhundert n. Chr. eine Rolle spielten.

### 11. Die Epitome in der Livius-Tradition

Zahlreiche Kompilationen oder Auszüge des livianischen Werkes bilden die sogenannte Livius-Tradition. Im späteren 19. Jh. und in der ersten Hälfte des 20. Jh. wurde die Entstehung und Entwicklung dieser Tradition kontrovers diskutiert. Von Bedeutung war die These, dass ein Livius-Auszug sehr früh, schon in der Zeit des Tiberius, entstanden sei, von dem die anderen Zusammenfassungen abstammten, so dass die zeitlichen Stufen und gegenseitigen Beziehungen innerhalb dieser Tradition in einem Stammbaum erfasst werden könnten. Im Gegensatz dazu vertraten Reinhold und andere, zumal nach der Entdeckung der Epitome von Oxyrhunchos, die Meinung, dass die chronologisch interessierten Autoren, wie Obsequens, Cassiodor und Eutrop, zusammen mit der Epitome selbst, von einem späteren *Chronikon* abstammten<sup>20</sup>. In neuester Zeit ist man in Hinblick auf die Rekonstruktion der Abhängigkeitsverhältnisse eher skeptisch geworden<sup>21</sup>. In Bezug auf die Epitome von Oxyrhunchos neigen die Kommentatoren, unter ihnen Paul Jal, jetzt zu der

<sup>20</sup> Über diese Frage, im Allgemeinen, s. L. Bessone, *La tradizione epitomatoria liviana in età imperiale*, in «Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt» II.30.2 (1982), S. 1230-1263.

<sup>21</sup> Z. B. s. P.L. Schmidt, *Livius-Rezeption und kaiserzeitliche Historiographie*, in *Livius. Aspekte seines Werkes*, hrsg. v. W. Schuller, Konstanz 1993, S. 189-201.

Annahme, dass wesentliche Teile dieses Auszugs, wenn nicht das Ganze, unmittelbar von Livius abhängen könnten<sup>22</sup>.

## 12. *Stil und Inhalt der Epitome*

Was den Stil angeht, ist dieses Werk einfach und anspruchslos, und scheint kein anderes Ziel zu haben, als ausgewählte Abschnitte des Originals auszugsweise mitzuteilen. Somit unterscheidet sich die Epitome von den Periochae, deren 142 überlieferten Bücher eine unersetzliche Quelle für die verlorenen Bücher des livianischen Werks darstellen. Anders als die Epitome neigen die Periochae zur rhetorischen Bearbeitung des Textes: Ihre Erzählweise ist ausführlicher als in der Epitome, und die Sprache zeigt eine höhere syntaktische Komplexität. Sowohl die Periochae als auch die Epitome bieten keine systematische Zusammenfassung des Inhalts jedes Livius-Buches, sondern behandeln in recht unterschiedlicher Weise jeweils ausgewählte Punkte. Manche Liviusabschnitte werden ganz kurz zusammengefasst, andere aber, unabhängig von ihrer inhaltlichen Bedeutung, in ausführlicherer Weise wiedergegeben.

Wie bekannt, verweilt Livius mehrmals in seinem Werk bei romanhaften oder abenteuerlichen Geschehnissen, die auch mit gefühlsmäßigen Verwicklungen verbunden sind. Es fällt auf, dass die Epitome gerade diese Abschnitte des Livius-Werkes verhältnismäßig ausführlich, in wahren Miniatur-Episoden, wiedergibt. Damit erweist sich die Epitome als nicht sehr besorgt um die Historizität des Dargestellten. Stattdessen wird die Absicht greifbar, in der Geschichte das, was eigenartig oder außergewöhnlich ist, zu suchen.

So berichtet die Epitome z. B. am Anfang der fragmentarisch erhaltenen Textfolge des Papyrus, in der 1. Kolumne, Z. 14-17, die Geschichte der Frau des Orgiagon, die in Livius-Buch 38, Kap. 24, 2-11, unter den Ereignissen in Kleinasien vom Sommer 190 bis zum Herbst 189 v. Chr. erzählt wird. Es handelt sich um einen Vorfall, der historisch gesehen von geringem Belang ist, sich aber als interessant erweist, wenn es darum geht, eine Erzählung spannend und emotional bewegend zu machen. Der Livius-Erzählung gemäß, die sich auch bei Plutarch findet, und ursprünglich wohl aus Polybius stammt, tötete diese Frau, die eine Kriegsgefangene von Adel war, einen Centurio, von dem sie vergewaltigt worden war, als er Gold für ihre Freilassung forderte, und nahm seinen Kopf mit zu ihrem Mann:

Origiacontis †captian† nobilis  
[centuri]onem cuius uim pass(a) erat aurum admit-  
[ ± 7 ] poscentem occidit caputque eius ad uirum  
[ ± 10 ]

Man sieht, dass die Epitome, obwohl sie im Vergleich zum Original sehr knapp gehalten ist, die wesentlichen Einzelpunkte der Episode erfasst, so dass sie in gewissem Sinn eine fast vollständig Wiedergabe des Geschehens bietet.

<sup>22</sup> Jal, *Abrégés*, S. 113-115.



Im Gegenteil werden andere Ereignisse, die Livius wegen ihrer geschichtlichen Bedeutung ausführlich erzählt, in der Epitome ganz bündig zusammengefasst. In der 1. Kolumne des Papyrus, Z. 14, wird die Belagerung von Ambrakia, 189 v. Chr. mit nur zwei Wörtern zusammengefasst: [Ambr]acia *capta*. Dagegen wird dasselbe Ereignis von Livius in einem umfangreichen Abschnitt 38, 3, 9-7, 13, im Zusammenhang mit weiteren zeitgenössischen Ereignissen in Griechenland und Kleinasien, ausführlich erzählt. In der 6. Kolumne, Z. 9, gerade am Anfang des 52. Buchs, unter den Ereignissen des Jahres 146 v. Chr., berichtet die Epitome überaus knapp die Zerstörung Korinths durch L. Mummius: *L. Mummius C[orinthum] \*\*\**; als Prädikat in der Lücke haben Grenfell und Hunt *diruit*, Kornemann *diripuit* ergänzt. Hier findet man ein weiteres Beispiel, wie die Epitome dazu neigt, wichtige Ereignisse in bündiger Form, ähnlich einem Inhaltsverzeichnis, auszudrücken. Ein vergleichbare Ausdrucksweise ist in der Epigraphik anzutreffen. In einer Inschrift des republikanischen Zeitalter, die am Ende des 18. Jahrhunderts in der Umgebung des Caelius entdeckt wurde, *CIL I<sup>2</sup> 2, 1, Nr. 626, Z. 1-5*, werden die siegreiche Taten des L. Mummius in ähnlicher Form beschrieben: *L. Mummi (...) co(n)s(ul) duct(u), auspicio imperioque eius Achaia capt(a), Corinto delete, Romam redieit triumphans*. Der Stil der L. Mummius gewidmeten Festinschrift könnte somit ein Vorbild gewesen sein für die knappe Ausdrucksweise, mit der die Epitome große Ereignisse der römischen Geschichte zusammenfasst.

Mehrmals richtet die Epitome ihr Augenmerk auf Episoden, die mit der römischen Institutionsgeschichte und antiquarischen Fragen verbunden sind, wie z. B., in der 3. Kolumne, Z. 21, im Bereich des 40. Buches, die Wiederauffindung der Bücher des Königs Numa berichtet wird, die Livius in Kap. 29, 3-14 erzählt hat:

in agro L. Nerylli sc[ri]bae \*\*\*

Durch andere Episoden hebt die Epitome besonders tugendhafte Gestalten hervor, die als Vorbild, wahrscheinlich mit erzieherischer Absicht, hingestellt werden. So geht es in der 7. Kolumne, Z. 1-3, in dem Abriss des verlorenen Livius-Buches 53, um den römischen Kriegshelden Q. Occius, von dem auch Valerius Maximus im dritten Buch seines Werkes berichtet hat: Nach einer siegreichen Waffentat, die in der nicht erhaltenen vorherigen Zeile wahrscheinlich erwähnt wurde, erhielt Occius von Tyresius, den er besiegte, dessen Schwert zum Geschenk, schickte ihm seinen Kriegsmantel zurück und reichte ihm in Freundschaft die Hand:

occidit. a Tyresio quem deuic[i]t gla]dium  
dono accepit saguloque rem[is]so am]lici-  
[ti]ae dextram dedit.

Anscheinend ist die so orientierte Stoffauswahl daraus ausgerichtet, Interesse oder Aufmerksamkeit von Seiten der Leser oder der Hörer zu erregen. Demzufolge können wir uns fragen, was für ein Ziel sich diese Art der Darstellung setzte und an welches Publikum sie sich wendete. Wie die Kommentatoren der Epitome gemeint haben, wurde das Werk wahrscheinlich

für den Schulgebrauch verfasst. In der Vorliebe für Episoden romanhafter Art könnte man dementsprechend die didaktische Absicht erkennen, die jungen Schüler für den geschichtlichen Stoff als Lehrfach zu interessieren. In ähnlicher Weise können wir auch weitere inhaltliche und stilistische Merkmale erklären. Die arteigene Ausdrucksweise der Epitome z. B., die durch ziemlich bündige und syntaktisch einfache Sätzen charakterisiert ist, scheint wirklich bewusst darauf ausgerichtet zu sein, ein angemessenes Textmaterial zu bieten, um den Schülern das Lernen zu erleichtern. Einem didaktischen Ziel entspricht auch die schon erwähnte chronologische Einordnung, der gemäß die Namen der Konsuln am Anfang jedes Jahres regelmäßig in einzelnen auch graphisch besonders hervorgehoben Zeilen erscheinen. Die Gliederung des Stoffes, die sich so ergibt, konnte wirklich dazu dienen, die Memorierung des historischen Inhalts zu erleichtern, wie wir das aus unserer eigenen Unterrichtserfahrung kennen.

In dieser Hinsicht sollte wohl auch die mehrfache Verknappung der Darstellung dazu dienen, eine Überlastung der Schüler zu vermeiden und ihre Aufmerksamkeit wach zu erhalten. Vermutlich ergänzte der Lehrer selbst mit seinen Erklärungen die verkürzten Berichte der Epitome.

In Livius-Werk kommt es oft vor, dass Ereignisse, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken, in mehreren Abschnitten im Verlauf desselben Buches oder aufeinanderfolgender Bücher erzählt werden. Im Gegensatz dazu neigt die Epitome dazu, die in mehreren Abschnitten erzählten Ereignisfolgen in einem einzelnen Satzgefüge zu vereinen. Auch in diesem Fall strebt die Epitome offenkundig nach einer Vereinfachung des geschichtlichen Berichtes, die besonders nützlich für didaktische Absichten sein musste. In der 1. Kolumne, z. B., fasst die Epitome ganz knapp die im 37. Livius-Buch erzählte Geschichte der Friedensbesprechungen zwischen den Römern und den Ätolern, die in den Jahren 190-189 v. Chr. stattfanden. Was Livius in mehreren Abschnitten erzählt hatte, vereinigt die Epitome, Z. 3, in einem einzigen Satz, der wie eine Synthese des geschichtlichen Ablaufes wirkt:

[Aetoli]s pax iterum data est.

In derselben Kolumne, Z. 17, berichtet die Epitome unter den Ereignissen des Jahres 189, im 38. Buch, davon, dass die Kampaner das Eherecht erhielten:

[ ± 10 ] Campanis conubium datum[ ]

Livius hat die Erzählung desselben Vorfalls in zwei getrennte Abschnitte des 38. Buches aufgeteilt, nämlich 28, 1-4, unter den Taten der Zensoren 189 v. Chr., und 36, 5-7, am Anfang des Jahres 188 v. Chr., demzufolge hat man behauptet, dass die Epitome dieses Geschehen an falscher Stelle eingeordnet habe. Man sollte aber beachten, dass die Epitome das ganze Verfahren in einen einzigen Satz zusammenfasst und alles gerade am Anfang der Entwicklung chronologisch eingefügt hat.

Mehrmals hat die Epitome auch die äußere Politik zum Gegenstand. Ein Beispiel dafür ist die Geschichte des Demetrios, des Sohnes von Philippus V. Im 40. Buches von *Ab urbe condita* wird die Erzählung der Ereignisse in

Makedonien in zwei Abschnitte geteilt: Kap. 3, 1-16, 3 (Ereignisse des Jahres 182 v. Chr.) und Kap. 20, 5-24, 8 (Ereignisse der Jahre 181 und 180 v. Chr.). Wie üblich, fasst dagegen die Epitome den Stoff beider Abschnitte zusammen und fügt den so komprimierten Bericht im Rahmen des Auszugs desselben 40. Buchs, in 3. Kol., Z. 17-19, ein. Hier wird der Kern des Vorfalls, d. h. dass Demetrios mit falschen Beschuldigungen von seinem Bruder angeklagt und von seinem Vater gezwungen wurde, Gift zu nehmen, zusammenfassend berichtet:

fictis criminibus [accusatus a fratre (*coni.* Grenfell-Hunt)  
per patrem coactu[s poculum haurire (*coni.* Kornemann)].

In ähnlicher Weise lässt die Epitome eine besondere Beachtung der nordafrikanischen Geschichte erkennen, die mit dem wahrscheinlichen Ursprung des Werks in Ägypten zusammenhängen dürfte. Z. B. wird ziemlich eingehend über Masinissa, den König von Numidien, und die inneren Ereignisse in dem Königreich nach seinem Tod, 148 v. Chr., berichtet, und zwar in der 5. Kol., Z. 9-14, im Auszug des verlorenen 50. Livius-Buches, berichtet:

[Masinis(sa) ult]imae senectutis liberos IIII  
[et XL uirile]s reliquit decedens; cuius re-  
[gnum legit]imis filis per Aemilianum distributum.  
[Marcellus leg]atus ad Masinissam missus  
[perit in mari. H]asdrubal quod adfinis Masiniss. erat  
[per fragmen]ta subsellis occisus est.

Hier werden drei verschiedene Ereignisse desselben Geschehenszusammenhangs eng verbunden: 1) Masinissa starb im höchsten Alter und hinterließ zahlreiche Nachkommen; 2) sein Königreich wurde durch Aemilianus unter seine drei ehelichen Söhne aufgeteilt; 3) Marcellus, der als Gesandter zu Masinissa geschickt worden war, kam auf dem Meer um.

Was das Verhältnis von Inhalt und Stil betrifft, möchte ich noch eine Bemerkung über das Einstellung der Epitome zu den großen Persönlichkeiten hinzufügen. Obwohl die entsprechenden Bücher *von Ab urbe condita* verloren sind, ist bekannt, dass Livius Scipio Aemilianus als den bedeutendsten Helden im Rahmen des dritten Punischen Krieges in seiner Darstellung hervorhob; demzufolge streicht auch die Epitome seine Figur heraus. So wird der Name Scipio sowohl in der 4. Kolumne als auch in der 5., bzw. in den Zeilen 12-15 und 10-15, in kurzem Abstand wiederholt:

Scipio[  
Aemiliani fidem p[\*\*\*Aemi-  
liani uirtute exer]citus  
a Poenis erat liber[at]us  
und:  
(Masinissae *scil.*) re-  
[gnum legit]imis filis per Aemilianum distributum.  
(...) Scipio Aemilianus  
[ ± 9 ]us.

Diese Besonderheit hängt natürlich mit der Stoffauswahl zusammen. Die Epitome geht auf zwei exemplarische Taten des römischen Feldherrn ein, exem-

plarisch in Hinblick auf seine Zuverlässigkeit und Tapferkeit an der ersten Stelle, und in Hinblick auf seine politisch-militärische Laufbahn an der zweiten Stelle. In dem komprimierten Text hebt die nahe Wiederholung, die durch die graphische Evidenz der Zeilen im Schriftspiegel noch unterstrichen wird, den Namen, also die geschichtliche Rolle, des Helden noch eindrucksvoller hervor, als das in der Originalerzählung der Fall ist. Meiner Meinung nach ist das keineswegs zufällig, vielmehr dürften derartige Wiederholungen eines bedeutenden Namens einen didaktischen Zweck verfolgt haben.

Dass das livianische *opus maximum* jedenfalls schon im ersten Jh. n. Chr. wegen seines Umfangs zusammengefasst wurden, belegt hübsch Martials Epigramm 14, 191:

Pellibus exiguis artatur Liuius ingens,  
Quem mea non totum bybliotheca capit.

## A Zealously Annotated *Liber extra*: Vich, Archivo Capitular, ms 144

by Susan L'Engle

Vich, Archivo Capitular, ms 144 is a manuscript with an extraordinary history of scholarly consultation. It contains the *Liber extra*, accompanied by the *Decretals* of Innocent IV, both glossed, and the added un glossed *Decretals* of Gregory X. There is no concrete provenance for this manuscript, although Gudiol mentions a document held in the chapter archive recording that its Archdeacon, Bernat de Mur, had studied in Bologna and purchased «unes decretals en lletra antiga»<sup>1</sup>. De Mur went to study in Bologna in 1238, was appointed bishop of Vich in 1244, and died in Barcelona in 1264, considerably before the execution of Vich 144. Coll i Rosell conjectures that the manuscript entered the collection of the Cathedral Chapter of Vic in the fifteenth century, since it is not recorded in the inventory of 1368, and only appears in the inventory of 1435<sup>2</sup>. Nevertheless, between the thirteenth and the fifteenth centuries, a host of readers – students, professors, perhaps canon lawyers – filled its pages with class notes, personal comments, *notabilia*, definitions, corrections, and additions, in a variety of book and cursive hands, testifying to its use, if not ownership, over two hundred years. When I first looked at the microfilm I thought that it was the busiest manuscript I had ever seen, so densely is it annotated. As Giuseppe Speciale notes, this visual evidence evokes the memory of the *lectura*, but also of the students themselves<sup>3</sup>. In this paper I will explore what readers' graphic additions to Vich 144 can tell us about teaching, study, and focal points of canon law, along the centuries of the manuscript's use.

<sup>1</sup> J. Gudiol, *Catàleg dels llibres manuscrits anteriors al segle XVIII del Museu Episcopal de Vich*, in «Butlletí de la Biblioteca de Catalunya», vols. 6, 7, and 8 (1925-32), pp. 153-54 at 154.

<sup>2</sup> G. Coll i Rosell, *La penetración de los manuscritos iluminados flamencos en Cataluña durante la primera mitad del siglo XIV. Análisis concreto de un codice conservado en el archivo episcopal de Vic*, in *Flanders in a European Perspective: Manuscript Illumination around 1400 in Flanders and Abroad*, Proceedings of the International Colloquium, Leuven, 7-10 September 1993, Leuven 1995, pp. 457-71 at 464.

<sup>3</sup> G. Speciale, *La memoria del diritto comune. Sulle tracce d'uso del codex di Giustiniano (secoli XII-XV)*, Roma 1994, p. 116.

*Description and codicology*

There is scant published literature on Vich 144<sup>4</sup>, and my visual information comes from study of a black and white microfilm and colored scans of miniatures and decorative details. Nevertheless, this has been enough to establish some basic codicological facts. Written on 318 parchment leaves, the manuscript is generally foliated at the upper right hand margin of the recto on every ten folios, and additionally on every page with a miniature. It was ruled in lead for text and gloss, and measures a very large 460×270 mm. Its ample proportions accommodate the transcription of the main text in two columns of forty-four lines, later surrounded by the *glossa ordinaria* that occupies a variable marginal space, depending on the amount corresponding to each particular text location. Notwithstanding these variations, the gloss scribe usually maintained a mirror format for verso and recto at each opening, a practice common to manuscripts produced in Bologna or Padua, and in fact, the *Liber extra* is addressed to Bologna. It appears that text and gloss were written in Italy (or at least by scribes following Italian traditions), because in both the Tironian *et* is uncrossed. However, the gloss is not keyed to the text by either sigla or letters of the alphabet, but *lemmata* in the gloss were underlined in brown ink, according to northern European conventions. The manuscript is decorated with a topical miniature at the opening of each book, historiated initials, marginal figures and grotesques, as well as vegetal extensions of acanthus vines and leaves that frame areas of the text and travel up and down columns. Painting style, colors, and ornamental details date part of the illumination to Bologna or Padua in the last decades of the thirteenth century, probably around 1280. By this time production of manuscripts of canon and Roman law in Bologna had long been generally under the control and supervision of the university, a system in which scribes copied text and gloss from official *pecia* furnished by university stationers. One could expect to find *pecia* marks in the manuscript margins, but I have so far been unable to locate any in the microfilm<sup>5</sup>.

Although a portion of the illumination appears to have been executed in Bologna/Padua or by artists trained there, is likely that, after text and gloss were written and the decoration begun, a student took this manuscript out of Italy, perhaps to his home city, where the miniature for Book Three, as well as portions of secondary illumination were accomplished by several northern European hands, some of whom imitated the “Bolognese” style. These later artisans also added imitative elements to parts of the original pictorial campaign, mostly comprising supplementary marginal figures that stand on or near the travelling vine-

<sup>4</sup> The earliest description I have found is Gudiol, *Catàleg*. J. Dominguez Bordona, in *Manuscritos con pinturas; notas para un inventario de los conservados en col colecciones públicas y particulares de España*, Madrid 1933, reproduces a miniature on p. 76 and gives it a brief note on p. 77, though here its shelfmark is given as MS 153. I am grateful to Martin Bertram for informing me of Gaspar Coll i Rosell's lengthier account.

<sup>5</sup> In February 2014, I visited the Archive and examined the manuscript personally, and still could find no evidence of *pecia* marks.

scroll and augment the often humorous visual commentary<sup>6</sup>. An exception is the decoration on folio 1v, where the gloss has been closely shaped *around* the original lower vinescroll compositions to avoid obscuring them, thus leaving no space on the page for painted additions; evidence that the decoration of the codex had begun before the gloss was written in. In the early fourteenth century a last illuminator stepped in to provide the miniature on folio 209r for Book Four, On Betrothal and Marriage, executed in typical French style and iconography, depicting the formalization of a young couple's marital vows by an ecclesiastic, who clasps their hands and will join them to seal the ceremony<sup>7</sup>.

### *Mnemonic images*

But the subject of this paper is not the professional decoration commissioned by the manuscript's owners, but rather the profuse visual commentary by readers that testifies to its intensive pedagogical use over at least two centuries. I have addressed this practice in Roman law manuscripts in a recent publication<sup>8</sup>, and Vich 144 is excellent proof that it was utilized in the teaching and study of *utrumque ius*. Together with the written marginal and interlinear notes and comments in a variety of medieval hands that often occupy much of the free space on its pages, we find memorial marks and referential signs, used to call attention to concepts, laws, and juridical situations, and to designate precise lines of text that should be reviewed or memorized. Anyone who has examined medieval law books is familiar with these jottings, the equivalent of the highlighting and underlining used by students today: *nota benes*, pointing hands; connecting devices such as elongated profile heads, or varieties of straight and curved lines punctuated with repeated patterns<sup>9</sup>. Commonly ignored by manuscript cataloguers and legal historians, however, is the presence of more subjective indicators: rapid sketches, and often more complex drawings that evoke words or passages in the text, placed directly alongside them in the margins.

The use of images for this purpose appears to have been in force in Roman law texts from the late eleventh century, as represented by Vatican City, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms Vat. lat. 1406, a *Digestum vetus*, on whose pages are found at least forty-six examples<sup>10</sup>. Two twelfth-century copies of the

<sup>6</sup> From the style of this added decoration, I would guess that it originated either in southern France or perhaps Catalonia, specific geographical areas in which "Bolognese" decoration was greatly admired and imitated.

<sup>7</sup> Italian versions of betrothal feature the offering of a ring by the groom to the bride, officiated by a secular official.

<sup>8</sup> S. L'Engle, *The Pro-active Reader: Learning to Learn the Law*, in *Medieval Manuscripts, Their Makers and Users: A Special Issue of Viator in Honor of Richard and Mary Rouse*, Turnhout 2011, pp. 51-75.

<sup>9</sup> See Figs. 1-2 in L'Engle, *The Pro-active Reader*, for some examples.

<sup>10</sup> Vat. lat. 1406 is described in St. Kuttner, R. Elze, *A Catalogue of Canon and Roman Law Manuscripts in the Vatican Library*, 2 vols., Vatican City 1986, 1987 (*Studi e Testi*, 322, 328), 1, pp. 200-201; see also Ch. Radding, *Vatican Latin 1406, Mommsen's Ms. S, and the Reception of the Digest in the Middle Ages*, in «*Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*», Rom. Abt. 110

*Decretum Gratiani*: Cambridge, Sidney Sussex College, ms 101 and Barcelona, Archivo de la Corona de Aragon, ms Ripoll 78, have, respectively, *circa* seventy, and *circa* 120 drawings, executed by various hands<sup>11</sup>. Vich 144 is paralleled by a fourteenth-century *Liber extra* at Angers, Bibliothèque municipale, ms 378, some of whose drawings, most from the fifteenth century, can be seen online<sup>12</sup>. While so far I have found no eleventh- or twelfth-century pedagogical sources that recommend this practice in the study of law, it is certain that aspiring lawyers needed to memorize great portions of their textbooks. The thirteenth-century jurist Martino da Fano (fl. 1229-1272), writing on methods of study, advised students to memorize one or two laws daily and review them in the evening, recalling them by their opening words<sup>13</sup>. Around 1400 the famous jurist and eventual cardinal Francesco Zabarella (1360-1417) wrote a tract in which he recommended that students make notes or signs in the margins of their books as the professor explains difficult points during the lecture<sup>14</sup>. To me, the most compelling evidence for this didactic practice is a monographic essay written in 1453 by Juan Alfonso de Benavente, a canon lawyer at the University of Salamanca, who not only recommended pictorial annotation but also specified the type of images to use: «A student diligent in listening and learning should always have a pen ready, because when something unique or noteworthy appears in text or in the glosses or in the teaching of learned men, he may make there some sign of a head, or a hand, or a flower, so that because of that sign it may come to mind more quickly and be found more easily»<sup>15</sup>. From the evidence found in manuscripts produced and used along the preceding three hundred years, it is clear that students had been annotating their manuscripts in this manner for a long

(1993), pp. 501-551, and Ch.M. Radding, A. Ciaralli, *The Corpus Iuris Civilis in the Middle Ages: Manuscripts and Transmission from the Sixth Century to the Juristic Revival*, Leiden 2007. Radding, *Corpus Iuris Civilis*, closely analyzes the structure of Vat. lat. 1406 at pp. 200-202 and in the Appendix, pp. 215-222. Close in age to Vat. lat. 1406 is another *Digestum vetus*, Paris, Bibliothèque Nationale de France, MS lat. 4450, dated to the late eleventh/early twelfth century, measuring 345 x 215 mm and also written in a single column, of 50 lines: *ibid.*, pp. 205-207. For sheer number of drawings, a thirteenth-century *Digestum vetus* at Amiens, Bibliothèque municipale, ms 347, has, at last count, 529.

<sup>11</sup> A full description of Sidney Sussex 101 is found in S. L'Engle, R. Gibbs, *Illuminating the Law: Legal Manuscripts in Cambridge Collections*, Turnhout 2001, cat. no. 1, pp. 105-110; a brief description of Ripoll 78 is given in A. Winroth, *The Making of Gratian's Decretum*, Cambridge, Mass., 2000, pp. 26-28.

<sup>12</sup> Search under Angers at <[http://www.enluminures.culture.fr/documentation/enlumine/fr/rechguidee\\_00.htm](http://www.enluminures.culture.fr/documentation/enlumine/fr/rechguidee_00.htm)>.

<sup>13</sup> The essay is published in L. Frati, *L'Epistola De regimine et modo studendi di Martino da Fano*, in «Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna», 6 (1921), pp. 21-29.

<sup>14</sup> «Admonendus erit auditor ut in margine signum aliquod scriptorio stilo imprimat», see *Tractatus de modo docendi et discendi ius canonicum et civile*, introduction and critical edition published in Th.E. Morrissey, *The Art of Teaching and Learning Law: A Late Medieval Tract*, in «History of Universities», 8 (1989), pp. 27-74 at p. 55, lines 375-379.

<sup>15</sup> Juan Alfonso de Benavente, *Ars et doctrina studendi et docendi*, Edición crítica y studio por B. Alonso Rodríguez, Salamanca 1972, p. 88: «Signare in libro singularia et notabilia. Et dicitur ulterius "signa", quia studens in audiendo vel studendo semper debet habere calamum paratum, ut quotiescumque occurrerit aliquid singulare vel notabile in textu vel in glossis vel doctoribus faciat ibi aliquod signum capitis vel manus vel floris, ut citius propter illud signum as mentem occurrat et facilius inveniat». I am grateful to Fr. Kenneth Steinhauser for help with the translation of this passage.



time<sup>16</sup>. The simplest – particularly the pointing hands and other quick linear scribbles – must have been executed during the *lectura*, as the professor explicated difficult passages, or exhorted students to remember well specific cases, rulings, or procedures. More detailed images were probably made at their lodgings when students were reviewing material covered for the day or week.

### *Examples of student drawings*

There are hundreds of drawings in Vich 144, representing its continuous use by students over at least three centuries. Notably, a great proportion of this material is stylistically recognizable as having been executed by fifteenth-century hands, through the portrayal of contemporaneous details of costume, as well as by a greater verisimilitude in the rendering of human physiognomy. Bearing this in mind, it could be invaluable for legal historians to make a comparison of textual passages marked in the fifteenth century with those selected in previous epochs, for an assessment of topics and juridical decisions emphasized in university classes, in a designated geographical location, during specified periods of time.

Many of the drawings in canon law manuscripts depict members of the ecclesiastical hierarchy, either portrayed in bust or half-figure format, or simply alluded to with their headgear: bishops' mitres, papal tiaras, flat-brimmed cardinals' hats; monks' cowls and hoods. These representations often identify sections that discuss clerical appointments or duties: in Vich 144, on f. 30r, a profile blessing pontiff holding a key (symbolizing Peter, the first pope) connects the lines in a passage that defines the pope as God's representative on earth, who acts with divine authority (X 1.7.3); in the opposite column another pontiff with three-crowned tiara reiterates the popes' link with St. Peter and their God-granted authority God (X 1.7.4; «sine illius auctoritate solvi non potest, qui successor est Petri et Vicarius Jesu Christi»). On f. 40v the side-by-side sketches of a crown and mitre, linked by a cord, represent the differentiation between secular and sacred powers: X 1.15.1.§5, last sentence, «quia caput Pontificis chrismate confectatur, brachium vero Principis oleo delinitur: ut ostendatur, quanta sit differentia inter auctoritatem Pontificis, et Principis potestatem». Crowned heads alone represent secular rule or legislation; in Vich 144 we find one on f. 17v at X 1.6.20, *cum non habeat imperium par in parem*, and another on f. 74r, topping a long connector at X 1.53.4, alongside the words «quamvis autem secundum regulam juris civilis foeminae a publicis officiis».

Descriptions of, and rules governing the religious life are also evoked by objects used or actions performed in church rituals. In Vich 144 on f. 199r, the drawing of a jug pouring liquid into another vessel illustrates the directive that unconsecrated oil may be mixed with that already consecrated, resulting in a uniformly consecrated whole: X 3.40.3, «Secundum dictum dicit, quod oleum non consecratum potest commisceri oleo consecrato, et totum sit consecratum».

<sup>16</sup> For example, I have found this type of annotation in, so far, over 60 copies of the *Digestum vetus*.

Under Book 3, title 41, which discusses the celebration of mass, a marginal chalice represents elements to be present on the altar during this liturgical ritual (Vich 144, f. 203r, X 3.41.13, «In sacrificio altaris plus de vino quam de aqua ponendum est»). A baptismal font (Vich 144, f. 205r, X 3.43.3) lies alongside the words «quum baptismus sit fundamentum omnium sacramentorum». A similar passage on baptism in the Sidney Sussex *Decretum* on f. 66v (C. 1. q. 1 c. 99) was signaled with a drawing of the head and shoulders of a smiling, coiffed man protruding from a large, rounded font.

The images of hands recommended by Benavente are present in Vich 144 in two incarnations: ubiquitous pointing hands, often with elaborate cuffs, that terminate in long index fingers, and more iconic examples, upright or horizontal, which bless with two fingers, or swear oaths on suitable objects, including crosses and books (probably representing the Bible or an equally sacred volume; see Vich 144, f. 69v at X 1.50.3, *iuramento*, or f. 77v at X 2.1.13, *iuramenti religione*). Other hands introduce symbols of liturgical ceremonies. On f. 30r at X 1.7.4 an upraised arm with elegantly draped sleeve, terminating in a hand, palm forward, connects the lines of a passage that discusses legitimate marriage between man and woman; a ring depicted on the forefinger is a token of official betrothal. On f. 40v, at X 1.15.1, *De sacra unctione*, a hand extended horizontally towards the text references a passage in § 4, «Manus episcopi inunguntur, ut ostendatur accipere potestatem benedicendi & consecrandi».

A number of drawings signal out clerical misbehavior. At X 3.50.7 under the general title *Ne clerici vel monachi secularibus negotiis se immisceant*, chapter 7 refers to *Monachi incorrigibiles de monasterio expelluntur*, and in Vich 144, f. 208v, a rough sketch depicts a shaggy-haired male figure sticking out his tongue and waving his hands («si non potest prescriptum monasterium in suo ordine reformari in illud inducas; ut labores impiorum iusti edant, et illi tandem rubore perfusi»); on f. 81r a morose-looking bishop holding a moneybag leans out of the gloss at X 2.2.17, «mandamus quatenus eisdem de pecunia ipsa cum iustis et moderatis expensis».

Misdeeds are sometimes exemplified by instruments of discipline: in the Sidney Sussex *Decretum* on f. 62v, a man with a whip symbolizes punishment for a *pastor symoniacus* at C. 1 q. 1 c. 28; in Angers 378, f. 173r; a large flail was drawn at X 3.1.13 alongside «puniantur secundum canonicas sanctiones, quas efficacius et districtius praecipimus observari»; on the same page, a hand thrusting a chalice into the margin at X 3.14 reprimands clerical drunkenness: «quum ebrietas et mentis inducat exsilium et libidinis provocet incentivum».

In both Roman and canon law manuscripts, an upright sword appears to be a universal symbol for fraud, malice, and wrongdoing; but also aggression, dispute, and power. Thus we find a fist clutching a large dagger directly below a drawing of a church within walls (Vich 144, f. 208v) at X 3.50.10 – both drawings referencing «ut sit fides catholica circumcincta muro inexpugnabili bellatorum, quibus resistere valeat ascendentibus ex adverso». Another upright sword on f. 40v at X 1.15.1.§5 once more alludes to the separation between Church and secular powers by differentiating how they are annointed, distinguishing the sec-

ular branch: «ut Princeps ex tunc non ungetur in capite, sed in brachio; sive humero, vel in armo, in quibus Principatus congrue designatur». Likewise, on f. 269v another upright sword is held in a hand reaching out of the column for X 5.31.18, at the very end: «Praelatorum & Clericorum manus temerarias constiterit extendisse, ad nostrum venire compellas praesentiam, pro meritis sententiam recepturos, invocato ad hoc (si opus fuerit) auxilio brachii saecularis». On f. 31r an armored soldier stands at the end of X 1.9.1, representing «prius solvere militiae cingulum, quam cedat victori adversitas praeliorum».

### *Summary and conclusions*

It is impossible to describe in detail the hundreds of drawings that annotate the pages of Vich 144. The subjects they draw attention to are wide ranging and diverse and point to concerns of Church policy, liturgical procedure, and clerical behavior, which were being questioned and debated on many fronts: in church courts and during councils, and among ecclesiastics, canon lawyers, and scholars of all kinds. With respect to the drawings, the disparity in their styles of execution speaks to the use of the manuscript by generations of students, and in varying geographical locations. In the over sixty *Digestum vetus* manuscripts I have studied, the same text locations are marked with drawings in multiple manuscripts, proof that the points raised were considered noteworthy by professors and students in various time periods and geographical locations. The handful of similarly annotated *Decretum* and *Liber extra* manuscripts I have examined suggest that an investigation should likewise be undertaken for a body of canon law manuscripts, which, on many levels could add to our knowledge of how the discipline was taught and studied, and reinforce our sense of the most compelling issues confronting the Church during the middle ages and early Renaissance.



# Un singolare manoscritto londinese dell'*Authenticum* (London, University College Library, Ogden 5)

di Luca Loschiavo

## 1. *Un testimone sconosciuto agli editori dell'Authenticum*

Quando, nel 1851, ancora quarantenne, moriva il più giovane dei fratelli Heimbach, Gustav Ernst aveva appena pubblicato il lavoro cui, forse più di ogni altro, è legata la sua notorietà e cioè la sua monumentale edizione delle Novelle giustiniane nella redazione dell'*Authenticum*<sup>1</sup>. Quel lavoro – cui aveva dedicato molti anni e che probabilmente ne accelerò la precoce dipartita – appare oggettivamente notevole, soprattutto considerando i tempi in cui lo studioso di Lipsia operò e i mezzi tecnici di cui poteva disporre. Né vanno dimenticati i molti e gravi problemi che la tradizione di quel testo indubbiamente propone. In realtà, quell'edizione dell'*Authenticum* – che pure non era spiaciuta a Savigny – non ha mancato di suscitare varie critiche, sin dagli anni immediatamente successivi alla sua pubblicazione<sup>2</sup>. In ogni caso, nessuno più da allora – nemmeno Rudolf Schöll, che curò la successiva edizione – è tornato a esaminare in maniera analitica e completa la tradizione manoscritta di quella collezione latina delle Novelle<sup>3</sup>. Non meraviglia, allora, che alcuni antichi e interessanti testimoni dell'*Authenticum*, rimasti ignoti a entrambi gli editori ottocenteschi, siano emersi solo molto più tardi.

Si deve in particolare alle ricerche condotte negli anni '70 e '80 del Novecento da Gero Dolezalek e Peter Weimar nell'ambito dell'*Arbeitsgruppe*

<sup>1</sup> G.E. Heimbach, *Authenticum. Novellarum constitutionum Iustiniani versio vulgata*, I-II, Lipsiae 1846-1851 (rist. anast. Aalen 1974).

<sup>2</sup> Sull'edizione di Heimbach e sulle reazioni che essa suscitò, si veda ora M. Avenarius, *Gustav Ernst Heimbach und das Authenticum. Bemerkungen zur Editionsgeschichte der Novellen-Vulgata*, in *Antike – Recht – Geschichte. Symposium zu Ehren von Peter E. Pieler*, a cura di N. Benke, S. Meissel, Frankfurt am Main 2009, pp. 9-30, qui p. 21 nt. 65 e pp. 27-28.

<sup>3</sup> Per la sua edizione delle *Novellae* (*Corpus iuris civilis*, III, *Novellae*, Berolini 1912<sup>4</sup>), Rudolf Schöll collazionò solo un ristretto numero di manoscritti dell'*Authenticum* (undici per intero e parte di un dodicesimo, tra quelli che lo stesso Heimbach aveva selezionato dopo averne esaminati ben 129): si vedano la *Praefatio* del Kroll (1894) alla stessa edizione (pp. XVI-XVIII) e quindi Avenarius, *Heimbach cit.*, pp. 27-28.

*Legistik* presso il Max-Planck-Institut di Francoforte, il rinvenimento e la segnalazione agli storici del diritto di alcuni codici manoscritti che avrebbero certamente giovato alla nostra migliore conoscenza di quel testo e della sua storia e che ancora attendono di essere valorizzati.

Tra questi figura senz'altro il codice attualmente conservato presso la sezione 'Special Collections' della University College Library (UCL) di Londra sotto la segnatura Ogden nr. 5. Prima che la biblioteca lo acquistasse nel 1953, esso era dunque tra quelli appartenuti a Charles K. Ogden. Sfortunatamente, non possiamo sapere quale ne fosse la precedente provenienza (il codice non presenta note di possesso).

Il manoscritto contiene unicamente un testo glossato dell'*Authenticum*, mutilo però della parte finale. Agli studiosi esso fu segnalato per la prima volta da Neil R. Ker nel 1969 che ne propose una datazione al sec. XIII e suggerì come probabile un'origine francese<sup>4</sup>. Il codice fu poi appunto esaminato da Peter Weimar che, pur ammettendo l'ipotesi di un'origine francese, ritenne tuttavia che la sua redazione potesse essere anticipata alla fine del secolo XII<sup>5</sup>. Weimar ebbe anche modo di riscontrare una significativa vicinanza del manoscritto londinese con il codice 642 della Stiftbibliothek di Klosterneuburg. Anch'esso databile alla fine del sec. XII, questo codice – oggi scomparso – è appunto uno di quelli che proprio Heimbach aveva individuato come tra i più interessanti testimoni dell'*Authenticum*<sup>6</sup>.

Tra i vari elementi che avvicinano il codice londinese all'austriaco vi è, all'inizio del testo dell'*Authenticum*, una singolare annotazione in cui si comparano due differenti collezioni di Novelle giustinianee (l'*Epitome Iuliani* e un *codex graecus* in cui può riconoscersi la perduta collezione da cui deriva l'*Authenticum*). La nota, riconducibile alla stessa età di Giustiniano, ha tuttavia un tenore alquanto oscuro. Inevitabilmente, sin dai tempi di Savigny (che l'aveva già individuata in un importantissimo codice viennese ben prima che Heimbach la ritrovasse in quello di Klosterneuburg), essa ha attratto tutti gli studiosi che si sono via via interessati alla tradizione delle Novelle giustinianee. Fu però solo nel 1963 (e nel 1970), che Hermann J. Scheltema, riprendendo una felice intuizione di Karl Eduard Zachariä von Lingenthal (1882), è stato in grado di interpretarla in maniera soddisfacente<sup>7</sup>. Weimar e Dolezalek, qualche anno

<sup>4</sup> N.R. Ker, *Medieval Manuscripts in British Libraries*, I, London-Oxford 1969, pp. 362-363.

<sup>5</sup> I risultati dell'esame di Weimar relativamente a questo manoscritto sono raccolti in G. Dolezalek, *Verzeichnis der Handschriften zum römischen Recht bis 1600*, Frankfurt am Main 1972, I, ad loc.

<sup>6</sup> Heimbach, *Das Authenticum* cit., I, p. vii. Il codice che Heimbach nel 1850 (pp. lxx-lxxii, nr. 106) e Zachariä nel 1889 (cit. *infra* nt. 7) poterono visionare a Klosterneuburg, è senza dubbio da individuare in quello recante la segnatura 642 della locale Stiftbibliothek. Quando però, nell'agosto del 1970 Dolezalek (*Verzeichnis* cit., ad loc.) visitò la biblioteca, il manoscritto risultava introvabile ed è quindi da considerare perduto.

<sup>7</sup> H.J. Scheltema, *Subseciva XII. Die Notiz der Codd. Vindobon. lat. iur. civ. 19 und Claustro-Neuburg. 62*, in «Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis», 31 (1963), pp. 279-282 e H.J. Scheltema, *L'enseignement de droit des antécédents*, Leiden 1970, qui pp. 57-60. Si veda anche K.E. Zachariä von Lingenthal, *Zur Geschichte des Authenticum und der Epitome Novellarum des Antecessor Julianus* (1882) ora in K.E. Zachariä von Lingenthal, *Kleine Schriften zur römischen und byzantinischen Rechtsgeschichte*, 2, Leipzig 1973, pp. 117-127.

più tardi, hanno poi riconosciuto la stessa nota in altri due codici conservati a Londra, appunto, e a El Escorial – e ne hanno dato notizia a Nicolaas van der Wal (1985)<sup>8</sup>. Finalmente, io stesso ne ho riconosciuto un quinto (e più completo) testimone all'interno del medesimo manoscritto di El Escorial (2010)<sup>9</sup>.

La somiglianza tra i codici di Londra e Klosterneuburg si estende anche all'inizio vero e proprio dell'*Authenticum*: identico in entrambi i codici, esso contiene quello che potrebbe essere il nome originale della raccolta (*Liber authenticorum*)<sup>10</sup>. Van der Wal e Lokin, sia pure in forma dubitativa, hanno allora immaginato che il codice londinese potesse essere la seconda parte del codice scomparso a Klosterneuburg (dove l'*Authenticum* era preceduto dalle *Institutiones*)<sup>11</sup>. Wolfgang Kaiser, proprio considerando una variante nel testo della nota premessa all'*Authenticum*, ha però escluso che ci possa essere identità tra i due codici<sup>12</sup>. Tale conclusione trova ampio conforto nell'esame della composizione dell'*Authenticum* contenuto nel codice di Londra. Si vedrà come, accanto ad altri significativi elementi di contiguità, quest'ultimo presenti invece differenze tali da escluderne con sicurezza la coincidenza con la seconda parte del codice austriaco. È invece molto probabile – ed è elemento di un certo rilievo – che i due manoscritti appartengano alla medesima linea di tradizione.

## 2. Descrizione del manoscritto

Al di là della significativa vicinanza col ms di Klosterneuburg, il codice di Londra merita comunque attenzione per ben altri motivi. Eccone una rapida descrizione.

Nell'attuale condizione, esso si compone di 87 ff. membranacei che, dopo la rifilatura, misurano 330 x 205 mm. I fascicoli, in tutto undici (cui si aggiunge la carta superstite di uno dei fascicoli caduti), sono tutti quaternioni con la sola eccezione del decimo fascicolo (un quinione). Il testo è disposto su due colonne la cui estensione è però piuttosto variabile (si va da un minimo di 42 righe a un massimo di 49). Ovviamente, anche le misure dello specchio di scrittura variano di conseguenza. È possibile riconoscere l'opera di almeno tre scribi. La mano che ha trascritto i primi 3 fascicoli e parte del quarto potrebbe essere non italiana

<sup>8</sup> N. van der Wal, J.H.A. Lokin, *Historiae iuris graeco-romani delineatio. Les sources du droit byzantin de 300 à 1453*, Groningen 1985, p. 126. Si vedano anche D. Liebs, *Die Jurisprudenz im spästantiken Italien (260-640 n. Chr.)*, Berlin 1987, pp. 261-263, e W. Kaiser, *Die Epitome Iuliani. Beiträge zum römischen Recht im frühen Mittelalter und zum byzantinischen Rechtsunterricht*, Frankfurt am Main 2004, pp. 308-315.

<sup>9</sup> L. Loschiavo, *Il codex graecus e le origini del Liber Authenticorum*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Röm. Abt.», 127 (2010), pp. 115-171, qui 121-128.

<sup>10</sup> «In nomine domini nostri Iesu Christi. Dompni Iustiniani sacratissimi principis Autenticorum liber incipit». Circa il possibile nome originale dell'*Authenticum*, si veda in questo senso già E. Besta, *Fonti: legislazione e scienza giuridica. Dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimoquinto*, in *Storia del diritto italiano*, I.1, a cura di P. Del Giudice, Milano 1923 (rist. anast. Frankfurt am Main 1969), p. 104. *Contra* invece Heimbach, *Authenticum* cit., p. cxxxiv.

<sup>11</sup> Van der Wal, Lokin, *Historiae iuris* cit., p. 126.

<sup>12</sup> Kaiser, *Die Epitome* cit., p. 308 nt. 295.

(forse francese) e datarsi alla fine del sec. XII (o al principio del sec. XIII). La seconda – che si incontra a partire da f. 26vb (ca. me.) – potrebbe essere invece più probabilmente italiana e risale anch'essa alla fine del sec. XII. Verso una simile datazione spinge anche la presenza, sui margini del manoscritto, di catene di “segni rossi”, qui in inchiostro bruno (lo stesso di una delle mani di glosse)<sup>13</sup>. Una terza mano – più disordinata rispetto alle precedenti e però ad esse coeva – si riconosce a partire da f. 65r (dalla terza riga).

Al disordine che caratterizza l'impaginazione, fa riscontro la qualità molto differente (per lavorazione e colore) che spesso contraddistingue la pergamena utilizzata.

La decorazione non si discosta da quella solitamente presente nei manoscritti scolastici di quest'età. La grande 'I' iniziale di *Imperator*, per ospitare la quale era stato lasciato lo spazio, non è stata eseguita, se non per il disegno preparatorio, a matita, caratterizzato da motivi floreali. Le lettere corrispondenti alle parole <I>*mperator Iustinianus* sono vergate in caratteri maiuscoli usando, alternativamente, inchiostro rosso e blu. La stessa alternanza di colori caratterizza i capilettera delle costituzioni e quelli dei capitoli. Le rubriche delle costituzioni sono in inchiostro rosso, talvolta trascritte da una mano differente rispetto a quella del testo. Nel solo primo foglio, sono vergate in rosso anche le iniziali dei *notabilia* e quella della nota iniziale cui si è già fatto riferimento.

Le *inscriptiones* sono quasi sempre riprodotte e per lo più in forma completa. Le *subscriptiones*, di contro, appaiono quasi del tutto assenti. Le *collationes* – a partire dalla *II collatio* – sono indicate sul margine superiore, al centro, con il semplice numero romano e in inchiostro rosso (anche in questo caso l'opera non è stata eseguita in maniera costante e più di una carta ne appare sprovvista).

### 3. *Un Authenticum particolarmente completo*

Molto più che per i caratteri esteriori, il codice londinese è soprattutto interessante per la peculiare conformazione dell'*Authenticum* che esso contiene. Come si è detto, il manoscritto è mutilo della parte finale. Il testo si arresta, infatti, improvvisamente al termine di f. 87vb, in corrispondenza delle parole «*faciat omnibus manifesta*» dell'epilogo di Nov. 89 (Coll. 7.1).

Fin dove arriva, però, il testo appare eccezionalmente completo. Tanto per cominciare, la Nov. 3 (Coll. 1.3), pur priva di *inscriptio*, non si interrompe, come avviene nella quasi totalità degli altri testimoni dell'*Authenticum*, alle parole «*pauci consistentes*» del cap. I (ed. Schöll / Kroll, p. 20-31), ma appare riprodotta integralmente<sup>14</sup>. In ciò, il codice di Londra trova dei paralleli unicamente nel perduto codice di Klosterneuburg (Heimbach, nella sua descrizione, non

<sup>13</sup> Per es., ai ff. 3rb-vb; 4ra-b, 11va-b; 12rb. Sul significato dei “segni rossi” si veda G. Dolezalek, R. Weigand, *Das Geheimnis der roten Zeichen*, in «*Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kan. Abt.*», 69 (1983), pp. 143-199.

<sup>14</sup> Si veda anche Accursio, gl. “consistentes” ad Nov. 3.1: «*item nota quod quidam libri non habent plus in hac constitutione et quidam habent tres colum(nas) sed non legitur*».



segnala alcuna interruzione nel testo di quest'ultimo), nel ms Paris, BN 16007<sup>15</sup> e nel codice Wien, ÖNB lat. 2130. Quest'ultimo, in particolare, è il codice che, da Savigny in poi, gli studiosi sono abituati a considerare «il miglior manoscritto» dell'*Authenticum* tra quelli conservatisi<sup>16</sup>.

Sino alla mutilazione, inoltre, il manoscritto di Londra propone il testo di tutte le *novellae extravagantes* (quelle, cioè, che i glossatori decisero di escludere dallo studio e che quindi appaiono solitamente mancanti nei manoscritti dell'*Authenticum*) con la sola eccezione delle Novv. 21<sup>17</sup> e 45 (Auth. 52)<sup>18</sup>. Di nuovo, una simile completezza trova corrispondenza unicamente nei testimoni di Vienna e Klosterneuburg. Pur nella significativa vicinanza (già anticipata dalla presenza in essi della nota tardo antica all'inizio dell'*Authenticum*), i tre codici si dimostrano tuttavia reciprocamente indipendenti. Il manoscritto di Londra, in particolare, presenta qualche interessante elemento di unicità.

In effetti, come accade nel ms di Klosterneuburg ma non in quello di Vienna, nel codice di Londra la Nov. 11 segue regolarmente la 10, così come la Nov. 13 segue la 12. Comune a tutti e tre i codici è invece la serie di *extravagantes* che incontriamo dopo la Nov. 23 (Coll. IV.2) e che è costituita dalle Novv. 24, 25, 26<sup>19</sup>, 27, 28, 29, 30<sup>20</sup>, 31, 102 (Auth. 32) e 103 (Auth. 33). A questo punto, i tre manoscritti tornano a differenziarsi. Mentre, infatti, nel codice di Londra prosegue la serie di *extravagantes* – in particolare con le Novv. 35 (Auth. 37)<sup>21</sup>, 36 (Auth. 38), 37 (Auth. 39)<sup>22</sup>, 38 (Auth. 40), 40 (Auth. 42), 42 (Auth. 43), 43 (Auth. 44) e 50 (Auth. 49) – in entrambi i codici austriaci, le Novv. 35-38<sup>23</sup> sono inserite più correttamente dopo le Novv. 105, 33 e 34 (Coll. IV.3-5), mentre le Novv. 40, 42 e 43 sono inserite dopo la Nov. 39 (Coll. IV.6). Finalmente, la *extravagante* Nov. 50, sia nel codice di Vienna sia in quello di Klosterneuburg, si trova dopo la Nov. 47 (Coll. V.3).

<sup>15</sup> Il codice parigino è descritto da Heimbach, *Authenticum* cit., p. li n. 85, e ora da F. Avril, M.-Th. Gousset, *Manuscrits enluminés d'origine Italienne*, 2, XIII siècle, Paris 1984, p. 66 n. 72. La Nov. 3 è qui quasi completa, interrompendosi solo alle ultime parole del c. 3 («indemnitatem sanctissimae procurabunt ecclesiae», ed. Schöll / Kroll, p. 23-37). In pratica, mancano solo l'*epilogus* e la *subscriptio*.

<sup>16</sup> F.C. v. Savigny, *Beytrag zur Geschichte des lateinischen Novellentextes, nebst einigen ungedruckten Novellen*, in «Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft», 2 (1816), qui pp. 109-112.

<sup>17</sup> Solo pochi fra i testimoni manoscritti dell'*Authenticum* a noi pervenuti, riproducono al loro interno la Nov. 21: si tratta dei mss. Angers, BM, 333; Berlin, SBPK, lat. fol. 271; Pistoia, AC, c. 131; Sankt Petersburg, GUNB, lat. 5 e Wien, ÖNB, lat. 2130. L'unico, fra questi, a proporla regolarmente dopo la Nov. 20 è il codice di San Pietroburgo; cfr. L. Loschiavo, *La riscoperta dell'Authenticum e la prima esegesi dei glossatori*, in *Novellae Constitutiones. L'ultima legislazione di Giustiniano tra Oriente e Occidente da Triboniano a Savigny*, a cura di L. Loschiavo, G. Mancini, C. Vano, Napoli 2011, pp. 137-139.

<sup>18</sup> Oltre che nelle appendici di *Novellae extravagantes* e nel perduto codice di Klosterneuburg (Heimbach, *Authenticum* cit., p. lxxi), la Nov. 45 è presente nei mss Berlin, SBPK, lat. fol. 271 (aggiunta da altra mano) e Bologna, BC, A 132.

<sup>19</sup> Con *inscriptio* ma senza rubrica.

<sup>20</sup> Con *inscriptio* ma senza rubrica.

<sup>21</sup> Con *inscriptio* ma senza rubrica.

<sup>22</sup> Senza *inscriptio* né rubrica.

<sup>23</sup> In realtà, nella sua descrizione del ms di Klosterneuburg (*supra*, nt. 6), Heimbach non segnala la presenza della Nov. 38 che è invece presente nel codice di Vienna.

La differente composizione – che riguarda anche la Nov. 45, assente nel londinese e presente invece nel codice scomparso – scioglie quindi definitivamente ogni dubbio circa l'ipotizzabile coincidenza del codice di Londra con la seconda parte di quello di Klosterneuburg. In ogni caso, i tre codici (Vienna, Klosterneuburg e Londra) appaiono direttamente o indirettamente imparentati.

#### 4. *Un glossatore molto particolare*

È finalmente il momento di spostare l'attenzione dal testo normativo, e dal centro della pagina, verso le glosse precursiane apposte sui margini.

Il codice è stato certamente glossato da più mani. Uno scriba probabilmente coevo a quello della parte più recente del testo ha steso, lungo l'intero codice, l'apparato più antico di glosse (sec. XII<sup>ex</sup>-XIII<sup>in</sup>). A lui, quasi certamente, si devono anche i caratteristici disegni in forma di piccole teste, spesso circondati da un brevissimo testo, che parrebbero avere funzione di *notabilia*. Li si incontra con una certa frequenza lungo tutto il codice. Tra le glosse della stessa mano, a parte altri *notabilia* (questa volta nella più consueta forma triangolare) e a catene di allegazioni di passi paralleli, vanno poi segnalate alcune glosse corredate dalla sigla *m.* riferibile a Martino Gosia<sup>24</sup>.

Sporadicamente compare una seconda mano di glosse, individuabile per l'inchiostro più chiaro (giallastro). Proprio per via della colorazione estremamente tenue dell'inchiostro, molto spesso la loro presenza può essere solo intuita.

Ad una mano ancor più recente (siamo ora ben dentro il sec. XIII, più probabilmente attorno alla metà) appartengono altre allegazioni – tra le quali anche rinvii al *Decretum* e alle *Decretales*<sup>25</sup> – e, soprattutto, alcune glosse più lunghe. Queste accompagnano in pratica l'intero codice sì da atteggiarsi come un *apparatus* vero e proprio. Va poi segnalato come glosse di questa mano si rinvengano anche sui margini delle *Novelle extravagantes* inserite nella *IV collatio*. A vergare quelle glosse, più che un copista, potrebbe essere stato lo stesso autore. Proprio il tenore di queste glosse – e quindi la personalità del loro autore – costituisce certamente l'elemento di maggior fascino del codice di Londra. Spesso, esse sono corredate da una sigla in forma di *f.* In un'occasione, la *f.* è seguita da alcune lettere che potrebbero leggersi come *orlus*.

Alcune di queste glosse recano la caratteristica sigla di Azzone (*az.*)<sup>26</sup>. Il nostro glossatore ebbe dunque accesso all'apparato azzoniano (e forse del grande maestro bolognese fu anche allievo). Oltre al diritto romano, egli conosce anche il diritto canonico che cita, come si è già accennato, dal *Decretum* e dal *Liber Extra*. Siamo dunque in anni certamente successivi al 1234.

Più che le allegazioni di fonti giuridiche, colpiscono tuttavia i rinvii – spesso letterali – alle sacre scritture e a fonti di carattere storiografico o letterario. E non si tratta – come si può vedere dalla selezione di tali glosse proposta in appendi-

<sup>24</sup> Per es. ai ff. 3va; 65v e 66r.

<sup>25</sup> Per es. a f. 78rb.

<sup>26</sup> Ciò accade a margine di Nov. 44 (Coll. IV.7) (fol. 63r) e di Nov. 73 (Coll. VI.3) (fol. 76r).

ce – di rinvii generici: spesso, anzi, la fonte è riprodotta letteralmente e ne viene indicata con precisione la sede, riportando il numero del libro e del capitolo. Questo accade in particolare con il *De officiis* di Cicerone e con i *Libri historiarum* di Paolo Orosio, opere entrambe diffuse nei secoli medievali. A proposito delle *Storie* di Paolo Orosio occorre però spendere qualche parola in più. In effetti, i passaggi che il glossatore attribuisce allo storico spagnolo non possono essere tratti dall'opera di questo. Orosio muore infatti nel 418. Nelle glosse londinesi si fa invece riferimento a episodi relativi agli anni di Teoderico e a quelli di Giustiniano.

Proprio la precisione con cui il glossatore indica la fonte di una di queste citazioni (gl. 11) ci consente tuttavia di comprendere come il rinvio riguardi piuttosto la *Historia romana* di Paolo Diacono<sup>27</sup>. Né è difficile comprendere il motivo di tale confusione. Nei secoli medievali, e in particolare in Italia, doveva infatti circolare un “manuale” di storia antica e medievale in cui la sintesi di Paolo Orosio era completata con la *Historia Romana* e la *Historia Langobardorum* di Paolo Diacono<sup>28</sup>.

Al di là dell'eccentricità di questo tipo di citazioni – piuttosto inconsuete nei commentari ai testi di Giustiniano – è ancor più interessante notare come esse non rappresentino affatto uno mero “sfoggio di erudizione” né, in alcun modo, possono credersi destinate a fungere da supporto per l'insegnamento. Al contrario, esse hanno il carattere di appunti e riflessioni personali e si concentrano su aspetti e motivi della vita politica di quell'epoca che al nostro glossatore dovevano apparire piuttosto pressanti. Gli anni in cui questo visse dovrebbero corrispondere alla prima metà del XIII secolo.

## 5. *Un ghibellino convinto*

Il campione di glosse che si sono riprodotte in appendice rivela grande attenzione, in particolare, per il diritto pubblico, le prerogative, i compiti e i rapporti che caratterizzano reciprocamente le due *auctoritates* universali, la materia fiscale, le regole che disciplinano l'esercizio della giurisdizione e la buona amministrazione. L'autore si muove in un chiaro orizzonte padano e “ghibellino”. Nella gl. 6, egli fa riferimento a un Salinguerra – che potrebbe identificarsi benissimo col nobile e potente Salinguerra Torelli (1170ca.-1245), accanito avversario degli Este e tra i principali artefici della politica ferrarese (e non solo) di quei decenni<sup>29</sup> – e a Guidone Accarisi – che potrebbe facilmente appartenere alla omonima e importante famiglia ghibellina di Faenza o identificarsi con il Guido console di giustizia a Bologna nel 1198 (anch'egli convinto ghibelli-

<sup>27</sup> V. *infra*, in appendice, gl. 10 e 11, e relative note 35 e 36.

<sup>28</sup> Boccaccio dovette appunto copiare da un modello in cui le *Storie* di Paolo Diacono seguivano senza soluzione quella di Orosio quando allesti di propria mano il codice ora riconosciuto nella sua interezza da L. Pani, “*Propriis manibus ipse transcripsit*”. *Il manoscritto London, British Library, Harley 5383*, in «*Scrineum Rivista*», 9 (2012), pp. 305-325 <<http://scrineum.univp.it/rivista/9-2012/pani.pdf>>.

<sup>29</sup> G.M. Varanini, *Salinguerra Torelli*, in *Federico II. Enciclopedia Fridericiana*, Roma 2005, II, pp. 604-606.

no)<sup>30</sup>. Il tenore delle altre glosse colloca in ogni caso il nostro glossatore nell'ambito di quell'ampia e prolungata fioritura di libellistica polemica che si accese tra gli uomini di cultura, specialmente in Italia, in conseguenza dell'azione politica condotta da Federico II e dell'inasprirsi dei suoi rapporti con il papato.

In questa direzione va, per cominciare, la riaffermazione del principio della diretta derivazione divina del potere imperiale («iter discendente»)<sup>31</sup>. Corollario di tale principio diviene, infatti, nel nostro autore, l'esclusione nel pontefice della potestà teorica di deporre l'imperatore (gl. 1). Vi si può forse riconoscere un'eco dei provvedimenti di scomunica che Federico si vide lanciare contro da parte di Gregorio IX (nel 1237 e 1239) e, ancor più, della sua deposizione per opera di Innocenzo IV (nel 1245)<sup>32</sup>.

Analogamente, i riferimenti alla materia tributaria e l'esigenza di sottolineare il fondamento etico del prelievo fiscale (gll. 2 e 3) fanno tornare in mente i continui sforzi del *rex Siciliae* per finanziare la sua azione di governo, aumentando a più riprese la pressione fiscale sui sudditi (in particolare, vanno ricordati in questo senso i provvedimenti del 1223)<sup>33</sup>. Né possono sfuggire i precisi riferimenti alle «guerre giuste» da portare nei confronti dei Saraceni e degli eretici definiti *rebeldes contra Ecclesiam Romanam* (gl. 3). Parimenti, il richiamo ripetuto alla «doverosa» onestà e correttezza che dev'essere propria dei magistrati (gll. 4, 5 e 8), ben si accorderebbe con la pionieristica creazione, nel 1240, di una corte appositamente destinata al controllo contabile e quindi al vaglio dell'attività dei molti ufficiali del *Regnum*<sup>34</sup>. Spiccatamente ghibellino è anche il tenore della gl. 7 ove è evidente la critica alle tendenze accentratrici che sempre più i pontefici manifestavano in tema di competenza giurisdizionale.

Probabilmente, queste glosse meriterebbero uno studio complessivo. Qui sarà sufficiente averle segnalate a futuri ricercatori.

<sup>30</sup> L.V. Savioli, *Annali bolognesi*, Bassano 1784, II, 1, p. 229, e G. Milani, *L'esclusione dal Comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma 2003, p. 198 nt. 43.

<sup>31</sup> M. Ascheri, *Istituzioni medievali*, Bologna 1994, pp. 227-239. La radicata convinzione che ogni potere discendesse da Dio (Paul., *Epist. Ad Rom.*, 13.1), si contrapponeva nel Medioevo al principio elettivo secondo una dialettica che non escludeva affatto la contemporanea efficacia dei due principi: E. Cortese, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, II, Milano 1964, pp. 198-203. La terminologia «iter ascendente / discendente» per individuare i due momenti risale a W. Ullmann (*Principles of Government and Politics in the Middle Ages*, London 1961, pp. 20-26).

<sup>32</sup> «La deposizione di Federico fece un'impressione profonda sull'Europa del tempo (...) nel corso degli ultimi anni di Federico, la cancelleria imperiale divenne estremamente attiva, emanando valanghe di manifesti, editti e appelli rivolti a tutti; l'Europa intera veniva inviata a insorgere contro l'Anticristo rappresentato dal papa (...) era fatale (...) che un appello del genere cadesse su un terreno fertile», così W. Ullmann, *Il papato nel Medioevo*, (tr. it.) Roma-Bari 1999, p. 267.

<sup>33</sup> Per i quali, P. Colliva, «*Magistri camerarii*» e «*camerarii*» nel Regno di Sicilia nell'età di Federico II. *Disciplina legislativa e prassi amministrativa*, (1963) ora in P. Colliva, *Scritti minori*, a cura di G. Morelli, N. Sarti, Milano 1996, pp. 3-84, qui pp. 68 e sgg. e 82-83.

<sup>34</sup> F. Mazzaresse Fardella, *Federico II e il "Regnum Siciliae"*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 1 (1975), pp. 29-32; B. Pasciuta, voce *Dohana de secretis*, in *Enciclopedia Fridericiana* (cit. nt. 29), I, pp. 478-479.

## Appendice

<1> *Gl. ad vv.* «ex uno eodemque principio», Nov. 6.pr. (fol. 8va):  
Sic ergo cum a diuina clementia sit utrumque et ab uno principio non pendet unum ex altero, ut dicit papa, quod imperatorem deponere potest, quo enim ad hoc par in parem non habet imperium.

<2> *Gl. ad vv.* «romanorum terram diminutam», Nov. 8.10.2 (fol. 17ra):  
Non debere imperatorem sustinere romanorum terram minus et ad hoc tributa percipit ut imperium tuetur et augeat, ut hic colligi potest. Nam et Orosius dicit tributum est precium pacis.

<3> *Gl. ad vv.* «et nihil aliud», Nov. 8.11 (ca. fi.) [fol. 17rb]:  
Nota sola fiscalia tributa solvenda et nichil aliud; et sic facta imperii de his facienda sunt, ut s(upra) e.(odem) § Illud. circa finem (Nov. 8.10.2). Iniuste ergo ad exercitum et alienos cogit imperator, maxime cum iniuste movet bellum et non per pontificem, ut Romani olim faciebant. Indicebant enim sacerdotes bellum per claritatum (*leg. perclamatum*) et sic de iure pugnabant, alias numquam, ut Tullius, de offic. t. pri. de iure bellorum (Cic., *De off.*, I.11) invenitur. Set etiam hodie iustum bellum contra Saracenos et Mauros vel contra eos qui sunt contra Ecclesiam Romanam rebelles. Immo, et si iuste movet bellum, ad alia non tenemur nisi ad fiscalia quia vero(?) ei dantur quasi ob causam ut iusticiam tuheatur et subiectos et augeat imperium, ut ex hoc t(itulo) percipi licet § et specialiter ab ille § Necessitatem et cet. (Nov. 8.9 *sed etiam* 10).

<4> *Gl. ad v.* «Oportet », Nov. 17.1 (fol. 26rb):  
Debet enim habere oculos abstinentes et manus, ut Tullius, de offic(iis) (Cic., *De off.* I.40) et propheta: 'Beatus, qui excutit manus <suas> ab omni munere' (Is. 33.15 *sed* X 4.3.18 *etsi*).

<5> *Gl. ad v.* «declinatur», Nov. 17.2 (fol. 26va):  
Debet enim, ut ait Plato, quecumque agunt, ad rei p(ublice) utilitatem referre obliti commodorum suorum et debet uniuersos curare. Si enim partem curat, partem negligit, igitur rem perniciosam facit in civitate (cf. Cic., *De off.* I.25). f.

<6> *Gl. ad vv.* «felicissimam civitatem», Nov. 17.3 (fol. 26va):  
Nota. Contra Guidonem Acarisii qui trahit bo(nos) filios ad Salingerre qui est alterius provincie.

<7> *Gl. ad vv.* «nobis molestum», Nov. 17.3 (fol. 26va):  
Numquam est tanta iusticia in ecclesia romana que asorbuit sibi totum dominatum et iurisdictionem non ostante iurisdictione archiepiscoporum et patriarcharum et episcoporum set eis intercalatis nec gradibus servatis venit ad eam, quod est iniquum, ut habes in q. vii. c. iiii. iiii. v. (Decr. II.1.7.3.4.5). f.

<8> *Gl. ad vv.* «puris servante manibus», Nov. 17.5.2 (fol. 27ra sup.):  
Pure debent esse manus, nam et Tullius dicit, consules debent habere abstinentes manus (Cic., *De off.* I.40) et propheta dicit: Ve vobis qui iustificatis impium pro muneribus et iusticiam iusti auferitis ab eo (Is. 5.23). Et alibus faciam cessare de plateis eis vocem gaudii et vocem leticie vocem sponsi et sponse (*Jr.* 7.34) propter quidem persecuti sunt avariciam a minori usque ad maiorem, a propheta usque ad sacerdotem (*Jr.* 6.13). In lege Moysi minima 'excecant prudentes et subvertunt verba iustorum' (*Ex.* 23.8) unde et alias cavetur non posse presidem accipere nisi obsculentum et poculentum quia cito labitur nec videtur aliquid esse tamen non duret. f.

<9> *Gl. ad vv.* «publicae et privatim», Nov. 17.5.3 (fol. 27ra inf.):  
Sciat enim personam se gerere et civitatis debereque eius dignitatem et decus sustinere, servare leges, iura describere et ea meminisse, ut Tullius de off. § hac ne illud. (Cic., *De off.* I.34.3). Nam hec sunt duo precepta Platonis: unum, ut utilitatem civium sic tueantur ut, quecumque agunt, ad eorum (*sed eam*) utilitatem referant obliti commodorum suorum, non enim ad eorum utilitatem res pu(blica) committitur, set ad suam, sicut pupillus et adultus (Cic., *De off.* I.25.1). Habere enim questum (*sed* questui) in republica non solum sceleratum set etiam nefarium est, ut Tullius, de offi. l. ii. § si qua necessitas huius muneris (Cic., *De off.* II.22.1). f.

<10> *Gl. ad v.* «Venerabilem», Nov. 37.pr. (extrav.) (fol. 55vb):  
Hec constitutio facta fuit quando .ccc. episcopi erant per Theodericum relegati in Sardinia ita quando Boetium et Johannem episcopum urbis ravenne et alios catholicos *carceris afflictione peremit*.

Quos episcopos Iustinianus propriis sedibus restituit, illo Theoderico apud Ravene defuncto quod ibidem ecclesiam gothorum construxerat que adhuc apparet et hoc ex Orosyo in ystoriis romanis licet percipere<sup>35</sup>.

<11> *Gl. ad rubricam*, Nov. 81 (Auth. 6.9) (fol. 79vb):

Insti. quibus modis ius pot. Soluitur (Inst. 1.12.4) dicitur summam esse patriatus dignitatem prae omnibus et hic secundum ystoriis romanis l(iber) xv. § Leo imperator, dicitur quod Zeno imperator Leonem *gratam* (*leg. gratanter*) velut apud Constantinopolim *accepit* a deo ut enim(?) suo fastigio aderret et (*leg. eum*) *fastibus* (*leg. fascibus*) *consularibus sublimaret, que dignitas post imperiale fastigium prima est*<sup>36</sup>. Unde dico adsolvendum contrarium quod idem est patriatus consularis dignitas. f. orlus (?).

<sup>35</sup> La Nov. 37 *De africana ecclesia* è dell'a. 535. Le vicende relative a Boezio e a Giovanni I datano al 523-4 e 526 (anno in cui muore anche Teoderico). I 300 vescovi dovrebbero piuttosto essere i duecentoventi vescovi africani (tra i quali Fulgenzio) che il re vandalo Trasmondo volle appunto relegare in Sardegna e che poterono tornare alle loro sedi solo dopo la salita al trono del regno vandalo del nuovo re filobizantino Ilderico (523). Probabilmente si sono qui confusi Teoderico con Trasmondo e Giovanni papa con il vescovo di Ravenna. La fonte è quasi certamente la *Historia romana* di Paolo Diacono e, in particolare, i passi iniziali del Libro XVI (Pauli Diaconi *Historia romana*, a cura di A. Crivellucci, Roma 1914, pp. 226 e sgg., cc. 3, 7-10).

<sup>36</sup> Si veda Pauli Diaconi *Historia romana*, l. XV c. 13 (ed. Crivellucci cit., p. 218).

# Un codice di dedica del *Monarchia* con interventi autografi di Antonio Roselli (ms Paris, BnF, lat. 4237)

di Giovanna Murano

1. Il *Monarchia* o *De potestate papae et imperatoris* di Antonio Roselli (1381-1466) è un'opera atipica<sup>1</sup>. La versione definitiva è il risultato dell'assemblaggio di materiali diversi, già editi in precedenza<sup>2</sup>, ma ciò che più la contraddi-

\* Ringrazio Tobias Daniels, Paola Maffei, Elisabetta Sciarra e Thomas Woelki per gli aiuti bibliografici, i consigli e gli utili suggerimenti.

<sup>1</sup> I contributi più recenti sull'opera sono di J.H. Burns, *The Monarchia of Antonio Roselli (1380-1466): Text, context and controversy*, in *Proceedings of the Eighth International Congress of Medieval Canon Law*, San Diego, University of California at La Jolla, 21-27 August 1988, ed. by S. Chodorow, Città del Vaticano 1992, pp. 321-351; F. Cheneval, *Die Rezeption der Monarchia Dantes bis zur Editio Princeps im Jahre 1559. Metamorphosen eines philosophischen Werkes. Mit einer kritischen Edition von Guido Vernanis Tractatus de potestate summi pontificis*, München 1995, pp. 287-342; A. Weitz, *Der Traktat des Antonio Roselli De conciliis ac synodis generalibus: historisch-kanonistische Darstellung und Bewertung*, Paderborn 2002; M. Conetti, *L'origine del potere legittimo. Spunti polemici contro la Donazione di Costantino da Graziano a Lorenzo Valla*, Parma 2003, pp. 203-208, 217, 223-236, 238-243; D. Rando, *Dai margini la memoria. Johannes Hinderbach (1418-1486)*, Bologna 2003, *ad ind.*; sull'autore G. Murano, *Antonio di Rosello Roselli (1381-1466)*, in *Autographa*. I.1: *Giuristi, giudici e notai*, a cura di G. Murano con la collab. di G. Morelli, Bologna 2012, pp. 174-182.

<sup>2</sup> L'analisi di Burns è basata, oltre che sul Paris, Bibliothèque Nationale de France (BnF), lat. 4237, sui mss München, Bayerische Staatsbibliothek (BSB), Clm 7483, Venezia, Bibl. Marciana, Lat. IV. 4 (2480) e Wien, Österreichische Nationalbibliothek, 5129, ff. 83-283 e ff. 1-32, a proposito dei quali scrive: «What differentiates these three manuscripts (...) is that they embody text not conceived, when they were written in these forms, as part of a larger *Monarchia*, but as separate and distinct treatises. One (represented by the Venice and Munich manuscripts) is a treatise on councils and conciliar authority in the Church; the other (in the Vienna A manuscript) is an exposition of the basis of Roman imperial authority and the legitimacy of its exercise by the German emperors. The latter, though it appears as the final part of the printed *Monarchia*, may be dealt with first as being the earlier of the two in original composition» (p. 327). Sfuggiti a Burns, i mss Padova, Bibl. Capitolare, B 11 e Trento, Bibl. Comunale, W 611 sono invece stati descritti da Cheneval, *Die Rezeption*. Il primo è appartenuto alla biblioteca di Iacopo Zeno, cfr. E. Govi, *La biblioteca di Iacopo Zeno*, in «Bollettino dell'Istituto di patologia del libro», 10 (1951), p. 78, n. 107; il secondo è stato probabilmente acquistato o commissionato da Johannes Hinderbach, cfr. M. Bernasconi, L. Dal Poz, *Codici miniati delle Biblioteche Comunali di Trento*. Con un saggio di M.G. Ciardi Duprè Dal Poggetto, Firenze 1985, pp. 233-236, in part. p. 234. Un esemplare del *Monarchia* (non sappiamo se a stampa o manoscritto) appartenne a Louis Budé (fratello di Guillaume Budé), canonico di Troyes, morto nel 1517; cfr. A. Chalandon, *Les Bibliothèques des ecclésiastiques de Troyes du XIV<sup>e</sup> au XVI<sup>e</sup> siècle*, Paris 2001, p. 56; un esemplare a stampa lo ebbe anche Pico della Mirandola, cfr. P. Kibre, *The Library of Pico della Mirandola*, New York 1931, n. 570.

stingue è l'assenza di scansioni testuali, ovvero una divisione in libri, capitoli e titoli e questo ne rende oltremodo difficoltosa la lettura e l'eventuale citazione di brani. Lo spazio lasciato bianco per accogliere titoli e iniziali, almeno nei primi fascicoli, nel Paris, BnF, lat. 4237, manoscritto sul quale, come dimostreremo, è intervenuto lo stesso Roselli, indica la volontà di corredare l'opera dei necessari – e per un trattato giuridico di tale ampiezza indispensabili – punti di articolazione, una volontà rimasta tuttavia irrealizzata.

Il Paris, BnF, lat. 4237<sup>3</sup>, entrato nella Bibliothèque royale nel 1662 con la collezione del conte Philippe de Béthune, si apre con una sontuosa scena di dedica nella quale Roselli, in ginocchio, coperto di un manto rosso bordato di (ermellino) bianco, porge un libro all'imperatore Sigismondo, assiso in trono, al centro della scena, in una posa ieratica e frontale, con il capo coronato. Alla scena, ai lati dell'imperatore, assistono due dignitari muniti dei simboli del potere: una mazza, il primo, una spada il secondo<sup>4</sup>. L'autore porge un manoscritto aperto e sulle due pagine raffigurate il miniatore ha avuto cura di annotare l'incipit del *Monarchia*: «Et si divine lacescite monarchie iurium summa fastigia»<sup>5</sup>. Dall'iconografia, oltre che dai tre stemmi imperiali presenti nel *bas de page*, possiamo agevolmente arguire che è stato progettato come codice di dedica<sup>6</sup>. L'autore, il cui nome compare soltanto a f. 3r, al termine del cap. 1 che inizia *Disceptationem igitur hanc ipsam*, di seguito a «Sed oportet dicere quod illud facit ex sua amplissima potestate. Anthonius Roselli», è raffigurato nuovamente nell'iniziale «E» che apre il trattato, ancora a f. 1r. Il volto maturo ma non anziano (quando presenta il volume ha circa cinquanta anni), è rivolto ora verso il lettore e reca in mano una penna ed il libro, rilegato in verde, aperto verso di sé.

Ancora giovanissimo Roselli aveva insegnato diritto canonico *de partibus Hungarie* come rivela in una letterina autografa inviata a Ricciardo Del Bene (†1411) e conservata nell'Archivio di Stato di Firenze (*Carte Del Bene* 49, n. 299).

<sup>3</sup> Membr.; ff. II + 350; 320×225 (230×132, lin. 31/32 per pagina). Quinterni. Tre diversi copisti sono intervenuti nella trascrizione: al primo si devono i fasc. I-XXVI, XXIX-XXX; al secondo, verosimilmente un notaio sulla base dell'evidenza grafica, i fasc. XXVII-XXVIII; al terzo, infine, i fasc. XXX-XXXV. Oltre la pagina miniata iniziale non sono presenti altre illustrazioni o interventi da parte di un miniatore o un rubricatore. Nei primi fascicoli è rimasto bianco lo spazio destinato alle letterine iniziali (sono presenti le sole letterine d'attesa) e ai *tituli*. Per questi ultimi non pare siano neppure stati approntati i titoli-guida destinati al rubricatore.

<sup>4</sup> La pagina iniziale – riprodotta e descritta in *Dix siècles d'enluminure italienne*, dir. F. Avril, Paris 1984, pp. 115-116, tav. 98; Cheneval, *Die Rezeption* cit., p. 286, part. dell'iniziale «E»; *Sigismundus Rex et Imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg 1387-1437*. Ausstellungskatalog, hg. I. Tabacs et al., Mainz 2006, pp. 394-395 (voce di M.-P. Lafitte) – è presente nella Banque d'images della BnF di Parigi: <<http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Daguere&O=7851713&E=JPEG&NavigationSimplifiee=ok&typeFonds=noir>>.

<sup>5</sup> Questo *incipit*, che avrebbe fugato ogni dubbio circa l'opera donata a Sigismondo, non è stato notato nelle precedenti descrizioni, cfr. *Sigismundus Rex et Imperator*, p. 394: «Möglicherweise könnte das die Schrift *De monarchia mundi sein*».

<sup>6</sup> È un codice di dedica (offerto a Francesco Foscari) anche il ms Venezia, Bibl. Marciana, Lat. IV. 4 (2480); cfr. Burns, *The Monarchia* cit., p. 328. Cheneval, *Die Rezeption*, p. 292 ne segnala l'epistola dedicataria, oltre l'*incipit*, l'*explicit* e il colophon. Anche su questo manoscritto sono presenti interventi autografi di Antonio Roselli.



Dopo l'insegnamento a Siena<sup>7</sup>, Roselli si era dedicato all'attività pubblica, aveva compiuto missioni diplomatiche, e tra l'estate del 1432 e la primavera del 1433 era stato incaricato delle trattative con Sigismondo al fine di favorire il riavvicinamento tra l'imperatore ed il pontefice. Presso Sigismondo patrocinò con successo non solo la causa papale, ma anche la propria (verrà insignito del titolo di conte palatino)<sup>8</sup>. Nel 1433 partecipa, come avvocato concistoriale, al concilio di Basilea e redige il testo della bolla *Deus novit* (13 sett. 1433) nella quale si sospende il concilio e si condanna la dottrina conciliare. Promotore ad un esame privato nel 1430-1431, nel 1433-1434 è *lector* ordinario di diritto canonico nello *Studium Urbis*<sup>9</sup>. Nel 1434, a partire dal mese di giugno, è a Firenze, dove si è rifugiata la curia al seguito di Eugenio IV, e il concilio<sup>10</sup>. Il suo ritorno dovette essere particolarmente gradito ai fiorentini in quanto ebbe l'incarico di leggere nello Studio le Decretali nell'anno accademico 1434-1435 con uno stipendio di 300 fiorini<sup>11</sup>, incarico e stipendio confermatogli anche per il successivo anno accademico<sup>12</sup>. È in questo contesto, ed in questi anni, che nasce il *Monarchia*, o meglio la versione tràdita nel Paris, BnF, lat. 4237 e dedicata a Sigismondo come certifica la frase: «te etiam numen certissimum Sigismunde serenissime Cesar» (f. 2r).

Il Parigino è stato approntato sotto la stretta sorveglianza dell'autore. Nei primi fascicoli Roselli interviene con mano rapida e sicura per correggere gli errori dovuti al copista; aggiunge nuova punteggiatura, in particolare un segno di paragrafo a forma di «L» rovesciata, e integrazioni di varia ampiezza nei margini. La presenza di interventi è stata già segnalata da Burns<sup>13</sup>, il quale tuttavia non le ha identificate come di mano dell'autore. L'autografia degli interventi sul testo e delle integrazioni marginali (oltre che dalla stessa evidenza del contenuto) può essere agevolmente provata confrontando la mano che interviene sul *Monarchia* con quella del *consilium* autografo tràdito nel ms Firenze, Bibl. Nazionale, Magl. XXIX 193, f. 142r, risalente agli anni in cui Roselli ha insegnato a Firenze, ora riprodotto in *Autographa*<sup>14</sup>.

Roselli si avvale di una serie di segni durante la revisione; il più frequente è quello a forma di angolo acuto, eseguito nella parte inferiore della riga di

<sup>7</sup> Dal 1423 almeno al 1426-1427. Durante questi anni ebbe almeno due allievi destinati a grande fama: il primo, Mariano Sozzini (1397 ca-1467), che nel commento al tit. *De sponsalibus* (X 4.1) ricorderà la *quaestio* "Uxorem duxit Titius Phylomenam" disputata con il maestro; nel 1426-1427, Enea Silvio Piccolomini.

<sup>8</sup> Burns, *The Monarchia* cit., p. 333; Rando, *Dai margini* cit., p. 77-78.

<sup>9</sup> B. Schwarz, *Kurienuniversität und stadtrömische Universität von ca. 1300 bis 1471*, Leiden-Boston 2013, ad *Indicem*.

<sup>10</sup> L. Boschetto, *Società e cultura a Firenze al tempo del Concilio. Papa Eugenio IV tra curiali, mercanti e umanisti*, Roma 2012.

<sup>11</sup> K. Park, *The Readers at the Florentine Studio according to Communal Fiscal Records (1357-1380, 1413-1446)*, in «Rinascimento», 20 (1980), p. 291.

<sup>12</sup> *Ibid.*, p. 292.

<sup>13</sup> Burns, *De Monarchia* cit., p. 324.

<sup>14</sup> *Autographa*. I.1 cit., tav. 81 (p. 180).

scrittura, per indicare integrazioni di ridotta estensione (in genere una sola parola); in altri casi utilizza due brevi barre trasversali parallele ¶, quasi sempre seguite, in basso, dal segno dell'angolo acuto; in altre occasioni, infine, in presenza di vere e proprie *additiones*, si avvale di un segno multiplo composto nella parte alta da una linea seguita da un semicerchio rivolto verso l'alto —∩, una barra / che attraversa la riga di testo, ed infine, in basso, il segno dell'angolo acuto. Roselli non cela i propri interventi che, al contrario, sono particolarmente evidenti nel caso di espunzioni di singole lettere all'interno di una parola.

- f. 1v lin. 5: Nec spe questus vel <integra ut> ingratum <sic> sacerdotium.
- f. 2r lin. 2: corregge *domini* (*dmi*) in *divini*; lin. 8: q<sup>a</sup> ~~nam~~ veritate vel iure; lin. 11: universalis ecclesia.
- f. 3r lin. 1: corregge *diutionomio* in *deuteronomio*.
- f. 3v ut habetur in capitulo primo versu <sic> unde in veteri <integra in marg. *de sacra unctio*.>
- f. 4r lin. 16: et ipse perfectus <integra est> ut.
- f. 5r lin. 4: quoniam in plerisque quia esset <integra in marg. *alias*> sicut.
- f. 6v ergo miserabilis insanie esse videtur si filius <corr. *filii*> patrem, si discipulus <corr. *discipulis*> magistrum subiugare conetur (...) qui tamen ab ipso <add. *papa*> non solum in terra, sed etiam in celis.
- f. 8r lin. 17: sed talis consuetudo ius prebet ~~ex terra~~, de transla. c. quanto; lin. 24: deberet si ipsum <corr. *ipsi*> pro predicta <corr. *predictis*> subiectu <corr. *subiectus!*> non esset.
- f. 8v lin. 7: <I>stis etiam predictis <integra *annectitur*> quia electores; lin. 28: venerabilem qui si sint legit. xcv. di. illud sed ~~in~~ papa.
- f. 9v lin. 22: ad designandum ipsum penitus <corr. in *peritus*>.
- f. 10r ad predicta firmanda eccedit ~~ad~~ illud.
- f. 11v lin. 11-12: Et hec est ratio et tota intentio Eustracii x. Ethicorum ordinantis feli|citatem speculativam vult enim felicitatem politicam <il segno ¶ è posto tra le due linee di testo ed in margine Roselli ha aggiunto: politicam ad felicitatem>; lin. 26: Ergo potestas || pontificalis necessitas <corr. in *necessitat*>.
- f. 12r lib. 20: Augustino in libro duodecimo de ~~summa~~ trinitate.
- f. 13r lin. 7: secundum theologos et <corr. *quia*> fidem hanc; lin. 26-28: nam intelli|gentia movens primam speram ~~Orbem stellatum~~ || que est.
- f. 13v lin. 1: quod <integra est> in nobis optimum; lin. 23-24: sicut || ergo singula corpora celestia reguntur a propriis <aggiunto in margine *intelligentiis*>.
- f. 15v lin. 13-14: ex suscepto <sup>va</sup> ~~pro quo facit quia sacerdos dei~~ cat.
- f. 17v tra «nullum ordinem» e «respectum temporalium» integra in margine una frase.

Altre integrazioni si trovano ai ff. 35r, 36v, 105r. Ma la revisione attenta e capillare dei primi fascicoli cede ben presto il passo ad una lettura sommaria; cessano gli interventi correttori, mentre le integrazioni si fanno via via più sporadiche. La lunga integrazione a f. 284rv prova che Roselli ha rivisto il codice prima che fosse rifilato; in questo foglio, infatti, la pergamena è stata ripiegata per circa 20 mm nel margine esterno e circa 30 mm nel margine inferiore, preservando in tal modo il testo aggiunto dall'autore. Nell'integrazione di f. 287r le prime 19 linee sono di mano del Roselli, mentre le 7 linee seguenti appartengono forse ad un segretario.

I codici di dedica con interventi autoriali più o meno ampi non sono rari e nel Parigino si è scelto di privilegiare il contenuto piuttosto che l'aspetto materiale. L'opera ha per oggetto una questione spinosissima: il rapporto tra l'autorità laica (l'imperatore) e quella religiosa (il papa). Prima di donare il manoscritto all'imperatore, Roselli ha voluto leggere nuovamente il testo, o almeno le parti più critiche o quelle intellettualmente o giuridicamente più fragili<sup>15</sup> e da questa ulteriore lettura sono scaturite le correzioni e le integrazioni. Tuttavia se il Parigino è entrato effettivamente a far parte della biblioteca imperiale<sup>16</sup> è necessario ipotizzare che lo stesso Roselli o un suo segretario abbiano trascritto le integrazioni e corretto il codice d'autore, in quanto parte degli interventi sia sul testo che nei margini sono stati accolti, non senza errori, nelle successive recensioni dell'opera.

2. La *recensio* definitiva del *Monarchia*, o almeno quella prossima all'ultima volontà dell'autore, è il risultato di un disarmonico assemblaggio di materiali approntati in momenti ed in condizioni diverse. Tra il 1435 ed il 1440 il testo subisce modifiche: il destinatario non è più l'imperatore Sigismondo ma «Fredericus dux Austriae», eletto re di Germania nel 1440. A «Fredericus dux Austriae» è dedicata la *recensio* trådita nei mss Padova, Bibl. Capitolare, B 11 e Trento, Bibl. Comunale, W 611. Nel 1444 Roselli, sollecitato ad intervenire a proposito della contesa per l'episcopato di Frisinga, prepara corpose *allegationes* a favore del candidato sostenuto dalla corte asburgica<sup>17</sup>. Le *Allegationes in facto concilii Basiliensis*, trådite anche nel ms Firenze, Bibl. Laur., Pl. 16.13, ff. 228r-240r e 299r-305v, si presentano divise in due sezioni. La prima parte della seconda sezione, nella quale Roselli discute quale *sentencia* debba essere osservata in caso di discordia fra concilio e papa, corrisponde ai capp. 26-27 della terza parte della *Monarchia*. Quest'ultima parte, a sua volta, coincide con l'ultima del *Tractatus conciliorum generalium* di cui è noto un testimone, il ms Venezia, Bibl. Marciana, Lat. IV. 4 (2480), ff. 1r-55r, datato dicembre 1444<sup>18</sup>. Anche questo testimone presenta nei margini interventi del Roselli.

Dopo l'esperienza romana e conciliare, Antonio Roselli inizia, con successo, a insegnare a Padova; in questi anni scrive il *De ornatu mulierum* (1447), il *Tractatus de successionibus ab intestato* (X 3.27) (circa 1449), il *Tractatus super arbore consanguinitatis* (1450), il *De indulgentiis, penitentiis et remissionibus* (1451). A questi stessi anni risalgono inoltre alcune *Lecturae* e *repetitiones*. Enea Silvio Piccolomini nel *De viris illustribus* (1450) ricorda che Roselli «opus edidit

<sup>15</sup> Sul rapporto tra l'opera del Roselli e il ben più noto trattato di Dante Alighieri cfr. Cheneval, *Die Rezeption* cit.

<sup>16</sup> Purtroppo neppure la descrizione approntata in occasione della mostra su Sigismondo (*supra* nt. 1) chiarisce questo punto.

<sup>17</sup> E. Meuthen, *Antonio Rosellis Gutachten für Heinrich Schlick im Freisinger Bistumsstreit (1444)*, in *Aus Kirche und Reich. Studien zu Theologie, Politik und Recht im Mittelalter. Festschrift für Friedrich Kempf*, hg. H. Mordek, Sigmaringen 1983, pp. 461-472, dal ms Salamanca, Bibl. de la Universidad, 2504, ff. 234r-253r.

<sup>18</sup> Cheneval, *Die Rezeption* cit., p. 292, segnala anche altri testimoni; Rando, *Dai margini* cit., p. 81.

De Monarchia, quod adhuc non publicavit»<sup>19</sup>, e sulla base di questa affermazione è stato ipotizzato che l'opera così come la conosciamo fosse stata assemblata dopo la morte dell'autore<sup>20</sup>. Ora, sia il Padovano che il testimone conservato a Trento sono anteriori alla morte del Roselli, avvenuta nel 1466, e pertanto è probabile che la versione dedicata a «Fredericus dux Austriae», che include il *Tractatus conciliorum*, sia dovuta all'autore. Secondo Cheneval, «Als terminus post quem der Endredaktion kann die Wahl Friedrichs III. 1440 gelten. Ich schlage deshalb eine Frühdatierung der Endredaktion in die Jahre 1440-1444 vor», ricorda tuttavia in nota: «Gegen eine Frühdatierung spricht einzig die Anrede 'sanctissime Caesar' (Goldast I, 535). Friedrich III. wurde erst 1452 zum Kaiser gekrönt»<sup>21</sup>.

Una versione definitiva di poco successiva al 1452 potrebbe giustificare l'affermazione del Piccolomini (che del Roselli era stato allievo), mentre l'età ormai avanzata potrebbe spiegare le imperfezioni e la persistente assenza di *tituli*. La versione definitiva del *Monarchia* è stata edita a Venezia nel 1487<sup>22</sup>, un luogo di stampa non privo di significato in quanto oltre a Johannes Hinderbach, laureatosi nel 1452, Roselli ebbe a Padova numerosi allievi, uno dei quali potrebbe essersi assunto l'onere di curare l'edizione dell'opera del maestro o di indirizzare la scelta di Hermann Liechtenstein. Quattro anni più tardi, nel 1491, il trattato fu condannato dalle autorità ecclesiastiche, mentre nel 1496 l'inquisitore Heinrich Krämer scrisse un *Opusculum in errores Monarchiae*, stampato nel 1499<sup>23</sup>. Al 1517 risale la rara edizione pavese<sup>24</sup>, mentre nel 1612 lo svizzero Melchior Goldast editò il *Monarchia* aggiungendo al testo roselliano partizioni,

<sup>19</sup> Eneae Silvii Piccolominei postea Pii PP. II *De viris illustribus*, ed. A. Van Heck, Città del Vaticano 1991 (Studi e testi, 341), pp. 20-30 (*De Francisco Foscari*), cit. da p. 30.

<sup>20</sup> Così P. Verrua, *Antonio Roselli e l'opera sua Monarchia sive tractatus de potestate imperatoris et papae*, in «Il giornale dantesco», 29 (1926), pp. 313-332: «[l'opera] risulta da varie parti più o meno abilmente fuse insieme all'atto della stampa, (e non ad opera dell'autore ormai morto), giusta le consuetudini, del resto, di umanisti e studiosi del tempo» (p. 326). Verrua, come altri, conosce del *Monarchia* l'edizione di M. Goldast (in *Monarchia S. Romani Imperii, sive tractatus de iurisdictione imperiali seu regia ac pontificia*, vol. I, Hanoviae, impensis Conradi Biermanni, 1612, p. 252-556), ma l'umanista svizzero aveva ben compreso la genesi dell'opera come prova il sommario inserito tra titolo e proemio «Tempore Sigismundi imperatoris & Eugenii IV scriptus, sub Friderico III imperatore recensitus atque actus».

<sup>21</sup> Cheneval, *Die Rezeption* cit., p. 296.

<sup>22</sup> *Monarchia, sive De potestate Imperatoris ac Papae*. Venezia, Hermannus Liechtenstein, 23 VI 1487 (ISTC i00327000); facs. digitale: Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttler Digitale Bibliothek <<http://diglib.hab.de/inkunabeln/41-17-jur-2f/start.htm>>. Una presunta ed. «Venezia 1483» menzionata da L. Hain, *Repertorium bibliographicum*, n. 13973, vd. GW M38962 (<<http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/>>) che la considera una «zweifelhafte Ausgabe» è ricordata in alcuni repertori (cfr. A. Belloni, *Professori giuristi a Padova nel secolo XV. Profili bibliografici e cattedre*, Frankfurt am Main 1986, p. 149); inoltre B. Nardi, *Nel mondo di Dante*, Roma 1944, p. 192 nota, ha menzionato l'ed. «Pavia 1498». Di entrambe non sono noti testimoni e verosimilmente non sono mai esistite.

<sup>23</sup> Venezia, Jacobus Pentius, de Leuco, per Peter Liechtenstein, 27 VII 1499 (ISTC i00161000); facs. digitale: München, BSB <<http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00047626-3>>.

<sup>24</sup> *Tractatus de potestate imperatoris ac pape. Et an apud papam sit potestas utriusque gladij. Et de materia consiliorum qui appellatur monarchia. Editus per excellentissimum ... Anto. de Rosellis de Aretio, Papie, impressa per magistrum Bernardinum de Garaldis*, 26 V 1517.

*tituli* e sommari<sup>25</sup>. Nel prosieguo di queste pagine utilizzerò l'*editio princeps* veneziana del 1487<sup>26</sup>, la più completa non essendo stata oggetto, a differenza di quella del 1517, di censure; essa è priva di "rimaneggiamenti" e presenta la stessa *mise en page* dei manoscritti testimoni della stessa *recensio*.

Abbiamo accennato all'*additio* marginale di f. 17v nel cap. che inizia *Potestatem hanc*. Qui Roselli inserisce il segno multiplo d'integrazione tra «nullum ordinem» e «respectu temporalium». Alla fine dell'integrazione ripete le parole «respectu temporalium» e accortosi dell'errore le espunge con un tratto di penna. Nell'edizione a stampa l'*additio* è confluita nel testo ma con una variante, «melioritas» in luogo di «maioritas», l'italiano «dissi» corretto in «dixi» e la ripetizione delle due ultime parole espunte, ovvero «respectu temporalium» al principio e alla fine dell'integrazione.

*Recensio ante  
correctionem*

Paris, BnF,  
lat. 4237

Ed. 1487, f. 5A  
= Goldast 261, 48-52

...ut vult philosophus in suis Politicis, et probatur in iuribus proxime allegatis, et si aliter diceret, esset dare, quod papa nullum ordinem respectu temporalium non est reducibilis ad imperatorem

...ut vult philosophus in suis Politicis et probatur in iuribus proxime allegatis, et si aliter diceret, esset dare, quod papa nullum ordinem haberet ad alios homines sicut maioritatis vel inferioritatis, et esset acephalus. Contra no. in c. nulla xciii. dy. et xviii. q. ii. abbatibus. Si ergo quod ante dissi sic est et papa etiam respectu temporalium non est reducibilis ad imperatorem

...ut vult phil. in suis Politicis et probatur in iuribus proxime allegatis, et si aliter diceret, esset dare, quod papa nullum ordinem respectu temporalium haberet ad alios homines s. melioritatis vel inferioritatis, et esset acephalus. Contra notatur in c. nulla xciii. di. et xviii. q. ii. abbatibus. Si ergo, quod ante dixi, sic est, et papa etiam respectu temporalium non est reducibilis ad imperatorem

La presenza/assenza di alcuni brani ha consentito a Cheneval di definire il *terminus post quem* della redazione trädita nel Parigino<sup>27</sup>. Roselli ricorda con orgoglio di aver scritto il giuramento prestato da Sigismondo in occasione dell'incoronazione, avvenuta il 31 maggio 1433. Il brano «Sicut fecit gloriosissimus Sigismundus beatissimo Eugenio quarto, quod iuramentum totum ego solus composui et compilavi» presente nell'ed. Goldast, non compare nel Parigino.

Sul tema della donazione di Costantino, Roselli scrive: «Quia si tenemus dispositionem palee, Constantinus, que habetur 96. di. Constantinus, quam nonnulli apogrifam dicunt». Il passo è presente sia nell'ed. di Goldast (II, 296) che nel Parigino (f. 79v) e dunque lo storico conclude:

Dieser Hinweis bezieht sich höchstwahrscheinlich auf die *Concordantia catholica* des Cusanus und die von ihr ausgelöste Diskussion um die Echtheit der *Palea* im Dekret Gratians. Dies führt uns zur Annahme, daß Roselli sein Werk nach dem Bekanntwerden der *Concordantia catholica* verfaßt hat. Der *terminus post quem* der *Monarchia* wäre somit frühestens in die letzten Monate des Jahres 1433, oder in das Jahr 1434 anzusetzen<sup>28</sup>.

<sup>25</sup> L'edizione bolognese del 1943 a cura di G. Peticone è limitata alla sola prima parte.

<sup>26</sup> Egualmente Burns, *The Monarchia* cit., p. 321 considera quella del 1487 l'*editio princeps*.

<sup>27</sup> Il *terminus ante quem* è dato, ovviamente, dalla morte di Sigismondo avvenuta il 9 dicembre 1437.

<sup>28</sup> Cheneval, *Die Rezeption* cit., p. 296.

Senza attendere che la versione definitiva della *Concordantia catholica* fosse pubblicata, Roselli potrebbe aver assistito alle discussioni sull'argomento mentre si trovava a Basilea, nel 1433. In ogni caso, il *Monarchia* sarà stato scritto dopo l'incoronazione, o, al più tardi nei primi mesi del 1434.

3. Roselli appartenne ad una famiglia di giuristi; oltre agli zii, giurista era stato il padre, Rosello di ser Fino<sup>29</sup>, che Antonio ricorda al principio del trattato con un bellissimo *escamotage*<sup>30</sup>. Nella versione più tarda, ormai affievolito il ricordo, il nome del padre non comparirà. Come i fratelli Giovanni (†1427) e Francesco (†1430), Antonio aveva ricevuto una buona preparazione scolastica prima di accedere agli studi giuridici ed aveva larga consuetudine con libri e librai. Gli autori e le opere che cita dimostrano che i libri che possedeva e le biblioteche a cui aveva accesso non erano soltanto di diritto, ma anche di testi biblici, patristici e filosofici<sup>31</sup>.

In considerazione di ciò, la possibilità che il Parigino sia stato effettivamente donato all'imperatore Sigismondo si scontra con un aspetto, inerente la composizione materiale, che non possiamo trascurare. Oltre la prima pagina, il manoscritto presenta un aspetto "non finito"; l'incompiutezza è data dagli spazi bianchi destinati ai titoli che non sono stati eseguiti e dagli spazi per le iniziali, rimasti anch'essi bianchi. Nell'edizione del 1487 il titolo dell'opera ed il suo autore sono presentati in una *inscriptio* posta tra i prologhi ed il primo capitolo:

In hoc libro feliciter incipit tractatus de potestate imperatoris ac pape. Et an apud papa sit potestas utriusque gladii. Et de materia consiliorum qui appellatur Monarchia. Editus per excellentissimum utriusque iuris doctorem dominum Antonium de Rosellis de Aretio<sup>32</sup>.

Il titolo è una etichetta: identifica l'opera o una sua parte, la connota e ne rende esplicito il contenuto, ma il Paris, BnF, lat. 4237 ne è privo. Inizia con l'*incipit* che abbiamo ricordato, mentre una tarda annotazione al f. Iiv offre una imprecisa descrizione del contenuto: «Volume manuscrit de la hierarchie de l'Eglise dedié a l'Empereur Sigismond». Se la volontà di omettere il titolo è dipen-

<sup>29</sup> G. Murano, *Rosello Roselli (fl. 1370-1398)*, in *Autographa. I.1* cit., p. 110; un suo *consilium* autografo è riprodotto a p. 109.

<sup>30</sup> «Et fere ista omnia relata esse comperii (*sic*) in extravaganti. unam sanctam quam numquam videre potui (*ante corr.* potuit), nisi opere isto iam perfetto in thomus (*sic*) domini Roselli de Roizellis de Aretio» (f. 5v, lin. 6-7).

<sup>31</sup> Oltre ai testi del diritto civile e canonico, ricorre alla Bibbia (Genesi, Deuteronomio, Levitico, Cantico dei Cantici, Salmi, Matteo, Luca, Apocalisse, etc.), a Lattanzio (*De falsa religione*), Agostino, Bernardo di Clairvaux (*De consideratione*), Boezio, Aristotele (Politica, Fisica, Metafisica, *De anima*, *De celo*), Eustrazio di Nicea, Tommaso d'Aquino. Restano da investigare i rapporti tra il *Monarchia* e altre opere contemporanee che Roselli non cita esplicitamente ma che sicuramente conosce, come, ad esempio, il *De principatu papae* di Agostino Favaroni per il quale cfr. G. Díaz OSA, *Tratado inédito De principatu papae de Agustín Favaroni, OSA (†1443)*, in «Analecta agustiniana», 53 (1990), pp. 97-192. Alcune tesi di Favaroni saranno condannate durante la sessione XXII (15 ottobre 1435) del concilio di Basilea-Ferrara: cfr. S. Sudmann, *Das Basler Konzil. Synodale Praxis zwischen Routine und Revolution*, Frankfurt am Main 2005, p. 178-187.

<sup>32</sup> <<http://diglib.hab.de/inkunabeln/41-17-jur-2f/start.htm?image=00011>>. Lo stesso incipit nell'edizione di Goldast.

sa dall'autore, il quale in questo modo ne avrebbe delegato la scelta all'augusto lettore, non si spiega l'assenza dei *tituli* e, soprattutto, delle iniziali.

Sposato e con numerosa prole, al catasto fiorentino nel 1433 Antonio Roselli dichiara «Tengho una chasa a pigione nella città di Roma dove fo mi' esercizio...»<sup>33</sup>. Il 4 giugno 1434 Eugenio IV è costretto a fuggire precipitosamente da Roma, travestito da «monaco nero» e con al fianco un solo compagno<sup>34</sup>. Con altri funzionari Roselli segue il papa e la curia a Firenze viaggiando per mare, ma la galea è attaccata dai pirati corsi ed i passeggeri sono derubati di libri e bagagli. La perdita, che comprendeva anche registri dell'archivio pontificio, fu particolarmente grave e verso la fine di luglio il papa scrisse ai vescovi delle diocesi di Nebbio e di Aleria affinché si adoperassero con i responsabili per far restituire la refurtiva<sup>35</sup>. Il 25 ottobre la vicenda non si era ancora conclusa e dalla bolla emessa a questa data apprendiamo i nomi i coloro che erano stati derubati: il cappellano del papa e uditore delle cause del palazzo apostolico *magister* «Laurentius de Aretio», gli avvocati concistoriali «Iustinus de Roma», Giovanni Emigli («Iohannes de Milis»), «Seraphinus de Urbino» e, per finire, Antonio Roselli.

Negli stessi anni in cui veniva realizzato il Parigino erano attivi a Firenze copisti straordinariamente competenti come ser Antonio di Mari e ser Giovanni di Piero da Stia, per citare due personaggi sicuramente noti al nostro giurista; ma l'esecuzione del codice destinato all'imperatore non fu affidata a mani esperte. Il primo copista, che appronta la maggior parte dei fascicoli, più che un segretario potrebbe essere stato un membro della famiglia dello stesso Roselli. Probabilmente giovane, certamente poco esperto, inciampa, per così dire, in presenza di opere e nomi a lui non particolarmente noti. A f. 3r, lin. 1, Roselli corregge *Diutionomio* in *Deuteronomio*, mentre l'errore di f. 12r trae origine dalla consuetudine con testi giuridici piuttosto che patristici. *De summa trinitate* è l'*incipit* del *Liber Extra*, delle Clementine e del *Liber Sextus*: aggiungendo *summa* al *De trinitate* di Agostino, lo scriba riteneva di aver rimediato ad una omissione dell'autore. Da questo errore possiamo anche arguire che l'amanuense era uno studente di diritto. La miniatura che apre il Parigino, attribuita a Bartolomeo Varnucci, conduce invece a Firenze<sup>36</sup>.

La fuga precipitosa da Roma, l'assalto dei pirati e la perdita dei bagagli non consentirono al Roselli di dar veste definitiva ad un'opera concepita, scritta ed allestita tra Roma, Basilea e Firenze; e la revisione parziale, gli errori dell'inesperto copista, la decorazione non portata a termine del codice di dedica testimoniano icasticamente quei travolgenti tempi pieni d'insidie.

<sup>33</sup> Burns, *The Monarchia* cit., pp. 332-333 nota 47.

<sup>34</sup> Boschetto, *Società e cultura* cit., p. 14.

<sup>35</sup> H. Diener, B. Schwarz, *Das Itinerar Papst Eugens IV. (1431-1447)*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 82 (2002), p. 214 nota 72; Boschetto, *Società e cultura* cit., pp. 38-39.

<sup>36</sup> Così in *Dix siècles d'enluminure italienne* cit.; F. Pasut, *Varnucci, Bartolomeo d'Antonio*, in *Dizionario biografico dei miniatori*, a cura di M. Bollati, Milano 2004, pp. 979-982; *Sigismundus Rex et Imperator* cit., pp. 394-395.





# La iconografía de la *Traditio Legis* en los manuscritos de las Decretales de Gregorio IX

por Marta Pavón Ramírez

El manuscrito vaticano Pal. lat. 629, uno de los más bellos e interesantes ejemplares conocidos de las Decretales de Gregorio IX<sup>1</sup>, ilustra el inicio del libro I con una escena que los estudiosos han identificado con una representación de la *Traditio legis*<sup>2</sup>. En ella Cristo entronizado, flanqueado por dos ángeles con vestiduras de clara inspiración bizantina, posa sus manos derecha e izquierda sobre las cabezas de los príncipes de los apóstoles, san Pedro y san Pablo, situados de pie a ambos lados del trono<sup>3</sup>.

La representación tripartita de Cristo con san Pedro y san Pablo, que cuenta con una gran tradición en el arte paleocristiana y de nuevo en época medieval es, al contrario de lo que pudiera pensarse, poco común en la ilustración de los textos de derecho canónico. No sólo aparece raras veces en la ilustración de las Decretales sino que también es poco usual en los ejemplares del Decreto de Graciano donde, como ilustración de la *Distincio I*, los artistas prefieren la imagen de la «División de poderes»<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Las Decretales o *Liber Extra*, compiladas por el dominico san Raimundo de Peñafort, fueron promulgadas por el papa Gregorio IX con la bula *Rex Pacificus* en 1234. Edición clásica: E. Friedberg, *Corpus Iuris Canonici II: Decretalium Collectiones*, Leipzig 1879 (reimp. Graz 1959). Para información general y bibliográfica sobre la historia y contenido de las Decretales, véase el excelente trabajo de M. Bertram, *Las Decretales de Gregorio IX*, en *Diccionario general de derecho canónico*, Pamplona 2012, II, pp. 916-922.

<sup>2</sup> Bibliografía sobre el Pal. lat. 629: A. Conti, *La miniatura bolognese. Scuole e botteghe 1270-1340*, Bologna 1981, p. 45 y nota 22, p. 52 y nota 38. P. Burkhart, *Die Dekretalenhandschrift Vat. Pal. Lat. 629 und die bologneser Buchmalerei am Ende des XIII. Jahrhunderts*, en *Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae 5: Palatina-Studien*, a cura di W. Berschin, Città del Vaticano 1997 (Studi e testi 365), pp. 33-51. R. Gibbs, *The Development of the Illustration of Legal Manuscripts by Bolognese Illuminators between 1241 and 1298*, en *Juristische Buchproduktion im Mittelalter, Studien zur Europäischen Rechtsgeschichte*, herausgegeben von V. Colli, Frankfurt am Main 2002, pp. 173-218, pp. 203-205; M. Pavón, *Manuscritos de derecho canónico iluminados: Las Decretales de Gregorio IX de la Biblioteca Apostólica Vaticana*, tesis doctoral discutida en la Universidad de Barcelona, Departamento de Historia del Arte, junio 2007 (inédita).

<sup>3</sup> Reproducciones de las principales miniaturas del ms Pal. lat. 629 en *Decretales pictae. Le miniature nei manoscritti delle Decretali di Gregorio IX (Liber Extra)*, Atti di un colloquio internazionale tenuto all'Istituto Storico Germanico, Roma 3-4 marzo 2010, a cura di M. Bertram, S. Di Paolo, Roma 2011, p. 32 sgg., figs. 13-18. <<http://hdl.handle.net/2307/711>> o <<http://dspace-roma3.cas-pur.it/handle/2307/711>>.

<sup>4</sup> Sobre la iluminación del Decreto de Graciano véase A. Melnikas, *The Corpus of the Miniatures in*

Al mismo tiempo, las representaciones que he podido individualizar corresponden a obras de gran calidad artística que, en general, decoran manuscritos de cierta importancia o «de lujo» como el Pal. lat. 629 y otros manuscritos que lo toman como modelo de referencia. No es, por tanto, una imagen escogida al azar sino que corresponde a un planteamiento iconográfico determinado.

En este sentido, mi contribución propone una primera aproximación al estudio de esta tipología iconográfica, en el ámbito de las Decretales de Gregorio IX, a través de nuevas hipótesis de lectura que puedan facilitar la comprensión de las relaciones imagen-texto en los manuscritos jurídicos iluminados.

### 1. Las imágenes de apertura: prólogo y libro I de las Decretales

Las Decretales de Gregorio IX siguen la división tradicional en cinco libros más un prólogo inicial que comprende el texto de la bula *Rex Pacificus*. En los ejemplares iluminados, el programa decorativo prevé habitualmente cinco o seis miniaturas – si se ilumina el prólogo y/o el libro –, acompañadas por una serie de iniciales que destacan los diferentes capítulos, tanto en el texto como en la glosa<sup>5</sup>. El texto aparece generalmente dividido en dos columnas rodeado por los comentarios<sup>6</sup>.

*the Manuscripts of Decretum Gratiani*, Roma 1975 (Studia Gratiana XVI-XVIII) y la revisión posterior de C. Nordenfalk, *Review of Melnikas's Corpus of the Miniatures in the Manuscripts of the Decretum Gratiani*, en «Zeitschrift für Kunstgeschichte», 43 (1980), pp. 318-37. Ejemplos de la «División de poderes» reproducidos en Melnikas, *The Corpus of the miniaturas* cit.: El Escorial, Real Biblioteca, Ms. ç. I. 2, f. 1 (fig. 34); Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV), Vat. lat. 1366 f. 1 (Pl. IX), Vat. lat. 1375, f. 1 (Pl. VIII), Vat. lat. 2492 (fig. 40, Dist. I); Napoli, Biblioteca Nazionale, Ms. XII. A. 1, f. 1 (fig. 36); Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati, Ms. K. 1. 3, f. 1 (fig. 37); Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Ms. 2060, f. 8; Madrid, Biblioteca Nacional, Ms. Vit. 21.2, f. 5v (fig. 43); Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 3893, f. 1, (fig. 55); BAV, Urb. lat. 161, f. 1 (fig. 64); München, Bayerische Staatsbibliothek. Otros ejemplos citados por Nordenfalk, *Review* cit.: London, British Library, Add. 26642, f. 3 (fig. 14, p. 330); Jena, Universitätsbibliothek, El. Fol. 51c, fol. 2 (fig. 18, p. 334).

<sup>5</sup> Los códices que comprenden las *Constitutiones Novellae* (Inocencio IV) y *Novissimae* (Gregorio X) pueden contar con alguna iluminación adicional e.g. BAV, Pal. lat. 629, ff. 262r, 274r, 286r esta última corresponde a las Constituciones de Nicolás III. El hecho de contar con estas constituciones al final del texto de las Decretales es un factor que se debe tener en cuenta a la hora de datar el manuscrito puesto que, una vez promulgado el *Liber Sextus* (1298), no tenía sentido publicarlas como textos independientes. Aunque es difícil generalizar, puede plantearse la hipótesis de que se trata, por tanto, de códices anteriores a 1298. Las Constituciones de Inocencio IV aparecen, junto al *Liber Extra*, en los siguientes códices de la BAV: Pal. lat. 635, Pal. lat. 629, Ottob. lat. 3089, Ottob. lat. 1601, Chigi. E. VIII.237, Vat. lat. 1391. Los códices Pal. lat. 629 y Ottob. lat. 3089 también recogen las Constituciones de Gregorio X; el Pal. lat. 629, además la Constitución *Cupientes* del papa Nicolás III. Véase M. Bertram, *Dekorierete Handschriften der Dekretalen Gregors IX. (Liber Extra) aus der Sicht der Text- und Handschriftenforschung*, en «Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft», 35 (2008), pp. 31-65, especialmente la p. 33. La decoración también se completa, en ocasiones, con la aparición de ilustraciones a página llena que corresponden a los árboles de afinidad y consanguinidad, una decoración común a otros textos jurídicos. Ejemplos en los mss BAV, Pal. lat. 634, f. 157r; BAV, Pal. lat. 629, ff. 260v-261r, BAV, Urb. lat. 159, ff. 226v-227r. Un repertorio exhaustivo en H. Schadt, *Die Darstellungen der Arbores Consanguinitatis und der Arbores Affinitatis*, Tübingen 1982.

<sup>6</sup> La versión final de la *Glossa Ordinaria* podría haber sido publicada entre 1263 y la muerte de Bernardo (1266): cf. S. Kuttner in collaboration with B. Smalley, *The Glossa ordinaria to the*

En opinión de Robert Gibbs, uno de los ejemplares más antiguos de las Decretales, el manuscrito conservado en Oxford (Bodleian Library, ms Lat. theol. b. 4) – datado por su colofón en 1241 y miniado, en opinión de Gibbs, en 1245 – presenta ya los temas iconográficos esenciales del futuro programa decorativo de las Decretales<sup>7</sup>. Una escena de dedicación para el prólogo, donde san Raimundo de Peñafort entrega su obra al papa Gregorio IX, una escena de juicio en el libro II, la celebración de la misa en el libro III, unos esponsales en el libro IV y otra escena de juicio de tipo inquisitorial en el libro V son los temas que ilustran este códice y que, con variantes, veremos reproducidos en muchos manuscritos posteriores.

En el códice de Oxford y, en general, en la mayor parte de los códices miniados del *Liber Extra* anteriores al último cuarto del siglo XIII, la imagen de apertura se reserva al prólogo (o “carta de publicación”) mientras que el libro I, en particular el título primero, no presenta ningún tipo de decoración y, cuando lo hace, suele tratarse de una inicial decorada, generalmente la inicial *F(irmiter)*<sup>8</sup>. Todo ello a pesar de la relevancia de este título *De summa trinitate et fede catholica*, que trata el misterio de la Santísima Trinidad y otros temas fundamentales de la fe cristiana, y que coincide con el primer título del libro I del *Codex* de Justiniano.

Sólo en las últimas décadas del siglo XIII, el libro I asume un rango decorativo equivalente al prólogo, en un proceso donde la inicial decorada, y más tarde figurada o historiada<sup>9</sup>, es sustituida por una miniatura<sup>10</sup>. Esta transformación se produce en paralelo a un importante cambio en la disposición de la *mise en page* del manuscrito, fruto probablemente de las innovaciones de Jacopino da Reggio y su taller en el Pal. lat. 629. Dejando en blanco el recto del primer folio, se crea una doble página iluminada, donde el prólogo (f. 1v) y el libro I (f. 2r) se sitúan al mismo nivel o en paralelo dando lugar a un efecto inesperado en el modo de visualizar la obra<sup>11</sup>.

*Gregorian Decretals*, en «English Historical Review», 60 (1945), pp. 97-105, p. 97, y recientemente M. Bertram, *Kanonisten und ihre Texte (1234 bis Mitte 14. Jh.). 18 Aufsätze und 14 Exkurse*, Leiden-Boston 2013, pp. 525-527; Bertram, *Dekorierete Handschriften* cit., p. 33, y Gibbs, *The Development* cit., p. 194, nota 52, destacan este dato como un factor más a tener en cuenta a la hora de datar un manuscrito.

<sup>7</sup> Gibbs, *The Development* cit., p. 195. Imágenes reproducidas en *Decretales Pictae* cit., figs. 116-120.  
<sup>8</sup> Algunos ejemplos interesantes en Avranches, Bibliothèque Municipale, ms 150, f. 5r (reproducido en <<http://initiale.irht.cnrs.fr>>, con bibliografía actualizada); Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, ms Plut.IV.sin.3, f. 1r, ms Plut.III.sin.4, f. 1r (reproducidos en <<http://teca.bmlonline.it/>>); Philadelphia, Free Library, Lewis ms E 077, f. 3r (reproducido en <<http://bancroft.berkeley.edu/digitalscriptorium/>>).

<sup>9</sup> Archivo de la Corona de Aragón, Ripoll, ms 25, f. 1r reproducido en <<http://pares.mcu.es>>.

<sup>10</sup> En el códice de Lucca, Biblioteca Capitolare, ms 137, ff. 4r-4v, el libro I está decorado con una viñeta con una representación de la «Trinidad paternitas» pero no aun no ha producido la innovación del Pal. lat. 629 y, por tanto, el prólogo se encuentra situado en el f. 4r y el libro I en el f. 4v. De hecho, este manuscrito lo podemos datar entre 1270-1280 mientras que el Pal. lat. 629 es posterior, datado 1290-1300 (véase S. L'Engle, *Appendix. List of dated and located Decretal Manuscripts*, en *Decretales pictae* cit., pp. 45-53, pp. 36-37).

<sup>11</sup> S. L'Engle, *Picturing Gregory: The Evolving Imagery of Canon Law*, en *Decretales pictae* cit., pp. 24-44, pp. 36-37.

El resultado es una doble ilustración de apertura que, cómo sugiere Susan L'Engle, simboliza una doble lectura: por un lado, la representación de la autoridad que da legitimidad al texto jurídico – en la figura del papa Gregorio IX que recibe (¿o entrega?) la nueva colección legal – y, en la página opuesta, una representación más acorde con los dictados de la teología medieval, en la mayoría de los casos, una imagen de la Santísima Trinidad en línea con las disposiciones del IV Concilio de Letrán (1215-1216)<sup>12</sup>. La Trinidad, bien en la modalidad de «Trinidad paternitas» o en la triple representación de Cristo, más común en los modelos franceses, no sólo viene dada por el título del texto *De summa Trinitate et fede catholica*, sino que significa para los artistas recuperar un motivo iconográfico ya conocido e ampliamente utilizado.

## 2. La «*Traditio legis*» y otros temas iconográficos para el libro I

En realidad, y contrariamente a cuanto hemos dicho más arriba, ni todos los códices de mediados del siglo XIII carecen de decoración para el libro I, ni en todos ellos la ilustración elegida hace referencia a la Trinidad o, al menos, existen variantes contra esta tendencia generalizada. A partir del ya mencionado Pal. lat. 629 e incluso en códices tempranos, como el ejemplar de las Decretales de la Biblioteca Medicea Laurenziana de Florencia, S. Croce V sin. 2, datado en 1258, los artistas plantean soluciones diferentes para el libro I. En el códice florentino, la inicial historiada de *F(irmiter)* – que junto al busto de Gregorio IX que plantea el prólogo *G(regorius)* constituye la única decoración de todo el códice – abre diversos interrogantes. La inicial está decorada con tres figuras nimbadas que parecen conversar entre ellas: ¿se trata de un grupo de tres apóstoles como apunta Conti, de una representación de Cristo con san Pedro y san Pablo (¿*Traditio legis*?) o de una representación de la Santísima Trinidad?<sup>13</sup>.

La definición tradicional de la iconografía de la *Traditio legis* la identifica con una representación de Cristo que dona la ley a uno de los apóstoles, generalmente Pedro, en presencia del apóstol Pablo<sup>14</sup>. Las primeras escenas conocidas de *Traditio* se remontan a finales del siglo IV, y se basan en un esquema tri-

<sup>12</sup> *Ibidem* pp. 36-37.

<sup>13</sup> Referencias citadas por Bertram, *Dekorierete Handschriften* cit., p. 61. Para A. Conti sería una representación de los tres apóstoles, véase Conti, *La miniatura* cit., p. 20, fig. 4. Véase además K. Berger, *Der traditionsgeschichtliche Ursprung der "Traditio legis"*, en «*Vigiliae christianae*» 27 (1973), pp. 104-122: p. 112. A.M. Bandini, *Bibliotheca Leopoldina Laurentiana, seu Catalogus manuscriptorum qui iussu Petri Leopoldi Arch. Austr. Magni Etr. Ducis in Laurentianam translati sunt. Quae in singulis codicibus continentur accuratissime describuntur, edita supplentur et emendantur*, Firenze, typis Caesaris, 1791-1793, Tomo IV, pp. 50-51: para Bandini se trata de una «*Sacram triadem exhibente*».

<sup>14</sup> Sobre la *Traditio legis* citamos sólo algunas obras de referencia: véase F. Testini, *Osservazione sull'iconografia di Cristo in trono fra gli apostoli*, en «*Rivista dell'Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte*», 11-12 (1963), p. 108-178; L. Spera, *Traditio legis et clavium*, en *Temí di iconografia paleocristiana*, a cura di F. Bisconti, Città del Vaticano 2000, pp. 288-293, con bibliografía; U. Broccoli, *Traditio legis et clavium*, en *Diccionario patristico y de la antigüedad tardía*, Salamanca 1998, 2ª ed., vol. II, JZ, pp. 2148-2149.

partito formado por la figura central de Cristo acompañado de los apóstoles Pedro y Pablo. Es una iconografía que no se inspira en el relato bíblico, salvo quizás si la consideramos un desarrollo del momento en el que Moisés recibe las tablas de la ley en el Monte Sinaí, y se trata, como recuerda A. Grabar, de uno de los ejemplos más claros de la huella de las representaciones romanas del Bajo Imperio en la creación de la primera iconografía cristiana<sup>15</sup>.

Cristo, imberbe o con barba, aparece en pie sobre el monte del paraíso del que surgen los cuatro ríos – a veces también aparece sentado en el trono – alzando la mano derecha mientras que con la izquierda sostiene un *rotulus* desenrollado donde aparece la expresión *Dominus legem dat*. El rollo es acogido por Pedro con las manos cubiertas por el palio mientras Pablo hace el gesto de la *acclamatio*. Existen numerosos ejemplos de esta tipología tanto en mosaicos, como el conservado en el mausoleo de Santa Costanza en Roma, el baptisterio de la catedral de Nápoles, en una pintura en la catacumba *Ad Decimum* de la vía Latina o en monumentos funerarios, especialmente en sarcófagos, por ej., el Lat. 174 de finales del siglo IV, con Cristo entronizado<sup>16</sup>.

Sobre la interpretación de este tema existe un amplio debate con varias posiciones enfrentadas, dada la complejidad de la ideología de base, donde algunos autores privilegian los aspectos escatológicos mientras otros defienden significados más teológicos o institucionales. Para muchos, se trata de un reforzamiento del primado de Pedro o, en una visión más general, de la transmisión de la soberanía de Cristo a la Iglesia representada por el colegio apostólico o, como en este caso, por los príncipes de los apóstoles Pedro y Pablo<sup>17</sup>.

### 3. ¿Traditio legis? *La interpretación de las escenas de Traditio en las Decretales*

Para poder llegar a conclusiones relevantes sobre la difusión de la tipología iconográfica de la representación tripartita de Cristo con los apóstoles Pedro y Pablo – identificada por muchos autores en una *Traditio legis* – y, sobre todo, cuantificar la existencia de otros temas en la ilustración del libro I de las Decretales, ha sido necesario analizar el mayor número posible de ejemplares miniados del *Liber Extra*. Gracias al excelente trabajo de Martin Bertram, contamos con un instrumento fundamental para llevar a cabo este tipo de análisis, una lista detallada de los ejemplares conservados de las Decretales de Gregorio IX que presentan algún tipo de decoración<sup>18</sup>.

<sup>15</sup> A. Grabar, *Las vías de la creación en la iconografía cristiana*, Madrid 1985 (Paris 1979), pp. 48-49.

<sup>16</sup> Véase nota 4.

<sup>17</sup> La autora hace un recorrido sobre las diferentes interpretaciones de la *Traditio legis*, con abundante bibliografía. Véase M. Melero Moneo, *El tímpano de la iglesia de sant pol de Sant Joan de les Abadesses y la «traditio legis»*, en «Anuario del Departamento de historia y teoría del arte (UAM)», 5 (1993), pp. 19-29.

<sup>18</sup> M. Bertram, *Checklist für Handschriften des Liber Extra mit Miniaturen*, en *Decretales Pictae* cit., pp. 331-337. M. Bertram, *Signaturenliste der Handschriften der Dekretalen Gregors IX. (Liber Extra)*. Neubearbeitung April 2014, Rom 2014 (Online-Publikationen des Deutschen Historischen Instituts in Rom) <[http://www.dhi-roma.it/bertram\\_extrahss.html](http://www.dhi-roma.it/bertram_extrahss.html)>.

De los más de 300 códices que aparecen recogidos, me ha sido posible consultar personalmente, o identificar a través de referencias bibliográficas, 181 manuscritos. Dentro de este grupo de manuscritos, sólo 84 presentan algún tipo de decoración para el libro I y, de éstos, 24 son representaciones de la Trinidad. El resto de los códices presenta diversos tipos de ilustraciones, desde iniciales decoradas con motivos geométricos o vegetales hasta iniciales figuradas con la imagen de Cristo bendiciendo o escenas mucho más complejas, sobre todo en la primera mitad del siglo XIV, que reflejan los principales conceptos comprendidos en el texto del título primero de las Decretales.

Para el caso que nos ocupa, es importante señalar que del grupo de 181 manuscritos examinados, sólo seis códices presentan una ilustración de la *Traditio legis* o, para ser más exactos, una imagen de Cristo acompañado de los apóstoles Pedro y Pablo. En estos seis códices, el artista ha elegido una escena de *Traditio legis* con unas características específicas que, como veremos, presentan una estrecha vinculación con el texto jurídico.

Se trata de los manuscritos de la Biblioteca Apostólica Vaticana, mss Pal. lat. 629, f. 2r; Pal. lat. 632, f. 1v; Vat. lat. 1387, f. 1r; Vat. lat. 1386, f. 2r; y de los códices de las bibliotecas de Bernkastel-Kues, Bibliothek des St. Nikolaus-Hospitals, ms 231, f. 4r y Ravenna, Biblioteca Classense, ms 488, f. 5v<sup>19</sup>.

Al analizar las ilustraciones correspondientes al libro I se observa que las imágenes presentan una tipología iconográfica particular, caracterizada por una serie de elementos comunes. En cuatro de los seis manuscritos, salvo los mss Vat. lat. 1386 y Kues 231, Cristo aparece entronizado flanqueado por los apóstoles Pedro y Pablo que inclinan ligeramente el cuerpo hacia delante en señal de respeto y adoración. En todos los códices, salvo en el Kues 231, una pareja de ángeles acompaña la escena situándose a ambos lados de Cristo, detrás de las figuras de los apóstoles. En todos ellos, san Pedro aparece a la derecha de Cristo y san Pablo a la izquierda, aunque en ocasiones es difícil diferenciar entre uno u otro apóstol<sup>20</sup>.

El ms Vat. lat. 1386 es el que presenta una ilustración más en línea con la iconografía tradicional de la *Traditio legis*. Cristo aparece de pie, sobre un pequeño montículo – en una disposición que enlaza con las representaciones de época paleocristiana – bendiciendo con la mano derecha mientras sostiene un volumen cerrado en la otra mano. A ambos lados, los dos apóstoles sostienen sendos rollos desplegados en las manos, donde se leen las palabras «Ego credo quod tu es Christus» con «Firmiter credimus»<sup>21</sup>.

Sin embargo, el aspecto más importante que comparten cuatro de los seis manuscritos es el gesto de Cristo que impone sus manos sobre las cabezas de los apóstoles. El gesto de la «imposición de las manos» tiene su origen en el lenguaje

<sup>19</sup> Imágenes en *Decretales Pictae* cit., Pal. lat. 629 (fig. 14), Bernkastel-Kues, Bibliothek des St. Nikolaus-Hospitals, 231 (fig. 48), Ravenna, Biblioteca Classense, ms 488 (fig. 122), en Conti, *La miniatura* cit., Pal. lat. 632 (fig. 131) y en Pavón, *Manuscritos* cit., Vat. lat. 1386 (II, fig. 17), Vat. lat. 1387 (fig. II, fig. 23).

<sup>20</sup> Todos estos elementos son importantes porque no siempre se mantiene la posición de Pedro y Pablo, en muchas representaciones, los apóstoles tienen su colocación invertida.

<sup>21</sup> Transcripción del texto debida a M. Bertram.

simbólico de Israel y, dentro de la tradición cristiana, podemos considerarlo un gesto polivalente, con multitud de significados, además de parte esencial del ritual de varios sacramentos, especialmente de los sacramentos de la confirmación y de la ordenación<sup>22</sup>.

A través del gesto de la imposición de las manos, la imagen se relaciona directamente con el contenido del libro I. Como bien apunta Burkhart, en su análisis sobre la ilustración del libro I del Pal. lat. 629, Cristo impone sus manos sobre los apóstoles Pedro y Pablo, a los que transmite el don del Espíritu Santo y, a su vez, consagra como los sacerdotes de la nueva ley<sup>23</sup>. Sólo los ordenados según las leyes de la Iglesia, que Jesucristo otorgó a los Apóstoles y de ellos a sus sucesores, pueden celebrar la Eucaristía (X 1.1.1)<sup>24</sup>. Del mismo modo, en el cap. 3, del tít. 2, siempre del libro I, donde san Agustín comenta la epístola a los Hebreos (Hebr. 7,12), se hace de nuevo referencia a la relación entre el necesidad de un nuevo sacerdocio, y por tanto, de una nueva ley<sup>25</sup>. La imagen subraya la importancia de los apóstoles Pedro y Pablo como representantes del nuevo sacerdocio y, en consecuencia, de la nueva ley.

Como hemos mencionado más arriba, cuatro de los seis manuscritos que hemos identificado ilustrados con la imagen de Cristo con Pedro y Pablo presentan esta tipología específica. El primer resultado visible es la estrecha relación de estos manuscritos con el Pal. lat. 629. Mientras que el Pal. lat. 632 es de hecho una copia contemporánea, obra probablemente de Modenese Grisolfi, el Vat. lat. 1387 (que podemos datar a principios del siglo XIV) difiere únicamente en el hecho de que Cristo no está «imponiendo las manos» sino que entronizado, y flanqueado por los apóstoles –arrodillados en su presencia – y una pareja de ángeles, los bendice con la mano derecha mientras sostiene un volumen con la otra mano. Curiosamente, el Vat. lat. 1386, que reproduce fielmente muchos elementos del Pal. lat. 629 – por ejemplo la ilustración para el libro III – sí presenta una imagen de la *Traditio legis*, pero la que reproduce el modelo de época paleocristiana que ya hemos mencionado<sup>26</sup>.

Los otros dos códices que siguen esta tipología son el Kues 231 y el manuscrito de Ravenna, Biblioteca Classense, ms 488. El primero recuerda en cierto modo la disposición de las figuras del Vat. lat. 1386 – y, de hecho podríamos datarlo en el mismo periodo – con la diferencia de que, en este caso, Cristo rea-

<sup>22</sup> M. Righetti, *Storia liturgica*, Milano 1959, vol. I, pp. 363-365; vol. IV, p. 147. J. Aldazabal, *Gestos y símbolos (I)*, Barcelona 1984 (Dossiers CPL, 24), pp. 19-25.

<sup>23</sup> Burkhart, *Die Dekretalenhandschrift* cit., p. 43.

<sup>24</sup> En el texto del cap. 1, del tít. 1, se hace especial referencia a los sacerdotes «Et hoc utique sacramentum nemo potest conficere, nisi sacerdos, qui rite fuerit ordinatus, secundum claves ecclesiae, quas ipse concessit Apostolis eorumque successoribus Iesus Christus» (X 1.1.1), Friedberg, *Corpus* cit., II, pp. 5-6.

<sup>25</sup> A su vez, en el cap. 3, del tít. 2, siempre del libro I, «Translatio sacerdotio necesse est ut legis translatio fiat» (X 1.2.3), Friedberg, *Corpus* cit., II, pp. 7-8, donde San Agustín comenta la epístola a los Hebreos que cita «porque cambiando el sacerdocio necesariamente se cambia la ley» (Hebr. 7,12). *Biblia de Jerusalén*, Bilbao 1975.

<sup>26</sup> Gibbs, *The Development* cit., pp. 203-205.

liza el gesto de imponer las manos a los apóstoles. En cuanto al códice de Ravenna, que podemos datar en la primera mitad del XIV, respeta el modelo del Pal. lat. 629 salvo que los ángeles, en esta ocasión, se sitúan detrás de Cristo sosteniendo un amplio cortinaje que, al igual que el fondo de oro, otorga sacralidad a la escena y, al mismo tiempo, recuerda las influencias del arte paleólogo en la línea del manuscrito vaticano Pal. lat. 629.

#### 4. Conclusiones

El resultado de nuestra investigación – teniendo en cuenta que, para obtener resultados definitivos, deberá completarse con la revisión del *corpus* completo de las Decretales iluminadas –, nos permite apuntar ya algunas hipótesis de trabajo.

En primer lugar, queda claro que el modelo iconográfico de la *Traditio legis* que se impone en los ejemplares de las Decretales de Gregorio IX transmite un mensaje de una gran fuerza teológica. Aparentemente el modelo para todos los manuscritos es el códice vaticano Pal. lat. 629, pero tengo mis dudas sobre la relación entre el manuscrito Kues 231, donde Cristo está en pie pero realiza el gesto de la imposición de las manos, y el Pal. lat. 629. Ambos códices podemos datarlos en los mismos años y no está claro que uno haya sido modelo del otro. ¿Es por tanto Jacopino da Reggio el artífice de este modelo? ¿El manuscrito Kues 231 bebe de otra fuente?

Si bien es cierto que las representaciones localizadas en los códices de las Decretales de Gregorio IX no siguen la iconografía tradicional de la *Traditio legis*, sí podemos hablar de «transmisión» más aun dado que el gesto de la «imposición de las manos» sobre una persona evoca la donación, la transmisión sobre ella del don del Espíritu Santo. Más que un reforzamiento de la figura de Pedro, estas imágenes subrayan el papel de la Iglesia – en las figuras de los apóstoles Pedro y Pablo – como receptora de la ley de Cristo. Una ley nueva para los nuevos sacerdotes, como cita la carta a los Hebreos (Hebr. 7, 12)<sup>27</sup>.

Quedan aún muchas cuestiones por resolver, entre otras la relación de esta iconografía con la «División de poderes». ¿Por qué el artista Jacopino da Reggio, el mismo artista del Pal. lat. 629, escoge la imagen de la «División de poderes» para iluminar el Decreto de Graciano, manuscrito vaticano Vat. lat. 1375?<sup>28</sup> ¿Se trata simplemente de que el Decreto tiene una tradición de representaciones autónoma que difiere de las Decretales, o el mensaje que transmiten ambos textos es diferente?<sup>29</sup>

<sup>27</sup> El tema de la donación de la Ley desde el punto de vista teológico está muy bien desarrollado por Y. Congar, *Le thème du «don de la Loi» dans l'art paléochrétien*, en «Nouvelle revue théologique», 9 (1962), pp. 913-933.

<sup>28</sup> Reproducciones en Conti, *La miniatura* cit., figs. 132-140.

<sup>29</sup> La imagen que ilustra el libro I en el ejemplar de las Decretales de Toledo, Archivos y Bibliotecas Capitulares, ms 4-6, es difícil de interpretar, en el sentido de que no queda claro si nos encontramos ante una escena de «División de poderes» o se trata de una *Traditio legis*.



Sin duda, la fuerza del contenido teológico del título primero de las Decretales, determina la elección de los artistas, bien se trate de una imagen de la Trinidad, de una *Deesis*, de una *Traditio* o de otras tipologías representativas. Susan L'Engle, en una publicación reciente, presenta las soluciones más comunes para la ilustración del libro I como una sucesión de figuras y esquemas compositivos intercambiables entre sí. Creo, sin embargo, que no es lo mismo una escena donde Cristo aparece con san Juan y la Virgen (*Deesis*) que Cristo con el Colegio Apostólico, ni una representación de la *Traditio legis* donde Cristo entrega la ley – simbolizada por un *rotulus* – a san Pedro que aquella donde Cristo «impone sus manos» sobre las cabezas de los apóstoles y les confiere la gracia del Espíritu Santo. Solo en apariencia las imágenes son intercambiables entre sí, un artista o un comitente no eligen representaciones de este tipo al azar; el significado estaba claro para los contemporáneos, a nosotros y por múltiples razones, muchas veces se nos escapa<sup>30</sup>.

<sup>30</sup> Véase L'Engle, *Picturing Gregory* cit., p. 38.



# La città proibita

## L'editoria ginevrina e la curiosa storia del *Codex fabrianus*\*

di Rodolfo Savelli

Il recente volume di Maclean sul libro “dotto” nel Cinque-Seicento ha avuto il merito di offrire una stimolante messa a punto delle conoscenze sull'editoria in un'età di conflitti politici e confessionali; inoltre Maclean ha richiamato l'attenzione sull'importanza di quella giuridica, spesso negletta nelle ricostruzioni di storia del libro<sup>1</sup>. Il saggio offre un quadro quanto mai mosso della situazione, con una straordinaria dovizia di particolari sulle conseguenze che i conflitti (soprattutto religiosi) avevano sulla produzione e la circolazione libraria: le diverse censure operanti inducono contraffazioni, costumi, pratiche nicodemitiche che si intrecciano in un groviglio davvero intricato.

In tale quadro si colloca la produzione ginevrina. Essa ha sempre suscitato interesse data la spiccata connotazione religiosa della città, ma fin dagli studi più datati si è evidenziato come la ricerca di sbocchi commerciali avesse indotto negli editori usi produttivi e commerciali quanto mai ingegnosi e concorrenziali, dovendo tenere conto di quelle che possono essere definite due «censure concorrenti»: quella interna e quella degli stati cattolici<sup>2</sup>.

### 1. *La città proibita*

Il timore del contagio ereticale aveva portato a divieti di importazione, precoci ed estesi: già tra il 1547 e il 1551 questi erano scattati in Francia; in Italia il papa aveva ordinato di proibire tutti i libri editi a Ginevra «perché non si posso-

\* Un particolare grazie per l'aiuto prestato è dovuto a Liam Sims (Cambridge University Library), Jean-Luc Rouiller (Bibliothèque de Genève) e all'amico Douglas Osler.

<sup>1</sup> I. Maclean, *Scholarship, Commerce, Religion. The Learned Book in the Age of Confessions, 1560-1630*, Cambridge Mass. 2012.

<sup>2</sup> E.H. Gaullieur, *Études sur la typographie genevoise du XV<sup>e</sup> au XIX<sup>e</sup> siècle et sur l'introduction de l'imprimerie en Suisse*, Genève 1855; G. Bonnand, *Le livre genevois sous l'Ancien Régime*, Genève 1999; I. Jostock, *La censure négociée. Le contrôle du livre à Genève 1560-1625*, Genève 2007; R. Savelli, *Censori e giuristi. Storie di libri, di idee e di costumi (sec. XVI-XVII)*, Milano 2011, pp. 315-344.

no ben rivedere»<sup>3</sup>. Col passare dei decenni, però, la stretta si era allentata e si era di fatto giunti a forme di tacita tolleranza, favorita dal diffondersi della pratica di occultare il nome del luogo di stampa, sia omettendolo sia ricorrendo a locuzioni meno immediatamente identificabili (o che addirittura potevano indurre confusione: *Aureliae / Coloniae Allobrogum* potevano anche far pensare a Orléans o Colonia). La soluzione era stata poi formalmente ratificata (per la Francia) da Enrico IV e Luigi XIII<sup>4</sup>.

La contraffazione dei dati editoriali non era finalizzata solo a un più facile accesso ai diversi mercati dell'area cattolica; era anche un mezzo "negoziato" con le autorità ginevrine per la pubblicazione di testi che avevano suscitato resistenze locali (di volta in volta poteva trattarsi di opere di diritto canonico, di scrittori "papisti", di autori che si collocavano su posizioni "originali" come Nevizzano, Montaigne o Bodin).

Vi è un ulteriore elemento che porta a rendere complessa la valutazione della produzione ginevrina, vale a dire lo stretto intreccio (e concorrenza) con gli editori lionesi: questi trovavano spesso conveniente far stampare sulle rive del Lemano piuttosto che su quelle del Rodano<sup>5</sup>. Non era solo Lione il soggetto committente e/o il falso luogo di stampa: le relazioni europee erano molteplici (Francoforte e Anversa, ad esempio), le tecniche di manipolazione le più varie, così come, di volta in volta, finalità e motivazioni. Quest'ultime potevano essere dettate anche da esigenze dell'autore o del curatore (come si avrà poi modo di vedere). Per fare un esempio: sfugge in parte il motivo per cui *Le Corps du droict françois* fosse pubblicato in forma quasi anonima nel 1600 da Jean de Laon, pur trattandosi di una revisione del ben noto testo di Pierre Guenois, curato probabilmente da Pierre du Belloy, che aveva avuto in passato rapporti con l'editoria ginevrina<sup>6</sup>.

Ci si è giustamente domandati quanto un meccanismo di mero occultamento della data topica potesse essere realmente efficace, ma è pur vero che gli stessi editori, ancora nel Settecento, affermavano la necessità di un tale sotterfugio al fine di vendere nei paesi cattolici<sup>7</sup>. Per altro l'occultamento del nome di Ginevra talvolta rappresentava un aggravio. In tale prospettiva è molto illumi-

<sup>3</sup> F.M. Higman, *Genevan Printing and French Censorship 1520-1551*, in *Cinq siècles d'imprimerie genevoise*, pub. par J.-D. Candaux, B. Lescaze, Genève 1980, I, pp. 46-48; Savelli, *Censori cit.*, p. 259.

<sup>4</sup> I. Jostock, *Segeln unter falschen Flagge: Genfer Druckortangaben im konfessionellen Zeitalter, ca. 1550-1625*, in «Gutenberg-Jahrbuch», 77 (2002), pp. 176-187.

<sup>5</sup> A. Dubois, *Imprimerie et librairie entre Lyon et Genève (1560-1610)*. *L'exemple de Jacob Stoer*, in «Bibliothèque de l'École de chartes», 168 (2010), 2, pp. 447-516; e si veda la straordinaria bibliografia curata da J.-F. Gilmont in <<http://www.ville-ge.ch/musinfo/bd/bge/gln/index.php>> (=GLN). Per editori e tipografi qui menzionati è molto utile il *Répertoire* <<http://dbservi-bcu.unil.ch/riech/intro.php>>.

<sup>6</sup> GLN 4106-4107; con dedica ad un personaggio di rilievo come Méry de Vic sottoscritta da P.B.S. (=Petrus Belloius Salutem?); per un quadro dei cambiamenti introdotti si veda *La conférence des ordonnances royaux ... par Pierre Guenoys*, Lyon, pour les heritiers de Symphorien Beraud, 1593.

<sup>7</sup> Maclean, *Scholarship cit.*, p. 129: «how many people were taken in by this transparent sobriquet is not clear»; Savelli, *Censori cit.*, p. 318.

nante una vicenda che si colloca a Tolosa nel 1619, dopo la condanna a morte di Giulio Cesare Vanini: il vicario vescovile e l'inquisitore ottengono dal parlamento l'autorizzazione a sottoporre a una attenta visita le botteghe dei librai alla ricerca di libri «deffendus et dont le nom est supprimé ou le lieu de l'impression supposé»<sup>8</sup>. Nella rete censoria incappano tutti i libri senza luogo di stampa e tutti quelli che i visitatori, con la palese collaborazione dei librai, identificano come editi a Ginevra «supposée Coloniae Allobrogum» o con perifrasi simili; il censimento, basato in prima battuta sugli elenchi forniti dai commercianti, è vasto e colpisce alla cieca libri assolutamente innocui (ad esempio giuristi molto tradizionali come Chasseneux e Bohier, e altri invece freschi di stampa come non poche opere di Antoine Favre: i *Rationalia in Pandectas*, evidentemente nell'edizione Chouet del 1619, senza indicazione di luogo, sono in un primo momento giudicati sospetti); ma insieme a casi del genere gli ecclesiastici tolosani trovano anche materiale a vario titolo e ai loro occhi più pericoloso: oltre a Machiavelli, Erasmo e Bodin, sono frequenti le occorrenze di singole opere di Du Moulin, così come di giuristi riformati quali Mynsinger o Wesenbecke (autori di manuali di grande successo), o un teologo di tradizione conciliarista quale Clamanges. Alla fin fine le opere effettivamente distrutte non furono numerose quanto quelle su cui si erano appuntate le attenzioni censorie; alcune riuscirono a passare come il *De potestate papae* di Barclay, «pour les raisons qui ont esté alleguées», altri invece, come Du Moulin, furono bruciati.

Su cosa si basavano gli inquisitori tolosani per definire vietata o sospetta un'opera? Palesemente il criterio era fornito dall'indice romano di Clemente VIII e, per alcuni testi che avevano suscitato i loro iniziali sospetti, anche decreti successivi (ad esempio per gli *Aphorismi confessoriorum* di Manuel Sà, le storie di de Thou, Barclay); vi doveva essere un aggiornamento da parte della curia romana attraverso i nunzi e/o (forse) la rete dell'ordine domenicano. L'indice però non era stato recepito ufficialmente in Francia, anche se qualche edizione vi era stata, magari in appendice ai canoni tridentini, come era avvenuto proprio nel 1618 sia a Lione che a Rouen<sup>9</sup>. Si trattò di un momento di particolare "stretta" in quel di Tolosa, visto che, per far solo un esempio, la prima edizione delle opere complete di Du Moulin aveva da poco visto la luce a Parigi (1612), ripetuta nuovamente nel 1624-25.

È significativo, comunque, che un criterio di orientamento dell'operare dei censori fosse quello del luogo di stampa (vero o mascherato), soprattutto Ginevra, ma le cure si applicarono anche nei confronti di testi editi in altre località protestanti come Saumur o Montbéliard (Mömpelgard)<sup>10</sup>. L'evidente colla-

<sup>8</sup> F.P. Raimondi, *Giulio Cesare Vanini nell'Europa del Seicento*, Pisa-Roma 2005, pp. 357-359, 505-530; i documenti sono pubblicati in forma più estesa in <<http://www.iliesi.cnr.it/Vanini/>>, cui si rinvia.

<sup>9</sup> Sul problema cfr. G. Fragnito, *Diplomazia pontificia e censura ecclesiastica durante il regno di Enrico IV*, in «Rinascimento», 42 (2002), pp. 143-167.

<sup>10</sup> Il quarto tomo de l'*Académie française* di La Primaudaye, pubblicato a Saumur nel 1613, fu bruciato mentre i primi tre furono restituiti ai librai.

borazione dei librai risulta quando, ad esempio, sulla base dei semplici elenchi, gli ecclesiastici annotano che l'edizione delle opere di Gregorio Nazianzeno era «imprimé a Geneve supposé a Antverpiae». In effetti quella del 1612, sotto nome dell'editore Keerberghen, può far sospettare un'origine ginevrina (lo stesso anno le *Concordantiae bibliorum* curate da Frans Lucas erano circolate sia con paternità svizzera che anversana)<sup>11</sup>.

Tra le opere sospette ricorre con grande frequenza un classico come il *Lexicon graecolatinum* di Johannes Scapula che aveva visto innumeri edizioni tra Basilea e Ginevra, dove era stato ristampato proprio nel 1619 con paternità editoriali molteplici (e Scapula compariva nel citato indice clementino con la formula dell'emendabilità)<sup>12</sup>. Meno giustificati invece i primi timori per quei testi di giuristi italiani o spagnoli cui Ginevra aveva iniziato a guardare con crescente interesse. Dopo qualche tentennamento furono lasciati ai legittimi proprietari, visto che l'unico motivo di preoccupazione era stata l'indicazione del luogo di stampa come *Coloniae Allobrogum*. Chiaramente verso Tolosa era stata indirizzata quella parte della produzione così etichettata, mentre altrove si trova che spesso questi (ed altri simili) erano commercializzati sotto le più diverse identità: come si è già illustrato in altra sede la fantasia degli imprenditori si era sbizzarrita con l'apporre luoghi di stampa fittizi e di nomi di editori inventati o di recente scomparsi<sup>13</sup>.

## 2. A proposito dei cataloghi di fiera

Per quanto riguarda le opere dei giuristi italiani e spagnoli l'inchiesta di Tolosa intercettò diverse novità ginevrine annunciate negli ultimissimi cataloghi delle fiere di Francoforte: oltre al *Corpus iuris canonici*, i primi tomi della *Disceptationes forenses* di Stefano Graziani, due opere del giurista e canonico napoletano Giovanni Luigi Riccio (la *Praxis rerum fori ecclesiastici* e la *Collectanea decisionum*, destinate a numerose riedizioni negli anni successivi), il *De salviano interdicto* di Statilio Pacifici, il *De beneficiis* di Nicolás García, il *De coniecturis* di Francesco Mantica e poco altro. Come si intuisce già dai nomi degli autori e dai titoli dei libri, si è all'interno della «*jurisprudence of the baroque*» (per usare il titolo del repertorio di Douglas Osler), e, al contempo, di una delle direttrici su cui si stava orientando l'iniziativa editoriale ginevrina<sup>14</sup>.

<sup>11</sup> Savelli, *Censori* cit., pp. 319-320 (nel 1620 l'edizione fu iterata con molteplici indicazioni editoriali: Crespin, Berjon, "Helvidius", Keerberghen); sulle relazioni con editori di Anversa si veda Jostock, *La censure* cit., pp. 283-284.

<sup>12</sup> M. Palumbo, «*D'alcuni libri che potrebbero permettersi corretti, ed espurgati*». *La censura romana e l'espurgazione dei lessici*, in *Lessici filosofici dell'età moderna. Linee di ricerca*, Firenze 2012, pp. 1-27.

<sup>13</sup> Savelli, *Censori* cit., p. 325.

<sup>14</sup> D.J. Osler, *Jurisprudence of the Baroque. A Census of Seventeenth Century Italian Legal Imprints*, Frankfurt am Main 2009, 3 voll. (=OJB).

Il fenomeno a grandi linee è noto, ma si vuole qui richiamare l'attenzione su di un aspetto apparentemente secondario e pur significativo per comprendere i costumi di un'epoca. Un sondaggio sui cataloghi delle fiere di Francoforte per gli anni 1600-1630 ha portato a curiosi risultati relativi alle pratiche commerciali ginevrine. Si è a lungo discusso sull'attendibilità dei cataloghi e su come venissero approntati<sup>15</sup>. Se si considera la sola produzione giuridica risulta abbastanza evidente che nel primo decennio la presenza è relativamente rada, a parte qualche caso su cui si ritornerà poi; mentre dal periodo successivo gli annunci si infittiscono in un crescendo contrassegnato, per altro, da non poche particolarità: il nome dell'editore che compare sui cataloghi non corrisponde sempre all'effettivo editore dell'opera, ma sembra rinviare a chi era effettivamente presente in fiera e magari vi portava libri dei suoi connazionali<sup>16</sup>; oppure si faceva riferimento ad imprenditori con cui vi erano accordi commerciali. Nel 1615-1616 i commentari di Chasseneux alle *coutumes* di Borgogna furono annunciati imputandoli a tre diversi editori, di cui due quasi in associazione («Lugduni ap. Sam. Crispin. & Antverpiae ap. Hieron. Verdussium») e poi «Coloniae Allobrogum sumptibus Bartholom. Vicentii»); a Crispin-Verdussen fa riferimento anche la contemporanea notizia di due opere di Mantica. Evidentemente in questi anni si era instaurato un rapporto tra ginevrini e Verdussen che portava all'assegnazione, almeno a livello di catalogo di fiera, di determinate opere; oltre a Mantica e Chasseneux vanno anche menzionati titoli di Antoine Favre e del "dottor" Marta, di cui per altro non si conoscono esemplari con il nome di Verdussen; mentre per edizioni di testi teologici sponsorizzati anche da Keerberghen risultano copie con il nome dell'editore anversano<sup>17</sup>.

Nel caso dei menzionati Graziani e Riccio le cose si complicano. Nel 1618 il terzo tomo delle *Disceptationes* di Graziani e la *Praxis* di Riccio sono annunciate come edite «Lugduni, apud Philippum de Bellagamba»; ma un editore del genere non esisteva e in effetti le due opere circolarono nel 1619 con altre indicazioni editoriali: «Coloniae / Genevae, apud Philippum Albertum» e «Augustae Taurinorum, apud Christophorum Lorgetum» (Albert è il vero editore); nel caso di Riccio, poi, si conoscono anche esemplari che portano «prostant Francofurti in officina Petri & Iacobi Chouet»<sup>18</sup>. Quindi due nomi ingannevoli (Bellagamba e Lorget), uno autentico (Albert) e uno attribuibile ad un corrispondente/socio di fiera (Chouet). Analoghe manipolazioni avvengono per un'altra opera di Riccio, la *Collectanea decisionum*: in coevi cataloghi di fiera del 1617 e 1618 (quelli editi da Hoffman, da Latomus e da Lamberg) l'opera è sempre assegnata a Jacques Chouet (e l'editore effettivo sembra essere ancora una volta Albert), ma se si con-

<sup>15</sup> J.-F. Gilmont, *La fiabilité des notices de catalogue de la foire de Francoforte. Les éditions genevoises signalées par les catalogues de Georg Willer*, in J.-F. Gilmont, A. Vanautgaerden, *Les instruments de travail à la Renaissance*, Turnhout 2010, pp. 135-152.

<sup>16</sup> A. Dubois, *Les échanges de livres entre Genève et Anvers lors des foires de Francoforte: l'exemple de Jacob Stoer et de la firme plantinienne*, in «Bibliologia», 3 (2008), pp. 55-106.

<sup>17</sup> Cfr. *supra* nota 11.

<sup>18</sup> OJB 2496, 4398-9.

sulta il catalogo pubblicato ad Augsburg nell'autunno 1618 da Francken per conto della famosa "libreria" di Georg Willer jr. la descrizione è ancora più stringata, vi compare solo «Augustae Taurinorum».

Il fenomeno si ripete nella primavera dell'anno successivo per Stalio Pacifici e Filippo Pascali: i cataloghi Latomus e Lamberg indicano Pierre e Jacques Chouet, mentre Francken-Willer si limita ad un anodino «Augustae Taurinorum» (e in effetti il libro circolò anche, come risulta in alcuni esemplari, con l'attribuzione «Apud Ioan. Baptist. Bellagambam»)¹⁹. Un altro caso analogo si ha nel 1621-1623 per il *De remediis contra praeiudiciales sententias* di Vincenzo Carocci: per gli uni l'imputazione è agli Chouet, mentre nel catalogo pubblicato ad Augsburg vi è un generico «Neapoli», visto che, questa volta, Albert aveva diffuso il volume pure con l'indicazione fittizia di «Neapoli apud Iohannem Baptistam Bellagambam»²⁰.

Gli esempi potrebbero essere moltiplicati ma non è il caso di dilungarsi: il fenomeno è generalizzato per quanto riguarda la messa in commercio di libri che hanno un naturale sbocco nei diversi segmenti del mercato "cattolico" o per libri che per i più vari motivi possono intrecciare il loro destino con quello delle diverse tipologie di censura allora in atto (la pubblicazione del *Corpus iuris canonici* da parte di editori ginevrini in questo periodo procurò non pochi fastidi agli stessi da parte delle autorità religiose e civili della città).

Ciò che qui si vuole evidenziare è che anche i cataloghi di fiera risentono del clima generale, con ricadute sull'informazione bibliografica del tempo: a chi mai si sarebbe rivolto il libraio che voleva comprare un libro stampato a Lione dal fantomatico Filippo Bellagamba, o dal coevo Giovanni Battista Bellagamba attivo a Napoli? Evidentemente l'informazione riusciva in qualche modo a superare le contraffazioni o l'assenza di indicazioni: i cataloghi di Augsburg in questo periodo si presentano indubbiamente più "poveri", a incominciare dal settore teologico in cui i libri protestanti sono ridotti spesso al lumaticino (e non compare quasi mai l'ulteriore ripartizione dei teologi calvinisti), ma le preoccupazioni si riverberano anche per altri settori apparentemente neutrali, come quello giuridico, in cui spesso manca l'indicazione dell'editore quando si tratta, ad esempio, dei "pericolosi" ginevrini.

Le manipolazioni informative contenute nei cataloghi (nella maggior parte dei casi – ma non sempre – riflettevano ciò che compariva sul frontespizio del libro) potevano talvolta avere anche effetti del tutto peculiari. Si è sopra ricordata l'edizione delle *Concordantiae bibliorum* di Lucas: il catalogo di Augsburg menziona come luogo di stampa un po' cripticamente «An» per *Antverpiae* (eppure nelle pagine precedenti aveva ricordato la riedizione dell'indice spagnolo dei libri proibiti curata da Jacques Crespín); il catalogo pubblicato a Lipsia riporta più correttamente la data topica «Genevae apud Samuelem Crispinum»,

¹⁹ OJB 3762, 3849.

²⁰ OJB 1183; nonostante la parziale ricomposizione dei frontespizi è stato mantenuto sempre l'errore nella datazione: 1521 per 1621.



ma colloca il titolo tra i «libri calvinianorum»: il nome dell'editore ha trascinato con sé le attribuzioni di categoria!

Come si è accennato precedentemente le indicazioni dei cataloghi possono avere diversi livelli di lettura, tra cui quello di suggerire l'esistenza di accordi commerciali tra operatori in fiera: un caso particolare è fornito da un lato dagli eredi di Pierre de la Rovière e dall'altro dagli editori e librai inglesi. Se si parte dai dati riportati nel pionieristico lavoro di Schwetschke si può osservare che nei primi decenni del Seicento la presenza britannica è relativamente minore, se non sporadica, con un crescendo e un improvviso picco nel 1622-1624, per poi ritornare ai livelli precedenti<sup>21</sup>. I nomi ricorrenti sono quelli di Bill, Norton, Fetherstone e la *Societas londinensis* (e/o *bibliopolarum*), che dovrebbe indicare la società del *latin stock*<sup>22</sup>. Se si scorrono i titoli presenti nei cataloghi di fiera, si trova tuttavia poca rispondenza con quanto risulta nell'*English Short Title Catalogue*<sup>23</sup>.

In quello dell'autunno 1624 pubblicato a Lipsia (quello di Augsburg è praticamente silente) una prima traccia indica la soluzione: nella sezione dei «libri peregrini idiomatis» la *Cavalerie françoise* di Pierre de la Noue è così presentata: «Geneve chez Pierre & Jacques Chouet. Item apud societatem Londinensem». Gli operatori inglesi presenti a Francoforte hanno evidentemente assunto un ruolo di intermediazione per opere prodotte in diverse piazze continentali, con una scelta ampia e diversificata degli argomenti: dai teologi cattolici (come Michele Ghislieri, edito nel 1623 a Lione) a testi storici, filosofici e anche giuridici<sup>24</sup>. Tra questi va senz'altro segnalato il caso degli *Opera omnia* di Pierre Grégoire: la pubblicazione ginevrina è testimoniata da diverse emissioni: la prima è a nome di Jean Célérier (1622) e la seconda è distribuita come «Aurelianae sumptibus viduae et haeredum Petri de la Roviere» (1623), e sempre con la data 1623 si trova la terza emissione «Francofurti Apud Henricum Fetherston». La morte di Pierre de la Rovière nel 1622 deve aver indotto gli eredi ad alienare non solo una parte della ricca libreria (e ciò spiega perché certi volumi siano indicati come in vendita presso de la Rovière fino al 1623 per poi passare agli "inglesi"), ma anche a cedere alcuni titoli allora a magazzino, cambiandone il frontespizio<sup>25</sup>.

<sup>21</sup> G. Schwetschke, *Codex nundinarius Germaniae literatae bisecularis*, Halle 1850, pp. 63 sgg.; G. Pollard, A. Ehrman, *The distribution of books by catalogue from the invention of printing to A.D. 1800*, Cambridge 1965, pp. 86 sgg.

<sup>22</sup> R.J. Roberts, *Importing book for Oxford, 1500-1640*, in *Books and collectors 1200-1700. Essays presented to Andrew Watson*, edited by J.P. Carley, C.G.C. Tite, London 1997, pp. 317-333; R.J. Roberts, *The latin trade*, in *The Cambridge History of the Book in Britain*. IV. 1557-1695, edited by J. Barnard, D.F. McKenzie, Cambridge 2002, pp. 161-163.

<sup>23</sup> <<http://estc.bl.uk/>>.

<sup>24</sup> Tra le opere di filosofia con la menzione «apud societatem londinensem» vanno ricordati *In Aristotelis libros physicorum, commentaria* di Giacomo Zabarella da identificare nell'edizione «Basileae, sumptibus Petri Borgnatii, 1622», ma stampata probabilmente da Erasmus Kempfer di Francoforte; e sempre con la medesima menzione fu censita anche nella *Bibliotheca classica, sive Catalogus Officialis [...] disponente Georgio Draudio*, Francofurti ad Moenum, impensis Balthasaris Ostern, 1625, II, p. 1466; sulla fortuna di Zabarella: I. Maclean, *Learning and the Market Place*, Leiden-Boston 2009, pp. 39-58.

<sup>25</sup> Si confrontino i cataloghi di fiera 1622-1623 con quello del 1624: molti titoli «apud haeredes de la

Una prassi analoga, per altro, era già stata posta in essere in precedenza, ad esempio con uno dei titoli di successo dell'editoria ginevrina, come il citato *Lexicon graecolatinum* di Scapula: edito da Philippe Albert nel 1619 fu distribuito anche con l'indicazione «Londini, apud societatem bibliopolarum»<sup>26</sup>.

### 3. *Il Codex fabrianus*

Molti titoli menzionati finora presentano una caratteristica comune, vale a dire sono riedizioni ginevrine di opere pubblicate originariamente altrove; la loro scelta era indotta da un precedente successo e si orientava quindi su titoli presuntivamente appetibili sia al nord che al sud delle Alpi. Ma non giocavano solo di rimessa; anche nell'ambito della letteratura giuridica vi era una produzione di testi originali degna di nota.

Se si prende spunto ancora una volta dalle opere intercettate a Tolosa si può notare che vi è un autore i cui scritti sono presenti in molte librerie (e spesso in più copie): Antoine Favre. Tutti i testi più significativi sono ricordati: dai *Coniecturarum libri* al *De erroribus pragmaticorum*, dai *Rationalia* alla *Iurisprudentiae Papinianae scientia*, senza dimenticare, ovviamente, il *Codex fabrianus*. Anche per quest'ultimo il motivo che spinge a segnalarlo è che risulta «imprimé a Geneve, supposé Coloniae Allobrogum». E qui si aprono diversi ordini di problemi. Tutte le opere giuridiche del cattolicissimo magistrato savoiaro sono stampate in prima edizione a Ginevra, tranne i primi due tomi dei *Coniecturarum* (pubblicati a Lione nel 1581 e 1586) e gli scritti letterari (editi a Chambéry); vale a dire Favre sceglie un particolare gruppo di editori (fino al 1602 l'interlocutore privilegiato è François le Fèvre, successivamente lo spettro si amplia includendo Jean Vignon, Samuel Crespin, Pierre e Jacques Chouet, Pierre de la Rovière). *Lugduni* è ricorrente sui frontespizi (non sempre per altro); fa parte delle tecniche di mascheramento dell'origine<sup>27</sup>.

In questo panorama relativamente uniforme sembra fare eccezione proprio il *Codex fabrianus*, apparentemente edito fino al 1615 da Horace Cardon (un'avvisaglia di possibili problemi è rappresentata dalla prima edizione dei *Rationalia* pubblicata nel 1604 in doppia veste: Vignon e Cardon, ma stampato da Vignon).

Perché il *Codex* non sembra seguire il solito percorso da Chambéry e Annecy verso Ginevra? Due motivi possono essere qui elencati. Il primo esteriore (e di relativa importanza): nel dicembre 1602 si verificò l'episodio dell'*escalade*, il fallito tentativo di occupazione da parte delle truppe savoiarde; il che ovviamente non facilitò i rapporti tra la città riformata e i rappresentanti del

Rovière» risultano poi attribuiti alla *societas londinensis*. Solo parzialmente utilizzabile il *Catalogus librorum, qui apud Haeredes Petri de la Roviére venales reperiuntur*, Genevae, Typis Roverianis, 1626, in quanto non porta indicazioni che permettano di identificare i libri in modo univoco (né editori né date).

<sup>26</sup> ESTC S4101.

<sup>27</sup> Lionese "verace" è invece l'edizione del lungo parere sulla questione del Monferrato (*Lugduni, apud Iacobum Roussin, 1617*).

potere sabauda al di là dei monti. Il secondo, sostanziale, riguardava il contenuto stesso dell'opera, o meglio del primo titolo (*De summa trinitate et fide catholica*), che provocò l'intervento censorio delle autorità ginevrine. Come narra con precisione l'anonimo ma informato autore della biografia di Favre premessa all'edizione del 1740

ea sub lege hunc librum Genevae typis dare licuit, ut omitteretur scilicet titulus primus (...) ut pote continens principia Religioni Reformatorum adversa; verum bibliopolae integrum authoris librum typis evulgare volebant, sic iubente authore qui privilegium regis Galliarum pro eo libro obtinuerat (...) idcirco Hor. Cardon lugdunensem bibliopolam ope amici rogarunt, ut primum Codicis titulum typis suis haecque fuit causa cur exemplarium pars prostat sub nomine Lugduni.

In realtà non sono a oggi noti esemplari delle prime edizioni del *Codex* (1606-1615) che portino la data topica di Ginevra<sup>28</sup>. La prima conosciuta con tale indicazione risale al 1617 ed è espressamente menzionata sempre nella stessa fonte (sia pure con qualche imprecisione):

iam anno 1613 bibliopolae genevenses de nova huius libri editione cogitabant, & libello oblato Senatui genevensi licentiam petierunt quae ipsis fuit concessa die 20 septembris, dummodo promitterent iureiurando se typis non daturus, mediate vel immediate, primum Codicis titulum; die I augusti 1614 Auctor pactus est cum iisdem bibliopolis de novis additionibus; et editio in qua continentur est anni 1617<sup>29</sup>.

Questa edizione del 1617 fu pubblicata con indicazioni quasi veritiere: «Coloniae Allobrogum, apud Petrum & Iacobum Chouët» ed è quella presente nelle librerie di Tolosa nel 1619<sup>30</sup>.

Cosa conteneva di pericoloso questo primo titolo del *Codex fabrianus*, tanto da impedirne (apparentemente) la pubblicazione a Ginevra? Il testo è solo parzialmente frutto della penna del magistrato; la paternità (almeno quanto a contenuti dottrinali) va ascritta al suo stretto amico e sodale François de Sales e racchiude una violenta e articolata polemica anti-protestante<sup>31</sup>. Ma la storia materiale ed editoriale del libro (a parte le aggiunte che furono fatte a più riprese da

<sup>28</sup> In queste mie considerazioni non prendo volutamente in esame le due edizioni francofortesi del *Codex* (1607-1608, 1612) in quanto si collocano a lato della vicenda qui ricostruita.

<sup>29</sup> A. Favre, *Codex Fabrianus*, Coloniae Allobrogum, sumptibus haeredum Cramer & fratrum Philibert, 1740, p. XVI. Il riferimento al permesso del 1613 è puntuale: Jostock, *La censure* cit., p. 283.

<sup>30</sup> L'esemplare conservato nella Stadtbibliothek Braunschweig (Camman C 348 [2°]) contiene un fascicolo di *Additiones* e probabilmente qualcosa del genere fu visto dall'anonimo autore della *Vita*; queste aggiunte, però, erano già incluse nel testo a partire dall'edizione del 1610, e quindi la connessione "fisica" con l'edizione del 1617 è puramente casuale.

<sup>31</sup> Favre vi accenna in due lettere a Sales, nel 1595 e nel 1605 (F. Mugnier, *Antoine Favre*. II. *Correspondance*, in «Mémoires et documents de la Société savoisiennne d'histoire et d'archéologie», 42 [1903], pp. 159, 255). Contro questa parte dell'opera scrisse una estesa risposta J. Lect, *Adversus codicis fabriani TA ΠΡΟΤΑ κακόδοξα praescriptionum theologiarum libri duo*, Aureliae Allobrogum, Petrus de la Roviére, 1607. La paternità di Sales è ben nota alla storiografia sul santo, ma non sembra accettata (anche se non molto motivata) dal più recente contributo su Favre: C. Quézel-Ambrunaz, *L'œuvre d'Antoine Favre, entre humanisme et rationalisme*, in «Jurisprudence. Revue critique», 1 (2010), p. 345.

Favre, fino al 1622, incluse nell'edizione postuma del 1628) presenta qualche particolarità che merita di essere ricostruita<sup>32</sup>.

La gestazione del *Codex* fu molto lunga (prova ne sia la lettera a Sales del 1595 o la menzione del lavoro in corso nella dedica, a Manfredo de Gouvea, del libro XIII dei *Coniecturarum* nel 1597). Un primo annuncio nei cataloghi della fiera di Francoforte compare nell'autunno del 1603 a nome di Vignon (che stava curando l'edizione dei *Rationalia*); ma nell'autunno del 1605 l'editore che segnala la prossima edizione è Jacques Chouet, che compare pure nel catalogo della primavera successiva; in autunno il catalogo di Augsburg indica come luogo di edizione Lione, senza menzione di editori.

Il libro presenta sul frontespizio il nome di Cardon; dopo l'approvazione dei teologi di Annecy, vi è un privilegio di *vendita* nel regno di Francia da parte del re indirizzato personalmente allo stesso Favre, e poi un documento con cui Favre trascrive tale privilegio a favore di Cardon. Uno studio del materiale tipografico porta a concludere che il libro è stato composto a Ginevra, dagli Chouet (o da chi imprimeva per loro), compreso il primo titolo su cui incombeva il divieto.

Già in questa prima edizione (in due tomi) il primo titolo (che chiamiamo convenzionalmente A) è stampato con fascicolazione e numerazione delle pagine separata e distinta rispetto al resto dell'opera (B). In tal modo era facile distribuire il *Codex* escludendo A, senza toccare B. Che ciò sia avvenuto risulta provato dalle differenti descrizioni catalografiche di così tanti esemplari conservati nelle biblioteche europee, a seconda che vi sia o meno A (il titolo ovviamente compariva nell'indice generale, ma era una "falla" di poco conto). Se fosse stato effettivamente stampato a cura di Cardon (l'editore principe dei gesuiti a Lione) non avrebbe avuto bisogno di ricorrere a tale artificio (da allora sempre utilizzato nelle edizioni ginevrine sino alla fine del Seicento, a differenza di quelle effettivamente lionesi che sembrano prendere avvio dal 1649).

Nel 1609 e 1610 il volume è annunciato in fiera dagli Chouet; e ancora una volta l'edizione risulta a nome di Cardon<sup>33</sup>. Ciò si ripete nel 1615: questa volta l'avviso è di Chouet e Verdussen, ma il frontespizio recita sempre Lione e Cardon (e l'opera è stampata in un volume unico di 1222 pagine numerate per B, oltre le 32 di A). La prima edizione che porta alla luce gli Chouet è quella citata del 1617, cui ne seguirono in rapida successione una nel 1620 (con emissioni plurime: Genevae, Coloniae Allobrogum, Francofurti) e una nel 1628 (A, sempre di 32 pagine, e B di 1234).

La storia è meno semplice di quanto appaia; nell'officina degli Chouet non si buttava via mai nulla, anche se ogni tanto, tra il 1615 e il 1628, qualche "pezzo" venne a mancare. A parte frontespizi e carte preliminari, si può dire, in base al confronto di diverse copie e/o emissioni, che:

<sup>32</sup> Nelle edizioni successive al 1628 vi sono anche aggiunte che portano date posteriori (ad esempio 1631) ma si tratta di errori tipografici (1631=1613).

<sup>33</sup> L'edizione è completamente rinnovata rispetto a quella precedente del 1606, riporta aggiunte fino al 1609; è divisa in due parti (oltre ai fascicoli iniziali col titolo primo).

- il famoso/famigerato titolo primo A stampato nel 1615 è utilizzato ancora nel 1617 e in alcune copie/emissioni del 1620; nel 1620 è ricomposto e utilizzato per le altre emissioni; ed è nuovamente composto nel 1628;

- diversa è invece la storia del testo B: l'impressione del 1615 fu esaurita tra il 1615 e il 1616 (ci sono copie che portano appunto tale data, sempre come Cardon-Lione); nel 1617 B è stampato con nuove aggiunte (pur mantenendo lo stesso numero di pagine) e questa impressione è utilizzata nel 1620 (per tutte le emissioni riscontrate) e in parte nel 1628 (prima "edizione"); nel 1628 il testo B, come detto, è composto nuovamente con le ultime *additiones* dell'autore (1234 pagine).

Le differenze che si riscontrano nelle edizioni del 1628 stanno ad indicare che a magazzino erano avanzate non poche copie dell'impressione del 1617 di B, e che queste furono reimmesse sul mercato parallelamente alla vera nuova edizione (di cui si utilizzarono i due fascicoli preliminari con il nuovo indice!).

Ci fu qualche ulteriore pasticcetto: in almeno un caso fu invece usato il frontespizio del 1620 (e il foglio coerente al frontespizio: un evidente avanzo di tipografia), premettendolo alla nuova composizione di B di 1234, per cui apparentemente sembra che ci sia già stata un'edizione di 1234 pagine precedente al 1628<sup>34</sup>.

Se si tiene presente che, parallelamente alla curiosa storia del *Codex*, Favre continuò ad offrire agli editori ginevrini le sue opere, bisogna concludere che in questo caso le loro capacità imprenditoriali superarono sia i limiti imposti dalle autorità censorie sia le diffidenze per la "città proibita".

<sup>34</sup> Si tratta dell'esemplare della Bibliothèque de Genève X.3582.



# Vicende editoriali cinquecentesche delle opere di Rolandino

## Brevi note sulla genesi del *Corpus totius artis notarie* di Bartolomeo dall'Orario

di Lorenzo Sinisi

### 1. Premessa

Fra i filoni di indagine più frequentati da Mario Ascheri nel corso del suo ultra-quarantennale magistero si segnala senz'altro quello della storia della cultura giuridica fra XV e XVI secolo, periodo nel quale questa conobbe un notevole sviluppo ed una significativa diffusione grazie soprattutto all'introduzione ed alla rapida affermazione della tecnica di produzione libraria della stampa a caratteri mobili. Sulla scia dei fondamentali insegnamenti del suo maestro, Domenico Maffei, egli ha più volte richiamato l'attenzione sulla necessità di porre maggiore cautela nell'utilizzazione delle edizioni cinquecentesche stante la non infrequente scarsa affidabilità dei testi tramandatici in esse, una scarsa affidabilità dovuta spesso all'eccessiva disinvoltura nell'agire da parte di una «categoria di operatori nuovi», «di collaboratori editoriali», che aiutavano gli editori propriamente detti «e ne sollecitavano l'attività, ad esempio promuovendo la stampa di opere antiche risalenti ai tempi formativi della dottrina di diritto comune»<sup>1</sup>. Fra tali personaggi si segnala anche Bartolomeo dall'Orario, una singolare figura di giurista, docente, avvocato, letterato e poeta che, sfruttando una rete di rapporti con importanti tipografici editori veneziani del tempo, si segnalò come curatore di edizioni annotate di opere non certo irrilevanti nel panorama della letteratura giuridica, ed in particolare di quelle del grande notaio bolognese Rolandino de' Passeggeri, ormai da tempo affermatesi come testi base di insegnamento dell'*Ars notaria* e quindi rapidamente accompagnate da apparati di commento frutto di tale insegnamento<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> M. Ascheri, *Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo. Lezioni e documenti*, Torino 2007, p. 163; sul comportamento eccessivamente spregiudicato di taluni giuristi-editori di primo Cinquecento, che per scopi commerciali giunsero anche a mettere in atto vere e proprie contraffazioni attribuendo paternità fittizie di maggior richiamo ad opere di giuristi meno noti, rimane a tutt'oggi insuperata la ricostruzione di D. Maffei, *Giuristi medievali e falsificazioni editoriali del primo Cinquecento. Iacopo di Belviso in Provenza?*, Frankfurt am Main 1979.

<sup>2</sup> Per un primo quadro sul successo della *Summa Rolandina* come testo per l'insegnamento dell'*ars*

## 2. Bartolomeo dall'Orario professore padovano di Arte notarile e le sue prime iniziative riguardanti le opere di Rolandino

L'interesse di Bartolomeo dall'Orario per le opere del grande giurista e notaio bolognese del Duecento scaturisce verosimilmente dalla sua attività didattica che per oltre vent'anni, e a più riprese, fu dedicata proprio all'arte notarile. Nato intorno al 1460, dopo un percorso di studi nell'ateneo della sua città che lo portò ad addottorarsi «in iure civili» nel 1486, alternò l'esercizio della professione forense con l'insegnamento presso lo stesso «Gymnasium patavinum». Al termine di un non breve periodo di permanenza a Venezia – dove, oltre ad affermarsi nella difesa di cause d'appello presso i principali tribunali della Serenissima, seppe distinguersi come artefice di numerose iniziative editoriali collaborando con alcuni fra i più noti tipografi-editori della città lagunare – tornò a Padova per riavviare nel 1523 un fruttuoso insegnamento universitario di arte notarile destinato ad interrompersi soltanto poco prima della sua morte avvenuta nel 1546<sup>3</sup>.

Non sappiamo con precisione quanti e soprattutto chi fossero gli studenti che seguirono le sue lezioni durante il suo ultraventennale magistero; possiamo solo ipotizzare che essi fossero per buona parte giovani, non tanto incamminati verso il traguardo dei gradi accademici della licenza e del dottorato, quanto piuttosto indirizzati verso l'esercizio della professione notarile. Come noto, anche a Padova, e più in generale nel contesto veneto di allora, non era richiesta la laurea per essere ammessi all'esercizio di tale professione, quanto il possesso comprovato di determinati requisiti di nascita e di condizione nonché l'aver superato un esame in cui venivano saggiate l'abilità del candidato nello scrivere e le sue conoscenze riguardo la grammatica e l'arte notarile. Lo statuto della *Fraglia* dei notai di Padova, risalente al 1419 e ancora in vigore a quel tempo, richiedeva però in particolare per coloro che ambivano a essere ammessi, oltre che alla redazione degli *instrumenta* per i privati, ad esercitare funzioni cancelleresche «*coram iudicentibus ad banchos ubi et quando redditur jus*», maggiori garanzie riguardo alla preparazione quali l'aver udito «*notariam vel leges in scholis publicis saltem per duos annos continuos*»<sup>4</sup>.

*notaria* e sugli apparati di commento che la accompagnarono sia nei codici manoscritti che nei volumi a stampa si veda L. Sinisi, *Formulari e cultura giuridica notarile nell'età moderna. L'esperienza genovese*, Milano 1997, pp. 3-22 e *passim*.

<sup>3</sup> Rinviando ad un più ampio contributo in corso di redazione dedicato proprio alla biografia del dall'Orario e alla sua attività di curatore (soprattutto per i tipi di Filippo Pincio) di edizioni di testi giuridici importanti come ad esempio le *Lecturae* civilistiche di Giason del Maino (di cui con orgoglio si proclama allievo), o i *Commentaria* di Angelo Gambigioni alle *Institutiones*, corredati in genere da ricche annotazioni volte ad aggiornarne i contenuti alla luce della più recente dottrina, basterà qui dire che per ricostruire le principali vicende della sua vita si è fatto riferimento, oltre a non poche fonti manoscritte individuate presso l'Archivio storico dell'Università di Padova, a varie testimonianze a stampa fra cui spicca per contenuti quella fornitaci da un importante giurista a lungo suo collega presso l'ateneo patavino (si veda M. Mantua, *Epitoma virorum illustrium qui scripserunt, vel iurisprudenciam docuerunt in scholis et quo tempore floruerunt*, Patavii, Gratius Perchacinus, 1555, f. 19v; nelle ricerche presso l'Archivio storico dell'Ateneo padovano sono state preziose le indicazioni fornitemi dal dottor F. Piovan che con l'occasione ringrazio).

<sup>4</sup> Biblioteca del Seminario Vescovile di Padova, ms n. 193, *Statuta Fratuleae Notariorum civitatis*



È soprattutto a questo pubblico che sembra rivolgere le sue attenzioni Bartolomeo dall'Orario nella sua prima iniziativa editoriale lanciata a Venezia per i tipi del tipografo-editore forlivese Gregorio de Gregori sul finire del secolo XV e avente come oggetto la parte più significativa degli scritti rolandiniani che anche lui, sulla scia di una tradizione ormai consolidata e non solo a Padova, aveva evidentemente adottato come punto di riferimento principale delle sue lezioni<sup>5</sup>.

Se a prima vista la scelta di curare la riedizione di tali testi non costituiva certo una novità, dal momento che a partire dagli anni Settanta del Quattrocento si erano succedute già non poche stampe della *Summa* accompagnata sempre, come nei manoscritti, dal *Tractatus notularum* a cui era stato successivamente aggiunto anche il breve *Tractatus de officio tabellionatus in villis et castris operando*, del tutto nuova era invece l'iniziativa di corredare i primi due testi con uno dei primi commentari scritti sopra di essi di cui verosimilmente egli stesso si serviva a lezione: si trattava della fino ad allora inedita «Expositio in Summam artis notarie» scritta nel primo quarto del Trecento dal bolognese Pietro Boattieri, uno dei più importanti allievi di Rolandino, che con notevole chiarezza aveva saputo fornire un contributo efficace alla comprensione dell'opera del maestro<sup>6</sup>. È quindi da sottolineare un'altra novità consistente nella scelta da parte del giurista patavino di disporre nel volume il commento, definito non senza qualche ragione «pulcherrimum et rarum», non come appendice separata o come pubblicazione a parte, ma diviso in più brani posti ciascuno di seguito a quelli corrispondenti della *Summa* e del *Tractatus notularum*, venendo inoltre ben distinti dagli stessi per il fatto essere composti con caratteri più piccoli e con un'interlinea decisamente minore a scongiurare il pericolo di una possibile confusione fra testo e commento<sup>7</sup>.

*Paduae*, rub. VIII, *De notariis examinandis*, f. 19v; sulla «fraglia» o collegio dei notai padovani e più in generale sul notariato a Padova fra il secolo XV e il secolo XVIII, in mancanza di contributi più recenti, si veda l'ancora utile studio di G. Ferrari, *L'ordinamento giudiziario a Padova negli ultimi secoli della Repubblica Veneta*, in «Miscellanea di storia veneta edita per cura della r. Deputazione veneta di storia patria», s. III, 8 (1913), pp. 36-63.

<sup>5</sup> Al verso del frontespizio del volume troviamo infatti una breve epistola dedicatoria che, rivolta espressamente «Ad universos et potissimum Gymnasii sui patavini tabellionatus scientie professores tam exercitatos quam novicios», ci fornisce un'importante testimonianza sul suo primo periodo di insegnamento padovano di notariato collocabile fra la fine del XV secolo e i primi anni del Cinquecento (*Commentaria seu expositio domini Petri de Boateriis bononiensis in Summam notarie domini Rolandini Passagerii, Venetiis*, per Gregorium de Gregoriis, 1500, f. 1v).

<sup>6</sup> Scritto dopo la morte del maestro (come emerge dal commento al proemio in cui in riferimento a Rolandino si afferma «cuius anima suis meritis et virtutibus requiescat in pace»), tale commentario ebbe maggiore successo di un precedente testo, redatto dallo stesso autore con l'approvazione ed autorizzazione dello stesso Maestro allora ancora in vita ed identificato con il titolo di «Aurora novella». Le ragioni della prevalenza dell' *Expositio*, testimoniata dalla sua riproduzione nella maggior parte delle successive edizioni delle opere di Rolandino, sembrano essere quelle di una maggiore semplicità e completezza rispetto al primo commento più complesso, ma allo stesso tempo circoscritto ai soli capitoli V, VI e VII della *Summa*, che risulta a tutt'oggi inedito (sulla figura e sull'opera di Pietro Boattieri, docente di retorica e di arte notarile a Bologna fra la fine del Duecento e i primi tre decenni del secolo successivo, si vedano le voci di G. Orlandelli, in *Dizionario biografico degli italiani*, 10, Roma 1968, pp. 803-805, e di I. Birocchi, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, dir. da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta, Milano 2013, pp. 266-267.

<sup>7</sup> Tale stile tipografico, seguito anche nella successiva edizione milanese stampata nel 1501 da

Questo stile e questa tecnica tipografica, evidentemente cari al giurista padovano, ritornano quindi nella sua seconda iniziativa editoriale che vede la luce appena due anni più tardi dell'uscita della prima edizione veneziana della *Summa* commentata e che riguarda però un'altra opera rolandiniana più breve e fino ad allora edita separatamente. Si tratta del *Flos ultimorum voluntatum* o *Flos testamentorum* che già in almeno un'edizione incunabola era stato edito col corredo delle *additiones* trecentesche di Pietro d'Anzola e quattocentesche del bresciano Battista Guarini, anch'egli professore a Padova «ad hanc notarie lecturam publice deputatus»<sup>8</sup>. La novità in tale caso è rappresentata dal fatto che, oltre ad evidenziare le *additiones* apponendole di seguito al brano di riferimento scritte in un carattere decisamente più piccolo di quello del testo rolandiniano, Bartolomeo dall'Orario non manca questa volta di aggiungere alcune sue *additiones* a quelle dei due menzionati colleghi arricchendo quindi il volume di una nota in più di originalità rispetto alle edizioni precedenti<sup>9</sup>.

#### 4. Il progetto più ambizioso: l'idea di un «Corpus totius artis notarie»

Il discreto successo di queste due iniziative fu verosimilmente all'origine del concepimento di un disegno ben più ambizioso, vale a dire quello di aggiungere al materiale già pubblicato fino ad allora non solo altri importanti testi di commento alle opere di Rolandino, già peraltro editi separatamente, ma anche ulteriori opere di vari autori rilevanti in qualche modo ai fini dell'esercizio della professione notarile. Per realizzare questa sorta di *Corpus*, in cui le opere di Rolandino diventavano la base fondante di un edificio di notevoli proporzioni ricco di contributi più recenti e più specifici, Bartolomeo dall'Orario si avvalse

Giovanni Angelo Scinzenzeler «ad impensas Johannis de Lignano» e invece abbandonato in quella del 1506 – sempre milanese e sempre a spese dello stesso editore ma ad opera del tipografo Giovanni Castiglione – decisamente meno curata utilizzando lo stesso corpo per i caratteri del testo e del relativo commento, viene riadottato in un'ulteriore edizione veneziana realizzata nel 1507 da Bartolomeo Zani da Portese che ritorna così ad evidenziare con caratteri di diversa dimensione l'alternanza fra i brani rolandiniani e quelli boattieriani. Tali edizioni, che comprovano un certo successo della prima iniziativa editoriale del giurista padovano di pubblicare la *Summa* e il *Tractatus notularum* accompagnati dai relativi commenti di Pietro Boattieri, furono inoltre riprese (con la riproduzione della dedicatoria di Bartolomeo) da vari tipografi-editori lionesi fra il 1506 e il 1541.

<sup>8</sup> *Flos ultimorum voluntatum D. Rolandini Passagerii*, Venetiis, Ioannes Baptista Sessa, 1502, f. 2v. La lettera dedicatoria di Battista Guarini da Chiari «civis brixianus», pubblicata già nell'edizione veneziana stampata da Johannes Hamman nel 1489, datata «Padue, die tertio idus decembris anno 1488» ed indirizzata «vetustissimo notariorum collegio brixiane urbis» è importante anche perché sembra essere l'unica testimonianza dell'insegnamento padovano di questo «utriusque iuris minimus auditor» non menzionato dallo studio più recente e documentato sull'Ateneo patavino nel Quattrocento (A. Belloni, *Professori giuristi a Padova nel secolo XV. Profili bio-bibliografici*, Frankfurt am Main 1986, pp. 333-334).

<sup>9</sup> Anche questa iniziativa, impreziosita dagli interventi dello stesso Bartolomeo rivolti ad aggiornare il testo con riferimenti alla dottrina più recente, ebbe un certo successo come testimoniano due successive edizioni milanesi che, pubblicate rispettivamente nel 1503 e nel 1506 sempre per iniziativa dello stesso Giovanni da Legnano, si segnalano pure in questo caso per essere meno curate riportando molti refusi e le *additiones* di seguito, in caratteri uguali nelle loro dimensioni e stile, ai brani testuali di riferimento.

dei mezzi e delle capacità del tipografo editore Gregorio de Gregori cui già aveva fatto ricorso nel 1500.

La quantità del materiale raccolto e l'ordine di disposizione dello stesso portarono ben presto alla decisione di suddividerlo in due volumi di grandi dimensioni destinati ad essere pubblicati in due momenti differenti. La precedenza nella pubblicazione venne però data al secondo volume in quanto, a ben vedere, esso era già bello e pronto per tre quarti non essendo altro che uno sviluppo dell'edizione realizzata verso l'inizio del secolo alla cui intelaiatura, rimasta sostanzialmente invariata, ci si era limitati ad apportare alcune significative aggiunte segnalate per la maggior parte nello stesso frontespizio che, anche graficamente, ricordava quello del 1500. L'unica differenza evidente era l'indicazione del fatto che non si trattava più di un volume autonomo, ma di una «secunda pars» di un più ampio ed articolato progetto editoriale riflettente le due anime dell'arte notarile e quindi dedicato sia alla «practica», come lo era appunto il volume che si pubblicava in quel momento, che alla «theorica», come sarebbe stato quello programmato ma non ancora stampato<sup>10</sup>.

Il nucleo principale del volume, uscito nel maggio del 1509, era costituito infatti dal contenuto del volume pubblicato circa nove anni addietro con una sola significativa differenza rappresentata dal fatto che l'*Expositio* di Pietro Boattieri al testo della *Summa* e del *Tractatus notularum* veniva riproposta graficamente, non più frazionata di seguito ai vari brani rolandiniani e distinta da essi mediante l'uso di caratteri più piccoli, ma disposta intorno al testo a mo' di apparato di glosse secondo un uso verosimilmente già affermatosi nei manoscritti<sup>11</sup>. Le aggiunte erano invece rappresentate innanzitutto dall'inserimento della «secunda compilatio» rolandiniana di formule contrattuali, scomposta nel primo capitolo in vari brani collocati di seguito a quelli delle *Summa* relativi agli stessi negozi, e distribuita nei successivi sei in maniera più ordinata con i rispettivi capitoli posti nel loro complesso ciascuno alla fine del singolo corrispondente della prima «collectio contractuum»<sup>12</sup>. Abbiamo poi il *Flos testamentorum*, inserito *ratione materiae* come appendice di approfondimento all'ottavo capitolo dedicato agli atti di ultima volontà, corredato dalle *additiones* di Pietro

<sup>10</sup> *Secunda pars quam moderni appellant practicam videlicet Commentaria seu expositio Domini Petri de Boateris bononiensis in Summam notarie Domini Rolandini Passagerii bononiensis profundiora Justiniana iura super unoquoque instrumento enucleantia*, Venetiis, per Gregorium de Gregoriis, 1509.

<sup>11</sup> Tale uso di porre il testo di commento «in forma di glossa accanto al testo della *Summa*» si era con certezza affermato (seppur con esiti poco felici) già fra XIII e XIV secolo perlomeno relativamente all'*Aurora* (si veda al riguardo M. Bertram, *I manoscritti delle opere di Rolandino conservati nelle biblioteche italiane e nella Biblioteca Vaticana*, in *Rolandino e l'Ars notaria da Bologna all'Europa*, Atti del Convegno internazionale di studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino, a cura di G. Tamba, Milano 2002, pp. 693, 704-706).

<sup>12</sup> *Secunda pars* cit., ff. 4r-126r. I contenuti del secondo e meno famoso (rispetto a quello del 1255 contenuto nella prima parte della *Summa*) formulario rolandiniano vengono tratti verosimilmente dall'unica rara edizione di tale opera realizzata sino ad allora (*Secunda compilatio formarum instrumentorum domini Rolandini Passagerii quam post Summam notarie composuit*, Mutine, per magistrum Dominicum Richizola, 1489, ff. 1r-75r; l'opera cui ci si riferisce è quella fino ad oggi conosciuta soprattutto per il manoscritto praghese edito in *Rolandini Passagerii Contractus*, a cura di R. Ferrara, Roma 1983).

d'Anzola, di Battista Guarini e dello stesso giurista padovano disposte ed evidenziate dai caratteri più piccoli come nell'edizione a parte del 1502. Troviamo quindi un testo, fino ad allora inedito, rappresentato da un non breve apparato di commento, scritto agli inizi del XIV secolo dal notaio ravennate Leonardo Zavarri, come aggiunta a quello boattieriano riguardante la parte dedicata al processo criminale presente nel IX capitolo della *Summa*<sup>13</sup>. Di seguito alla conclusione del decimo capitolo si segnala poi una serie di formule tratte da una raccolta quattrocentesca pubblicata come appendice alla citata edizione modenese della «secunda compilatio domini Rolandini» già utilizzata con tutta probabilità dal dall'Orario nella prima sezione del volume<sup>14</sup>. Concludono quindi la serie delle aggiunte le sessanta *cautelae* del giurista bresciano Tommaso Ferrazzo, testo più di taglio forense anche se non mancano in esso profili di interesse ai fini dell'esercizio della professione notarile, e il «perutile ac honestum» trattato *De officio tabellionatus* del concittadino Gian Giacomo Can, canonista e civilista morto nel 1494 che Bartolomeo dall'Orario verosimilmente ebbe occasione di conoscere personalmente<sup>15</sup>.

Che si trattasse della seconda parte di un'opera più ampia ancora bisognosa di essere completata veniva ribadito sia nel *colophon* sia in fondo al frontespizio dove l'editore, rivolgendosi al lettore, lo rassicurava in questi termini: «cito habebis primam partem quam appellant theoricam, videlicet Meridianam, Auroram novissimam, Florem testamentorum, Apparatus iudiciorum et apparatus notarum»<sup>16</sup>. La promessa venne mantenuta anche se si dovette aspettare il settembre del 1512 per vedere apparire, con il titolo altisonante di *Corpus totius artis notarie*, un volume ancora più ampio di quello uscito per primo, tanto che

<sup>13</sup> *Secunda pars* cit., ff. 188v-203v. In realtà le inedite «additiones seu glose super apparatu iudiciorum» dello Zavarri, portate però a conclusione dal collega e concittadino Iacopo Garzi nel 1318, prendono avvio dall'inizio del capitolo IX della *Summa*, dedicato alla materia del processo civile, per passare poi ad occuparsi come il Boattieri del giudizio *in criminalibus* arrendendosi alla conclusione della prima parte del capitolo di carattere teorico; sull'autore principale di tali *additiones* si sa che, allievo in gioventù dello stesso Rolandino, esercitò la professione notarile a Ravenna dove era ancora in vita nel 1325, come testimonia un atto notarile in cui è attestata la sua parentela con un ramo romagnolo della famiglia di Giovanni Boccaccio: si veda C. Ricci, *I Boccacci di Romagna*, in «Miscellanea storica della Valdelsa», 31 (1913), 2-3, p. 28.

<sup>14</sup> *Secunda pars* cit., ff. 216r-224v. Tale raccolta di formule, «Bononie per universitatem consortii tabellionum digne ac laudabiliter approbate», era stata infatti stampata per la prima volta nel 1489 nello stesso volume che presentava nella prima parte l'edizione già menzionata dell'ultima opera di Rolandino (si veda *Secunda compilatio formarum* cit., ff. 75r-87v).

<sup>15</sup> Sul Ferrazzo e sulle sue *cautelae*, successivamente edite più volte insieme a quelle di Bartolomeo Cipolla, si veda V. Peroni, *Biblioteca bresciana*, Brescia 1818-23, p. 145; sul Can e il suo trattato in materia notarile, già edito a Padova e a Bologna nel 1482, si veda Belloni, *Professori giuristi* cit., pp. 259-263.

<sup>16</sup> Nonostante quanto sostenuto da un autorevole studioso propenso a considerare questo volume come seconda parte di un'edizione completata nel 1509 di cui non è riuscito a rintracciarne la prima (D.E. Rhodes, *Appunti bibliografici su Bartholomaeus ab Horrario e Rolandinus de Passageriis*, in «Il bibliotecario inattuale». *Miscellanea di studi di amici per Giorgio Emanuele Ferrari*, a cura di S. Rossi Minutelli, Padova 2007, II, pp. 241-242), ritengo che la precisione, con cui in tale promessa (ignorata dal predetto autore) si descrivono i contenuti del volume pubblicato tre anni più tardi, sia invece decisiva per considerare quest'ultimo come parte di un'unica edizione pubblicata in due momenti diversi.

si dovette dividerlo a sua volta in due tomi con numerazione di pagine autonoma<sup>17</sup>. Il primo di questi prende avvio con una breve dedicatoria in cui il curatore, nel presentare ai principali destinatari («omnibus et singulis artis notarie studiosi tam tyronibus quam veteranis») il risultato delle sue fatiche, non riesce a trattenere la soddisfazione affermando orgogliosamente: «nec unquam amplius (ni fallor) opus tale in luce venit nec fortasse, ut sine ambitione dixerimus, simile huic posteritas ulla dabit in futurum»<sup>18</sup>.

Preceduto da un dettagliato indice, troviamo nuovamente riprodotto al centro il testo della *Summa* incorniciato però questa volta, sempre in forma di glossa, dall'*Aurora* dello stesso Rolandino arricchita dalle successive «additiones» e «declarationes» di Pietro d'Anzola<sup>19</sup>. L'apprezzamento della scuola e della prassi per gli interventi integrativi e chiarificatori di quest'ultimo avevano però dato origine ad una produzione libraria manoscritta come apparato unico – ribattezzato così «Meridiana» per la luce ancora maggiore che diffondeva rispetto all'«Aurora» grazie appunto alle aggiunte di Pietro – in cui si trascurava spesso di distinguere con precisione i contributi dei due autori. Tale fenomeno, già evidente nelle edizioni incunabile della sola *Meridiana*, si conferma puntualmente nell'edizione del dall'Orario che, avendo omesso di riscontrare il proprio manoscritto con un esemplare qualsiasi contenente il solo testo rolandiniano, finisce spesso per unificare, sotto il titolo «Additio domini Petri», brani petrini con brani rolandiniani tralasciando di segnalare con precisione il confine fra le effettive «additiones» del notaio originario di Anzola e la ripresa del testo del maestro bolognese<sup>20</sup>. L'inaffidabilità di tale edizione, così evidente riguardo all'apparato rolandiniano-anzoliano, viene quindi puntualmente confermata anche per quanto concerne la fissazione del confine fra quest'opera e la successiva *Aurora novissima* del solo Pietro che si era posto in essa l'obiettivo di proseguire, fino alla fine del VII capitolo della *Summa*, l'esposizione teorica lasciata incompiuta da Rolandino riguardo alla materia contrattuale.

<sup>17</sup> *Corpus totius artis notarie perfectum cum omnibus glosis necessariis aurore et meridiane ac apparatus notarum et flore Domini Rolandini necnon cum novissima apparatusque iudiciorum Domini Petri de Anzola et cum aliis commentariis modernorum super tota Summa Domini Rolandini et cum novellis aliis additionibus (...)*, I-II, Venetiis, per Gregorium de Gregoriis, 1512.

<sup>18</sup> *Ibidem*, f. 1v.

<sup>19</sup> Nato verso la fine degli anni '50 del Duecento e notaio dalla fine del 1275 fino alla morte nel 1312, Pietro d'Anzola si distinse per la ricca esegesi e per gli interventi integrativi operati sui testi rolandiniani (su tale importante figura e sulle sue opere si veda ora G. Tamba, *Pietro d'Anzola, il "commentatore" di Rolandino. Appunti per una biografia*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna», n.s., 61 [2010], pp. 161-201).

<sup>20</sup> Il fenomeno è evidente sin dalla prima aggiunta petrina (*Corpus totius cit.*, I, f. 1v) ove troviamo ben segnalato l'avvio («Ad quod intelligendum»), preceduto dalla scritta in caratteri più grandi «Additio domini Petri», ma non la conclusione («secundum predictum modum tradite») e l'immediata ripresa del testo rolandiniano («Cumque supervenerit nostra perspicacior etas»), come emerge da un confronto con un codice manoscritto della sola *Aurora* priva di *additiones* (ho utilizzato a tal fine il ms 1178 della Biblioteca Universitaria di Bologna). In questa scarsa scrupolosità Bartolomeo era stato del resto preceduto dai curatori delle edizioni quattrocentesche (Bononiae, Henricus de Colonia, 1478; Vicentiae, Vincentius de Sancto Urso, 1485) che, limitandosi come lui a riprodurre con poca cura il manoscritto in loro possesso, non si erano posti il problema di verificare la correttezza o meno dei copisti nella segnalazione dei confini fra i brani dei due maestri.

Come noto, l'*Aurora* rolandiniana si era arrestata al commento delle prime rubriche del V capitolo della *Summa* e lo aveva fatto tra l'altro con una tradizione manoscritta non omogenea presentando diverse varianti per quanto riguarda la chiusura<sup>21</sup>. Ora, se da un esame dell'edizione curata dal giurista padovano riscontriamo che il testo della *Meridiana* viene fatto proseguire ben oltre le parole «locator paciscitur conductori», con le quali si arrestano invece diversi manoscritti dell'*Aurora*, la questione diventa più intricata quando ci accorgiamo che il lungo brano conclusivo – posto pressoché di seguito a commento del breve inciso che segue nel testo della *Summa* (iniziando con le parole «Si vero fiat locatio et conventio») la formula dell'*Instrumentum locationis operarum ad opus scripture faciende* per illustrare le modalità di adattamento dell'appena citato modello ad altri negozi dello stesso tipo aventi ad oggetto un diverso genere di attività – coincide perfettamente con quello riportato come prima rubrica successiva al proemio nell'unico testimone manoscritto al momento individuato dell'*Aurora novissima*, nonché nella prima edizione della stessa opera stampata a Bologna nel 1479<sup>22</sup>. Il quadro risulta poi ulteriormente complicato se si constata che il medesimo brano, non più riprodotto dallo stesso Bartolomeo dall'Orario in avvio dell'*Aurora novissima*, era già stato ben prima della sua iniziativa inserito a conclusione della *Meridiana*<sup>23</sup>. A soluzione del problema, essendo assai remota la possibilità che il giurista padovano si fosse semplicemente limitato a riprodurre così come era un manoscritto in suo possesso contenente ambedue le opere, possiamo avanzare l'ipotesi che egli, avendo riscontrato nei testi a sua disposizione la presenza dello stesso brano sia nella *Meridiana* che nell'*Aurora novissima*, si fosse quindi deciso ad ometterlo in quest'ultima per eliminare un'inutile ripetizione e dare così maggiore coordinamento e coerenza stilistica alle stesse due opere riprodotte per la prima volta contestualmente l'una di seguito all'altra<sup>24</sup>.

L'assenza di un apparato al capitolo VIII «De testamentis et ultimis voluntatibus» offrì allo stesso Bartolomeo l'occasione per corredarlo con uno di breve estensione, composto da lui stesso per l'occasione, il tutto seguito da una riproposizione del *Flos*, arricchito dalle consuete «additiones», e dall'inserimento del trattato *De testamentis* che, opera di un giurista del calibro di Angelo

<sup>21</sup> Per un esame della tradizione manoscritta dell'*Aurora* in relazione al problema della sua incerta conclusione si veda il puntuale studio di A. Grazia, *Ricerche sull'Aurora di Rolandino e sulla Lectura notarie*, in «Strenna storica bolognese», 24 (1984), pp. 183-203.

<sup>22</sup> Cfr. *Corpus totius* cit., I, ff. 119v-120r; Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, ms II, I, 334, ff. 1rb-2rb; Petrus de Unzola, *Aurora novissima*, Bononiae, s.t., 1479, ff. 1v-3r.

<sup>23</sup> L'inserzione del lungo brano anzoliano – introdotto dalle parole «Si vero fiat conventio et locatio» e che termina con la disamina delle varie modalità di adattamento della formula in oggetto ad altri negozi di locazione d'opera relativi a diversi tipi di attività con le parole «l. edificia .s. perfecisse» – a conclusione dell'«Aurora domini Rolandini cum additionibus domini Petri de Unzola super quinque capitulis summe notarie que nunc Meridiana appellatur» si riscontra infatti in quello che è attualmente il più antico (essendo databile intorno al 1320) testimone manoscritto conosciuto della *Meridiana* (Wien, Österreichische Nationalbibliothek, cplv 2085, ff. 90vb-91va).

<sup>24</sup> La mancanza a tutt'oggi (confermatami da Martin Bertram che ringrazio) di notizie anche indirette circa l'esistenza di manoscritti che contengono le due opere disposte l'una in prosecuzione dell'altra, da sole o in forma di glossa marginale alla *Summa*, rende la prima ipotesi assai improbabile.

Gambiglioni, rivestiva una certa utilità per i notai essendo tra l'altro impostato sul commento di una formula testamentaria<sup>25</sup>. Di seguito alla chiusura di tale testo prende avvio, senza alcun frontespizio autonomo ma con inizio di numerazione di pagine da capo, il secondo tomo del volume con innanzitutto il capitolo IX della *Summa* posto al centro del foglio ed incastonato nell'«Opus iudiciorum seu apparatus» sempre di Pietro d'Anzola cui fa seguito per affinità di materia l'inserimento della «Compendiosa» o «summula iudiciorum» di Tancredi da Corneto<sup>26</sup>. Il volume si conclude quindi con il *Tractatus notularum* incorniciato dall'«Apparatus notularum» di Pietro d'Anzola e la riproposizione del *Tractatus de officio tabellionatus in castris et villis operando*, senza peraltro riportare alcune opere preannunciate all'inizio del secondo tomo come la celebre *Practica papiensis* di Gian Pietro de Ferraris, un non meglio noto «tractatus chalendarum» dello stesso Rolandino e i testi, peraltro già riprodotti nella *Secunda pars*, del *De tabellionibus* del Can e dell'ultimo formulario rolandiniano<sup>27</sup>.

##### 5. Epilogo: fortune e limiti delle iniziative editoriali di Bartolomeo dall'Orario in materia notarile

Pur con tutti i suoi difetti, tale imponente iniziativa, di cui si segnala anche una riedizione-emissione sempre a Venezia nel 1528<sup>28</sup>, segnò davvero una svolta nella storia delle edizioni delle opere rolandiniane, da allora in poi viste in una nuova dimensione e precisamente come la base fondamentale di un *Corpus* di scienza notarile destinato ad essere in seguito ripreso e ulteriormente arricchito nelle successive edizioni intitolate «Summa totius artis notarie» e curate prima da Silvestro Aldobrandini (1546) e poi da Leonardo Legge (1574)<sup>29</sup>.

<sup>25</sup> *Corpus totius cit.*, I, ff. 273r-335v; sull'opera in materia testamentaria del giurista aretino si veda D. e P. Maffei, *Angelo Gambiglioni giureconsulto aretino del Quattrocento*, Roma 1994, pp. 51-54.

<sup>26</sup> *Corpus totius cit.*, II, ff. 135r-175r; su tale opera, a lungo attribuita a Baldo degli Ubaldi per le mistificazioni di un editore borgognone privo di scrupoli, si veda Maffei, *Giuristi medievali e falsificazioni cit.*, pp. 29-35.

<sup>27</sup> Con il termine di «nova summa domini Rolandini» che troviamo nel testo ci si riferisce evidentemente ai *Contractus* contenuti nell'incunabolo modenese già utilizzato nella *Secunda pars* uscita nel 1509. Se la mancanza della *Practica papiensis* non genera molti problemi dal momento che essa è assai comune essendo stata più volte riedita a partire dagli ultimi decenni del XV secolo, decisamente più grave è quella dell'inedito e sconosciuto «Tractatus chalendarum» dello stesso Rolandino, a quanto ci dice l'editore «nuperrime inventum» (*Corpus totius cit.*, II, f. 1r).

<sup>28</sup> Dal confronto con l'edizione del 1512, quella che secondo i dati tipografici risulterebbe stampata a Venezia ad opera di «Agustinus de Zannis de Portesio» nel 1528, parrebbe più verosimilmente un'emissione successiva della stessa edizione del 1512, «rinfrescata» con il solo inserimento di un nuovo frontespizio e di una carta finale con *colophon* diverso quanto a datazione e nome del tipografo, riportando essa la stessa numerazione di pagine e la stessa composizione del testo con l'uso degli stessi caratteri e delle stesse incisioni nei capilettera (ringrazio Andrea Bartocci per avermi agevolato il riscontro fornendomi alcune immagini dell'esemplare posseduto dalla Biblioteca dell'Università di Teramo).

<sup>29</sup> Si noti come queste edizioni, più volte ristampate fino alla fine degli anni Ottanta dello stesso secolo e che vedono l'aggiunta di nuove opere come la raccolta di «Renunciaciones iuris» di Jacopo Bottrigari, le «novae additiones» di Pietro Aldobrandini alla *Meridiana* e un nuovo ricco indice alfabetico (intitolato «Ziliola» dal nome del dedicatario) a cura dello stesso giurista mantovano Legge, non siano certo più affidabili. Esse, riproponendo tutte le scelte improvvide di Bartolomeo

Non venne invece mai alla luce un ulteriore e originale contributo in materia notarile volto verosimilmente a riflettere le peculiarità della prassi notarile veneto-padovana del tempo. Promesso nel 1509 in chiusura della seconda (ma come visto pubblicata per prima) parte del suo *Corpus* e qualificato come «*Formularium instrumentorum artis notarie pernecessarium*», esso doveva essere in una fase di elaborazione assai avanzata quando nel 1516, nel presentare un'altra iniziativa editoriale indirizzata questa volta più al ceto forense, si preannunciava l'uscita per i tipi dello stesso editore Benagli di una «*contractuum omnium et ultimarum voluntatum summula suis cum formulis omnibus nostro tenui ingenio concinnata quam tabellionum thesaurus Laurarius appellabitur*»<sup>30</sup>. Gli impegni didattici prima e alcune tristi vicende dell'ultimo periodo della sua vita gli impedirono verosimilmente di dar corso a tale progetto di pubblicazione, che forse avrebbe potuto fornirci anche maggiori ragguagli sul Bartolomeo giurista. Restano invece non pochi elementi di valutazione, e in genere non molto lusinghieri, sul Bartolomeo editore il cui intento fu in definitiva, come per molti colleghi suoi contemporanei, quello di venir incontro alle esigenze della prassi operando, senza molti scrupoli sotto il profilo critico-filologico, scelte spesso azzeccate per il mercato.

dall'Orario circa l'edizione poco scrupolosa delle *additiones* e circa la disposizione dell'*Aurora-Meridiana* a mo' di glossa, dimostrano una volta di più la necessaria cautela nell'utilizzo che non può prescindere da un frequente riscontro con i manoscritti.

<sup>30</sup> *Opusculum rarissimum quod refugium advocatorum Laurarium vocitatur*, Venetiis, per Bernardinum Benalium, 1516, f. 2rv n.n. Si noterà come tale silloge – contenente tre trattati di argomento processuale rappresentati dalla *Summa de libellis formandis* attribuita ad Odofredo ma di Salatiele (al riguardo si veda Salatiele, *Summula de libellis*, a cura di A. Grazia, Bologna 1970, pp. III-XXII), la *Summa centum libellorum* di Hermann de Bare e lo *Scriptum domesticum in arborem iudiciariam* di Giovanni Grassi – non era in realtà frutto di un'idea originale di Bartolomeo dall'Orario, che invece si era limitato a riproporre tale e quale, e con la sola sostituzione dell'epistola dedicatoria, una raccolta dei tre trattati edita per la prima volta a Strasburgo nel 1510 dall'avvocato Georg Ubelin e riedita, ancora sotto lo stesso nome, a Milano nel 1514 a spese dell'editore Gian Giacomo da Legnano e fratelli.



# **Legislazione, pratica, documenti**



# La titolatura della dinastia Nemanja nei documenti serbi del XIII e XIV secolo

di Paolo Angelini

Alla metà del XII secolo la popolazione serba era divisa in numerose tribù, in quanto nessuno degli župani era riuscito ad imporre la propria autorità sugli altri signori locali. Alla fine del secolo emerse la figura di Stefano e pochi anni dopo venne fondata da suo figlio la monarchia Nemanja (1217), che nonostante le alterne vicende e le lotte intestine seguite alla morte del primo sovrano (1228), riuscì a preservare la propria indipendenza, fino a divenire nel secolo successivo un impero in lotta diretta con Bisanzio per la supremazia nei Balcani. Nel XIV secolo vi fu un processo di ricezione delle strutture politiche e giuridiche bizantine, in particolare sotto Stefano Dušan<sup>1</sup>, il quale trasformò la monarchia tribale slava in un regno molto esteso (1331-1346). L'incoronazione imperiale del 1346 fu preceduta dall'elevazione a patriarcato della chiesa nazionale, in diretta conseguenza dell'espansione territoriale avvenuta in quegli anni<sup>2</sup>. La morte tuttavia colse il sovrano non ancora cinquantenne all'apice del potere (1355) e il suo successore Uroš regnò debolmente fino al 1371, allorché l'impero serbo-greco si dissolse a causa delle divisioni interne<sup>3</sup>.

In questo quadro i diplomi e i documenti del XIII e XIV secolo sono testimonianza di come i membri della dinastia nemanjide abbiano tentato di legittimare il proprio disegno politico attraverso la redazione di documenti, accordi commerciali, trattati e donazioni, fregiandosi del titolo regio prima e di quello imperiale successivamente.

## 1. I documenti del XIII secolo

Sin dalla fine del XII secolo, i Nemanja compresero che era necessario ufficializzare la propria posizione e le proprie decisioni anche attraverso atti formali.

<sup>1</sup> G.C. Soulis, *The Serbs and Byzantium during the Reign of Emperor Stephen Dušan (1331-1355) and His Successors*, Athens 1995.

<sup>2</sup> S. Ćirković, *Between Kingdom and Empire: Dušan's State 1346-1355 Reconsidered*, in *Βυζάντιο και Σερβία κατά τον ΙΔ' αιώνα*, Athens 1996, pp. 110-120.

<sup>3</sup> Per gli eventi storici: K. Jireček, J. Radonić, *Istorija srba* [Storia serba], vol. 1, Beograd 1978; G. Ostrogorsky, *Storia dell'Impero bizantino*, Torino 1968.

Nell'XI secolo la monarchia di Michele (re negli anni 1077-1082) aveva avuto vita breve e il popolo serbo restò dunque diviso in tribù. Nella seconda metà del secolo successivo, riuscì ad imporsi Stefano Nemanja, župano di Rascia, tanto che a fine secolo i membri della sua dinastia potevano fregiarsi del titolo di grande župano, accompagnato da quello di *сЕВАСТОКРАТОР*<sup>4</sup> («sebastocrator»), come attestato da una donazione al monastero di Hilandar (1198-1199)<sup>5</sup> di suo figlio Stefano<sup>6</sup>. Anche gli accordi con Ragusa portano testimonianza di ciò<sup>7</sup>. L'utilizzo del titolo di župano è riscontrabile in altri documenti dell'epoca da parte di Vukan, fratello maggiore di Stefano, a cui era stato dato il controllo della regione della Zeta<sup>8</sup>.

Tra i due fratelli vi fu una lotta per l'egemonia e Stefano riuscì ad imporsi, ricevendo nel 1217 la corona da un legato di papa Onorio III, anche se in seguito il sovrano, con l'aiuto del fratello Sava, primo arcivescovo serbo, riuscì a sottrarre la monarchia all'influenza della chiesa romana. Negli anni intercorsi tra la sua incoronazione e la morte (1228) fu costante l'utilizzo del titolo di *кРАЛЬ* («re»). Nel diploma di fondazione del monastero di Žika (1222-1228), Stefano<sup>9</sup> si fregiava del titolo di *пРЪВИ кРАЛЬ* («primo re»)<sup>10</sup>, da cui deriva l'appellativo di «Primo coronato». In un documento in cui si faceva garante della risoluzione delle controversie miste tra i serbi e gli abitanti della città di Ragusa, il sovrano aggiungeva al titolo regio, quello di *САМОДРЪЖЬЦЬ* («autocratore»)<sup>11</sup>.

Nei documenti successivi è costante l'uso della formula *кРАЛЕВСТВО МИ* («nostra maestà»), come dimostra ad esempio un documento del 1222-1228 che garantiva ai ragusei il commercio del vino presso Brskovo<sup>12</sup>. Nel documento di fondazione del monastero di Žika veniva tra l'altro menzionato il figlio Radoslav, designato quale *НАМЪСТЪНИКЪ* («successore»)<sup>13</sup>, a legittimazione della linea dina-

<sup>4</sup> Il titolo di *sebastocrator* era stato concesso da Isacco II; J. M. Hussey, *Gli ultimi Macedoni, i Comneni e gli Angeli, 1025-1204*, in *Storia del mondo medievale*, vol. 3, Milano 1978, p. 288.

<sup>5</sup> *Monumenta serbica spectantia historiam Serbiae, Bosnae, Ragusii*, a cura di F. Miklosich, Vienna 1858, p. 4.

<sup>6</sup> S. Novaković, *Primeri književnosti i jezika staroga i srpsko-slovenskoga [Esempi della letteratura e della lingua antica e del serbo-slavo]*, Beograd 1904 (rist. Beograd 2000), p. 403.

<sup>7</sup> «Ego magnus Jupanus Stephanus cum filiis meis iuro (...) quod ero vester amicus et (vos) mei filii, donec mihi recti fueritis»: *Listine o odnošajih između južnoga slavenstva i mletačke republike [Carte sui rapporti tra gli slavi meridionali e la Repubblica veneta]*, a cura di S. Ljubić, vol. 1, Zagabriae 1868, p. 31; «Hanc pacem cum mega iupano Nemanne, Strazimiro, Miroslavo nos Ragusei (...) Et nos Ragusei ut ullum quod queramus a mega iupano et eius fratribus»: S. Novaković, *Zakonski spomenici srpskih država srednjega veka [Monumenti giuridici dello stato dei serbi del Medioevo]*, Beograd 1912 (rist. Beograd 2005), p. 133.

<sup>8</sup> «*ВЕЛЕСЛАВЬНОМЪ ВЕЛИКОМЪ ЖУПАНЪ*» («al gloriosissimo grande župano»). Jireček, Radonić, *Istorija srba* cit., pp. 164-165.

<sup>9</sup> Stefano fu lo *кТИТОРЪ* (*κτίτωρ* / *conditor*) ossia il fondatore.

<sup>10</sup> «*пРЪВИ кРАЛЬ ВСЕ СРЬПСКИЕ ЗЕМЛЕ*» («primo re di tutta la terra serba»). *Monumenta serbica* cit., p. 11.

<sup>11</sup> Nello specifico: «*СТЕФАНЪ кРАЛЬ И СЪ БОГОМЪ САМОДРЪЖЬЦЪ СРЬПСКИ*» («Stefano re e con Dio autocratore serbo»). *Ibidem*, p. 16.

<sup>12</sup> *Ibidem*, p. 17.

<sup>13</sup> «*СТЕФАНЪ, ПО БОЖИЕ МИЛОСТИ ВЪНЪЧАНИ ПРЪВИ кРАЛЬ (...) И СЪ ПРЪВЪЗАОУБЕЛЕНИМЪ МИ СИНОМЪ РАДОСЛАВОМЪ, ПО БОЖИЕ МИЛОСТИ НАМЪСТЪНИКОМЪ МИ*». («Stefano, per grazia di Dio incoronato re primo coronato (...) e con il nostro diletteissimo figlio Radoslav, per grazia divina nostro successore»): *ibidem*, p. 11.

stica inaugurata negli anni immediatamente precedenti<sup>14</sup>. Successore di Stefano I fu appunto Radoslav, sposato con la figlia del *basileus* Teodoro I Angelo, che era solito firmare i documenti anche in lingua greca in qualità di *ὀνήξ* usando il cognome imperiale Ducas<sup>15</sup>. Questi fu spodestato nel 1233 dal fratello Vladislav, genero del sovrano bulgaro.

Entrambi introdussero alcune variazioni alla titolatura; essa non fu più limitata a indicare la dignità regale, ma furono incluse in essa le terre e le province sottoposte alla autorità della corona. Nel documento che liberava i mercanti ragusei da alcuni dazi (1234), Radoslav si qualificava come re di tutte le terre rasciane e travuniane<sup>16</sup>, menzionando la propria discendenza dal fondatore della dinastia<sup>17</sup>. Vladislav confermò questi (1234-1240) ed altri privilegi in qualità di *краль всѣх рашкихъ земель и приморскихъ* («re di tutte le terre rasciane e litoranee»)<sup>18</sup> e *краль всѣхъ рашкихъ земель и Дюклитие и Далмацие и Трговъние и Захълмие* («re di tutte le terre della Rascia, della Doclea e e della Dalmazia, e della Travunia e della Zatulmia»)<sup>19</sup>. Interesse particolare suscitano i riferimenti alle terre della Rascia, nome con cui era generalmente conosciuto il territorio circostante alla città di Ras, i cui župani avevano cercato in passato di svincolarsi dal giogo bizantino, senza tuttavia riuscirci<sup>20</sup>. I trattati di amicizia e gli accordi stipulati da Radoslav e Vladislav con i vari *comites Ragusii* dimostrano invece l'importanza delle relazioni politico-commerciali con la città costiera<sup>21</sup>.

Salito al trono, il terzogenito Stefano Uroš I (1243-1276) preservò il titolo di re della terra serba e del litorale, utilizzando anche il titolo di re di tutta la terra rasciana e della terra litoranea con l'aiuto di Dio<sup>22</sup> o di re di tutta la terra serba. In un documento di conferma dei privilegi (1240-1272) alla città di Ragusa, egli si qualificava come *по милости божии краль и с богомъ самодръжьць сръпские земли и поморские* («re per grazia di Dio e per Dio autocrate della terra serba e litoranea»)<sup>23</sup>.

Attraverso il titolo di “autocratore” il sovrano serbo legava la propria autorità esclusivamente a Dio e non al riconoscimento di un altro sovrano. In questi anni l'Impero bulgaro andava sgretolandosi, perdendo la propria egemonia sui

<sup>14</sup> *Ibidem*.

<sup>15</sup> Nel documento del 1234 Radoslav «вѣрны краль» («re credente») si firmava «Στέφανος ὀνήξ ὁ δοῦκας» («Stefano Ducas re»). Novaković, *Primeri Književnosti* cit., p. 406.

<sup>16</sup> «краль всѣхъ рашкихъ земель и тревонинскихъ» («re di tutte le terre rasciane e travuniane»). Novaković, *Primeri književnosti* cit., pp. 406-407.

<sup>17</sup> In un documento del 1234: «оуноукъ светаго Симеона и сынъ прьвовѣнчаньнаго краля (...) Стѣфана монаха, Радославъ» («discendente di Santo Simeone e figlio del re primo coronato (...) Stefano monaco, Radoslav»). *Monumenta serbica* cit., p. 19.

<sup>18</sup> *Ibidem*, p. 24.

<sup>19</sup> *Ibidem*, p. 25.

<sup>20</sup> E. Hösch, *Storia dei paesi balcanici. Dalle origini ai nostri giorni*, Torino 2005, p. 56.

<sup>21</sup> Documento del 1234-1238: «Ego quidem Johanes Dandulus, comes Ragusii, cum omnibus nobilibus et cum toto communi Ragusino iuramus vobis domino regi totius Rasse et Maritime, Vladislavo (...)»; «Stephanus Vladislavus cum divino adiutorio rex totius terre de Rassa, Dioclitie, Dalmatie, Tribunie, Zachulmie». *Listine* cit., 1, pp. 57-58.

<sup>22</sup> *Monumenta serbica* cit., p. 47.

<sup>23</sup> *Ibidem*, pp. 50-51.

Balcani, permettendo ai Bizantini la riconquista della capitale perduta nel 1204; ma essi non riuscirono a restaurare salde posizioni. Era questa l'occasione migliore, per sottrarsi definitivamente alla subalternità politica nei confronti dei due imperi.

Il regno nemanjide, nonostante la stagnazione politica e militare seguita alla morte del fondatore, conobbe dunque un periodo di notevole espansione, specialmente nell'ultimo quarto del secolo<sup>24</sup>. Lasciando da parte le vicende storiche e tornando alle testimonianze documentali, molti sono gli accordi con la città di Ragusa ed i privilegi concessi ai suoi mercanti anche in questo periodo (1240-1272). Tra di essi va menzionato il documento in cui Stefano Uroš I, re di tutte le terre serbe e litoranee<sup>25</sup>, stabiliva che le controversie miste tra un serbo ed un cittadino di Ragusa, o tra un raguseo ed un sassone, andavano giudicate da due giudici rappresentativi di entrambe le etnie. In altri documenti, risalenti al medesimo periodo, è da segnalare anche l'utilizzo del titolo *краль српски* («re serbo») o semplicemente quello di *краль* («re»)<sup>26</sup>.

Stefano Uroš I fu deposto dal figlio Dragutin (1276-1282), che aveva ricevuto il titolo di giovane re<sup>27</sup> con l'appoggio del sovrano ungherese, padre di sua moglie. Nel 1281 Dragutin confermava nuovamente la pace con Ragusa e la libertà di movimento e commercio ai mercanti, in qualità di *краль србскихъ земель и поморскихъ* («re delle terre serbe e litoranee»)<sup>28</sup>. In quegli stessi anni anche Elena, moglie del deposto Stefano Uroš I, che aveva ricevuto dal figlio il controllo della regione della Zeta in cambio del proprio appoggio, confermava i privilegi concessi alla città costiera e il possesso di alcune vigne<sup>29</sup>, in qualità di *квалица* («regina»)<sup>30</sup>.

Ricapitolando brevemente, nei documenti redatti nel Duecento in nessun caso è possibile riscontrare l'utilizzo del titolo di re di Serbia. I vari sovrani si qualificavano come re della terra serba, re di tutte le terre serbe, re serbo, re delle terre rasciane o re di tutte le terre rasciane, con sporadiche e disomogenee menzioni di alcune delle regioni sottoposte alla propria autorità.

I Nemanja erano originari della Rascia ed almeno nel primo periodo della monarchia il richiamo alla regione di provenienza restò parte del titolo. Durante il regno di Stefano Uroš I fu costante l'utilizzo del titolo di re di tutte le terre serbe e litoranee, a discapito del richiamo alle terre rasciane e alle singole province

<sup>24</sup> Jireček, Radonić, *Istoriija srba* cit., pp. 187-189

<sup>25</sup> «Стефанъ Урошь милостиво божию краль всехъ српскихъ земель и поморскихъ» («Stefano Uroš per grazia di Dio re di tutte le terre serbe e litoranee»): *Monumenta serbica* cit., p. 51.

<sup>26</sup> *Ibidem*, pp. 51-53.

<sup>27</sup> «Илади краль».

<sup>28</sup> «Стефанъ по милости божию краль србскихъ земель и поморскихъ» («Stefano per grazia divina re delle terre serbe e litoranee»): *ibidem*, p. 55.

<sup>29</sup> Il documento è firmato «Алена квалица» («Elena regina»): *ibidem*, p. 56.

<sup>30</sup> In un accordo del 1286: «qui non vadant in terras regum Rasciae et reginae matris eorum» (*Listine* cit., 1, pp. 143-144). I privilegi furono confermati da Milutin: «како је швадала господта ми мати квалица лена, и она је дала и записала, то потврди кралевство ми» («ciò che ha ordinato la nostra signora regina madre Elena, e lei ha concesso e scritto, ciò conferma la nostra maestà»): *ibidem*, p. 68.

costiere. Il titolo di *sebastocrator*, espressione del rapporto di subalternità con l'Impero bizantino, venne abbandonato e Stefano Uroš I introdusse il termine *самодръжць* («autocratore»), recidendo qualsiasi legame con il riconoscimento del *basileus*.

## 2. Tra Duecento e Trecento: dal regno all'impero

Nel 1282, a seguito di una caduta da cavallo e della rivolta dei propri sudditi, Dragutin aveva abdicato in favore del fratello, aprendo una controversia sulla successione che si risolverà nel secolo successivo<sup>31</sup>. Milutin non aveva alcuna intenzione di restituire il potere ad uno dei nipoti e lungi dal considerarsi un reggente *pro tempore* cercò attraverso gli atti ufficiali di legittimare la propria posizione.

Un documento di donazione al monastero di Hilandar (1293-1302) era sottoscritto da *Стефанъ въ Христа благовѣрнии краљ и самодръжць всеѣхъ сръбскихъ земель и поморскихъ* («Stefano in Cristo fedelissimo re e autocratore di tutte le terre serbe e litoranee»)<sup>32</sup>, mentre un documento del 1302 come *въ Христа бога благовѣрнии Стефанъ Урошь краљ* («in Cristo Dio fedelissimo re Stefano Uroš»)<sup>33</sup>. Nella titolatura divenne sempre più insistente il richiamo all'autorità divina quale legittimatrice del potere, come riscontrabile nel documento di donazioni e privilegi (1275-1321) al monastero di Santa Maria, in cui è presente la dicitura di *по милости божиен краљ и самодръжць* («per grazia di Dio re e autocratore»)<sup>34</sup>. Nel momento in cui si consumava la diatriba con il suo predecessore, Milutin decise di accostare alla legittimazione divina la discendenza dal fondatore della dinastia<sup>35</sup>. In altri documenti egli si qualificava semplicemente come re, o in Cristo Dio fedele re<sup>36</sup>.

Anche l'arcivescovo Sava III, confermando le donazioni di Milutin, utilizzava una titolatura simile a quella del sovrano<sup>37</sup>, a testimonianza della completa organicità tra chiesa e monarchia, secondo il consolidato principio della sinfonia.

Il decennio 1301-1311 fu un periodo di guerra tra i due pretendenti: Dragutin aveva il controllo delle terre settentrionali, al confine con il regno di Ungheria, mentre Milutin regnava sulle regioni della Rascia e del Litorale. Le terre sotto-

<sup>31</sup> Jireček, Radonić, *Istorija srba* cit., pp. 190-205.

<sup>32</sup> *Monumenta serbica* cit., p. 65.

<sup>33</sup> *Ibidem*, p. 66.

<sup>34</sup> «Стефанъ Урошь по милости божиен краљ и самодръжць все сръбске земель и поморские» («Stefano Uroš per grazia divina re e autocratore di tutta la terra serba e litoranea»): *ibidem*, p. 71.

<sup>35</sup> «Язь Урошь краљ Стефанъ, сынъ Уроша велиаго краља, сына Стефанова, Стефана, сына Неманина, рекъше светаго Сумеоана» («Io re Stefano Uroš, figlio del grande re Uroš, figlio di Stefano, figlio di Stefano Nemanja, San Simeone»): *ibidem* pp. 65-66; «прѣвнуокъ светаго Симеоана Немане, вьнуокъ прѣвѣнчанаго краља Стафана, сынъ же Стефана краља Уроша прѣваго» («pronipote di Simeone Nemanja, nipote del re primo coronato Stefano, figlio di re Uroš primo»): *ibidem*, p. 74.

<sup>36</sup> *Ibidem*, pp. 57, 66; A. Solovjev, *Odabrani spomenici [Monumenti scelti]*, Beograd 1926, pp. 85, 89.

<sup>37</sup> «Сава по милости божиен архиепискоупъ всеѣхъ сръбскихъ и поморскихъ земель» («Sava per grazia divina arcivescovo di tutte le terre serbe e litoranee»). *Monumenta serbica* cit., p. 83.

poste a quest'ultimo erano storicamente il cuore della monarchia e il suo contendente si era dovuto accontentare delle regioni in prossimità della Sava e del Danubio, a lui affidate dal re d'Ungheria, assumendo il titolo di re di Sirmio. I possedimenti storici della famiglia Nemanja restavano sotto il controllo di Milutin<sup>38</sup>, che nel 1321 aveva lasciato il trono a Stefano Costantino, deposto appena un anno dopo dal fratello Stefano Uroš Dečanski III. Negli atti e nelle donazioni Stefano Dečanski si qualificava generalmente con il titolo di re delle terre serbe e litoranee o re della terra serba e litoranea<sup>39</sup>, riportando nell'*intitulatio* di alcuni documenti l'intera genealogia della dinastia, formulario che sembra essere divenuto di uso comune<sup>40</sup>. Un accordo con la città di Ragusa fu redatto in lingua latina da Stefano in qualità di *Servie rex* e non come re di Rascia<sup>41</sup>: dunque, in questo caso, è riscontrabile l'utilizzo del titolo di re di Serbia.

Salito al trono spodestando il padre, Stefano Dečanski fu deposto dal figlio Stefano Dušan IV nel 1331. In questi anni il lavoro della cancelleria fu considerevole, se non addirittura frenetico. Benché la successione fosse stata turbolenta, anche Dušan non mancò di richiamare la propria linea di discendenza, in particolare quella dal padre Stefano Dečanski<sup>42</sup>. Nei documenti redatti tra il 1331 e il 1346, vengono costantemente apposte accanto alla dignità regia quella di *самодръжць* («autocratore») e le diciture *вѣрнии* («fedele»), *благовѣрни* («fedelissimo»), *въ Христа* («in Cristo») o *въ Христа Бога* («in Cristo Dio»), utilizzando i corrispondenti dei termini *αὐτοκράτωρ*, *πιστός*, *πιστότατος* e *ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ*, tipici del formulario bizantino<sup>43</sup>. Tali diciture completavano il titolo di *краль всѣхъ сръбскихъ земль и поморскихъ* («re di tutte le terre serbe e litoranee»).

Nei documenti redatti in lingua greca da Dušan la formula generalmente utilizzata era *Στέφανος ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ πιστὸς κράλης καὶ αὐτοκράτωρ Σερβίας καὶ Ῥωμανίας* («Stefano in Cristo Dio fedele re e autocratore di Serbia e Romanía») <sup>44</sup> o *Στέφανος ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ πιστὸς κράλης* («Stefano in Cristo Dio fedele re») <sup>45</sup>, omettendo, in alcuni casi, il termine *αὐτοκράτωρ*. Era talvolta

<sup>38</sup> In un accordo con Ragusa del 1309: «Urosio Servie, Chelmie, Dioclie ac Albanie regi illustri». *Listine cit.*, 1, p. 239.

<sup>39</sup> *Monumenta serbica cit.*, pp. 87, 100, 105, 111.

<sup>40</sup> Nel diploma di fondazione del monastero di Dečani: «азъ (...) рабъ Христову, Стефанъ, краль и съ Богомъ самодръжць (...) правноукъ святаго Сумеона Немане» («io (...) schiavo di Cristo, Stefano, re e per Dio autocratore (...) pronipote di San Simeone Nemanja»): *ibidem*, p. 89.

<sup>41</sup> «Illustri et magnifico viro domino Francisco Dandulo (...) proximo suo karissimo, Urosius, eadem gratia Servie rex, salutem et prosperis successibus in Domino abundare». Novaković, *Zakonski spomenici cit.*, p. 262.

<sup>42</sup> In un documento di donazione al monastero di Hilandar del 1341 Stefano sottolineava la discendenza dallo *ktitor*: «Ѳзь въ Христа Бога вѣрнии краль Стефанъ, сынъ и наследьдникъ прѣввысокаго крала Уроша третiega» («Io in Cristo Dio fedele re Stefano, figlio e successore del grande re Uroš terzo»). *Monumenta serbica cit.*, p. 115.

<sup>43</sup> «Стефанъ въ Христа благовѣрнии краль и самодръжць всѣхъ сръбскихъ земль и поморскихъ» («Stefano in Cristo fedelissimo re e autocratore di tutte le terre serbe e litoranee»). Novaković, *Zakonski spomenici cit.*, pp. 404, 406, 408.

<sup>44</sup> A. Solovjev, V. Mošin, *Grčke povelje srpskih vladara [Carte greche dei sovrani serbi]*, Beograd 1936, p. 16.

<sup>45</sup> *Ibidem*, p. 34.



menzionato il figlio Uroš, con il titolo ungherese di *млади краљ* («giovane re»)<sup>46</sup>, a lui concesso per agevolare la successione<sup>47</sup>.

Tra gli elementi che potrebbero suscitare interesse, va annoverato l'utilizzo nel periodo 1343-1345 del titolo di *честыникъ*, ossia *particeps*<sup>48</sup> al governo delle terre greche<sup>49</sup>, assunto a seguito delle conquiste a discapito di Bisanzio<sup>50</sup>. Anche in un documento redatto in lingua latina, nel mese di ottobre del 1345, è riscontrabile l'utilizzo del termine *particeps*, in relazione al governo esercitato sui territori abitati dalle popolazioni bulgare: «Bulgarie imperii partis non modice particeps et fere totius imperii Romanie dominus»<sup>51</sup>. Più che per sancire un esercizio congiunto dell'autorità su questi territori con gli imperatori bulgari e bizantini, il titolo potrebbe essere stato utilizzato in una logica di contrapposizione ad essi.

### 3. Βασιλεὺς Σερβίας καὶ Ῥωμανίας

La conquista delle province bizantine ebbe tra le conseguenze immediate la necessità di redigere documenti in lingua greca, per permettere l'amministrazione dei territori abitati dalla popolazione ellenofona.

Uno degli ultimi documenti in cui Stefano si fregiò del titolo regio conteneva una serie di privilegi al monastero di Zografou, concessi nel mese di aprile del 1346, dunque pochi giorni prima dell'elevazione avvenuta nel giorno di Pasqua (16 aprile)<sup>52</sup>. In una crisobolla dello stesso mese Stefano concedeva privilegi al monastero di Iveron sul monte Athos in qualità di *βασιλεὺς καὶ αὐτοκράτωρ Σερβίας καὶ Ῥωμανίας* («imperatore e autocratore di Serbia e Romanía»). Lo stesso dicasi per un documento di donazioni al monastero di Philoteou e per un documento redatto in favore del monastero di Vatopedi nel mese di maggio<sup>53</sup>. Va inoltre segnalata una lettera di concessioni fatta ad un tale Giorgios Fokopoulos, nel mese di aprile del 1346, in qualità di «βασιλεὺς καὶ κράλης ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ Σερβίας καὶ Ῥωμανίας» («imperatore e re in Cristo

<sup>46</sup> In un atto di donazione alla chiesa della Madonna onnisciente del 1342-1345: «*Стефанъ въ Христа вѣрныи краљъ всеѣхъ сръбскихъ и поморскихъ земль. Млади краљъ Урошь*» («Stefano in Cristo Dio fedele re di tutte le terre serbe e litoranee. Uroš giovane re»). Novaković, *Zakonski spomenici* cit., p. 674.

<sup>47</sup> Ostrogorsky, *Storia dell'impero bizantino* cit., pp. 452 sgg.

<sup>48</sup> S. Marjanović-Dušanić, *Vladarska ideologija Nemanjića [L'ideologia monarchica dei Nemanjić]*, Beograd 1997, pp. 82-85.

<sup>49</sup> S. Pirivatrić, *Ulazak Stefana Dušana u carstvo [L'entrata di Stefano Dušan nell'impero]* «Zbornik radova Vizantoloskog instituta», 47 (2007), pp. 392-394.

<sup>50</sup> Documento del 1334-1346 alla chiesa di San Nicola in Vranja: «*краљъ всеѣхъ сръбскихъ и поморскихъ земль и честыникъ Грькомъ*» («re di tutte le terre serbe e litoranee e partecipe presso i Greci»). Novaković, *Zakonski spomenici* cit., p. 413. Si veda inoltre il documento di donazione del 1 gennaio 1345, *ibidem*, pp. 487-488.

<sup>51</sup> *Listine o odnošajih između južnoga slavenstva i mletačke republike [Carte sui rapporti tra gli slavi meridionali e la Repubblica veneta]*, a cura di S. Ljubić, vol. 2, Zagabriae 1870, pp. 192-193.

<sup>52</sup> Sottoscrizione: «*Стефанъ въ Христа Бога вѣрнъ царь*» («Stefano in Cristo Dio fedele re»). Novaković, *Zakonski spomenici* cit., p. 546.

<sup>53</sup> *Ibidem*, pp. 560, 567.

Dio di Serbia e Romanía»), ossia di re ed imperatore<sup>54</sup>. Resta da capire il perché dell'insolito accostamento tra le due dignità<sup>55</sup>. Stefano aveva voluto forse preservare il titolo di re di Serbia, che verrà concesso al successore designato. Proprio questi atti e documenti dell'aprile-maggio 1346 sono testimonianza diretta dell'evoluzione della titolatura e di come il termine *царь* / βασιλεύς sostitui il termine *краль* / *κράλης*.

Successivamente a tali eventi è predominante l'utilizzo della formula *Стефанъ въ Христа Бога благовѣрни царь и самодръжць Сръблемь и Грькомь* («Stefano in Cristo Dio fedelissimo imperatore e autocratore dei Serbi e dei Greci») <sup>56</sup> o più semplicemente *Стефанъ въ Христа Бога вѣрнь царь* («Stefano in Cristo Dio fedele imperatore») <sup>57</sup>. In una crisobolla del 1348 Dušan si qualificava, oltre che con il tradizionale titolo di imperatore dei Serbi e dei Greci, anche come imperatore *всемь дикю* («di tutto l'occidente») <sup>58</sup>. Il termine *дикъ* («occidente») derivava dal termine *δύσις*, generalmente usato a Costantinopoli per indicare le province occidentali dell'impero. Tale formula risentiva evidentemente dell'influenza bizantina, così come il titolo di imperatore *западнымь странамь* («delle terre occidentali»), attraverso il quale il primo imperatore dei serbi poneva sotto la propria autorità i domini che in passato avevano costituito i *themata* balcanici di Bisanzio.

Diversi sono i casi in cui si faceva riferimento alle varie popolazioni sottomesse all'autorità imperiale di etnia diversa da quella serba o greca, come ad esempio in un documento del 1348, al Monastero di Hilandar, in cui era utilizzato il titolo *въ Христа бога благовѣрнии царь и самодръжць Сръблемь, Грькомь, Българомь и Ярбанасомь*. («in Cristo Dio fedelissimo imperatore e autocratore dei Serbi, dei Greci, dei Bulgari e degli Albanesi») <sup>59</sup>.

I documenti redatti dalla cancelleria in lingua greca possedevano invece uniformità nella *titulatio* adottata <sup>60</sup>, ossia «ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ πιστὸς βασιλεὺς καὶ αὐτοκράτωρ Σερβίας καὶ Ῥωμανίας» («in Cristo Dio imperatore e autocratore di Serbia e Romanía») <sup>61</sup>. In quelli in lingua slava era talvolta omissa il termine *самодръжць* («autocratore»), al contrario, costantemente utilizzato in quelli redatti in lingua greca <sup>62</sup>. Va sottolineato che il termine greco *Ῥωμανίας* era gene-

<sup>54</sup> *Acta et diplomata graeca medii aevi sacra et profana*, a cura di F. Miklosich, I. Müller, vol. 5, Vienna 1890, p. 129.

<sup>55</sup> In un documento del 1347 redatto a Ragusa: «domino regi Raxie et imperatori». *Listine cit.*, 2, p. 453.

<sup>56</sup> Solovjev, *Odabrani spomenici cit.*, pp. 152, 157-158. Novaković, *Zakonski spomenici cit.*, pp. 172, 306, 417, 427, 429, 433-434, 507.

<sup>57</sup> *Ibidem*, pp. 423, 427, 681, 709.

<sup>58</sup> *Ibidem*, p. 418.

<sup>59</sup> *Monumenta serbica cit.*, p. 132.

<sup>60</sup> La maggior parte dei documenti redatti in lingua greca è stata edita in Solovjev, Mošin, *Grčke povelje cit.*

<sup>61</sup> N. Oikonomides, *Emperor of the Romans – Emperor of the Romanía*, in *Βυζάντιο και Σερβία cit.*, pp. 121-128.

<sup>62</sup> Sull'accostamento del termine *самодръжць* («autocratore») alle dignità di *кнезь* («principe»), *господинь* («signore») *деспотъ* («despota») si veda G. Ostrogorsky, *Vizantija i Sloveni [Bisanzio e gli Slavi]*, Beograd 1970, pp. 333-334.

ralmente corrispondente al termine serbo *Грѣκωμб*. In una donazione alla chiesa di San Nicola in Bari (agosto 1346) la cancelleria aveva utilizzato nel protocollo la formula «Stephanus, Dei gratia Romanie, Sclavonie et Albanie imperator», dunque il titolo di imperatore della Romania, di Scлавonia e di Albania<sup>63</sup>. Diversamente, in un diploma del 1348 la stessa cancelleria di Dušan aveva utilizzato la *salutatio*, «Stephanus, Dei gratia Graecorum imperator»<sup>64</sup>, utilizzando il termine *Graecorum*,<sup>65</sup> per tradurre il termine *Грѣκωμб*<sup>66</sup>.

Per secoli gli imperatori bizantini si opposero strenuamente a chiunque utilizzò la dignità di *βασιλεὺς τῶν Ῥωμαίων* e mai riconobbero la legittimità dell'uso ad un altro sovrano, tantomeno a Dušan, a cui il *basileus* si rivolgeva generalmente con il titolo di *κράλης* (corrispondente al serbo *кралб*).

Fu in conseguenza del tentativo franco di appropriazione<sup>67</sup> che gli imperatori bizantini iniziarono a fregiarsi regolarmente del titolo di *βασιλεὺς τῶν Ῥωμαίων*<sup>68</sup>. Come accaduto per i re germanici, anche alcuni sovrani slavi utilizzarono indebitamente titolo di *imperatore dei Romani*. Il primo fu Simeone di Bulgaria che nel X secolo, al culmine dell'espansione del suo regno, aveva assunto il titolo di *βασιλεὺς τῶν Βουλγάρων καὶ Ῥωμαίων*. La corte di Costantinopoli, nel tentativo di fermarne l'avanzata militare, riconobbe solamente quello di *βασιλεὺς τῶν Βουλγάρων* (913)<sup>69</sup> e combinò le nozze tra una delle figlie di Simeone e Costantino VII: nozze che non furono celebrate, prolungando le guerre e portando al disconoscimento del titolo, che venne però definitivamente riconosciuto a Pietro I, figlio di Simeone<sup>70</sup>. L'Impero bulgaro, crollato nel 1018, fu restaurato nel 1185 da Petăr e Asen a seguito di una rivolta antibizantina<sup>71</sup> ("secondo impero bulgaro", 1185-1396), in ideale continuità con quello precedente<sup>72</sup>. Il titolo di imperatore e autocratore venne anche assunto nel 1547, allorché l'Impero bizantino era scomparso da quasi un secolo, dal gran principe di

<sup>63</sup> Novaković, *Zakonski spomenici* cit., p. 715.

<sup>64</sup> «Stephanus, Dei gratia Graecorum imperator (...) salutem prosperam et felicem (...)». Novaković, *Zakonski spomenici* cit., p. 38.

<sup>65</sup> La terminologia è molto imprecisa nei documenti redatti in lingua latina. Stefano viene definito «imperator Raxiae et Romaniae, imperator Serviae, imperator Graecorum», ma anche semplicemente «rex Serbiae». *Acta Archivii Veneti, spectantia ad historiam Serborum, et reliquorum Slavorum meridionalium*, a cura di J. Schafarik, Belgradi 1860, pp. 98, 110, 129.

<sup>66</sup> Si veda la vicenda narrata da Liutprando di Cremona, allorché la delegazione papale, che si occupava delle trattative per il matrimonio tra Ottone II e Teofane, figlia di Romano II, si rivolse al *basileus* con il titolo di «imperator Graecorum», considerato offensivo e delegittimante. E. Cortese, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Roma 2002, pp. 205-206.

<sup>67</sup> Con l'incoronazione di Carlo Magno si aprì una disputa risoltasi nell'812, quando il sovrano rinunciò a utilizzare il titolo di «imperatore dei Romani», preservando però quello di «imperator Francorum»: *ibidem*, pp. 119 sgg.

<sup>68</sup> Ostrogorsky, *Storia dell'impero bizantino* cit., p. 195.

<sup>69</sup> Romano I aveva inviato una dura lettera di protesta allorché il sovrano bulgaro Simeone il Grande aveva iniziato a fregiarsi del titolo di *imperatore dei Romani e dei Bulgari* (925): *ibidem*, p. 235.

<sup>70</sup> J.C. Cheynet, *L'espansione bizantina durante la dinastia macedone (867-1057)*, in *Il mondo Bizantino*, vol. II, Torino 2008, pp. 35-36.

<sup>71</sup> Petăr e Asen avevano inizialmente reclamato dei territori in *pronoia* e di fronte al diniego bizantino scoppì la rivolta. Ostrogorsky, *Storia dell'impero bizantino* cit., pp. 364-365.

<sup>72</sup> *Ibidem*, pp. 268-269.

Russia Ivan IV, discendente di Zoe Paleologina, nipote dell'ultimo imperatore romano d'Oriente<sup>73</sup>.

Nel corso della storia la corona bizantina aveva dunque riconosciuto il titolo di *imperator Francorum* e di βασιλεὺς Βουλγαρόων nel tentativo di arginare i tentativi espansivi dei sovrani nemici e favorire trattati di pace<sup>74</sup>. Secondo le medesime modalità il *basileus* agì nei confronti di Stefano, riconosciuto *imperator Serborum*. In una crisobolla del mese di aprile del 1351 Giovanni V Paleologo si rivolgeva a Dušan con l'appellativo di βασιλεὺς Σεοβίας<sup>75</sup>. Se Stefano era all'apice della propria potenza militare e politica<sup>76</sup>, l'impero bizantino lottava per la sopravvivenza, lacerato dalla nuova guerra civile e impotente di fronte all'avanzata dei turchi<sup>77</sup>. Giovanni V Paleologo aveva bisogno dell'appoggio del sovrano serbo per riuscire a liberarsi del co-imperatore Giovanni VI Cantacuzeno, il quale proprio grazie al supporto militare e politico di Stefano Dušan, era stato in precedenza associato al trono<sup>78</sup>.

Tornando alle vicende interne serbe, il territorio dell'impero venne diviso in due parti, ossia terra greca e terra serba. Una divisione solamente *de iure*, poiché *de facto* il potere era saldamente nelle mani di Dušan. Uroš aveva ricevuto il titolo di re, come testimoniano vari documenti redatti tra il 1346 e il 1355. In una crisobolla di donazione al monastero di Hilandar del 1348, lo stesso sovrano divideva i possedimenti dell'impero in Serbia e Romanía<sup>79</sup>, mentre negli accordi con la città di Ragusa del 1349, si faceva espresso riferimento alla terra imperiale e alla terra regia<sup>80</sup>.

Arrestatasi l'espansione territoriale con la morte del primo imperatore (1355), la costruzione statale si sfaldò inesorabilmente e l'impero sopravvisse solamente alcuni anni, sotto la guida di Stefano Uroš V (1355-1371). Le spinte disgregatrici della nobiltà produssero i propri effetti già all'indomani della successione. All'inizio del 1356, a seguito della morte del cesare Preljub, il despota dell'Epiro Simeone Uroš, fratellastro del primo imperatore, occupò i territori della Tessaglia, arrivando a fondare un nuovo impero ed aprendo una controversia dinastica con il nipote Stefano Uroš V.

Stefano Uroš V aveva ereditato e continuò ad utilizzare il titolo di **вѣрни царь Срѣблєнь и Грькωнь** («fedele imperatore dei Serbi e dei Greci»), a cui era tal-

<sup>73</sup> Gli zar russi utilizzavano la titolatura «Božiju Milostiju, Imperator i Samoderžec» («per grazia di Dio imperatore e autocratore»), preservata fino alla deposizione dell'ultimo imperatore, nel 1917.

<sup>74</sup> Ostrogorsky, *Storia dell'impero bizantino* cit., p. 177.

<sup>75</sup> Novaković, *Zakonski spomenici* cit., p. 425.

<sup>76</sup> G. Ostrogorsky, *I Paleologi*, in *Storia del mondo medievale*, 3, *L'impero bizantino*, Milano 1978, p. 592.

<sup>77</sup> Ostrogorsky, *Storia dell'impero bizantino* cit., pp. 470 sgg.

<sup>78</sup> Lj. Maksimović, *Srbija i ideja univerzalnog carstva [La Serbia e l'idea di impero universale]*, in «Zbornik radova Vizantoloskog instituta», 47 (2007), pp. 375-376.

<sup>79</sup> «μετοχιναὶαὶ ἐσῆμῃ πο Σρῆβλεχῆ πο Ρομῆνι» («in tutte le metochie presso i Serbi e nella Romanía»): Novaković, *Zakonski spomenici* cit., p. 420.

<sup>80</sup> «свободно безъ забавѣ по земљи царьства ми и кралевѣ» («liberamente senza impedimenti nella terra della nostra maestà imperiale e in quella regia»): *ibidem*, p. 169.

volta aggiunta la menzione al litorale e alle terre occidentali<sup>81</sup>, secondo il formulario tipico adottato dal predecessore<sup>82</sup>. Nella titolatura ufficiale era rimarcato, in alcuni casi, il fatto che Stefano Uroš V fosse il secondo imperatore dei Serbi e dei Greci<sup>83</sup>.

Simeone Uroš, che da parte sua poteva vantare la parentela con la famiglia imperiale dei Paleologi, assunse a sua volta il titolo di imperatore dei Serbi e dei Greci<sup>84</sup>, facendo redigere numerosi documenti in lingua greca<sup>85</sup>. Certamente restavano sotto il controllo del nipote ben pochi dei territori sottratti qualche anno prima a Bisanzio ed egli ebbe buon gioco a rivendicare la propria sovranità e il controllo diretto sulle terre appartenute all'Impero romano d'Oriente<sup>86</sup>. Il titolo venne ereditato dal figlio Jovan Uroš (1370-1373) e ripreso anche dalla sorella di quest'ultimo Maria Angelina Doukaina Palaiologina, autoproclamata *basilissa* (1384-1385). Il titolo di re dei Serbi e dei Greci venne invece utilizzato tra 1366 e 1371, da Vukašin, che controllava i territori di Prilep, Prizren e Skoplje<sup>87</sup>.

Morto Stefano Uroš V, i documenti mostrano la scomparsa dell'impero: donazioni e atti successivi al 1371 furono inviati, redatti o firmati, più o meno legittimamente, dai vari signori locali in qualità di *кРАЛЬ* («re»), *КНЕЗЬ* («principe»), *ДЕСПОТЬ* («despota») ma da nessuno in qualità di imperatore. Il titolo di re dei Serbi e del Litorale fu invece assunto da Tvrtko, bano di Bosnia, tra il 1377 ed il 1391<sup>88</sup>. Dopo la battaglia di Kosovo Polje (1389) la Serbia fu ridotta a un despotato satellite e qualunque disputa a riguardo fu troncata in maniera definitiva dalla conquista ottomana.

#### 4. Formula etnica e formula territoriale della titolatura

Nel Duecento il titolo dei sovrani Nemanja restò legato al possesso delle terre serbe e della regione litoranea. Nella prima parte del Trecento i diplomi e i documenti riportavano generalmente la formula etnica, richiamando le popola-

<sup>81</sup> «Поморию и западнимъ странамъ» («del Litorale e delle terre occidentali»): *Monumenta serbica* cit., pp. 155; Solovjev, *Odabrani spomenici* cit., p. 435.

<sup>82</sup> Novaković, *Zakonski spomenici* cit., p. 434.

<sup>83</sup> «Стефанъ Урошь, втори царь всѣхъ сръпскихъ и гръчскихъ земель» («Stefano Uroš, secondo imperatore di tutte le terre serbe e greche»): *ibidem*, p. 308.

<sup>84</sup> «Στέφανος ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ πιστὸς βασιλεὺς καὶ αὐτοκράτωρ Σερβίας καὶ Ῥωμανίας ὁ Παλαιολόγος». *Ibidem*, p. 791.

<sup>85</sup> Simeone Uroš, in una crisobolla del 1361, utilizza la formula di *imperatore dei Serbi e dei Romani*, «βασιλεὺς καὶ αὐτοκράτωρ Σέρβων καὶ Ῥωμαίων». Solovjev, Mošin, *Grčke povelje* cit., p. 238.

<sup>86</sup> Su Simeone Uroš Nemanic: R. Agatonović, *Car Simeon-Siniša Nemanic Paleolog* [L'imperatore Simeone-Siniša Nemanic Paleologo], Beograd 1893.

<sup>87</sup> In una crisobolla del 1370 Vukašin, in qualità di re, confermava gli accordi con Ragusa sottoscritti dai precedenti sovrani: «како сѣ записали ина господа и Степанъ царь хрисовѣле и повеле и законѣ такожде краљевство ми потверди и записа» («ciò che hanno scritto gli altri signori e l'imperatore Stefano, le crisobolle, gli ordini e le leggi, allo stesso modo la nostra maestà conferma e scrive»): *Monumenta serbica* cit., p. 180.

<sup>88</sup> *Monumenta serbica* cit., p. 155; Solovjev, *Odabrani spomenici* cit., p. 190.

zioni assoggettate all'autorità della corona. Successivamente alla conquista delle province ellenofone, in greco, fu costantemente utilizzata la formula territoriale, preservata anche dopo il 1346, quando il termine *krales* venne sostituito da *basilus*. Nei documenti redatti in lingua greca nel XIV secolo è riscontrabile l'utilizzo standard della formula territoriale *βασιλεὺς Σερβίας καὶ Ῥωμανίας*.

In lingua slava va sottolineata una forte disomogeneità della titolatura, ma prevalse l'uso della formula etnica *царь Сръбляемъ и Гръκωμъ* («imperatore dei Serbi e dei Greci»), alla quale potevano essere aggiunti riferimenti ad altre popolazioni (ad esempio, Albanesi e Bulgari), ma anche alla regione litoranea (Primorija) e all'occidente, combinando così la formula etnica e quella territoriale.

Dušan non ebbe maggiore fortuna di quei sovrani bulgari, e prima ancora germanici, che avevano tentato di appropriarsi del titolo di *βασιλεὺς τῶν Ῥωμαίων* e morì alla stregua di un usurpatore. Le sue aspirazioni furono spazzate via dagli eventi storici: Uroš ereditò il titolo corrispondente di *imperator Serborum et Graecorum*, mentre un Paleologo regnava legittimamente con il titolo di *βασιλεὺς τῶν Ῥωμαίων*. Nel giro di pochi anni scomparve anche ciò che restava dell'impero dei Serbi e dei Greci.

# Contratti di censo e monti di pietà

## Problemi e prospettive di ricerca

di Nicola Lorenzo Barile

Mario Ascheri si è occupato del giurista Giovan Battista Caccialupi in varie occasioni, studiando anche la *repetitio* con cui Caccialupi intervenne nel dibattito sulla costituzione dei primi monti di pietà<sup>1</sup>. Teologi e dottori del diritto comune civile e canonico raccomandarono infatti l'uso dei contratti considerati leciti per assicurare il quotidiano funzionamento dei monti: secondo la storiografia più recente, proprio l'impegno ad amministrare in modo razionale le risorse e il personale distinse i monti di pietà da altre organizzazioni caritatevoli<sup>2</sup>.

Caccialupi menzionò i contratti di prestito, di pegno, di locazione e di mandato<sup>3</sup>. Il prestito su pegno fu il principale strumento di credito dei monti di pietà: grazie a una garanzia costituita da oggetti preziosi o beni immobili e a un tasso d'interesse inferiore a quello di mercato, molti clienti dei monti di pietà riuscirono a trovare una soluzione immediata alle loro più urgenti necessità, con la speranza di recuperare l'oggetto impegnato. Recenti ricerche hanno dimostrato però che, a partire dalla depressione europea del XIV e del XV secolo, la difficoltà di vendere pegni incrementò i tassi di interesse, riducendo i benefici di questa pratica per i mutuatari più poveri<sup>4</sup>.

Sembra che i primi monti di pietà ignorarono quasi del tutto la possibilità di impiegare il contratto di censo come mezzo di finanziamento. Solo il giurista

<sup>1</sup> M. Ascheri, *Lo straniero: aspetti della problematica giuridica*, in *Dentro la città. Stranieri e realtà urbane nell'Europa dei secoli XII-XVI*, a cura di G. Rossetti, Napoli 1989, pp. 33-46; M. Ascheri, *La normativa di diritto comune per lo straniero nell'opera di G.B. Caccialupi da San Severino*, in *Stranieri e forestieri nella Marca dei secc. XIV-XVI*, Atti del XXX convegno di studi maceratesi, Macerata, 19-20 novembre 1994, Macerata 1996, pp. 93-113; M. Ascheri, *G.B. Caccialupi (1420 ca.-1496) fautore dei monti di pietà*, in *Grundlagen des Rechts. Festschrift für Peter Landau zum 65. Geburtstag*, herausgegeben von R.H. Helmholz, P. Mikat, J. Müller, M. Stolleis, Paderborn-München-Wien-Zürich 2000, pp. 643-653.

<sup>2</sup> M.G. Muzzarelli, *Il Gaetano e il Bariani: per una revisione della tematica sui monti di pietà*, in «Rivista di storia e letteratura religiosa», 16 (1980), pp. 3-19: 18.

<sup>3</sup> Giovanni Battista Caccialupi, *Repetitio super lege «Cunctos Populos»*, in S. Amadori, *Nelle bisacce di Bernardino da Feltre. Gli scritti giuridici in difesa dei monti di pietà*, Bologna 2007, pp. 330-364: 346-361.

<sup>4</sup> H. van der Wee, *Sistemi monetari, creditizi e bancari*, in *Economia e società in Europa nell'età moderna*, a cura di E.E. Rich, C.H. Wilson, Torino 1978 (Storia economica Cambridge, 5), pp. 38-45: 351-352; *In Pegno. Oggetti in transito tra valore d'uso e valore di scambio (secoli XIII-XX)*, a cura di M. Carboni, M.G. Muzzarelli, Bologna 2013.

Antonio Corsetti nel 1493 suggerì la costituzione di un *redditus* su un fondo per coprire le spese di gestione del monte e compensare i funzionari; a sostegno delle sue tesi, il Corsetti citò l'influente canonista Pietro d'Ancharano (1330-1415), che era entrato autorevolmente nel dibattito sui debiti pubblici consolidati di Firenze e Venezia (*montes*)<sup>5</sup>. Pietro d'Ancharano, infatti, aveva difeso il fiorentino mercato della compravendita di prestiti fruttiferi forzosi (*prestiti*) concessi dai cittadini alla Repubblica veneziana, che sostenevano il *mons* e sui quali la Repubblica pagava un tasso d'interesse. Tale forma di credito pubblico, pur essendo molto popolare<sup>6</sup>, non mancò di suscitare i sospetti della Chiesa: Pietro d'Ancharano allora aveva spiegato che i *prestiti* non erano da considerarsi alla stregua di un contratto di mutuo ma, piuttosto, come l'acquisto di un diritto a una rendita annuale (*ius exigendi annuum redditum*) da parte dei cittadini<sup>7</sup>. L'analogia diffusa fra *prestiti* e censi non convinse mai del tutto: in realtà, *prestiti* e censi rimanevano tipologie contrattuali comunque diverse; mentre quelle su *prestiti*, *prestanze* e *compere* (a Firenze e a Genova) vennero considerate operazioni speculative, l'incertezza del guadagno mise al riparo il contratto di censo dall'accusa di usurarietà<sup>8</sup>.

La Chiesa conobbe diversi rapporti giuridici aventi come oggetto della prestazione la concessione di rendite per la durata della vita del beneficiario. L'istituto a base reale, collegato con un fondo sul quale grava la prestazione, considerato per secoli dalla Chiesa, accanto alla *precaria*, come quello che poteva dare un *redditus* o una *pensio*, fu il contratto di *census*<sup>9</sup>.

È esistita in verità un'ampia serie di contratti di censo, le cui caratteristiche dipendevano dall'origine del *redditus* (beni immobili, lavoro personale, risorse finanziarie della città); dalla varietà del tempo in cui avrebbe dovuto essere pagato (a tempo, a vita o in perpetuo); e dalla sua redimibilità a volontà del debitore o del creditore. Tuttavia, i rapporti giuridici implicanti una prestazione periodica di denaro o di altri beni in natura che, accresciuti nel corso del tempo, potevano superare il capitale pagato per ottenere la rendita, fosse in denaro o in natura, furono sospettati di costituire per il beneficiario un arricchimento illecito. Mentre però la *precaria* fu considerata lecita dalla Chiesa<sup>10</sup>, il *census* fu sospettato di costituire un contratto in *fraudem usurarum*.

I teologi e i dottori del diritto comune civile e canonico definirono la costituzione di *census* come il contratto di compravendita di uno «*ius accipiendi annuum menstruum ut alium similem redditum ex re alterius utili, et fructifera,*

<sup>5</sup> Antonio Corsetti, *Consilium*, in Amadori, *Nelle bisacce di Bernardino da Feltre* cit., pp. 280-329: 325; M.G. Muzzarelli, *Il denaro e la salvezza. L'invenzione del Monte di Pietà*, Bologna 2001, pp. 175-180.

<sup>6</sup> Van der Wee, *Sistemi monetari* cit., p. 417.

<sup>7</sup> J. Kirshner, *Reading Bernardino's sermon on the public debt*, in *Atti del Simposio internazionale cateriniano-bernardiniano*, Siena, 17-20 aprile 1980, a cura di D. Maffei, P. Nardi, Siena 1982, pp. 547-622: 565-571.

<sup>8</sup> J. Kirshner, *The moral theology of public finance. A study and edition of Nicholas de Anglia's «Quaestio disputata» on the public debt of Venice*, in «*Archivum fratrum praedicatorum*», 40 (1970), pp. 47-72: 60-61; L. Armstrong, *Usury and public debt in early Renaissance Florence: Lorenzo Ridolfi on the «monte comune»*, Toronto 2003, pp. 192-209 (pars II, qq. 11-18).

<sup>9</sup> I. Soffietti, *La rendita vitalizia nel pensiero dei civilisti e dei canonisti fino alla metà del XIII secolo*, in «*Rivista di storia del diritto italiano*», 42-43 (1969-1970), pp. 79-175.

<sup>10</sup> S. Pivano, *Contratti agrari in Italia nell'alto medio-evo*, Torino 1904 (ed. anast. Torino 1969), pp. 27-156.



supra qua fundatur»<sup>11</sup>. Gi  il diritto romano consentiva l'acquisto di un diritto<sup>12</sup>; inoltre, altri rapporti commerciali erano stati considerati come contratti di compravendita: il contratto di cambio, per esempio, era stato considerato ora una *permutatio pecuniae*, ora una *emptio-venditio*<sup>13</sup>. Come tale, la materia dei censi doveva essere governata dalle leggi sul giusto prezzo e non da quelle sull'usura.

Enrico di Gand (1217 c.-1293) ribatt  che la compravendita di denaro serviva in realt  a nascondere un contratto di mutuo con una chiara *spes lucri*: dunque il contratto era usurario *ex forma sua*; Goffredo di Fontaines (prima met  del sec. XIII - morto dopo il 1303) specific  che la merce venduta non era il denaro, ma il diritto (*ius*) a percepire una somma di denaro o qualche altra cosa<sup>14</sup>. La liceit  della compravendita di denaro era stata sostenuta dalla *Glossa ordinaria* al *Decretum*, che prevedeva espressamente il caso di una compravendita di denaro lecita, in quanto il venditore tratteneva il *periculum pecuniae* in s , cio  il pericolo di perdere il denaro, e vendeva soltanto l'uso del denaro medesimo<sup>15</sup>. Luis de Molina (1535-1600) escluse definitivamente la costituzione di censi attraverso contratti diversi da quello di compravendita, consegnandone cos  tale definizione alla storiografia contemporanea<sup>16</sup>.

A partire dal XII secolo, il contratto di censo si diffuse rapidamente, soprattutto presso le fondazioni monastiche e gli enti pii, da sempre fra i maggiori protagonisti del mercato medievale del credito grazie ai proventi dei loro beni immobili. Dopo che nel 1163 Alessandro III ebbe condannato come usurario il contratto di *vadium mortuum*<sup>17</sup>, il compratore (monastero o chiesa) trov  allora utile impiegare il proprio denaro attraverso l'acquisto di censi, mentre il venditore si procurava a condizioni favorevoli, e soprattutto lecitamente, il capitale di cui aveva bisogno. I registri sopravvissuti di queste istituzioni ecclesiastiche testimoniano la variet  e la diffusione dei contratti di censo: si va dal pagamento di un censo annuale da parte del fedele per l'ammissione alle preghiere del clero al pagamento di un censo per la concessione vita natural durante di un casale da parte di un monastero a un nobiluomo<sup>18</sup>.

<sup>11</sup> Si veda, per esempio, L. de Molina, *Tractatus de contractibus, Disputationes de censibus*, disp. CCCLXXXIII, n. 2, Lugduni 1876, p. 368.

<sup>12</sup> *Digestum*, lib. XVIII, tit. 4.

<sup>13</sup> R. de Roover, *L' volution de la lettre de change, XIV<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> si cles*, Paris 1953, p. 20.

<sup>14</sup> Enrico di Gand, *Quodlibet I*, a cura di R. Macken, quod. I, q. 39, Leuven 1979, pp. 209-218; *Les quodlibet cinq, six et sept de Godefroid de Fontaines*, quod. V, q. 14, a cura di M. de Wulf, J. Hoffmans, Louvain 1914, pp. 63-69. Si veda F. Veraja, *Le origini della controversia teologica sul contratto di censo nel XIII secolo*, Roma 1960, pp. 55-62 e 131-143.

<sup>15</sup> Gl. *plus quam* ad *Decretum Grat.*, C. 14, q. 3, c. 1.

<sup>16</sup> De Molina, *Tractatus de contractibus* cit., disp. CCCLXXXV, n. 7, p. 374; W. Endemann, *Studien in der romanisch-kanonistischen Wirtschafts- und Rechtslehre bis gegen Ende des 17. Jahrhunderts*, 2 voll., Berlin 1874-1883 (ed. anast. Aalen 1962), II, pp. 119-128; A. Solmi, *Storia del diritto italiano*, Milano 1930<sup>3</sup>, p. 752; E. Bussi, *La formazione dei dogmi di diritto privato nel diritto comune*, Padova 1937, pp. 125-141; J.T. Noonan jr., *The scholastic analysis of usury*, Cambridge (Mass.) 1957, p. 154 (trad. it. parziale *Operazioni bancarie e Prestito professionale e istituzionale*, in *L'etica economica medievale*, a cura di O. Capitani, Bologna 1974, pp. 132-157 e 189-208); D. Wood, *Medieval economic thought*, Cambridge 2002, p. 196; A. Landi, «Ad evitandas usuras». *Ricerche sul contratto di censo nell'«Usus modernus Pandectarum»*, Roma 2004, p. 24.

<sup>17</sup> *Decretales Gregorii IX*, lib. V, tit. 19, c. 1.

<sup>18</sup> Si veda, per esempio: M. Galvin, *Credit and Parochial Charity in Fifteenth-Century Bruges*, in «Journal of Medieval History», 28 (2002), pp. 131-154.

Dal XIII secolo anche le città cominciarono a commerciare in censi; il ricavo della vendita servi prevalentemente per la manutenzione di beni immobili, com'è testimoniato da studi recenti sulla diffusione del contratto di censo nelle città dell'Europa centrale<sup>19</sup>, della Francia e della Svizzera<sup>20</sup>, della Spagna<sup>21</sup>, della Germania<sup>22</sup> e anche dell'Italia<sup>23</sup>.

La diffusione dei censi, però, non fu uniforme in tutte le epoche e in tutti i contesti storici. Il contratto di censo, ben conosciuto a Pistoia<sup>24</sup>, era poco usato nella Firenze tardomedievale e rinascimentale<sup>25</sup>. Istituzioni religiose e luoghi pii fiorentini accettavano qualcosa di simile ai censi pistoiesi e cioè denaro da parte di persone con l'obbligo di dar loro un vitalizio in denaro o in natura ogni anno<sup>26</sup>; testimonianze di compravendita di censi sono registrate nei libri contabili di importanti famiglie fiorentine come i Valori, a partire dalla prima metà del XVI secolo<sup>27</sup>.

Fu nel secolo XV che il contratto di censo assunse una fisionomia più precisa,

<sup>19</sup> H.-P. Baum, *Annuities in late medieval Hanse towns*, in «Business history review», 59 (1985), pp. 24-48; P. Godding, *Le droit privé dans les Pays-Bas méridionaux du 12<sup>e</sup> au 18<sup>e</sup> siècle*, Bruxelles 1987; J.H. Munro, *The usury doctrine and urban public finances in late-medieval Flanders (1220-1550): rentes (annuities), excise taxes, and income transfers from the poor to the rich*, in *La fiscalità nell'economia europea. Secc. XIII-XVIII*, Atti della XXXIX Settimana di studi dell'Istituto internazionale di storia economica «F. Datini», Prato, 22-26 aprile 2007, Firenze 2008, pp. 973-1026; J.D. Tracy, *A financial revolution in the Habsburg Netherlands. Renten and renteniers in the county of Holland, 1515-1565*, Berkeley 1985.

<sup>20</sup> B. Schnapper, *Les rentes au XVI<sup>e</sup> siècle. Histoire d'un instrument de crédit*, Paris 1957; M. De Tribolet, *La rente urbaine a Genève au XIII<sup>e</sup> siècle*, in «Bibliothèque de l'école des chartes», 133 (1975), pp. 5-20.

<sup>21</sup> B. Clavero, *Usura. Del uso económico de la religión en la historia*, Madrid 1984; A. Galera i Pedrosa, *Endeutament censal, pressió fiscal i alçaments populars (el cas del comtat de Cardona i la Vall de Lord a mitra segle XV)*, in *La deuda pública en la Catalunya bajomedieval*, a cura di M. Sánchez Martínez, Barcelona 2009, pp. 309-331; M. Ruiz, *Banca e società in Aragona fra tardo Medioevo e prima età moderna*, in *L'alba della banca: le origini del sistema bancario tra medioevo ed età moderna*, Bari 1982, pp. 151-191.

<sup>22</sup> W. Trusen, *Zum Rentenkauf im Spätmittelalter*, in *Festschrift Hermann Heimpele*, 2, Göttingen 1972, pp. 140-158, ora in W. Trusen, *Gelehrtes Recht im Mittelalter und in der frühen Neuzeit*, Goldbach 1997, pp. 489\*-507\*.

<sup>23</sup> W. Angelini, *Riflessioni sul contratto di censo nelle Marche in anni centrali del Sei-Settecento*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le Marche», 87 (1982), pp. 539-634; F. Roggero, «Universitates», censi e imposte dirette nel Regno di Napoli (sec. XVII). Con la ristampa anastatica del trattato «De collecta, seu bonatenentia» di Nicola Antonio Marotta, Roma 2008.

<sup>24</sup> D. Herlihy, *Pistoia nel medioevo e nel rinascimento 1200-1430*, Firenze 1972, pp. 160-165; G. Francesconi, *Una scrittura di censi e diritti del comune di Pistoia. La comunità di Larciano dal dominio signorile dei Guidi a quello cittadino*, in «Bullettino storico pistoiese», 39 (2004), pp. 9-62.

<sup>25</sup> R.A. Goldthwaite, *The Economy of Renaissance Florence*, Baltimore 2009, p. 209. Gli studi di Bresnahan Menning, soffermandosi su depositi e donazioni, nulla dicono riguardo al finanziamento del monte di pietà di Firenze (fondato nel 1496) attraverso i censi: C. Bresnahan Menning, *The Monte's «monte»: The Early Supporters of Florence's monte di pietà*, in «The Sixteenth Century Journal», 23 (1992), pp. 661-676; C. Bresnahan Menning, *Charity and State in Late Renaissance Italy. The monte di pietà of Florence*, Ithaca-London 1993.

<sup>26</sup> Si veda, ad esempio, la disputa sul pagamento di una rendita in denaro fra un privato cittadino e l'abbazia di San Felice in Piazza a Firenze che Francesco Guicciardini affrontò in un suo *consilium* agli inizi del XVI secolo: J. Kirshner, *Custom, Customary law and Ius commune in Francesco Guicciardini*, in *Bologna nell'età di Carlo V e Guicciardini*, a cura di E. Pasquini, P. Prodi, Bologna 2002, pp. 151-179; 164-174.

<sup>27</sup> L. Polizzotto, *I censi consegnativi bollari nella Firenze granducale: storia di uno strumento di credito trascurato*, in «Archivio storico italiano», 168 (2010), pp. 263-323.

soprattutto per intervento dell'autorit  del romano pontefice<sup>28</sup>. Con la bolla *Regimini* del 1418, poi confermata da Callisto III nel 1455, Martino V mise in evidenza il carattere reale del contratto, dichiarando lecito e redimibile a volont  del venditore il censo costituito su beni immobili (*census utrimque redimibilis*) e minacci  sanzioni ecclesiastiche per i debitori che si rifiutavano di pagare il censo sulla scorta della sua usurariet . Entrambi i pontefici, fissando il tasso medio del 10%, stabilirono quanto il debitore doveva restituire annualmente della somma ottenuta.   significativo che queste bolle furono accolte non sotto il titolo *de usuris*, ma *de emptione et venditione* delle *Extravagantes communes*<sup>29</sup>; tuttavia, non stabilendo esattamente i requisiti necessari per stipulare il contratto di censo, non scomparono del tutto i dubbi sulla liceit  di alcuni contratti di censo.

Su istanza del re di Napoli Alfonso il Magnanimo, papa Niccol  V eman  nel 1452 la bolla *Sollicitudo pastoralis*, che ammetteva la liceit  del contratto di censo costituito sulla persona del debitore; questi si obbligava a corrispondere una pensione in denaro in frutti, garantita dalla sua attivit  fisica o intellettuale, facilitando ancora di pi  l'accesso al credito su censo da parte dei grandi detentori ecclesiastici di ricchezza<sup>30</sup>. La bolla non fu compresa nelle grandi raccolte di diritto canonico, ma venne recepita dalla legislazione alfonsina, contribuendo alla diffusione dei censi cos  detti *bollari* nel Regno di Napoli<sup>31</sup>.

Nel 1500, Corrado Summenhart (1465-1511) fiss  in modo sistematico la materia dei censi, distinguendo soprattutto fra censo riservativo (*retentivus seu reservativus*) e censo consegnativo (*assignativus seu traslativus*)<sup>32</sup>. Con il censo riservativo, un soggetto trasferiva ad un altro la propriet  di un bene immobile, riservandosi una *pensio* sul bene stesso, quale corrispettivo totale o parziale dell'alienazione: questo censo non costituiva alcun problema per i moralisti, giacch  una vendita del bene c'era realmente. Nel censo consegnativo, invece, si vendeva soltanto il diritto ad una prestazione, senza alcun trasferimento di dominio, andando contro il noto brocardo *alienatio est omnis actus per quem dominium transfertur*. Non si considerava, inoltre, che, dopo un certo periodo, la somma dei redditi percepiti dall'acquirente del censo poteva superare l'ammontare del capitale ricevuto dal venditore; da qui il sospetto di nascondere un contratto stipulato *in fraudem usurarum*. La larghezza di vedute delle tesi di Corrado

<sup>28</sup> G. Cencetti, *Il contratto di enfiteusi nella dottrina dei glossatori e dei commentatori*, Bologna 1939, p. 19; Clavero, *Usura. Del uso econ mico* cit., p. 47.

<sup>29</sup> *Extravagantes communes*, III, 5, 1-2. Si veda L. Choupin, *Calixte III. Le contrat du cens d'apr s la bulle "Regimini" (1455)*, in *Dictionnaire de th ologie catholique*, II, 2, Paris 1923, coll. 1351-1362.

<sup>30</sup> L. Duardo, *Commentarii in Extravag. Pii Papae V de forma creandi census*, I, Coloniae Allobrogum, ex typographia Iacobi Stoer, 1635, pp. 7-11.

<sup>31</sup> L. Mauro, *Il contratto di censo bollare*, Napoli 1911<sup>2</sup>; A. Placanica, *Moneta prestiti usure nel Mezzogiorno moderno*, Napoli 1982, pp. 202 e 219-220; A. Romano, *Attivit  mercantili ed usure nel Mediterraneo aragonese. Legislazione, dottrina e giurisprudenza siciliane «de censibus»*, in *Diritto e societ  in Sicilia*, a cura di A. Romano, Soveria Mannelli 1994, pp. 257-273, a p. 270; G. Poli, *La presenza economica della Chiesa nell'Italia meridionale durante l'et  moderna*, in *Clero, economia e contabilit  in Europa: tra medioevo ed et  contemporanea*, a cura di R. Di Pietra, F. Landi, Roma 2007, pp. 185-225.

<sup>32</sup> Corrado Summenhart, *Tractatus de contractibus licitis atque illicitis*, Venetiis, apud Franciscum Zilettum, 1580, pp. 323-459.

Summenhart è stata enfatizzata<sup>33</sup>; tuttavia non si deve esagerare<sup>34</sup>, poiché egli ebbe comunque ben presente la distinzione fra contratto di mutuo e censo, che considerò sempre una compravendita in cui la moneta è scambiata con un bene di altro genere, e cioè il diritto a ricevere un compenso per il bene prestato<sup>35</sup>.

Fu la bolla *Inter multiplices* di Leone X (1515) a rendere legittima la costituzione di *census* da parte degli amministratori dei monti di pietà, sì da garantire un'entrata stabile e permanente per il pagamento dei funzionari, indipendentemente dagli interessi pagati dai poveri<sup>36</sup>. Dopo questo autorevole avallo, il dottor Navarro (1492-1586) sostenne esplicitamente che era lecito se, in cambio di una somma accordata al monte, le autorità municipali vendevano un censo costituito su qualche proprietà e il compratore, a sua volta, godeva di una rendita pari al 5%; Leonardo Lessio (1554-1623) spiegò che chi investiva nei monti di pietà non faceva un prestito, ma acquistava una somma annuale da parte del monte di pietà; nello stesso tempo, il monte di pietà chiedeva ai suoi clienti un compenso per l'impegno assunto per conto loro nel pagamento del censo<sup>37</sup>. L'applicazione delle idee di Leonardo Lessio non fu affatto fortunata, dato che l'amministrazione dei monti di pietà in Belgio non fu né un modello di carità né efficienza economica<sup>38</sup>.

Più che gli statuti e le *riformanze*, sono i rogiti notarili e i libri contabili tenuti dagli amministratori dei monti di pietà che testimoniano il ricorso al contratto di censo. Libri mastri e libri giornali evidenziano un livello di complessità superiore rispetto a quello che gli statuti prospettano: essi registrarono non solo fatti economici, ma anche la corrispondenza fra quella indicata nello statuto e la clientela del monte<sup>39</sup>. L'individuazione precisa del cliente dei monti di pietà è di fondamentale importanza per lo studioso, dato che doveva trattarsi di un cliente bisognoso di credito, ma non di elemosina: Annio da Viterbo li aveva definiti *pauperes pinguiores*, cioè coloro i quali talvolta poteva mancare il cibo sufficiente e la capacità di provvedere alla casa e alla famiglia<sup>40</sup>. La conoscenza del mercato dei censi ci può dunque aiutare a definire lo *status* dei clienti dei monti. Già i teologi e i dottori del diritto

<sup>33</sup> Noonan, *The Scholastic Analysis* cit., p. 233; J. Varkeema, *Summenhart's theory of rights. A culmination of the late medieval discourse on individual rights*, in *Transformations in medieval and early-modern rights discourse*, Dordrecht 2006, pp. 119-147: 135-137.

<sup>34</sup> H.A. Oberman, *I maestri della riforma. La formazione di un nuovo clima intellettuale in Europa*, Bologna 1982, p. 204.

<sup>35</sup> Summenhart, *Tractatus* cit., pars IV, q. 79, concl. 3, p. 352.

<sup>36</sup> Leone X, *Inter multiplices*, in J.D. Mansi, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, XXXII, Graz 1960-1961, coll. 905-907.

<sup>37</sup> Noonan, *Prestito professionale e istituzionale* cit., pp. 201-204.

<sup>38</sup> R. De Roover, *Money, banking and credit in mediaeval Bruges. Italian merchant-bankers Lombards and money-changers. A study in the origins of banking*, Cambridge (Mass.) 1948, p. 130; M. Greilsammer, *Il credito al consumo in Europa: dai «lombardi» dai Monti di pietà*, in *Commercio e cultura mercantile*, a cura di F. Franceschi, R. Goldthwaite, R.C. Mueller, Treviso-Vicenza 2007 (Fondazione Cassamarca), pp. 591-621: 618-619.

<sup>39</sup> C. Carboni, *Razionalità economica, scritture contabili e Monti di Pietà*, in *Il giornale del monte della pietà di Bologna. Studi e edizione del più antico registro contabile del monte di pietà di Bologna (1473-1519)*, a cura di A. Antonelli, Bologna 2003, pp. 25-28: 26.

<sup>40</sup> Annio da Viterbo, *Quaestiones duae disputatae super mutuo iudaico et civili et divino*, in Amadori, *Nelle bisacce di Bernardino da Feltre* cit., pp. 230-273: 252-253; Muzzarelli, *Il denaro e la salvezza* cit., pp. 164-175.

to comune civile e canonico si erano interrogati sullo *status* dei protagonisti di questo mercato, convenendo che erano spesso uomini benestanti e quasi mai «in estrema necessit ». Nobili e clero erano gli unici potersi permettere questo investimento, comunque non privo di benefici per i poveri, date le ricadute positive per le organizzazioni caritatevoli; diverso era il caso dei poveri lavoratori: l'investimento in censi avrebbe potuto essere distrarli dalla loro attivit  lavorativa. In definitiva, il contratto di censo non opprimeva il povero meno che il prestito<sup>41</sup>.

Solo recentemente, tuttavia, la storiografia ha cominciato a interrogarsi sul rapporto fra censi e monti di piet <sup>42</sup>: le ricerche condotte sui monti di piet  in Emilia Romagna durante la prima et  moderna restituiscono un quadro locale ma accurato del contesto storico economico in cui i monti utilizzarono il contratto di censo, mostrando cos  la sua progressiva affermazione. I censi indubbiamente garantivano un'entrata costante, certa nel tempo e superiore a quella derivante dalla gestione delle aziende agrarie, ma la forma di investimento preferita da parte di nobili ed ecclesiastici rimase sempre la propriet  della terra, al riparo dal basso saggio d'interesse corrente e dal pericolo dell'inflazione. Furono soprattutto istituzioni pubbliche come comuni e monti di piet , ed enti privati come ospedali e confraternite, a corto di liquidi, a ricorrere pi  frequentemente a questa forma di finanziamento, che non poneva almeno l'assillante problema della restituzione del capitale a una certa scadenza. I debitori non furono mai del tutto nullatenenti, dovendo garantire la puntuale corresponsione degli interessi con un bene fruttifero; anzi, si pu  affermare che il censo fosse una prerogativa dei ceti sociali medio-alti<sup>43</sup>.

Il contratto di censo non fu l'unico strumento di credito cui i monti di piet  italiani potevano ricorrere: fra Umbria, Marche, Emilia Romana e Toscana, per esempio, era molto diffuso lo scoperto di conto corrente, accordato dai proprietari fondiari ai loro mezzadri senza calcolo di interessi<sup>44</sup>; in Italia meridionale, erano diffuse le *fedi di credito* (una forma di deposito certificato, che gradual-

<sup>41</sup> Noonan, *The Scholastic Analysis* cit., pp. 158-159, 231-232 e 242-243; B. Schnapper, *Les rentes chez les th ologiens et les canonistes du XIII<sup>e</sup> au XVI<sup>e</sup> si cle*, in * tudes d'histoire du droit canonique d di es   Gabriel Le Bras*, 2 voll., Paris 1965, II, pp. 965-995.

<sup>42</sup> Noonan, *Prestito professionale e istituzionale* cit., pp. 197-208; Y. Sasaki, *Der Rentenkauf in der Wucherlehre des Covarrubias*, in «*Panta rei*». *Studi dedicati a Manlio Bellomo*, a cura di O. Condorelli, V, Roma 2004, pp. 89-110; M. Vaquero Pi eiro, *Die Rentenkaufvertr ge im sp tmittelalterlichen und fr hneuzeitlichen Italien*, in «*Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken*», 86 (2006), pp. 252-293 (trad. it. *I censi consegnativi. La vendita delle rendite in Italia nella prima et  moderna*, in «*Rivista di storia dell'agricoltura*», 47 [2007], pp. 57-94).

<sup>43</sup> D. Bolognesi, *Attivit  di prestito e congiuntura. I «censi» in Romagna nei secoli XVII e XVIII*, in *Credito e sviluppo economico in Italia dal medioevo all'et  contemporanea*, Atti del primo convegno nazionale della Societ  italiana di storia dell'economia, 4-6 giugno 1987, Verona 1988, pp. 283-306; D. Bolognesi, *Le forme dell'economia urbana*, in *Storia di Ravenna*, IV, Venezia 1994, pp. 463-515: 480-486; M. Cattini, *Dalla rendita all'interesse: il prestito tra privati nell'Emilia del Seicento*, in *Credito e sviluppo economico* cit., pp. 255-266; A. Baravelli, *Il monte di piet  di Ravenna in et  napoleonica: mutamento e continuit  tra Legazione di Romagna e Regno d'Italia*, in *Per diritto di conquista. Napoleone e la spoliazione dei monti di piet  di Bologna e Ravenna*, a cura di A. Varni, Bologna 1996, pp. 81-139; M. Cattini, *Credito e finanza in Italia: innovazioni durature*, in *Innovazione e sviluppo: tecnologia e organizzazione fra teoria economica e ricerca storica (secoli XVI-XX)*, Atti del secondo convegno nazionale della Societ  italiana di storia dell'economia, 4-6 marzo 1993, Bologna 1996, pp. 369-375: 372.

<sup>44</sup> Cattini, *Credito e finanza* cit., pp. 372-373.

mente s'impose come circolante)<sup>45</sup>. In Veneto era diffuso il livello, un contratto con marcati tratti speculativi, dato che il prestatore acquirente, oltre a percepire un interesse annuo pari al tasso corrente, diventava proprietario del bene già al momento della costituzione del debito; il livellario, perduto il fondo, poteva solo sperare di recuperare il capitale necessario a riscattare il prestito e affrancare il proprio bene<sup>46</sup>. Nonostante la sua redditività, il livello non si diffuse dappertutto e rapidamente nella Terraferma: in provincia di Brescia, almeno fino al tardo Seicento, anche da parte del locale monte di pietà (fondato nel 1490) era preferito il ricorso al contratto di censo. Il monte di pietà di Brescia, attraverso i prestiti e i censi, offriva un interesse più basso di quello corrente, con rendimenti che oscillarono tra il 4 e il 5% ma, in compenso, assicuravano una riscossione certa sia della rendita sia del capitale prestato alla scadenza e un reinvestimento dei capitali raccolti in prestiti fondiari concessi a privati o alla città<sup>47</sup>.

Il contratto di censo aveva progressivamente perduto il suo carattere rurale; dal XVI secolo in poi, si trasformò in un agile strumento di credito cittadino utilizzato sempre meno da contadini, ma piuttosto da piccoli artigiani e, soprattutto mercanti, che avevano piuttosto l'esigenza di sapere con precisione quando sarebbero tornati in possesso del capitale mutuato, per poterlo nuovamente investire.

Secondo i teologi e i dottori del diritto comune civile e canonico, il contratto di censo fu introdotto *propter hominum utilitatem*<sup>48</sup>. Si costituirono censi per assicurare una dote alla figlia (le donne potevano costituire censi su beni dotali ed extradotali); saldare un debito contratto per bisogno o necessità famigliari<sup>49</sup>; acquistare immobili cittadini per consolidare o migliorare la propria immagine<sup>50</sup>. A fronte di questa popolarità e diffusione, non vanno dimenticati abusi e degenerazioni del contratto di censo, che furono oggetto di attacchi di stampo illuminista, non del tutto infondati; ma questa, evidentemente, è un'altra storia<sup>51</sup>.

<sup>45</sup> P. Avallone, *Dall'assistenza al credito. La diffusione dei Monti di pietà nel Regno di Napoli (secc. XV-XVIII)*, in *Povertà e innovazioni istituzionali in Italia. Dal Medioevo ad oggi*, a cura di V. Zamagni, Bologna 2000, pp. 355-374. Cenni sul ricorso al contratto di censo in Italia meridionale si possono trovare in L. Palumbo, *Aspetti di attività creditizia in terra di Bari nei secoli XVII e XVIII*, in «Revue internationale d'histoire de la banque», 10 (1975), pp. 42-58; A. Sinisi, *Per una storia dei Monti di Pietà nel Regno di Napoli (secoli XVI-XVIII)*, in *Monti di Pietà e presenza ebraica in Italia (secoli XV-XVIII)*, a cura di D. Montanari, Roma 1999, pp. 245-283.

<sup>46</sup> G. Corazzol, *Fitti e livelli a grano. Un aspetto del credito rurale nel Veneto del '500*, Milano 1979; P. Lanaro Sartori, *L'attività di prestito dei monti di pietà in Terraferma veneta: legalità e illeciti tra Quattrocento e primo Seicento*, in «Studi storici Luigi Simeoni», 33 (1983), pp. 161-177; F. Schupfer, *Precarie e livelli nei documenti e nelle leggi dell'alto medio evo*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», 40 (1905), pp. 137-200: 154-200; G.M. Varanini, *Per la storia agraria della pianura bresciana nel Quattrocento*, in *Nell'età di Pandolfo Malatesta. Signore a Bergamo, Brescia e Fano agli inizi del Quattrocento*, a cura di G. Chittolini, E. Conti, M.N. Covini, Brescia 2012, pp. 83-108: 103-104.

<sup>47</sup> G. Belotti, *Censi e livelli. Le strutture del credito fondiario in epoca veneziana*, in *Cultura, arte e artisti in Franciacorta: seconda biennale di Franciacorta*, Atti del convegno, a cura di G. Brentegani, C. Stella, Brescia 1993, pp. 41-108.

<sup>48</sup> Bussi, *La formazione* cit., p. 126.

<sup>49</sup> Schnapper, *Les rentes* cit., p. 109.

<sup>50</sup> Baum, *Annuities* cit., p. 34.

<sup>51</sup> Si veda la dura invettiva del marchese Maffei (1675-1755) sul commercio proprio dei censi da parte di monasteri, conventi e luoghi pii: S. Maffei, *Dell'impiego del danaro libri tre*, a cura di G. Barbieri, Verona 1975, p. 225.

# Los orígenes de la Inquisición medieval europea

## La legislación y la tratadística inquisitorial\*

por Juan Antonio Barrio Barrio

### *Introducción*

El objetivo del presente artículo es el análisis de los tratados, manuales o instrucciones elaborados por los inquisidores y que sirvieron para definir y desarrollar las bases jurídicas, institucionales y legislativas de la Inquisición medieval europea y fijar y establecer en estas guías o repertorios las principales pautas y cauces normativas del procedimiento inquisitorial y de los tribunales inquisitoriales en las actuaciones que desarrollaron en diferentes zonas de la Europa cristiana occidental en los últimos siglos de la Edad Media.

Consideramos que en los siglos finales de la Edad Media, una serie de medidas legislativas – bulas, decretales y cánones conciliares –, tratados, repertorios, manuales e instrucciones escritos por juristas o inquisidores, sentaron las bases que permitieron el establecimiento del procedimiento inquisitorial y el despliegue de tribunales inquisitoriales en Europa, caracterizando y generalizando un modelo de represión y control social que pone los cimientos de “la formación de una sociedad represora”<sup>1</sup>, la difusión de modelos de intolerancia<sup>2</sup> y la creación de herramientas de control social vertical<sup>3</sup> y horizontal<sup>4</sup>, que fueron utilizados por el pontificado, prelados y monarcas europeos para afianzar su poder político y además como vía de financiación adicional a partir de las confiscaciones de los bienes patrimoniales de los herejes condenados.

Surge de esta forma un modelo institucional, jurídico y legislativo de carácter inquisitorial que se fue extendiendo por toda la cristiandad occidental, posibilitando la creación de una Inquisición medieval europea<sup>5</sup>, que en líneas generales

\* El artículo se ha elaborado en el marco del proyecto de investigación «Inquisición y sociedades urbanas. Los Tribunales de Valencia, Teruel y Cuenca entre los siglos XV-XVI» (HAR2012-34444).

<sup>1</sup> R.I. Moore, *La formación de una sociedad represora. Poder y disidencia en la Europa occidental, 950-1250*, Barcelona 1989.

<sup>2</sup> I. Mereu, *Historia de la intolerancia en Europa*, Barcelona 2003.

<sup>3</sup> B. Benassar, *Modelos de mentalidad inquisitorial: métodos de su “pedagogía del miedo”*, en *Inquisición española y mentalidad inquisitorial*, editado por A. Alcalá, Barcelona 1984, pp. 174-182.

<sup>4</sup> D. Moreno, *La invención de la Inquisición*, Madrid 2004, pp. 292-293.

<sup>5</sup> Para una visión global y general del fenómeno inquisitorial resulta imprescindible el excelente estu-

fue pontificia-episcopal y que alcanzó su máxima concreción en la Península Ibérica con la creación de una Inquisición Real a finales del siglo XV.

En la evolución de Inquisición episcopal a Inquisición Pontificia finalizando con la culminación de la Inquisición Real en la Corona de Castilla y la Corona de Aragón, asistimos a un lento proceso de maduración de nuevas formas procesales que en la Historia del Derecho han sido definidas como el procedimiento inquisitorial<sup>6</sup>.

Otra propuesta de investigación que queremos plantear es una nueva caracterización del paradigma histórico que conocemos como Inquisición y que ha tenido un tratamiento historiográfico muy desigual entre los principales especialistas europeos.

Este trabajo se desarrolla en el seno de una amplia investigación sobre el fenómeno inquisitorial y sobre los procesos de represión de las disidencias y herejías religiosas. Vamos a esbozar y apuntar por tanto una serie de hitos o líneas de trabajo, que consideramos deben ser abordadas por la historiografía española en los próximos años.

### 1. *La Inquisición medieval europea. El nuevo paradigma de investigación*

Las investigaciones realizadas sobre la actuación de la Inquisición en la represión de las diferentes corrientes heréticas y los movimientos de disidencia religiosa-social<sup>7</sup> que se dieron en la mayor parte de los territorios de la cristiandad occidental, apuntan a un marco de crisis social y de disidencia generalizada que en su vertiente religiosa-social fue combatida por la actuación de los diferentes tribunales inquisitoriales, que actuaron reprimiendo las opiniones diferentes, las diferencias de ritos y cultos y el pluralismo religioso<sup>8</sup>.

Entendemos que desde esta perspectiva debe ser abordada en el futuro una nueva interpretación en la línea de situar a la Inquisición como un fenómeno común a la cristiandad occidental europea<sup>9</sup>, como una manifestación más de las que se dieron desde una perspectiva global en el seno de la *Christianitas*<sup>10</sup>, y que desde la reforma gregoriana apuntan a unas pautas y directrices comunes en el seno de la cristiandad occidental europea.

dio de E. Brambilla, *La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa (secoli IV-XVIII)*, Roma 2008<sup>2</sup>.

<sup>6</sup> Para la definición del nuevo derecho romano-canónico y el proceso inquisitorial vid. M. Ascheri, *Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo*, Torino 2008<sup>2</sup>, pp. 24-28; M. Ascheri, *Introduzione storica al diritto medievale*, Torino 2007, pp. 200-202; E. Dezza, *Accusa e inquisizione. Dal diritto comune ai codici moderni*, Milano 1989, pp. 3-53.

<sup>7</sup> Sobre el concepto de disidencia religiosa vid. E. Mitre Fernández, *La disidencia religiosa en el Bajo Medioevo. ¿Una forma de contestación social?*, en «Edad media. Revista de historia», 4 (2001), pp. 37-58.

<sup>8</sup> Brambilla, *La giustizia intollerante* cit., p. 12.

<sup>9</sup> En la línea del análisis realizado por Brambilla, *La giustizia intollerante* cit.

<sup>10</sup> R. Bartlett, *La forma de Europa. Conquista, colonización y cambio cultural, 950-1350*, Valencia-Granada 2003.



De esta forma la Inquisición es un fenómeno en su génesis, organización y desarrollo estrictamente medieval y en su conformación territorial pertenece a la Europa occidental. Por ello defendemos la denominación Inquisición medieval europea, frente a otras que consideramos inadecuadas como los términos Inquisición española o Inquisición moderna para hablar de la institución desarrollada durante el reinado de Fernando II en la Corona de Aragón e Isabel I en la Corona de Castilla. El uso correcto de ambos términos correspondería para el territorio español para utilizarlo al menos desde el reinado de Carlos I (Inquisición española) o a partir de las reformas empleadas por los inquisidores generales que sucedieron a Torquemada, desde las importantes reformas acometidas por el Inquisidor General Fernando de Valdés en 1561 (Inquisición moderna) y la reorganización de la Inquisición con su decidida centralización y el sometimiento de la institución al control del Consejo de la Suprema, y sobre todo con la promulgación de un código que regulaba el funcionamiento de los tribunales inquisitoriales, lo que “configuraría la definitiva imagen de la Inquisición Española”<sup>11</sup>. A efectos de la Inquisición medieval pontificia la reforma y el paso de una Inquisición Medieval a una Inquisición moderna o nueva se produce en unas fechas cercanas. “El 21 de julio de 1542, con la bula *Licet ab initio*, Paulo III fundaba la que más tarde Sixto V denominará la Congregación de la Santa Inquisición de la herética pravedad (*Congregatio Sanctae Inquisitionis haereticae pravitatis*), disponiendo sobre bases administrativas centralizadas la antigua Inquisición medieval”<sup>12</sup>.

Este principio de centralización y eficacia en la actuación de los tribunales inquisitoriales pontificios, españoles y portugueses en el siglo XVI<sup>13</sup>, no invalida como ha sido puesto de manifiesto por Kieckhefer la incapacidad o la nula eficacia de los tribunales inquisitoriales medievales<sup>14</sup>. Es cierto que los niveles de centralización, coordinación y eficacia que adquieren los tribunales inquisitoriales españoles, romanos y portugueses no se había conocido en los siglos anteriores. Pero la base de los mecanismos sobre los que actuaban los inquisidores o los tribunales inquisitoriales se establecieron en la Edad Media. La *inquisitio* o mecanismo de pesquisa o encuesta inquisitorial se utilizó con profusión en los siglos finales de la Edad Media, principalmente para la erradicación de las disidencias o herejías religiosas que proliferaron en diferentes zonas de Europa.

<sup>11</sup> M. Jiménez Monteserín, *Introducción a la Inquisición española. Documentos básicos para el estudio del Santo Oficio*, Madrid 1980, p. 75 y 78. Una transcripción íntegra de las «Instrucciones de Fernando de Valdés» de 1561 *ibidem*, pp. 198-240.

<sup>12</sup> Mereu, *Historia de la intolerancia* cit., p. 58.

<sup>13</sup> R. Kieckhefer, *The Office of Inquisition and Medieval Heresy: The Transition from Personal to Institutional Jurisdiction*, en «Journal of Ecclesiastical History», 46 (1995), p. 40.

<sup>14</sup> *Ibidem*, pp. 36-61.

## 2. *El origen y la evolución de la legislación inquisitorial. Los orígenes legislativos de la Inquisición medieval europea y la praxis inquisitorial*

La bula *Ad abolendam* promulgada en Verona en 1184<sup>15</sup> ha sido considerada la primera normativa legislativa promulgada a escala europea para reprimir a los herejes<sup>16</sup> y una nueva y específica forma de lucha jurídica contra las doctrinas heréticas sobre la base de que la jurisdicción inquisitorial tiende a distinguirse de la ordinaria jurisdicción episcopal<sup>17</sup>. Otra de las bulas que debemos mencionar por su transcendencia en el estudio de los orígenes de la represión inquisitorial es la bula *Vergentis in senium* promulgada en 1199<sup>18</sup>.

Como indica Moore, los precedentes de esta legislación pontificia, se encuentran en medidas adoptadas años antes por el rey inglés Enrique II en la que ha sido considerada la “primera legislación secular contra la herejía” a través del capítulo 21 de la ordenanza de Clarendon. También recuerda las medidas adoptadas por Alfonso II y Pedro II de Aragón contra los herejes. Es una pequeña muestra de que la responsabilidad de las actuaciones contra los herejes también correspondió a los poderes seculares y no fue una iniciativa exclusiva de los prelados y el pontífice<sup>19</sup>.

Actuaciones contra herejías fueron acometidas también por los poderes seculares en el reino de Francia por Roberto I, por el propio Emperador Enrique III y por las autoridades civiles de Milán en el siglo XI. Existía por tanto desde el siglo XI un elemento cimentador de los poderes eclesiásticos y civiles para promulgar ordenanzas y bulas y adoptar decisiones con el objetivo de erradicar cualquier brote de disidencia o herejía que se produjese en el seno de la cristiandad occidental.

Por tanto hay que establecer una responsabilidad compartida entre emperadores, reyes, ciudades, prelados y pontífices a la hora de situar los orígenes de los tribunales inquisitoriales europeos, ya que detrás de algunas de las actuaciones inquisitoriales contra los diferentes grupos herético-disidentes, se escondían intereses de carácter político-social.

Otro mecanismo clave en la actuación y en la eficacia de los tribunales inquisitoriales fue el sistema de las confiscaciones de los bienes de los herejes que fue regulado en una fecha temprana, en el siglo XIII a través de la decretal *Ad extirpanda* que fue promulgada por Inocencio IV (1252), Alejandro IV (1259) y Clemente IV (1265). A través de esta decretal se establecía el principio de repartir los bienes confiscados a los herejes en tres partes. Una para el consejo de la ciudad, otra para los oficiales que habían participado en la detención y otra para

<sup>15</sup> La versión española de la constitución apostólica de 1184 y la decretal de Inocencio III en G. Martínez Díez, *Bulario de la Inquisición española (Hasta la muerte de Fernando el Católico)*, Madrid 1998, pp. 4-11.

<sup>16</sup> Moore, *La formación de una sociedad represora* cit., p. 17.

<sup>17</sup> A. Errera, *Il tempus gratiae, i domenicani e il processo inquisitoriale*, en *Praedicatorum, Inquisitores. I. The Dominicans and the Medieval Inquisition*, Roma 2004, pp. 655-656.

<sup>18</sup> Moore, *La formación de una sociedad represora* cit., p. 18.

<sup>19</sup> *Ibidem*, pp. 17-18.

el oficio de la Inquisición. La decretal partía de una tradición establecida en el decretal *Vergentis* de Inocencio III (1199)<sup>20</sup>.

El mecanismo de confiscaciones ha sido estudiado por Bellomo y generó una de las más intensas polémicas entre algunos de los más grandes canonistas italianos del siglo XIV, Iacopo Belvisi, Taddeo Pepoli, Riccardo Malombra y Giovanni Calderini<sup>21</sup>.

Esta inquisición medieval europea se organizaba en torno a una legislación similar y compartida, las bulas y decretales papales, que conforman “las «nuevas» disposiciones dictadas por los pontífices sobre la herética pravedad”<sup>22</sup>.

Pero lo más novedoso fue sobre todo el llamado “procedimiento inquisitorial”<sup>23</sup> que consistía en utilizar el secreto de oficio, la delación<sup>24</sup> anónima y secreta como medio habitual para a partir de una simple sospecha arrestar al denunciado y con el arrestado en las cárceles inquisitoriales utilizar la tortura o el interrogatorio sistemático, exhaustivo y agotador para terminar obteniendo la confesión del detenido que a diferencia de lo que sucedía con la justicia ordinaria, no conocía los motivos o causas por las que había sido detenido, no tenía conocimiento de la identidad de los denunciantes y aunque tenía derecho a asistencia letrada, ésta se veía muy dificultada por las trabas asociadas al procedimiento inquisitorial.

Esta praxis en su concreción práctica se componía a grandes rasgos del siguiente procedimiento. Comienza con el sermón general pronunciado por un oficial inquisitorial en la catedral o principal templo religioso de la villa o ciudad en la que se va a iniciar la persecución inquisitorial<sup>25</sup>. En el sermón general que debe ser escuchado por la población de dicha localidad, el inquisidor enumeraba los errores heréticos que debían ser denunciados o confesados, bajo graves penas que podían incluir la excomunión.

Con esta forma tan sencilla y elemental de empezar una pesquisa inquisitorial el éxito se terminaba produciendo cuando se sucedían las delaciones o cuando los presuntos herejes se aprestaban a confesar sus “errores” ante la posibilidad de la gracia – edicto de gracia – y de ser redimidos de los pecados confesados tras la pertinente confiscación de los bienes y la posterior abjuración pública y penitencia impuesta a los mismos<sup>26</sup>.

<sup>20</sup> M. Bellomo, *Giuristi e inquisitori del Trecento. Ricerca su testi di Iacopo Belvisi, Taddeo Pepoli, Riccardo Malombra e Giovanni Calderini*, en *Per Francesco Calasso. Studi degli allievi*, Roma 1978, pp. 16-17.

<sup>21</sup> *Ibidem*, pp. 9-57.

<sup>22</sup> Mereu, *Historia de la intolerancia* cit., p. 42.

<sup>23</sup> Sobre este nuevo procedimiento inquisitorial vid. Mereu, *Historia de la intolerancia* cit., Ascheri, *Introduzione storica al diritto moderno* cit., Ascheri *Introduzione storica al diritto Medioevale* cit.

<sup>24</sup> Sobre la delación y los delatores vid. J.A. Barrio Barrio, *The Identity of Informers through Inquisitorial Sources: Social Cainism and Social Subversion in the Kingdom of Valencia at the End of the Fifteenth Century*, en *On Political Identity. Urban Sameness and Otherness in the late Middle Ages*, Cuenca (en prensa).

<sup>25</sup> Sobre el procedimiento seguido con el edicto de gracia y el sermón vid. Brambilla, *La giustizia intollerante* cit., pp. 46-50.

<sup>26</sup> Sobre los procedimientos descritos vid. J.A. Barrio Barrio, *Prácticas y procedimientos jurídicos e institucionales de la Inquisición Real de Valencia. Los edictos y las testificaciones a finales del siglo*

Tras las correspondientes denuncias se producían las primeras detenciones, con los correspondientes interrogatorios y torturas. Tras la obtención de las confesiones de los inculpados se iniciaba el proceso judicial propiamente dicho que en caso de terminar en condena podía suponer la ejecución en la hoguera del encausado.

El procedimiento inquisitorial se puede resumir de forma somera en el siguiente recorrido, sermón, denuncia-confesión, interrogatorio-tortura, proceso, condena, ejecución.

En sus bases fundamentales el procedimiento inquisitorial había quedado establecido en el *Ordo Processus Narbonensis* de 1244<sup>27</sup> con el *modus citandi*, el *modus adjurandi et forma jurandi*, la *formula interrogatori*, el *modus singulos citandi* y el *modus et forma reconciliandi et puniendi reductes ad ecclesiasticam unitatem*<sup>28</sup>. Este manual establecía instrucciones para los nuevos inquisidores para poder desarrollar el proceso inquisitorial desde el principio hasta el final<sup>29</sup>.

La novedad del procedimiento inquisitorial es la enorme capacidad de coerción social que introduce en las sociedades urbanas medievales, acostumbradas a procedimientos judiciales fundados más en la composición privada o particular<sup>30</sup> que en la punición penal, y basados más en la multa judicial, que en la ejecución sumarásimas. En este tipo de justicia ordinaria que actúa en primera instancia y apoyada en la multa pecunaria que ejecuta el infractor, la cárcel desempeña un papel secundario y el periodo de interrogatorio o tortura tiene un peso nulo o mínimo.

El proceso inquisitorial introduce por tanto el secreto como base del mismo, el encarcelamiento indefinido y la privación al detenido de los derechos procesales que conformaban los ordenamientos jurídicos locales – ordenanzas municipales – y estatales habituales – privilegios reales, fueros, etc. –.

Con estos mimbres los tribunales inquisitoriales necesitaban de un personal reducido y unos medios económicos escasos. Acción facilitada por el apoyo de los clases populares que sustentaban las delaciones, la indefensión de los sospechosos que se podían autoinculpar ante la confusión en la que se encontraban antes de ser detenidos o durante los duros interrogatorios que tenían que sopor-

XV, en *El primer siglo de la Inquisición española: Fuentes documentales, procedimientos de análisis y experiencias de investigación*, editado por J.M.<sup>a</sup> Cruselles, Valencia 2013, pp. 145-166.

<sup>27</sup> Sigo la fecha establecida en R. Parmeggiani, *Un secolo di manualistica inquisitoriale (1230-1330): intertestualità e circolazione del diritto*, in «Rivista internazionale di diritto comune», 13 (2002), p. 234.

<sup>28</sup> Y. Dossat, *Le plus ancien manuel de l'Inquisition meridionale: le processus inquisitionis (1248-1249)*, en «Bulletin philologique et historique», années 1948-1949-1950 (1952), pp. 33-37 (p. 34), reimp. en Y. Dossat, *Église et hérésie en France au XIII<sup>e</sup> siècle*, London 1982 (Variorum Collected Studies Series 147), n. XXIII.

<sup>29</sup> L.J. Sackville, *Heresy and Heretics in the Thirteenth Century: The Textual Representations*, York 2011, p. 141.

<sup>30</sup> Sobre la composición privada o particular vid. P. Pérez García, *Origen y configuración de una magistratura urbana de la Valencia foral: el Justicia Criminal*, en «Estudis. Revista de historia moderna», 13 (1987), pp. 21-74.

tar. Hay que erradicar por tanto la idea de unos tribunales con una magnitud considerable, con unos grandes medios humanos, crematísticos e institucionales a su alcance al menos en el periodo medieval de la Inquisición.

Unos pocos inquisidores, un aparato funcional reducido y un espacio público a disposición de estos nuevos tribunales, bastaban para iniciar el procedimiento inquisitorial y poder alcanzar las mayores cotas de éxito, deteniendo, interrogando, procesando y condenando a centenares de personas en un tiempo reducido.

A finales del siglo XV los tribunales inquisitoriales del reino de Valencia en su funcionamiento diario utilizaban el siguiente plantel administrativo. Los inquisidores generales, un notario, un alguacil, un familiar, un comisario, un dominico y un carcelero, en la actividad diaria de recoger deposiciones o delaciones. La presencia del Inquisidor general no era preceptiva por ejemplo en la presentación judicial de las denuncias. Era ineludible la actuación del notario. El acto se podía realizar además de con el notario, con la presencia de dos o tres oficiales junto al escribano. De esta forma un notario, un familiar y un comisario podían bastar para tomar las denuncias. Estos pequeños tribunales o equipos inquisitoriales fueron muy eficaces en los primeros años de introducción de la Inquisición en territorios como el reino de Valencia.

### 3. *Los manuales, tratados y repertorios de inquisidores*

Las obras de “praxis inquisitorial”<sup>31</sup> se redactaron en los siglos finales de la Edad Media en paralelo al desarrollo de las instituciones inquisitoriales y fueron elaboradas sobre todo por inquisidores que escriben y comentan estos manuales con ánimo de servir de guía para los inquisidores. Aunque reciben diferentes denominaciones, directorios, repertorios, tratados, etc., todos tienen el mismo fin, servir de guía jurídico-doctrinal para los inquisidores para la represión de la herejía<sup>32</sup>.

También hay que considerar las obras escritas por juristas laicos que se pronuncian en estas obras sobre los principales aspectos de carácter jurídico relacionados con la persecución y enjuiciamiento de las herejías.

En relación a la actuación intelectual de los inquisidores algunos autores como Mereu han considerado esta problemática desde una perspectiva europea<sup>33</sup>, lo que coincide con las reflexiones que estamos planteando en torno al desarrollo de unas estructuras institucionales y jurídicas de carácter europeo que tuvieron como principal objetivo la represión de las disidencias y herejías religiosas.

<sup>31</sup> Mereu, *Historia de la intolerancia* cit., p. 41.

<sup>32</sup> Sobre los manuales de inquisidores una visión de conjunto en A. Errera, *Manuali per inquisitori*, en *Dizionario storico dell'Inquisizione*, diretto da A. Prosperi, Pisa 2010, vol. II, pp. 975-981.

<sup>33</sup> «Los inquisidores – como delegados de una potencia que controla toda la europea “intelectual”»: *ibidem*, p. 41.

Seguimos en este trabajo planteamientos similares a los esbozados por Moore<sup>34</sup> o Mereu<sup>35</sup>, que definen una perspectiva global europea para analizar los fenómenos de la intolerancia y la represión de las disidencias respectivamente. En una línea diferente se sitúa Kieckhefer que niega este peso de las instituciones inquisitoriales en la Edad Media y afirma que la Inquisición centralizada y global surgió en la Edad Moderna sin que tuviera continuidad con las actuaciones “personales” de los inquisidores medievales<sup>36</sup>.

Consideramos por tanto un movimiento de carácter general y europeo que aúna la actividad legislativa de pontífices, emperadores y monarcas para reprimir las herejías, la actuación de tribunales inquisitoriales en diferentes zonas de Europa y la publicación de manuales, tratados y comentarios que tenían por fin ayudar a los inquisidores en la represión y la persecución de las herejías. A estos fenómenos encadenados y concatenados los he denominado la Inquisición medieval europea, término que tiene por objetivo definir y denominar a partir de este momento a este conjunto de actuaciones incardinadas y focalizadas en torno a un objetivo común, único e indiscutible, reprimir determinadas disidencias, fortalecer y centralizar los poderes establecidos frente a cualquier tipo de desviación político-social a la vez que homogeneizar actitudes, ideologías, pensamientos e incluso costumbres y ceremonias.

Los manuales de Inquisidores más conocidos son los de Gui y Eimeric. El manual del inquisidor de Bernard Gui fue publicado por Mollat en 1926 y ha sido editado en fechas recientes<sup>37</sup>, lo que demuestra el interés por este tipo de obras y su valor para el estudio de una historia medieval europea de la intolerancia y de la Inquisición. El título original de la obra demuestra las intenciones del autor *Practica officii Inquisitionis heretice pravitatis*. Es una obra, por tanto, en la línea de los manuales de inquisidores que sirve como auténtica guía práctica para los futuros inquisidores, constituyendo estas obras una “tradición cultural y burocrática que será siempre respetada”<sup>38</sup>. La obra fue finalizada en 1322<sup>39</sup>.

Uno de los primeros manuales de inquisidores<sup>40</sup> fue redactado en Italia en torno a 1258 por un franciscano anónimo con el título *Explicatio super officio Inquisitionis*<sup>41</sup>. La obra seguía la estructura y el contenido del *Ordo processus Narbonensis* de 1244<sup>42</sup>.

<sup>34</sup> Moore, *La formación de una sociedad represora* cit.

<sup>35</sup> Mereu, *Historia de la intolerancia* cit.

<sup>36</sup> Kieckhefer, *The Office of Inquisition* cit.

<sup>37</sup> B. Gui, *Manuel de l'Inquisiteur*, edité et traduit par G. Mollat, Paris 2006.

<sup>38</sup> Mereu, *Historia de la intolerancia* cit., p. 42.

<sup>39</sup> Sobre las fechas de composición de la obra vid. Gui, *Manuel* cit., p. XI.

<sup>40</sup> Las primeras directrices o instrucciones inquisitoriales fueron redactadas por San Raimundo de Peñafort en el contexto del concilio provincial de Tarragona de 1242: Parmeggiani, *Un secolo di manualistica* cit., p. 233; R. Baucelles Serra, *La personalidad y obra jurídica de San Raimundo de Peñafort*, en «Revista española de derecho canónico», 1 (1946), p. 42; A. Errera, *Il «Directorium inquisitoriale» di San Raimondo*, en *Magister Raimundus*. Atti del convegno per il IV centenario della canonizzazione di San Raimondo de Penyafort (1601-2001), a cura di C. Longo, Roma 2002, pp. 165-191.

<sup>41</sup> R. Parmeggiani, *Explicatio super officio inquisitionis*. *Origini e sviluppi della manualistica inquisitoriale tra Due e Trecento*, Roma 2012.

<sup>42</sup> R. Parmeggiani, *Un secolo di manualistica* cit., pp. 233-235. Una primera transcripción parcial del

Estas tres primeras obras, las disposiciones redactadas por Raimundo de Peñafort en el concilio de Tarragona de 1242, el *Ordo Processus Narbonensis* de 1244 y el *Explicatio super officio Inquisitionis* de 1285 redactado en Italia, pueden ser consideradas los pilares o cimientos de la manualística inquisitorial europea y por extensión de la legislación y el procedimiento inquisitorial que se va a seguir hasta finales de la Edad Media.

En Italia se redactaron los primeros manuales o tratados inquisitoriales<sup>43</sup>. Entre 1281 y 1302 la *Constitutiones sacre inquisitionis* elaborado por franciscanos para el área de la Marca Trevigiana; en 1298 el *De auctoritate et forma inquisitiones* escrito anónimo realizado en Lombardía; el *De officio inquisitionis* en torno a 1320-1325 escrito por un inquisidor dominico de la Lombardía inferior; el abogado de Rimini Zanchino Ugolino escribió en torno a 1330 el *Tractatus de haereticis*<sup>44</sup>.

El más conocido y estudiado de los manuales de inquisidores es el escrito por fray Nicolau Eimeric, que nació en Gerona en 1320 y desempeñó el cargo de Inquisidor general de Cataluña, Aragón, Valencia y Mallorca desde 1357. La obra con el nombre original de *Directorium Inquisitorum* fue escrita en 1376 y con el tiempo se convirtió en el primer manual utilizado por los inquisidores como guía para la realización de sus actividades inquisitoriales. La edición más conocida en la actualidad es la llevada a cabo en Roma en 1578 y que contaba con los comentarios del canonista hispánico Francisco Peña<sup>45</sup>.

Son todavía poco conocidas y de difícil acceso las obras de los juristas o canonistas medievales que escribieron tratados relacionados con la Inquisición y la persecución de los herejes y la edición crítica y rigurosa de estas obras ha sido escasa<sup>46</sup>. En Italia destacan los estudios y ediciones de manuales inquisitoriales realizados por Ricardo Parmeggiani<sup>47</sup>.

*Ordo processus Narbonensis* fue publicada por Tardif en 1883; cfr. A. Tardif, *Document pour l'histoire du Processus per inquisitionem et de l'Inquisitio heretice pravitatis*, dans «Nouvelle revue historique de droit français et étranger», 7 (1883), pp. 670-678.

<sup>43</sup> Una versión resumida de la manualística inquisitorial en A. Del Col, *L'inquisizione in Italia. Dal XII al XXI secolo*, Milano 2006, pp. 118-120.

<sup>44</sup> R. Paolini, *Il modello italiano nella manualistica inquisitoriale (XIII-XIV secolo)*, en *L'Inquisizione*, a cura di A. Borromeo, Città del Vaticano 2003, p. 96, n. 3.

<sup>45</sup> N. Eimeric, F. Peña, *El manual de los inquisidores*, con introducción, traducción del latín al francés y notas de L. Sala-Molins, traducido del francés por F. Martín, Barcelona 1983.

<sup>46</sup> P. Diehl, *An Inquisitor in Manuscript and Print: The Tractatus super materia hereticorum of Zanchino Ugolini*, en *The Book Unbound. Editing and Reading Medieval Manuscripts and Texts*, edited by S. Echard and S. Partridge, Toronto-Buffalo-London 2004, pp. 58-77. Cuando se publicó este trabajo Diehl mencionaba la edición de tres manuales de inquisidores, los de Gui, Eyméric y la obra *De officio inquisitionis*. Sobre esta obra vid. L. Paolini, *Il 'De officio inquisitionis'. La procedura inquisitoriale a Bologna e a Ferrara nel Trecento*, Bologna 1976. En fechas posteriores podemos citar dos ediciones de textos inquisitoriales de gran interés. Una de las obras más conocidas sobre persecución inquisitorial y destinada sobre todo a la persecución de brujas – el *Malleus maleficarum* por Henricus Institoris y Iacobus Sprenger – ha sido editada en fechas recientes en inglés y en español: vid. *El martillo de las brujas para golpear a las brujas y sus herejías con poderosa maza (Malleus maleficarum)*, traducción, introducción y notas M. Jiménez Monteserín, Valladolid 2004; *Malleus Maleficarum*, edited and translated by Ch. MacKay, 2 vols., Cambridge 2006. El primer volumen incluye la edición crítica del texto original en latín y el segundo volumen recoge la traducción de la obra al inglés. Para la segunda obra editada en fechas recientes vid. Parmeggiani, *Explicatio super officio inquisitionis* cit.

<sup>47</sup> R. Parmeggiani, *Formazione ed evoluzione della procedura inquisitoriale: i consilia*, en *I tribu-*

La mayor parte de los juristas medievales que se ocuparon de cuestiones relacionadas con la Inquisición son de origen italiano como Iacopo Belvisi, Taddeo Pepoli, Riccardo Malombra, Giovanni Calderini y Zanchino Ugolini<sup>48</sup>, del siglo XIV<sup>49</sup>.

Pero también hay autores españoles como Gonzalo García de Villadiego y su obra *Contra haereticam pravitatem* que fue escrita hacia el año 1480<sup>50</sup>, aunque la primera edición impresa conocida fue publicada en Salamanca en 1496, cuando fueron publicados en un mismo volumen las obras *Contra haereticam pravitatem* y *Tractatus de irregularitate*. En el estudio de la trayectoria biográfica e intelectual de García de Villadiego realizado por García Cruzado, afirma que este destacado canonista salmantino escribió la obra *Contra haereticam pravitatem* en el contexto de la creación de la Inquisición Real en la Corona de Castilla en 1478 y por encargo directo de la reina Isabel I de Castilla, por lo que considera que la obra tuvo que estar escrita en torno a 1480<sup>51</sup>. El autor afirma sin ambages que a pesar de opiniones que plantean una primera edición en Roma en fecha indeterminada, la primera edición conocida de la obra es la que fue impresa en Salamanca en 1496<sup>52</sup> en un volumen que recogía además del tratado sobre las herejías otra de las obras de García de Villadiego denominada *Tractatus de irregularitate*. Con las mismas características ambas obras fueron editadas en un único volumen en Salamanca en 1519<sup>53</sup> y 1589<sup>54</sup>. Las obras editadas en 1496 y 1519 son similares, mientras que la edición de 1589 se presenta como una nueva impresión de la obra, modificando incluso el orden de inclusión de las obras. Ya que mientras que en las dos primeras se incluía en primer lugar el *Contra haereticam* y luego aparecía el *Tractatus de irregularitate*. En la edición de 1589 el orden de inclusión de la obra era el contrario, primero el *Tractatus* y luego el *Contra haereticam*.

Aunque el autor García Cruzado hace una relación de las obras de Villadiego e incluye unos índices, resúmenes o regestas de cada una de las

*nali della fede: continuità e discontinuità dal medioevo all'età moderna* (Atti del XLV Convegno di studi sulla Riforma e sui movimenti religiosi in Italia, Torre Pellice, 3-4 settembre 2005), a cura di S. Peyronel Rambaldi, Torino 2007, pp. 45-69. R. Parmeggiani, *Un secolo di manualistica* cit.; Parmeggiani, *Explicatio super officio inquisitionis* cit.

<sup>48</sup> Para la aproximación al estudio de los principales juristas italianos medievales es imprescindible la consulta del *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, Bologna 2013. Para Calderini y Zanchino vid. O. Condorelli, *Calderini, Giovanni*, pp. 386b-388a, R. Parmeggiani, *Zanchino di Ugolino*, pp. 2080b-2081a.

<sup>49</sup> Bellomo, *Giuristi e inquisitori del Trecento* cit.

<sup>50</sup> Sobre Gonzalo García de Villadiego y su obra *Contra haereticam pravitatem* vid. S. García Cruzado, *Gonzalo García de Villadiego canonista salmantino del siglo XV*, Roma-Madrid 1968.

<sup>51</sup> *Ibidem*, p. 76.

<sup>52</sup> *Ibidem*, pp. 121-122; Universidad de Sevilla, Biblioteca General, fondo antiguo A 336/097(2).

<sup>53</sup> Biblioteca Nacional de España, R/11254.

<sup>54</sup> Universidad de Granada, Biblioteca, fondo antiguo, BHR/A-035-169 (con el título *Tractatus de irregularitate, suspensione & interdicto*). Aunque en la signatura de la obra no aparece indicado en el volumen impreso en 1589 también se incluía la obra *Contra haereticam pravitatem*. El título de esta obra más amplio que las ediciones de 1496 y 1519 no indica ningún tipo de adición en la misma, ya que las inclusiones a las referencias *De suspensiones* y *De interdicto* son subtítulos de la obra *Tractatus de irregularitate*. García Cruzado, *Gonzalo García de Villadiego* cit., p. 77.



obras, no hay el más mínimo análisis o estudio de las mismas, ni siquiera una aclaración somera explicativa del contenido, los objetivos o las intenciones del autor al escribir cada uno de estos tratados. En lo referido a la obra que más nos interesa el *Contra haereticam*, el autor se limita a esbozar en lo que llama análisis y resumen de la obra un breve resumen del contenido de cada una de las 25 cuestiones en las que está dividido el opúsculo. Al final el capítulo se limita al resumen y obvia el análisis<sup>55</sup>.

La obra de Villadiego *Contra haereticam* debía ser bastante conocida en su época ya que figura en la biblioteca de un catedrático de derecho civil de la ciudad de Valencia y que tras abandonar la cátedra se dedicó a ejercer la abogacía en la misma ciudad, además de desempeñar diversos cargos relacionados con su calidad de jurista<sup>56</sup>.

Menos conocida todavía es la obra del jurista valenciano Miquel Albert que fue síndico de la ciudad de Valencia en 1487 y asesor del Justicia criminal en 1495. Publicó en Valencia en 1494<sup>57</sup> la obra anónima del siglo XV<sup>58</sup> *Repertorium inquisitorum pravitatis hereticae* introduciendo en la obra impresa sus propios comentarios, enmiendas e interpretaciones<sup>59</sup>.

#### 4. A modo de conclusión

Defendemos en este trabajo la existencia de una conexión y relación entre las primeras bulas y decretales que pusieron en marcha el procedimiento inquisitorial y la actuación de canonistas e inquisidores, que con sus tratados, sus manuales y en el caso de los diferentes tribunales inquisitoriales europeos, crearon una nueva forma de acometer la lucha y la actuación contra las disidencias de carácter socio-religioso, generando un fenómeno de carácter heliocéntrico que hemos denominado la Inquisición medieval europea, ya que entendemos que es una corriente jurídico-política con un claro componente de represión religiosa y social, que constituyó un nuevo procedimiento y praxis jurídica y judicial que ha sido denominada procedimiento inquisitorial, y que teniendo su epicentro en el pontificado se fue extendiendo por la mayor parte de la Europa occidental con la actuación de los tribunales inquisitoriales y la utilización del procedimiento

<sup>55</sup> García Cruzado, *Gonzalo García de Villadiego* cit., pp. 123-128.

<sup>56</sup> M.V. Febrer Romaguera, *Pere Joan de Capdevila, catedrático y abogado (hc. 1495-1558). Biografía y estudio bibliográfico de su biblioteca jurídica*, en *I Congreso Universitario de Ciencias de la Documentación. Teoría, historia y metodología de la documentación en España (1975-2000)* = «Cuadernos de documentación multimedia», 10 (2000), pp. 205, 220.

<sup>57</sup> Colophon (f. 301v): «Explicit repertorium perutile de pravitate hereticorum et apostatarum summa cura ac dilige(n)tia examinatum emendatumque per (...) Michaelum Albert valentinum, in nobili civitate valentina impressum anno (...) M.cccc.lxxxiii. die vero decimasexta mensis septembris» <<http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/incunableBC/id/52941>>; fecha mencionada por E. van der Vekene, *Bibliotheca bibliographica historiae sanctae inquisitionis*, Laduz 1982, 1, p. 13, ficha 45; Febrer Romaguera, *Pere Joan de Capdevila* cit., p. 217.

<sup>58</sup> Errera, «*Manuali per inquisitori*» cit., p. 977.

<sup>59</sup> Vid. *supra* nota 58.

inquisitorial en territorios de España, Francia, Inglaterra, Alemania, Bohemia, Austria, Hungría, Italia, Suiza, etc<sup>60</sup>.

Se requiere, por tanto, un análisis del fenómeno desde una perspectiva global y general del mismo. Es necesario sobre todo el estudio en profundidad de la obra de los principales canonistas que se ocuparon de diferentes aspectos de la temática inquisitorial, siendo imprescindible la edición y análisis crítico de los manuales, repertorios y directorios elaborados durante la Edad Media. En algunas obras como *Repertorium inquisitorium*, es preciso conocer su origen, la primera redacción del texto, las subsiguientes elaboraciones y añadidos a la misma. Es imprescindible conocer los mecanismos de transmisión textual de estos códigos ya que hasta la introducción de la imprenta, eran obras manuscritas de las que no hay constancia de que se hayan conservado numerosos ejemplares de las mismas. Asimismo debe ser dilucidada la influencia que han podido tener en la obra y el pensamiento de otros juristas o canonistas y en la elaboración de las normas de actuación de diferentes tribunales inquisitoriales como pueda ser la influencia de esta manualística en la redacción de las instrucciones de Fray Tomás de Torquemada, el primer inquisidor general de la Inquisición Real creada en la Corona de Castilla y en la Corona de Aragón por los reyes católicos, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla.

<sup>60</sup> La bibliografía sobre la actuación de la Inquisición en los diferentes territorios de la Europa occidental es considerable, por lo que a modo de una primera aproximación vid. H.-Ch. Lea, *Histoire de l'inquisition au Moyen Âge*, 2. *L'inquisition dans les divers pays de la Chrétienté*, Grenoble 1997, pp. 475-936.

# La prevalenza del lessico scientifico nei *consilia* padovani del secondo Settecento in materia penale\*

di Gianni Buganza

Si parla in questa sede di “pratiche di arrendevolezza” allo scientifico, assoluta, totale; si parla di un *consilium* giuridico nutrito di un indifferentismo tecnico che si dimostra, sul piano della sostanza delle cose, l’autentico e “segreto padrone” del processo penale di cui è chiamato ad esser parte; di un *consilium* che si fonda sullo statuto scientifico della cultura accademica (settecentesca), posta innanzi all’autorità dei responsabili del giudizio. A questa cultura essi appaiono (sul piano delle evidenze) del tutto pronti a rimettersi.

Il caso di Padova nel secondo Settecento si presenta così di non secondario interesse (forse solo a causa dei vuoti della ricerca europea, come faceva baluginare anche J.J. Plenck nella sua opera del 1781 nel rimandare in tema a prassi berlinesi<sup>1</sup>, e nell’attesa che gli studi ci aiutino anche a comprendere cosa accadeva nelle podesterie europee che non erano sedi di università). È un caso che mostra di configurarsi in un profilo di stabile continuità, nel contesto del rapporto tra *Studium* e archivio del *Maleficio*, anche nel suo intatto dispiegarsi nei mutamenti istituzionali post-repubblicani. Esso prende la sua forma da una ricerca sistematica sulle fonti penali in relazione agli anni 1778-1801, affiancata da alcune altre indagini archivistiche, non sistematiche, negli anni Venti, e negli anni Quaranta e Cinquanta del Settecento.

Il *consultor* a cui ci troviamo innanzi, in tale composito spettro analitico, partecipa del rivolgimento epistemologico europeo post-galileiano in ordine alle forme della conoscenza e della interpretazione scientifica del dato. Il *consultor* in oggetto, è evidente, non è il giurista e non è il *peritus in iure*, così come non è il consultore in materie di Stato, ma ha le specificità invece, e precisamente, del docente di materie scientifiche dello *Studium*; e non affianca in alcun modo e in

\* Abbreviazioni: AMHP: Acta medicae historiae patavina»; ASPd: Archivio di Stato di Padova; BCB-Vi: Biblioteca Civica Bertoliana, Sezione Antica, Vicenza.

<sup>1</sup> J.J. Plenck, *Elementi di medicina e chirurgia forense*, appresso Francesco di Nicola Pezzana, Venezia 1783 (ed. or. Vienna 1781), p. 14 nota d, su cui G. Buganza, *Iatromeccanica post galileiana, amministrazione della giustizia veneta e discussione internazionale (1727-1801)*, in «Historia et ius», 2 (2012), paper 8, pp. 33-43.

alcun senso, come talvolta i giurisperiti medievali, la Corte, mantenendo un profilo generale molto solido ed evidente di lontananza, di terzietà, di radicalmente altro.

L'estrema seduttività di questo tipo di competenza è un vento silente che soffiava alle spalle del processo. Essa ha motivazioni molteplici (anche di tipo semplicemente umano, ed anche per interessanti questioni di tipo lavorativo) e si nutre di "fede" nella misurabilità delle cose, di oggettivazione, ovvero di superiorità della *novitas* interpretativa. Il perno della sua questione risiede nelle qualità e nelle complessità della ricezione nel processo dello *status* dell'esperto.

### 1. «Colui che è superiore nell'arte». Indifferentismo del *consultor* e arretramento del giudice

Lo statuto indifferentista e terzo del *consultor*<sup>2</sup> che si tiene «alto, volando in modo imparziale in mezzo ai problemi e a soluzioni»<sup>3</sup>, informa completamente le risultanze, quando presente, del processo penale di Padova<sup>4</sup>.

Le configurazioni non sono quelle del *consilium sapientis iudiciale*, ma quelle della chirurgia, della botanica, della medicina, della chimica e dell'astronomia forense. Il problema dell'intersecarsi dei due profili, quello della tradizione del giurisperito trecentesco e quello dello scienziato (tradizionalmente e molto sbrigativamente identificato nel medico), si connota di pensiero giuridico medievale<sup>5</sup> e di una non risolta somiglianza che è ben lungi da essere identità, oltre che di vari silenzi, *pratiche*, slittamenti. La domanda cardinale del nostro breve discutere era ed è la seguente: come reagiscono – nel riscontro concreto – le corti pretorie di questa città (negli anni oggetto di ricerca) innanzi alla sostanza di quanto espresso nel *consilium* da «colui che è superiore nell'arte» (che sia esso quello preteso *ex officio* o il periglioso *pro parte*)? Ovviamente la risposta, che argomentiamo, risiede già compiutamente nell'*incipit* di questo nostro contributo.

<sup>2</sup> Si veda M.R. Damaška, *Il diritto delle prove alla deriva*, Bologna 2003 (ed. or. New Haven-London 1997), pp. 114-115 e in molte altre parti del suo studio.

<sup>3</sup> Le parole (che ovviamente fanno specifico riferimento ai giurisperiti, ma in quel gioco di specchi che è parte non secondaria di questa vicenda) sono di M. Ascheri, *I diritti del Medioevo italiano. Secoli XI-XV*, Roma 2000, p. 230 sulle quali anche V. Piergiovanni, *Tra difesa e consulenza: tipologie professionali degli avvocati nelle società di antico regime*, in G. Alpa, R. Danovi, *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*, Bologna 2003, p.75.

<sup>4</sup> Si veda G. Buganza, *Il moto accelerato del sangue. Consulenza scientifica, avvocatura e società nella Padova di fine Settecento*, in «Terra d'Este», 37 (2009), pp. 7-48, e *Omicidio e rivoluzione. Avvocatura penale e consulenza scientifica universitaria nella Padova rivoluzionaria (1796-1799)*, in «Terra e storia. Rivista estense di storia e cultura», 1 (2012), pp. 81-124.

<sup>5</sup> Si veda R.C. van Caenegem, *I signori del diritto*, Milano 1991, pp. 89-90 e p. 189, ma soprattutto M. Ascheri, *Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini 1991, pp.181-255 e *Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo. Lezioni e Documenti*, Torino 2007, pp. 29-36, che ricostruisce le «lontane premesse» dottrinali della questione anche negli slittamenti semantici e nell'accavallarsi delle reciprocità e dei rimandi tra medico e giurisperito.

I consulenti di questo magistrato penale sono i figli locali della cultura anti-aristotelica del dubbio, e nel loro indifferentismo rivestono la funzione, solo apparentemente paradossale, di “portar certezza” nel processo attraverso ciò che connota maggiormente il loro tratto interpretativo generale, ovvero la dimensione della misurabilità delle cose<sup>6</sup>. E questi protagonisti del *consulere* – nella Padova forense del secondo Settecento – non sono una nebulosa vaga, da prendere all’ingrosso, ma sono (ovviamente), e sulle carte, i precisi responsabili delle docenze scientifiche di vertice dello *Studium*, proprio quelli. E precisamente: Marcantonio Caldani *in primis*, e in misura assai minore Andrea Comparetti tra i medici, Pietro Sografi *in primis* e Luigi Calza tra gli ostetrici, Marco Carburi per la chimica, Giuseppe Antonio Bonato per la botanica, Vincenzo Chiminello per l’astronomia forense. Ai quali occorre aggiungere, per gli anni Cinquanta, Sografi padre, Girolamo Vandelli, Giacomo Scovolo<sup>7</sup>.

A questo punto si tratta però di chiarire sul piano culturale l’esistenza di un rapporto da scindere, e sul quale la ricerca non si è adeguatamente confrontata<sup>8</sup>: quello tra *consultor* e *peritus* (che era colui che faceva le “*visioni*” forensi sui corpi). Appiattare infatti la consulenza sulla perizia è frutto di una frequentata sbrigatività interpretativa. I due mondi, pur confinanti, non vanno confusi solo per il semplice fatto di una medesima (per i medici) provenienza culturale, per quanto le fonti stesse talvolta alimentino tale genericità nei rimandi di attribuzione (dare del *peritus* al consulente per es.) nella superficialità che qualche volta denota lo scrivere brutale dei notai del *Maleficio*, o per l’occasionalità di qualche prestazione – del resto solo, e comodamente, *intra muros* (come faceva Pietro Sografi<sup>9</sup>).

<sup>6</sup> Si veda Buganza, *Iatromeccanica post galileiana* cit., che in molte parti si sofferma sulle opere di Cospi e Melchiorri come esemplificazioni in tema.

<sup>7</sup> Indagini e riscontri archivistici in G. Buganza, *La scienza strumento dell’interesse. Avvocatura, medicina e produzione di certezza nella Padova giudiziaria del secondo Settecento*, in «Terra d’Este», 16 (2006), fasc. 32, pp. 111-139; Buganza, *Il moto accelerato del sangue* cit.; G. Buganza, *Zorzi Marenzi e lo Studium. Un avvocato penale nella Padova scientifico-forense*, in «Società e storia», 33 (2010), fasc. 130, pp. 689-720; G. Buganza, *Tra scienza, avvocatura e diritto. Zeffirino Giovan Battista Grecchi davanti alla corte pretoria di Padova (1789-1791)*, in «Studi veneziani», n.s., 61 (2010), pp. 237-382; G. Buganza, *Chimica forense. Padova, 1783-1786: Marcantonio Caldani, Marco Carburi, Paolo Zacchia e il “comune letargo”*, in «Terra d’Este», 21 (2011), fasc. 41, pp. 159-181; Buganza, *Omicidio e rivoluzione* cit.

<sup>8</sup> Aveva reso esplicita l’essenza ambigua della *quaestio*, con i suoi rischi sul piano analitico, Ascheri, *Diritto medievale e moderno* cit., p. 181 e n. 1, con varie riprese di estrema chiarezza come a pp. 204-205 e n. 75. Ancora oggi (il saggio di Ascheri è del 1976) l’evidenza del problema sollevato dall’autore non ci pare sia stato ben riconosciuta. In ambito medievistico, ottimi intenti di studio in S. Simonetta, *Il principe e il filosofo, II: Consulenti fiscali al servizio di sua Maestà*, e C. Crisciani, *Consilia, responsi, consulti. I pareri del medico tra insegnamento e professione*, in *Consilium. Teorie e pratiche del consigliare*, a cura di C. Casagrande, C. Crisciani, S. Vecchio, Firenze 2004, pp. 229-241; 259-279. Dedicati invece al mondo del *peritus* forense: G. Buganza, *Il passo geometrico. Seduttività della tecnica e misurabilità delle cose in seno alle corti giudicanti penali venete settecentesche (Padova, 1782-1788)*, in corso di stampa in «Nuova rivista storica», e G. Buganza, *Stupro e ostetricia. Documenti giudiziari, consulenza medica e pratiche peritali nella Padova penale del secondo Settecento*, in «Studi veneziani», n.s., 64 (2011), pp. 247-287.

<sup>9</sup> Sul lavoro di Sografi si veda Buganza, *Tra scienza, avvocatura e diritto* cit.

Il compito dell'accademico, come misura massima, oltre al *consilium*, è quello della formazione (di cui discuteremo nell'"intermezzo" di questo studio), ovvero della docenza. Si può facilmente comprendere, persino epidermicamente, che mai un Morgagni, un Caldani, un docente di chimica dello *Studium*, corrispondente della *Royal Society* o della *Académie de Sciences*, avrebbe potuto essere accostato ad un medico territoriale, ad un "pubblico misuratore", ad una mamma. Nel *consulere* il disprezzo nei confronti di chi ha redatto certe *visioni* è infatti spesso ben lungi che semplicemente adombrato<sup>10</sup>.

Per l'ambito strettamente medico il *peritus* forense è espresso dal San Francesco Grande (come il medico di "primo soccorso" Carlo Naliato, per esempio)<sup>11</sup> o è il professionista del territorio. La partecipazione allo stesso panorama sulla forza della tecnica nel processo non deve confondersi, sul piano analitico, in una indistinzione di ruoli o funzioni, per quanto talvolta incoraggiata dalla superficialità delle attribuzioni nominali delle fonti (alle quali non è il caso lo studioso si arrenda). Chi si assumerà l'onere di una ricerca sulle motivazioni dell'arretramento (sostanziale) del giudice penale innanzi alla scienza e alla cultura tecnica si troverà di fronte ad un campo di ricerca e a risultanze di grande interesse, oltre che all'emersione allo sguardo dello studioso dei segni di quella che ci siamo permessi di definire come una tendenza fondamentale - in rapporto alle responsabilità della dimensione tecnica nella costruzione delle convinzioni (del corpo giudicante).

## 2. Intermezzo. La resistibile istituzione dell'insegnamento di chirurgia e medicina forense allo Studium

Antesignano di un'insorgente moda europea, lo *Studium* di Padova nel 1779 istituisce una cattedra, anche se di livello minore, relativa a una materia che inizia ad assumere una dimensione propria: «Aget de tumoribus, de vulneribus et de chirurgia legali e forensi»<sup>12</sup>, ne recita la denominazione. La convinzione sem-

<sup>10</sup> «Iudex de medio» definiva il *peritus* l'avvocato Speroni in un passaggio dottrinale di una difesa del 1727 (ASPD, *Archivio giudiziario criminale*, b. 88, fasc. 10, Montagnana 1727, c. 35); ma anche Lorenzo Priori, senza ragionarci sopra, era stato chiaro in proposito a metà Cinquecento (G. Buganza, *Nel travaglio del quotidiano. Padova e le crisi funzionali della giustizia penale nel secondo settecento*, in «Ricerche storiche» 43, 2013, pp. 63-92), altrettanto lo sarà l'avvocato Braga nel periodo napoleonico (ASPD, *Archivio giudiziario criminale*, b. 461, San Martino di Lupari 1796, c. 95) chiedendo provocatoriamente che un *Comitato Chirurgico* subentrasse ai giudici.

<sup>11</sup> La figura di Naliato attraversa tanta parte della nostra ricerca: si veda G. Buganza, *Omicidio e Rivoluzione* cit.

<sup>12</sup> B. Bertolaso, *Francesco Luigi Fanzago (1764-1836). Patologo e medico-legale nell'ateneo padovano*, in «Rivista di storia della medicina», 5 (1961), fasc. 2, pp. 235-236 e note: «Questa materia, sia pur introdotta ancora nel 1779 da Camillo Bonioli (...), era, all'inizio dell'800, solo raccomandata dalla stampa, e studiata marginalmente da pochi medici. La cattedra era stata creata, perché gli studenti sentissero dalla viva voce di persona colta, come la legislazione si accordasse con la medicina, e questa fornisce a quella i necessari principi per riuscire proficua». Cfr. anche B. Bertolaso, *Camillo Bonioli (1729-1781). Maestro di chirurgia all'ateneo padovano*, in «Castalia. Rivista di storia della medicina», 18 (1962), p. 1 n. 19, ed inoltre F.L. Fanzago, *Elogio del signor Camillo Bonioli*, Padova

bra pochissima; l'intento quello di contribuire a formare sul tema specifico i medici e i chirurghi che andranno a lavorare sul territorio (in Veneto come in Europa) chiamati a collaborare dalle magistrature penali. L'insegnamento avrà infatti un successo alterno, con interruzioni e timide riprese fino al 1791<sup>13</sup>, arrivando alla sua piena istituzione solo nel dicembre 1806<sup>14</sup>.

La cattedra del 1779 non è affidata ad un medico ma a un chirurgo, anche se di alto livello: Camillo Bonioli, allievo diciannovenne di Morgagni, formatosi nel *teaching hospital* di Santa Maria Nova a Firenze<sup>15</sup>. Immerso in una "pratica giornaliera", lavora poi a Padova al San Francesco Grande; è vicentino di Lonigo<sup>16</sup>. Si tratta, essenzialmente, di un chirurgo ospedaliero colto, formatosi alla "nomotomia", come tutti<sup>17</sup>. I Riformatori allo Studio gli riconosceranno 550 fiorini di stipendio annuo<sup>18</sup>. L'anno seguente a questa scelta escono nella vicina Ferrara le *Istituzioni teorico pratiche* di Giovan Vincenzo Bononi<sup>19</sup> che, pur essendo arrivato alla docenza<sup>20</sup>, era essenzialmente un *prattico* di alto livello, con una laurea in medicina, e chirurgo ospedaliero al Sant'Anna<sup>21</sup>.

1782, p. IX e nt. 5, nonché *Professori di materie scientifiche all'Università di Padova nell'Ottocento*, a cura di S. Casellato, S. Pigatto, Trieste 1996, pp. 257-260.

<sup>13</sup> Bertolaso, *Camillo Bonioli* cit., p. 7.

<sup>14</sup> *Ibid.*, p. 236: «Il 18 dicembre 1806 il Consigliere di Stato Moscati, Direttore della Pubblica Istruzione del Regno, mandava il decreto di nomina esecutivo». L'incaricato sarà Francesco Luigi Fanzago. Scrive Bertolaso, *Francesco Luigi Fanzago* cit., pp. 235-236: «Da questa data il nostro Fanzago segue un nuovo ordinamento didattico. Egli stesso ce lo fa sapere nella sua prolusione, tenuta in forma solenne il 5 marzo 1807 nell'aula dell'Università [di Padova]. In questa lezione introduttiva volge uno sguardo all'epoca che lo precedette nel campo medico-legale, dall'epoca romana al codice criminale di Carlo V, a Fortunato Fedele, che dispose, nel sec. XVI, in ordine logico la materia, fino a Paolo Zacchia autore delle celebri *Quaestiones medico-legales*, pubblicate nel 1621. Si sofferma a ragionare delle opere del Bononi, del Tortosa e infine di Morgagni, che aveva espresso le sue idee nel colossale lavoro *De sedibus*. Soffermandosi sui testi di insegnamento, fa presente che il governo ha destinato per le lezioni, le *Istituzioni teorico-pratiche*, del Bononi (...) e le *Istituzioni di Medicina forense*, del Tortosa. Ad iniziare dal 1819 il Fanzago si servirà inoltre come testo di insegnamento per la *Polizia Medica*, di quello del Frank». È una genesi, questa di Padova, che ben conosciamo, e la prolusione di Fanzago citata da Bertolaso è in realtà F.L. Fanzago, *Discorso marginale*, Padova 1808, di cui oggi si conserva copia all'Istituto di Farmacologia dell'Università. Nella sua brevità questo testo – oltre all'*excursus* storico di nessuna novità (p. 14), all'attenzione per le opere di Tortosa e Bononi (p. 15), al contributo, per così dire di base del "gran Morgagni" (p. 16) e al contributo del *Codice Napoleone* (p. 28) – ha il merito di porre attenzione al tema scientifico-forense dell'origine: l'infanticidio e i problemi abortivi (pp. 18-21) ove la prova docimastica idrostatica viene considerata, e nel 1807, «incertissima».

<sup>15</sup> Fanzago, *Elogio del signor Camillo Bonioli* cit., pp. III-IV.

<sup>16</sup> Bertolaso, *Camillo Bonioli* cit., p. 4 e nt. 1; «Giornale di Medicina», a cura di P. Orteschi, VI, Venezia 1768, pp. 151, 153, 162 e 409.

<sup>17</sup> Sulla normalità di questo tipo di formazione si veda ad esempio A. Carlino, *La fabbrica del corpo*, Torino 1994, pp. 67-132; sui risvolti cfr. il rimando alla situazione di metà Settecento in *Giornale di medicina pratica*, a cura di V.L. Brera, V (1816), pp. 411-420 in rapporto a Boston e alla Società Medica del Massachusetts del 1781.

<sup>18</sup> Bertolaso, *Camillo Bonioli* cit., p. 6.

<sup>19</sup> G. Chiergatti, *La chirurgia forense e la sua evoluzione storico e scientifica verso l'odierna traumatologia medico-legale, con particolare riguardo all'opera di Giovan Vincenzo Bononi (1728-1803)*, in *La storia della medicina legale. Ricerche e problemi*, a cura di C.D. Fonseca, Galatina (Lecce) 1987, pp. 67-77.

<sup>20</sup> *Ibid.*, p. 70, n. 5 (sulla base di A. Pazzini).

<sup>21</sup> *Ibid.* e A. Pastore, *Le regole dei corpi. Medicina e disciplina nell'Italia moderna*, Bologna 2006, pp. 113-115.

Scrisse Bertolaso nel 1862 che Bonioli a Padova e Bononi a Ferrara rappresentavano uno dei segni della «emancipazione della medicina legale», nel momento in cui lo *Studio* prendeva atto di una specificità culturale che diveniva disciplina d'insegnamento, pur all'interno di una scelta, questa accademica, di cui non bisogna enfatizzare la rilevanza e che essa stessa non enfatizzava.

Nel 1781 usciva la traduzione, ad un anno dalla sua pubblicazione in tedesco, delle *Istituzioni di medicina e chirurgia forense* di Plenck, il maestro viennese che fondava parte rilevante delle sue valutazioni su *pratiche* berlinesi della fine degli anni Settanta<sup>22</sup>, trovando continue traduzioni in terra veneta dei suoi libri. Nel 1785 Johann Peter Frank è in cattedra a Pavia, chiamato da Vienna<sup>23</sup> e già mette in crisi la terminologia medico-legale desideroso di distinguersene.

Che avevano da dire Camillo Bonioli, insediato in questo insegnamento, così nuovo, per quanto minore, e così aperto alla discussione europea, e Vincenzo Bononi a Ferrara?

La prassi giudiziaria di Padova, fin dagli anni Quaranta con il giudice al *Maleficio* Bartolomeo Melchiorri, e poi con la completa metabolizzazione concreta delle opzioni di questi anni alla metà degli Ottanta, aveva ampiamente preceduto, e poi simbolicamente accompagnato, l'istituzione di questa timida cattedra con atti, ricezioni assai concrete e scelte di assoluta chiarezza. Ma gli accademici? Camillo Bonioli, alla morte, fece bruciare tutte le sue carte<sup>24</sup>. Ci rimangono del docente una serie di scritti (solo alcuni dei quali pubblicati nei *Saggi scientifici e letterari dell'Accademia di Padova*), legati assieme da un suo allievo e amico, *Lezioni e memorie di Medicina*, manoscritti e relazioni accademiche, conservati nella Sala Antichi della Biblioteca Civica Bertoliana di palazzo San Giacomo a Vicenza<sup>25</sup>. Sono diciotto scritti, alcuni corretti (persino nella forma) da Marcantonio Caldani, titolare della cattedra di Medicina più prestigiosa dello *Studium*; tra questi, solo alcuni entrano nella questione al centro della nostra discussione. Eppure negli anni in cui Bonioli insegna medicina forense, avendo poche decine di metri un *Maleficio* attivissimo in tema, l'Europa tutta si interroga sulle questioni cardine, Frank persino se ne smarca, ma l'autore, oltre al riferirsi ai nomi della tradizione, da Zacchia a Baglivi, riproponendone la storia, poco sembra aver da dire.

Nel *Discorso intorno alle cause delle convulsioni che sopravvengono alle ferite e intorno ai vantaggi che risultano dalla loro conoscenza*<sup>26</sup>, Camillo Bonioli inizia a confrontarsi con la problematica scientifico-forense, in una veste che vede la forte presenza di Marcantonio Caldani e i suoi dissensi. L'intento di Bonioli è timido, ma interessante e con qualche nota polemica. Il suo discutere non scende in profondità, resta di superficie, ma è una superficie senz'altro colta, e dal suo versante; versante che tiene ad affermare: egli parla di *chirurgia* lega-

<sup>22</sup> Plenck, *Elementi di medicina* cit.

<sup>23</sup> Si veda G. Armocida, B. Zanobio, *Storia della medicina*, Milano 2002, pp. 147-148.

<sup>24</sup> Fanzago, *Elogio del signor Camillo Bonioli* cit., p. XIX e note.

<sup>25</sup> BCB-Vi, *Libreria Gonzati*, 28-53, ms. XVIII, C. Bonioli, *Lezioni e memorie di Medicina*.

<sup>26</sup> *Ibid.*, con postille di Caldani.



le e non di *medicina* legale. È un chirurgo, quello si sente di essere, a quel mondo appartiene. Analizzare il rapporto tra convulsioni e ferite è un lavoro che scende direttamente, esplicita Bonioli, dalla cultura chirurgica *pratica*. L'intento del *Discorso* è di scindere il mondo delle ferite da quello convulsivo: non si indichino più per «gravemente pericolose» ferite «solo per esser seguite dalla convulsione». Le ferite sono da «riconoscere letali o pericolose» in rapporto all'*accidente* e non per la presenza convulsiva, la quale invece dipende «da un apparato di accidenti». A questo, scrive Bonioli, «m'obbliga l'osservazione giornaliera, m'obbliga l'analogia», citando il caso di un *boaro* «giovane e di buona tempra» dell'autunno 1772 e legandosi a Plenck e a Stably (che altri non è che Georg Ernst Stahl, studioso e medico di corte nella Berlino del 1715)<sup>27</sup>. Berlino dunque torna, ancora una volta, nel discorso medico forense di Padova.

L'autore svilupperà sul tema delle ferite due memorie separate, l'ultima delle quali, anch'essa chiosata da Caldani, di particolare interesse: *Ricerche critiche sopra la cura delle ferite d'arma da fuoco*, questa volta datata 27 novembre 1788<sup>28</sup>. Le ferite d'*archibugio* come ben sappiamo, sono una costante del mondo penale, e Bonioli dimostra, annota Caldani, quanto male i chirurghi le trattino ma, polemizza il vecchio maestro, il nostro e suo autore non ne spiega il perché.

### 2.1. «*Ispediente certissimo*». *Gli «elementi obbiettivi e razionali» che si oppongono al «giudicar a casaccio»*

Un altro contributo interessante è il *Discorso sulle marcie*<sup>29</sup>, nel quale «si mostra che non si conoscono le leggi della loro formazione», quelle leggi «per le quali il materiale morbifico si muta e si concuoce, né l'indole precisa degli ingredienti che concorrono nella composizione e nella fabbrica della marcia, o d'altra liquida materia che esce dalle diverse piaghe e dagli ascessi». Ma è col *De iudicio infanticidij* e *Del modo di dinunziare le ferite ne' vivi e ne' morti onde presentarne una giustissima idea a' tribunali, e correggere molti abusi che in tal proposito vengon commessi*<sup>30</sup>, che Bonioli ci restituisce un quadro meno pallido della sua docenza nel tema specifico del suo insegnamento.

Nel primo studio evidenzia quali responsabilità abbia la cultura medica (in un argomento così oscuro, scrive) nel giudizio finale in simili contesti, e pensa alla risoluzione dell'enigma in una mediazione che abbia l'asse centrale nella più completa esplorazione esterna e interna del cadavere. Inoltre, in tema di *experimentum*, mette l'accento sulla questione, ben espressa dalle fonti giudiziarie, della putrefazione, che rischia di inficiare lo sforzo probatorio, in quello che Fanzago, finalmente, nelle stesse aule, pochi anni più tardi, definisce nella sua piena incertezza.

<sup>27</sup> *Ibid.*, prop. 38.

<sup>28</sup> BCB-Vi, *Libreria Gonzati*, 28-53, ms. XVIII, C. Bonioli, *Lezioni e memorie di Medicina*, fasc. 6, 27 novembre 1788.

<sup>29</sup> *Ibid.*, fasc. 11.

<sup>30</sup> *Ibid.*, rispettivamente fasc. 13 e fasc. 18.

Nel secondo studio, che avrebbe dovuto essere, come nelle intenzioni espresse, il suo contributo “medico-legale” per eccellenza, e che sviluppa in una serie di capitoli, probabile tema di lezioni svolte agli studenti<sup>31</sup>, la fragilità del pur nobile intento dello studioso si accompagna ad una maggior prudenza, quasi timore diremmo, rispetto alle più chiare convinzioni del ferrarese a lui contemporaneo Bononi (per altro schierato a favore della docimasica idrostatica) che aveva ben colto la problematicità del rapporto scienza-diritto: ovvero che nella denuncia e nella perizia (intendendo riferirsi alle sue risultanze ma anche alla essenza teorica di una presenza) si trovava rappresentata «la vera essenza del processo penale», gli «elementi obiettivi e razionali», «essendo l'unica base scientifica su cui ruota il concetto scientifico di prova»<sup>32</sup>. «Pietre fondamentali», scriveva con chiarezza, per uscire dall'«incertezza» del processo<sup>33</sup>.

Bonioli in questo suo contributo di *chirurgia legale* ad uso degli allievi dello *Studio*, aveva ripercorso la strada consueta, che passava per la descrizione di quello che era stato il tragitto europeo (le decisioni di Carlo V in tema di prova per il reato di infanticidio, uno dei motori propulsivi della questione generale)<sup>34</sup>, quello storico-religioso (*Levitico*, *Deuteronomio*, *Genesi*)<sup>35</sup>, quello dei grandi autori classici, da Paré a Zacchia, in una disciplina che ora compare dopo tanto brillare, scrive<sup>36</sup>. Un quadro molto classico il suo, professorale, da erudito e senza molti interrogativi da porsi e da porre.

Il dilemma di fondo, comunque, è chiaro anche per l'autore, per quanto sia evidente che non abbiamo di fronte Tortosa. I tribunali, scrive in una delle poche righe di tutta la sua opera in cui li cita, «presero per ispediente certissimo» di «rimettersi all'accorto giudizio di periti, i quali (...) diradando le tenebre li guidan sovente a buon fine per securissime strade»<sup>37</sup>.

«Ispediente certissimo», «securissime strade»: ecco la *prudente* terminologia dell'autore, tipica del periodo. Il rapporto, scrive, tra la semplice denuncia della ferita e la sentenza del giudice è fortissimo<sup>38</sup>. Bononi a Ferrara lo aveva quasi dogmatizzato. I grandi autori che ne discussero furono un punto di riferimento per le istituzioni, «che da' lor savj scritti pigliassero norma i sovrani in far decidere della vita, e del gastigo de' rei»<sup>39</sup>. Quando poi avvenga che le denunce inviate «ai tribunali sian per lo più imperfette, si mancanti e si mal concepite», allora le «sentenze ingiuste» hanno causa proprio in tali «trascuratezze»<sup>40</sup>. Era il problema che anche Heister nelle sue *Istituzioni* aveva denunciato alla comu-

<sup>31</sup> Bertolaso, *Camillo Bonioli* cit., p. 7, nt. 21.

<sup>32</sup> Chieragatti, *La chirurgia forense* cit., p. 76.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> BCB-Vi, *Libreria Gonzati*, 28-53, ms. XVIII, C. Bonioli, *Lezioni e memorie di Medicina*, fasc. 18, cap. 1, p. 3.

<sup>35</sup> *Ibid.*, p. 2.

<sup>36</sup> *Ibid.*, p. 3.

<sup>37</sup> *Ibid.*, p. 7.

<sup>38</sup> *Ibid.*, p. 7.

<sup>39</sup> *Ibid.*, p. 7.

<sup>40</sup> *Ibid.*, p. 8.

nità internazionale degli studiosi<sup>41</sup>. Ovvero: la formazione culturale chirurgica che aveva esplicitamente a che vedere con la formazione del giudizio<sup>42</sup>. Il rischio, scrive Bonioli, era di «pigliar granchi», di «giudicar a casaccio». Di fronte a ciò si sospendesse il giudizio, ci si affidasse ad un «collegio di medici»<sup>43</sup>, ovvero si facesse ciò che Plenck additava come esperienza berlinese: si consultassero gli specialisti delle Università.

Per quanto riguarda la presenza dei medici e dei chirurghi in ogni fase, sin da quella iniziale, era bene fosse duplice e che chi faceva la *visione* non fosse la stessa persona che redigeva la denuncia, eccetera: ovvero, anche qui, bella teoria. Appare anche qui forte, ammirato, esplicito il legame con l'opera di Giorgio Baglivi<sup>44</sup>, un vero punto di riferimento a Padova. La tecnica era in stretto rapporto con le questioni climatiche e il raffronto in tema di ferite si dipanava tra Firenze e Bologna, con Roma e la Ragusa dalmata di Baglivi. Le forme pratiche della denuncia per ferite erano espresse con esempi schematizzati, buone per gli studenti<sup>45</sup>: schemi da riprodurre (e che abbiamo visto riprodotti anche nei processi)<sup>46</sup>.

Il problema inoltre del «grado della lesione», come sappiamo, era di assoluta rilevanza pratica<sup>47</sup>, non solo per il rischio di «granchi» da offrire all'«astuzia degli avvocati» ai quali bisogna togliere ogni «mezzo» per le loro scuse<sup>48</sup>, ma anche perché a quel *grado* si lega il *delitto*, al quale la pena deve «adattarsi misuratamente» – «che altro [motivo] non ebbero in misura dello stabilimento della legal medicina»<sup>49</sup>. Innanzi alla morte la «definizione dell'assolutamente mortale»<sup>50</sup> ci spinge alla cautela e si assiste al lavoro dell'avvocatura per difendersi dal parere medico<sup>51</sup>. La putrefazione inoltre è uno dei nodi irrisolvibili e per questo centrali<sup>52</sup>.

I «granchi» della giustizia, in sintesi, avevano basi solidissime, se il perno era nel parere medico; eppure Bonioli, del tutto consapevole, vi costruisce sopra una disciplina che appare poco più che un insegnamento universitario voluto dall'alto, o da una moda culturale d'area tedesca, in cui il luccichio che pareva trapelare dal suo istituzionalizzarsi accademico si scontrava con il semplicismo delle informazioni trasmesse ai discenti.

<sup>41</sup> L. Heister, *Istituzioni chirurgiche di Lorenzo Heistero consigliere aulico... nelle quali si tratta con ottima e affatto nuova maniera chirurgica...*, presso Francesco Pitteri, Venezia 1782.

<sup>42</sup> BCB-VI, *Libreria Gonzati*, 28-53, ms. XVIII, C. Bonioli, *Lezioni e memorie di Medicina*, fasc. 18, cap. 1, p. 9.

<sup>43</sup> *Ibid.*, p. 13.

<sup>44</sup> *Ibid.*, pp. 17 e 20-21 (e Buganza, *Iatromeccanica post galileiana*, cit.).

<sup>45</sup> *Ibid.*, pp. 23 e 25.

<sup>46</sup> Persino Grecchi riproduceva per il lettore degli schemi applicativi: Buganza, *Tra scienza, avvocatura e diritto* cit.

<sup>47</sup> BCB-VI, *Libreria Gonzati*, 28-53, ms. XVIII, C. Bonioli, *Lezioni e memorie di Medicina*, fasc. 18, cap. 1, p. 35.

<sup>48</sup> *Ibid.*, pp. 36-37 e 48.

<sup>49</sup> *Ibid.*, p. 35.

<sup>50</sup> *Ibid.*, p. 37.

<sup>51</sup> *Ibid.*, pp. 39 e 48.

<sup>52</sup> Ivi, p. 49 e pp. 52-53 sulle tecniche di indagine innanzi al problema. Sul tema si veda anche l'ancora importante contributo di E. De Caprariis, *Appunti intorno all'opera medico-legale di Johannes Bohn (1640-1718)*, in «AMHP», 16 (1969-1970), pp. 75-87, a pp. 78-79.

Risaltava ancora una volta l'assoluta problematicità di quel rapporto tra scienza e diritto che la giustizia del Principe perseguiva in questi anni sempre più risolutamente, come risolte parevano le innovazioni metodologiche che provenivano dal mondo dell'alta cultura dopo la possente spallata galileiana. Il Galilei di tutti i suoi affascinati continuatori<sup>53</sup>. La scienza, ha scritto Premuda, assunse in età post-newtoniana una posizione di centralità in ogni aspetto della cultura; nello spazzar via ogni pregiudizio, è la scienza il modello da imitare<sup>54</sup>. Tale sarà per il mondo della giustizia penale, negli uffici del *Maleficio* e nelle sue prassi concrete. Così per il mondo dell'ospedale di San Francesco Grande, nelle sue realtà effettive, non sempre edificanti<sup>55</sup>.

### 3. Consilium pro parte

La vicenda della piena ricezione sul piano sostanziale di quanto affermato in seno al *consilium pro parte* è il tratto persino più vivace dell'intera questione. Vicenda che, come abbiamo voluto porre in evidenza, si gioca su un doppio tavolo, quello del *consilium* e quello, ben distinto, della formazione (in forte ritardo sulle pratiche) del *peritus*.

È con le risultanze concrete di tale doppia dimensione della *quaestio* che i Baracchetti, i Braga, Marenzi, Traversa, ovvero i protagonisti dell'avvocatura penale padovana del secondo Settecento, ebbero tutta la vita a che fare. Chi sedeva in corte, e con loro il rettore, mutava ogni dodici-diciotto mesi, eppure le cose si riproponevano, ed anche in anni post repubblicani. Regolarmente, ogni volta che era presente nel gioco la consulenza accademica di parte, l'arrendersi alla sostanza della stessa, al pari di quella *ex officio*, è il dato rilevabile.

Negli anni in oggetto solo in una occasione ci è parso che le corti non si siano arrese al *consultor*<sup>56</sup>. Quello su cui in questa occasione non si ebbe la forza di fare breccia era in rapporto con il reato di aborto. E con l'irruzione, nel febbraio di sedici anni prima, del meccanicismo nella dimensione probatoria del processo penale veneto.

<sup>53</sup> Si veda V. Ferrone, *Scienza, natura, religione. Mondo newtoniano e cultura italiana nel primo Settecento*, Napoli 1982, pp. 237 e ss.

<sup>54</sup> L. Premuda, *La concezione della scienza nell'Europa settecentesca*, in «AMHP», 30 (1983-1984), pp. 89-101.

<sup>55</sup> Sul San Francesco si veda la sintesi di G. Ongaro, *Alle origini dell'Ospedale Giustiniano*, in «Padova e il suo territorio», 129 (2007), pp. 41-44.

<sup>56</sup> Sul caso, del 1756, che aveva coinvolto i professori Scovolo e Vandelli: si veda Buganza, *Zorzi Marenzi e lo Studium* cit.

## L'esercizio della giustizia in un centro feudale siciliano nella seconda metà del XVI secolo\*

di Orazio Cancila

Allo scopo di coprire le spese sostenute per assumere la corona imperiale e per la guerra con la Francia di Francesco I ancora in corso («assumenda sacri imperii corona et aliis urgentibus necessitatibus sue cesaree maiestatis»)<sup>1</sup>, nel settembre 1521 Carlo V autorizzò il viceré di Sicilia duca di Monteleone a vendere, con patto di ricompra, anche meri e misti imperii. Dalla Sicilia, l'imperatore si attendeva 25.000 ducati, che il Monteleone avrebbe dovuto recuperare nel modo più celere e con il minore danno per il regio erario proprio attraverso la cessione di diritti

per viam contrattus conventionis, impignorationis aut vendicionis quorumvis iurium et gabellarum nostrarum istius regni cum carta gratie reddimendi, pro eodem pretio celerius acquirere et habere<sup>2</sup>.

Il marchese di Geraci Simone I Ventimiglia poté così acquistare con patto di ricompra il mero e misto imperio su Castelbuono, Geraci, Gangi, San Mauro, Pollina, Tusa, Castelluzzo (Castel di Lucio) e Pettineo, ossia il diritto di amministrare – attraverso uomini di legge da lui nominati – la giustizia civile e criminale, con il potere di comminare pene pecuniarie e carcerazioni, amputare orecchie, naso e mani, praticare la tortura e condannare anche a morte, come pure di innalzare delle forche:

in signum ipsius meri et mixti imperii et alte et baxe iurisdictionis vos, heredes et successores et officiales vestri possitis et valeatis in dictis vestris terris, territoriis, confinibus et districtibus earum furcas, perticas, palos, curulam et alia ipsum merum et mixtum imperium denotantia in terrore et punitione malefactorum et delinquentium ponere et erigere<sup>3</sup>.

E infatti a Castelbuono, capitale del marchesato di Geraci e sede della gran corte marchionale, esisteva una contrada in prossimità del centro urbano deno-

\* Abbreviazioni utilizzate: ASP = Archivio di Stato di Palermo, TI = sezione di Termini Imerese.

<sup>1</sup> ASP, Cancelleria, b. 273, *Privilegium meri et misti imperii ill. domini marchionis Yrachii in personam domini Simeonis de Vigintimiliis et est privilegium vendicionis meri et misti imperii octo suarum terrarum* [Messina, 4 agosto 1522], c. 708r.

<sup>2</sup> *Ibidem*, c. 709r.

<sup>3</sup> *Ibidem*, c. 712v.

minata *delli furchi*, perché evidentemente vi si collocavano le forche<sup>4</sup>, simbolo del potere feudale di amministrare l'alta giustizia penale, che comportava non solo vantaggi immateriali in termini di prestigio, ma anche materiali, perché spesso le condanne al carcere per fatti di sangue e danneggiamenti a persone e beni altrui erano commutate in sanzioni pecuniarie a favore dell'erario baronale. E si trattava di multe piuttosto pesanti, il cui pagamento poteva anche essere rateizzato qualora il reo fosse riuscito a prestare idonea cauzione, per la quale coinvolgeva anche amici e parenti, che garantivano ciascuno secondo le proprie possibilità<sup>5</sup>. Secondo la testimonianza del giurista Baldassare Abruzzo, nella curia marchionale di Geraci, poiché i giudici avevano il potere di ridurre le pene previste dalle norme penali, i ladroni non venivano condannati alla pena capitale come prescriveva una prammatica, ma evidentemente si preferiva tramutare la pena in pesanti ammende pecuniarie<sup>6</sup>.

Ai vassalli tuttavia era consentito avanzare ricorso al tribunale della regia gran corte non solo contro le sentenze della curia marchionale, ma anche contro lo stesso marchese. Nessuna magistratura esterna avrebbe però potuto ordinare l'invio nel marchesato di commissari contro i vassalli:

per privilegium meri et mixti imperii ipsius illustrissimi domini marchionis, tam in dicta terra Castri Bono quam in toto eius marchionatu non possunt destinari nec conferre commissarii neque algozirii contra vassallos ipsius illustrissimi domini marchionis.

Così ribadirà più tardi, nel 1561, senza successo però, il notaio Abruzzo, nella qualità di luogotenente nell'ufficio dell'erario del marchesato, a tale Gian Antonio Lo Pizzuto, commissario inviato a Castelbuono per la riscossione di un credito contro i coniugi Andrea e Margheritella Oddo e contro i loro fideiussori, uno dei quali era stato messo in carcere dal Lo Pizzuto, che gli aveva anche sequestrato i beni<sup>7</sup>. E il Lo Pizzuto non sarà l'unico commissario inviato dall'erario regio e da privati per il recupero di crediti contro i vassalli del marchese e molto spesso anche contro lo stesso feudatario.

La linea di separazione tra le due giurisdizioni, feudale e regia, non era ben definita e perciò non mancheranno nel tempo le controversie, soprattutto in campo criminale. Nel 1585 il castellano (che era poi il carceriere) si rifiutava di

<sup>4</sup> I documenti accennano anche a una *portella de li impisi* [= degli impiccati].

<sup>5</sup> «Et sunt pro fideiussione fracta unciarum vigintiquinque fractione carcerum per Leonardum de Orlando eorum filium et fratrem»: era la somma che inizialmente dovevano Paolo e Domenico Orlando, di Tusa, padre e figlio, per la scarcerazione del congiunto Leonardo. Nel novembre 1554 dovevano ancora 12 onze, che si impegnavano a pagare all'erario del marchesato di Geraci nell'agosto 1555 con un acconto di sei onze e a fine agosto 1556 con il saldo. A saldo avvenuto, l'atto fu casato l'11 novembre 1556 (ASP TI, *Notaio Pietro Paolo Abruzzo*, b. 2178, 27 novembre 1554). La moneta di conto in uso ufficialmente in Sicilia sino all'Unità era l'onza di 30 tari. Il tari si divideva in 20 grani e il grano in 6 piccioli o denari.

<sup>6</sup> «Iudex habet in mandatis, ut non servet rigorosam poenam statuti, sed ut possit illam minorare: et nos saepe vidimus hanc opinionem servari in Curia Marchionali status Hyeracis in terminis furis et latronis in campis, ubi non fuerunt condemnati ad poenam vitae, non obstante pragmatica hoc dicente» (B. Abruzzo, *Interptractio ad pragmaticam unicam de modo procedendi summarie, & de plana, sola facti veritate inspetta*, Panormi, apud Alphonsum de Isola, 1638, p. 153).

<sup>7</sup> ASP TI, *Notaio Francesco Guarneri*, b. 2232, 24 maggio 1561, cc. 41v-42r.

consegnare a due *algozirii* appositamente inviati dalla regia corte due detenuti nelle pubbliche carceri di Castelbuono, sostenendo che, poiché la richiesta ledeva i privilegi del marchese, egli non si sentiva obbligato alla consegna: l'accertamento delle loro responsabilità spettava agli ufficiali del marchesato, non agli ufficiali regi. I due *algozirii* rispondevano che essi erano meri esecutori degli ordini del viceré; se il castellano non era d'accordo si presentasse al viceré<sup>8</sup>.

L'esercizio del mero e misto imperio richiese la ristrutturazione dell'apparato giudiziario, che non sappiamo come esattamente funzionasse a Castelbuono. Nei centri feudali, l'amministrazione della giustizia era affidata alla corte capitaniale, presieduta dal capitano il quale – scelto ovviamente dal barone – durava in carica un anno e si occupava dell'ordine pubblico con l'aiuto eventuale di guardie (*provisionati*) il cui salario era a suo carico. Lo aiutava, sia direttamente sia con un'azione di stimolo, il fiscale, una figura per certi aspetti analoga a quella dell'odierno procuratore della repubblica, che poteva servirsi anche di guardie armate (*compagni*) e che rappresentava talora l'accusa contro i criminali e talora l'avvocato difensore dei vassalli. Completavano la corte capitaniale il giudice criminale (anch'egli con incarico annuale) e un mastro notaio, che non era necessariamente un notaio e il cui ufficio solitamente il feudatario cedeva annualmente in appalto dietro pagamento di un canone: a sua volta, il funzionario si rifaceva con la riscossione dei compensi che la carica comportava. La giustizia civile era affidata ad altro giudice, ma a Castelbuono sembra che le due cariche di giudice criminale e di giudice civile fossero unificate. Di contro vi risulta attivo un *giudice di appellazione* o *giudice superiore*, con competenza sull'intero marchesato per le sentenze appellate: Simone II concesse ai castelbuonesi «che sia uno delli cittadini di detta terra il quale debia fare residenza in quella»<sup>9</sup>.

Nella seconda metà del Cinquecento tennero l'incarico di giudice ordinario a Castelbuono i dottori *utriusque iuris* Girolamo de Ribbiba di San Marco (1552-54), Lattanzio Foti di Alcara (1554-56, 1557-59 e 1566), Nicolò Giacomo Manuelli di Alcara (1558-60, 1568-69), Marco Antonio Gallo del Regno di Napoli (1560-62, 1564-65, 1571), Celidonio Errante di Polizzi (1562), Basilio Mangia (1567), Raffaele Di Prima (1572, 1582), Aloisio Cicala di San Mauro (1589-90), Paolo de Rasis del Regno di Napoli (1590-91, 1593, 1596-97), Ottavio Abruzzo di Castelbuono (1594), Claudio La Guardia (1595), Simone De Flore di Cefalù (1596, 1598-99): professionisti, quasi sempre forestieri, che talora vi si stabilivano definitivamente e vi prendevano moglie, assumendone così la cittadinanza *per ductionem uxoris*. In tal caso, alla scadenza del mandato, si dedicavano alla professione di avvocato e si impegnavano anche in altre attività.

Fu il caso, ad esempio, del dottore *utriusque iuris* Celidonio Errante (†1585), originario di Polizzi, che all'inizio del 1562 sposò a Castelbuono Vittoria Flodiola, con una dote di ben 400 onze, e tenne l'incarico di giudice del marchesato sol-

<sup>8</sup> ASP TI, *Notaio Filippo Guarneri*, b. 2236, 19 novembre 1585, cc. 87r-88r.

<sup>9</sup> Archivio privato Antonio Mogavero Fina (oggi presso il Museo Civico di Castelbuono), faldone 1, *Capitoli delle grazie confermate e concesse dal marchese Giovanni III all'Università di Castelbuono nell'anno 1574*.

tanto in quell'anno, per dedicarsi successivamente a un vasto giro d'affari come avvocato molto richiesto, procuratore in diversi atti, appaltatore della gabella della macina nel 1569-70 e di altre gabelle civiche, imprenditore agricolo con aziende anche fuori Castelbuono. Dal suo inventario *post mortem* rileviamo infatti come egli avesse interessi in tutte le Madonie<sup>10</sup>. I suoi affari si estendevano anche al lucroso commercio della legna da ardere, che però nell'ottobre 1583 gli provocò un contenzioso con l'abate di Sant'Anastasia Artale Scalzo, il quale gli aveva venduto tutto il legno morto del feudo Sant'Anastasia, con la facoltà di potere anche scorticare le querce da sughero fino a una altezza di m. 8,75. Errante si affrettò a ingaggiare un taglialegna, con l'incarico di «tagliare» mille cantari (q.li 800) di legna in tre mesi<sup>11</sup>, e un mulattiere, che avrebbe dovuto curare il trasporto e che però si allontanò dal servizio illicenziato<sup>12</sup>, costringendolo a cercare un sostituto<sup>13</sup>.

Poco tempo dopo, l'abate ingabellò il feudo «ad usu di massaria» a Bartolo Ficarra, «con facultati di farsi lo ligno morto per usu di massaria, non adevertendo che non ci potia vindiri quello che non era lo suo, havendolo vinduto al ditto exponenti», lamentava Errante<sup>14</sup>. Il Ficarra, come era consuetudine, subaffittò il terreno a diversi coloni («multi burgisi»), «li quali havendo iniziato a mai-sari hanno miso a sacco – accusava Errante – tutti li suvari et buxigli [= querce] che li hanno venuto davanti et tutto lo ligno morto hanno stirpato, arso et roinato», creandogli danni per più di 3.000 cantari di legna grossa, più di 6.000 salme di legna a fascine e altrettante di legna per carbone. E malgrado ciò «vanno perseverando in stirpari, ardiri et roinari lo bosco, talmenti che lo exponenti non ha potuto consequitari la gabella chi paga... non senza grandi danno suo». Con la sua protesta contro l'abate, l'avvocato Errante chiedeva anche il risarcimento del grave danno subito.

L'abate rispose che non aveva concesso a nessun borghese di raccogliere o estirpare legna. Se qualcuno aveva estirpato delle piante per seminarne il terreno, lo aveva fatto lecitamente, così come lecitamente aveva utilizzato il legno morto per uso della sua massaria, come era consuetudine in ogni parte del Regno di Sicilia («et sic semper fuit solitum et consuetudinem in quavis regni parte et in omnibus feudis et baroniis»). L'abate passava quindi al contrattacco,

<sup>10</sup> ASP TI, *Notaio Filippo Guarneri*, b. 2236, 12 ottobre 1585, cc. 73r-75v.

<sup>11</sup> *Ibidem*, b. 2235, 30 ottobre 1581.

<sup>12</sup> *Ibidem*, 8 gennaio 1581 (s. c. 1582).

<sup>13</sup> *Ibidem*, 25 marzo 1582.

<sup>14</sup> Il contratto d'affitto al Ficarra, successivo a quello con l'Errante, riguardava la concessione del feudo per tre anni dal 1° settembre 1583, «ad usum massarie iuxta consuetudinem huius terre Castri boni et herbagiorum, et che pozza percipere li frutti tanto di terragi, herbagi come di aglianda et qualsivogla altri frutti pertinenti et spettanti a detto fego, appoi [= eccetto] delli stantii di detta abbazia». «Cum patto etiam quod dittus condutor non possit nec valeat in dicto fego tagliare nessuna spetie di arbori, cerci [= querce], né altra sorte di lignami che fruttano aglianda come sonno cerci et cerzuni per nessuno uso, tanto per uso di massaria come per qualsivogla altro uso et effetto, exceptuata ligname morta, della quale ligname morta si pocza servire per uso tanto di massaria, lo quali ligno morto detto reverendo signor abbate pocza vendere et ingabellare a cui li piacerà come robba sua» (Ivi, 25 ottobre 1582, cc. 77v-79v).



chiedendo le spese e il risarcimento per i danni subiti a causa delle molte querce che l'Errante aveva fatto recidere senza averne alcun diritto, perché avrebbe dovuto limitarsi ai soli polloni di quercia:

buxigli che si intendino quelli minuti et non per li cersuni grossi né manco per chierzi, li quali ligni contra la forma del contracto tagliati et facti tagliari per decto magnifico di Erranti sonno ultra la somma di cinco milia cantara.

Se poi l'Errante avesse voluto insistere nella protesta contro di lui, doveva rivolgersi al tribunale del Sant'Uffizio, dato che l'abate Scalzo ne era ufficiale e quindi godeva del foro privilegiato<sup>15</sup>. Un osso duro l'abate, anche per un avvocato esperto e smalzato quale era l'Errante! Gli inquisitori del Sant'Uffizio non gli avrebbero mai dato ragione. E questo l'avvocato Errante certamente lo sapeva, ma intanto per far fronte alle spese processuali era costretto a soggiogare assieme alla moglie una rendita di onze 3 per un capitale di onze 30, con ipoteca sui suoi beni<sup>16</sup>.

Nello stesso periodo Errante litigava anche con il chierico mastro Bernardo Palumbo, che si era associato per un terzo nella gestione di una massaria nel feudo Valledolmo, da lui acquistata in precedenza da Gregorio Messina di Caltavuturo. Palumbo si era impegnato a pagare la sua parte e a contribuire alle spese di gestione, che però, a detta di Errante, non aveva mai corrisposto e inoltre si rifiutava di contribuire alle spese dell'anno corrente 1582-83, in cui erano già deceduti 14 buoi e 5 vacche, sostituiti da 15 buoi acquistati con capitali del solo Errante, il quale si era accollato anche le spese del frumento per la semina e per il vitto dei lavoratori, mentre si avvicinava ormai il tempo della mietitura che richiedeva altre spese. A Errante non rimaneva perciò che protestare e chiedere i danni. Il giorno dopo, mastro Bernardo rispose per le rime e da accusato si trasformò in accusatore, da protestato in protestante: per il primo anno egli aveva regolarmente pagato la sua parte di spesa per l'acquisto della massaria e di gestione. Il secondo anno partecipò alla semina contribuendo alle spese del frumento e del salario dei lavoratori, come documentava. Intanto, aveva deciso di vendere la parte di massaria a tale Giambelluca di Collesano, disposto a pagare il seminato in ragione di onze 5 a salma, ma Errante

pregao et fici pregari ad esso di Palumbo di più personi che volia esso di Erranti ditta massaria et si accordaro per menzo di amici et ci relaxao ditta parti sua, la quali ci dovia pagari conforme a la stima da farsi per experti da eligirsi da l'una et l'altra parti... et detto di Erranti si pigliaio in potiri la parti di detta massaria di detto di Palumbo con tutti li boi, vacche et stigli di massaria et quella si metio et applicao a soi comodi et incomodi et non curao né cura fari cautela ad ipso protestanti di quello che dive donari tanto di lo prezzo de li seminati quanto di lo prezzo di li maisi, boi et altri stigli di massaria, conforme a l'accordio per menzo et presenti di più personi et testimonii. Immo indebitamente al presenti havi requesto ad ipso protestanti che chi paga la parti di li spisi di ditta massaria, non essendo di giusto stanti che ditto di Erranti si piglao la parti di detto di Palumbo in potiri et quella si havi seminato.

<sup>15</sup> *Ibidem*, b. 2236, 14 ottobre 1583, cc. 55 sgg. Chiamato in causa, anche Ficarra protestò con l'abate per i danni che gli provocava l'azione di Errante, dato che il suo contratto d'affitto prevedeva espressamente che egli e i suoi borgesì avrebbero potuto utilizzare il legno morto per le esigenze della massarie (ivi, 22 ottobre 1583, cc. 61 sgg).

<sup>16</sup> *Ibidem*, 22 ottobre 1583, cc. 45 sgg.

Palumbo si diceva pronto a presentare prove testimoniali di quanto affermava e intanto chiedeva a Errante di rispettare l'accordo verbale tra loro e di saldargli quindi il prezzo della sua parte di massaria<sup>17</sup>. È mia convinzione che Errante, che non aveva ancora provveduto a saldare il dovuto a Palumbo, di fronte alla cattiva annata che aveva anche provocato la moria dei bovini e lo costringeva anche a indebitarsi, rimetteva tutto in discussione, dimenticando volutamente gli accordi presi. Egli era un personaggio litigioso, certamente difficile: non erano pochi i salariati delle sue massarie che si allontanavano dal lavoro illucenziati. Contro il loro comportamento egli elevava continue proteste e minacce, ma le fughe dei dipendenti dal lavoro forse non erano soltanto colpa loro. Errante non la perdonava a nessuno: un suo guardiano dovette dichiarare di essere stato saldato del salario in denaro e in grano dell'anno e inoltre di considerarsi suo debitore per tre salme di grano, prezzo del danno causato nella qualità di custode degli animali nel feudo Valledolmo, e impegnarsi a consegnare il prodotto entro agosto, pena il pagamento della "maggior valuta"<sup>18</sup>.

Nella vicenda della massaria di Valledolmo rimase pesantemente coinvolto anche il magnifico Francesco Lupo, che gli aveva fatto da fideiussore nell'acquisto. Sia Errante, sia gli altri due soci, Girolamo Trimarchi e il chierico Palumbo, lo avevano in verità sollevato da ogni responsabilità, ma il venditore, non essendo riuscito a farsi pagare da Errante, che intanto era deceduto, si rivaleva contro di lui, sequestrandogli 700 ovis, giumente e puledri, che Lupo nel frattempo aveva donato alla figlia. Protestava perciò contro Trimarchi e Palumbo perché recuperassero gli animali sequestrati e gli rifondessero i danni subiti dal giorno del sequestro al giorno della restituzione<sup>19</sup>.

Come avvocato, Errante godeva di onorari alquanto elevati: nel 1574 fu ingaggiato dal cognato Girolamo Trimarchi per quattro anni con un salario di onze 25 l'anno, perché lo difendesse presso tutti i tribunali in qualsiasi controversia civile e penale potesse riguardarlo<sup>20</sup>. Per l'assistenza in sede criminale e civile, il magnifico Guglielmo Ortolano nel 1582 si impegnò a versargli 16 onze, un terzo a Carnevale, un terzo a Pasqua, un terzo ad agosto<sup>21</sup>. La sua difesa e quella di Gian Francesco Gallo, come sollecitatore, nella Gran Corte Marchionale di Geraci a favore di Antonio Di Trapani, accusato dal procuratore fiscale di aver commesso diversi crimini, costò ai coniugi Di Trapani la cessione ai due della loro casa terrana nel quartiere Salvatore, come pagamento del loro onorario<sup>22</sup>. Anche l'acquisto della casa terrana nel quartiere San Luca dalla vedova Santa Di Vita sembra un compenso per prestazione professionale prestata all'appena defunto Andrea Di Vita: lo fa pensare il prezzo di onze 10 concordato tra le parti e pagato in contanti. Raramente a Castelbuono il prezzo di un immobile era

<sup>17</sup> *Ibidem*, b. 2235, 26 maggio 1583, cc. 352r-354r.

<sup>18</sup> *Ibidem*, 9 agosto 1583, c. 384v.

<sup>19</sup> *Ibidem*, b. 2236, 21 maggio 1586, cc. 145r sgg.

<sup>20</sup> ASP TI, *Notaio Francesco Guarneri*, b. 2234, 11 dicembre 1574, cc. 92v-93r.

<sup>21</sup> ASP TI, *Notaio Filippo Guarneri*, b. 2235, 17 dicembre 1582, c. 149v.

<sup>22</sup> *Ibidem*, 9 febbraio 1580, s. c. 1581.

pagato all'atto dell'acquisto; di solito era affidato alla stima di esperti scelti dalle parti e pagato con lunghe rateazioni<sup>23</sup>. Lo stesso giorno l'avvocato Errante si affrettò a cedere l'immobile in affitto per tre anni all'amico Giovanni Faulisi, per un canone di onze 1.12 l'anno<sup>24</sup>, che equivaleva a un interesse annuo del 14 per cento sul prezzo di acquisto di onze 10, un interesse fuori mercato e certamente da usura. L'affitto a Faulisi era un *escamotage* per convincere la Di Vita che il canone richiesto era in fondo quello di mercato, tanto è vero che c'era chi (Faulisi) era disposto a pagarlo. Così, cinque giorni dopo, Santa riprese in subaffitto l'abitazione dal Faulisi, impegnandosi a pagare un canone di tari 15 per cinque mesi (aprile-agosto 1582) e di onze 1.12 l'anno per i due anni successivi<sup>25</sup>. Questo era l'avvocato Errante!

La sua vita non fu esente da altri incidenti di percorso: nel 1572 era stato infatti in carcere a Palermo, accusato dai coniugi Paolo e Angela Trentacoste dell'assassinio del loro figlio sacerdote Giustino, e per ottenere gli arresti domiciliari a Castelbuono dovette presentare una fideiussione di 100 onze<sup>26</sup>. Al momento della morte (1585), egli era pesantemente indebitato, tanto che la moglie Vittoria aveva preteso, prima che dettasse il testamento al notaio, la restituzione della sua dote e quindi la cessione dell'abitazione, di un uliveto, di biancheria e utensili di casa e dei libri<sup>27</sup>. Rimanevano soltanto qualche immobile e dei beni mobili (una massaria, attrezzature, animali), che egli ordinò che fossero venduti all'asta nella pubblica piazza al migliore offerente<sup>28</sup>. Non molto per i vari creditori elencati nel testamento e per i suoi numerosi figli, uno dei quali, Vincenzo, sarà l'autore della spassosa commedia *Inganni d'amore* pubblicata nel 1603<sup>29</sup>. Nel timore che i creditori del marito vi mettessero le mani, Vittoria considerò come parziale la precedente restituzione dei beni e chiese ai figli il completamento, ottenendo la cessione dei crediti derivanti dalla vendita dei beni del defunto<sup>30</sup>.

Se si eccettuano i dottori *utriusque iuris* Ottavio Abruzzo (1556-1606), figlio peraltro di un immigrato di Polizzi, e Gian Pietro Prestigiovanni, che però non ricoprì mai la carica di giudice, i magistrati e i giurisperiti attivi a Castelbuono erano tutti forestieri, compresi alcuni notai che svolgevano le funzioni di patrocinatori nelle controversie penali e civili. Il giudice doveva essere necessariamente laureato in diritto e, poiché in loco non nascevano ancora giurisperiti, il feudatario era costretto a far venire da fuori i laureati *in utroque iure* ai quali affidare la carica, in particolare dalla Sicilia nord-orientale e soprattutto dal napoletano, nelle cui università (Catania e Napoli) avevano conseguito la laurea. È

<sup>23</sup> *Ibidem*, 5 aprile 1582, cc. 364r-365r. Tredici anni dopo, la vedova di Errante, Vittoria, a nome anche dei suoi figli restituì l'immobile ad Anna Di Vita, erede di Santa, e l'atto fu cassato.

<sup>24</sup> *Ibidem*, 5 aprile 1582, cc. 365v-366r.

<sup>25</sup> *Ibidem*, 10 aprile 1582, cc. 371r-v.

<sup>26</sup> ASP TI, notaio Francesco Guarneri, b. 2233, 15 febbraio 1571 (s. c. 1572), c. 126r.

<sup>27</sup> ASP TI, notaio Filippo Guarneri, b. 2236, 11 settembre 1585, cc. 11r-14r. Purtroppo manca l'elenco dei libri, mentre la biancheria e gli utensili di casa sono minuziosamente elencati.

<sup>28</sup> *Ibidem*, 11 settembre 1585, cc. 15r-18r.

<sup>29</sup> Su Vincenzo Errante, cfr. O. Cancila, *Vincenzo Errante: uno sconosciuto commediografo d'inizio Seicento*, «Mediterranea - ricerche storiche», 9 (2012), 24, pp. 163-174.

<sup>30</sup> ASP TI, notaio Filippo Guarneri, b. 2236, 19 agosto 1586, cc. 165r-166r.

significativo che la vedova dell'avvocato Errante fosse costretta nel 1591 ad affidare a un abitante di Polizzi l'incarico di trovare un compratore dei testi di diritto del defunto marito: «omnes eius libros legum et diversorum doctorum cui vel quibus (...) et cum quibus melius se convenire»<sup>31</sup>. Evidentemente a Castelbuono erano mancati gli acquirenti!

Non abbiamo l'elenco dei testi in vendita e complessivamente sappiamo poco dei testi di diritto in circolazione a Castelbuono nel Cinquecento: Fabio Gallo, figlio del dottore *utriusque iuris* Marco Antonio, morendo nel 1575 dispose che nella vendita dei libri di diritto civile che teneva a Catania – presso la cui università forse studiava legge – a parità di prezzo fosse preferito l'allora giovane Ottavio Abruzzo, forse suo collega d'università. Si soffermava in particolare su

li bartholi [Commentari di Bartolo di Sassoferrato], li pauli de castro [Commentari di Paolo di Castro], li jasoni [Commentari di Giasone del Maino] et li alexandri [le opere di Alessandro Tartagni] et *ultra* lo ripa [Gian Francesco Ripa]<sup>32</sup>.

L'inventario *post mortem* di Abruzzo elenca una lunga lista di libri della biblioteca («bona mobilia reperta in scriptorio») pressoché illeggibile e peraltro poco analitica dato che autori e titoli sono indicati molto sommariamente. Peccato che una biblioteca così ben fornita come era indubbiamente quella dell'avvocato Abruzzo non possa essere meglio conosciuta. Tra le opere individuate che indico in nota<sup>33</sup>, oltre ai testi canonici del diritto siculo, mi piace segnalare la presenza dell'opera sulla nobiltà di André Tiraqueau, ancor oggi ritenuta fondamentale dagli studiosi che si occupano di questioni attinenti alla nobiltà. E l'Abruzzo era autore di una storia di Castelbuono rimasta manoscritta e andata perduta, in cui certamente gran parte era dedicata ai Ventimiglia.

Ben fornita di opere giuridiche era la biblioteca del notaio Alfonso Matta, i cui atti, molto dettagliati e puntuali, dimostrano competenza e professionalità:

<sup>31</sup> ASP TI, notaio Pietro Paolo Abruzzo, b. 2224, 11 gennaio 1590 (s. c. 1591), cc. 196r-v.

<sup>32</sup> *Ibidem*, 26 agosto 1575, cc. 246r-v.

<sup>33</sup> Il notaio Russo, che con una scrittura ostica ha redatto l'inventario, ha rilevato dai frontespizi dei volumi, senza comprenderli, quelli che a lui parevano titoli (per esempio, elenca un non meglio specificato «opus aureum»). Con grosse difficoltà sono riuscito a individuare le seguenti opere e autori: «cinco testi civili» (probabilmente i cinque volumi del *Corpus iuris civilis*), l'opera di Bartolo compresi i volumi con i trattati e i *consilia* e compreso il repertorio, un «index alphabeticum omnium Capitulorum Siciliae», la *Summa artis notariae* di Rolandino de' Passaggeri, lo *Speculum* di Guglielmo Durante, Giasone del Maino, un «Repertorium Marsilii» (riferibile ad un'opera di Ippolito Marsili), il *De origine Italiae* (di Mirsilo Lesbio? il nome è sconosciuto), la *Practica sindicatus* di Girolamo Giorlando, le *Constitutioni prammaticali del Regno di Sicilia fatte sotto ... Marc'Antonio Colonna* (Palermo, 1583), l'*Istruzione della milizia ordinaria del regno di Sicilia riformata dal Viceré conte di Olivares nel 1595*, gli *Iura municipalia seu consuetudines felicitis urbis Panormi* di Paolo Caggio, il *Convivium quadragesimale* di Valente Quaresima, lo *Speculum confessorum* del francescano Matteo Corradone, il Tiraqueau, la cosiddetta *Practica* di Lanfranco di Oriano, la cosiddetta *Practica Baldi* (cioè la *Compendiosa* di Tancredi da Corneto), il *Tractatus de maleficiis* di Angelo Gambigioni, un *De pactis* (di Andrea ab Exea? il cognome è sconosciuto), la *Practica criminalis* di Pietro Follerio, delle «communes opiniones criminales» (di Ippolito Bonacossa), Egidio Bossi, Giulio Claro, le *Prammatiche* del Regno di Sicilia, il *Supplementum chronicarum orbis ab initio mundi usque ad annum 1482* di Giacomo Filippo di Bergamo, Nicolò Intriglioli, Ottavio Corsetto, Giuseppe Cumia (ASP TI, Notaio Gian Giacomo Russo, b. 2299, 12 settembre 1606, cc. 3v-5r).

dall'inventario *post mortem* rileviamo la presenza di testi di Giuseppe Cumia, Giulio Claro (*Sententiae receptae?*), Cristoforo Porzio, di Matteo D'Afflitto (*Decisiones*) e Nicolò Intriglioli, dei *Capitula Regni Siciliae*, del *Titulorum omnium iuris tam civilis, quam canonici expositiones*, di un dizionario di diritto, del *De maleficiis* di Angelo Gambiglioni («Angelo Aretino»), del *De vita et moribus philosophorum* di Diogene Laerzio, di un volume di *Statuta*, della *Summa angelica de casibus conscientiae*<sup>34</sup>. Il notaio Matta svolgeva spesso anche la funzione di patrocinatore in cause penali e civili presso la gran corte marchionale, i tribunali ecclesiastici e persino il Sant'Uffizio.

Alla giustizia civile è mia convinzione che si ricorresse con parsimonia, perché troppo costosa: nel 1561, per il recupero presso la curia marchionale di un credito di onze 6.15.8 Simone Schicchi per onorari di procuratori e avvocati spese onze 2.14, che la parte soccombente si impegnò a rimborsare entro 15 giorni<sup>35</sup>. A causa delle spese giudiziarie, il debito era così aumentato di ben il 38 per cento. Le parcelle degli avvocati erano poi pesanti: Pietro Provina nel 1586 ingaggiò per due anni il palermitano Giacomo Cefalù con una salario complessivo di onze 40, perché lo assistesse in qualsiasi lite attiva e passiva, civile e criminale, tanto nella magna regia curia di Palermo quanto presso altri tribunali<sup>36</sup>; e la pratica per ottenere dal giudice la tutela del nipote nel 1596 costò a Pietro Bisignana ben 5 onze<sup>37</sup>.

Si preferiva perciò affidarsi ad arbitrati di persone rispettabili, le quali decidevano il caso «secundum Deum et iusticiam», senza possibilità di appello per nessuna delle parti, pena una multa fissata sin dall'inizio per la parte inosservante, a favore per metà della parte osservante e per metà dell'ospedale locale.

Le decisioni degli «arbitri et iudices compromissarii» erano verbalizzate agli atti della curia compromissaria, da cui il mastro notaio estraeva le copie. Se non forse le confraternite, certamente i terziari francescani avevano dei loro giudici per dirimere le controversie tra gli appartenenti all'ordine: nel 1589 il dottore *utriusque iuris* Lattanzio Foti, «iudex tertiarum ordinis minoris Sancti Francisci in hac terra Castri Boni», fu impegnato in una questione di eredità della defunta Anna De Sanctis tra il vedovo fra Filippo e i figli di fra Francesco Bonafede. La mancata accettazione della sentenza da una delle due parti avrebbe comportato il pagamento di una pesante ammenda di onze 20, per metà a favore del Monte di Pietà e per metà a favore dell'altra parte<sup>38</sup>.

Ritengo, inoltre, che la giustizia civile non fosse, come quella penale, asservita del tutto al feudatario e al suo *entourage* e che fosse perciò capace anche di sentenze sfavorevoli per la stessa azienda marchionale.

Per giudici, avvocati e patrocinatori di Castelbuono il lavoro non mancava, anche perché come capitale dello stato feudale vi era concentrata tutta l'attività

<sup>34</sup> ASP TI, *Notaio Filippo Guarneri*, b. 2241, 30 maggio 1608 (inventario *post mortem*), cc. 157r sgg.

<sup>35</sup> ASP TI, *Notaio Francesco Guarneri*, b. 2232, 31 luglio 1561.

<sup>36</sup> ASP TI, *Notaio Filippo Guarneri*, b. 2236, 14 maggio 1586, cc. 137r-138r.

<sup>37</sup> ASP TI, *Notaio Vittorio Mazza*, b. 2363, 9 ottobre 1596, cc. 9r-v.

<sup>38</sup> ASP TI, *Notaio Pietro Paolo Abruzzo*, b. 2195, 23 ottobre 1589, cc. 71r sgg.

giudiziaria del marchesato di Geraci e se gli abitanti di Pollina erano particolarmente litigiosi, quelli di San Mauro erano più facili a delinquere. I reati più frequenti erano comunque quelli di pascolo abusivo e di furto, mentre non c'è traccia nella nostra documentazione di abigeati, che pure non dovevano mancare. I conflitti tra pastori e coltivatori erano all'ordine del giorno, ma i giudici dovevano occuparsi anche dei numerosi casi di abbandono del posto di lavoro senza regolare licenza e quindi della valutazione del danno che ne derivava al datore di lavoro. Danno che costui tendeva a sopravvalutare notevolmente, scaricando sui lavoratori costi pesantissimi, che non trovano molta giustificazione perché siamo in un'epoca in cui non mancavano certo i disoccupati che potessero subentrare immediatamente al fuggitivo. Ecco come Innocenzo Cicala e Antonino Martorana presentavano nel 1568 i danni causati dalla fuga del loro salariato Pasquale Pace, che si era impegnato con loro a preparare i maggesi nel feudo Ciaulino e a Matarazzo dal mese di febbraio sino alla fine dei lavori,

ad raxuni di tarì dudichi lu misi et uno paro di scarpi et è stato pagato per lu tempu passato et havi dinari superchio et ilicentiatu si partio di lu servizio cum diri chi era malato et essendo stato requesto plui volti chi havissi voluto andari a lu servizio, ditto Pasquali promisi tornari a servirli iuxta la forma che si obligao; noviter ditti protestanti hanno intiso che ditto Pasquali si havi allugato cum lu magnifico Celidonio Erranti utriusque iuris doctor et è andato a servirilo a li vigni a la Xumara di Pollina, in gravi danno, prejudicio et interesse di ipsi protestanti, attento ch'ora è lu tempo congruu di conzari ditti loro maisi, chi non si conzando li fora multo danno, preiudicio et interesse di ipsi protestanti ... In virtù di lu presenti atto protestatario lu reqedino che ipso Pasquali statim et incontinenti voglia andari a servirli a conzari ditti loro maisi como è obligato et mancando si protestano contro ipso Pasquali di tucti danni, interesse et spisi et di tucto quillo mancamento che si verrà a conseguiri per ditti maisi non si conzari in tal difettu et culpa chi li protestanti venissiro a non potiri seminarli. Et di più chi trovano ipsi exponenti ad alcuno chi vaya a servirli et conzari ditti maisi chi si li poczano allugari a quillo soldo chi meglio si porrà trovarli, tutto ad interesse et danno d'ipso protestato; etiam si protestano a tarì 4 lo jorno per uno arato del jorno chi havi vacato perfina al jorno chi troviranno garzuni<sup>39</sup>.

Se era nella norma che al lavoratore inadempiente fosse accollata l'eventuale maggiorazione di salario da corrispondere al suo sostituto, appare molto esagerata la richiesta di un risarcimento di 4 tarì al giorno per il fermo dell'aratro, il cui costo era certamente inferiore, se non addirittura nullo, perché solitamente si utilizzavano i buoi e l'aratro dell'azienda. Ci chiediamo come avrebbe fatto Pasquale a rifondere il danno preteso con il suo salario mensile di appena 12 tarì, ossia con un salario giornaliero di neppure mezzo tarì. C'era davvero lavoro per gli avvocati! I fratelli Gian Antonio e Tommaso Cusimano *alias* Zano, in carcere perché si erano allontanati illicenziati dall'azienda di Giuseppe Salomone di Termini, per riottenere la libertà ed evitarsi ulteriori danni preferirono ritornare al lavoro e sottoporsi ciascuno a una penalità di tarì 12 al giorno qualora non avessero mantenuto l'impegno. Facevano da fideiussori Giovanni Cusimano *alias* Zano, loro padre, Bartolomeo Cusimano *alias* Zano, Francesco Mazzola e Antonino Mazzola<sup>40</sup>.

<sup>39</sup> ASP TI, *Notaio Francesco Guarneri*, b. 2232, 29 marzo 1568, cc. 186v-187r.

<sup>40</sup> ASP TI, *Notaio Filippo Guarneri*, b. 2238, 17 maggio 1597, cc. 147r-v.

Talvolta il mancato ritorno sul luogo del lavoro era dovuto a cause di forza maggiore, come nel caso di Epifanio Schicchi, il quale raccontava che un martedì sera aveva prestato un cavallo a don Vincenzo e a don Giovanni Ventimiglia, padre e figlio, per riaverlo il mercoledì successivo a mezzogiorno, ma ancora non glielo restituivano

et ditto exponenti non pò andari a serviri lo suo patruni cum lo quali è allogato, lo quali patruni li porria fari grandi interessi et si ni porria allogari un altro garzuni al danno et interesse di ipso exponenti<sup>41</sup>.

Non mancavano i contrasti tra coltivatori e altri soggetti interessati a vario titolo allo sfruttamento degli stessi luoghi, come ad esempio alla raccolta della legna. Sull'argomento conosciamo la vicenda dell'avvocato Errante, ma registriamo anche la protesta di tale Vincenzo Pipi di Palermo contro Antonino PAGESIO, Michele Castiglia, Giovanni Mazzola, Nicolò Lo Maligno e Antonio Ficarra, che nel 1564 gestivano aziende agricole nel feudo Sant'Anastasia e che, nel timore che i suoi animali destinati al trasporto della legna del feudo verso la marina con destinazione finale Palermo danneggiassero le messi, minacciavano di sequestrarglieli. Pipi raccontava che

ha accaptato tutti li ligna ad radiri di lo bosco di Sant'Anastasia per anni tri per unzi 40 di lo reverendo signuri abbati seu venerabili procuraturi [*sacerdote Pietro Raimondo*] et per quilli carriarsili a la marina per lu bisogno suo ... et volendo ditto protestanti iri ad farisi ditti ligni et carriari, li sopraditti di burgesi et consorti protestati non vonnu, cum diri chi tenno lu fegu preditto incluso et strasattato et chi andando ipso protestanti in ditto fego a fari ditti ligni li soi bestii li dannifichiriano l'erba et certi altri frivoli raxuni, undi per questo dicto protestanti li requidio et requedi – perchi li predicti protestati di burgesi et consorti hanno dicto puplicamenti chi si ipsu protestanti va ad fari li dicti lingna chi vonno levari li dicti soy muli et bestii – che non lo voglano perturbari né molestari ... in cosa alcuna, ma che lo voglano lassari iri a farsi lingna, altramenti ipso protestanti si protestao et protesta di tucti danni, spisi et interessi contra ipsi protestati et di tucto lo lueru et guadagnano chi guadangniria in dicti ligni<sup>42</sup>.

Nelle compravendite di animali, l'inganno era molto facile e spesso si trasformava in vera e propria truffa, come quella nei confronti di Pietro Rametta *alias* Zafarano da parte di Giacomo Failla e Vincenzo Battaglia, che gli avevano venduto quattro buoi, due dei quali si ritrovarono carcerati nel castello di Resuttano a istanza del barone del luogo e i due venditori non si curavano di farli scarcerare<sup>43</sup>. C'erano poi i «vizi occulti», di cui spesso l'acquirente si rendeva conto in ritardo, quando ormai non gli restava che l'inutile protesta.

I reati di sangue erano frequenti, conseguenza di liti o atti di ritorsione, come dimostrano i due esempi che seguono: nel 1570 Andrea Battaglia «tirao a ditto Federico [Dispazio] con una tradenta et chi detti a la fachia in canto l'ochio di modo che si medica et sta male»<sup>44</sup>; Ercole Vinciguerra invece nel 1594 con atto temerario ferì con una schioppettata la mula di Pietro Battaglia fu Domenico,

<sup>41</sup> ASP TI, *Notaio Pietro Paolo Abruzzo*, b. 2184, 27 giugno 1567, c. 526.

<sup>42</sup> *Ibidem*, b. 2183, 8 giugno 1564, c. 317r.

<sup>43</sup> ASP TI, *Notaio Francesco Guarneri*, b. 2234, 9 agosto 1576, c. 282v.

<sup>44</sup> *Ibidem*, b. 2232, 20 luglio 1570, cc. 181v-182r.

causandone la morte<sup>45</sup>. Vinciguerra doveva essere un cattivo soggetto e nel 1598 lo ritroveremo in carcere per motivi che ignoriamo<sup>46</sup>, ma i Battaglia erano particolarmente sfortunati: accusato da Biancofiore Ortolano all'arcivescovo di Messina «de usuraria pravitate», Antonino Battaglia fu Andrea nel febbraio 1566 si trovava in carcere e chiedeva di essere liberato per potersi occupare della sua azienda agraria<sup>47</sup>. Di solito, la scarcerazione veniva accordata con facilità e la pena detentiva commutata in un'ammenda pecuniaria.

I matrimoni non sempre erano fortunati: Francesca, moglie di Francesco Fazio, scoprì con sua grandissima sorpresa che il marito era bigamo<sup>48</sup>. Erano numerosi i casi di restituzione di dote alle mogli che temevano di rimanere coinvolte nell'indebitamento dei mariti, ma Antonina Battaglia nel 1593 la ottenne perché il marito Francesco Capuano «delinquisset et fuisset bannitus»<sup>49</sup>. Era alto evidentemente il rischio che il patrimonio familiare finisse sequestrato e messo all'asta per pagare le rapine del marito fuorilegge. I familiari e addirittura i consanguinei erano infatti chiamati a rifondere ai danneggiati il valore delle rapine commesse dai banditi che imperversavano nelle campagne («discorridori di campagna»).

Costò carissimo a parecchi castelbuonesi il furto di mercanzie commesso nel luglio 1593 su una feluca nel tratto di mare tra Cefalù e Finale di Pollina. Il danneggiato Gian Matteo Conestabile di Messina ottenne dal viceré che a pagare il prezzo delle merci rubate fossero sia le comunità delle terre e delle città cui appartenevano i banditi e «discorridori di campagna» che avevano effettuato il furto, sia i loro consanguinei. A Castelbuono fu inviato come commissario il dottore *utriusque iuris* Arcadio Zumbo, che attribuì a ciascuno dei tre banditi castelbuonesi implicati nel furto (Fabio La Cela, il defunto Gian Pietro Castiglia e Domenico Cusenza), e conseguentemente ai loro consanguinei, il pagamento di un risarcimento di onze 91.16.18. I giurati di Castelbuono ottennero che una parte della somma fosse dilazionata in due rate scadenti a Natale e al primo agosto 1594. Ma intanto il 28 settembre Conestabile, presente personalmente a Castelbuono, riscuoteva dai consanguinei del defunto Gian Pietro Castiglia<sup>50</sup> e di Domenico Cusenza<sup>51</sup> somme per complessive onze 136.3. Per la parte rimanente

<sup>45</sup> ASP TI, *Notaio Pietro Paolo Abruzzo*, b. 2223, 7 maggio 1594, c. 215r.

<sup>46</sup> ASP TI, *Notaio Vittorio Mazza*, b. 2363, 26 agosto 1598, cc. 48v-49r.

<sup>47</sup> ASP TI, *Notaio Pietro Paolo Abruzzo*, b. 2223, b. 2184, 28 febbraio 1565, s. c. 1566, c. 343.

<sup>48</sup> *Ibidem*, b. 2183, 17 ottobre 1563, c. 67r.

<sup>49</sup> ASP TI, *Notaio Vittorio Mazza*, b. 2361, 15 febbraio 1592, s. c. 1593, cc. 205r-v.

<sup>50</sup> Da Fabio e Francesco Castiglia onze 21, mastro Nicolò Castiglia onze 5, Flaminio Guarneri onze 4, Giovannuccio Giaconia onze 2.15, Eutichio Giaconia onze 2.15, Gian Calogero Coco onze 2.15, Giovanni Fiduccio onze 2.15, Girolamo Trimarchi onze 2.15, Nicolò Ferraro onze 2.15, Giovannella Peroxino onze 2.15, Gian Pietro Giaconia onze 2.14, Leonardo Cusimano onze 2, Col'Antonio La Rocca onze 1.15, Antonino Piraino onze 1.15, Pietro Provina onze 1.15, notaio Vittorio Mazza onze 1, Pietro Tumminello onze 0.24, mastro Filippo Castiglia onze 0.20, Virgilio Alteri onze 0.20 (ivi, b. 2362, 28 settembre 1593, cc. 59v-60v).

<sup>51</sup> Da Pietro Ruberto onze 27, Francesco Battaglia alias Lo Checco onze 5, Gian Pietro Ruberto onze 4, mastro Giuseppe Barreca onze 3, Pietro Battaglia onze 3, mastro Antonino Ferraro onze 3, Domenico Battaglia e Barreca onze 3, mastro Giovanni Fiduccio onze 3, Bartolo Zumbarello onze 2.25, Domenico Schicchi onze 2.15, Antonino Battaglia onze 2, Pasquale Coco onze 2, Nicolò Puccio



(onze 138.17.15) il mercante messinese concedeva la dilazione in due rate con la fideiussione dei giurati in carica e cedeva loro il diritto a riscuotere onze 94 dai consanguinei del defunto Gian Pietro Castiglia<sup>52</sup>, di Domenico Cusenza<sup>53</sup> e di Fabio La Cela<sup>54</sup>. È appena il caso di rilevare che tra i consanguinei dei banditi chiamati a contribuire c'erano il giurato in carica Pietro Provina e due notai (Mazza e Russo).

Le spese sostenute dal Conestabile, calcolate in onze 20, gli sarebbero state pagate dai giurati in due rate, a Natale e al 1° agosto successivo. Al dottore *utriusque iuris* Zumbo per 29 giorni di missione a Castelbuono, in ragione di tarì 24 al giorno, e per le diarie di un commissario in ragione di tarì 12 al giorno e di un algozario in ragione di tarì 8 al giorno, i giurati pagarono altre onze 42.15<sup>55</sup>. Conestabile si fermò ancora per qualche giorno e il 1° ottobre ricevette dal commissario Cosimo Romeo, per conto dello Zumbo, onze 136 pagate dai consanguinei del defunto Gian Pietro Castiglia e di Domenico Cusenza<sup>56</sup>.

Non so quali reati avessero commesso Giuseppe Macaluso di Castelbuono, Gian Domenico Li Voti di Ciminna, Vincenzo Manzuni di San Mauro, Giuseppe Lombardo di Caltagirone e Rocco Borruì di Palermo, che nell'aprile 1597 il castellano delle carceri consegnò a Giacomo Di Mitri di Palermo per ordine della regia gran corte<sup>57</sup>. Probabilmente si trattava di banditi di strada catturati nel marchesato.

Il carcere infine era ubicato all'interno del castello feudale e nel 1592 era stato interessato da grossi lavori di muratura al cui costo avevano partecipato tutte le popolazioni del marchesato. In realtà, le fonti più volte parlano di nuove carceri e quindi è molto probabile che si trattasse di trasferimento in altri locali, sempre all'interno del castello, in precedenza adibiti alla molitura del grano se essi presero il nome di *carcere del centimolo*, dove i carcerati si "calavano" da una botola in alto chiusa da una grata di ferro.

onze 2, notaio Gian Giacomo Russo onze 2, Giovanni Battaglia di Sebastiano onze 2, Bernardino Battaglia onze 1.26, Aurelio Fontana onze 1.15, mastro Porfirio Guarneri onze 1.15, Girolamo Gambaro onze 1, mastro Pietro Fiduccio onze 1, Gioacchino Di Marco onze 0.24, Pietro Xillia onze 0.18, Pietro Fiduccio onze 0.18, Girolamo Mazzola onze 0.15, Filippo Barreca onze 0.12, Domenico Pulesio onze 0.12 (ivi, cc. 60v-61v).

<sup>52</sup> Da Michele, Fabio e Francesco Castiglia, fratelli del bandito, onze 26, Bernardino Giaconia di Geraci onze 3, Francesco Giaconia onze 2.15, Vincenzo Giaconia onze 2.15 (ivi, c. 62r).

<sup>53</sup> Da Filippo Cusenza onze 6, Fabio e Giuseppe Cusenza onze 8, Andrea Ruberto onze 2 (*ibidem*).

<sup>54</sup> Da Francesco e Tommaso (?) La Cela onze 40, Domenica moglie di Giacomo Cicero onze 2, Francesco Peri onze 2.

<sup>55</sup> *Ibidem*, 28 settembre 1593, cc. 64v-65r. Leonardo Cusimano approfittava della presenza di Conestabile a Castelbuono per vendergli formaggio pecorino per un valore di onze 158.20.15, a onze 2.24 a cantaro, che il mercante messinese pagava cedendogli il diritto che vantava su una somma di pari importo a carico dei giurati di Castelbuono (ivi, 28 settembre 1593, cc. 65rv).

<sup>56</sup> *Ibidem*, 1 ottobre 1593, c. 69v.

<sup>57</sup> ASP TI, *Notaio Filippo Guarneri*, b. 2238, 5 aprile 1597, cc. 131r-v. Macaluso lasciava un debito residuo di onze 2.10 a favore di Margherita Di Garbo, vedova di Antonio, per la compravendita di un cavallo, che il suo fideiussore Francesco Lo Coco fu Antonio era costretto a pagare in sua vece (*ibidem*, 12 aprile 1597, cc. 132v-133r).



## ***Iura regni et consuetudines illius:*** **l'Impero carolingio a Roma\***

di Lidia Capo

La citazione nel titolo di questo contributo – un tassello, che mi è parso isolabile, di uno studio in corso sul IX secolo romano – è ripresa dal *Libellus de imperatoria potestate in urbe Roma*, un testo ben noto, ma di non facile uso per i molti dubbi sul tempo e il luogo della sua scrittura<sup>1</sup>. Si tratta di un'operetta di carattere pubblicistico – già di per sé un elemento di notevole interesse – che afferma e difende l'effettiva presenza di diritti dell'Impero carolingio su Roma e il territorio dei *Romani*. La mia comunicazione prende però spunto da una lettera di Giovanni VIII, la 260 del suo Registro<sup>2</sup>, che dà una conferma piena della reale esistenza di uno dei diritti più significativi tra quelli che il *Libellus* puntigliosamente elenca come detenuti in Roma dall'Impero.

La lettera è del 10 settembre 880 ed è rivolta a Carlo III il Grosso, non ancora imperatore, per chiedergli un intervento per risolvere al papa una situazione di grave difficoltà nella stessa Roma. A dire il vero l'intero pontificato di Giovanni (872-882) è stato una lotta contro pericoli e crisi di ogni genere, dalle scorrerie saracene, sempre più insidiose, alle contese tra sovrani carolingi per la successione imperiale a Ludovico II, morto senza eredi nell'875, alle ampie problematiche poste dai rapporti con l'Impero e i patriarchi di Costantinopoli, in particolare per il controllo della chiesa bulgara, alle prevaricazioni compiute contro il papa e il suo territorio dai marchesi di Spoleto e di Toscana, vicini potenti e ufficialmente sottoposti all'Imperatore, ma spesso anche troppo autonomi, all'opposizione interna che Giovanni trovava in una parte almeno di quel ceto, laico-

\* Abbreviazioni: ARF: *Annales Regni Francorum*; DBI: *Dizionario biografico degli italiani*; LP: *Liber pontificalis*; MGH: *Monumenta Germaniae Historica*.

<sup>1</sup> *Il Chronicon di Benedetto monaco di S. Andrea del Soratte e il Libellus de imperatoria potestate in urbe Roma*, a cura di G. Zucchetti, Roma 1920 (FISI, 55), pp. 191-210, a p. 208 (e prefazione, pp. LXVII-CX). L'opera è di area centro-italiana, ma certamente non è romana; la datazione più accreditata è la fine del IX secolo. In tempi recenti non si sono avuti studi complessivi sul testo, ma diverse notazioni di autori che lo hanno usato, dimostrando la plausibilità di alcune sue affermazioni, pur in apparenza inverosimili: che è poi quello che farò qui anch'io; cito per tutti J.P. Delumeau, *Arezzo. Espace et sociétés, 715-1230*, Rome 1996 (Collection de l'École Française de Rome, 219), I, pp. 207 e 253-254.

<sup>2</sup> *Registrum Iohannis VIII papae*, a cura di E. Caspar, in MGH, *Epistolae*, VII, Berolini 1912-1928, pp. 230-231.

ecclesiastico, che occupava funzioni essenziali nel palazzo lateranense (unico luogo del potere a Roma)<sup>3</sup>: uomini quindi che avrebbero dovuto essere dipendenti e collaboratori del papa, e invece potevano agire in modi e con scopi del tutto difforni rispetto agli obiettivi che questi cercava di perseguire. Di alcuni di loro Giovanni aveva cercato di liberarsi, in accordo con Carlo II il Calvo, poco dopo averlo incoronato imperatore (Natale 875). Nel marzo 876 aveva infatti citato a rispondere di molte accuse di malversazione il nomenclatore Gregorio e suo genero, il *magister militum* e vestarario Giorgio, ma costoro, dopo aver cercato dilazioni, erano fuggiti prima del processo, aprendo di notte una porta di Roma e lasciandola aperta (con i Saraceni nei dintorni!), accompagnati da diversi parenti e amici degni di loro e anche da Formoso, vescovo di Porto, un personaggio di tutt'altra natura e peso (e mai coinvolto nelle stesse accuse), ma certamente non in accordo con il papa sull'impostazione generale della sua azione politica ed ecclesiológica. Giovanni, dopo aver invano cercato di farli tornare, li aveva minacciati di scomunica in un sinodo del 19 aprile 876 e li aveva poi effettivamente condannati<sup>4</sup>. Formoso, a quel che riusciamo a capire, aveva presto separato la sua strada da quella degli altri fuggitivi, ottenendo alla fine da Giovanni la riammissione alla comunione dei laici, previo giuramento di non tornare mai più a Roma (l'equivalente quindi di un esilio a vita) e di non cercare di riottenere il grado perduto. Da questi obblighi lo sciolse poi il successore di Giovanni, Marino, aprendogli la strada al pontificato, cui sarebbe salito nell'891: un pontificato discusso, come è ben noto, soprattutto dopo la sua morte, quando il suo cadavere subì la spettacolare onta di un processo e una condanna ad opera del nuovo papa Stefano VI<sup>5</sup>. Ma, durante la vita di Giovanni VIII, Formoso rimase defilato, in Francia. Gli altri condannati dell'876 invece rappresentarono sempre una spina nel fianco del papa, perché trovarono appoggio nei marchesi di Toscana e di Spoleto, la cui aggressività verso Roma negli anni di Giovanni VIII sembra datare proprio da questo incontro, e poi anche in più alto loco, presso un vertice del regno in continua modificazione. È questo appunto che lamenta il papa nell'epistola 260, chiedendo a Carlo III di venire a Roma e di mandare intanto un suo *missus*, perché uno degli esiliati, Giorgio, era tornato «quasi vestra fultus auctoritate», e con l'aiuto di un uomo di Guido III di Spoleto era rientrato a forza «in proprietates olim suas, quæ ad ius sanctæ Romanæ ecclesiæ Karolo (...) imperatore (*Carlo il Calvo*) (...) concedente conlegaliter pervenerunt et nunc usque iuri nostro defendebamus et tenebamus».

<sup>3</sup> Su questo ceto si veda P. Toubert, "Scrinium et palatium": la formation de la bureaucratie romano-pontificale à Rome, au VIII<sup>e</sup>-IX<sup>e</sup> siècles, in *Roma nell'alto medioevo*, LXVIII Settimana del CISAM, I, Spoleto 2001, pp. 57-120, a pp. 107-109.

<sup>4</sup> La fonte principale è la lettera del papa ai vescovi di Gallia e Germania per informarli della prima sentenza: *Iohannis VIII papae epistolae passim collectae* 9, 21 aprile 876, ed. E. Caspar, in *MGH, Epistolae*, VII, pp. 326-329. Sui fatti, si veda A. Sennis, *Giovanni VIII*, in *Enciclopedia dei papi*, II, Roma 2000, pp. 28-34, e M. Lenzi, *Gregorio*, in *DBI*, 59, Roma 2002, pp. 100-102, con bibliografia.

<sup>5</sup> Su Formoso e la situazione del tempo, si veda J.-M. Sansterre, *Formoso*, in *Enciclopedia dei papi*, II, Roma 2000, pp. 41-47; V. Loré, *Stefano VI*, *ibid.*, pp. 48-50; C. Leyser, *Charisma in the Archive: Roman Monasteries and the Memory of Gregory the Great, c. 870-c. 940*, in *Le scritture dei monasteri*, a cura di F. De Rubeis, W. Pohl, Roma 2003, pp. 207-226.

Quest'ultima frase del papa corrisponde quasi alla lettera a una notizia del *Libellus* (p. 199), che, descrivendo il quadro della presenza imperiale in Roma prima che Ludovico II e Nicola I “avessero briga”, e in particolare insistendo sul sistema della giustizia, cita appunto questo caso: «si autem talis culpa erat, ut res scelerata fisco publico subderetur, non ad ecclesiasticam transibat subiectionem, nisi per donativum imperiale preceptum». È possibile certo che ci fosse una legge non scritta per cui i beni di sudditi romani confiscati dall'imperatore dovessero poi essere “girati” al papa, ma, al di là del fatto che si tratterebbe appunto di una legge non scritta e come tale solo ipotetica, la cosa che mi pare essenziale è che la lettera di Giovanni VIII, confermando la procedura indicata dal *Libellus*, non solo ne accresce la discussa autorevolezza, ma soprattutto mostra di condividere la sua affermazione di fondo, e cioè che il fisco pubblico – e quindi lo “Stato” – era rappresentato a Roma proprio dall'imperatore, che vi aveva dunque una sovranità non solo formale.

Questa testimonianza, che ammette come cosa del tutto normale l'esistenza a Roma di diritti imperiali di questo rilievo, non può essere sottovalutata, tanto più che viene da un papa che aveva un'altissima coscienza del proprio ruolo, anche come primo elettore degli imperatori<sup>6</sup>, e si riferisce a Carlo II, cioè al sovrano che secondo il *Libellus* (pp. 208-209) – è la sua notizia più celebre e discussa – avrebbe ceduto ai *Romani* tutti i diritti già goduti dagli imperatori sulla città, e che di certo ha concesso a Giovanni un rinnovo del *pactum* tra impero e papato che il papa stesso giudicava con entusiasmo<sup>7</sup>. Sembra dunque plausibile che l'affermazione dell'epistola 260 non sarebbe stata fatta se non ci fossero stati in Roma degli effettivi diritti imperiali<sup>8</sup>, e se non vi fosse comunque rimasta, pur dopo il patto di Carlo il Calvo, la nozione essenziale che il potere sovrano anche a Roma era nelle mani dell'imperatore.

Per le stesse ragioni è da ritenere, più in generale, che siano proprio le fonti dei papi e del loro ambiente le più utili per cercare di dare contorni più definiti a

<sup>6</sup> Vedi in particolare l'epistola *Reg.* 163, all'arcivescovo di Milano Ansperto (a. 879, pp. 133-134): il papa lo convoca a un sinodo a Roma per discutere cosa fare, data l'infermità che aveva colpito Carlomanno, re d'Italia e potenziale imperatore, ma intanto vieta che qualcuno osi *recipere* un altro re senza il suo consenso: «nam ipse, qui a nobis est ordinandus in imperium, a nobis primum atque potissimum debet esse vocatus atque electus» (*ibid.*, p. 133).

<sup>7</sup> *Reg.* 4, pp. 3-4, al vescovo di Capua Landolfo (ottobre 876). Il testo del diploma di Carlo II non è conservato, e non può essere provato (ma è plausibile) che sia stato il fondamento del successivo privilegio di Ottone I, il quale non è una pura conferma del *Ludovicianum* (il patto di Ludovico I con Pasquale I, a. 817, che è il più antico documento del genere conservato, e l'unico per il IX secolo), ma un testo che lo contamina con le ben più larghe concessioni territoriali fatte da Pipino il Breve nella *Promissio carisiaca* del 754 (nota solo dal *Liber pontificalis*, vita di Adriano I). I testi citati sono: *Privilegium Othonis*, 13-2-962, ed. Th. Sickel, in MGH, *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, I, Hannoverae 1879-1884, *Otto I*, 235, pp. 322-327; *Pactum Hludowici Pii cum Paschali pontifice*, a. 817, ed. A. Boretius, in MGH, *Capitularia regum Francorum*, I, Hannoverae 1883, n. 172, pp. 352-355; Vita di Adriano, in *Le Liber Pontificalis*, ed. L. Duchesne, Paris 1886-1892, I, p. 498.

<sup>8</sup> Aggiungo che Giovanni scrive queste cose a Carlo III, che aveva contrastato, insieme al fratello Carlomanno, l'ascesa imperiale di Carlo il Calvo e forse non lo considerava nemmeno legittimo imperatore: in altri termini richiamarsi a quanto aveva compiuto Carlo II, anche se questi era zio del III (come Giovanni ricorda), non è detto giocasse a favore del Papa; è più facile che riflettesse semplicemente la realtà.

questi diritti, perché sono quelle che, se ne confermano l'esistenza, meno possono essere accusate di deformazioni ideologiche ed interessate. Non che ci sia speranza di giungere così a conclusioni davvero nuove e rivoluzionarie in merito ai rapporti tra gli imperatori franchi e i papi (già Ottorino Bertolini, molti anni or sono, ha scritto in proposito delle pagine cui c'è ben poco da aggiungere)<sup>9</sup>, né c'è spazio qui per un'analisi dettagliata dei testi, ma va detto almeno che l'indicazione data da Giovanni VIII non è unica: altre ne danno le lettere papali, i concili e il *Liber pontificalis*, il quale, nonostante l'impronta istituzionale e la prudenza politica, è addirittura eloquente in merito al peso – che considera quasi sempre negativo – avuto dai Carolingi nel quadro romano<sup>10</sup>. Ne emerge un'effettiva presenza dell'impero nel territorio papale, in particolare nel campo della giustizia, dove i suoi *missi* intervengono in caso di *neglegentia* dei giudici romani, e l'imperatore invia propri giudici *ad hoc*<sup>11</sup>. Tutto questo è in sicuro accordo con quanto dicono il *Ludovicianum*, la *Constitutio Romana* di Lotario I (824), e anche – con dettagli che ci piacerebbe poter verificare – il *Libellus* (pp. 197-199)<sup>12</sup>; però va anche un passo più in là: nelle fonti romane l'azione imperiale

<sup>9</sup> O. Bertolini, *Osservazioni sulla «Constitutio Romana» e sul «sacramentum cleri et populi romani» dell'824*, in O. Bertolini, *Scritti scelti di storia medioevale*, a cura di O. Banti, Livorno 1968, II, pp. 705-738.

<sup>10</sup> I passi più significativi sui rapporti tra i Papi e i sovrani carolingi sono in *Le Liber Pontificalis* cit., II, pp. 87-91 e 97-98 (Sergio II e Lotario I), p. 134 (Leone IV e Ludovico II), pp. 141-144 (Benedetto III, contro il quale Ludovico sostiene un antipapa), e pp. 173-177 (Adriano II, alla cui elezione si fronteggiano due partiti, con duri interventi imperiali); la vita di Nicola I dice invece pochissimo sul tema, dopo l'impostazione idilliaca che ne dà all'inizio (pp. 151-152), pur essendo certo che difficoltà serie ci sono state, come ci dicono molte altre fonti: considerato il suo stile abituale, il silenzio del *Liber* può essere ritenuto conferma non solo della gravità di questi problemi, ma forse anche del fatto che ad essi non fosse stata trovata, da parte romana, una soluzione soddisfacente.

<sup>11</sup> Messì imperiali richiesti dal Papa stesso in Leone IV, *Epistolae selectae* 40, ed. A. de Hirsch-Gereuth, E. Dümmler, in MGH, *Epistolae*, V, Berolini 1898-1899, p. 607; messì inviati *ad hoc*, forse in un caso di denegata giustizia, in Giovanni VIII, *Ep. Coll.* 9, p. 329, dove però si afferma che erano stati *missi adulterini* e avevano avallato per corruzione una sentenza iniqua.

<sup>12</sup> Il *Ludovicianum*, p. 354, prevede l'intervento dell'Imperatore in materia solo a favore di coloro «qui violentiam vel oppressionem potentiorum passi ideo ad nos venerint, ut per nostram intercessionem iustitiam accipere mereantur»: si tratta evidentemente di giustizia negata e di oppressione da parte di potenti (tra cui in primo luogo il più potente di tutti, cioè il Papa, da quanto risulta dalle fonti franche sia per Leone III che per lo stesso Pasquale: si veda *ARF*, ed. F. Kurze, in MGH, *Script. rer. Germ. in usum scholarum*, 6, Hannoverae 1895, a. 815 e 823-824, pp. 142-143 e 161-166: quest'ultimo passo con un giudizio molto duro ed esplicito sul comportamento di questi papi: «statum populi Romani (...) quorundam praesulum perversitate depravatum»). La *Constitutio Romana*, ed. A. Boretius, in MGH, *Capitularia*, I, 161, novembre 824, pp. 323-325, è il testo base dei rapporti tra gli imperatori carolingi e Roma, pur essendo stata molto presto superata sul tema delle procedure per l'elezione papale da una nuova normativa, che sanciva *tout-court* di aspettare per la consacrazione l'*auctoritas* imperiale. Il testo di questa nuova procedura, imposta da Lotario forse già nell'827 (*ARF*, pp. 173-4), non è conservato, ma la sua esistenza è attestata in modo esplicito dallo stesso LP, Leone IV, p. 107. In materia di giustizia la *Constitutio* non pone l'Imperatore come istanza di appello, ma istituisce dei «missi de parte domni apostolici et nostra, qui annualiter nobis renuntiare valeant, qualiter singuli duces et iudices iustitiam faciant populo et quomodo nostram constitutionem observent» (c. 4, p. 323). Questi messì dovevano riferire al papa tutti i *clamores* in merito a *neglegentia* di duchi e giudici, e il Papa avrebbe poi scelto se risolvere questi casi attraverso i messì stessi oppure sollecitando dall'Imperatore l'invio di messì *ad hoc*. Sottolineo che anche il *Libellus*, p. 199, parla di interventi del Legato imperiale presente a Roma proprio in casi del genere: «si in legali iudicio minoris vel inscii causa postponeretur».

appare sempre sul crinale tra un'applicazione corretta delle norme e una loro interpretazione estensiva, basata piuttosto sui rapporti di forza<sup>13</sup>, tanto che, per restare alla giustizia, l'imperatore può cercare di imporsi anche contro sentenze già emesse *publice*, in presenza dei suoi stessi messi<sup>14</sup>. Quindi le fonti papali confermano quelle franche non solo per la riconosciuta tutela dell'imperatore sulla giustizia romana, ma pure per il fondamento di scarsa fiducia reciproca da cui era nata e in cui si svolgeva.

I testi romani permettono di verificare anche un'altra affermazione del *Libellus*, quella sulle confische contro chi «iram incurrebat imperatoris»<sup>15</sup>, e suggeriscono che l'Imperatore, almeno in casi particolari, potesse avvalersi dei patrimoni ecclesiastici per beneficiare i propri fedeli, come appunto dice il *Libellus*, p. 203, parlando comunque di *irrogationes*, cioè di forme di punizione – non illegittime, ma estreme – di Ludovico II nei confronti del papa, in un momento di gravi tensioni<sup>16</sup>: sia l'informazione che l'interpretazione del *Libellus* mi sembrano infatti trovare conferma negli atti del concilio ravennate dell'877, in cui Giovanni VIII, senza citare l'imperatore, deve positivamente vietare tali pratiche, riconoscendo di fatto che erano state fin allora possibili<sup>17</sup>.

<sup>13</sup> Mi riferisco ad ogni genere di intervento: per esempio nel LP, pp. 87-90, Lotario, saputo che Sergio II è stato consacrato (senza la sua *iussio*, ma tale obbligo non era stato citato dal *Liber*), invia a Roma il figlio Ludovico II, plausibilmente per indagare, ma manda anche un esercito, che si comporta come se fosse in territorio nemico, e pretende che i Romani giurino fedeltà a Ludovico stesso, che era allora solo Re d'Italia: una richiesta molto insidiosa, equivalente all'inglobamento di Roma nel Regno, cui il *prudētissimus* papa si oppone, a nome anche di tutta la *nobilitas Romanorum*. E ancora, se il consenso dell'Imperatore alla consacrazione papale è ormai cosa accettata a Roma, Ludovico lo interpreta in modo certo esorbitante quando cerca di imporre con la forza un proprio candidato, come fa con Anastasio Bibliotecario dopo la morte di Leone IV (pp. 141-144).

<sup>14</sup> Leone IV, ep. 43, a. 853, p. 608: Lotario vorrebbe un nuovo processo («ad aliud consistere iudicium»), contro una sentenza emanata a Roma davanti ai suoi stessi messi. Del resto anche Ludovico deve aver manifestato a Leone dubbi sulla correttezza dei processi romani se il papa risponde – con umiltà e insieme con fierezza – chiedendogli di inviare messi che esaminino a fondo l'operato della sua giustizia (di cui si prende pienamente la responsabilità), non volendo essere maestro di errore lui che deve «aliena corrigere» (40, a. 853, p. 607). E bisogna dire che la diffidenza verso la giustizia romana – e in generale i romani – è tratto di fondo anche del *Libellus*.

<sup>15</sup> *Libellus*, p. 199, che poi descrive una procedura – non attestata altrove, ma plausibile – per cui i beni della persona incorsa nell'ira dell'Imperatore erano posti sotto sigillo, in attesa di una decisione definitiva, di confisca o invece di concessione di grazia e di restituzione. Al di là del sigillo, è quello che deve essere successo a quei romani, tra cui Giovanni Immonide, autore della *Vita* di Gregorio Magno, che il LP, Adriano II, p. 176, dice aver subito esilio e confisca da parte di Ludovico, per false accuse di lesa maestà mosse loro da nemici privati, e che poi, per l'intervento del papa, recuperarono la grazia dell'imperatore (e in effetti Giovanni, nella *Vita* di Gregorio, si riferisce, per un episodio avvenuto proprio al tempo di Adriano II, a una sua proprietà, una *domus* con oratorio, alla Suburra: si veda S. *Gregorii Magni Vita auctore Johanne diacono*, in PL 75, Parisiis 1862, III, 58, col. 168).

<sup>16</sup> Il *Libellus* pone infatti queste ritorsioni nel contesto dello scontro provocato da Nicola I, «invidia ductus» per il favore di Ludovico verso l'arcivescovo di Ravenna, Giovanni (pp. 200-201). Non posso entrare nel merito del problema (su cui si veda I. Scaravelli, *Giovanni*, in DBI, 55, Roma 2000, pp. 519-522, e R. Savigni, *I papi e Ravenna. Dalla caduta dell'esarcato alla fine del secolo X*, in *Storia di Ravenna*, a cura di G. Susini, A. Carile, II/2, Venezia 1992, pp. 331-368, a pp. 344-350), ma devo rilevare che l'occasione spinge il *Libellus* a parlare di questioni – come quella della prevalenza dell'autorità del papa sul concilio, o viceversa, o del diritto, imperiale o papale, di convocare un concilio (p. 202) – che lo mostrano sensibile a tematiche molto discusse allora, e di grande rilievo sia giuridico che teologico.

<sup>17</sup> Cc. XV-XVII (in G.D. Mansi, *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, XVII, Venetiis

Le conclusioni di questo esame, qui solo accennato, da una parte rafforzano il valore da riconoscere al *Libellus*, dall'altra ci danno qualche lume in più per capire la complessità della situazione romana del IX secolo. Per ciò che riguarda il *Libellus* è evidente che quanto più le sue notizie, per estreme e tendenziose che appaiano, trovano conferma in altre fonti, e in particolare in quelle romane del IX secolo, tanto più appare solida l'ipotesi di una sua datazione alta, che è d'altronde quella che suggerisce la qualità della sua interpretazione storica: gli avvenimenti della seconda metà del secolo sono infatti non solo raccontati in modo esatto, pur se sintetico, ma soprattutto inquadrati con una lucidità e un'aderenza ai problemi e al modo di sentirli mostrati dalle fonti sicuramente contemporanee che è difficile porla in un tempo diverso, privo di esperienza diretta della situazione. A me pare che il testo sia da datare entro l'898, anno del concilio ravennate presieduto da Giovanni IX e dall'imperatore Lamberto, che segna il ritorno a un quadro di presenza imperiale a Roma che – pur reso effimero dalla morte lo stesso anno del giovane Lamberto – avrebbe forse impedito all'autore di scrivere le famose parole finali sui re e imperatori successivi a Carlo il Calvo che tutti, o per ignoranza o per impotenza, avevano rinunciato a recuperare i diritti regi in Roma<sup>18</sup>. Questa datazione può essere anche anticipata di qualche anno, perché il quadro politico di assoluta confusione e di indebolimento del potere imperiale, ormai oggetto di contesa e di vere elezioni da parte dei potenti del regno, anzi dei regni, è chiarissimo già negli anni di Carlomanno e Carlo III, e sarà ancora più chiaro dopo la deposizione di quest'ultimo (887). L'anticipazione rende più facile pensare a una scrittura farfense (Farfa fu abbandonata dalla comunità monastica proprio nell'898, dopo sette anni in cui l'abate Pietro era riuscito a difenderla contro i Saraceni<sup>19</sup>): un'ipotesi che è comunque, io credo, la più verosimile, se non l'unica possibile, nonostante la difficoltà costituita dal fatto che non si trovino tracce di una cono-

1767, coll. 335-340: 339-340), dove si stabilisce che nessuno, «cujuslibet gentis vel ordinis homo», possa «recipere vel conferre», con «praecepti alicujus series» oppure *beneficiali more*, beni e diritti della chiesa (i grandi *patrimonia*, il portico di San Pietro, la moneta romana, il porto di Ostia, monasteri e corti in tutto il *territorium sancti Petri*). Tali norme, che sono dette valere *amodo et deinceps*, e sono quindi divieti nuovi, mi paiono corrispondere molto precisamente al quadro delle ritorsioni che il *Libellus* (p. 203) attribuisce a Ludovico: «Pentapoli beneficiales ordines suis distribuit (...) fecit etiam occupare nonnulla patrimonia in Campaniae partibus regio usui suorumque fidelium».

<sup>18</sup> *Libellus*, pp. 209-210. Il concilio (aprile 898) aveva come scopo principale, ma non unico, quello di sanare la ferita inferta all'autorità sia della Chiesa romana, sia dell'Impero dal sinodo di Stefano VI contro il defunto Formoso: il testo è in Mansi, *Sacrorum Conciliorum* cit., XVIII, Venetiis 1767, coll. 221-234. In particolare si veda il c. 10, coll. 225-226, che ripristina come necessaria alla pace pubblica la presenza dei Legati imperiali all'elezione e consacrazione del papa (il che significa che era stata abolita, e forse proprio da Carlo il Calvo, come dice il *Libellus*, p. 209: «removit ab eis (i Romani) regias legationes, assiduitatem vel presentiam apostolicae electionis», e il cap. 2, emanato allora da Lamberto (ivi, coll. 230-231, e in MGH, *Capitularia* II, n. 230, pp. 123-126, alle pp. 124-125), che stabilisce la protezione imperiale per qualsiasi romano voglia rivolgersi all'imperatore e *proclamare* in merito a qualche sua causa, riservandosi di *deliberare* in proposito, di persona o attraverso un suo messo.

<sup>19</sup> Così racconta l'abate Ugo (998-1039) nella *Destructio monasterii Farfensis*, ed. U. Balzani, in *Il Chronicon Farfense di Gregorio di Catino*, Roma 1903 (FISL, 33), pp. 27-51: 31 (a pp. 3-23 la *Constructio monasterii Farfensis*, testo del sec. IX cui mi riferisco subito dopo).



scenza dell'opera nelle fonti successive dell'abbazia. Il *Libellus* è infatti un testo di pregio e proviene da un'area prossima a Roma e contraria alla condizione di privilegio di cui godevano i romani e il papa (citati quasi sempre insieme) per il fatto di non fare parte del regno; e Farfa è il solo centro di questa area che abbia allora una attestata attività letteraria, ed è imperiale e anti-romana già dalla fine del secolo VIII, come provano le molte cause con i papi e i romani trascritte nel *Regesto* di Gregorio di Catino<sup>20</sup>.

Ma, al di là della testimonianza a favore del *Libellus*, la lettera di Giovanni VIII da cui sono partita dà sul quadro romano altre indicazioni che mi sembrano interessanti: prova, a mio avviso in maniera sicura, l'esistenza di beni in piena proprietà di romani eminenti (in caso contrario la confisca sarebbe stata un atto iniquo, e certo il papa non avrebbe parlato di *proprietates*)<sup>21</sup>, introducendo, almeno per il IX secolo, qualche sfumatura su cui ragionare nel quadro di sostanziale monopolio della piena proprietà da parte della Chiesa romana che Chris Wickham ha ricavato dalla documentazione privata (quindi in pratica dal X secolo) in un suo saggio recente di grandissimo interesse<sup>22</sup>. E apre un interrogativo, cui è difficile dare risposta, ma che bisogna comunque porsi, sulla possibile esistenza e consistenza di un fisco pubblico imperiale in territorio romano, perché in teoria se è l'imperatore che confisca (e non devolve poi obbligatoriamente alla Chiesa romana), è anche all'imperatore che vanno le quote delle multe e penali pubbliche (e questo il *Libellus*, da parte sua, lo dice: p. 199) nonché i beni di chi muore senza eredi, e quindi anche solo per queste vie si dovrebbe coagulare nel tempo un patrimonio romano nelle mani dell'imperatore. Dobbiamo dire che di tutto ciò non sappiamo praticamente nulla: non ci sono romani nei diplomi imperiali, e anzi Ludovico II, per dotare il suo monastero di Casauria con beni posti anche a Roma compie un apposito acquisto da un abitante della città<sup>23</sup>. Però è un aspetto del problema del rapporto tra ricchezza e potere che non possiamo sottovalutare lungo il IX secolo, quando ci è possibile scorgere contenuti più concreti in quella sovranità che i Carolingi sono riusciti ad affermare su Roma e sul papa a partire dalla *Constitutio Romana*<sup>24</sup> e che ha fatto sì

<sup>20</sup> *Il Regesto di Farfa di Gregorio di Catino*, ed. I. Giorgi, U. Balzani, II, Roma 1879, nn. 270, a. 829, pp. 221-223, e 282, a. 840, pp. 233-238, che ricorda anche un giudicato dell'823 (cito solo le fasi di IX secolo).

<sup>21</sup> I beni di Giorgio erano fuori città (dopo averne ripreso il possesso, Giorgio – dice il papa – «nostros, qui in circuitu homines existunt, affligere et depredari non cessat»), ma in altri casi le tracce portano a Roma stessa: si veda quanto già ricordato sui beni in città confiscati a Giovanni Immonide da Ludovico II, e il brano del *LP*, Adriano II, p. 177, in cui a Roma le case di maggiorenti (verosimilmente ostili all'Imperatore) sono confiscate e messe in vendita da Lamberto di Spoleto (novembre-dicembre 867). Anche gli *ARF*, nel passo sulle violente agitazioni dei *primores* romani contro Leone III, dicono che quando il papa fu prossimo alla morte i romani esiliati attaccarono e distrussero le nuove proprietà papali «in singularum civitatum territoriiis» e poi stabilirono di rientrare a Roma e riprendersi a forza «quae sibi erepta querebantur» (a. 815, p. 143).

<sup>22</sup> *Iuris cui existens*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 131 (2008), pp. 5-38.

<sup>23</sup> *Ludovici II Diplomata*, ed. K. Wanner, in *MGH, Diplomata Karolorum*, IV, München 1994, *Einleitung*, p. 57, 6.

<sup>24</sup> Nella quale, peraltro, l'art. 6 (p. 323) stabilisce la restituzione, sotto vigilanza imperiale, dei beni delle chiese (al plurale), «iniuste occupati quasi licentia accepta a pontifice», entrando quindi nel

che essi rappresentassero nel territorio di San Pietro un secondo polo di autorità legittima (più o meno potenziale). Essi sono intervenuti con successo per frenare le tendenze al potere assoluto espresse dai papi nel primo ventennio del secolo, che non sono più citate dopo, ma hanno anche operato come potere politico e, per quel poco che è possibile dire, anche politico-economico, perché le confische, la concessione di benefici, le vendite di beni di avversari politici sono tutte parti di un'azione che è politica ed economica insieme, cioè toglie o attribuisce ricchezza nel momento in cui toglie o attribuisce rilevanza politica, con il risultato – che penso coscientemente perseguito – di costituire un elemento di divisione all'interno della società romana, ovviamente a discapito dell'effettiva autorità del papa. Con tutto ciò, e concludo, non mi sembra che gli imperatori – Ludovico II compreso – abbiano seriamente pensato di trasformare la propria tutela su Roma in un dominio diretto, e nemmeno abbiano mirato a crearsi un vero partito in città (anche se hanno certamente contribuito al fatto che due *partes*<sup>25</sup> si siano in Roma effettivamente formate): piuttosto hanno cercato di avere l'amicizia di alcuni alti ecclesiastici, che assecondassero la loro politica e tenessero sotto controllo o indirizzassero l'azione dei papi (che è quello che Ludovico II ha tentato in maniera diretta con Anastasio Bibliotecario e poi, meno clamorosamente, attraverso l'operato di Arsenio, vescovo di Orte<sup>26</sup>). Certo nessun imperatore ha puntato in modo diretto sui romani, per contrapporli al papa e porsi semmai alla loro testa al fine di modificare a proprio vantaggio l'assetto politico uscito dall'azione congiunta di Stefano II e di Pipino il Breve.

Né – bisogna ugualmente dirlo – un pensiero del genere può essere attribuito ai romani del tempo, nemmeno a quelli del misterioso trentennio a cavallo tra IX e X secolo che vide l'affermarsi finale di un'aristocrazia romana sostanzialmente laica, ma non anti-ecclesiastica, che prese, per molti e pacifici anni, la guida politica della città e della sua regione naturale, mettendo semplicemente tra parentesi il potere civile dei papi.

merito anche di quel potere papale sull'insieme dei patrimoni delle singole chiese, confluiti nell'unico *patrimonium Sanctae Romanae Ecclesiae*, che i papi avevano affermato ormai da molto tempo (si veda F. Marazzi, *I «patrimonia sanctae Romanae ecclesiae» nel Lazio (secoli IV-X)*, Roma 1998).

<sup>25</sup> Il termine è esplicito, usato dagli *ARF* già per gli oppositori di Pasquale I (funzionari del Laterano che «in omnibus fideliter erga partes Hlotharii iuvenis imperatoris agerent»: a. 823, p. 161), e poi ripreso in proprio dal LP, Adriano II, p. 174, per i *proceres* romani che alla morte di Nicola I sono stabilmente contrapposti in due *partes* che non comunicano tra loro.

<sup>26</sup> Per il rapporto di Ludovico con Arsenio, si veda ancora il *Libellus*, p. 203, che conclude il quadro delle *irrogationes* contro Nicola ricordando l'autorità in Roma che Ludovico, «consultu Romanorum principum», dà ad Arsenio, uomo di grande santità e scienza e apocrisario della *Sancta Romana Ecclesia*: quindi l'imperatore ha scelto, per esercitare il suo controllo su Roma, che certo limita l'azione del papa, un ecclesiastico di rango, stimato dal papa stesso e dai Romani, vale a dire tendenzialmente un elemento di mediazione.

# Il significato del notariato per lo sviluppo della cultura giuridica europea (con particolare riferimento all'Italia)\*

di Orazio Condorelli

1. La redazione di atti giuridici nel quadro definito dalle leggi può essere individuata come uno dei caratteri comuni alla funzione notarile tra alto e basso medioevo.

Nell'alto medioevo italiano questo dato emerge con chiarezza se rivolgiamo l'attenzione al celebre capitolo *de scrivis* dell'editto di Liutprando. La norma stabilisce che gli *scribae* – cioè quegli scrittori di carte negoziali che potremmo definire, in senso largo, notai – sono obbligati a redigere le loro *chartae* in conformità con la legge longobarda o con quella romana. È proibito redigere carte *contra legem*. Nel caso che non conoscano il contenuto della legge, gli *scribae* devono acquisirne la conoscenza interrogando altre persone. Gli *scribae* sono comunque tenuti ad astenersi dalla redazione degli atti qualora non possano conoscere con precisione le leggi<sup>1</sup>.

La ricerca ha mostrato che le carte negoziali altomedievali si conformano (o di chiarano di conformarsi) a questi precetti<sup>2</sup>. Se la legge longobarda era «apertissima e nota quasi a tutti» – come affermava Liutprando – cosa diversa era per la legge romana. È noto che la compilazione di Giustiniano fu scarsamente e solo

\* Intervento presentato al *Forum: Notariatsgeschichte. Die Bedeutung des Notariats für die Europäische Rechtskultur*, svoltosi nel corso del 28. *Deutscher Notartag in Köln*, 29 agosto-1 settembre 2012. Una versione tedesca parzialmente diversa, col titolo *Die Bedeutung des Notariats für die Entwicklung der europäischen Rechtskultur mit besonderem Blick auf Italien*, è stata pubblicata in 28. *Deutscher Notartag Köln 2012*, veranstaltet von der Bundesnotarkammer, München 2013 (Sonderheft des Deutschen Notar-Zeitschrift), pp. 149-158.

<sup>1</sup> Liutprando, cap. 91 *de scrivis* (anno 727): «De scrivis hoc prospeximus, ut qui cartolas scribent sive ad legem Langobardorum, quoniam apertissima et pene omnibus nota est, sive ad Romanorum, non aliter faciat, nisi quomodo in ipsis legibus conteneretur; nam contra legem Langobardorum aut Romanorum non scribant. Quod si non sciunt, interrogent alteros, et si non potuerent ipsas legis plener scire, non scribant ipsas cartolas»: *MGH, Legum* t. IIII, edidit G.H. Pertz, Hannoverae 1868, p. 144. Per l'epoca carolingia è significativo il c. 5 dei *Capitula missis data* di Ludovico II (emanati nel 856, forse a Mantova): «De iudicibus inquiratur, si nobiles et sapientes et Deum timentes constituti sunt; et iurent, ut iuxta suam intellegentiam recte iudicent. (...) Similiter et notarii legibus eruditi et bonae opinionis constituentur» (*MGH, Legum* t. I, edidit G.H. Pertz, Hannoverae 1835, p. 438).

<sup>2</sup> F. Calasso, *Il negozio giuridico. Lezioni di storia del diritto italiano*, Milano 1967<sup>2</sup>, pp. 85-96, anche con riferimento ai documenti più avanti citati.

parzialmente conosciuta e utilizzata tra i secoli VI e XI. Vediamo, pertanto, che gli atti negoziali redatti secondo la legge romana richiamano genericamente la legge, la consuetudine, o entrambe: «lex et consuetudo nostra Romanorum»<sup>3</sup>. Espressione significativa, perché lascia intendere che della legge romana si conosceva e si utilizzava quanto era stato trasfuso nelle consuetudini locali<sup>4</sup>. La mancanza di una autonoma riflessione sul diritto (*scientia iuris*) si rispecchia nella qualità tecnica dei documenti. I *nomina iuris* che qualificano gli atti negoziali sono utilizzati in modo promiscuo. Una donazione è qualificata ora come «donatio seu transactio»<sup>5</sup>, ora come «cessio donatio translatio»<sup>6</sup>. Un lascito *pro anima* è intitolato «charta donationis», ma nel corpo del documento troviamo il termine «testamentum»<sup>7</sup>.

Alla esigenza di certezza del diritto i notai altomedievali soccorrevano con la loro funzione e con una cultura che era specchio dei loro tempi. La loro funzione era essenziale in un contesto socio-politico nel quale il potere pubblico era lontano o addirittura assente.

2. I segni del cambiamento si avvertono nella seconda metà del secolo XI. Parallelamente al movimento di riscoperta e riordinamento del *Corpus Iuris Civilis*, la prassi notarile mostra tracce inequivocabili di un consapevole ritorno alle leggi di Giustiniano. Una prova chiarissima è data dalla figura di Pietro, notaio che opera ad Arezzo a partire dal 1079<sup>8</sup>. Un collega lo chiama «legis doctor», ed egli stesso si definisce «legis amator». Un esempio. Da secoli i notai avevano qualificato l'atto di permuta col nome di *commutatio*. Pietro modifica le antiche formule e adotta la corretta qualificazione di *permutatio*. Precisa, inoltre, che dall'accordo delle parti (quando esse hanno conseguito la maggiore età e sono sane di mente) e dalla redazione scritta nasce un'obbligazione giuridicamente tutelabile con una *actio ex stipulatu*<sup>9</sup>.

<sup>3</sup> Come si legge, per esempio, in un documento pubblicato nel *Codex Diplomaticus Cavensis*, curantibus DD. M. Morcaldi, M. Schiani, S. de Stephano, V. Mediolani-Pisis-Neapoli 1878, doc. 828 (anno 1030), p. 196 sg.: «secundum lex et consuetudo nostre romanorum (sic) (...) iusta lex et consuetudo nostre romanorum (sic)». Sul tema Calasso, *Il negozio giuridico* cit., pp. 89-91; F. Calasso, *Medioevo del diritto*. I. *Le fonti*, Milano 1954, pp. 235 sgg.

<sup>4</sup> M. Bellomo, *Società e istituzioni in Italia dal medioevo agli inizi dell'età moderna*, Roma 1999<sup>9</sup>, pp. 173 sg.

<sup>5</sup> M. Fantuzzi, *Monumenti ravennati de' secoli di mezzo*, I, Venezia 1801, doc. 5, p. 92 (anno 893).

<sup>6</sup> Fantuzzi, *Monumenti ravennati* cit., doc. 7 (anno 896), p. 96.

<sup>7</sup> Anno 1012: «in huius volumine testamenti affigere praevidimus, quia quicquid pro animabus nostris iudicamus, omni tempore firmum et stabile permaneat. Ideoque a praesenti die donamus tradimus atque concedimus et irrevocabiliter largimur»: *Il regesto di Farfa compilato da Gregorio di Catino*, a cura di I. Giorgi, U. Balzani, Roma 1884-1914, IV, doc. 661, citato da Calasso, *Il negozio giuridico* cit., p. 93.

<sup>8</sup> G. Nicolaj, *Cultura e prassi di notai preirneriani. Alle origini del rinascimento giuridico*, Milano 1991 (*Ius Nostrum* 19), pp. 79 sg.; E. Cortese, *Il rinascimento giuridico medievale*, Roma 1992, pp. 7-9.

<sup>9</sup> «Cum non pretium sed res pro re alienanda datur, contractus permutationis a legibus nuncupatur, cuius tenorem cum in scriptis recipi inter partes convenit, firmius contrahentes, si perfecte etatis et sane mentis sunt, obligantur; ex ea enim scriptura in qua se invicem contrahentes obligantur actionem ex stipulatu nasci manifesti iuris est. Quam permutationem ideo necessariam esse constat, ut

Nel complesso si può dire che anche i notai sono partecipi del processo di riscoperta delle fonti giustinianee e della loro reimmissione nei circuiti della pratica. Da un altro punto di osservazione, alle origini della scuola bolognese la stessa figura di Irnerio mostra i collegamenti tra la nascente scienza giuridica e la pratica notarile. Il *primus illuminator scientiae nostrae* – come Odofredo chiama Irnerio – è infatti autore di un formulario notarile in materia di enfiteusi, che rinnova e modifica antiche formule. È significativo che la formula irneriana fu immediatamente recepita nella prassi: due notai, Bonando e Angelo, la utilizzarono già nel 1116<sup>10</sup>.

Il riscoperto diritto di Giustiniano è elaborato dai giuristi in un sistema, e offre gli istituti e le categorie giuridiche attraverso le quali è possibile qualificare giuridicamente i fatti della vita. Sul fondamento del *Corpus Iuris Civilis* si rafforza il valore della legalità, intesa come conformità alla legge. Il termine non sembra improprio. Già nei secoli altomedievali la formula «iuste et legaliter» ricorreva frequentemente nella documentazione notarile, a significare la voluta conformità dell'atto alla giustizia e alla legge<sup>11</sup>. Qualche decennio dopo Irnerio,

quod alterutrius commutatorum est comodius utriusque eorum parti constituitur cum inter se commutaverint»: *Documenti per la storia della Città di Arezzo nel Medio evo*, raccolti per cura di U. Pasqui, I, *Codice diplomatico (an. 650?-1180)*, Firenze 1899 (Documenti di storia italiana pubblicati a cura della Regia Deputazione sugli Studi di Storia Patria 11), p. 374, nr. 274 (luglio 1088). Il documento è stato valorizzato da Cortese, *Il rinascimento giuridico medievale cit.*, pp. 7-9, che rinvia a ulteriore letteratura.

<sup>10</sup> Odofredo attribuisce a Irnerio un formulario notarile generale e uno per il contratto di enfiteusi (*Lectura in Auth. Qui res iam*, post C. 1.2.14, *de sacrosanctis ecclesiis*, n. 3, Lugduni, F. et C. Marchant, 1552, rist. Bologna 1968, f. 17ra): «et ipse [dominus Yr] fecit primum formularium, id est librum omnium instrumentorum, scripsit instrumentum emphyteoticum». Accursio riferisce l'incipit del formulario in materia di enfiteusi («emphyteuticariis... petitionibus»): glossa *petitione* in C. 1.2.14.8, *de sacrosanctis ecclesiis*, l. *Iubemus nulli*, 2° § *sane*. È esclusa, però, la paternità irneriana del *Formularium* che Giovanni Battista Palmieri attribuì al caposcuola dei legisti bolognesi: *Wernerii Formularium tabellionum*, edidit I.B. Palmieri, in *Scripta anecdota glossatorum*, Bononiae 1913 (Bibliotheca Iuridica Medii Aevi, II ed., vol. I). Sul tema tre studi di G. Orlandelli, *Documenti e formulari bolognesi da Irnerio alla «Collectio contractuum» di Rolandino; Irnerio e la teorica dei quattro strumenti; «Petitionibus emphyteuticariis annuendo». Irnerio e l'interpretazione della l. Iubemus (C. 1.2.14)*, tutti raccolti nei suoi *Scritti di paleografia e diplomatica*, Bologna 1994, rispettivamente pp. 529-556, 495-507, 511-526. Inoltre E. Spagnesi, *Wernerius Bononiensis Iudex. La figura storica d'Irnerio*, Firenze 1970 (Accademia Toscana di Scienze e Lettere «La Colombaria», Studi 16), pp. 164-171; E. Spagnesi, «*Libros legum renovavit*». Irnerio lucerna e propagatore del diritto, Pisa 2013, pp. 96-101; E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, Roma 1995, II, pp. 64-66; G. Tamba, *Il notariato a Bologna nei suoi rapporti con lo Studio e col Comune*, in G. Tamba, *Una corporazione per il potere. Il notariato a Bologna in età comunale*, Bologna 1998, pp. 13-53 (20-26); la questione della paternità irneriana è ora discussa da F. Theisen, *Studien zur Emphyteuse in ausgewählten italienischen Regionen des 12. Jahrhunderts: Verrechtlichung des Alltags?*, Frankfurt am Main 2003 (Studien zur europäischen Rechtsgeschichte 162), pp. 352 sgg. In tema di enfiteusi v. anche U. Bruschi, *Nella cucina dei notai. L'ars notaria tra scienza e prassi a Bologna e in Romagna (fine XII-metà XIII secolo)*, Bologna 2006 (Studi e Memorie per la Storia dell'Università di Bologna, n.s. 1), pp. 55 sgg.

<sup>11</sup> Si veda la carta aretina del 939, nella quale Ugo e Lotario, re del Regno d'Italia, compiono una donazione in questi termini: «prout iuste et legaliter possumus offerimus, concedimus, donamus atque largimus, et de nostro iure et dominio in eorum usus et dominium omnino transfundimus ac delegamus» (Pasqui, *Documenti per la storia della Città di Arezzo cit.*, I, doc. 63, citato da Calasso, *Il negozio giuridico cit.*, p. 105). Ma è formula ricorrente.

Rogero parla di *actus legitimi*, che egli individua, per eccellenza, nei contratti. L'autonomia privata, dunque, si iscrive nel quadro definito dalla legge: gli atti giuridici producono gli effetti predefiniti dalla legge; se sono contrari alla legge, devono essere ritenuti privi di effetto e come non compiuti<sup>12</sup>.

Il notaio diviene protagonista essenziale della vita civile con la sua funzione diretta a dare certezza e stabilità ai rapporti giuridici<sup>13</sup>. Gli schemi negoziali elaborati e utilizzati dai notai assecondano le grandi tendenze storiche della società medievale. Si pensi, anzi tutto, all'esigenza di dare rilievo alla libera volontà quale fonte di obbligazioni, a fronte di un diverso modello (più antico nel tempo ma persistente nel nuovo millennio) nel quale diritti e obblighi non scaturiscono dalla volontà ma da rapporti tra *status*<sup>14</sup>. Si pensi, ancora, all'esigenza di dare veste giuridica ai rapporti negoziali che scaturiscono da una pratica commerciale che rinnova e moltiplica i suoi strumenti di azione<sup>15</sup>.

La funzione del notaio e le qualità dell'atto notarile sono definite non solo dal diritto giustiniano, ma anche da numerosi interventi papali che suscitano importanti sviluppi dottrinali<sup>16</sup>.

<sup>12</sup> «De legitimis actibus, puta contractibus, lex ista loquitur, qui, quoniam de lege sortiri debeant effectum, si contra eam fiant, merito effectu carere pro infectisque nec non inutilibus debent haberi»: Rogero, *Enodationes quaestionum super codice*, § 7 (ad C. 1.14.5.1), in H. Kantorowicz, with the collaboration of W.W. Buckland, *Studies in the Glossators of the Roman Law. Newly Discovered Writings of the Twelfth Century*, repr. of the edition Cambridge 1938 with addenda and corrigenda by P. Weimar, Aalen 1969, p. 286. Nel senso indicato nel testo il passo è ricordato da Calasso, *Il negozio giuridico cit.*, pp. 211-213.

<sup>13</sup> M. Ascheri, *I diritti del medioevo italiano. Secoli XI-XV*, Roma 2000, pp. 249-251, pone i notai fra i «protagonisti della teoria e della prassi», e sottolinea come essi «divennero (...) veicolo onnipotente di diffusione della cultura urbana e del diritto romano come insegnato nelle università»; v. anche M. Ascheri, *I problemi del successo: i notai nei comuni tardo-medievali italiani*, in *Perspectivas actuales sobre las fuentes notariales de la Edad Media*, Zaragoza 2004 (Universidad de Zaragoza, Publicaciones del Departamento de Historia Medieval de la Facultad de Filosofía y Letras 28), pp. 113-125.

<sup>14</sup> Bellomo, *Società e istituzioni in Italia cit.*, pp. 335-342; M. Bellomo, *Il lavoro nel pensiero dei giuristi medievali. Proposte per una ricerca*, in *Lavorare nel medioevo*, Atti del Congresso, Todi 12-15 ottobre 1980, Perugia 1983 (Todi, Centro studi sulla spiritualità medievale 21), pp. 169-197, ora in M. Bellomo, *Il doppio Medioevo*, Roma 2011 (Ius Nostrum 18), pp. 141-156; M. Bellomo, *Al di là dell'obbligazione contrattuale in Juan Solórzano y Pereira*, in «Rivista internazionale di diritto comune», 14 (2003), pp. 205-214, ora in Bellomo, *Il doppio medioevo cit.*, pp. 157-166. Per l'area tedesca questo aspetto è messo in luce da Helmut Coing attraverso una serie di documenti dai quali emerge «die Betonung der Freiwilligkeit des Abschlusses»: *Römisches Recht in Deutschland*, Milano 1964 (Ius Romanum Medii Aevi, pars V, 6), pp. 116-125.

<sup>15</sup> V. Piergiovanni, *Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino*, in *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa*. Atti del Convegno internazionale di studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino, organizzato dal Consiglio notarile di Bologna sotto l'egida del Consiglio nazionale del notariato, Bologna - città europea della cultura 9-10 ottobre 2000, a cura di G. Tamba, Milano 2002 (Per una storia del notariato nella civiltà europea 5), pp. 235-248.

<sup>16</sup> Sulla storia del notariato in Italia v. i contributi di M.G. di Renzo Villata, *Per una storia del notariato nell'Italia centro-settentrionale* e O. Condorelli, *Profili del notariato in Italia meridionale, Sicilia e Sardegna (secoli XI-XIX)*, entrambi in *Handbuch zur Geschichte des Notariats der europäischen Traditionen*, herausgegeben von M. Schmoeckel, W. Schubert, Baden-Baden 2009 (Rheinische Schriften zur Rechtsgeschichte, Band 12), pp. 15-64 e 65-123. Un ricordo specifico merita il volume di A. Meyer, *Felix et inclitus notarius. Studien zum italienischen Notariat vom 7. bis zum 13. Jahrhundert*, Tübingen 2000 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 92).

Al tramonto del medioevo Giovanni Bertachini riassume, nel suo *Repertorium iuris*, i temi e i risultati di un'elaborazione teorica lunga quasi quattro secoli<sup>17</sup>. Il notariato è concepito come un ufficio pubblico, una funzione (*munus*): sono questi i concetti che danno senso e contenuti alla qualifica del notaio come *servus publicus*<sup>18</sup>. È dal *publicum officium* che scaturisce la *fides* del notaio<sup>19</sup>: «notario creditur circa officium suum»<sup>20</sup>. Da tutto ciò nasce un obbligo che i giuristi credono non superfluo sottolineare: «il notaio deve redigere atti validi»<sup>21</sup>. Per la delicatezza e la rilevanza delle funzioni affidate al notaio, era di grande importanza la questione della sua preparazione giuridica. Raccogliendo un'opinione comune a civilisti e canonisti (da Bartolo a Nicolò Tedeschi), Bertachini sottolinea che il notaio deve essere esperto di diritto, nel senso che deve conoscere il diritto nella misura in cui esso è necessario per l'adempimento del suo ufficio. Il notaio «imperitus» è tenuto a risarcire il danno che ha arrecato alle parti a causa della sua imperizia<sup>22</sup>.

<sup>17</sup> *Repertorii Bertachini secunda pars*, Venetiis, per Georgium Arivabene Mantuanum, anno Domini 1494.

<sup>18</sup> Bertachini, *Repertorium* cit.: «Notariatus non est dignitas sed quoddam munus, l. Universos C. de dignitatibus l. XII secundum Bartholum» (f. 278va); «Notarius est servus publicus (...) et cogitur rogari et conficere instrumenta (...) Notarii officium publicum est, Innocentius in c. I de fide instrumentorum» (f. 279vb). La questione della *dignitas* e più in generale alla reputazione sociale del notaio è oggetto di un dibattito plurisecolare che, con particolare riferimento alle fonti di area italiana, è stato indagato nei lavori di G. di Renzo Villata e dello scrivente (con la lett. ivi citata), menzionati sopra, nota 16. Una nuova fonte sul tema è stata individuata da P. Maffei, *Collectio repetitionum tholosana* (ca. 1280), in «Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis», 74.1 (2006), pp. 1-30 (p. 7 nota 49), anche in *Manoscritti, editoria e biblioteche dal medioevo all'età contemporanea*. Studi offerti a Domenico Maffei per il suo ottantesimo compleanno, a cura di M. Ascheri, G. Colli, con la collaborazione di P. Maffei, Indici analitici di A. Bartocci, Roma 2006, II, pp. 561-599 (p. 568 sg. nota 49).

<sup>19</sup> Cfr. Innocenzo IV, *Comm.* in X 2.22.10, c. *Quum Iohannes, de fide instrumentorum* (*Commentaria Innocentii Quarti Pont. maximi super libros quinque Decretalium*, Francofurti ad Moenum, Sigismundus Feyerabendt, 1570, n. 8, f. 278vb): «cum notarius fidem faciat de omnibus, que in instrumentum continentur propter publicum officium, quod habet».

<sup>20</sup> Bertachini, *Repertorium* cit., f. 278ra. E inoltre: «Notario habenti officium publicum quod iuravit exercere fideliter credendum est in scripturis suis etiam sine testibus» (*ibidem*). Sul tema v. F. Roumy, *Les origines canoniques de la notion moderne d'acte authentique ou public*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur. II. Öffentliches Recht*, herausgegeben von F. Roumy, M. Schmoekel, O. Condorelli, Köln-Weimar-Wien 2011 (Norm und Struktur 37.2), pp. 333-360; P. Schulte, *Scripturae publicae creditur. Das Vertrauen in Notariatsurkunden in kommunalen Italien des 12. und 13. Jahrhundert*, Tübingen 2003 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 101).

<sup>21</sup> Bertachini, *Repertorium* cit.: «Notarius debet conficere instrumentum validum» (f. 279va).

<sup>22</sup> Bertachini, *Repertorium* cit.: «Notarius debet esse peritus, alias tenetur parti ad interesse, gl. in l. fin. C. de fideicom., Bartholus in d. l. Generali C. de tabulariis et per Siculum in c. Sicut <te>, in fine, Ne clerici vel monachi, ubi dicit quod non tenetur scire iura sed quantum pertinet ad artis peritiam, vide in Spec. de instrumentorum editione § VIII» (f. 277rb). Cfr. Bartolo da Sassoferrato, *Comm.* in C. 10.71.3, Venetiis, per Baptistam de Tortis, 1506, f. 24vb: «Item quero utrum notarii debeant scire iura, et dicit glosa quod sic, quod intellige quod non requiratur quod sint doctores vel legiste, sed quod sciant bene officium notariatus ut sciant summam et flores (con riferimento alla Summa e al Flos testamentorum di Rolandino) et alios libros eorum, et si hoc ignorent imputetur eorum imperitie et in quantum leserunt partem tenentur parti». Cfr. anche Nicolò Tedeschi (Abbas Panormitanus), *Comm.* in X 3.50.8, Venetiis, apud Iuntas, 1582; versione elettronica su CD-ROM curata da B. Bellomo, con introduzione di K. Pennington, Roma 2000, f. 280va, n. 22: «Ultimo quero, an notarius debeat scire iura. Speculum in dicto § restat <de instrumentorum editione>, versi.

La formazione tecnica del notaio si svolgeva nella *statio* di un maestro e in apposite scuole professionali. I formulari notarili che nei secoli furono redatti sono a un tempo lo specchio della pratica professionale e strumenti per la formazione dei notai<sup>23</sup>. Tali furono l'origine e il destino della celeberrima *Summa totius artis notariae* di Rolandino dei Passeggeri, redatta, nelle varie parti che la compongono, tra il 1255 e il 1273<sup>24</sup>. Nel proemio l'autore afferma di avere scritto l'opera per soddisfare una richiesta di molti pratici, e di avere trasfuso in essa le cose apprese nell'esercizio dell'arte secondo le «osservanze» del suo tempo. Rolandino è cosciente della novità della sua opera. In passato vi erano stati autori che avevano composto formulari di contratti e *instrumenta* «secondo i costumi e le consuetudini» dei loro tempi: tali opere, però, erano ormai poco o nulla congruenti con le «accorte sottigliezze dei moderni». Il proemio, in sostanza, mostra la consapevolezza che l'*ars notaria* è e deve essere una disciplina in costante divenire, attenta a fornire strumenti giuridici adeguati agli sviluppi della società<sup>25</sup>. La *Summa* di Rolandino, in effetti, si muove con grande equili-

sed nunquid tabellio, dicit quod sic, ne committat aliquem errorem, et hec fuit originaliter opinio glose in l. Generali, C. de tabul. lib. 10 (C. 10.71.3). Sed Bartholus ibi dicit, quod non tenetur esse doctor, sed satis est quod sciat summam notarie, et alia que requiruntur ad peritiam illius artis. Et vide Innocentium in c. Cum in cunctis, de electione, ubi dicit, et bene, quod quilibet tenetur scire ea, que requiruntur ad officium suum exercendum, alias autem tenetur, si committit per ignorantiam aliquem errorem, ut in l. Illicitas § sicuti ff. de officio presidis et in regula non est sine culpa, de regulis iuris lib. VI».

<sup>23</sup> L. Sinisi, *Formulari e cultura giuridica notarile nell'età moderna. L'esperienza genovese*, Milano 1997 (Fonti e Strumenti per la Storia del Notariato Italiano 8), in particolare pp. XI-XXXI e 3-22.

<sup>24</sup> V. i contributi raccolti nel citato (nota 15) volume *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa*, in particolare lo studio di L. Sinisi, *Alle origini del notariato latino: la «Summa Rolandina come modello di formulario notarile»*, pp. 163-233.

<sup>25</sup> Proemio della *Collectio contractuum*: «Antiquis temporibus super contractuum et instrumentorum formas et ordines, fuerunt per quosdam prudentes viros, ignaros fortassis ex conscientie puritate sagacitatum subtilium modernorum, quedam compilationes et summe iuxta tunc viventium mores et consuetudines adinvente. Sed cum venerit quo iunior, eo perspicacior etas nostra, novos et subtiliores mores, sicut in multis aliis, ita in contractuum ordine secumferens, oportuit ut antiquis omissis ritibus non tamquam quos reiiciamus, vel iudicemus erraticos, aut iuri contrarios, sed ut quodam modo alienos et in paucis vel nullis congruentes subtilitatibus modernorum, novellam quemadmodum quasi in ceteris facimus, ita in contractuum dispositionibus et modis nostri formam temporis imitemur, et nostre utamur etatis moribus et vite observantia reformemur. Igitur, cum forma hec, nisi post longa exercitia sciri nequaquam potuerit, vel haberi, eo quod nondum sit hucusque de modernis quisquam in compilationem, et memoriam redegisse repertus, suggestit multorum fraterna charitas magnis et continuis instantium precibus hanc collectionem contractuum (utpote protinus ipsa cognita in exercitium deducentem iuxta nostri temporis observantias) compilari» (*Summa totius artis notariae Rolandini Rodulphini Bononiensis viri praestantissimi, in eandem summam luculentissimus apparatus, qui Aurora per excellentiam dicitur [...] Flos testamentorum, sive ultimarum voluntatum. De iudicis et ordine iudiciorum. Notularum tractatus. De officio tabellionatus in villis vel castris operando*. Cum additionibus et solenni iudiciorum apparatu Petri de Unzola [...], Venetiis, apud Iuntas, 1546; rist. Bologna 1977, f. 1r-v). Sul proemio si è soffermato Calasso, *Il negozio giuridico* cit., pp. 209-211; esso è ora analizzato, nel quadro della dialettica tra “antichi” e “moderni”, da M. Giansante, *Pietro e i suoi maestri. Antichi e moderni nella storia del notariato bolognese*, in *L'opera di Pietro d'Anzola per il notariato di diritto latino*, Atti del Convegno di studi storici, Bologna - Anzola nell'Emilia, 6 ottobre 2012, a cura di G. Tamba, Bologna 2013, pp. 101-122. Ringrazio l'autore per avermi consentito la lettura del testo prima della pubblicazione. La dialettica tra *antiqui*, *moderni* e *moderniores* è stata indagata, in altro contesto di fonti (*quaestiones disputatae*), da M. Bellomo, *I fatti e il diritto tra le certezze e i dubbi dei giuristi medievali (secoli XIII-XIV)*, Roma 2000 (I Libri di Erice 27), pp. 529-565.



brio coordinando il diritto giustiniano (*ius commune civile*) con i diritti particolari (*iura propria*), e fornisce un ottimo strumento di azione congruente con le esigenze («novos et subtiliores mores») del tempo: la *Summa* è uno specchio del “sistema del diritto comune”<sup>26</sup>.

3. L'eccellente qualità dell'opera, che forniva adeguate risposte alle richieste della pratica, è all'origine della sua amplissima diffusione in Italia e in Europa. In questa sede è giusto ricordare che recenti ricerche hanno mostrato la presenza in Germania e nelle aree contigue di ben 55 manoscritti dell'opera di Rolandino, che ammontano a un quarto del totale dei testimoni conosciuti<sup>27</sup>. La sua utilizzazione nei territori tedeschi è attestata già alla fine del secolo XIII. La diffusione della *Summa* di Rolandino in Germania è dunque un aspetto di quel processo che la storiografia tedesca definisce “Frührezeption” del diritto comune<sup>28</sup>; in una prospettiva diversa, ma convergente, il fenomeno si iscrive nella «unità originaria della scienza giuridica europea» di cui ha parlato Helmut Coing<sup>29</sup>. Alla conclusione del processo di recezione si colloca la *Reichsnotariatsordnung* pubblicata dall'imperatore Massimiliano I nel 1512. Nel proemio l'imperatore indica le ragioni che impongono la riforma di questo settore del diritto: fra l'altro constata che diversi notai sono di fatto indegni della loro funzione per difetti che attengono alla loro condizione personale (uomini di condizione servile, o condannati per falso o per altri crimini, o pubblicamente diffamati), oppure indegni perché ignoranti e imperiti<sup>30</sup>. Nei fatti, la risposta legisla-

<sup>26</sup> In questa prospettiva Bellomo, *Società e istituzioni* cit., pp. 475-478. È una delle ragioni che favorirono la diffusione europea dell'opera: I. Birocchi, *Rolandino Passeggeri (Passaggeri)*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, Bologna 2013, II, pp. 1717-1720.

<sup>27</sup> G. Dolezalek, *La diffusione delle opere di Rolandino in Germania e nelle zone contigue*, in *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa* cit., pp. 739-757. Sulla letteratura notarile tedesca v. il panorama offerto da Sinisi, *Alle origini del notariato latino* cit., p. 192-204.

<sup>28</sup> Sulla “recezione del diritto comune” e i suoi caratteri v. H. Coing, *Europäisches Privatrecht 1500 bis 1800*. I. *Älteres Gemeines Recht*, München 1985, pp. 7 sgg.

<sup>29</sup> H. Coing, *Die ursprüngliche Einheit der europäischen Rechtswissenschaft*, Frankfurt am Main 1968 (Sitzungsberichte der Wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, 6.3), ora in Coing, *Gesammelte Aufsätze zu Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie und Zivilrecht: 1947-1975*, Frankfurt am Main 1982, II, pp. 137-156.

<sup>30</sup> *Kaysers Maximiliani I. Ordnung zu Underrichtung der offen Notarien wie die ihre Aempter üben sollen, zu Cölln aufgericht A. 1512*, in *Imperatoris Maximiliani I Constitutio de notariis in comitiis coloniensibus MDXII. lata*. Ab erroribus, quibus priores scatebant editiones, purgata. Cum vetere translatione latina. Praemissae sunt Observationes quaedam ad Historiam praesentis Constitutionis pertinentes, Francofurti ad Viadrum, apud Joh. Godofr. Conradi, 1733, versione latina, proemio, p. 31: «Et quam plurimi Notarii seu Tabelliones et se saltem officio Notariatus ingerentes in Imperio (ut per experientiam didicimus, multorumque accepimus clamore) defectuosi et indigni inveniuntur: tamen (*sic; recte*: tum) ratione conditionis et qualitatis personae, tum ratione defectus etiam scientiae et morum, ac qui alias multipliciter inutiles existunt, utpote qui alii servili conditioni adstricti, alii de falso, praesertim etiam circa tale officium Notariatus convicti, aut etiam alii criminibus irretiti, seu publice diffamati, alii negligentes, nonnulli indocti et imperiti et quorum imperitia, negligentia et malitia innumeros homines defraudari, negligi et gravari non est dubium. Ad obviandum igitur ejusmodi periculis et defectibus, necessarium etiam putamus desuper fieri provisionem virisque doctrina et

tiva a questi problemi si presenta come una “codificazione” del diritto notarile nella forma e nella sostanza del diritto comune<sup>31</sup>. Per espressa disposizione, il *ius commune* doveva essere integrato con le «lodevoli consuetudini dei luoghi» e con quanto dettavano le pratiche professionali<sup>32</sup>. Sul tema della preparazione tecnica l’ordinanza ripropone conclusioni consolidate nella dottrina del *ius commune*: il notaio deve conoscere il diritto (deve essere *iurisperitus*) almeno nelle materie che attengono all’ufficio del notariato, ed è tenuto a risarcire i danni procurati alle parti per imperizia. Le materie che attengono all’ufficio del notariato sono identificate attraverso una esemplificazione: «hoc est summam Notariae»<sup>33</sup>. È verosimile il riferimento alla *Summa* di Rolandino, che da secoli era divenuta la *Summa notariae* per antonomasia<sup>34</sup>.

Vi sono opere composte in Germania che mostrano i legami della cultura tedesca con i modelli italiani della letteratura notarile e, più ampiamente, con la tradizione del *ius commune* europeo. Qui è opportuno fare cenno alla *Summa Rolandina* del giurista bavarese Andreas Perneder<sup>35</sup>. L’opera fu pubblicata

harum rerum experientia suffultis mandavimus, qui nostra auctoritate praesertim ordinationem compilaverunt».

<sup>31</sup> W. Trusen, *Notar und Notariatsinstrument an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit. Zu den gemeinrechtlichen Grundlagen des Reichsnotariatsordnung von 1512*, in *Beiträge zur Rechtsgeschichte. Gedächtnisschrift für Hermann Conrad*, herausgegeben von G. Kleinheyer, P. Mikat, Paderborn-Wien-Zürich 1979 (Rechts- und Staatswissenschaftliche Veröffentlichungen des Görres-Gesellschaft, NF 34), pp. 545-566, ora in W. Trusen, *Gelehrtes Recht im Mittelalter und in der frühen Neuzeit*, Goldbach 1997 (Bibliotheca Eruditorum 23), pp. 595\*-616\*; W. Schubert, *Geschichte des Notariats und Notariatsrecht in Deutschland*, in *Handbuch zur Geschichte des Notariats* (cit. sopra, nota 16), pp. 203-239 (205-207); M. Schmoeckel, *Die Reichsnotariatsordnung von 1512. Entstehung und Würdigung*, in *Handbuch zur Geschichte des deutschen Notariats seit der Reichsnotariatsordnung von 1512*, herausgegeben von M. Schmoeckel, W. Schubert, Baden-Baden 2012 (Rheinische Schriften zur Rechtsgeschichte 17), pp. 29-74; si veda anche *Das Bild des Notariats seit der Frühen Neuzeit*. Katalog zur gleichnamigen Ausstellung anlässlich des 28. Deutschen Notartags vom 29. August bis 1. September 2012 in Köln, herausgegeben von M. Schmoeckel, Würzburg 2012.

<sup>32</sup> *Constitutio de notariis*, § 1 (p. 32): «Hanc igitur saluberrimam reformationem et ordinationem studeant Notarii publici, ad quos praecipue pro Notariatu, officiorum exercitio et practica ipsa porrigetur, humili devotione amplecti, summaque diligentia servare, ac juxta eandem et alia quae suis in juramentis super hujusmodi officiis praestitis, vel etiam a jure communi vel locorum laudabilibus consuetudinibus tradita introductaque sunt, officia sua legaliter, fideliter et sincere exercere»; § 3 (p. 33): «Et cum sit de jure communique practica et consuetudine introductum, ut servetur circa publica instrumenta, eorumque solennitates talis forma».

<sup>33</sup> *Constitutio de notariis*, c. IV, *de instrumentis appellationum*, § 3 (p. 52): «Et in summa sciant et advertant omnes Notarii, quod ipsi debent esse Jurisperiti in his saltem quae Notariatus officii respiciunt, hoc est summam Notariae, ad hoc, ut sciant partes coram se contrahentes seu agentes de solennitatibus et clausulis ad contractus et actus huiusmodi, earumque validitatem requisitis certificare, et se a contractibus et actibus a jure reprobatis et prohibitis abstinere, cum alias teneantur de imperitia et partibus laesis ad interesse».

<sup>34</sup> Cfr. il passo di Bartolo citato sopra, nota 22.

<sup>35</sup> *Summa Rolandina. Das ist ain kurtzer Bericht von allerhand Contracten unt Testamenten (...)* Item ain Contract der Regeln oder kurtzen Schlussreden gemainer Recht sampt den sonderlich davon ausgenommen Fällen oder Fallencien Bartholomei Soccini (...) Baides durch den Erneuesten und Hochgelehrten Weylend Herrn Andreas Perneder des fürstlichen Hof zu München Rath und Obristen Secretarien zierlich verteütscht et c. Mit ainer Vorrede des Hochgelehrten Herr Wolfgang Hunger der Rechten D. und Professor zu Ingolstat, Gedruckt zu Ingolstat durch Alexander und

postuma nel 1544 da Wolfgang Hunger, ed ebbe numerose edizioni nei decenni successivi. Si tratta, in effetti, di un compendio e una semplificazione in lingua tedesca della *Summa* di Rolandino. La prefazione di Hunger sottolinea l'utilità dell'opera sia per la lingua utilizzata sia perché essa riguarda temi e materie di uso quotidiano. L'obiettivo da perseguire è la corretta e adeguata formazione tecnica dei notai. Al riguardo Hunger ricorda una famosa frase di Baldo degli Ubaldi, secondo il quale «l'imperizia dei notai distrugge il mondo»<sup>36</sup>. Parafrasando, *a contrario sensu*, le parole del giurista perugino, potremmo dire che «la perizia del notaio custodisce il mondo»: il riferimento di Hunger a Baldo è un modo per porre in rilievo quanto la funzione del notaio fosse considerata rilevante per garantire il retto ordine giuridico della società.

Samuel Weissenhorn, 1563. La raccolta di *regulae iuris* (che Perneder abbrevia e traduce) era comunemente attribuita a Bartolomeo Sozzini, ma in verità è opera spuria: R. Bargagli, *Bartolomeo Sozzini giurista e politico (1436-1506)*, Milano 2000 (Quaderni di «Studi senesi» 92), pp. 214-217. Sull'opera di Perneder (†1543) e sulla sua figura di giurista v. K. Luig, H. Rail, *Perneder, Andreas*, in *Handwörterbuch zur Deutschen Rechtsgeschichte*, Berlin 1984, III, col. 1579-1585; Sinisi, *Alle origini del notariato latino* cit., pp. 199-201.

<sup>36</sup> *Summa Rolandina*, Vorrede, f. iiv: «der Notarien unwissenhait verwiirre unnd verderbe die ganze welt etc.». Riferimento a Baldo, *Consilia*, Lib. IV, *cons.* 6, Venetiis, apud Hieronymum Polum, 1575, f. 3ra: «testamenti Bartolucii talis tenor reperitur satis confusus, tabellionis nimia imperitia, que imperitia destruit mundum, et ponit conscientiam bonorum virorum in magno discrimine».



# L'importanza delle risorse collettive nell'Abruzzo basso medievale

## Il caso di una lite tra due *universitates* aquilane

di Marco Cozza

### 1. Introduzione

Il tema delle “risorse collettive” durante il Medio Evo è stato sviscerato più volte e da più parti. I motivi sono facilmente intuibili: la così detta proprietà collettiva, in ogni sua forma, ha costituito per molteplici comunità una garanzia di sopravvivenza, ha rivestito un valore e una funzione fondamentali ai fini della sussistenza. Lo sfruttamento delle risorse collettive, come noto, si concretava in un “godimento condizionato” del bene, con un indiscusso primato dell’oggettivo sul soggettivo, dell’ordine comunitario rispetto all’individuo, con una dimensione potestativa ridotta al massimo. L’appropriazione, nel senso tradizionale del termine, cadeva infatti soltanto indirettamente sul prodotto del fondo, che serviva per la sopravvivenza quotidiana di una comunità (più o meno estesa), ma non arrivava mai ad investire il fondo stesso<sup>1</sup>.

I diritti di legnatico, erbatico ecc. ecc. erano quindi di fondamentale importanza per la sopravvivenza stessa delle comunità medioevali: e il Mezzogiorno d’Italia non faceva certo eccezione. In queste regioni, infatti, sulle parti dei boschi più vicine ai centri abitati si esercitavano sistematicamente diritti consuetudinari da parte degli abitanti della comunità più vicina, che vi facevano legna e pascolavano animali<sup>2</sup>. E – come è facile immaginare – se un bosco, una selva o un prato si trovavano “a cavallo” tra due comunità, molto facilmente – anzi, quasi inevitabilmente – diventavano oggetto di disputa tra queste ultime<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Così P. Grossi, *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano 1992, pp. 607-608.

<sup>2</sup> P. Corrao, *Boschi e legno*, in *Uomo e ambiente nel Mezzogiorno normanno-svevo*, Atti delle VIII Giornate normanno-sveve, Bari, 20-23 ottobre 1989, a cura di G. Musca, Bari 1989, pp. 135-164 e segnatamente p. 138.

<sup>3</sup> Ciò è dovuto al fatto che, negli ultimi secoli dell’età di mezzo, le *universitates* erano diventate gli unici soggetti ad avere voce in capitolo, stante l’evoluzione giuridica che l’istituto aveva avuto nel Regno di Sicilia. L’originaria titolarità delle terre demaniali in capo alla Corona si era man mano affievolita; la vigilanza degli ufficiali regi su di esse era progressivamente venuta meno, e alla fine di questo (lento, ma inesorabile) processo, che verso la fine del medioevo poteva ben dirsi completato,

Tali dispute si caratterizzavano per una notevole annosità, oltre che per una certa quale “animosità” delle parti contendenti. L’importanza degli interessi in gioco (un’importanza che appare relativa a chi oggi si accosta a questi fatti, ma che doveva essere enorme per chi allora li viveva) evidentemente portava a rinfocolare siffatte controversie anche quando, a rigor di logica e di diritto, esse avrebbero dovuto soprirsi, e – ciò che è più grave – a derogare, con non poca disinvoltura, a più di un principio giuridico (come si avrà modo di vedere nelle pagine seguenti).

## 2. La lite tra le *universitates* di Tione degli Abruzzi e Santa Maria del Ponte

Nel XV secolo, Tione degli Abruzzi e Santa Maria del Ponte, due piccole *universitates* facenti parte del comune aquilano<sup>4</sup>, litigavano per alcuni diritti di uso civico su alcuni territori situati tra i due centri abitati.

I *massari*<sup>5</sup> dell’*universitas* di Tione rivendicavano l’esclusività dei diritti di pascolo e di fare legna sull’intero territorio, sia montano sia pianeggiante, oltre il fiume Calido<sup>6</sup>, verso Tione, e su un certo altro territorio, prima di detto fiume,

si finì con tollerare (e quindi anche ammettere) l’esistenza di “usi civici cittadini” di origine consuetudinaria. Per un puntuale *excursus* delle tappe che portarono le comunità locali ad avere una competenza pressoché esclusiva in materia di usi civici vedasi G. Cassandro, *Storia delle terre comuni degli usi civici nell’Italia meridionale*, Bari 1943, pp. 190 sgg. Il fatto che, alla fine di questo processo, le risorse collettive fossero gestite dall’entità più vicina ai *cives* (e cioè l’*universitas*) può apparire, a prima vista, un elemento positivo: eppure, l’aver lasciato una materia di così grande importanza in mano alle comunità cittadine dovette essere fonte di non poca litigiosità. Questa, almeno, è l’impressione che si ricava dalla vicenda che si sta per raccontare.

<sup>4</sup> Come fa giustamente notare il Clementi, una peculiarità assoluta dell’ordinamento del comune aquilano stava nel fatto che, nel corpo dell’organismo pubblico, venivano riconosciute anche università minori, che non erano soltanto testimonianza sentimentale e campanilistica del luogo di origine, ma che viceversa costituivano dei veri e propri organismi amministrativi, i cui collegi assolvevano funzione pubblica e riconosciuta: sul punto, si veda A. Clementi, *Sugli insediamenti medioevali nella zona del Gran Sasso*, Napoli 1971, pp. 176 sgg. Sull’estensione del comune aquilano, e sulle piccole *universitates* che ne facevano parte, si veda A. Clementi, D. Piroddi, *L’Aquila*, Roma 1986, pp. 175-188.

<sup>5</sup> Il Consiglio dei Massari, nel comune aquilano, non era un’istituzione “stabile”: veniva anzi convocato solo quando era necessario. Ai *massari* spettava amministrare i beni promiscui delle *universitates* minori: si trattava, quindi, di un organo rappresentativo degli interessi del contado. Tali interessi, però, dovevano essere tutt’altro che “univoci”: anzi, è assai facile immaginare che ciascun *massarius* avesse a cuore principalmente gli interessi della propria *universitas*. A tale proposito, è davvero interessante una disposizione statutaria che esortava i componenti di questo consiglio a non essere rissosi tra loro: il che fa pensare che le discordie dovevano essere alquanto frequenti. Ciò conferma – ove mai ve ne fosse bisogno – come gli interessi curati dai *massari* (interessi che, per l’appunto, consistevano essenzialmente nella gestione delle “risorse collettive”) fossero di vitale importanza per le *universitates* medioevali: cfr. *Statuta civitatis Aquile*, a cura di A. Clementi, Roma 1977, pp. LXV-LXVI.

<sup>6</sup> Davvero impossibile da risolvere con certezza è il “mistero” del fiume Calido, del quale non si ha riscontro in alcuna carta geografica. Dal documento si evince molto chiaramente che i territori oggetto della contesa si trovavano tra le due predette *universitates*, e l’unico fiume degno di questo nome che scorre tra Tione degli Abruzzi e Santa Maria del Ponte è l’Aterno (che non risulta essere mai stato chiamato Calido). È possibile che in epoca medioevale venisse chiamato Calido uno dei cinque torrentelli che nascono alle falde del monte Prato Castellana, scendono alle spalle di Santa Maria del Ponte per poi confluire, proprio all’altezza di Tione degli Abruzzi, nel fiume Aterno; è inoltre possi-

verso Santa Maria del Ponte, a presidio dei quali gli uomini di Tione dicevano di avere sempre nominato dei custodi. I massari dell'*universitas* di Santa Maria del Ponte negavano tutto ciò, ed anzi sostenevano che per loro era stato sempre lecito entrare in quei luoghi coi loro animali, e fare legna.

Le due *universitates*, il 17 settembre 1448, nella città dell'Aquila, conclusero una transazione, sperando, così, di dirimere la questione<sup>7</sup>. I *massari* si accordarono nei seguenti termini: i territori montani e pianeggianti oltre il fiume Calido dalla parte del *castrum Thioni* sarebbero stati nel pieno dominio dell'*universitas* di Tione, e gli uomini di Santa Maria del Ponte non avrebbero potuto accedere se non con buoi aratori al tempo della semina e per necessità agricole; gli uomini di Tione avrebbero continuato a nominare dei custodi per i territori dove erano già soliti farlo, ma non avrebbero potuto più far pascolare i propri animali nel territorio di Santa Maria del Ponte (eccezion fatta, anche in questo caso, per i buoi aratori nei periodi destinati alla semina). Gli uomini di Santa Maria del Ponte, dal canto loro, ebbero il diritto di andare a far legna e raccogliere fronde nella montagna chiamata La Plana, dalla sommità del monte fino al fiume Calido.

I rappresentanti delle due *universitates*, appena cinque giorni dopo (il 22 settembre 1448), per sottolineare la loro intenzione di rispettare i patti, dichiararono – dinanzi a diversi testimoni (fra cui Antonuccio di Marino di Cocullo, membro del collegio delle Cinque Arti della città dell'Aquila, e il nobile Dionisio de' Camponeschi) – di voler osservare la predetta transazione<sup>8</sup>.

bile (anzi, più che probabile) che la parola *calidum* avesse funzione di aggettivo (più che di nome proprio), per definire una qualità (la temperatura mite dell'acqua). Tuttavia non si possono avere certezze al riguardo, tanto più che neppure un lavoro recentemente edito – avente ad oggetto proprio l'onomastica dei laghi e dei fiumi abruzzesi e molisani (L. Chiappinelli, *Lessico idronomastico dell'Abruzzo e del Molise*, Napoli 2002) – reca il toponimo *Calidum*, che peraltro non compare nemmeno in E. Giammarco, *Toponomastica abruzzese e molisana*, Roma 1990. Chi scrive si è anche recato a Tione degli Abruzzi e a Santa Maria del Ponte, per cercare – magari nella “memoria storica” degli anziani del luogo – un ricordo di questo toponimo, del quale non si ha riscontro in nessuna carta geografica; ma, come spesso accade in questi casi, l'antico nome si è perso, e non ha lasciato nessuna traccia neppure nella memoria degli attuali abitanti di quei luoghi.

<sup>7</sup> Archivio di Stato dell'Aquila, *Pergamene di Tione* (inv.: 18.3), doc. n. 8.

<sup>8</sup> Il documento, non arrivato in originale ai nostri giorni, è integralmente trascritto nella sentenza arbitrale del 7 dicembre 1474 (di cui si parlerà in seguito). Sfortunatamente, però, la sentenza arbitrale, nella parte in cui è trascritto il documento del 22 settembre 1448, è totalmente illeggibile; a nulla è valso l'ausilio della lampada di Wood. Il documento è stato così regestato dal Piacentino: «Rogato in civitate Aquile in locali de Paganicha in domibus infrascripti domini Comititis. Ha lo stesso giudice e rogatario del doc. 8. Alla presenza dei testi Antonius Marini de Cucullo, Antonius Petrutii de Masscette, Nannes notarius Lippi de Baczano et Colantonius notarii Francisci de Carapellis, e di Lovisius de Camponischis comitis Montorii, si sono costituiti magister Petrus Colecte, Iohannes Petrutii, Cola Rubeus, Marinus prepositus de Thiono, magister Marinus Antonutius Lelli et Antonius Butii Masii di S. Maria del Ponte i quali reclamano siano osservati i patti fissati nella transazione di cui all'instrumento 17 settembre 1448» (S. Piacentino, *Le pergamene di Tione depositate nella sezione di Archivio di Stato dell'Aquila*, L'Aquila 1946, inserto nel doc. n. 8). Dal tenore letterale del regesto del Piacentino («reclamano che siano osservati i patti») potrebbe a prima vista sembrare che qualcuno non volesse attenersi a quanto stabilito nella transazione, ma così non era; l'atto era una semplice dichiarazione resa dai rappresentanti delle due *universitates* per erogare maggiore *firmitas* alla transazione conclusa appena cinque giorni prima.

Occorre adesso prestare attenzione ad una clausola presente nella transazione, secondo la quale, in caso di contestazioni o violazioni, si sarebbe dovuto fare ricorso al *syndicus* Dionisio de' Camponeschi, cui veniva conferito – tra le altre cose – anche il potere di spostare i confini stabiliti nella transazione<sup>9</sup>.

E qui lo storico del diritto non può non avere un sobbalzo. Questa singolare pattuizione, da un punto di vista strettamente giuridico, rappresenta infatti un vero e proprio “non-senso”. La transazione, nel sistema di diritto comune, aveva un'efficacia pari a quella della *res iudicata*<sup>10</sup>: come si poteva ammettere, allora, che un terzo potesse modificarne i termini? In realtà, la clausola in questione si può ben spiegare, se sol si considera che le due *universitates*, pur esplicando funzioni amministrative proprie, facevano comunque parte del comune aquilano (come si è accennato poc'anzi<sup>11</sup>): e i Camponeschi, a quel tempo, erano per l'appunto i signori dell'Aquila<sup>12</sup>.

<sup>9</sup> Dionisio de' Camponeschi, nel documento, era definito *syndicus* delle *universitates* di Tione e Santa Maria del Ponte. Balza dunque agli occhi l'impiego “atecnico” del termine *syndicus* che, nel presente documento, non indicava – come accadeva di solito – i procuratori delle *universitates* (i quali invece, per le ragioni viste nella precedente nota 5, venivano chiamati *massari*), bensì una specie di “arbitro”, incaricato di far osservare alle parti quanto pattuito nella transazione.

<sup>10</sup> La causa della transazione, come noto, consisteva nel «perpetuum discedere a lite», ovvero nell'abbandono definitivo di una controversia. Proprio per questo, quindi, la transazione non poteva essere né temporanea né provvisoria, proprio perché la sua finalità era ontologicamente quella di risolvere in via definitiva una situazione giuridica controversa. La costituzione degli imperatori Diocleziano e Massimiano, inserita nel Codice giustiniano (C. 2, 4, 20), che conferiva alla *transactio* la stessa efficacia della *res iudicata*, non faceva altro che confermare questa finalità. La parificazione della transazione alla cosa giudicata non soltanto era sancita perentoriamente dal diritto romano (M.E. Peterlongo, *La transazione nel diritto romano*, Milano 1936, pp. 263-264), ma era intesa in maniera altrettanto rigorosa dalla scienza giuridica medievale (S.V. Parini Vincenti, *La dinamica della conflittualità civile: processi e transazioni fra antico regime ed età dei codici*, in *L'arte del difendere. Allegazioni avvocati e storie di vita a Milano tra Sette e Ottocento*, a cura di M.G. di Renzo Villata, Milano 2006, pp. 613-638, ed in particolar modo, per quel che riguarda la posizione dei giuristi medievali, pp. 615-616, nota 34).

<sup>11</sup> *Supra*, nota 4.

<sup>12</sup> I Camponeschi ebbero un grandissimo ruolo nella storia della città dell'Aquila nel Trecento e nel Quattrocento. Essi iniziarono a salire alla ribalta della vita politica aquilana negli anni Trenta del XIV secolo, e – passando attraverso varie ed alterne vicende, che sarebbe inutile e sovrabbondante ripercorrere in questa sede – ebbero una posizione preminente nella storia aquilana fino al 1489, anno in cui morì Pietro Lalle Camponeschi, ultimo esponente di spicco di questa famiglia. Quel che è certo, comunque, è che all'epoca in cui venne stipulata la transazione in esame (1448), la città dell'Aquila era governata da Antonuccio Camponeschi. Il nostro Dionisio non è certamente stato uno degli esponenti principali del casato: di lui non si fa alcuna menzione né in G.B. Di Crollalanza, *Dizionario storico-blasonico delle famiglie nobili italiane estinte e fiorenti*, Bologna 1886 (ed. anast. Bologna 1965), pp. 210-211 (ove sono citati Lalle, Antonuccio, Pietro-Lalle e una figlia di quest'ultimo, Vittoria, madre del papa Paolo IV), né tantomeno in A. Dragonetti De' Torres, *Le vite degli illustri aquilani*, L'Aquila 1847, pp. 248-258 (che si sofferma esclusivamente su Antonuccio e Lalle Camponeschi). Cionondimeno, si trattava pur sempre un Camponeschi, e questo evidentemente lo rendeva più che idoneo a dirimere un'eventuale controversia tra due piccole *universitates*. Per apprezzare l'importanza della famiglia Camponeschi nella vita politica aquilana nel XIV sec. si può rinviare a Clementi, *Statuta Civitatis* cit., pp. XIV sgg.; per una trattazione più diffusa, che abbraccia anche il secolo XV, si può fare riferimento a M.O. Bonafede, *Storia popolare della città dell'Aquila degli Abruzzi dalla sua fondazione al 1888*, Lanciano 1889 (ed. anast. Bologna 1970), pp. 73 sgg.; P. Terenzi, *Una città superiorem recognoscens. La negoziazione fra l'Aquila e i sovrani aragonesi (1442-1496)*, in «Archivio storico italiano», 170 (2013), 634, pp. 619-651, e on-line [http://rm.univr.it/biblioteca/scaffale/Download/Autori\\_T/RM-Terenzi-L'Aquila.pdf](http://rm.univr.it/biblioteca/scaffale/Download/Autori_T/RM-Terenzi-L'Aquila.pdf).



Inoltre, alla base di questa previsione vi erano probabilmente anche delle esigenze di ordine pratico. I contraenti, evidentemente, avevano preconizzato che tra le due piccole *universitates* sarebbero sorte nuove controversie: pur di salvaguardare l'efficacia dell'atto, essi avevano preferito dare ad un terzo la facoltà di modificare i confini in essa stabiliti.

La previsione che tra le due piccole *universitates* sarebbe nata una nuova lite non tardò a rivelarsi veritiera: dopo neppure trent'anni dalla conclusione della transazione, infatti, le due piccole comunità si trovarono nuovamente a litigare per le stesse ragioni. La lite, stavolta, venne risolta con una sentenza arbitrale pronunciata all'Aquila il 7 dicembre 1474: i *legum doctores* Filippo de *Acquilis*, Nicola de *Lucono*, Giovanni de *Venarellis de Saxa*, Arimperto *Maneriis de Baczano* e Antonio *Zocheriis de Podio* dell'Aquila, *arbitri et arbitratores* comunemente eletti dai rappresentanti delle due *universitates*, sedendo «pro tribunali»<sup>13</sup> decisero la controversia, confermando la transazione conclusa tra le due *universitates* nel 1448<sup>14</sup>.

Le indicazioni contenute nella sentenza arbitrale sono sufficienti per capire che la controversia riguardava gli stessi territori oggetto dell'accordo transattivo

<sup>13</sup> *Arbitrator* e *arbiter*, come noto, erano termini giuridici dal significato differente: ciò che li distingueva era che l'*arbitrator*, a differenza dell'*arbiter*, non era tenuto a seguire l'*ordo iuris* (Rolandinus de Passageriis, *Summa totius artis notarie*, Venetiis, apud Iuntas, 1546 [ed anast. Bologna 1977], f. 156v). Sulla formula «arbiter, arbitrator et amicabilis compositor», e più in genere sull'istituto dell'arbitrato sia nella prassi che nell'elaborazione dottrinarica nel Basso Medio Evo, si rimanda a L. Martone, *Arbiter-Arbitrator*, Napoli 1984. Per quel che concerne specificamente l'Abruzzo, occorre considerare che, nei secoli XIV e XV, le parole *arbiter* e *arbitrator* venivano quasi sempre utilizzate congiuntamente: è per questo che, in questo come in innumerevoli altri compromessi e lodi arbitrali, il termine *arbitrator* accompagnava la parola *arbiter* anche quando era evidente che il lodo non aveva alcuna finalità di amichevole composizione (in questo caso, era la presenza dell'inciso «pro tribunali» a rivelare che alla decisione arbitrale era del tutto estranea l'esigenza di comporre bonariamente la controversia). Per quel che riguarda la prassi arbitrale abruzzese del Basso Medio Evo, sia consentito il rinvio a M. Cozza, *Pro bono pacis et concordiae: transazione ed atti di risoluzione concordata di liti nel Basso Medio Evo abruzzese*, Teramo 2008 (tesi di dottorato di ricerca "Identità culturali ed esperienza giuridiche nell'area adriatica: dalla *koinè* tardo-antica al diritto comune" presso l'Università degli Studi di Teramo), pp. 112 sgg.

<sup>14</sup> Archivio di Stato dell'Aquila, *Pergamene di Tione* (inv.: 18.3), doc. n. 9. Regesto: «In civitate Aquile in pede platee fori ante domum Maioris Ecclesie Aquilane. Regnante Ferdinando. Georgius Iohannis de Cambiano de Aquila iudex ad contractus. Mannus Mici de Tornimparte, notarius. Testes: notarius Bartholomeus de Acquilis, notarius Nannes Iohannis de Asserico, notarius Gratinus (?) Antonii Antonelli de Rascino, notarius Vinzano Iacobi de Pilis, Iohannes Baptista Iohannis de Cambiano, Apollonius Iohannis Petri Butiarelli de Podio Sancte Marie, Leonardus Sancti de Acquilis, Angelus Craputie de Piezulo et Paulinus magister Iohannis de Prata de Aquila. Philippus de Acquilis, Nicolaus de Lucono, Iohannes de Venarellis de Saxa, Marimpetrus Maneriis de Baczano e Antonius Zocheriis de Podio de Aquila, legum doctores, arbitri eletti "pro tribunali sedentes in loco predicto in quodam ligneo schando ibidem posito [ante] apotecam notariorum quem locum princeps et ante omnia pro congruo et idoneo et sufficienti per nos electos et deputatos ad infrascriptam causam terminandam seu decidendam et omnia et singula in ordinem fiendam". Dinanzi a tali arbitri è rimessa la lite fra le Università di Tione e di S. Maria del Ponte su certi territori "ultra flumen versus castrum Sancte Marie ad Pontem ab ulmo Pretole usque ad confines de Fonticuli". Gli uomini di Santa Maria del Ponte producono due istrumenti di transazione, datati 17 settembre e 22 settembre 1448. Gli arbitri, sedendo in tribunale, esaminati gli atti prodotti, decidono di confermare la transazione già intervenuta fra le due università» (Piacentino, *Le pergamene* cit., doc. n. 10).

del 1448. Evidentemente, a nulla erano servite né la transazione conclusa ventisei anni prima, né la solenne promessa di osservarla.

Il fatto stesso che le parti avessero affidato ad un collegio arbitrale la decisione di una questione già risolta transattivamente contravveniva, senza alcun dubbio, alla «non minor auctoritas transactionum quam rerum iudicatarum» sancita da C. 2, 4, 20, con evidente frustrazione della causa stessa della transazione (che, come si è visto, risiedeva nel «perpetuum discedere a lite»).

Ciò che però stupisce maggiormente è che la sentenza arbitrale avesse confermato la transazione del 17 settembre 1448 (e la relativa *declaratio* del successivo 22 settembre) con questa motivazione: «non liquet nec constat ex actis et actatis (...) de narratis per partes prefatas». In altri termini, l'assetto giuridico risultante dalla transazione veniva confermato non per la sua autorità di cosa giudicata, ma – molto più semplicemente – perché le allegazioni delle parti non avevano trovato riscontro nell'istruttoria del giudizio arbitrale.

Dalla motivazione della sentenza si evince infatti che gli arbitri avevano svolto una vera e propria attività di cognizione su una questione che era stata risolta transattivamente (e che pertanto doveva considerarsi come coperta da giudicato). Inoltre – ciò che più conta – gli arbitri avevano lasciato intendere che, se le parti litiganti fossero riuscite a fornire la prova delle rispettive pretese, il verdetto del collegio arbitrale si sarebbe potuto discostare da quanto le parti avevano stabilito nella transazione. Il che sorprende, e non poco, se si considera che i cinque arbitri erano tutti *legum doctores*, e quindi, oltre a conoscere il (già citato) precetto giustiniano che conferiva alle transazioni la stessa autorità delle sentenze passate in giudicato (C. 2, 4, 20), erano certamente coscienti del divieto di resuscitare le controversie risolte con legittime transazioni (C. 2, 4, 16) e della generale intangibilità di queste ultime (C. 2, 4, 10).

Si potrebbe a questo punto sostenere che gli arbitri si fossero volutamente discostati dal diritto romano, al fine di temperare il *rigor iuris* con l'equità: ma una simile ipotesi non regge, poiché dal documento si apprende che il collegio arbitrale aveva giudicato *pro tribunali*, ed era quindi tenuto a decidere secondo diritto. Allo stesso modo, neppure si può ipotizzare che tra la conclusione della transazione e la pronunzia dell'arbitrato la situazione si fosse in qualche modo evoluta o modificata: tra i due atti erano infatti passati solo ventisei anni, un lasso di tempo di per sé insufficiente a creare o modificare un diritto di uso civico (per il quale si richiedeva invece una *antiqua consuetudo*<sup>15</sup>).

<sup>15</sup> Iohannes Bertacchinus, *Repertorium iuris*, Venetiis, apud Iuntas, 1577, I, f. 452v. La *longa, antiqua* o *antiquissima consuetudo* (usi contro i quali non esiste *hominum memoria*) sono istituti nati a garanzia delle popolazioni che usufruivano degli usi civici, contro eventuali rivendicazioni dei feudatari: dinanzi a consuetudini siffatte, anche il *Princeps* era tenuto ad arrestarsi. Il ricorso alla consuetudine per tutelare le popolazioni era pressoché obbligato, non essendo configurabile in capo a queste ultime un diritto di proprietà sulle terre sfruttate (Cassandro, *Storia delle terre comuni* cit., p. 188). E' comunque interessante notare come l'istituto consuetudinario, sviluppatosi in questa materia a tutela delle comunità locali contro gli arbitri di feudatari, baroni o addirittura sovrani, nel caso di specie sia stato invocato da due *universitates* l'una contro l'altra.

La scelta, da parte degli uomini di Santa Maria del Ponte e di Tione, di affidare ad un collegio arbitrale la decisione di una questione sulla quale era già stata conclusa una transazione non aveva quindi nessuna possibile giustificazione, sul piano giuridico. Evidentemente le due *universitates*, non volendo più accontentarsi di quanto stabilito in transazione, speravano – invano, come si è visto – di ottenere dall'arbitrato un miglioramento delle rispettive situazioni.

Occorre infine aggiungere che forse, neppure con l'arbitrato del 1474 l'annosa controversia tra Tione degli Abruzzi e Santa Maria del Ponte era stata definitivamente sopita. Si ha infatti notizia di un mandato concluso il 16 novembre 1494, con cui i tionesi nominarono loro procuratore Giovanni di notar Antonio di Tione, incaricandolo di risolvere tutte le controversie con la comunità di Santa Maria del Ponte<sup>16</sup>. Il documento, purtroppo, non specifica quali fossero le controversie tra le due *universitates*: non è dato sapere, quindi, se queste ultime stessero ancora litigando per gli stessi usi civici oggetto della transazione del 1448 e della successiva sentenza arbitrale del 1474. Allo stesso modo, non ci sono pervenuti documenti successivi che possano dirimere questo dubbio.

Se però volessimo supporre che, nel 1494, le due *universitates* stessero ancora battagliando su diritti di uso civico (ipotesi, a ben vedere, tutt'altro che peregrina: d'altronde, quali altri motivi di litigio avrebbero mai potuto avere queste due piccole comunità?), la lite tra Santa Maria del Ponte e Tione degli Abruzzi potrebbe tranquillamente assurgere ad emblema della lunghezza e dell'annosità delle controversie tra città, destinate a non essere sopite neppure con atti aventi efficacia di cosa giudicata: evidentemente, per questi due piccoli paesi, lo sfruttamento delle risorse naturali delle montagne circostanti era talmente importante da travolgere, come un fiume in piena, qualsiasi regola giuridica, come ogni altra petizione di principio.

<sup>16</sup> Archivio di Stato dell'Aquila, *Pergamene di Tione* (inv.: 18.3), doc. n. 13. Regesto: «Intus Castrum de Tiono videlicet penes ecclesiam Sancti Nicolai. Regnante Alfonso. Mutius Bartholomei de Fonticulis, iudex ad contractus. Antonius Iacobutii de dicto Castello, notarius. Testes: Angelus Simeonis, Nicolaus Paschalis, Masius Liberati, Nicolaus Colecte, Antonius Angeli de Tiono. Marino Basii e Pietro Siocti de Tione, massari di detto castello e Giovanni Petri, Marino Antonio Alexandri, Jacobo Cole Franci, Antonio Franci, Buccio Andree, Cola Petri Grossi, Giacomo Antonio Palatii, Angelo Antonutii, Colella Tertii, Cola Stephani, Antonio Iacobo Maxii, Pietro Tertii, Andrea Butii Ciccì, Buccio Cole Palummi, Stefano Antonio Butii, Mico Georgii, Mico Antonio Paschalis, Iacobo Petri, domnus Iacobo Marsci, Nicola Martini; Buccio Iohannis, Iacobo Antonio Massii, Pietro Antonio Colecte, Mico Angeli Siocti, Pietro Berardi, Iacobo Pietri, Muzio Iannis, Antonuccio Mici, Pietro Paulicti, Domenico Colelle, Giovanni Narditi, Buccio notari Nicolai, Cola Iohannis, Pietro Iacobo Iannis, Domenico Iohannis Petri, Antonio Pauli, Buccio Angeli, Iacobo Antonio Petri, Colecta Ciccì, Antonio Starronis, Pietro Romani, Giovanni Colelle, Bucciarelo Pauli, Angelo Sarre, Antonio Romani e Calisto de Blascio de Tione, “unanimiter et populariter ut moris est congregati totam universitatem raepresentantes ac maior et senior pars ipsius populi”, per mandato del magnifico Pietro Bulecte de Canzano, regio capitano e baiulo della città di Aquila, nominano loro procuratore Giovanni not. Antonii di Tione per dirimere ogni controversia con l'università di Santa Maria del Ponte» (Piacentino, *Le pergamene* cit., n. 14).



# Las primeras ordenanzas otorgadas a la Ciudad de Zaragoza

por Isabel Falcón

En diciembre de 1118 el rey aragonés Alfonso I “El Batallador” conquistó al Islam la ciudad de Saraqusta, después de un largo sitio. Le dio varios privilegios, pero no un régimen de gobierno municipal, aunque en algunos documentos, como el Privilegio de los Veinte (otorgado en Huesca el 5 de febrero de 1129) se hable de «hombres buenos», que juran el fuero y lo hacen jurar al resto de la población. Estos hombres buenos podrían ser el germen de los futuros *jurados*, que fueron los auténticos regidores del municipio.

Pero en ese momento, lo que el rey creó fue un señorío jurisdiccional, otorgando la ciudad como *senior* a su pariente y amigo Gastón de Bearn, que le había ayudado en el asedio. Desde 1118 hasta la primera década del siglo XIII, cuando a finales de su reinado Pedro II abolió estos señoríos en todo Aragón, dando lugar a los municipios autónomos, Zaragoza siguió siendo un señorío. Desde Gastón de Bearn a García Romeo en 1208 conocemos en el nombre de quince *seniores* de Zaragoza.

A lo largo del siglo XII y principios del XIII, poco a poco van surgiendo otros cargos municipales, algunos con nombres heredados de la anterior administración islámica, como el *zalmedina*, los *almutazafes*, el *zabazoque* ... sin que en este periodo tengamos documentos sobre su creación.

Al alcanzar su personalidad jurídico-pública, el municipio de Zaragoza necesitó unos órganos propios para el gobierno de la comunidad. Algunos de ellos, como el *concilium*, el *zalmedinado* o el *justiciado* ya los encontramos en la etapa de gobierno señorial, lo mismo que un número variable de *boni homini* que podemos pensar sean el germen de los futuros jurados. El documento más antiguo que he encontrado que cite por este nombre a unas personas es de 5 de marzo de 1199, en el que se menciona a 16 hombres caificándoles de jurados de Zaragoza<sup>1</sup>. En otros documentos de fechas próximas se cita a 20 jurados, a 13 ... Estos jurados eran elegidos por las quince parroquias en que se repartía el territorio urbano, que durante toda la Edad Media, en esta ciudad, funcionaron como

<sup>1</sup> Se encuentra en el Archivo municipal de Zaragoza, sign<sup>a</sup> P-2. Publicado por A. Canellas, *Colección diplomática del concejo de Zaragoza*, Zaragoza 1972, doc. 28.

unidad política, económica y fiscal. No todas las parroquias tenían la misma categoría: había nueve denominadas parroquias mayores, Santa María la Mayor (Pilar), San Pablo, San Felipe, San Gil, Santa Cruz, San Jaime (Santiago), San Juan del Puente, San Salvador (la Seo) y Santa María Magdalena, en tanto que las seis restantes se consideraban parroquias menores: San Lorenzo, San Nicolás, San Pedro, San Andrés, San Juan el Viejo y San Miguel de los Navarros.

Esta situación insegura en cuanto al número de jurados y su designación termina con el privilegio dado por el rey Jaime I de Aragón el 25 de febrero de 1271, que fija en 12 el número de jurados y da la primera reglamentación conocida del cargo<sup>2</sup>. Y doce seguirán siendo hasta que en 1414 el monarca Fernando I los reduzca a cinco. A diferencia del periodo anterior, Jaime I dispone que cada año, el día 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen, los jurados salientes elijan a sus sucesores. Como representantes del municipio, a ellos incumbía la presidencia del concejo y el gobierno de la ciudad. Para optar al cargo el candidato debía demostrar aptitud y conocimientos adecuados al oficio que iba a ostentar. Así, paulatinamente, se va estructurando el gobierno municipal.

Pero las primeras ordenanzas las da el rey Jaime II el 23 de mayo de 1311<sup>3</sup>. Cuatro meses antes, el 4 de enero de 1311<sup>4</sup> había dictado otras ordenanzas, que no llegaron a ponerse en vigor por reticencias del concejo y universidad ciudadanos y fueron sustituidas por las de 23 de mayo, mucho más complicadas. El motivo de esta actividad legislativa fue el estado de conflicto en el seno del estamento aspirante a ostentar cargos, que había llegado al punto de convertirse en un verdadero problema para la paz social.

El procedimiento electoral diseñado por el rey fue como sigue.

Se reunía capítulo general en todas las nueve parroquias mayores, cada uno de los cuales elegía entre sus vecinos ocho personas, poco más o menos según se decidiera, cuyos nombres eran escritos por un notario en trocitos de pergamino, con cada uno de los cuales se hacía una bolita de cera roja, todas del mismo peso y forma, denominadas ceruelos o redolinos. A continuación se introducían en una vasija con agua y se llamaba a un niño que pasara por la calle, para que metiendo su mano en el agua sacara dos de aquellas. Abiertas y leídos los nombres, los elegidos juraban en presencia del capítulo general y sobre la Cruz y Evangelios que eran capaces de elegir entre los vecinos a los más aptos para ser oficiales de gobierno de la ciudad. A continuación se retiraban con el notario, el cual también había prestado ante el capítulo juramento de escribir la nómina que los electores le dictasen sin fraude y así lo hacía, escribiendo cada nombre propuesto y los de los dos electores en otras tantas cédulas y confeccionando con ellas bolitas de cera todas iguales. Las cuales volvían a ponerse en la vasija con agua y el niño sacaba de nuevo dos de ellas, destruyéndose inmediatamente las demás sin dar ocasión a que pudieran leer su contenido. Abiertos los dos redoli-

<sup>2</sup> Doc. publicado muchas veces. La última por por A. Canellas, *Colección diplomática* cit., doc. 141.

<sup>3</sup> Ver documento en Apéndice.

<sup>4</sup> Archivo de la Corona de Aragón, *Cancillería*, Registro 207, ff. 178r-179r.

nos se daba lectura pública a los nombres que contenían que son los dos hombres presentados por esa parroquia para tener cargos en la ciudad durante el siguiente año. Estos nombres eran llevados por los dos primeros electores, o uno de ellos, a las Casas del Puente, sede municipal, donde debían estar congregados los jurados salientes. Se leían los nombres de los dos propuestos por la parroquia y tras poner los ceruelos confeccionados de nuevo en una vasija con agua tenida por un jurado en sus manos, un niño sacaba uno, que era designado como jurado para el año siguiente. La otra bola se reservaba.

Este ceremonial se realizaba en cada una de las nueve parroquias mayores, obteniéndose de este modo nueve jurados y quedando en reserva nueve ceruelos. Con todos estos sumergidos de nuevo en la vasija, el niño sacaba dos, que serán los almutazafes y luego uno más que tendrá el cargo de mayordomo de la ciudad. Las restantes seis se destruyen.

En las seis parroquias menores también se reunían los respectivos capítulos que elegían ocho, más o menos, nombres de otros tantos hombres buenos y suficientes, de entre los cuales designaban los dos más adecuados, que actuarán de electores. Se confeccionaba la nómina como en el caso anterior y por igual procedimiento se sacaban dos, que se llevaban a las Casas del Puente junto con una tercera donde figuraba el nombre de la parroquia.

Con las seis papeletas donde figuran los nombres de las seis parroquias menores, metidas en bolas cera, y por igual sistema se sacaban tres y las favorecidas elegirán un jurado de entre los dos presentados por cada una, que a su vez era elegido por el sistema de siempre. Las bolas de los otros tres nombres se destruían. Entre las tres parroquias no favorecidas con jurado la elección se hacía colocando los tres ceruelos en la repetida vasija. La primera sacada designará portero, la segunda procurador de ciudad y la tercera obrero de muros. Finalizaba la elección colocando las dos bolas de cada parroquia para ver a cual de ellas correspondía cada cargo. Por último los nuevos jurados elegían una persona apta para el oficio de almutazaf del aljez, o sea del yeso, material muy usado junto con la arcilla en la construcción, en un territorio falto de piedra.

Luego todos los oficiales electos, en presencia del merino real, prestaban el juramento preceptivo. Y los jurados eran presentados al rey, por carta de los jurados anteriores si estaba en Aragón y si no por medio del merino.

Este es el sistema electoral que se siguió en Zaragoza hasta que en 1391 Juan I dio otras nuevas ordenanzas que en lo fundamental no variaron las que acabamos de exponer.

En resumen la plantilla estaba compuesta de: 12 jurados

1 mayordomo de ciudad

1 procurador general de la ciudad

2 almutazafes

1 almutazaf del yeso

1 pontero para cuidar los puentes sobre el Ebro y otros ríos

1 obrero de muros

A ellos hay que añadir el zalmedina, juez ordinario para asuntos civiles, cuyo nombramiento el rey se reservaba.

## Apéndice: Documento

1311, mayo, 23, Zaragoza

Ordenanzas dadas a la ciudad de Zaragoza por el rey de Aragón Jaime II.

Archivo de la Corona de Aragón, *Cancillería*, Reg. 208, ff. 9v-11v.

/9v/ Noverint universi quod cum ad audientiam nostri, Iacobi Dei gratia regis Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice, comitisque Barchinone, pervenisset quod inter aliquos probos homines et universitatem civitatis Cesarauguste vicisim questionis et dissensionis materia exorta fuerit super electione videlicet et amministrazione iuratorum et aliorum officialium civitatis ipsius, idcirco, adeuntibus nostram presenciam pro predictis iuratis nunc et probis hominibus civitatis predictae nobis humiliter supplicantibus ut circa premissa dignemur de salubri et competenti remedio providere, nos propterea quibus inter ceteris sollicitudinis nostre curas id magis occurrit precipuum per quod omnis inter subditos dissensionis et scandali tollatur occasio et status reformetur pacificus et tranquillus viam et modum erga premissa studuimus perquirere congruum sicuti inferius declaratur.

Unde nos Iacobus, Dei gratia rex predictus, ad comunem utilitatem et bonum statum totius universitatis et concilii civitatis predictae, volumus, ordinamus et statuimus quod de cetero in perpetuum sint XII iurati in dicta civitate, ipsis bene et fideliter in dicto officio se habentibus, qui in primo venturo festo Assumpcionis Beate Marie mensis augusti et deinde anno quolibet in perpetuum in eodem festo eligantur sub forma que sequitur,

videlicet quod in qualibet novem parrochiarum dicte civitatis subsequentium, videlicet Beate Marie Maioris, Sancti Pauli, Sancti Philipi, Sancti Egidii, Sancti Crucis, Sancti Iacobi, Sancti Iohannis de Ponte, Sancti Salvatoris et Sancte Marie Magdalene, que die festi predictae Assumpcionis Beate Marie, in mane anno quolibet, congregetur capitulum generale vicinorum cuiuslibet parrochie predictarum. Et dictum capitulum eligat ex se octo probos homines et sufficientes seu in maiori numero vel minori ut eis videbitur, quorum electorum nomina scribantur in singulis cedulis papireis, que quidem cedule in singulis globis cere includantur et illi globi cerei ponantur in vaso aliquo pleno aqua et tunc evocetur aliquis transiens per viam qui ponat seu inmitat manum in vaso predicto et extrahat II globos, qui inde extracti aperiantur et illi duo quorum nomina scripta reperientur in cedulis inclusis in globis predictis iurent super Cruce et sacrosanctis Evangelii domini nostri Iesu Christi, in presencia capituli supradicti quod ipsi secundum scire suum eligent bene et legaliter sufficientiores illius parrochie ad essendum officiales dicte civitatis. Quo sacramento prestito habeant aliquem notarium publicum qui iuret in presencia dicti capituli scribere legaliter et sine fraude aut machinatione aliqua nomina sufficientiorum qui per illos duos reperiantur et non revelare alicui persone aliquo tempore qui erunt illi electi pro sufficientioribus. Et incontinenti ipsi duo separent se ab aliis cum dicto notario et eligant sufficientiores parrochie ad essendum officiales dicte civitatis, et scribant illorum nomina atque sua in singulis cedulis, que siquidem cedule includantur in singulis globis cere rotundis, et unius magnitudinis existentibus, qui globi ponantur in vaso aliquo pleno aque. Et tunc dicti duo probi homines vocent aliquem puerum transeuntem per viam et ille puer in presencia dicti capituli ponat manum in dicto vaso ubi erunt globi cerei antedicti et duos extrahat ex eisdem, et globi /10/ residui continuo ac immediate lacerentur aut comburentur ita quod ultra legi non possint. Et incontinenti dicti duo globi cerei apperiantur in presencia capituli supradicti et lectis nominibus, duobus que in illis duobus globis reperientur cedule illorum duorum nominum deferantur per dictos duos probos homines electores aut per alterum eorum ad Domos Pontis, in quibus iurati anni proximi preteriti debeant congregari et inibi in publico legantur due cedule supradicte in presencia iuratorum, et lecte sine aliquo medio in duobus globis cere equalibus et rotundis iterum includantur et ponantur in vaso aliquo pleno aqua, quod quidem vaso teneat publice in manu aliquis iuratorum, et tunc vocetur per aliquem de iuratis aliquis puer de facientibus transitum per viam, qui ductus ad locum ubi fient predicta ponat manum in dicto vaso et extrahat alterum dictorum globorum duorum et ille nomen cuius reperietur scriptum in cedula globi eiusdem in illo anno iuratus existat et globus alius residuos separetur et custodiatur ut poni posset ad prociendum sortes pro aliis officiis una cum aliis globis remanentibus ex novem parrochiis antedictis.

In aliis vero sex parrochiis dicte civitatis, videlicet Sancti Laurentii, Sancti Nicholai, Sancti Michaelis Navarrorum, Sancti Petri, Sancti Iohannis el Viello et Sancti Andree, fiat et ordinetur modo sequenti: quod die predicta festa Assumpcionis Beate Marie mensis augusti in mane, anno quolibet, fiat electio de octo probis hominibus sufficientibus vel pluribus aut paucioribus ex quibus eligantur illi duo qui eligant sufficientiores, nomina quorum electorum scribantur per notarium publicum et ponantur in vaso pleno aqua et inde extrahantur et inibi publicentur et deferantur seu mittantur ad Domos Pontis prout superius ordinatum et expressatum est de aliis novem parrochiis prelibatis, cum



quibus duabus cedulis in festo predicto Beate Marie mensis augusti quolibet parrochia ex sex predictis deferat unam cedulam in qua sit scriptum nomen parrochie. Et iurati anno proximo preteriti qui in Domibus Pontis erunt, recipiant primitus cedulas supradictas in quibus scripta fuerint nomina parrochiarum, que cedulae per eos in presencia assistencium publice in singulis globis cereis equalibus includantur et globi isti qui sex erunt ponantur in vaso aliquo pleno aqua quod teneat aliquis de iuratis in manu sua et tunc evocetur aliquis puer de transeuntibus per viam qui ponat manum suam in dicto vaso et extrahat inde tres globos cereos ex predictis, et parrochie ille quorum nomina reperientur in illis tribus globis qui extrahentur habeant sortem trium iuratorum illo anno. Et alie due cedulae quas eadem tres parrochie miserint includantur in singulis globis cereis similibus supradictis et proiciant sortem in officio iurate earum, quelibet prout est de novem parrochiis supradictum. Attamen alii tres globi remanentes de eisdem parrochiis destruantur neque reserventur ad prociendum in sorte cum aliis in ceteris officiis.

Et alii tres globi in quibus erunt scripta nomina alterarum trium parrochiarum restantium /10v/ sint positi in dicto vaso aqua pleno et aliquis puer sicut dictum est ponat manum suam in dicto vaso et inde extrahat tres globos singulariter et parrochia illa cuius nomen scriptum erit in primo globo extracto habeat illo anno officium pontonerii, et altera procuracionem generalem civitatis et altera que tertia fuerit operarum murorum.

Et incontinenti cedule illorum duorum parrochie cuiuslibet istarum trium parrochiarum que misse fuerint ad Domos Pontis, ut dictum est, includantur in singulis globis cere et globi cuiuslibet parrochie per se ponantur in dicto vaso et dictus puer extrahat unum ex duobus globis et ille cuius nomen scriptum erit in dicto globo qui extrahetur habeat officium illud quod per sortem habuerit parrochia illa et alter globus cuiuslibet istarum trium parrochiarum residuos in aqua destruat nec servetur ad prociendum in sortem aliorum officiorum.

Et subsequenti anno ille tres parrochie ex sex parrochiis supradictis que habuerunt officium iurate non habeant istud officium iurate illo anno nec sortem proiciant super illo, sed proiciant sortem ad alia tria officia supradicta que relique tres parrochie habuerunt anno proxime precedenti.

Et ille tres parrochie que habuerunt officia supradicta proiciant sortem in officio iurate per eundem modum per quem alie tres parrochie proiecerint proxime anno lapso.

Et ita sit ex tunc perpetuo quod ille tres parrochie que proiecerint in sortem pro iurata et habuerint illa anno sequenti continuo proiciant sortem ad alia tria officia supradicta. Et e converso ille parrochie que habuerint tria officia supradicta proiciant sortem pro officio iurate et vicissim ulterius perpetuo ita fiat.

Post hec incontinenti iurati predicti accipiant dictos novem globos qui reservati fuerunt ex novem parrochiis antedictis ut est superius expressatum et ponantur in vaso predicto aqua pleno et aliquis puer ut predictur ponat manum suam in eodem vaso et simul inde extrahat duos globos et illi quorum nomina reperientur in globis illis sint almutaques anni illius. Et iterum dictus puer ponat manum in dicto vaso et extrahat unum ex globis residuis in eodem et ille cuius nomen reperietur in illo globo sit maiordomus civitatis. Tamen ille tres parrochie que habuerunt tria officia prelibata non proiciant sortem super officiis eisdem usquequo residue sex parrochie ex dictis novem fuerint adequate in habendis officiis ipsis sub modo predicto. Verum tamen si aliqua aut alique ex parrochiis civitatis usquequo ad horam nonam pulsare ceperint in ecclesia Sancti Salvatoris sedis Cesarauguste non miserint dictas cedulas ad Domos Pontis predictis ut superius continetur ex illa hora in antea illa parrochia vel parrochie non admittantur illo anno ad sortem officiorum sed de aliis globis cereis supradictis aliarum parrochiarum reservatis ad officia eligantur iuratus seu iurati per /11/ sortem ad complementum duodecim iuratorum et alii officiales qui super fuerint eligendi ultra dictos iuratos.

Et iidem iurati ita electi sicut dictum est priusquam administrent iurent in posse iuratorum anni proximo preteriti, presente merino nostro Cesarauguste vocato in domo sua si venerit ad Domos Pontis ubi dicto iure prestande et faciendo sunt alioquia nisi venerit expectatus usque ad horam nonam ipso absente, tactis sacrosanctis Evangeliiis et cruce nostri domini Ihesu Christi quod bene et fideliter in dicto officio se habebunt et iura ac regalia nostra et iura civitatis consevabunt fideliter toto posse. Et alii officiales predicti iurent in posse iuratorum ipsorum solum modo se habere bene et legaliter in officiis supradictis et commodum dicte civitatis fideliter conservare.

Et illi iurati sic electi presententur nobis per litteram iuratorum anni precedentis si fuerimus in regno Aragonum personaliter constituti, et si ab ipso regno absentes fuerimus merino nostro dicte civitatis presententur. Et illi qui officiales aut iurati semel fuerint nequeant eligi in iuratos vel ad alia officia usque ad quartum annum postquam deserverint officium quod rixerunt hoc intelligi volumus non solum de officialibus futuris sed etiam de transactis. Et iurati de novo electi conferant officium almutaques del algepz alicui probo homini ex parrochiis antedictis cui maluerint, ita quod per iuramentum prestitum per eosdem dictum officium conferant sine precio et sine aliqua machinatione. Et ille cui conferetur iuret prout alii almutaques iuraverint. Attamen parrochia illa que semel habuerit dic-

tum officium almutaçafie del algepz non posit illud habere quosque cetere parrochie illud habuerint et inde fuerint adequate.

Et dicti iurati ac alii officiales sub forma predicta electi postquam iuraverint utantur suis officiis bene et legaliter ac etiam diligenter absque corruptione aliqua et machinatione et non recipiant per se vel per alium servicium aliquod aut obligationem pro faciendo vel non faciendo in regimine sui officii quod facere teneantur. Et si aliquis aut aliqui eorumdem amministraverint male aut non legaliter seu negligenter dampnosa negligencia vel receperint, per se vel per alium, servicium aliquod aut obligationem pro reddendo vel non reddendo debitum suum in officio suo, possint propterea conveniri coram çalmedina Cesarauguste per procuratorem civitatis vel per quamlibet singularem personam civitatis eiusdem. Quiquidem çalmedina procedat summarie et breviter, omni dilatione fori omissa. Et si predicta vel aliquod ex eisdem probata fuerint probatione legitima et suficiente ille aut illi contra quem vel quos probata fuerint, priventur per sentenciam çalmedine perpetuo vel ad tempus quod non possint esse in officio aliquo nec interesse consilio dicte civitatis attentis super hoc quantitate et qualitate delicti ac persona etiam delinquentis et nihilominus compellatur ad restituendum quod receperint pro predictis et ad restituendum dampnum quod fecerint et expensas dampna passa similiter compellantur. Et si duo vel plures homines fidedigni civitatis ipsius simul conquerentur de aliquibus ex officialibus antedictis quod receperint servicium aut obligationem ab eis pro reddendo vel non reddendo suum debitum in officio suo et hoc probare nequiverint in hoc casu credantur per propria iuramenta que prestant coram çalmedina predicto eorum quilibet usque ad quantitatem XXX solidorum. Et prestito dicto iuramento officialis ille condempnetur /11v/ per dictum çalmedina ad restituendum dictam quantitatem quam receperit vel ad enervandum obligationem si quam ratione receperit supradicta.

Supradictam autem ordinationem et statutum nostrum per probos homines, universitatem, iuratos et ceteros officiales civitatis Cesarauguste prefate volumus perpetuo et inviolabiliter observari.

In cuius rei testimonium presentem cartam fieri et sigillo nostro pendenti iussimus communiri.

Data Cesarauguste, X kalendas iunii anno Domini M<sup>o</sup> CCC<sup>o</sup> XI<sup>o</sup>.

Egidius Petri mandato regis.

Signum + Iacobi, Dei gratia regis Aragonum, Valencie, Sardinie, Corsice ac comitis Barchinone.

Testes sunt: Eximius Cesarauguste episcopus. Sancius episcopus oscensis. Artaldus de Luna.

Iacobus dominus de Xerica. Petrus dominus de Ayerbie.

Fuit clausum per Egidium Petri scriptorem regium.

# Palabras de notarios e interpretaciones de lectores: entre documentos, poemas y un glosario de latín medieval\*

por Ana Gómez Rabal

## 1. La lexicografía como reflejo

La lexicografía es una disciplina cuyo objeto de estudio puede ser cualquiera de las lenguas del mundo, de las actuales o de las pasadas, y cuyos resultados suelen concernir no sólo a filólogos, sino a cualquier persona interesada por esa lengua determinada o por la sociedad en la que se han producido los textos que sirven de fuente para la labor lexicográfica. Porque si los textos son, obviamente, producto de una sociedad y su reflejo, los artículos lexicográficos son el reflejo del reflejo de esa sociedad.

En el caso de la lexicografía latina medieval, concretamente en la composición de un diccionario de latín medieval que se elabora a partir de los textos latinos escritos entre los siglos IX y XII, la lengua con la que trata el lexicógrafo y el terreno en el que éste se mueve se vuelven resbaladizos. En consecuencia, cuando el redactor de una obra como el *Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae* (GMLC) – cuyo subtítulo reza como sigue: *Voces latinas y romances documentadas en fuentes catalanas del año 800 al 1100*<sup>1</sup> – da por terminada una voz, no es de extrañar que se pregunte si lo que ha concebido no será una imagen como la del mito de la caverna de Platón: una proyección que no es sino una mera apariencia de «lo que en realidad era». Y la duda del lexicógrafo podrá referirse tanto a «lo que realmente era» desde un punto lingüístico y gramatical, como a «lo que realmente era» histórica o socialmente hablando.

\* Este trabajo ha sido elaborado en el seno del equipo del *Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae*, beneficiario del proyecto «Informatización del *Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae* (7)» (FFI2012-38077-Co2-00), subproyecto «Ampliación y desarrollo de la base de datos *Corpus Documentale Latinum Cataloniae* (CODOLCAT)» (FFI2012-38077-Co2-01), sufragado por el Ministerio de Economía y Competitividad (España). Quiero agradecer al musicólogo David Andrés-Fernández, de la Universidad de Zaragoza, las valiosas explicaciones que me dio sobre las antífonas procesionales y sus indicaciones para orientarme al consultar los repertorios bibliográficos musicológicos en los que están recogidas las antífonas.

<sup>1</sup> Cfr. GMLC, bibliografía al final de este trabajo. En las páginas siguientes aludiré a la reedición del primer volumen del *Glossarium*, de la que se está preparando la publicación digital, tal como se indica también en la bibliografía final.

Al recordar la conocida alegoría, no es que esté tirando piedras sobre el tejado del equipo del que formo parte. Estoy describiendo una realidad de la que el lexicógrafo medievalista que trabaja en la redacción del GMLC no puede escapar, a saber: los textos que sirven como material de trabajo para la redacción de nuestro glosario, redactados en lengua latina y en los que aflora ya la lengua romance, nos aportan, al leerlos, información muy valiosa no sólo sobre la lengua, sino también sobre la historia, las condiciones sociales y económicas, las instituciones, el derecho e incluso la cultura material y las costumbres de los habitantes del territorio estudiado, y – por las características esenciales de la mayoría de los textos de los que partimos – sobre su vida cotidiana. Pero todo eso a pesar de que tales textos son fruto de una cadena de intermediarios cuya pericia no siempre está garantizada; o, quizás, habría que decir «gracias a» la impericia de algunos de esos intermediarios, desde la del notario y el escribano de la época, a la del copista de versiones secundarias e, incluso, a la del paleógrafo o a la del editor moderno. Y lo que se afirma sobre la impericia, también hay que afirmarlo sobre el exceso de celo, a pesar del cual, o gracias al cual, llegan retazos de la realidad social, histórica, cultural y lingüística que el lexicógrafo medievalista quiere reflejar.

El corpus textual del que se parte para la elaboración de nuestro glosario de latín medieval está constituido, en gran medida, por documentación notarial. La producción de documentos notariales fue una característica permanente y fructífera en la Cataluña de los siglos IX a XII, frente a la práctica inexistencia en ese territorio, en esa época, de otros tipos de textos legales, los de creación legislativa, con la excepción de los textos legales y consuetudinarios locales inspirados en el *Liber iudicum* visigodo. Asimismo, esa riqueza notarial contrasta, en el territorio y la época citados, con la escasez de producción literaria en el sentido más amplio del término, es decir, tanto de obras correspondientes a las bellas letras, como de obras históricas, filosóficas, retóricas y técnicas.

Aunque unos textos y otros – los judiciales y los literarios en el sentido amplio del término – se incluyen en el fichero del GMLC y se parte de ellos para la redacción del diccionario, la mayoría de los textos que forman el corpus de partida del *Glossarium* son la transcripción escrita de actos jurídicos, concretamente textos notariales que forzosamente hay que definir como cotidianos, formales y formularios, textos en los que su autor, su escribano, su copista o su transmisor, a sabiendas o no, ha dejado su propia huella, quizás de cierta impronta literaria, quizás como mero reflejo de lo que vive cotidianamente.

## 2. *Un poema escondido*

Debido al desarrollo de los recursos que la tecnología informática ofrece, una de las tareas que los lexicógrafos se imponen en nuestra época es la actualización y el mantenimiento al día de las obras consideradas de consulta como son los diccionarios y enciclopedias. En el caso de una obra lexicográfica dedicada a un periodo histórico del pasado – repito, los siglos IX a XII en el caso del

*Glossarium* – las exigencias de actualización vienen dadas por las nuevas ediciones de los textos concernientes a la época estudiada, ediciones que permiten acceder a un corpus cada vez más completo. En ese sentido, en el año 2007, una parte de los miembros del equipo del GMLC, entre los que me incluyo, emprendió la labor de reeditar el primer volumen del glosario, que comprende las letras A-D, y que se publicó por fascículos entre 1961 y 1985, y esto con el fin de incorporar nuevas primeras documentaciones de voces, matizaciones en las definiciones y nuevas entradas. La realización de esta reedición era aconsejable porque, desde que se publicó el último de los fascículos del primer volumen (1985), se había producido un verdadero alud de nuevas ediciones de textos y documentos latinos medievales que los redactores del primer volumen no pudieron consultar, o que consultaron sólo parcialmente y en casos muy determinados o problemáticos, acudiendo – siempre que fuera posible – a los correspondientes archivos. Para redactar el glosario en la actualidad se parte del fichero manual que se fue recopilando desde los inicios del proyecto (esto es, desde el año 1952) y que contiene unas 50.000 fichas; y se parte también de un corpus digital que abarca más de setenta volúmenes escaneados por el propio equipo del GMLC y que está formado por unos 22.000 documentos.

Al acometer la reedición del primer volumen, la parte del fichero que tuvimos que consultar fue el cajón que lleva por título *addenda*, en el cual nos encontramos con una ficha única de la palabra *crebrosa*, esto es, no atestiguada más que una sola vez, ficha única copiada a máquina en la década de 1960 y firmada<sup>2</sup>.

El antiguo redactor del glosario escribió, en el recto de la ficha, que el término acompaña al sustantivo *vox* y que equivale a *crebra*, es decir, que se trata de la forma femenina del adjetivo *creber*, *crebra*, *crebrum*, adjetivo ya clásico cuyo significado es «frecuente, repetido, reiterado» y, asimismo, «lleno de, abundante en, fecundo»<sup>3</sup>. El redactor no añadió ninguna otra información: la forma *crebrosa* aparece, pues, sin apenas contexto, algo muy poco habitual en las fichas del GMLC. Al mostrar la palabra tan descontextualizada, la ficha resulta automáticamente, y a priori, muy poco útil para que los actuales redactores se hagan una primera idea de si se debe decidir la redacción o no de una entrada nueva y, asimismo, para plantearse, en el caso de que se opte por seguir adelante, cómo se debería abordar la redacción de la voz. Pero, sin embargo, el mero hecho de que el antiguo redactor copiara la forma *crebrosa* y diera una referencia archivística, a mi entender, invitaba a reflexionar sobre *crebrosa*. Ésa es la labor del lexicógrafo: seguir las pistas, aunque desemboquen, al final, en la eliminación de un artículo.

El redactor del GMLC encargado de rellenar la ficha daba como referencia la siguiente signatura archivística:

952 ACVic<sup>4</sup>, c. 9, Episcopopol. I, n. 61 (antes c. 6, n. 651)

<sup>2</sup> D. Condom (= Dolors Condom).

<sup>3</sup> Cfr. Gaffiot y ThLL.

<sup>4</sup> Archivo Capitular de Vic.

Que en las fichas del glosario aparezca una signatura archivística significa que quien recogió la información consultó el manuscrito porque no tenía a su disposición ninguna edición; pero puede significar también que, aun teniendo una edición, el redactor optara por una lectura que no coincide con la del editor o de los distintos editores del texto. Para corroborar o descartar esta hipótesis de no coincidencia en las lecturas de nuestro antiguo redactor, busqué la cita en el corpus digital que sirve de base, junto con el fichero manual, para la redacción del glosario, pero ni el sintagma *vox crebrosa*, ni la forma *crebrosa*, ni cualquier otra forma iniciada con *creb-* aparecían; además, comprobé que *crebrosus* tampoco existía en los otros diccionarios de latín o de latín medieval, mientras que *creber*, *-bra*, *-brum* era relativamente frecuente<sup>5</sup>. Lo que sí localicé en nuestro corpus documental fue el documento citado, ya editado<sup>6</sup>.

Gracias a la edición, pude constatar que el documento correspondiente a la signatura apuntada es una donación de dos viñas hecha por un matrimonio (Albarico y Ofresa) en beneficio de sus almas, donación a las iglesias de San Pedro y Santa María de Vic, al obispo Guadamiro y a los canónigos. Es un documento original (no una copia), un documento que sigue las fórmulas habituales, hasta con una amenaza final también formular en la que se alude a Judas Iscariote. El texto es el siguiente:

In nomine Domini. Ego Albaricus et uxor mea Ofresa, donatores. Certum quidem et manifestum est enim quia sic placuit animis nostris et placet, nullius quoque gentis imperio nec suadentis ingenio, set propria expontanea cum Domino hoc elegit bona volumptas ut donare fecissemus sicuti et facimus vineas nostras, qui nobis adveniunt de comparacione, ad Domino Deo et Beato Petro principis apostolorum cuius basilica fundata est in comitatum Ausona, in sede Vico, et Beate Marie virginis qui fundata est in eidem loco. Et sunt ipsas vineas in comitatum Ausona, in apendicio de castrum Corneli, in locum que dicitur Cellabona. Et afrontat ipsa una vinea: de parte orientis in via qui discurrit ubique, et de meridie in torrente, ab occiduo in terra Nifridio, et de cerci in plantario de Bellello vel suos heres. Et alia vinea afrontat: de oriente in strata, et de meridie in terra de Ingilrada vel suos heres, et de occiduo in ipsa serra, et de cerci in ipsa cruce vel in strata. Quantum infra histas afrontaciones includunt sic donamus ad Domino Deo et Beato Petro apostolo et Beate Marie virginis, vel in manus Vvadamiro episcopo vel cannonicis prefatas ecclesias, propter Deum et remedium animas nostras, ut ab odierno die et tempore teneant et possideant, et usque in perpetuum vindicent. Quod si nos donatores aut ullusque homo qui contra hanc donacione venerit ad inrumpendum, non hoc valeat vindicare set in primis ira Dei incurrat et cum Iuda Scarioht partem accipiat, et in antea hista donacio firmis et inconvulsa perseveret omnique tempore.

<sup>5</sup> Efectivamente, *creber*, *-bra*, *-brum* no aparece en Niermeyer, pero sí en los diccionarios de latín clásico (cf. ThLL); en los diccionarios etimológicos del latín como Walde-Hofmann o Ernout-Meillet; en el diccionario de autores cristianos de Blaise (Blaise, *Dictionnaire*); en el *Lexique latin-français. Antiquité et Moyen Âge* de Parisse-Golluet; y en los diccionarios de latín medieval Du Cange, *Mittellatenisches Wörterbuch*, *Dictionary of Medieval Latin from British Sources*, así como en el diccionario italiano de latín medieval (Arnaldi, *Lexicon*), en este caso usado en grado superlativo (*creberrimum*, en la *Historia Langobardorum Beneventanorum*, de Erchempertus, monje de Montecasino que vivió en el siglo IX). Por lo que a los territorios hispánicos se refiere, el adjetivo no se recoge en el *Lexicon Regni Legionis* ni su búsqueda da resultado en el *Corpus Documentale Latinum Gallaciae* (CODOLGA). Por otra parte, aunque no aparece en el diccionario de autores medievales de Blaise (Blaise, *LLMA*), sí que están recogidos en este diccionario *crebrositas*, definido como «fréquence», y *crebrius*, «réitéré».

<sup>6</sup> Concretamente en Junyent, *DipVic* 272, pp. 228-229.

Facta ista donacione IIII idus mai, anno XVI regnante Ludovico rege, filio Caruloni.

Sig+num Albaricus. Sig+num Ofresa, qui hista donacione fecimus et firmare rogavimus.  
Sig+num Recosindus. Sig+num Baldovigius. Unifredus sacer sss.\*

Argemundus sacer, qui hista donacione scripsi et sss. die et anno quod supra.

La lectura del documento, como hemos visto muy formular, descarta la posibilidad de una mala interpretación de *crebrosa*, junto a *vox*, por otro adjetivo, porque tampoco *vox* aparece en el documento. Así pues, ¿de dónde copió el redactor el sintagma *crebrosa vox* y por qué recogió la referencia citada del documento, si en ese documento no aparece?

Cuando un redactor actual del GMLC se encuentra en una ficha con un lema, con una forma, con una grafía que no aparece en la edición del documento correspondiente y el redactor actual no da con ninguna otra aparición en todo nuestro corpus digital, lo lógico es que se plantee si podría tratarse de una lectura fruto de un error del escribano, que el antiguo redactor recogió, pero no así el editor de los documentos. Ante esta situación, el equipo de redacción debe decidir cuál de las dos opciones es la mejor; y aquí tengo que afirmar que en el grupo del glosario existe un máxima, formulada por nuestro antiguo director, el profesor Bastardas, que marca nuestra forma de enfrentarnos a palabras de aparición muy escasa y problemática, a saber: la máxima de intentar no dar más visibilidad a lo que el mismo profesor Bastardas llamó «palabras fantasmas», esto es, palabras inexistentes en el latín medieval, porque son errores de escritura o de copia, pero que, a pesar de ello, han sido copiadas nuevamente y recogidas, incluso, en obras lexicográficas<sup>7</sup>.

Pero, como vamos a ver, es otro antiguo redactor del glosario quien nos va a dar otra pista, pues esta segunda mano – precisamente la del profesor Bastardas – escribió algo más en el vuelto de la ficha:

En el dorso del pergamino, bajo notación musical:

Ecce Karissimi / dies illa iudicii / magna et terribilis instat, / pretereunt dies nostri et velociter / ... ut preclarus adventus Domini iam crebrosa vox nos ortatur, et dicit priusquam ostium paradisi claudatur

Y ahí tenemos la clave de la aparición de *crebrosa*. No se trata de una mala lectura en el cuerpo del documento, de un error del notario responsable de dar fe del acto jurídico, eliminado por un editor escrupuloso como es Junyent. Se trata de una palabra extraña, es cierto<sup>8</sup>, pero no de una palabra extraña dentro del lenguaje jurídico y formular de los documentos notariales, no dentro del lenguaje que muestra las prácticas jurídicas como reflejo de la vida cotidiana, sino una palabra extraña a secas, quizás un *hápax*, que, como hemos visto, no aparece

<sup>7</sup> No es el caso de palabras cuyas existencia es dudosa. Así como las palabras fantasmas quedan excluidas del GMLC, las palabras dudosas tienen entradas propias, pero están señaladas con un interrogante que precede al lema; así, por ejemplo, ? *gaviuncum* (cf. GMLC, s.v.).

<sup>8</sup> Una «palabra de ficha única», expresión cara al profesor Bastardas.

en el corpus digital de nuestro GMLC, y tampoco en los diccionarios de latín o de latín medieval que habitualmente consultamos.

Lo que sí sabemos es que es un derivado de un adjetivo bien conocido, alargado en una sílaba por motivos poéticos: a partir del adjetivo *crebrus* se ha creado *crebrosus* para que los versos cuadren. Esa es una certeza filológica, pero, en la ficha, un segundo apunte de la mano del profesor Bastardas recoge algo más, la decisión que el equipo de redacción tomó en su momento de no redactar el artículo «porque *crebrosa* aparece en el dorso del documento y no tenemos noticia de cuándo se escribió el poema». Es decir, se impuso el criterio de evitar describir una realidad que no correspondiera al territorio y a la época propios del GMLC. El reflejo del reflejo – el reflejo que transmiten los diccionarios – debe ser lo más fidedigno posible.

### 3. *Una antífona procesional*

Abundando en el análisis del modo de actuar en lexicografía, ante la lectura de una palabra extraña en un texto original, tras haberse asegurado de que la escritura no ha incitado a leer erróneamente, la pregunta que se plantea el lexicógrafo es si la forma encontrada o el lema correspondiente responden o no al ámbito de estudio que abarca la obra lexicográfica y, por lo tanto, si debe incluirse o no como voz del diccionario. Así pues, y tras la constatación de la aparición del adjetivo femenino *crebrosa*, se impone, después de la lectura de la ficha y de los sucesivos comentarios que hemos transcrito, localizar el origen del poema y confirmar su lugar de procedencia y la época de su composición. Sólo entonces podremos decidir si se redacta *crebrosus*, *-a*, *-um* o no: el trabajo hay que hacerlo, aunque, como he dicho antes, desemboque en la eliminación del artículo.

Volvamos a la edición del documento de donación debida a Junyent. Éste recoge el aparato de fuentes (con un solo original) e indica que, en el verso del pergamino que transmite el acto notarial, hay una serie de «antífonas procesionales», que, precisa, fueron «copiadas con letra y notación catalana del siglo XI». Junyent sólo transcribe cinco versos, el primero de cada estrofa<sup>9</sup>:

- «Ecce karissimi dies illa iudicii...»,
- «Preparate vosmetipsos ut videatis inmortalem...»,
- «Beatus Petrus apostolus hodie adstat...»,
- «Una sabbati surrexit valde mane sic apparuit Mane...»,
- «Sanguine suo nos redemit pretiosos claustra inferni...»

De acuerdo con la información aportada por Junyent, el territorio y la época corresponden a los del GMLC. Pero intentemos rastrear el origen de la antífona iniciada por el verso «Ecce karissimi dies illa iudicii» y comprobar cuándo y en qué circunstancias se entonaba. Se trata, según el editor del *Corpus antiphona-*

<sup>9</sup> Como el verso que incluye *crebrosa vox* no es el inicial de ninguna estrofa, no queda recogido en la transcripción de Junyent y, por eso mismo, tampoco queda recogido en nuestro corpus digital.



*lium officii*, Hesbert, de una antifona destinada a ser cantada en Adviento «ad Processionem»<sup>10</sup>. La transcripción de la antifona realizada por Hesbert es la siguiente:

Ecce carissimi dies illa iudicii, magna et terribilis, instat. Praetereunt dies nostri, et velociter advenit praeclarus adventus Domini. Jam crebro sono nos hortatur, et dicit: Priusquam ostium paradisi claudatur, unusquisque vestrum cito properet, ut introiens in aeternum, cum Domino regnet. Praeparate vosmetipsos, ut videatis immortalem Sponsum et possideatis regnum coelorum.

V. Ecce mater nostra Jerusalem cum magno affectu clamat ad nos, et dicit: Venite, filii mei dilectissimi, venite ad me. Ut videatis.

Constata el lector de inmediato que el lugar del nominativo *crebroso vox* (sujeto del verbo *ortatur*) lo ocupa un ablativo *crebro sono*. El número de las sílabas del verso se mantiene, pero, por lo que la edición nos da a entender, el adjetivo que aquí nos interesa no aparecía en los códices consultados o, si aparecía, su lectura se descartó, a favor de una forma adjetiva comprobable y comprobada.

Sin embargo, no estamos ante una antifona procesional circunscrita al territorio estrictamente parisino. Se puede demostrar que se trata de una antifona procesional común en el repertorio aquitano y, asimismo, cantada no sólo en tiempo de Adviento sino en cualquier «tiempo de preparación», en las dominicas de Septuagésima y Sexagésima e incluso en la Cuaresma<sup>11</sup>. El territorio se amplía y el tiempo litúrgico en el que se puede cantar la antifona también. Y no hacen sino corroborar esa constatación de la expansión dos manuscritos hispánicos: el que se conoce como Procesional de la catedral de Vic, esto es, el manuscrito E-VI 117, conservado en el Archivo Capitular de Vic, y el manuscrito del Procesional de Sijena, conservado en el Archivo Histórico Provincial de Huesca, con la signatura S-48.

El manuscrito del Procesional de la catedral de Vic parece poder datarse en el siglo XIII. En los folios 27v-28v (28v-29v)<sup>12</sup> se halla el texto que nos interesa, encabezado por las indicaciones sobre cuándo debe cantarse – en el segundo domingo de Cuaresma – y dónde – «Ad processionem in claustro» –<sup>13</sup>. Editado por Gros, el texto es el siguiente:

A. Ecce karissimi dies illa iudicii, magna et terribilis, instat: pretereunt dies nostri, et velociter advenit preclarus adventus Domini; iam crebroso vox nos ortatur, et dicit: Priusquam /f.29/ hostium paradisi claudatur, unusquisque vestrum cito properet, ut introiens in aeternum, cum Domino regnet: praeparate vosmetipsos, ut videatis immortalem Spon/f.29v/sum et possideatis regna celorum.

<sup>10</sup> Cf. CAO 2497. En este repertorio se dan como referencia los códices Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 17296 y lat. 12584, ambos códices del siglo XII y procedentes de las abadías de Saint-Denis, el primero, y de Saint-Maur-les-Fossés, el segundo.

<sup>11</sup> Para una lista completa de los códices de procedencia aquitana que contienen la antifona, vid. Clément-Dumas, *Processional*, concretamente el «Annexe 8: tables des chants des manuscrits du corpus aquitain», pp. 897-964, en particular p. 912.

<sup>12</sup> En el manuscrito está marcada una doble numeración: en el margen superior derecho del folio y en el margen inferior derecho.

<sup>13</sup> Cfr. Gros, *Processional*, p. 86.

El Procesional de Sijena es, por su parte, un manuscrito de finales del siglo XIV o de principios del XV. En el folio 8v empieza la notación de la antífona que nos interesa y, en el folio 9r, el verso en el que nos estamos fijando: la lectura no ofrece lugar a dudas, «preclarus adventus domini, iam crebro sonus hortatur». Como en la edición de Hesbert, volvemos a tener un ablativo de la forma no incrementada, *creber*, *crebra*, *crebrum*, pero, frente a la edición de Hesbert, en el procesional de Sijena no se trata de un adjetivo que acompañe a un sustantivo *sono* también en ablativo: *sonus* está en nominativo y – como *vox* en el procesional de Vic – es el sujeto del verbo *ortatur/hortatur*.

Disponemos, además, de otra referencia que conviene tener en cuenta. En el artículo de Gros, se puede comprobar que éste no sólo edita el Procesional, sino que habla del documento del que hemos partido: el acta de donación de dos viñas por parte de Albarico y Ofresa en beneficio de sus almas. Gros explica que, en el verso del pergamino que transmite esa acta notarial de donación, a mediados del siglo XI, cuando el pergamino «seguramente ya había perdido su valor jurídico», se copiaron las antífonas «Ecce karissimi dies illa iudicii»<sup>14</sup>. Y la justificación que da Gros es clara: «para facilitar el canto en las respectivas procesiones y ceremonias», esto es, para que quienes cantaran mientras andaban tuvieran, a mano, una copia en un soporte ligero.

#### 4. A modo de conclusión

El rastreo del adjetivo *crebrosus*, *-a*, *-um* que se ha mostrado da pie a destacar que la cotidianidad y los deseos literarios no se reflejan únicamente en el contenido de los textos, en lo que dicen quienes los redactan o los copian y en cómo lo dicen, sino en la propia forma de transmisión de los textos, en este caso, en el pergamino que contiene, en el recto, un documento notarial y, en el verso, unas antífonas copiadas ahí «para facilitar su canto». En cierto modo, ese modelo se ha reproducido en la ficha elaborada por dos redactores del siglo XX: uno ha recogido el sintagma que le ha llamado la atención, *crebrosa vox*, y ha dado la referencia archivística en el recto de la ficha; otro ha transmitido el poema, incompleto, en el verso, y ha emitido un dictamen provisional descartando la inclusión de la voz en el *Glossarium*.

La lectura de los trabajos realizados por el editor del documento notarial y por el editor del procesional invita a llegar, en cambio, a otra conclusión: las antífonas se copiaron en el siglo XI en Vic y, por lo tanto, el adjetivo *crebrosus*, *-a*, *-um* podría contarse entre el léxico del territorio y la época de los que se ocupa el *Glossarium*. Es cierto que no se trata de un adjetivo hallado en un documento notarial, pero ya hemos dicho antes que, aunque el glosario se nutre fundamentalmente de fuentes notariales, este tipo de textos, si bien es mayoritario, no es exclusivo en nuestro corpus. Por último, desde un punto de vista de análisis sintáctico y semántico, es cierto también que *crebrosa vox* es la «lectio facilior», la

<sup>14</sup> Cf. Gros, *Processoner*, p. 73.

lectura de comprensión más fácil para justificar qué está actuando como sujeto de los verbos *ortatur* y *dicit*: «una voz frecuente» es la que «exhorta» y «afirma».

La aparición de la forma *crebrosa* es, pues, el fruto de una mente o de una mano que, probablemente en el siglo XI, quizás en Vic y, sobre todo, en el marco de un contexto literario que podía antojarse confuso, adoptó una solución rítmica, sintáctica y semántica sin referencias previas constatables. Esperemos que la redacción del adjetivo *crebrosus*, *-a*, *-um* en el GMLC sea el justo reflejo de esa preocupación lingüística medieval.

## 5. Referencias bibliográficas

### 5.1 Obras lexicográficas y repertorios

- Arnaldi, *Lexicon = Latinitatis italicae medii aevi inde ab a. CDLXXVI usque ad a. MXXII lexicon imperfectum*. Vol. I (*a-medicamen*), cura et studio F. Arnaldi. Vol. II (*medicamentum-quum*), moderante F. Arnaldi, cura et studio M. Turriani. Vol. III-IV (*r-zyson*), moderante F. Arnaldi, cura et studio P. Smiraglia, Bruxelles 1939-1964 (reimp. anast. Torino 1970). // Ed. altera aucta addendis quae confecerunt L. Celentano, A. De Prisco, A.V. Nazzaro, I. Polara, P. Smiraglia, M. Turriani, Firenze 2001.
- Blaise, *Dictionnaire* = A. Blaise, *Dictionnaire latin-français des auteurs chrétiens*, revu spécialement pour le vocabulaire théologique par H. Chirat, Strasbourg 1954.
- Blaise, *LLMA* = A. Blaise, *Lexicon latinitatis medii aevi. Dictionnaire latin-français des auteurs du moyen âge*, Turnhout 1975.
- CAO = R.-J. Hesbert, *Corpus antiphonalium officii*, 6 vols., Roma 1963-1979 (Rerum ecclesiasticarum documenta).
- Clément-Dumas, *Processionnal* = G. Clément-Dumas, *Le Processionnal en Aquitaine: genèse d'un livre et constitution d'un répertoire (X<sup>e</sup>-XIII<sup>e</sup> siècle)*, 2 vols., Thèse de Doctorat, Tours 2001.
- CODOLGA = *Corpus documentale latinum Gallaeiae*: <<http://corpus.cirp.es/codolga>>.
- DMLBrit = *Dictionary of Medieval Latin from British Sources*, prepared by R.E. Latham, under the direction of a committee appointed by the British Academy, London 1975-.
- Du Cange = *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, conditum a Carolo du Fresne, domino Du Cange; ed. nova a L. Favre, t. I-X, 1883-1887. Vid. también <<http://ducange.enc.sorbonne.fr/>>.
- Ernout-Meillet, *Dictionnaire* = A. Ernout, A. Meillet, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*, Paris<sup>4</sup> 1959.
- GMLC = *Glossarium mediae latinitatis Cataloniae, voces latinas y romances documentadas en fuentes catalanas del año 800 al 1100*, vol. I (A-D), Barcelona 1961-1985, dirs. M. Bassols, J. Bastardas // *Glossarium mediae latinitatis Cataloniae, mots llatins i romànics documentats en fonts catalanes de l'any 800 al 1100*, fasc. 11 (F), Barcelona 2001, y fasc. 12 (G), Barcelona 2006, dir. J. Bastardas // *Glossarium mediae latinitatis Cataloniae*, vol. I (A-D), Barcelona 2.<sup>a</sup> ed., cur. A. Gómez Rabal, T. Gràcia Sahuquillo, P.J. Quetglas; edición digital en curso de preparación.
- Lexicon Regni Legionis = Lexicon latinitatis medii aevi Regni Legionis (s. VIII-1230) imperfectum. Léxico latinorromance del reino de León (s. VIII-1230)*, editioni curandae praefuit M. Pérez, Turnhout 2010 (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis).
- Lexique latin-français* = M. Parisse, M. Gouillet et alii, *Lexique latin-français. Antiquité et Moyen Âge*, Paris 2006.
- Mittellateinisches Wörterbuch = Mittellateinisches Wörterbuch bis zum ausgehenden 13. Jahrhundert*. Im Gemeinschaft mit den Akademien der Wissenschaften zu Göttingen, Heidelberg, Leipzig, Mainz, Wien und der Schweizerischen Geisteswissenschaftlichen Gesellschaft herausgegeben von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, München 1959-.
- Niermeyer = J.F. Niermeyer, C. Van de Kieft, *Mediae latinitatis lexicon minus*, ed. remaniée par J.W.J. Burgers, vol. I-II, Leiden 2002.
- ThLL = *Thesaurus linguae Latinae*, editus auctoritae et consilio academiarum quinque germanicarum, Berolensis, Gottingensis, Lipsiensis, Monacensis, Vindobonensis, Lipsiae, 1900-.
- Walde-Hofmann = A. Walde, J.B. Hofmann, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*, vol. I-III, Heidelberg 1938-1956.

## 5.2 Ediciones

Gros, *Processoner* = M.S. Gros, *El processoner de la catedral de Vic. Vic. Mus. Episc., MS. 117 (CXXIV)*, en «Miscelània litúrgica catalana» 2 (1983), pp. 73-130.

Junyent, *DipVic* = E. Junyent i Subirà, *Diplomatari de la catedral de Vic (segles IX-X)*, fasc. 1-4, Vic 1980-1987.

# Animal Passions: Bestiality and the Law in Medieval and Reformation Sweden\*

by Mia Korpiola

## Introduction

At the town court of Stockholm on 4 August 1477, Magnus Olsson from Finland confessed that he had “unfortunately” (*tywär*) had carnal intercourse with a cow. According to the law, he was sentenced to be burned at the stake, a punishment which was carried out<sup>1</sup>. This was customary with those convicted of bestiality, a crime against nature<sup>2</sup>, both in Sweden and in many other regions in

\* Abbreviations: DL = Dalalagen [Provincial law of Dalecarlia, Dalarna]; *DS* = *Diplomatarium Suecanum*, I, edited by J.G. Liljegren, Stockholm 1829; Kk = Kyrkobalken [Chapter on the Church]; LAV = Landsarkivet i Vadstena [Regional State Archive in Vadstena]; LiRA = Linköpings rådhusrätts arkiv AI:1 [Archive of the Town Court of Linköping]; LSD = Linköpings stads dombok 1609-1619 [Records of the Town Court of Linköping]; PDV = Protokoll och dombrev från landsting och lagmansting i Västergötland [Records and sentences from provincial and *lagman*'s (=superior provincial judge) court sessions in West Gothia] 1545-1552, Lagmansting i Västergötland [*Lagman*'s court records from West Gothia] 1552; PUF = Protokoll i underställningsmål från Färentuna härad [Records of cases from the legal district of Färentuna, referred to the king]; R = Rätlösabalken [Chapter on offences against ownership]; RA = Riksarkivet [The Swedish National Archives, Stockholm]; SDBRH = Strödda dombrev och rättegånghandlingar [Diverse sentences and court records]; *SLL* = *Svenska Landskapslagar* [*Swedish Provincial Laws*]; SSB = Stockholms stadsböcker från äldre tid [The town records of Stockholm from older times]; *STb* = *Stockholms stads tänkeböcker* [*Records of the Town Court of Stockholm*]; UL = Upplandslagen [Provincial law of Uppland, dated 1296]; VgL II = Yngre Västgötalagen [Younger version of the provincial law of West Gothia]; VmL = Västmannalagen [Provincial law of Västmanland].

<sup>1</sup> 4.8.1477, *STb 1474-1482*, edited by G. Carlsson, Stockholm 1921 (SSB 2:1), p. 117.

<sup>2</sup> In this article, I will refer to intercourse or sexual activity with animals as bestiality. It was one of the crimes against nature, including homosexual practices, masturbation and anal and oral intercourse, discussed below in detail. In addition, sodomy and buggery were also used as blanket terms for crimes against nature, but they were less precise and often used for (male) homosexual practices even if also used for bestiality; see, e.g., R.F. Oaks, “*Things Fearful to Name*”: *Sodomy and Buggery in Seventeenth-Century New England*, in «*Journal of Social History*», 12 (1978), 2, pp. 268-281, here p. 268; M. Boone, *State power and illicit sexuality: The persecution of sodomy in late medieval Bruges*, in «*Journal of Medieval History*», 22 (1996), pp. 135-153, here p. 138; P.G. Maxwell-Stuart, “*Wild, filthy, execrable, detestable, and unnatural sin*”: *Bestiality in early modern Scotland*, in *Sodomy in early modern Europe*, edited by T. Betteridge, Manchester-New York 2002, pp. 82-93, here p. 82; C. Thomas, ‘*Not Having God Before his Eyes*’: *Bestiality in Early Modern England*, in «*Seventeenth Century*», 26 (2011), 1, pp. 149-173, here pp. 153-154. Cf. the over-extended use of “sodomy” in W. Naphy, *Reasonable Doubt: Defences Advanced in Early Modern Sodomy Trials in Geneva*, in *Judicial Tribunals in England and Europe, 1200-1700: The Trial in History*, 1, edited by M. Mulholland, B. Pullen with A. Pullen, Manchester-New York 2003, pp. 129-146.

Europe<sup>3</sup>. Magnus Olsson, one of the eight men suspected of bestiality in the Swedish capital between 1475 and 1625, died for yielding to animal passions<sup>4</sup>.

Bestiality was considered one of the most heinous crimes in medieval and reformation Sweden, which did not experience any sodomy crazes like Italy or the Low Countries<sup>5</sup>. The extremely rural character of the country explains this: sodomy was a crime prosecuted predominantly in bigger cities where homosexual subcultures could develop, while bestiality was by its nature more common in pastoral environments. In fact, as Jonas Liliequist has shown, there was no cultural definition, common understanding or discourse of same-sex sexual behaviour in seventeenth- or eighteenth-century Sweden where bestiality prevailed instead<sup>6</sup>. During this period, more than two thousand bestiality cases were heard in the courts of the Swedish realm and many hundreds of condemned were executed. Indeed, a long legal tradition paying attention to bestiality in legislation and court practice has been seen as one explanation of the high figures in early modern Sweden<sup>7</sup>.

In this article, I will particularly discuss three aspects related to this crime. First, the question of jurisdiction, or, as in the case of Sweden, the shift of bestiality from ecclesiastical to secular jurisdiction in the course of the later Middle Ages. Second, in connection to this, I will discuss the punishment of bestiality. Third, the question of circumstantial evidence, so vital for conviction, will also be analysed on the basis of the cases in trial records. In medieval and reformation Sweden, there was a tiny but steady trickle of cases involving bestiality. For this article, I have used twenty-eight bestiality cases culled from medieval and reformation court protocols; partly printed, partly unedited archival records<sup>8</sup>. Normative sources, such as secular laws and statutes form my other main source<sup>9</sup>.

<sup>3</sup> E.g., in Lucerne in 1530-1607, thirty-one of the thirty-six men accused of bestiality were executed, twenty of them for no other crime: see H. Puff, *Sodomy in Reformation Germany and Switzerland, 1400-1600*, Chicago-London 2003, p. 90. By contrast, the norms and practice in some colonies in New England seem to have been more lenient: see Oaks, "Things Fearful to Name", pp. 268-281; J.M. Murrin, "Things Fearful to Name": *Bestiality in Colonial America*, in «Pennsylvania History», 65 (1998), pp. 8-43, here pp. 16, 28-35.

<sup>4</sup> Cf. E. Österberg, D. Lindström, *Crime and Social Control in Medieval and Early Modern Swedish Towns*, Uppsala 1988, p. 125: six men.

<sup>5</sup> Boone, *State power* (note 2), pp. 135-153; G. Ruggiero, *The Boundaries of Eros: Sex Crimes and Sexuality in Renaissance Venice*, New York-Oxford 1985, pp. 109-145; M. Roche, *Forbidden Friendships: Homosexuality and Male Culture in Renaissance Florence*, New York-Oxford 1996.

<sup>6</sup> J. Liliequist, *State Policy, Popular Discourse and the Silence on Homosexual Acts in Early Modern Sweden*, in «Journal of Homosexuality», 35 (1998), 3-4, pp. 15-52, here pp. 27-35.

<sup>7</sup> J. Liliequist, *Brott, synd och straff: Tidlagsbrottet i Sverige under 1600- och 1700-talet [Crime, sin and punishment: The crime of bestiality in Sweden during the seventeenth and eighteenth centuries]* Umeå 1992, pp. 2-8, 19-20, 72-74; T. Keskiarja, "Secoixuxesta järjettömäin luondocapalden canssa": *Perversiot, oikeuselämä ja kansankulttuuri 1700-luvun Suomessa* ["On the commingling with senseless animals": *Perversions, law and popular culture in eighteenth-century Finland*] Helsinki 2006, pp. 34-36, 39-40: Keskiarja's material (Finland 1728-1778) consists of 253 cases, and he assumes that because of gaps in the source material, it covers only about forty per cent of the actual cases. This would increase the number of bestiality trials to more than five hundred.

<sup>8</sup> This should be considered a sample and not exhaustive. For other instances, see Liliequist, *Brott*, pp. 22-23.

<sup>9</sup> The medieval Swedish law was two-layered. The surviving manuscripts of the provincial laws, nine

*Medieval Swedish Church and Bestiality*

Homosexual or sodomitical practices had not been unknown in early Scandinavian societies, as demonstrated by a solitary criminalisation of sodomy in Norway and references in penitentials and saga literature<sup>10</sup>. But in pre-Christian Scandinavia, bestiality and homosexuality had apparently not been considered crimes. Rather, intercourse with animals or being a passive partner in a homosexual act was considered the unmanly act of a weakling<sup>11</sup>. In the Swedish thirteenth-century provincial law of West Gothia, accusing a man of «satisfying his lust with a cow or mare» was a serious insult just like calling him a puppy, a freed slave, a coward, accusing him of having been penetrated by another man or having had sex with his own mother<sup>12</sup>.

Consequently, in medieval Scandinavia the impetus to criminalise sodomy and crimes against nature seems to have come from the Catholic church. In the course of the Middle Ages, the more lenient Germanic and Irish penitential traditions had come under the influence of the stricter Eastern conciliar norms that emphasised unnaturalness, treating bestiality on a par with homosexuality<sup>13</sup>. Indeed, the Bible listed bestiality quite unambiguously as an abomination punishable by death<sup>14</sup>.

Medieval theologians condemned all sexual crimes as well as lust in general. Christian authors compared even married couples hurrying to have immoderate or noisy sex to “irrational animals”. Sins against nature, however, topped their list. The worst of these was intercourse between humans and animals, against nature “by reason of species” (*ratione generis*)<sup>15</sup>. According to Thomas Aquinas (1225-1274), bestiality was an outrage and the worst sin of those against nature, because it did not observe the “use of the due species”<sup>16</sup>. The classifications of both theologians and lawyers went hand in hand.

of which survive either partially or completely, date to ca. 1280-1350. The two royal laws, one for the countryside and another for the towns, were finished roughly around 1350 and bear the name of King Magnus Eriksson (r. 1319-1364). The law for the countryside was revised in 1442 under King Christopher of Bavaria (r. 1441-1448).

<sup>10</sup> K.E. Gade, *Homosexuality and Rape of Males in Old Norse Law and Literature*, in «Scandinavian Studies», 58 (1986), pp. 129-141, here pp. 124-129.

<sup>11</sup> Gade, *Homosexuality*, pp. 132-135; J. Jochens, *Old Norse Sexuality: Men, Women, and Beasts*, in *Handbook of Medieval Sexuality*, edited by V.L. Bullough, J.A. Brundage, New York 1996, pp. 369-400, here pp. 378, 380-390; J.E. Salisbury, *Bestiality in the Middle Ages*, in *Sex in the Middle Ages: A Book of Essays*, edited by J.E. Salisbury, New York-London 1991, pp. 173-186, here pp. 175, 177; J.E. Salisbury, *The Beast within: Animals in the Middle Ages*, New York-London 1994, pp. 94-95.

<sup>12</sup> Äldre Västgötalagen [Older version of the provincial law of West Gothia], in *SLL* 5, edited by Å. Holmbäck, E. Wessén, Stockholm 1946, R 5-5:4, p. 110; VgL II, *ibid.*, R 6-8, pp. 293-294.

<sup>13</sup> Gade, *Homosexuality* (note 11), pp. 124, 126-131; Salisbury, *Beast within* (note 11), pp. 89-93.

<sup>14</sup> Leviticus 18:23 and 20:15-16.

<sup>15</sup> V.L. Bullough, *The Sin against Nature and Homosexuality*, in *Sexual Practices & the Medieval Church*, edited by V.L. Bullough, J.A. Brundage, Amherst 1982, pp. 60-65; J.A. Brundage, *Law, Sex, and Christian Society in Medieval Europe*, Chicago-London 1987, pp. 168, 212-213, 400, 473; Salisbury, *Beast within* (note 11), pp. 78-79; Salisbury, *Bestiality* (note 11), p. 182.

<sup>16</sup> Bullough, *Sin against Nature*, p. 65; Salisbury, *Bestiality*, p. 182.

The Church did not require the death penalty for bestiality, however, even with the strict command of the Old Testament words as an authority. In 1177, Pope Alexander III (1159-1181) wrote to the archbishop of Uppsala lamenting how the Swedes were prone to commit horrible and detestable crimes such as incest and bestiality («cum iumentis abominanda se pollutione commaculent»). The pope lectured them about the egregious character of these offences, using appropriate citations from the church fathers and the authority of Mosaic law<sup>17</sup>. Bestiality belonged among the abominations necessitating a penitential pilgrimage to Rome to be absolved there by the Holy Father. Through the very laborious trip and their perspiration, criminals could hope to escape the wrath of the Supreme Judge («superni iudicis iram euadere») and persuade Him to be merciful. The seriously ill and the elderly were to be excepted, however, and pilgrimages commuted to some other penance<sup>18</sup>.

Fifty years later, in 1227, Pope Honorius III (1216-1227) sent a letter to the archbishop of Lund, accusing the Danes of bestial practices as well. According to the papal letter, the laity of the archdiocese of Lund was repeatedly guilty of the nefarious crime of bestiality («brutis animalibus, se nefarie commiscendo»). The pope underlined the heinousness of the crime for which God had damned Sodom and Gomorrah, but stressed God's grace. Although the offence required absolution in Rome, the pope empowered the archbishop to allow the culprits to perform other penance<sup>19</sup>. According to the *Summa confessorum* by Thomas of Chobham (ca. 1160-1233~1236), the animal was to be killed and burned or buried, while the person who had violated it was to receive severe lifelong penance. This included a ban on ever entering a church or wearing footwear. In addition, no alcohol, fish or meat was allowed<sup>20</sup>.

According to various Swedish late-medieval tariffs of penance, bestiality, like incest in the first degree, merited a fifteen- or nine-year penance. The penitential tasks assigned to the sinner depended on whether the crime was manifest or clandestine<sup>21</sup>. The statutes for the diocese of Skara (1281) considered sins against nature punishable by a nine-mark fine to the bishop. The fine was the same as for incest within the first and second degrees of kinship and for double adultery<sup>22</sup>. Moreover, in the diocese of Turku in the 1490s, sodomy, or more accurately perhaps, bestiality, was one of the three crimes reserved for the bishop's absolution<sup>23</sup>.

<sup>17</sup> 9 Sep. 1171, doc. 56, *DS*, I, pp. 83-84.

<sup>18</sup> *Ibid.*, p. 84. See also J.E. Almquist, *Tidelagsbrottet: En straffrätts-historisk studie* [Bestiality: A criminal legal history study], Lund 1938, p. 8.

<sup>19</sup> 4.2.1227, *DS* I, doc. 242, pp. 248-249. See also Brundage, *Law, Sex* (note 15), p. 400.

<sup>20</sup> Brundage, *Law, Sex*, p. 400.

<sup>21</sup> E.g., statutes of Skara, ca. 1450, *Beiträge zur Geschichte des Buss- und Beichtwesens in der Schwedischen Kirche des Mittelalters*, edited by J. Gummerus, Uppsala 1900, pp. v-vii. See also *ibid.*, pp. xii, xxvi-xxvii.

<sup>22</sup> The statutes of bishop Brynolf of Skara from 1281, doc. 709, *DS* I, p. 576.

<sup>23</sup> Synodal statutes, Diocese of Turku (Aboa), 20 June 1492, doc. 4415: *Finlands medeltidsurkunder* [Medieval documents of Finland], V, edited by R. Hausen, Helsingfors 1928, p. 344.



In Sweden, bestiality seems originally to have pertained to ecclesiastical courts. In 1279, the Swedish king granted a privilege to the Church specifying the boundaries of church jurisdiction, including among other things incest, adultery and crimes against nature («flagiciorum que contra naturam fiunt cause»)<sup>24</sup>. In the later versions of the provincial law of West Gothia, bestiality was also an abomination (*styggelseverk*), necessitating papal absolution in Rome in addition to the twenty-seven-mark fine divided between the king, bishop, hundred and the injured party<sup>25</sup>. The section did not contain any mention of the death penalty. Despite this, bestiality was moving into the secular sphere and royal jurisdiction. The crime was perceived to be a mixed-jurisdiction case as in many laws it was either discussed in the chapter on the church or part of the fine went to the bishop.

### *Changing Punishments and the Language of Condemnation in Swedish Law*

Bestiality is the only crime against nature mentioned in medieval Swedish laws. Several of the provincial laws introduced the death penalty for it, but not without exception<sup>26</sup>. Some of them, e.g., the 1296 law of Uppland, left much initiative to the injured party, the owner of the animal who was to take the accused, caught in the act, to the assizes to be condemned or freed by the jury (*nämnd*). If the suspect was found innocent, the owner was fined forty marks for wrongful arrest<sup>27</sup>. If he was found guilty, the owner was to bury both him and the animal alive<sup>28</sup>. The law of Dalarna ironically added: «Let him perform his penance there!»<sup>29</sup> If the owner was prepared to spare the culprit's life, which – according to some laws – he could, he received a third of the six-mark fine, while the other thirds went to the king and bishop<sup>30</sup>. If a third person wished to accuse anyone of such a crime, he had to produce two witnesses. The accused could, then, defend himself with twelve or eighteen oath-helpers. If the oath failed, he was fined six marks and sentenced to public penance by the bishop<sup>31</sup>. However, he was not executed.

<sup>24</sup> 15 Oct. 1279, *DS I*, doc. 690, p. 557.

<sup>25</sup> VgL II, *Urbotamål* [Unatonable crimes] 3, p. 248. Cf. the penitential tariff of Uppsala (1344), *Beiträge* (note 21), pp. xxvi-xxvii.

<sup>26</sup> The laws of Hälsingland and East Gothia and the chapter on the church in the law of Småland do not mention bestiality at all. The older law of West Gothia only mentions it in connection with slander, not as an offence.

<sup>27</sup> UL, in *SLL 1*, edited by Å Holmbäck, E. Wessén, Stockholm 1936, Kk 15:8, p. 27; VmL, in *SLL 2*, edited by Å. Holmbäck, E. Wessén, Stockholm 1936, Kk 22, p. 16.

<sup>28</sup> UL, Kk, 15:8, p. 27; VmL, Kk 22, p. 16; DL, in *SLL 2*, edited by Å. Holmbäck, E. Wessén, Stockholm 1936, Kk 10, p. 8.

<sup>29</sup> DL, Kk 10, p. 8.

<sup>30</sup> UL, Kk 15:8, p. 27; VmL, Kk 22, p. 16.

<sup>31</sup> UL, Kk 15:8, p. 27. The law of Västmanland did not insist on witnesses if a third person accused another of bestiality. The accused had to purge himself free with twelve oath-helpers or pay six marks, VmL, Kk 22, p. 16. Accused who were not caught in the act could purge themselves free with two witnesses and twelve compurgators: DL, Kk 10, p. 8; see also RA, SDBRH 5401, 8; PDV, 53.

Other provincial law texts, like the law of Södermanland, confirmed by the king in 1327, left no discretion to the owner, but decreed only the punishment of burying alive or burning both the offender and his hapless animal victim<sup>32</sup>. This corresponded to the penalties in other parts of Europe where Roman law had provided further justification for executions. According to the Codex Theodosianus, finished in 438, male homosexuality was to be punished by death by public burning so that avenging flames purged the crime<sup>33</sup>. The Justinian *Novella 77* enumerated the scourges inflicted upon mankind, famine, pestilence and earthquakes, through the divine wrath of the deity for unpunished crimes against nature. Not only were the offenders to be punished by the judgement of God (*dei iudicio*), but also by the secular authorities<sup>34</sup>. Indeed, late medieval Europe was riddled with the bubonic plague, epidemics, warfare and other afflictions which called the Biblical fate of Sodom and Gomorrah<sup>35</sup>. Italy in particular was seen in other European countries as infested by sodomy. In Germany, sodomy and those performing it came to be known as “to florentine” and “Florentines” (*florenzen; Florenzer*)<sup>36</sup>. By punishing crimes against nature severely, secular authorities all over Europe were doing their duty as magistrates responsible for public safety and the well-being of the people.

In cases of heinous crime, the provincial laws often differentiated between those situations with culprits caught in the act and those with no eye-witnesses. For example, the law of Dalarna conceded that in the latter case the offender escaped with a twenty-one mark fine and penance instead of being buried alive<sup>37</sup>, while the strict law of Södermanland did not distinguish between the two. Anyone convicted of bestiality was to lose his life<sup>38</sup>.

Linguistic strategies were also increasingly used for justifying the growing severity of punishments. The changing discourse of nefarious and heinous crimes mirrors the stricter attitudes towards the felonies while the phrases were borrowed from the Bible, papal letters or late imperial Roman law. In order to indicate the despicable and heinous character of crimes against nature, blasphemy and heresy, words and phrases like «flagitium», «diabolicis et illicitis

<sup>32</sup> *Södermannalagen [Provincial law of Södermanland]*, SLL 3, edited by Å. Holmbäck, E. Wessén, Stockholm 1940, Kk 15:1, p. 22. Bestiality was a special case in Sweden where there were no criminal processes against animals.

<sup>33</sup> CTh. 9.7.6. See also T.D. Barnes, *Leviticus, the Emperor Theodosius, and the Law of God: Three Prohibitions of Male Homosexuality*, in «Roman Legal Tradition», 8 (2012), pp. 43-62.

<sup>34</sup> Nov. 77. See also Bullough, *Sin against Nature*, pp. 58-59; Brundage, *Law, Sex* (note 15), pp. 121-122; Salisbury, *Bestiality* (note 11), p. 183; J. Chiffolleau, *Dire l'indicible. Remarques sur la catégorie du nefandum du XII<sup>e</sup> au XV<sup>e</sup> siècle*, in «Annales ESC», 45 (1990), pp. 294-301; Puff, *Sodomy* (note 3), pp. 26, 29.

<sup>35</sup> Ruggiero, *Boundaries* (note 5); J.A. Brundage, *The Politics of Sodomy: Rex v. Pons Hugh de Ampurias (1311)*, in *Sex in the Middle Ages. A Book of Essays*, edited by J.E. Salisbury, New York 1991, pp. 239-246, here p. 239; Puff, *Sodomy* (note 3), pp. 26-28.

<sup>36</sup> Roche, *Forbidden Friendships* (note 5), e.g., pp. 3-7; A. Stewart, *Close Readers: Humanism and Sodomy in Early Modern England*, Princeton, N.J., 1997, p. XV; C. McFarlane, *The Sodomite in Fiction and Satire 1660-1750*, New York 1997, pp. 1, 3, 25-26, 33-34, 79-80.

<sup>37</sup> DL, Kk 10, p. 8.

<sup>38</sup> *Södermannalagen*, Kk 15:1, p. 22.

luxuriis» or «instigante dyabolo» were used<sup>39</sup>. The trend in Swedish law is telling.

Law of Uppland (1296), Chapter on the Church (CC) 15:8: «If someone commits bestiality with an animal and had intercourse with it like with a woman (...)».

Law of Södermanland (1327), CC 15:1: «If someone be unfortunate enough to sin with a beast and commit bestiality with it (...)».

King Christopher's Law of the Realm (1442), Chapter on Heinous Crime 14: «If the fiendishness should occur to a man to mix with a domestic animal or another senseless creature (...) they must not live upon the earth».

In some Swedish reformation court records, bestiality was called «a devil's deed» (*diefwuls gierning*) or «devilishnesses» (*diefwulskaper*)<sup>40</sup>. In 1556, the culprit was said to have acted «through the devil's urging and instigation» (*aff dieffuulzens tilsjndan och jngüfftt*)<sup>41</sup>. Some mentioned more mournful and less censuring interjections, such as «unfortunately» (*tyvär*)<sup>42</sup> or «alack» (*Gudh bettre*, lit. God help)<sup>43</sup>.

In Sweden, bestiality had mainly been regulated in the chapters on the church in the provincial laws. While Magnus Eriksson's laws remained without such chapters leaving it still controlled by the provincial laws, the Statute of Heinous Crime of 1439 discussed crimes that were «through themselves always forbidden» (*af sigh sielffwe olofflig*) such as murder, homicide and bestiality. The punishment of these offences was the responsibility of the secular sphere<sup>44</sup>. The 1442 law prescribed either a confession or being caught in the act by witnesses as necessary for the capital punishment. If the accused had not been caught in the act, but the local jury still found him guilty, he was not to receive a death sentence, but was to be "put in irons" and submit to penance imposed by the bishop<sup>45</sup>.

Some authors have attributed the growing severity of the punishments for bestiality to a growing concern to distinguish and separate the human and animal species in the course of the later Middle Ages in Europe. The anxious secular authorities reflected insecurity about the human and animal boundary which provoked more severe sanctions. The English Buggery Act of 1533 against unnat-

<sup>39</sup> E.g., Ruggiero, *Boundaries* (note 5), pp. 109-113; Chiffolleau, *Dire l'indicible* (note 34); S. McDougall, *Bigamy and Christian Identity in Late Medieval Champagne*, Philadelphia 2012, pp. 127-132; Maxwell-Stuart, 'Wild, filthie' (note 2), pp. 84-86.

<sup>40</sup> 26 Feb. 1612 and 3 Oct. 1612, *STb från år 1592*, VII, edited by N. Staf, Stockholm 1964, pp. 151, 202. See also Liliequist, *Brott* (note 7), pp. 129-133.

<sup>41</sup> 14 Dec. 1556, *STb 1553-1567*, edited by J.A. Almquist, Stockholm 1939 (SSB, 2. ser., ny följd 3), p. 177.

<sup>42</sup> 4 Aug. 1477, *STb 1474-1482* (note 1), p. 117.

<sup>43</sup> 22 and 26 Feb. 1612, *STb från år 1592*, VII (note 40), pp. 150-152.

<sup>44</sup> *Ordningen öfver några högmåls Ogerminga 1439* [Statute on heinous crime], *Biärköa Rätten / Then äldsta Stadz Lag i Sveriges Rike* [The Bjärköarätt, the oldest town law in the Swedish realm], edited by J. Hadorph, Stockholm 1687, p. 45.

<sup>45</sup> *Kuningas Kristoferin Maanlaki 1442*, edited by M. Ulkuniemi, Helsinki 1978 (Törkeiden rikosten kaari 14), p. 135.

ural crimes has been explained by the explorations of the world with new colonies in the sixteenth and seventeenth centuries. These resulted in reports of abnormal and monstrous creatures, while science and the reformation also contributed to a novel perception of humans and animals calling for stricter laws<sup>46</sup>.

Nevertheless, other researchers like James Brundage have discussed crimes against nature together with other severe sexual crimes. In general, secular authorities took a greater initiative than before to police and punish sexual crime in the later Middle Ages<sup>47</sup>. In Sweden during this period, several serious sexual crimes such as bigamy, certain cases of incest within the first degree and adulterous elopement were being transferred to the secular jurisdiction in addition to bestiality. They were also increasingly subject to capital punishment in late-medieval and reformation court practice<sup>48</sup>.

In a case in 1541, the fourteen-year old culprit received the more lenient punishment of heavy fines paid by his family and four whippings at the cathedral door the following year because of his youth although the evidence sufficed for the death penalty. There is no mention of the fate of the horse (*skiut*)<sup>49</sup> he had copulated with<sup>50</sup>. The youth had a lucky escape as bestiality was regularly punished with burning according to the law if the deed was deemed fulfilled<sup>51</sup>. Occasionally, however, the stake was commuted to the axe<sup>52</sup> or sword<sup>53</sup> before burning. In a Stockholm case from 1571, the culprit was beheaded with a sword and buried in a hole in the ground (*kule*) together with the cow<sup>54</sup>. For attempted bestiality, ecclesiastical discipline and banishment from the locality could be expected<sup>55</sup>.

<sup>46</sup> E.g., Salisbury, *Beast within*, pp. 99-100; E. Fudge, *Monstrous Acts: Bestiality in Early Modern England*, in «History Today», 50 (2000), 8, pp. 20-25, here pp. 22-24.

<sup>47</sup> Brundage, *Law, Sex, and Christian Society*, esp. pp. 546-550.

<sup>48</sup> M. Korpiola, *Rethinking Incest and Heinous Sexual Crime: Changing Boundaries of Secular and Ecclesiastical Jurisdiction in Late Medieval Sweden*, in *Boundaries of the Law: Geography, Gender and Jurisdiction in Medieval and Early Modern Europe*, edited by A. Musson, Aldershot 2005, pp. 102-117.

<sup>49</sup> *Skiut* meant any horse used for transport; secondarily a mare, K.F. Söderwall, *Ordbok öfver svenska medeltids-språket [Dictionary on the medieval Swedish language]*, II:1, Lund 1891-1900, p. 378.

<sup>50</sup> RA, SDBRH 5401, 3. Protokoll m.m. från konungsdöm och konungsråfst [Records etc. from royal courts and royal investigation assizes] 1528-1567, Protokoll från rättegångar i Uppsala [Records from trials in Uppsala] 10.1.1541-4.5.1541 (unpag.).

<sup>51</sup> 25 Aug. 1596 and 17 June 1596, *Sörmländska härads domböcker från 1500-talet [Sixteenth-century court records from legal districts in the province of Södermanland]*, edited by M. Collmar, Eskilstuna 1953, pp. 107, 130. On 7 May 1554, a man was condemned either to burn or be buried alive. *Långhundra härads dombok 1545-1570 [Court records of the legal district of Långhundra]*, edited by N. Edling, O. Svenonius, Uppsala 1946, p. 74.

<sup>52</sup> 18 June 1589, *Enköpings stads tänkeböcker 1540-1595 [Court records of the town of Enköping]*, edited by S. Ljung, Stockholm 1960-1966, p. 243.

<sup>53</sup> 14 Dec. 1556, *STb 1553-1567* (note 41), p. 177.

<sup>54</sup> 14 May 1571, *STb 1568-1575*, edited by J.A. Almquist, Stockholm 1941 (SSB, 2. ser., ny följd 4), p. 150.

<sup>55</sup> RA, SDBRH 5401, PUF, 13 Aug. 1593, p. 3.

*Acting on Evil Intent: Swedish Bestial Felons in Action*

Precisely because of the heinousness of the offence and the customary fate of convicted delinquents, the accusation or talk of such a deed required quick reaction. At the assizes of Sääksmäki in Finland in 1506, Gregers Rysze purged himself of the rumour of bestiality with a cow (*fää*)<sup>56</sup>. Erik Erlandsson, on the other hand, reacted violently to Michel Olofsson Lahdentaka's claim that he had committed bestiality (*tiläggit med hörs*)<sup>57</sup>. The jury deemed the accusation unfounded, fining Michel six marks for slander (*ohöuiske forwiltse*), while Erik was fined three marks for each of the three bruises inflicted on Michel<sup>58</sup>. Similarly, Jöns Jonsson, burgher of Stockholm, reacted to the talk about him and a dog by having it investigated at the assizes of Åsunda in the countryside of Uppland, probably the alleged scene of the crime. The letter of judgement exonerating him of the slanderous talk was recorded by the town council, bailiff and mayor in its books<sup>59</sup>.

Some avoided the mortal consequences of the law by escaping. This is what Nils Olsson of Ingo did in the 1530s when he was found to have mixed with a horse (*skiuth*)<sup>60</sup>. In 1599, the local rural dean reported to the cathedral chapter of Uppsala that Jöran, a fisherman from Djursholm, had fled after committing bestiality with the cow owned by the parish clerk (lit. bell-ringer, *klockare*)<sup>61</sup>. The suspect could offer to free himself with twelve oath-helpers, but probably only when not taken in the act by two witnesses<sup>62</sup>. Only rarely could such decisive evidence be obtained as the three or possibly even four witnesses to Henrik Persson's bestiality with a cow<sup>63</sup>, or in Stockholm in 1556, when Clemet Andersson from Hauho had intercourse with a horse (*skiutt*) «in the sight of many men» (*j monge mandz åsijn*)<sup>64</sup>.

Accusing a person of bestiality was serious business. Because of the heinous character of the crime and the impending death penalty, the accuser risked severe consequences for himself. In Östra, both the accuser and the suspected

<sup>56</sup> 21 June 1506, *Dombok för sydvestra Tavastland 1506-1510* [Court records of southwestern Tavastia, the province of Häme], in *Bidrag till Finlands historia* [Contribution to the history of Finland] 1, edited by R. Hausen, Helsingfors 1881, p. 209. According to Söderwall, *Ordbok* 1, p. 365, *fä* meant cattle without specifying the gender. See also 5. July 1501, *Arboga stads tänkebok* [Court records of the town of Arboga], edited by E. Noreen, T. Wennström, Uppsala 1935-1950, p. 121.

<sup>57</sup> *Hörs* is probably a spelling variant for *hors*, horse, Söderwall, *Ordbok* 1, p. 506.

<sup>58</sup> 14 Jan. 1507, *Dombok för sydvestra Tavastland* (note 56), p. 238.

<sup>59</sup> 19 Mar. 1498, *STb 1492-1500*, edited by J.A. Almquist, Stockholm 1930 (SSB, 2:3), p. 357.

<sup>60</sup> *Erik Flemings jordeböcker* [Land records of Erik Fleming], edited by A. Oja, in *Bidrag till Finlands historia*, 7, Helsinki 1964, p. 134.

<sup>61</sup> Landsarkivet i Uppsala [Regional State Archive in Uppsala], Uppsala domkapitels arkiv [Archive of the Cathedral Chapter of Uppsala] A I:1, Protokoll [Records] 1593-1608, 14 Mar. 1599, p. 152. See also 23 June 1603, *Östra härads i Njudung dombok 1602-1605* [Court records of the district of Östra in Njudung], edited by N. Edling, G. Pellijeff, Uppsala 1965, p. 64.

<sup>62</sup> RA, SDBRH 5401, 8. PDV, 53.

<sup>63</sup> 14 May 1571, *STb 1568-1575* (note 54), pp. 150, 197.

<sup>64</sup> 14 Dec. 1556, *STb 1553-1567* (note 41), p. 177.

culprit had to place an astronomical bail, 50 dalers and 50 oxen each<sup>65</sup>. In Lnköping in 1615, since Lisbet Klemetsdotter could not prove her allegation of bestiality, she had to pay a sixty-mark fine or be banished from town forever on pain of decapitation<sup>66</sup>. In Huddinge, a woman had claimed that her husband was guilty of bestiality with a horse (*skiutt*), but she retracted her claim at the assizes. Later, she repeated the accusation, but withdrew her words again when questioned by the cathedral chapter<sup>67</sup>. Obviously, neither the clerics nor the secular officials were prepared to act without an accuser or some more tangible evidence.

There were several reasons for incurring suspicions of bestiality. Generally, it was suspect if a man spent time in the cowshed, especially behind shut and bolted doors and shuttered windows<sup>68</sup>. In Sweden, certain symbolic boundaries linked to work and physical space were closely connected with manhood and male prestige. This was especially clear in regard to livestock; cows, cowsheds and milk were linked with the female sex. Women took care of the cattle and milked the cows, while children of both sexes herded livestock. Therefore, all sexual references to cattle had a connotation of prepubescent boyhood and femininity and generally caused a profound ambiguity about livestock. Insinuations of bestiality thus struck at the very core of Swedish medieval and early modern masculinity<sup>69</sup>. In practice, because of this, the young Allill Andersson seems to have been suspected of bestiality on flimsy circumstantial evidence. He had been with his father in a big meadow outside central Stockholm to collect juniper berries when two bulls had “got up” with a cow (*rijfa med en koo*). The boy had chased the bulls away and stroked the walking cow’s flank. Two passing women thought it suspicious that he was standing next to a cow and had him arrested<sup>70</sup>.

More tellingly, witnesses might discover the man with an animal with his trousers down<sup>71</sup>. He could be standing immediately behind the animal<sup>72</sup>. He might have been forced to climb on an object in order to reach the animal’s behind more easily. In 1612, a bucket (*embare*) was used<sup>73</sup>, while another account mentioned a small block of wood (*Lithen Kubb*)<sup>74</sup>, while Simon Persson stood on the harrow that he had been driving in the field (*harfuede*) so as to commit the deed in 1593<sup>75</sup>. Eye-witnesses also observed whether the animal had been

<sup>65</sup> 14 May 1602, *Östra härads* (note 61), p. 18.

<sup>66</sup> LAV, LiRA, LSD, 2 Jan. 1616, p. 121.

<sup>67</sup> Landsarkivet i Uppsala, Uppsala domkapitels arkiv A I:1, Protokoll 1593-1608, 14 Mar. 1599, p. 152v.

<sup>68</sup> 18 Aug. 1587 and 16 Oct. 1587, *Vadstena stads äldsta tänkeböcker* (“*Domboken*”) [*Oldest court records of the town of Vadstena*], edited by G.J.V. Ericsson, Uppsala 1945-1952, pp. 126-127.

<sup>69</sup> Liliequist, *Brott* (note 7), pp. 161-166; Liliequist, *State Policy* (note 6), p. 32.

<sup>70</sup> 17 Sep. 1614, *STb från år 1592*, VIII, edited by N. Staf, Stockholm 1966, pp. 183-184.

<sup>71</sup> 22 Feb. 1612, *STb från år 1592*, VII (note 40), p. 151; LAV, LiRA, LSD, 22 Dec. 1615, p. 120; RA, SDBRH 5401, PUF, 13 Aug. 1593, p. 3.

<sup>72</sup> RA, SDBRH 5401, PUF, 13 Aug. 1593, p. 3.

<sup>73</sup> RA, SDBRH 5401, PUF, 13 Aug. 1593, 2v-3; 22 Feb. 1612, 26 Feb. 1612, *STb från år 1592*, VII (note 40), pp. 150-151.

<sup>74</sup> LAV, LiRA, LSD, 22 Dec. 1615, p. 119.

<sup>75</sup> RA, SDBRH 5401, PUF, 13 Aug. 1593, p. 3.

tied up for preventing it from moving for facilitating penetration<sup>76</sup>. Occasionally, eye-witnesses had observed the preparations and spoken or shouted to the accused not to act on his wicked intention<sup>77</sup>.

### *Conclusion*

Bestiality was criminalized in medieval Scandinavia because of Christianization. It topped the list of crimes against nature, but its grading in the penitential hierarchy of heinousness together with incest in the first degree simultaneously pushed these most heinous sexual crimes into the secular jurisdiction. The rhetoric of the law came to mirror the perceived abomination of the offence linked to a growing tendency to see natural catastrophes as scourges of God, consequences of the nefarious crimes committed by the people. Penance was replaced by burning at the stake. Yet, the death penalty usually required eye-witness proof of a completed act if the culprit did not confess.

Less and less attention was given to the position of the owner of the animal as the injured party. Fending off the wrath of God, a responsibility of the commonweal and the state, became the paramount consideration<sup>78</sup>. Bestiality had to be penalized severely in order to escape the fate of Sodom and Gomorrah, and this the Swedish authorities increasingly did in the early modern period. This may reveal more of their assiduity in repressing and chastising sexual offenders as well as the moral climate than constitutes evidence of medieval and reformation Sweden being the bestial Sodom of the North.

<sup>76</sup> 18 Aug. 1587, *Vadstena stads* (note 68), p. 126; 14 May 1602, *Östra härads* (note 61), p. 18. See also Maxwell-Stuart, 'Wild, filthie' (note 2), p. 87.

<sup>77</sup> E.g., RA, SDBRH 5401, PUF, 13 Aug. 1593, 2v-3.

<sup>78</sup> E.g., Ruggiero, *Boundaries* (note 5), pp. 109-114, 126-145.





# Czech Codifications in the High Middle Ages

by Pavel Krafl

## 1. Introduction

For centuries, legal culture in the Czech lands was based on customary law, appended with the rulers' law-making acts (princes of Bohemia and, later, kings of Bohemia). There was no need to codify land law (nobility law). The nobility did not trust the rulers' codification efforts that emerged in the last third of the thirteenth century. The first attempts came from the kings Přemysl Ottokar II (1253-1278) and Wenceslaus II (1278-1305). Wenceslaus II invited an important lawyer, Gozzius de Orvieto, from Italy. The noblemen's negative attitude finally made the king abandon codification of the land law, and his codification efforts were implemented only in the sphere of special rights. The *Ius regale montanorum* code originated in 1300<sup>1</sup>. Emergence of the mining law's codification coincided with the discovery of rich silver deposits, the development of mining, and the minting of a new high-quality silver coin, the Prague groschen.

Two codification initiatives emerged in the mid-fourteenth century, the first in the ecclesiastical sphere. The Prague and Olomouc dioceses were originally components of the Mainz ecclesiastical province. In 1344, the Prague bishopric was elevated to an archbishopric and the Prague ecclesiastical province was established. The legal requirements of the new ecclesiastical province called for establishment of a legal standard. In 1349, the first Prague archbishop, Ernst of Pardubice (1343-1363), promulgated provincial statutes that represented codification of the Prague province's particular ecclesiastical law<sup>2</sup>. Another attempt to codify Bohemian land law came in the mid-fourteenth

<sup>1</sup> M. Bláhová, *Počátky kodifikace zemského práva v Čechách* [Origins of codification of the land law in Bohemia], in *Kultura prava v Evropie Środkowej* [Legal culture in Central Europe], ed. A. Barciak, Katowice 2006, pp. 79; *Kodifikace, mezníky právních dějin* [Codifications, breaking points in the history of law], ed. K.V. Malý, in «Prameny a nové proudy právní vědy», 14 (1994), pp. 43-44.

<sup>2</sup> P. Krafl, *Provincial and Legatine Statutes of the Archbishops of Prague*, in «Quaestiones mediaevi novae», 8 (2003), pp. 292-293; P. Krafl, *Legátské a provinciální zákonodárství pro olomouckou diecézi od poloviny 13. století* [Legatine and provincial legislation for the Olomouc diocese from the mid-thirteenth century], in «Sborník archivních prací» (from now on «SAP»), 53 (2003),

century. The Bohemian king Charles IV (1346-1378) had a legal code written in Latin; later, it was called *Maiestas Carolina* (1355). Just like Wenceslaus II, he met with resistance from the nobles and the bill failed to become a valid legal code. Nevertheless, the Czech translation of *Maiestas Carolina* spread during the fifteenth century<sup>3</sup>. Let us discuss these legal relics in more detail.

## 2. *Ius regale montanorum*

The *Ius regale montanorum* code (1300) was initiated by King Wenceslaus II<sup>4</sup>. It was a basic standard in all mining locations in Bohemia and Moravia with deposits of precious metals or other specific minerals<sup>5</sup>. The alleged author of the legal code was Gozzius de Orvieto. There is, however, no direct proof of his authorship; older as well as more recent literature deems it likely from his proved activity at the court of Wenceslaus II immediately before the passing of the mining law. The content of the law, its system and form, suggest that the author could not be a local person. Language analysis of the Latin text indicates that the author must have been an Italian, probably Gozzius; the existence of a second Italian lawyer at the court of King Wenceslaus II has not been proven. The author was a lawyer with a deep knowledge of Roman law and canon law. He was also well acquainted with the technical, economic and social circumstances of local mining<sup>6</sup>.

When sectioning the matter, the author followed the system of Justinian's *Institutions*. He sectioned the code into four books according to the theory that the entire mining law applied to the persons participating in mining work (*ad personas*), the mines (*ad argenti fodinas*), the mining lease (*ad concessiones*), and lawsuits with their apparatuses (*ad petitiones*)<sup>7</sup>.

pp. 556-557; P. Krafl, *Several Notes on the Position of Canon Law in Czech Legal Historiography*, in *Vetera novis augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Waclawowi Uruszczakowi* [Vetera novis augere. Studies and works dedicated to Professor Waclaw Uruszczak], I., edd. S. Grodziski, D. Malec, A. Karabowicz, M. Stus, Kraków 2010, pp. 451-452; P. Krafl, *Arnoštova provinciální statuta z roku 1349, významná česká právní památka* [Ernst's provincial statutes from 1349, an important Czech legal relic], in *Arnošt z Pardubic (1297-1364). Osobnost, okruh, dědictví. Postać, środowisko, dziedzictwo* [Ernst of Pardubice (1297-1364). Personality, sphere, heritage], edd. L. Bobková, R. Gładkiewicz, P. Vorel, Wrocław-Praha-Pardubice 2005, pp. 59-64.

<sup>3</sup> Bláhová, *Počátky kodifikace*, pp. 80-81; *Kodifikace, mezníky právních dějin*, pp. 44-46.

<sup>4</sup> Edition: *Codex juris Bohemici*, I., ed. H. Jireček, Pragae 1867, pp. 265-435; A. Zycha, *Das böhmische Bergrecht des Mittelalter auf Grundlage des Bergrechts von Iglau*, II, Berlin 1900, pp. 40-297. A Czech translation of the code from 1460, see *Ius regale montanorum aneb Právo královské horníkuov* [*Ius regale montanorum, or the Royal mining law*], ed. J. Bílek, Kutná Hora 2000.

<sup>5</sup> J. Bílek, *K otázce historického významu Ius regale montanorum* [On question of the historical significance of *Ius regale montanorum*], in «Československý časopis historický», 27 (1979), pp. 734-735.

<sup>6</sup> H. Bulín, *Nejstarší kodifikace procesního práva v Čechách (Poznámky ke IV. knize horního zákoníku Václava II.)* [The oldest codification of procedural law in Bohemia (Remarks on 4th volume of the mining code of Wenceslaus II)], in «Právněhistorické studie» (from now on «PHS»), 2 (1956), p. 92; G.Ch. Pfeifer, *Ius regale montanorum. Ein Beitrag zur spätmittelalterlichen Rezeptionsgeschichte des römischen Rechts in Mitteleuropa*, in «Abhandlungen zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung», 88 (2002), pp. 17-20.

<sup>7</sup> Bulín, *Nejstarší kodifikace*, p. 92.

In agreement with this sectioning, the first book concerns the types of offices and jobs involved in the mining activity, along with the tasks, duties and rights of the individual types of royal officers and the mining staff. The second book contains regulations concerning the miners' rights to foreign plots, various technical mining devices, the rights of the galleries, and mining rights. The third book concerns mining leases and their types, selling and purchasing, gifting, passing the possession of rights, and losing rights. The fourth book includes regulations concerning procedures before mining courts, from the summons to the verdict and appeal. The first three books thus contain material mining law, the fourth book contains formal law (procedural). This system, however, was not completely consistent. Important regulations on the judicial system in mining matters are also scattered in various sections of the first book. The first book contains provisions of an organizational character, i.e. directives on the system and composition of mining courts and the affiliations of these courts, while the fourth book contains procedural law in the strict sense of the word and has a character of a court code<sup>8</sup>.

There is the apparent influence of Roman law in the systematic order of the mining code and in the numerous provisions, which were directly adopted from Justinian's compilation (mainly from the Institutions and the Digest). The influence of canon law is also apparent. In the first three books, Roman law appears largely as a form. It is a mere tool for expressing legal content of a domestic origin, i.e. the mining law, which originated in the old traditions of domestic customary law under the direct influence of Roman-Germanic mining rights. The first book is a direct reception of statutes on the Roman-canonic process, which was adapted to domestic circumstances in marginal issues. The material mining law in the first, second and third books is based on the Jihlava law. *Ius regale montanorum* further involves issues that were not included in the Jihlava law, such as the principle of the royal mining right (*ius regale*)<sup>9</sup>. *Ius regale montanorum* was received in the original or a partly modified form in the foreign locations of Kremnica, Olkusz, Frieberg and Villander<sup>10</sup>.

### 3. *Provincial statutes of Ernst of Pardubice, the Archbishop of Prague, from 1349*

Ernst of Pardubice promulgated his codification at the provincial synod on 11<sup>th</sup> and 12<sup>th</sup> November 1349<sup>11</sup>. It was based on provincial statutes of the

<sup>8</sup> Bulín, *Nejstarší kodifikace*, pp. 92-94.

<sup>9</sup> Bulín, *Nejstarší kodifikace*, pp. 95-96; E. Ott, *Beiträge zur Rezeptionsgeschichte des römisch-canonicalen Processes in der böhmischen Ländern*, Leipzig 1879, pp. 170-172.

<sup>10</sup> Bílek, *Kotázce historického významu*, pp. 735.

<sup>11</sup> Edition of statutes: R. Zelený, *Councils and Synods of Prague and their Statutes (1343-1361)*, in «Apollinaris», 45 (1972), pp. 27-81; reprint in *Pražské synody a koncily předhusitské doby [Prague synods and councils of pre-Hussite period]*, edd. J. V. Polc, Z. Hledíková, Praha 2002, pp. 115-164. Cf. P. Erdö, *Synodalbücher der Kirchenprovinzen von Gnesen, Prag und Salzburg*.

Mainz Archbishop Peter of Aspelt from 1310. Only nineteen articles of Ernst's codification are not based on Aspelt's statutes. The individual *Corpus iuris canonici* books are frequently cited (the citations appear in twenty-two articles)<sup>12</sup>. Ernst's provincial statutes from 1349 are systematically arranged with the same structure and in the same order as articles in Liber extra. They have an exclusive character<sup>13</sup>.

Ernst's code normatively modified important issues connected with the life of a particular church and its administration. The regulations of the statutes particularly regarded the clerics. A large number of provisions, however, also concerned secular people (the sacraments, the relation between the church and secular power, etc.) and non-Christians (Jews)<sup>14</sup>.

All parsons in the entire Prague ecclesiastical province (i.e. in Bohemia and Moravia) were obliged to possess the text of Ernst's code.<sup>15</sup> This concerned more than 2,800 priests. The number of actual copies was probably lower; the decree on possession was not always respected. Almost ninety codices or their fragments from Ernst's code have survived from the hundreds or thousands of manuscripts with medieval copies<sup>16</sup>. Ernst's codification was first printed in 1476<sup>17</sup> and re-printed in 1605<sup>18</sup>. The provincial statutes of 1349 also applied beyond the Bohemian and Moravian territory; the Prague Archbishop John of Jenštejn promulgated them in 1381 from his position as the permanent papal legate in the Bamberg, Regensburg and Meissen diocese (as legate statutes)<sup>19</sup>.

The codification applied from its promulgation in 1349; its validity is mentioned in provisions of the Prague synods held up to the Hussite revolution and the Moravian synods from the fifteenth century (last held in 1498)<sup>20</sup>.

*Zu den Erscheinungsformen einer spätmittelalterlichen literarischen Gattung*, in «Rivista internazionale di diritto comune», 10 (1999), pp. 18-24; P. Erdö, *Kirchenrecht im mittelalterlichen Ungarn. Gesammelte Studien*, Berlin 2005 (Aus Religion und Recht 3), pp. 54-59; Krafl, *Legátské a provinciální zákonodárství*, pp. 574-576; Krafl, *Arnoštova provinciální statuta z roku 1349*, pp. 59-64.

<sup>12</sup> Zelený, *Councils and Synods*, pp. 5-6; Krafl, *Legátské a provinciální zákonodárství*, pp. 556-557.

<sup>13</sup> Krafl, *Arnoštova provinciální statuta z roku 1349*, p. 60.

<sup>14</sup> Krafl, *Arnoštova provinciální statuta z roku 1349*, pp. 60-61.

<sup>15</sup> Krafl, *Legátské a provinciální zákonodárství*, pp. 563-564.

<sup>16</sup> Zelený, *Councils and Synods*, pp. 14-18; *Pražské synody a koncily*, pp. 65-71. Further manuscripts were pointed out by P. Krafl, *K dochování statut pražských arcibiskupů v Moravském zemském archivu* [Survival of Prague archbishops' statutes in the Moravian archive], in «Archivní časopis», 50 (2000), p. 214, note 3; pp. 215-218; p. 220.

<sup>17</sup> E. Urbánková, *Statuta Arnoštova, nejstarší datovaný prvotisk českého původu* [Ernst's statutes, the oldest dated incunabulum of Czech origin], in «Ročenka Státní knihovny ČSSR v Praze» 1965 (publ. 1966), pp. 49-59.

<sup>18</sup> *Ernesti archiepiscopi primi Pragensis ante annos ducentos et octoginta novem publicata opera, studio, sumptibus reverendissimi domini Georgii Bartholdi Pontani a Braitenberg etc., s. metropolitanae ecclesiae Pragensis praepositi, Olomucensis et Budissinensis canonici, prothonotarii apostolici, comitis palatini, archiepiscopatus officialis et vicarii generalis*, Pragae 1606.

<sup>19</sup> Krafl, *Arnoštova provinciální statuta z roku 1349*, p. 62.

<sup>20</sup> P. Krafl, *Moravské diecézní zákonodárství v druhé polovině 15. století* [Moravian diocesan legislation in the second half of the fifteenth century], in XXVII. mikulovské sympozium Vývoj církev-

Many citations of individual articles from Ernst's code and references to its provisions can be found in synodic statutes of the Olomouc diocese (1413, 1431)<sup>21</sup>. Ernst's code influenced foreign ecclesiastical legislation: the Polish provincial statutes (codification) from 1420 literally adopted several articles<sup>22</sup>.

#### 4. *Maiestas Carolina*

The main reason for rejection of the draft code by Charles IV<sup>23</sup> was the fact that it was to be exclusive. It would eliminate the right to make law, which was characteristic of the land court in Bohemia and gave it absolute freedom in decision-making. The code also presented interference in valid customary law by introducing new standards and changing or modifying old customary standards. It was another serious argument for rejection of the code<sup>24</sup>.

In the preamble and two articles, the author of the text used a code by Emperor Friedrich II (*Liber Augustalis, Constitutiones regni Siciliae*); two articles reveal knowledge of the Bohemian legal relic called the *Řád práva zemského*. Rules regarding the faith were adopted from *Liber extra*. The code has many references to the old customary law (*consuetudo*). The author was an erudite lawyer-canonist; he also understood Roman law, but Bohemian law was probably foreign to him or was not his standard<sup>25</sup>.

The code is preserved in several tens of manuscripts, usually in collections containing various relics of Bohemian land law or relics of municipal law. The owners of the manuscripts were mostly noblemen, but only from Bohemia. A large majority of the manuscripts originate from as late as the

*ni správy na Moravě*, 9.-10. října 2002 [XXVII Mikulov symposium Development of ecclesiastical administration in Moravia, 9th-10th October 2002], Brno 2003, pp. 330, 333.

<sup>21</sup> P. Krafl, *Synody a statuta olomoucké diecéze období středověku* [Synods and statutes of the Olomouc diocese in the Middle Ages], Praha 2003 (Opera Instituti historici Pragae B/2), pp. 93-94, 97-98.

<sup>22</sup> W. Abraham, *Statuta synodu prowincjonalnego w Kaliszu z r. 1420* [Statutes of provincial synod in Kalisz dated 1420], in «Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału historyczno-filozoficznego Akademii umiejętności», 22 (1888), pp. 107-108, 110, 173-181; P. Krafl, *Legátská statuta pro Polsko a provinciální statuta Hnězdna do konce 15. století* [Legatine statutes for Poland and provincial statutes of Gniezno by the end of the fifteenth century], in «SAP», 51 (2001), p. 407, note 62.

<sup>23</sup> Edition *Maiestas Carolina. Ein Kodifikationsentwurf Karls IV. für das Königreichs Böhmen von 1355*, ed. B.-U. Hergemöller, München-Oldenburg 1995 (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 74); *Archiv český*, III., ed. F. Palacký, Praha 1844; *Codex juris Bohemici*, II/2, ed. H. Jireček, Pragae 1870, pp. 100-197.

<sup>24</sup> T. Saturník, *Majestas Carolina a její vliv na české právo obyčejové* [Majestas Carolina and its influence on the Bohemian customary law], in «Sborník věd právních a státních», 48 (1948), p. 5. For the emergence, promulgation and withdrawal of the code, see J. Kejř, *Sporné otázky v bádání o tzv. Maiestas Carolinae* [Disputable issues in research on the so-called Maiestas Carolinae], in «PHS», 32 (1992), pp. 59-61, 65-68; M. Nodl, *Maiestas Carolina. Kritické postřehy k pramenům, vyhlášení a "odvolání" Karlova zákoníku* [Majestas Carolina. Critical observations on the sources, promulgation and "withdrawal" of Charles' code], in «Studia Mediaevalia Bohemica», 1 (2009), pp. 21-35.

<sup>25</sup> Saturník, *Majestas Carolina*, p. 6; Kejř, *Sporné otázky*, pp. 62-63.

second half of the fifteenth century. Nevertheless, quite a large number of manuscripts still originate from the early sixteenth century; however, the number then falls (as a consequence of the Vladislav constitution). Only six manuscripts with the original Latin text have survived; the others from 1500 are Czech translations, which show significant dissimilarities to the original. Many abridged versions and excerpts have also survived. German translations originated as late as the eighteenth and nineteenth centuries, naturally just for studying purposes<sup>26</sup>.

Many provisions of the code express the king's endeavours and goals. The first article threatens all opponents of the Catholic denomination with death and infamy (article 2). It also pays attention to heretics and their supporters (articles 3-5). These rules form a preamble to the code and succeed the canon law<sup>27</sup>.

Charles IV faced certain consequences resulting from a weakening of central power in the Kingdom of Bohemia under his predecessor John of Luxembourg. The foundations of power lay particularly in royal property. Charles IV thus attempted to ensure the non-alienability of royal property. In this spirit, *Maiestas Carolina* established three categories of royal estates: 1. utterly inalienable estates (29 towns, 13 castles and three imperial pledges), 2. exchangeable and temporarily pledgeable estates, and 3. free estates<sup>28</sup>.

Any partition of the state territory was forbidden. An obligation to crown the new king within six months of accession was formulated. The lawmaker considered a situation when a widowed queen decided to re-marry (article 37). Several provisions are dedicated to the supreme provincial offices (articles 17, 18)<sup>29</sup>.

The judicial system ruled that the king was not to be taken to court personally; the summons was to involve his officials. Likewise, he was not to summon anyone else; this act was in the hands of the court judge (article 42, 43). These provisions differed from customary law. *Maiestas Carolina* removed ordeal by hot iron, water and other means (article 39). Only ordeal by duel was allowed, but only in specific cases<sup>30</sup>.

*Maiestas Carolina* partly restricted the royal right to grant pardons. The code forbade the establishment of noble confederations and societies without the king's knowledge or command (article 33). Societies against the life of

<sup>26</sup> J. Kejř, *Maiestas Carolina v dochovaných rukopisech* [*Maiestas Carolina in extant manuscripts*], in «Studie o rukopisech» [from now on «StR»], 17 (1978), pp. 5, 6, 11, 16. Cf. J. Kejř, *Maiestas Carolina v dochovaných rukopisech (Dodatky)* [*Maiestas Carolina in extant manuscripts. Supplement*], in «StR», 20 (1981), pp. 87-91; I. Martinovský, *České zpracování Majestas Carolinae a jeho rukopisy. K 600. výročí smrti císaře Karla IV.* [Czech production of *Majestas Carolina* and its manuscripts. To the 600<sup>th</sup> death anniversary of the death of emperor Charles IV], in «Ústecký sborník historický», 1979, pp. 29-44.

<sup>27</sup> Saturník, *Majestas Carolina*, pp. 8-9.

<sup>28</sup> Saturník, *Majestas Carolina*, p. 9; Kejř, *Sporné otázky*, p. 57.

<sup>29</sup> Saturník, *Majestas Carolina*, pp. 10-12.

<sup>30</sup> Saturník, *Majestas Carolina*, pp. 13-14; Kejř, *Sporné otázky*, p. 65. On ordeals see K. Schelle, *Orádky jako důkazní prostředek v procesním právu* [*Ordeals as the means of evidence in procedural law*], in «Slovenská archivistika», 15 (1980), 1, pp. 117-146.

another person or with other hostile motives were also forbidden (article 34) and the issue of the potential invasion of another owner's estate was also resolved (article 35). The application of mutilation as a punishment for serfs was restricted (article 79)<sup>31</sup>.

As regards private law, the code of Charles IV brought fewer novelties. We can mention a change in inheritance. According to the old principle, only sons who stayed in the family property partnership called *nedíl* were entitled to inheritance.<sup>32</sup> The change consisted in hereditary succession extending to separate sons who had already received their share of the father's property (article 65). The code also eliminated berating (in Czech "láání"), *i.e.* public vilification of the debtor by the creditor (article 88). To protect debtors, a regulation prohibiting the dice was established (article 31)<sup>33</sup>.

The exclusivity of the code, the tendency to strengthen royal power, and changes to existing customary law thus met with resistance from the nobles. The general assembly of the Crown of Bohemia rejected the bill in 1355, so Charles IV cancelled it on 6<sup>th</sup> October 1355. Under pressure from the nobles, he was forced to proclaim that the only copy of the code had burned by accident<sup>34</sup>. Some of the provisions later penetrated into the land codes. Its main value lies in the fact that it documents old Bohemian customary law. Oddly enough, we can encounter an interesting fact: the fifteenth century materials appear to recognise the validity of the *Maiestas Carolina* provisions. The content of the code was respected as a law book and became a regularly used tool in land law. The awareness that Charles had made concessions had disappeared<sup>35</sup>.

## 5. Summary, conclusion

The mining code of Wenceslaus II contains in its fourth book the first systematic codification of procedural law in the Czech lands. This code is the oldest formal reception of Roman-canon law in the Czech lands. *Ius regale montanorum* was also the first codification attempt to introduce a Roman-canon process for secular courts in Central Europe at the start of the fourteenth century<sup>36</sup>.

Provincial statutes of Ernst of Pardubice from 1349 were used for at least two centuries, perhaps two and a half or more. These statutes were the most widespread and applied written legal standards in the Czech lands. It is the only codification whose provisions involved all citizens of Bohemia and Moravia. It cannot be emulated by any other codification in the Bohemian

<sup>31</sup> Saturník, *Majestas Carolina*, pp. 14-15.

<sup>32</sup> For *nedíl*, refer to K. Kadlec, *Rodinný nedíl čili záduha v právu slovanském [Family nedíl, or záduha in the Slovanic law]*, Praha 1898.

<sup>33</sup> Saturník, *Majestas Carolina*, pp. 15-16.

<sup>34</sup> See above.

<sup>35</sup> Kejš, *Maiestas Carolina v dochovaných rukopisech*, p. 10.

<sup>36</sup> Bulín, *Nejstarší kodifikace*, p. 87.

middle ages as regards legal particularism and the enforcement of the personality principle in law.

Codification efforts contradicted the essence of Bohemian law, which was customary. Adoption of the king's written code would have limited the role of the nobility in forming the law and making the law at the land court. The nobles were provoked by the fact that it was to be exclusive. The initiative of Charles IV thus failed. Paradoxically, Czech translations of the Latin code by Charles IV became quite commonplace during the fifteenth century, when they were used as a law book.



# Les premières sauvetés du sud de la Loire

## Leurs fondateurs, leurs statuts

par Elisabeth Magnou-Nortier

Je suis très heureuse de pouvoir exprimer ma reconnaissance envers M. le professeur Mario Ascheri, qui a bien voulu répondre à notre invitation aux *Rencontres européennes médiévales*, organisées l'an dernier à Lorris pour commémorer le 9<sup>ème</sup> centenaire de l'octroi par Louis VI, vers 1112, d'une charte de coutumes à ce hameau forestier du Gâtinais qui devait devenir une résidence royale très appréciée des premiers Capétiens. Afin de la lui manifester concrètement en me joignant aux très nombreux collègues désireux de l'honorer, j'ai le plaisir de lui offrir en hommage l'«introduction» d'une étude sur les premières sauvetés, fondées au sud de la Loire dès le début du XI<sup>e</sup> siècle, l'une d'entre elles ayant d'ailleurs bénéficié d'un coutumier détaillé en 1073.

Le mot sauveté, *salvitas*, désigne un terroir créé généralement à partir d'une église sur une zone très peu peuplée ou à défricher limitée par des croix, et bénéficiant d'un statut privilégié par rapport aux villages environnants. Il s'agit d'une institution typiquement méridionale dont on ne trouve pas d'équivalent au nord de la Loire. Hormis celle de J. Flach<sup>1</sup>, elle avait peu retenu l'attention des savants jusqu'à ce qu'un excellent historien du droit méridional, P. Ourliac, publie, au tout début de sa carrière professorale à la Faculté de Droit de Toulouse, le *Cartulaire de Saint-Clar (-de-Rivière)*<sup>2</sup> dont la moitié est occupée par des chartes relatives à la création d'une quarantaine de sauvetés par l'Ordre de l'Hôpital, en Comminges, au début du XII<sup>e</sup> siècle<sup>3</sup>. Se posait évidemment à lui la question de leur origine. S'agissait-il de fixer une population errante vivant dans les forêts dont la région était couverte? Ou bien d'utiliser des institutions anciennes et connues, telles que le droit d'asile, le privilège d'immunité, comme l'affirmait J. Flach, pour étendre le domaine des terres cultivées en les protégeant grâce à ces privilèges?

<sup>1</sup> J. Flach, *Les origines de l'ancienne France*, t. 2, Paris 1893, pp. 159-214. Voir toutes les sources citées par cet excellent historien.

<sup>2</sup> P. Ourliac, *Les sauvetés du Comminges. Étude et Documents sur les villages fondés par les Hospitaliers dans la région des coteaux Commingeois*, dans «Recueil de l'Académie de Législation», 18 (1947), pp. 23-147; *Cartulaire de Saint-Clar*, pp. 86-147. Saint-Clar-de-Rivière, dép<sup>t</sup> H<sup>te</sup>-Garonne, ar<sup>t</sup> Muret.

<sup>3</sup> Bien qu'anciennes, ces deux études apportent la meilleure vue d'ensemble sur la fondation des sauvetés. Il est nécessaire de s'y reporter.

Pour P. Ourliac, la meilleure réponse était apportée par une charte provenant de la même région, mais d'un autre cartulaire, celui de l'abbaye de Sainte-Foy de Conque, en Rouergue<sup>4</sup>. A une date inconnue, Helias de Samatan avait donné aux moines de Conques son alleu de Peyrolières, à savoir le village, les maisons et les jardins, plus la moitié de l'alleu sis en dehors du village, mais conservait son *dominium* sur l'autre moitié. Vers 1065-1087, à côté du noyau primitif, apparemment sans église, les moines en avaient fondé une et aménagé un village *magno labore*. Le fils d'Helias, Dodon de Samatan, «en présence de ses nobles hommes», leur abandonnait alors la moitié retenue par son père et avec elle son service et les impôts dus. Le village s'appellerait Sainte-Foy de Peyrolières<sup>5</sup>. Certes, ce village se situe dans le secteur étudié par P. Ourliac, au nord du Comminges, mais il n'est nullement question de sauve-té dans cette charte. L'auteur voulait, par cet exemple, faire ressortir que le principe de la fondation des sauve-tés était strictement économique<sup>6</sup>. Pour lui, le but poursuivi aussi bien par l'abbaye de Conques que par les Hospitaliers était de fixer une population vagabonde et suspecte qui vivotait dans les forêts et de lui faire défricher les zones boisées et inoccupées. Petit problème, nombre de toponymes du Comminges sont gallo-romains, par exemple Bouillac, Calmont, Lautignac, Lussan, Marignac, Molas, etc. La présence, d'une part, de ces nombreux toponymes anciens dans la région qu'il étudiait rend difficile de retenir comme leur seule explication des fondations de sauve-tés le défrichement de zones inhabitées, bien que cette intention soit indubitable chez les fondateurs; d'autre part, la fonction fondamentale que l'église rurale joue dans ces fondations oblige à tenir compte au moins d'une préoccupation autre qu'économique chez eux. La documentation disponible sur les premières sauve-tés donne raison à J. Flach, qui mettait en avant dans ces initiatives l'appel au droit d'asile et à l'immunité<sup>7</sup>.

### 1. Les fondateurs de sauve-tés

#### Qui sont-ils?

Si l'on prend en compte les deux premières connues, Vieux-en Albigeois (987)<sup>8</sup> et Saint-Julien de Brioude (v. l'an Mil)<sup>9</sup>, leurs fondateurs sont des laïcs, membres de la haute noblesse. Mais dès que l'on passe en revue l'ensemble des

<sup>4</sup> G. Desjardins, *Cartulaire de l'abbaye de Conques et Rouergue*, Paris 1879, n° 66 (1065-1087), pp. 64-65.

<sup>5</sup> Sainte-Foy de Peyrolières, dép<sup>t</sup> H<sup>te</sup>-Garonne, ar<sup>t</sup> Muret, en pays toulousain.

<sup>6</sup> P. Ourliac, *Les sauve-tés*, p. 43: «Dans leur principe, les sauve-tés ne répondent qu'à un but économique».

<sup>7</sup> Les sources utilisées et commentées seront publiées dans un autre article.

<sup>8</sup> E. Magnou-Nortier, *La société laïque et l'église dans la province ecclésiastique de Narbonne, zone cispyrénéenne, de la fin du VIII<sup>e</sup> à la fin du XI<sup>e</sup> siècle*, Toulouse 1974, p. 611 (et index); E. Magnou-Nortier, *Aux origines de la fiscalité moderne. Le système fiscal et sa gestion dans le royaume des Francs (V<sup>e</sup>-XI<sup>e</sup> siècles)*, Genève 2012, pp. 827-832.

<sup>9</sup> E. Magnou-Nortier, *Trois chemins pour la paix. Enquête sur la législation en faveur de la paix dans le royaume des Francs de la fin du X<sup>e</sup> au début du XII<sup>e</sup> siècle*, à paraître dans *Rencontres Européennes Médiévales de Lorris (2012)*, CCM, octobre 2014.

sources du XI<sup>e</sup> siècle les concernant, il en ressort que leurs fondateurs se recrutent très rarement parmi la haute noblesse. Certes, les sauvetés de Saint-Antonin/Antoine et de Bérat en pays toulousain, de La Chapelaude au sud du Berry, ont vu intervenir des membres de la haute noblesse, des évêques, des abbés, voire le roi Philippe I<sup>er</sup> lui-même. Toutefois, leur intervention n'est pas une garantie du succès, puisque celle de Saint-Antonin/Antoine n'a pas vu le jour. Dans les cas les plus fréquents, les fondateurs appartiennent à la noblesse locale et à celle des *honorati*, les notables des villages. A Coueilles, ils sont appelés *boni homines*. Il ne faut pas s'illusionner sur «le comte de Benque» : Benque est un tout petit village au nord d'Aurignac, dont Fortanier se dit comte, sans doute en raison de ses liens familiaux avec une famille comtale de la région. D'ailleurs, quand bien même des membres de la haute noblesse intervenaient dans la fondation d'une sauvété, comme à Bérat, une famille de notables avait apporté auparavant les revenus nécessaires à sa création, église comprise. Le processus est le même à La Chapelaude, Licairac, Poucharramet, Coueilles, Lussan, Molas, Labrande<sup>10</sup>.

*Ils sont solidaires du mouvement en faveur de la paix publique dans le Midi*

Au début du XI<sup>e</sup> siècle, le Languedoc méridional est enfin délivré des affres des invasions venues du sud<sup>11</sup>. C'est l'époque où le mouvement en faveur de la paix commence à s'y développer. Lors des grandes assemblées qui prolongent les plaids carolingiens, ou bien lors de la prestation des serments dits «de paix», les participants, nobles laïcs et ecclésiastiques, s'appuyaient sur la «paix de l'Église» et sur la «paix militaire» pour les fondre en une seule législation favorable à la «paix commune» ou paix publique<sup>12</sup>. La «paix de l'Église» faisait appel au droit d'asile et au privilège d'immunité, la «paix militaire» aux interdits que les ostes devaient respecter, sauf hors des frontières. Les membres de ces assemblées avaient cependant déclaré s'exempter des obligations de cette législation «dans leurs alleux, leurs bénéfices ou leurs baylies»<sup>13</sup>, ou tout autre ressort où ils exerçaient la puissance publique, afin de pouvoir défendre cette paix, par les armes s'il le fallait. Tout se passe alors comme si, devenant fondateurs de sauvétés, ils dépassaient l'obstacle de leurs propres exemptions dès le second tiers du XI<sup>e</sup> siècle, en créant justement chez eux des espaces voués à la paix, dotées de statuts inspirés par cette même législation «de paix».

À n'en pas douter, ils y ont vu aussi en hommes avisés un moyen d'organiser de nouveaux terroirs, capables d'accueillir une population en plein essor démographique en lui offrant des conditions d'installation et de sécurité très favora-

<sup>10</sup> La Chapelaude est en Berry, Licairac dans l'Aude, Poucharramet et Bérat en Toulousain, les autres sauvétés en Comminges.

<sup>11</sup> Ces régions sont désormais épargnées par les menaces de guerres venues de l'Espagne musulmane. Après les dernières attaques d'Al-Mansour autour de l'an Mil, les Sarrasins sont contenus par les petits royaumes du sud des Pyrénées : le royaume asturo-léonais à l'est, ceux de Castille, de Navarre, puis d'Aragon au centre, le comté de Barcelone ou Marche d'Espagne à l'est, cf. M.C. Gerbet, *L'Espagne au Moyen Âge*, Paris 1992, p. 104-120.

<sup>12</sup> L'expression *pax Dei* ne figure pas dans les sources méridionales du XI<sup>e</sup> siècle que nous utilisons.

<sup>13</sup> Magnou-Nortier, *Trois chemins pour la paix* cit.

bles, source de nouveaux profits publics pour les maisons religieuses qu'ils favorisaient, comme pour eux-mêmes.

## 2. Les composants d'une sauveté

- Sauf à La Chapelaude, toutes les sources utilisées font en premier référence à une église donnée à un monastère (Lézat, Sainte-Foy de Conques en Rouergue, Saint-Denis, Hospitaliers, etc.), à partir de laquelle la sauveté s'organiserait. Ces églises bénéficiaient déjà du droit d'asile, limité à l'espace des trente pas qui les entourait. Ce droit mettait à l'abri les coupables qui s'y réfugiaient, criminels compris, des peines qu'ils encourraient, et les habitants qui y protégeaient leurs récoltes des réquisitions militaires illégales. Tous bénéficiaient de cette «paix».

- Les fondateurs élargirent ce droit d'asile à un espace plus vaste que celui des trente pas, dont les limites étaient désignées par quatre croix placées aux quatre points cardinaux de la nouvelle sauveté. À Bérat, à Coueilles, même à la Chapelaude et dans les sauvetés hospitalières, leur étendue semble fort modeste. Dans la sauveté de Bérat, la superficie de terre concédée pour la créer par Raimond Garsia et les siens, en dehors de l'église, était de deux charruées (ou journaux), soit 2/3 d'hectare peut-être<sup>14</sup>. A Lussan, les 24 perches données de part et d'autre du chemin représenteraient environ 12 à 13 ares<sup>15</sup>. Les nouveaux venus pouvaient y construire leurs maisons<sup>16</sup>. Une maison de 6 brasses en longueur et en largeur, cour et issues comprises, ne devait guère dépasser une surface totale de 9 à 10 mètres<sup>2</sup>.

- S'ajoutait à la donation de l'église et d'une certaine surface de terre *ad salutem faciendam*, celle de tout ou partie des revenus ecclésiastiques administrés par le ou les fondateurs, en tant que patrons de l'église, en dîmes, prémices, cimetières, offrandes, plus tout ou partie des revenus de l'impôt ordinaire, nommé cens, ou bien agrier<sup>17</sup>, accompagnés parfois des services dus et des droits de basse justice qui les accompagnaient sur la parcelle cédée, détenus eux aussi par les fondateurs. Les «abandons» de terres et de vignes au profit des maisons religieuses se comprennent ainsi<sup>18</sup>. Comme les anciens villages, la sauveté avait la possibilité d'étendre sa superficie au rythme de la mise en culture des terres en

<sup>14</sup> B. Guérard, *Prolégomènes*, t. 1, Paris 1844, p. 175. A. Longnon, *Polyptyque de l'abbaye de Saint-Germain des Prés*, t. 1, Paris 1895, p. 22. Il s'agit d'une probabilité qui n'a rien de démontré, tant les mesures anciennes sont difficiles à évaluer. Le premier auteur estime à environ 40/50 ares la superficie d'un journal ou charruée. Le second en signale plusieurs. Comme les donateurs parlent de «deux paires de bœufs», donc de deux charruées, on en déduit que leur superficie pourrait approcher l'hectare, mais rien n'est moins sûr...

<sup>15</sup> Guérard, *Prolégomènes*, p. 167: «L'arpent du Polyptyque (d'Irminon) aurait différé de très peu du demi-jugerum romain, valant 12 ares, 64»; et p. 182, à propos de l'équivalence: +/-24 perches = 1 demi-jugerum. Longnon, *Polyptyque*, p. 19, a la même appréciation.

<sup>16</sup> Une brasse devait correspondre à une longueur d'environ 1,5 mètre.

<sup>17</sup> A ce que nous comprenons, le cens est le vieil impôt foncier rattaché de manière stable à l'établissement et à l'estimation fiscale d'un casal; l'agrier, *agrarium*, est l'impôt foncier tournant autour d'un dixième de la récolte, prélevé sur les terres cultivées non intégrées dans l'estimation des casaux (ou manses) villageois. Les espaces incultes mais rattachés à la vie paysanne devaient le *decimum*, à ne pas confondre avec la *decima*, la dîme ecclésiastique. Nombre de sources méridionales ne distinguent pas les deux orthographes et les deux emplois.

friches avoisinantes, dès lors soumises aux mêmes statuts qu'elle. La maison religieuse pourrait procéder à l'estimation et à l'assiette de nouveaux casaux qui alimenteraient peu à peu son trésor selon les normes fixées par les donateurs et par elle-même. A partir du XII<sup>e</sup> siècle, nombre de sauvetés donnèrent lieu à des traités de pariage entre le ou les fondateurs laïcs et l'établissement ecclésiastique qu'ils voulaient favoriser sans perdre de vue leurs propres intérêts.

### 3. *Les privilèges le plus souvent accordés aux sauvetés*

Vers l'an Mil, le comte (ou le vicomte) de Brioude jurait une *convenientia* au chapitre de Saint-Julien. Il lui promettait déjà de ne procéder à aucune réquisition, ni rançon dans le périmètre de la paroisse, de ne tuer aucun habitant, de réparer lui-même ou de faire réparer dans les délais coutumiers les torts causés par ses hommes, de ne causer aucun préjudice au trésor de l'église, et il faisait prêter serment aux hommes de son ost de respecter les mêmes engagements. On se trouve au tout début du mouvement en faveur de la paix qui a concerné la moitié sud du royaume durant le XI<sup>e</sup> siècle.

#### *Le privilège d'immunité*

Bien que gardant en main les moyens militaires de défendre la paix<sup>19</sup>, les nobles et les notables méridionaux ont utilisé ce mouvement avec intelligence à la fois pour acquérir des bénéfices spirituels et pour favoriser le développement économique des maisons religieuses qu'ils appréciaient, tout en gardant entre leurs mains une portion des droits publics qu'ils leur cédaient. En plus du droit d'asile, l'immunité qu'ils leur garantissaient s'inspirait des anciens privilèges d'immunité impériaux ou royaux. Elle imposait l'interdiction pour eux d'y envoyer leurs agents quêrir l'impôt et les services dus, le plus coûteux étant le militaire et d'y exercer la justice. *Salvitas* et *monitas* (contraction d'*immunitas*) sont associées durant le deuxième tiers du XI<sup>e</sup> siècle dans la charte de Saint-Antonin/Antoine. Ce faisant, ils ménageaient dans ces nouveaux villages l'installation de l'instance locale traditionnelle, celle des *boni homines* ou *pagenses* qui les gouverneraient. Tel est dans la majorité des cas le noyau institutionnel des sauvetés.

#### *Les allègements fiscaux*

Pratiquement partout, des allègements fiscaux furent aussi associés à l'immunité. Par exemple, les habitants installés dans la proximité de l'église prévue près du «Touch mort» paieraient un cens de 2 deniers par an seulement, un taux extrêmement bas, et autant pour «la justice», c'est-à-dire pour les procès entamés contre eux, mesures reconduites lors de la fusion de cette sauveté avec celle de Saint-Pierre de Bérat. A La Chapelaude, le cens n'est pas défini, pas plus qu'à Labrande,

<sup>18</sup> Noter: «par *convenientia* de sauveté».

<sup>19</sup> Voir la note 9.

où celui des nouveaux casaux était laissé à l'appréciation de l'Hôpital. Tout devait concourir à attirer les nouveaux venus dans une sorte de petit «paradis fiscal».

#### 4. *Le coutumier de La Chapelaude (1073)*

Mais le plus étonnant dans cette modeste évocation des premières sauvetés et de leurs privilèges, c'est bien l'octroi, en 1073, d'un «coutumier» à la sauveté de La Chapelaude, transmis par un original daté. Les historiens du droit seront peut-être surpris par sa précocité, par l'envergure et la qualité des mesures prises. Comme elles n'ont rien d'improvisé, à ce qu'il semble, elles avaient dû puiser dans un fonds déjà constitué. Lequel? Aurai-elles connu un usage antérieur totalement inconnu de nous faute de sources? Et cet usage pourrait-il être ancien? Autant de questions auxquelles il est impossible de répondre pour l'instant. Relevons pourtant trois données intéressantes: 1) à cette date, les *burgenses* de La Chapelaude formaient un gouvernement villageois capable de répondre aux injonctions du prieur; ils assuraient aussi *communiter* le gîte à l'archevêque ou à toute autre *potens persona* pour l'utilité et la défense du village; 2) le coutumier se réfère à des pratiques coutumières préexistantes en usant des expressions *ex consuetudine*, *consuetudinaliter* pour édicter ses propres normes; 3) à deux reprises, il renvoie aux coutumes des autres villages: *sicut faciunt aliarum villarum dominis subiecti sui, ... ut mos est villarum dominis*<sup>20</sup>, preuve évidente que ces «usages» ou «coutumes» intéressaient une région. Ce coutumier très complet est resté presque ignoré des juristes et des historiens du droit. Etant donné son ancienneté et son contenu, il serait sans doute souhaitable qu'il retienne leur attention. Peut-être renouvelerait-il notre appréhension de la genèse des «coutumes»?

#### 5. *Concluons*

Les fondateurs des premières sauvetés, dont l'intérêt spirituel de leur entreprise est toujours exprimé, créaient avec elles des espaces de paix sauvegardés par un droit d'asile élargi, une immunité taillée à leur volonté, et des espaces privilégiés par un régime fiscal allégé en vue d'attirer une population en pleine expansion. Là, ils renonçaient à tout ou partie de leurs droits ecclésiastiques, fiscaux et judiciaires sur l'église et les terres concédées au profit de la maison religieuse bénéficiaire. Le but de ces fondateurs est triple: enrichir le patrimoine d'une abbaye vénérée d'un nouveau terroir en lui permettant d'y fixer une population dotée de privilèges enviables; conserver sur lui une portion de leurs droits traditionnels et s'en porter les garants et défenseurs légitimes; retirer en outre de leur don un bénéfice spirituel. Les nombreux Sauve, Sauveterre, Salvetat, Sauvetat de notre toponymie témoignent encore aujourd'hui du succès de cette institution.

<sup>20</sup> Voir J. Tardif, *Monuments*, p. 180, col. 1, p. 182, col. 1 et 2.

# **Accomandigie, patti segreti e negozi simulati nel Montefeltro**

## **Il caso dei Beni di Gubbio e dei conti Oliva di Piandimeleto (1418-1432)**

di Piergiorgio Peruzzi e Pier Paolo Piergentili

Fra XIV e XV secolo l'accomandigia – giuridicamente ricompresa nella categoria dei contratti innominati – permise una maggiore mobilità e un maggior dinamismo “politici” per compagnie di ventura e aspiranti signori dell'Italia del centro-nord, divenendo mutuo strumento di aggregazione e appartenenza politica. Nel Montefeltro, dove i rapporti personali di soggezione erano regolati dai retaggi della tradizione militare-cavalleresca, essa – una volta bandita – assunse le forme del patto segreto e d'onore, mentre altri “legami tra uomo e uomo” continuarono ad essere perfezionati all'insegna consuetudine, seppur mascherati con i *vestimenta* del diritto.

### 1. *L'accomandigia nella dottrina: foedus iniquum o contractus innominatus?*

Durante la settimana santa dell'anno 1738 la corte di Roma fu raggiunta da una triste notizia: l'occupazione militare dei feudi di Carpegna e Scavolino da parte delle truppe del granduca di Toscana<sup>1</sup>. Un'azione di forza, «un atto violento e spoliativo che neppure sarebbe stato possibile contro un privato», che avrebbe avuto pesanti conseguenze sul piano politico e diplomatico, mero preludio alle battaglie giurisdizionaliste che Firenze avrebbe mosso a Roma, le quali, oltre alla giurisdizione ecclesiastica, avrebbero sottratto alla Chiesa anche i propri archivi<sup>2</sup>;

<sup>1</sup> Sulla vicenda, E. Garms Cornides, *Firenze tra Roma e Vienna*, in *Il Granducato di Toscana e i Lorena nel secolo XVIII*, Incontro internazionale di studio, Firenze, 22-24 settembre 1994, a cura di A. Contini, M.G. Pirri, Firenze 1999, pp. 93-118: 97-110 (Biblioteca storica italiana, sezione di storia del Risorgimento 26), ma anche C. Mangio, *L'insediamento del governo lorenese a Firenze nella testimonianza del nunzio apostolico Giovanni Francesco Stoppani*, *ibid.*, pp. 119-142.

<sup>2</sup> Ad esempio l'Archivio del tribunale della Nunziatura Apostolica in Firenze, incamerato nel 1788 per ordine di Pietro Leopoldo. Sul tema M. Belardini, *Il potere giudiziale del nunzio apostolico. Note sull'Archivio del Tribunale della Nunziatura di Firenze*, in *Gli archivi della Santa Sede come fonte per la storia moderna e contemporanea*, a cura di M. Sanfilippo, G. Pizzorusso, Viterbo 2001, pp. 59-86 (CESPoM 3); P.P. Piergentili, *I Consolati Pontifici e le Nunziature Apostoliche in Italia dalla*

la situazione fu considerata così grave che il successivo 5 aprile, il sabato santo precedente la Pasqua, dopo la messa in cappella, il pontefice Clemente XII<sup>3</sup> radunò nell'ufficio del segretario di Stato una congregazione di cardinali e di altri importanti curiali. Il cardinale Firrao<sup>4</sup>, padrone di casa, relazionò sulle ragioni della Sede Apostolica nei territori occupati, la cui sovranità era già stata in passato contestata dalla corte di Vienna, che reputava quelle terre feudi liberi imperiali<sup>5</sup>. Furono inviate istruzioni ai nunzi apostolici a Vienna e Firenze affinché potessero «rappresentare a quelle corti l'amarezza e giusta sorpresa di Sua Santità»<sup>6</sup>. A monsignor Ludovico Valenti<sup>7</sup>, avvocato fiscale della Camera Apostolica e segretario della Congregazione particolare deputata istituita *ad hoc* dal pontefice fu dato il compito di redigere un *Ristretto delle Ragioni che competono alla Santa Sede...*<sup>8</sup>, «non da pubblicarsi, ma solo per istruzione alla congregazione»<sup>9</sup>, «ricavato da una pienissima scrittura istorica fatta da monsignor Giovanni Domenico Giorgi»<sup>10</sup>: *Istruzione intorno al dominio temporale della Sede Apostolica sopra i luoghi giurisdizionali della famiglia di Carpegna*<sup>11</sup>, poi ampliata nel

*pace di Zurigo alla presa di Roma (1859-1870). Note di storia degli archivi, acquisizioni, dispersioni archivistiche*, in *Dall'Archivio Segreto Vaticano. Miscellanea di testi, saggi e inventari*, I, Città del Vaticano 2006 (Collectanea Archivi Vaticani 61), pp. 519-635, a pp. 603-604.

<sup>3</sup> Un profilo biografico di papa Corsini in *Enciclopedia dei papi*, 3, Roma 2000, pp. 439-466, a cura di A. Caracciolo.

<sup>4</sup> Su di lui D. Busolini, in *Dizionario biografico degli italiani* (d'ora in poi DBI), 48, Roma 1997, pp. 236-240.

<sup>5</sup> Il 4 gennaio 1731 era stato firmato tra Roma e Vienna un accordo; il documento è citato in A. Zobi, *Storia civile della Toscana dal 1737 al 1748*, 1, Firenze 1850, p. 225; analoghe notizie in L. von Pastor, *Storia dei papi dalla fine del medio evo*, 16/1, Roma 1963, pp. 423-429: 424 (lettera di Benedetto XIV all'imperatore, 5 luglio 1749); sull'affare Carpegna sotto papa Lambertini, si vedano anche *Le lettere di Benedetto XIV al card. De Tencin dai testi originali*, II, a cura di E. Morelli, Roma 1955 (Raccolta di studi e testi 55), *ad indicem*, s.v. *Carpegna*.

<sup>6</sup> Le notizie fin qui riportate sono tratte dal memoriale contenuto nel codice Archivio Segreto Vaticano (d'ora in poi ASV), *Arm. LX 31*, ff. 1r-6v (1r-2v), che fa parte di un consistente gruppo di manoscritti sul Ducato di Urbino e sulla Carpegna (*ibid.*, 28-50 e 52), segnalati, tra gli altri, nel *Codice diplomatico dei conti di Carpegna (secoli XII-XIV)*, a cura di S. Cambrini, T. di Carpegna Falconieri, San Leo 2007 (Studi montefeltrani, Fonti 3), p. XI. L'istruzione ai nunzi è contenuta in ASV, *Arm. LX 31*, ff. 7r-11v e segnata come Allegato A del memoriale; sui manoscritti si veda anche oltre, nota 10.

<sup>7</sup> Su di lui, futuro cardinale, *Prosopographie von römischer Inquisition und Indexkongregation 1701-1813*, M-Z, hrsg. von Hubert Wolf, Paderborn-München-Wien-Zürich 2010, pp. 1278-1280 (Römische Inquisition und Indexkongregation).

<sup>8</sup> ASV, *Arm. LX 31*, ff. 101r-129v, Allegato C.

<sup>9</sup> *Ibid.*, f. 2r.

<sup>10</sup> *Ibid.*, f. 2rv. Garms Cornides, *Firenze cit.*, p. 111, ricorda che monsignor Domenico Giorgi, sotto il pontificato di Benedetto XIV, riprese il lavoro sulla Carpegna iniziato nel 1738 e cita i codici ASV, *Arm. LX 28-52*; tra gli altri, i nn. 41-43 (il n. 44 e la sua copia, n. 46, sono indici analitici) compongono l'*Istoria del dominio temporale della Sede apostolica sopra il Ducato di Urbino, il Montefeltro e la Massa Trabaria* (rimasta manoscritta); l'opera è segnalata, nei testimoni conservati in Biblioteca Apostolica Vaticana, *Vat. lat. 7758-7761*, e a Rovigo, Accademia dei Concordi, *Silvestriani 409-411* da Maria Pia Donato, nel profilo biografico da lei curato sul Giorgi in DBI, 55, Roma 2001, pp. 311-313. Altri manoscritti di Giorgi relativi alle sue numerose opere furono da lui lasciati alla Biblioteca Casanatense di Roma (mss 1109-1141), con testamento del 19 luglio 1747. I codici sono descritti e consultabili anche on line; cfr. <[http://manus.iccu.sbn.it/opac\\_SchedaScheda.php?ID=16092](http://manus.iccu.sbn.it/opac_SchedaScheda.php?ID=16092)>.

<sup>11</sup> *Arm. LX 31*, ff. 13r-100v, Allegato B.



*Ragionamento storico in cui si giustifica l'alto e sovrano dominio della Santa Sede sopra la contea di Carpegna e suoi annessi*<sup>12</sup>.

La principale argomentazione addotta da monsignor Giorgi a difesa della sovranità pontificia sulla Carpegna si fondava sull'insussistenza dei diritti toscani in quei territori, motivati *in iure* dalle accomandigie stipulate dai Carpegna con la Repubblica fiorentina il 4 e il 26 marzo 1490, quest'ultima rinnovata il 21 ottobre 1512<sup>13</sup>. Il ministero granducale riteneva infatti l'accomandigia un patto di natura feudale. E monsignor Giorgi doveva distruggere questa tesi. Dopo un lungo *excursus* storico che giustificava la nullità di accomandigie o altri patti di alleanza e sottomissione laddove perfezionati dai feudatari papali senza il consenso del pontefice<sup>14</sup>, monsignor Giorgi passò a definire l'accomandigia, considerandola, dall'analisi di quelle stipulate dai Carpegna, un «puro patto di confederazione difensiva», che garantiva all'accomandato (i Carpegna) l'immunità giudiziaria, l'asilo per i suoi sudditi – tranne nei casi in cui «contra statum dicte Reipublice attemptassent» – e l'esenzione, in tempo di guerra, da dazi e gabelle, in cambio della prestazione di un servizio: l'aiuto militare<sup>15</sup>.

<sup>12</sup> *Ibid.*, ff. 167r-391v, datato 1740.

<sup>13</sup> I testi delle accomandigie del 1490, stipulate da Giovanni di Carpegna e Ugo di Carpegna, sono conservati in Archivio di Stato di Firenze (d'ora in poi ASF), *Signorie e Collegi. Deliberazioni in forza di speciale autorità* 37, ff. 111v-114r e 116v-118v; la loro ratifica avvenne il 6 aprile successivo (ASF, *Provvisioni* 181, ff. 2v-3r). I documenti sono segnalati da R.M. Zaccaria, *Aspetti della politica laurenziana nell'alta valle del Tevere*, in R.M. Zaccaria, *Studi sulla trasmissione archivistica. Secoli XV-XVI*, Lecce 2002, pp. 181-194: 183; in proposito anche F.V. Lombardi, *La contea di Carpegna*, Urbania 1977, pp. 103-104; A. Potito, *Carpegna feudo imperiale sotto la protezione dei Fiorentini*, II, Rimini 1977. Dell'accomandigia del 4 marzo 1490 parla anche A. Marongiu, *Lo Stato: il nome e l'idea nel Tre-Cinquecento*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 65 (1988), pp. 249-287: 262. I testi delle accomandigie del 26 marzo 1490 e del 1512 sono editi tra l'altro anche in coda al pamphlet anonimo intitolato *Lettera di un anonimo ad un suo amico sopra l'affare presente della Carpegna per quello riguarda alle pretese ragioni del Ministero di Toscana fondate su certe accomandigie* (a stampa) s.l.d., fatta pubblicare dalla Segreteria di Stato per essere diffusa dai nunzi apostolici nelle corti europee; un esemplare della *Lettera* in ASV, *Arm. LX* 31, ff. 135r-165v; Garms Cornides, *Firenze cit.*, p. 111, attribuisce forse la paternità della *Lettera* a monsignor Valenti, sulla base di una sua sinossi commissionatagli da Benedetto XIV e relativa ai fatti avvenuti sotto Clemente XII, che tratta delle questioni di Parma e Piacenza, della Corsica e di Carpegna (ASV, *Misc., Arm. I* 223). Analoghe informazioni sono offerte da Garms Cornides, *Storia, politica e apologia in Benedetto XIV*, in *Papes et papauté au XVIII siècle*, VI colloque franco-italien organisé par la Société française d'étude du XVIII siècle, Université de Savoie, Chambéry 21-22 septembre 1995, Paris 1999 (Bibliothèque Franco Simone 27), pp. 145-161: 154.

<sup>14</sup> ASV, *Arm. LX* 31, ff. 369v-374r; oltre ai concili (Tolosa, 1229 e Lione II, 1274) Giorgi citava anche varie costituzioni apostoliche: di Niccolò IV (18 novembre 1290; ASV, *Reg. Vat.* 45, f. 175v, n. 107; A. Theiner, *Codex diplomaticus domini temporalis Sancte Sedis...*, I, Rome 1861, p. 313, n. 483), Giovanni XXII (1° aprile 1321; ASV, *Reg. Vat.* 71, ff. 54v-55r, n. 150; Theiner, *Codex cit.*, I, pp. 504-505, n. 664), Clemente VI (21 luglio 1346; ASV, *Reg., Vat.* 140, ff. 63v-65r, n. 268; Theiner, *Codex cit.*, II, pp. 164-165, n. 162), Innocenzo VI (6 ottobre 1355; ASV, *Reg. Vat.* 237, ff. 190v-192v, non presente in Theiner, *Codex cit.*). Le ultime tre bolle venivano citate nel giuramento di fedeltà prestato dai vicari apostolici alla Santa Sede. Dello stesso parere era anche Baldo, che affermava l'impossibilità per le *Terrae Ecclesiae* di stringere patti «sine expressa licentia papae», citando la pace di Bologna e la successiva ricomposizione di papa Urbano VI con Perugia del 4 marzo 1379 (Baldus de Ubaldis, *Consiliorum sive Responsorum...*, Francofurti ad Moenum, impensis Sigismondi Feyrabendii, 1589, n. 382, f. 92va). Su quanto afferma Bartolo (commento a D. 47.22.4); si veda oltre, la nota 39.

<sup>15</sup> ASV, *Arm. LX* 31, ff. 376v-379r; si veda anche la nota successiva.

L'accomandato, per parte sua, era tenuto a donare ogni anno, nel giorno di san Giovanni Battista, «in signum riverentiae» – al Santo, peraltro, e non alla città, secondo Giorgi – un pallio di seta del valore di almeno sei fiorini d'oro<sup>16</sup>. Il richiamo a Bartolo era obbligato:

Notat quia ista castra que sunt in comitatu alicuius civitatis non possunt dici proprie liber populus et homines de illis castris dicuntur cives illius civitatis, l. qui ex vico infra ad muni. (D. 50.1.30) sed castra et villae huic civitati recommendatae quae in signum maioritatis huic civitati dant pallium vel aliquid aliud dicuntur populi liberi, nec sunt huius civitatis cives quod facit ad multa<sup>17</sup>.

La dottrina sul tema era vasta, e affondava le sue radici nelle fonti canonistiche, passate in rassegna in un breve saggio di Ugo Petronio apparso una trentina d'anni fa, nel quale, seppur mai citata esplicitamente, l'accomandigia trova sostanziali riscontri<sup>18</sup>.

Dal passo di san Paolo contenuto nella decretale *Damnamus* di Innocenzo III «Qui adheret Deo unus spiritus est cum illo»<sup>19</sup>, gli interpreti affermarono «qui adheret alicui, unus spiritus est cum illo»<sup>20</sup>; da ciò ne sarebbero derivati omogeneità di interessi e di volontà tra *principalis* e *adherens*. Bartolo, centrando il cuore del problema, definiva così gli *adherentes*:

In dubium revocatur qualiter intelligantur adherentes, immo vide textum in corpo de haereditibus et Falcidia (Nov. 1.2-3) ibi qui nunc. Et hoc notat significatum huius verbi, adhe-

<sup>16</sup> *Ibid.*, f. 379r e 382r. Su questo tipico obbligo degli accomandati con la Repubblica fiorentina si veda anche F. Barbolani di Montauto, *Sopravvivenze di signorie feudali: le accomandigie al Comune di Firenze*, in *I ceti dirigenti nella Toscana in età tardocomunale*. Atti del III Convegno, Firenze, 5-7 dicembre 1980, a cura del Comitato di studi sulla storia dei ceti dirigenti in Toscana, Firenze 1983, pp. 47-55, a pp. 51-53, che offre uno schema-tipo delle accomandigie della Repubblica fiorentina, basato su 17 articoli e, sulla base di questo schema, la tabella e le considerazioni offerte da P. Meli, *Gabriele Malaspina marchese di Fosdinovo. Condotte, politica e diplomazia nella Lunigiana del Rinascimento*, Firenze 2008 (Scuole di dottorato 34), pp. 49-50, che motiva l'offerta del pallio «in segno di accomandigia e devozione» (*ibid.*, p. 49).

<sup>17</sup> Bartolus de Saxoferrato, *Commentaria...*, VI, in *secundam Digesti Novi partem*, Venetiis, [apud Iuntas], 1590, f. 214ra (commento a D. 49.15.7). Sulla sua scorta, tra gli altri, Marianus Socinus, *Consiliorum sive malis responsorum...*, I, apud Philippum Iuntam, Venetiis 1580, n. 79, f. 140ra, § 13: «terre recommendate offerentes bravium in signum preeminentie alteri civitati non censetur esse de districtu, sed potius confederate».

<sup>18</sup> U. Petronio, «*Adhaerentes*». *Un problema teorico di diritto comune*, in *Scritti in memoria di Domenico Barillaro*, Milano 1982, pp. 40-84. L'autore configura giuridicamente il *nomen* degli *adherentes*, sottolineando la necessità di specificarne il termine, spesso usato con troppa genericità e in maniera confusa dagli storici e – ciò che a noi qui più interessa – sottrarlo alla snaturante assimilazione con i feudatari (e quindi con il diritto feudale; *ibid.*, pp. 41-42). L'analisi delle fonti canonistiche e civilistiche riduce – secondo Petronio – la specificità del termine ad una duplice accezione; due distinti filoni tematici e concettuali, ferma restando la nozione di base, «atecnica ma egualmente rilevante, del rapporto tra chi è *principalis* e chi gli è *adherens*» (*ibid.*, p. 47): uno in relazione al diritto processuale (e alla figura di quello che poi sarà l'interventore adesivo); l'altro in relazione al diritto internazionale, alla realtà cioè delle «horrende guerre» dell'Italia quattrocentesca. Per questo secondo aspetto ci avvarremo dello studio ora citato.

<sup>19</sup> 1 Cor 6,17; la decretale *Damnamus* è in *Corpus iuris canonici* ..., instruxit Aemilius Friedberg, II, Lipsiae 1922, col. 6.

<sup>20</sup> Petronio, *Adherentes* cit., pp. 51 e 55, dove cita i commenti al *Liber Sextus* di Guido da Baisio (VI.2.14.2, *Ad Apostolicę*, la bolla di deposizione di Federico II da parte di Innocenzo IV, del 1245) e Giovanni d'Andrea (VI.1.6.4, can. 3 del II Concilio di Lione, del 1274).

rentes. Illi nota proprie dicuntur adherentes qui sunt eiusdem velle sponte cuius est principalis. De hoc est textus in c. Apostolicae, de re iudicata, libro 6 (VI. 2.14.2) et vide bonum textum in Authentica, de alienatione et emphyteosi § economos (sic pro oeconomicis) (Nov. 120.5.1) et hoc est utile pro capitulis pacis, quae quotidie inter civitates vertuntur. Nam una alteri et altera alteri promittit non offendere civitatem nec suos adherentes. Intelliguntur autem adherentes, subditi et illi qui sponte sunt eiusdem velle cuius est ipsa civitas<sup>21</sup>.

Lo sforzo dei giuristi era quindi costruire una teoria generale dell'aderenza, uno schema tipico che potesse essere applicato – come dimostra Bartolo e la successiva letteratura consiliare sul tema<sup>22</sup> – alle contingenze dei tempi. Il dato politico che emerge è quello di creare alleanze politiche ampie, che avessero garantito agli *adherentes* e – diciamo pure senza timore – agli accomandati «un massimo di indipendenza unita a un massimo di protezione»<sup>23</sup>. Un rapporto fra pari insomma, non un *foedus iniquum*, come aveva affermato lo stesso Bartolo – ma solo prendendo atto della *praeminentia* che, di fatto esercitava il più forte<sup>24</sup> – che fosse scevro dalle complicate e rituali consuetudini feudali. L'ambiguità e duttilità dei rapporti di aderenza permetteva maggiore dinamismo e mobilità rispetto a quelle troppo vincolanti e complesse pattuizioni<sup>25</sup>,

<sup>21</sup> Bartolus de Saxoferrato, *Consilia, quaestiones et tractatus*, 10, Venetiis, apud Iuntas, 1590, II, cons. 24, f. 59ra-b; ma veda anche oltre, nota 24.

<sup>22</sup> Petronio, *Adherentes* cit., pp. 64-81, per tutti i casi esaminati.

<sup>23</sup> *Ibid.*, p. 81. La frammentazione politica dell'Italia avrebbe trovato un punto di svolta, a detta di Riccardo Fubini, con la pace di Lodi del 1454. Se infatti – scrive Fubini – in quell'occasione Giovanni Soranzo (*Collegati, raccomandati, aderenti negli Stati italiani dei secoli XIV e XV*, in «Archivio storico italiano», 94 [1941], pp. 3-35) vi scorgeva la distinzione tra potenze primarie e secondarie d'Italia, la Lega italica sancì il mutuo riconoscimento e la reciproca difesa dei regimi costituiti dagli Stati italiani (si pensi ai contestati Sforza a Milano, protagonisti indiscussi della pace lodigiana); l'accentramento dei poteri era in quel momento più importante rispetto alle differenze gerarchiche, e gli *adherentes* che comparivano nei trattati di pace erano ormai politicamente, raggruppati nella realtà politico-sociale del *senior*; R. Fubini, «Potenze grosse» e piccolo Stato nell'Italia del Rinascimento. *Consapevolezza della distinzione e dinamica dei poteri, in Il piccolo stato. Politica storia diplomazia*. Atti del Convegno di Studi, San Marino, Antico Monastero di Santa Chiara 11-13 ottobre 2001, a cura di L. Barletta, F. Cardini, G. Galasso, Città di Castello 2003, pp. 91-126: 92-93; e ancora Fubini, *Italia quattrocentesca. Politica e diplomazia nell'età di Lorenzo il Magnifico*, Milano 1994, pp. 185-219; il tema, con alcune osservazioni, è stato ripreso recentemente da I. Lazzarini, *Scritture dello spazio e linguaggi del territorio nell'Italia tre-quattrocentesca. Prime riflessioni sulle fonti pubbliche tardomedievali*, in «Buletto dell'Istituto storico italiano per il medio evo e Archivio muratoriano», 113 (2011), pp. 137-208, alle pp. 163-167.

<sup>24</sup> «Terre vero que submittantur se protectioni civitatis certis pactis subdite non dicuntur, sed dicuntur terre libere, foederate foedere inequali, de quibus loquitur l. non dubito, ff. de captiv. (D. 49.15.7), et in illis puto quod in aliis terris omnino liberis»; il passo è tratto dal *Tractatus represaliarum* di Bartolus a Saxoferrato, *Consilia, quaestiones et tractatus* cit., 10, f. 120rb. Nel *Tractatus de regimine civitatis* Bartolo accenna ai rapporti di aderenza (meglio sarebbe dire soggezione) delle città minori rispetto ai grandi comuni, le quali «alterius maiestatem venerentur» (con riferimento a D. 49.15.7; vedi sopra, nota 17); accennando alle città soggette al comune di Perugia, aggiunge che «isti populi parvi per se nullo modo regi possunt nisi alteri submittantur vel alteri adhaerant». Il trattato è edito da D. Quagliani, *Per un'edizione critica e un commento moderno del Tractatus de regimine civitatis di Bartolo da Saxoferrato*, in «Il pensiero politico: rivista di storia, delle idee politiche e sociali», 9 (1976), pp. 70-93, a p. 92, § 26.

<sup>25</sup> Inutile anche solo accennare alla sconfinata bibliografia sul feudo. Ci limitiamo qui al sempre utile e chiaro G. Astuti, *Feudo*, in *Enciclopedia del diritto*, 17, Milano 1968, pp. 292-311, a C.G. Mor, *Feudum: un termine polivalente*, in «Atti dell'Accademia delle scienze, lettere e arti di Udine», 75 (1982), pp. 1-48: si veda la sua lucida definizione di feudo *ibid.*, pp. 2-3; per i reciproci obblighi tra

e questo non poteva che agevolare i servizi che le compagnie di ventura del Tre-Quattrocento spesso offrivano al miglior offerente; al contrario, i patti di aderenza e accomandigia aiutavano le ambizioni dei *seniores* che intendevano estendere, di fatto, su ampi territori, il loro potere, con patti che si richiamavano più alla morale che a precise connotazioni giuridiche, ma che divennero poi utilissimi strumenti di aggregazione e appartenenza politica<sup>26</sup>, fino a quando i *potentiores*, assoggettati i più deboli, avrebbero fatto un passo indietro: l'accentramento di terre e signorie in più ampie compagini statali prevederà infatti l'instaurazione di rapporti di soggezione nuovamente disciplinati dai più certi e meno nebulosi – anche se ormai giuridicamente degenerati in forme contrattuali di diritto privato – patti feudali<sup>27</sup>.

Nel frattempo però, prima che i *seniores* (tanto i principi quanto i grandi comuni) fagocitassero nelle rispettive *iurisdictiones* i più piccoli signorotti, questi avevano facoltà di accomandarsi ad essi, senza peraltro che la loro sfera giurisdizionale ne risentisse: «domini temporales recipiunt minus potentes sub protectione eorum: nam per hoc non preiudicatur iuri aliorum in aliquo», chiosava Niccolò Tedeschi<sup>28</sup>, facendo eco a Bartolo. E se l'aderenza (o l'accomandigia) si realizzavano «praestando consilium, auxilium et favorem»<sup>29</sup> – onere positivo scaturente da quella *fidelitas* che suggellava la costituzione del contratto feudale<sup>30</sup> –

vassallo e signore, C. Danusso, *La fellonia ex delicto nell'età del commento*, in *Studi di storia del diritto*, III, Milano 2001, pp. 201-363, con ampia bibliografia sul tema.

<sup>26</sup> Fubini, *Potenze grosse* cit., pp. 94-95, anche segnala studi del fenomeno dal punto di vista politico-sociale. Bisogna tuttavia distinguere tra i patti stipulati fra *seniores* e *adherentes*, non legati fra loro da altri rapporti di soggezione, e i patti stipulati dai grandi comuni con le città del contado. Spunti in tal senso, per le differenze tra questi due diversi patti, anche in R. Nelli, *L'inizio della fine: l'accomandigia dei conti Guidi di Bagno a Firenze nel 1389*, in *Comunità e vie dell'Appennino toscoromagnolo*, Cesena 1997 (Romagna toscana 3), pp. 73-100.

<sup>27</sup> Petronio, *Adhaerentes* cit., p. 82; G. Chittolini, *Infeudazioni e politica feudale nel ducato visconteo-sforzesco*, in «Quaderni storici», 19 (1972), pp. 57-130 (riedito in G. Chittolini, *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado, secoli XIV-XV*, Torino 1979, pp. 36-100); Fubini, *Potenze grosse* cit., p. 96. Sul feudo come contratto, da ultimo, A. Massironi, *Nell'officina dell'interprete. La qualificazione del contratto nel diritto comune (secoli XIV-XVI)*, Milano 2012 (Università degli Studi di Milano-Bicocca. Facoltà di Giurisprudenza), pp. 305-326, con esaustiva bibliografia. Sulla *fidelitas* utile anche i contributi in *Fides, fiducia, fidelitas: studi di storia del diritto e di semantica storica*, a cura di L. Peppe, Padova 2008 (Centro di eccellenza in diritto europeo Giovanni Pugliese. Università degli studi Roma Tre. Atti di convegni, incontri e seminari 3). Sul feudalesimo in età moderna rinviamo più in generale agli studi di R. Ago, *La feudalità in età moderna*, Roma-Bari 1998 (Biblioteca universale Laterza 490), e A. Musi, *Il feudalesimo nell'Europa moderna*, Bologna 2007 (Saggi 673).

<sup>28</sup> Abbas Panormitanus, *Commentaria in quartum et quintum decretalium librum*, Venetiis, apud Iohannem de Gara, 1571, f. 179ra (commento a X 5.33.8), citato in Petronio, *Adhaerentes* cit., pp. 81-82, e Fubini, *Potenze grosse* cit., p. 96.

<sup>29</sup> Petronio, *Adhaerentes* cit., p. 62, cita il commento di Baldo alla *Ad haec* di Innocenzo III (X 1.5.1).

<sup>30</sup> R. Del Gratta, *Feudum a fidelitate: esperienze feudali e scienza giuridica dal Medioevo all'età moderna*, Pisa 1994, pp. 41 e 84-97; sulla *fidelitas* e sul suo venir meno nei feudi lombardi (la cui prassi aveva già eliminato l'*homagium* – già peraltro assente dai *Libri feudorum* – inconciliabile con feudatari che erano concessionari di feudi da parte di più signori), e sull'indebolimento dell'elemento personale in favore di quello reale, rinviamo a P.S. Leicht, *L'omaggio feudale in Italia*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 26-27 (1953-1954), pp. 57-67, a pp. 63-64, che intravedeva, fin dal XII secolo, nel Milanese, contaminazioni tra feudo e contratti enfiteutici. I caratteri costitutivi del con-

ciononostante, lo stesso Baldo avrebbe dichiarato che «*nihil commune habet feudum cum adherentia*»<sup>31</sup>.

C'era prestazione di *homagium* nel contratto di accomandigia? No. Peraltro l'*homagium* non apparteneva alle consuetudini feudali dell'Italia settentrionale; né, in ambito germanico era sempre stato accettato, neppure nei secoli d'oro del feudalesimo<sup>32</sup>. C'era forse un'investitura (la *res*) che rendeva perfetto il contratto feudale<sup>33</sup>? No, i contratti – lo abbiamo visto – avvenivano nel mutuo rispetto delle singole sfere giurisdizionali e non prevedevano elementi reali. C'era un giuramento di fedeltà dell'accomandato al *senior*? Neppure, ma impegni reciproci che scaturivano dal rapporto sinallagmatico *do ut facias*: la protezione in cambio di un servizio (militare).

Dal punto di vista contrattuale, la differenza sostanziale tra accomandigia e feudo può essere paragonata alla stessa che intercorre tra il feudo e l'enfiteusi (nonostante la tendenza nella prassi fosse, già all'epoca, di non fare troppe distinzioni<sup>34</sup>): l'assenza di un *servitium personale*. Anche in questo caso Baldo era stato chiaro:

feudum non assimiletur omnino emphyteusi: nam feudum magis cohaeret personae quam patrimonio: quia causa feudi radicata est in persona, id est in servitio personali, et ideo feudum ex antiqua natura feudorum non separatur a persona<sup>35</sup>.

In assenza di un *servitium personale* Baldo non esitava infatti a parlare di «*emphyteusis vel contractus innominatus*»<sup>36</sup>. In sostanza era possibile disciplinare il feudo con la dottrina delle enfiteusi solo se considerato dal punto di vista

tratto feudale e la sua degenerazione sono sintetizzati anche in Astuti, *Feudo* cit., pp. 299 e 301; ma si veda anche lo studio di Massironi citato sopra, nota 27.

<sup>31</sup> Baldus de Ubaldis, *Consiliorum sive responsorum*, II, Venetiis, [Francesco de' Franceschi, Gaspare Bindoni, eredi di Nicolo Bevilacqua, Damiano Zenaro], 1575, cons. n. 268, f. 75rb; Petronio, *Adherentes* cit., p. 70; Fubini, *Potenze grosse* cit., p. 75; Lazzarini, *Scritture* cit., p. 163.

<sup>32</sup> Si veda nota 30 e ancora Leicht, *L'omaggio feudale* cit., p. 61, che accenna al rifiuto degli ecclesiastici, durante l'elezione di Lotario III, di prestare l'*homagium*, per due motivi: non compiere un *iurationis sacramentum* e non *tradere* la propria persona al *senior*. Tartagni, al contrario (e sulla scorta dei canonisti), in un suo *consilium*, accenna all'*homagium* come elemento costitutivo del rapporto feudale: «*feudum est concessio rei pro homagium facta, ad differentiam iuris emphyteutici propter quandam annuam prestationem (...) homagium vero quod pro feudo prestatur, sumitur pro fidelitate, obedientia seu servitio personali*»; Alexander Tartagnus, *Consilia seu responsa*, Venetiis, ex officina Damiani Zenari, 1578, f. 142vb, n. 86, § 4; il *consilium* è citato anche in Massironi, *Nell'officina* cit., pp. 319-320.

<sup>33</sup> «*Sciendum est feudum sine investitura nullo modo constitui posse*» (LF 1.25).

<sup>34</sup> Ci riferiamo al ben noto *argomentum a feudo ad emphyteusim* e viceversa, per cui rinviamo a Massironi, *Nell'officina* cit., pp. 307-313; *ibid.*, p. 308, un *consilium* di Francesco Corti (*Consilia...*, Lugduni, apud haeredes Jacobi Giuntae, 1547, n. 25, f. 29va, § 2), nel quale si afferma che «*a pari procedunt contractus emphyteosis et feudi*».

<sup>35</sup> Massironi, *Nell'officina* cit., p. 308, dal commento a C. 1.2.14.3 di Baldus de Ubaldis, *Commentaria in primum, secundum et tertium Codicis libros*, Lugduni 1585, f. 30va, n. 8. Per le eccezioni alla regola generale ammesse da Baldo, ancora Massironi, *Nell'officina*, pp. 309-310.

<sup>36</sup> Baldus de Ubaldis, *Commentaria in Sextum librum Codicis*, Lugduni 1585, f. 43vb, § 43 (su C. 6.3.6) e anche Cino da Pistoia era stato dello stesso avviso; il contratto aveva natura feudale solo in presenza di un servizio personale: Cino Pistoriensis, *In codicem et aliquot titulos Pandectorum... commentaria*, Francoforti ad Moenum, impensis Sigismundi Feyerabendt, 1578 (ed. anast. Roma 1998), f. 7va, § 22. Entrambi sono citati in Massironi, *Nell'officina* cit., pp. 310-311.

patrimoniale. Il contratto feudale, del resto, era già di per sé un contratto anomalo, perché *consuetudine inventus*, ed estraneo quindi al diritto romano (difficile, pertanto, da “incorniciare” negli schemi tipici); quando infatti esso era soggetto ad ibridazione (feudi impropri) i giuristi non esitavano a considerarlo un contratto innominato, riconducendolo così nell’alveo del diritto comune, senza dover ricorrere agli *Usus feudorum*<sup>37</sup>.

Tuttavia, a differenza del feudo e dell’enfiteusi, l’accomandigia – lo ripetiamo – non presupponeva un elemento reale. Essa infatti aveva bisogno di un evento esterno (la guerra) perché potesse perfezionarsi. In tempo di pace infatti l’accomandigia era un patto dormiente, «un accordo sottoposto a una condizione sospensiva»: un contratto innominato<sup>38</sup>.

Se il contratto di accomandigia risentiva del retaggio delle dinamiche feudali, non ne prevedeva però le identiche forme di subordinazione. Queste, al netto degli atti di riverenza e del riconoscimento della superiorità del *senior* (implicita nell’atto stesso dell’accomandarsi), prevedevano dei comportamenti prestabiliti rientranti nella logica della *conventio sine nomine*. Come contratto innominato, l’accomandigia traeva il proprio *vestmentum* dalla prestazione offerta dall’accomandante (protezione) in ragione di una controprestazione da parte dell’accomandato (servizio militare).

## 2. «Per questa lettera, de mia mano, de novo ratificho et confermo»: il rinnovo segreto di un’accomandigia

L’accennata questione della nullità delle accomandigie da parte dei sudditi delle *Terrae Ecclesiae* era argomentata anche da Bartolo, e ammessa solo nei casi in cui il principe fosse stato lontano (come lo erano stati i papi del periodo avignonese, del resto) o in altri casi in cui la giustizia e la necessità di difendersi lo richiedessero<sup>39</sup>. Solo nei casi in cui i papi avevano infatti autorizzato i loro

<sup>37</sup> *Ibid.*, pp. 312-313. Sulla *natura feudi* e sulla sua difficile definizione da parte dei giuristi si veda anche lo studio di Federico Alessandro Goria, citato alla nota successiva.

<sup>38</sup> Sui contratti innominati, Massironi, *Nell’officina* cit., pp. 344-362, con tutti i necessari riferimenti alla dottrina (la citazione è a p. 351), ma si vedano anche le belle pagine di U. Santarelli, *La categoria dei contratti irregolari: lezioni di storia del diritto*, Torino 1984 (Corsi universitari); in relazione alla natura del contratto a partire dall’elaborazione della dottrina feudistica, e sulla scorta degli studi di P. Grossi, *Sulla natura del contratto (qualche nota sul ‘mestiere’ di storico del diritto a proposito di un recente ‘corso’ di lezioni)*, in «Quaderni fiorentini», 15 (1986), pp. 593-619, e di Del Gratta, *Feudum a fidelitate* cit., pp. 157-162, si veda anche F.A. Goria, *Fra rinnovamento e tradizione: lo Speculum feudorum di Claude de Seyssel*, Milano 2010 (Università del Piemonte orientale Amedeo Avogadro. Memorie della Facoltà di Giurisprudenza, 2/32), pp. 82 sgg.

<sup>39</sup> «Si aliqua civitas Tusciae, principe incipiente intrare in Lombardiam mittit stipendiarios ad aliquam terram vel dominium rebellem et fingit eos non esse suos stipendiarios cassando eos fictes vel mittit agentem alicui ut ipse possit contra principem habilius mittere gentem suam vel faciunt ligam seu societatem invicem ad eorum defensionem ut consueverunt facere isti Perusini, Florentini et etiam tyranni Lombardie et hoc exprimunt et aliud in veritate agunt. Sed sciendum est quod tales colligationes civitatum invicem seu cum dominis prohibite sunt, et ipso iure nulle, ut in *Usibus Feudorum* § *de pace iuramento firmandam*, cap. 1 § *Conventicula* [LF. 2.53.6]»; Commento alla

vicari a stipulare accomandigie, quei patti avevano avuto valore. Ma non per questo non potevano non vincolare chi, ancorché in segreto, li avesse stipulati. Nel 1432 si ha notizia del rinnovo segreto di un'accomandigia tra Guidantonio da Montefeltro e Ugolino da Piagnano<sup>40</sup>. La perfezione dell'atto avviene in maniera informale, a mezzo tre di lettere (*clausae*, verrebbe da dire), scritte in volgare<sup>41</sup>, e contrariamente alle disposizioni del defunto Martino V. Papa

costituzione di Enrico VII *Quoniam nuper*, § *occulte*: Bartolus de Saxoferrato, *Consilia quaestiones et tractatus* cit., 10, f. 104vb; ma si legga anche il passo seguente: «Istae ligae que fiunt inter civitates et inter principes et barones non valent (...) sed plures civitates vel plures barones qui essent sub uno rege, domino vel principe non possunt invicem facere illam foederationem. Ista enim sunt sodalitia et collegia prohibita (...)» (Bartolus de Saxoferrato, *In secundam Digesti Novi* cit., f. 137ra, su D. 47.22.4); quest'ultimo passo è citato anche in Petronio, *Adhaerentes* cit., p. 69.

<sup>40</sup> Dopo la recupero delle *Terrae Ecclesiae* da parte dell'Albornoz, Gregorio XI, nel 1377, aveva riconfermato a Bisaccione Oliva i suoi possessi nella Valle del Foglia (W. Tommasoli, *Per una storia delle signorie minori fra Marche e Romagna: i conti Oliva di Piandimeleto*, in *Il Convento di Montefiorentino*, «Studi montefeltrani, Atti dei convegni» 2 [1982], pp. 7-50, a p. 15). Le successive conferme arrivarono da Bonifacio IX (A. Esch, *Bonifaz IX und der Kirchenstaat*, Tubingen 1969 [Bibliothek des Deutschen Historischen Institut in Rom 29], pp. 595-596), da Innocenzo VII (Tommasoli, *Per una storia* cit., p. 17) e da Martino V (P. Partner, *The Papal State under Martin V. The Administration and Government of the Temporal Power in the early Fifteenth Century*, London 1958, p. 107). Segnalazioni simili a quelle qui riportate anche in G. Chittolini, *Città, terre e castelli nel ducato di Urbino al tempo di Federico di Montefeltro*, in G. Chittolini, *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale*, Milano 1996, pp. 181-210: 188, già pubblicato con il titolo, *Su alcuni aspetti dello stato di Federico*, in *Federico di Montefeltro. Lo Stato, Le arti, la cultura*, I, a cura di G. Cerboni Baiardi, G. Chittolini, P. Floriani, Roma 1986 (Biblioteca del Cinquecento 30), pp. 61-102, a p. 70. Le relative bolle sono conservate in ASV, *Reg. Vat.* 312, ff. 203r-206r, 7 aprile 1390; ASV, *Reg. Lat.* 1, f. 119r-122v; copia ASV, *Arm. LX* 48, ff. 451r-467v (Bonifacio IX); ASV, *Reg. Vat.* 334, ff. 199v-202r, 26 settembre 1406 (Innocenzo VII); ASV, *Reg. Vat.* 349, ff. 171r-174r, 21 luglio 1421, e non 1417, come da più parti si legge (Martino V). Un'esauriva bibliografia sui conti Oliva è censita da G. Allegretti, *I conti di Piagnano nei secoli XIV-XV. Acquisizioni e messe a punto*, in «Studi montefeltrani», 25 (2004), pp. 65-78, che sulla base di prove documentali fornisce l'esatta genealogia della famiglia, imprecisa in tutti i precedenti contributi. Su Bisaccione si veda *ibid.*, p. 68, su Ugolino *ibid.*, pp. 70-75, ma anche P. Pagliucchi, *I castellani di Castel Sant'Angelo in Roma, con documenti inediti relativi alla mole Adriana...*, I/1, *I Castellani militari (1367-1464)*, Roma 1906, pp. 77-80, che segnala, tra l'altro, una concessione in suo favore di censi e affitti dell'abbazia di Farfa nella Marca, ASV, *Reg. Vat.* 352, ff. 217v-218r, 31 dicembre 1418; la sua nomina a castellano, ASV, *Reg. Vat.* 349, f. 19rv, 27 febbraio 1420, edita in Theiner, *Codex* cit., III, p. 255; quella a senatore ASV, *Reg. Vat.* 349, ff. 249v-250r, 9 gennaio 1423; ASV, *Reg. Vat.* 349, f. 195rv, la sua nomina a governatore di Spoleto, 17 dicembre 1421. A questi si aggiungano, apparentemente mai segnalati, ASV, *Reg. Vat.* 353, f. 290r, l'assegnazione di uno stipendio di 50 fiorini per il suo salario di governatore spoletino, 23 dicembre 1421; ASV, *Reg. Vat.* 349, ff. 174v-175r, la nomina a conte di Landeto, 21 luglio 1421; *ibid.*, f. 174rv, *eodem die*, l'esonazione della nuova contea da ogni altra giurisdizione, e incameramento in essa dei castelli di Petrella Guidi e Pozzale (sul castello di Landeto si veda A.L. Ermeti, D. Sacco, *I "perduti" castelli di Spronabotto e Landeto nel Montefeltro. Spunti per una verifica archeologica sul decastellamento feretrano*, in «Studi montefeltrani», 27 (2006), pp. 91-100).

<sup>41</sup> Le lettere, di Ugolino a Guidantonio (22 novembre 1432), del conte in risposta (28 novembre) e dello stesso a Riccardo di Modigliana, suo luogotenente in Cagli (*eodem die*), sono conservate nel *Liber privilegiorum* dei Montefeltro (ASV, A.A., *Arm. E* 123, ff. 140rv; ASV, *Arm. LX* 21, f. 128rv; in calce ai tre documenti la seguente, pregnante nota: «Hee littere non sunt registrate in alio loco nisi hic»; sui due codici si veda quanto scrive L. Michelini Tocci, *I due manoscritti Urbinati dei privilegi dei Montefeltro. Con una appendice Lauranesca*, in «La bibliofilia», 60 (1958), pp. 206-251, ripubblicato in *Studi e ricerche nella Biblioteca e negli Archivi Vaticani in memoria del cardinale Giovanni Mercati (1866-1957)*, raccolti a cura di L. Donati, Firenze 1959, pp. 206-257. Su Riccardo di Modigliana abbiamo poche notizie: il 16 maggio 1407 fu nominato da Gregorio XII rettore e luogotenente papale in Todi, Terni, Amelia, e nei castelli di Sangemini e Collescipoli (ASV, *Reg. Vat.*

Colonna, nel 1425, liberando Ugolino da ogni patto («ab omni recommendigia, confederacione et adherencia») perfezionato fino a quel momento («quam hucusque fecisti et habuisti vel aliquis de domo tua fecit et habuit perpetuo vel ad tempus cum quibuscumque dominis temporalibus seu vicariis prefate Ecclesie aut communitatibus et aliis singularibus quibuscumque personis cuiusvis status, gradus, prehemencie, dignitatis») <sup>42</sup>, di fatto impediva l'instaurazione, nelle terre *mediatae*, di legami orizzontali tra i vassalli dello Stato della Chiesa <sup>43</sup>. Guidantonio, che sotto il suo papa-protettore Martino V aveva chinato il capo per obbedienza <sup>44</sup>, ora, come *cliens* dei Colonna – avversi al pontefice regnante Eugenio IV – aveva deciso, di comune accordo con Ugolino, quantunque in segreto, di disobbedire al papa.

Secondo Walter Tommasoli il documento di Martino V «rientra nella constatazione che la tradizionale alleanza dei conti Oliva con i Malatesta, signori di Rimini, pur continuando, trova forse qualche smagliatura ed è affiancata da aperture verso i Montefeltro» <sup>45</sup>. A nostro parere il papa non liberò Ugolino da

335, ff. 130v-131v). Nel 1414 è governatore di Assisi mentre Guidantonio da Montefeltro ne è vicario (la notizia in C. Cenci, *Documentazione di vita assisana, 1300-1500*, I, Grottaferrata 1974, p. 342). Pochi anni dopo, da Costanza, Martino V, appena eletto, lo invia nunzio apostolico in Inghilterra (in proposito, un lasciapassare in suo favore è registrato in ASV, *Reg. Vat.* 352, ff. 24v-25r, 1° gennaio 1418, segnalato anche in *Calendar of entries in the papal registers relating to Great Britain and Ireland, Papal Letters*, 7, 1417-1431, by J.A. Twemlow, London 1906, p. 5).

<sup>42</sup> Il documento è conservato in ASV, *Reg. Vat.* 355, ff. 223v-224r (17 agosto 1425).

<sup>43</sup> Sulla riorganizzazione dello Stato da parte di Martino V, oltre al classico Partner, *The Papal State* cit., rinviamo alle recenti considerazioni di S. Carocci, *Vassalli del papa. Potere pontificio, aristocrazie e città nello Stato della Chiesa (XII-XV sec.)*, Roma 2010 (I libri di Viella 115), pp. 104-114. Per la bibliografia di riferimento sul pontificato di papa Colonna si veda la voce *Martino V*, curata da Concetta Bianca in *Enciclopedia dei Papi*, II, Roma 2000, pp. 619-634; più recente B. Studdt, *Papst Martin V (1417-1431) und die Kirchenreform in Deutschland*, Köln 2004 (Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters 23); da ultimo, *Martino V. Genazzano, il pontefice, le idealità. Studi in onore di Walter Brandmüller*, a cura di P. Piatti, R. Ronzani, Roma 2009 (Roma nel Rinascimento, inedita 41).

<sup>44</sup> In occasione della guerra di Firenze contro Milano, Martino V aveva vietato a Guidantonio di comandare sé e i suoi (Bernardino degli Ubaldini) con la Repubblica (si veda il breve pontificio 11 luglio 1425 edito in *Commissioni di Rinaldo degli Albizzi per il Comune di Firenze*, II, [1424-1426], Firenze 1869, p. 346), nonostante i precedenti impegni presi dal conte: l'accomandigia con Firenze del 14 luglio 1413, rinnovata nel 1423 (*Capitoli del Comune di Firenze. Inventario e regesto*, I, Firenze 1886, pp. 545-546) e i capitoli del 3 febbraio 1425 (*ibid.*, pp. 575-576) per la guerra contro Milano, stipulati entrambi regnante papa Martino. Successivamente Bernardino degli Ubaldini avrebbe ottenuto di poter militare con Siena (*Commissioni di Rinaldo degli Albizzi* cit., II, p. 352, Rinaldo et alii ai Priori di Firenze, 30 luglio 1425), ma il papa fu irremovibile con Guidantonio, che venne accusato da Firenze per «il mancar de' capituli de nostra recommendisia»; il conte, che per volere del papa aveva concesso il passaggio dei Malatesta sulle sue terre (*ibid.*, pp. 386-387; Guidantonio a Serafino Staccoli, suo oratore in Curia, 28 agosto 1425), cercò di porre rimedio attribuendo la responsabilità di quanto accaduto al pontefice. In una lettera al suo ambasciatore a Firenze manifestava tutta la sua amarezza per essere «obligato, per debito, a non preterire li comandamenti de nostro signore (...) che saria la nostra total disfazione», seppure negare l'aiuto ai Fiorentini («l' diciamo colle lagrime negli occhi, perché questo rincresce e dole fino all'anima»; *ibid.*, p. 346) fosse per lui motivo di profonda vergogna.

<sup>45</sup> Tommasoli, *I conti Oliva* cit., p. 21, cita la bolla di papa Colonna nella copia di ASV, *Arm. LX* 49, ff. 123r-124r, doc. n. 216, con inesatta segnalazione dell'unità archivistica (36 *pro* 49), mutuando l'errore da U. Ubaldi, *Tra le carte dei nonni. Accennamenti per chi volesse rendersi conto...*, Urbino 1959, p. 203; secondo Allegretti, *I conti di Piagnano* cit., p. 70, il documento è «malamente pubblicato da Ubaldi». Si veda sopra la nota 42.



accomandigie fatte con i Malatesta in favore di Guidantonio. Ciò è infatti smentito dalla lettera con cui Ugolino chiede il rinnovo dell'accomandigia al conte «nonostante omne liberatione che me fesse papa Martino», a cui aggiunge che «non fo mai mia intentione essere liberato da la raccomandigia che mio fratello et io femmo cum la Signoria Vostra», pure citata dal Tommasoli<sup>46</sup>, che considera l'intesa con Urbino «una preziosa testimonianza dell'abile gioco degli Oliva per sopravvivere e mantenere il loro feudo pericolosamente stretto fra i due potenti vicini»<sup>47</sup>. Questo pericoloso gioco, «condotto sul filo del rasoio», avrebbe sancito, probabilmente, la rovina di Ugolino, la cui ultima traccia documentaria – dice Tommasoli – sarebbe proprio il rinnovo segreto dell'accomandigia<sup>48</sup>. L'anno dopo infatti suo figlio Gian Francesco (3 settembre 1433) è a Rimini ad omaggiare l'imperatore Sigismondo, all'insegna di una rinnovata intesa Malatesta-Oliva che sarebbe durata per altri trent'anni<sup>49</sup>; in quell'occasione Gian Francesco e Francesco di Carpegna sono gli unici *aderentes* dei Malatesta a reggere il baldacchino imperiale. Gian Francesco però, nel 1439 sarebbe caduto nel vizio paterno di strizzare l'occhio ai Montefeltro. Liberò infatti Federico da Montefeltro da un assalto delle truppe sforzesche a Pietra Fagnana, nei pressi di Pietrarubbia. Tommasoli spiega questo episodio «nel contesto di una breve alleanza fra Malatesti e Montefeltro» in funzione anti sforzesca, dissoltasi poco dopo la battaglia di Anghiari<sup>50</sup>. E ora le nostre considerazioni. Ugolino da Piagnano non scompare nei documenti, ma nel 1433 è nominato, stavolta pubblicamente, tra i «raccomandati» di Guidantonio da Montefeltro<sup>51</sup>, in occasione dei trattati della pace di Ferrara (26 aprile 1433)<sup>52</sup>, mentre suo figlio Gian Francesco, nello stesso anno, è tra gli accomandati di Sigismondo Pandolfo Malatesta<sup>53</sup>, il quale, a sua volta, è – così come Guidantonio – accomandato della

<sup>46</sup> Si veda sopra, la nota 41.

<sup>47</sup> Tommasoli, *I conti Oliva* cit., p. 23.

<sup>48</sup> Anche Allegretti, *I conti di Piagnano* cit., p. 72, definisce l'ipotesi del Tommasoli «brillante e perfino verosimile, ma non (...) provata».

<sup>49</sup> Tommasoli, *I conti Oliva* cit., p. 23.

<sup>50</sup> *Ibid.*, pp. 24-26.

<sup>51</sup> R. Predelli, *I libri commemoriali della Repubblica di Venezia. Regesti*, IV, Venezia 1896 (Monumenti storici pubblicati dalla Regia Deputazione veneta di Storia patria, Serie I, Documenti 8), p. 179, n. 200 (21 luglio 1433). Tra gli accomandati di Guidantonio risultano anche Ricciardo (Rizzardo) *senior* e *iunior*, da identificare con la famiglia dei Guidi di Modigliana e non – come è riportato in forma dubitativa – con gli Ubaldini. La facoltà di accomandarsi con Venezia fu data al conte Guidantonio da Eugenio IV. Del documento, datato 31 gennaio 1432, ci informano i due testimoni del *Liber privilegiorum*. Si veda in proposito ASV, *Arm. LX* 21, ff. 125rv e ASV, A.A., *Arm. E* 123, ff. 136r-137r; esso è citato anche da monsignor Domenico Giorgi nella sua storia di Urbino; citiamo in proposito i testimoni dell'Archivio Segreto Vaticano (ASV, *Arm. LX* 43, f. 106v, notizie sulla concessione papale; ASV, *Arm. LX* 49, ff. 207r-209v, trascrizione).

<sup>52</sup> Predelli, *I libri commemoriali* cit., IV, p. 178, n. 193 (18 giugno 1433), segnala Guidantonio fra i raccomandati della Repubblica di Venezia. L'accomandigia con la Serenissima (*ibid.*, p. 169, n. 157, 23 febbraio 1433) fu trattata negli stessi giorni in cui, in Curia, si concludeva la pace tra il conte e il papa a seguito della restituzione alla Chiesa di Città di Castello (sulla questione, L. Fumi, *Il conte Guidantonio di Montefeltro e Città di Castello*, in «Bollettino della deputazione di storia patria per l'Umbria», 6 [1900], pp. 377-407, in part., pp. 390-394).

<sup>53</sup> Tommasoli, *I conti Oliva* cit., p. 25.

Serenissima<sup>54</sup>. Pertanto Ugolino milita pubblicamente tra gli *adherentes* di Guidantonio da Montefeltro, mentre suo figlio Gian Francesco con Sigismondo Malatesta; Montefeltro e Malatesta, alleati, militano per Venezia.

Al netto di una necessaria ricostruzione che chiarifichi l'ingarbugliata situazione delle alleanze politico-militari – tanto quelle pubbliche quanto quelle segrete – dell'Italia del primo Quattrocento, è forse possibile, come è già stato suggerito<sup>55</sup>, tentare di spiegare il comportamento degli Oliva non tanto o non solo con il necessario equilibrismo politico di una piccola signoria rurale, ma anche alla luce di un codice di comportamento tipico del mondo militare, fondato sui valori della tradizione cavalleresca: valori di alta tensione morale che perduravano ancora nel Montefeltro del XV secolo. Un mondo sommerso «che sembra avere poco interesse per le situazioni legittime»<sup>56</sup>, e che segue le proprie regole derivanti dalle consuetudini feudali, *vestimenta* formali della tradizione che continuano a regolare i rapporti personali di soggezione al di là degli schieramenti del momento. E se i *vestimenta* di matrice feudale erano funzionali alla regolazione dei rapporti verticali tra grandi signori e piccole signorie, i patti di accomandigia introducevano in maniera trasversale – tra coloro che rispetto all'ordinamento unitario erano formalmente considerati *pares*, così come erano Guidantonio e Ugolino, entrambi vicari apostolici<sup>57</sup> –, «una più ordinata gerarchia di poteri, e favori[vano] una più precisa articolazione per zone di influenza dell'equilibrio italiano»<sup>58</sup>.

### 3. Vestimenta giuridici e patti feudali: il negozio simulato di Carestello

Il 5 agosto 1418 Guidantonio da Montefeltro mediante una *donatio inter vivos* cedeva a Luca della Serra<sup>59</sup> tutti i diritti esercitabili sul castello di Care-

<sup>54</sup> Predelli, *I libri commemoriali* cit., IV, p. 178, n. 193 (11 giugno 1433), tra gli accomandati di Venezia ci sono tutti i Malatesta: Galeotto, Carlo, Sigismondo e Domenico.

<sup>55</sup> P. Peruzzi, *Lavorare a Corte: «Ordine et officii». Domestici, familiari, cortigiani e funzionari al servizio del duca d'Urbino*, in *Federico di Montefeltro. Lo stato* cit., pp. 225-295, a pp. 291-293.

<sup>56</sup> *Ibid.*, p. 292, in riferimento alla recente conferma di Guidantonio da Montefeltro a vicario apostolico del 20 febbraio 1432 (la bolla di conferma ci è tradita dagli esemplari ASV, A.A., *Arm. E* 123, ff. 129r-130r; ASV, *Arm. LX* 21, ff. 118r-119r; è edita da Theiner, *Codex*, III, pp. 309-310).

<sup>57</sup> Sul vicariato rinviamo a G. De Vergottini, *Note per la storia del vicariato apostolico durante il secolo XIV*, in *Studi di storia e diritto in onore di Carlo Calisse*, III, Milano 1940, pp. 339-365; De Vergottini, *Ricerche sulle origini del Vicariato Apostolico*, in *Studi di storia e diritto in onore di Enrico Besta per il XL anno del suo insegnamento*, II, Milano 1939, pp. 303-330; Partner, *The papal State* cit., pp. 186-192; P.L. Falaschi, *Intorno al Vicariato apostolico 'in temporalibus'*, in «Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche», 103 (1998), pp. 157-197; M. Ascheri, *Il vicariato apostolico dei Malatesti per Cesena*, in *Malatesta Novello nell'Italia delle signorie. Fonti e interpretazioni*. Atti del Convegno, Cesena 26-27 marzo 2004, a cura di M. Mengozzi, C. Riva, Cesena 2005 (Saggi e repertori 32), pp. 21-37 (pp. 38-64 appendice documentaria a cura di A. Falcioni).

<sup>58</sup> Chittolini, *Infedazioni e politica feudale* cit., citato da Petronio, *Adherentes* cit., pp. 41 e 82.

<sup>59</sup> Luca di Giovanni Beni della Serra (Sant'Abbondio) fu cancelliere e notaio delle Riformanze di Gubbio (1406-1435), funzionario, ambasciatore e agente dei Montefeltro da Guidantonio a Federico. Partecipò al Concilio di Costanza e compare in molti documenti del *Liber Privilegiorum* dei Montefeltro come *cancellarius* di Guidantonio. È lui il «ser Luca» destinatario della lettera che Federico da Montefeltro scrisse l'8 gennaio 1445 in risposta all'invettiva del

stello<sup>60</sup>, in ricompensa per i servizi prestati<sup>61</sup>. In assenza di eredi maschi però, tutti i diritti ceduti da Guidantonio a Luca («omnia iura at actiones reales et personales, utiles et directas, pretorias, civiles et mistas et alia quecumque iura») sarebbero ritornati al signore o ai suoi eredi («devolvantur, recedant, retrocedant et revertantur statim et immediate ad ipsum illustrem dominum comitem Guidantonium vel eius heredes et successores»), secondo una clausola in manifesta contraddizione con la natura intrinseca della *donatio inter vivos*<sup>62</sup>. In realtà il documento, contemplando la reversione a Guidantonio dei diritti su Carestello nel caso in cui Luca fosse morto senza eredi maschi, contemplava, di fatto, più clausole di natura feudale. Un altro elemento di contraddizione, che svela come l'atto sia in realtà un negozio simulato<sup>63</sup>, si ricava ancora dai caratteri intrinseci del documento; ci riferiamo alla formula – impropria per le *donationes* ma contemplata per le infeudazioni e per i contratti di enfiteusi – relativa alla costituzione del feudatario in procuratore da parte del *dominus* «tamquam in rem suam» e la facoltà concessagli di poter agire come lo stesso *dominus* aveva agito prima della stipulazione nel negozio<sup>64</sup>: una concessione di poteri che, nel concentrare un'area

Malatesta (G. Franceschini, *La prima giovinezza di Federico da Montefeltro ed una sua lettera ingiuriosa contro Sigismondo Pandolfo Malatesta*, in «Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per le Marche», 11 [1956], pp. 28-75; morì probabilmente nel 1458. In mancanza di un moderno profilo biografico su di lui, si vedano le notizie in P.P. Piergentili, *Il diritto e la vendetta. Battaglie legali e faide familiari di una fraterna compagnia al servizio dei Montefeltro (1487-1507)*, in *Dall'Archivio Segreto Vaticano. Miscellanea di testi, saggi e inventari*, V, Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano 2011 (Collectanea Archivi Vaticani 84), pp. 257-399: 258 (con bibliografia).

<sup>60</sup> Sul *castrum Carestelli* si vedano i documenti editi da P. Cenci, *Carte e diplomi di Gubbio dall'anno 900 al 1200*, Perugia 1915, pp. 237-239, 256-257, 259, e i più recenti regesti offerti da P.L. Menichetti, *Castelli, palazzi fortificati, fortilizi, torri di Gubbio dal secolo XI al secolo XIV*, Città di Castello 1979, pp. 60-64. Menichetti segnala alcuni documenti su Carestello conservati nell'Archivio Beni sulla base dei regesti contenuti nel ms I B 15 del *Fondo Armanni* dell'Archivio di Stato di Gubbio (*Memorie estratte e copiate da me Giovanni Battista Primoli in questo libro di carte notate sino al numero 371 dalle scritture esistenti in casa del signor conte Francesco Beni di Gubbio*), esemplati quando ancora l'Archivio si trovava presso la famiglia, in Gubbio (Palazzo Beni, nel quartiere San Martino). Su Carestello si veda anche S. Tiberini, *Le signorie rurali nell'Umbria settentrionale. Perugia e Gubbio, secc. XI-XIII*, Roma 1999 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 52), *ad indicem*.

<sup>61</sup> ASV, Arch. Beni I 16; altra copia ASV, Arch. Beni II 2, ff. 138r-141r; lo strumento è rogato dal notaio «Bartholomeus quondam Brugaldini domini Martini de Antaldis de Urbino» che, in calce all'atto, si sottoscrive «illustris domini comitis Guidantonii scriba et eius instrumentorum et iurium scrinearius specialis».

<sup>62</sup> Sulla *donatio inter vivos* ci limitiamo a rinviare alla voce *Donatio (diritto intermedio)*, curata da M. Bellomo per l'*Enciclopedia del diritto*, 13, Milano 1964, pp. 955-965 (con bibliografia).

<sup>63</sup> Sul tema, in generale, bastino G. Pugliese, *La simulazione nel negozio giuridico. Studio di diritto romano*, Padova 1938 (Studi di diritto privato italiano e straniero 13); A. Auricchio, *La simulazione del negozio giuridico. Premesse generali*, Napoli 1957 (Pubblicazioni della Facoltà giuridica dell'Università di Napoli 26); N. Distaso, *La simulazione dei negozi giuridici*, Torino 1960 (Studi di diritto e procedura civile).

<sup>64</sup> Utile in tal senso una delle avvertenze preliminari alla voce *feudum* del (quasi coevo) *Formularium instrumentorum egregii causidici domini Petri Dominici De Mussis, nobilis Placentini, Venetiis*, apud Alessandrum Griffum, 1579, f. 122v: «Item nota quod in tali contractu [feudi] cautum est inserere clausulam que solet apponi in contractu emphyteusis, videlicet quod dominus constituat feudatarium in procuratorem tanquam in rem suam et quod possit agere etc. prout in infrascriptis formis continetur».

territoriale limitrofa a Gubbio nelle mani di un suo fedelissimo, tutelava, di fatto, gli interessi del donante.

Ciononostante l'affare di Carestello non si risolse con questo unico atto, e ciò dimostra indirettamente la difficoltà dei contraenti di dare *vestmentum* al loro patto al di fuori delle cosiddette dinamiche feudali. L'anno successivo, il 19 settembre 1419 Guidantonio vendeva a Luca il fortilizio di Carestello, con una serie di tenimenti limitrofi, giacché con il contratto precedente aveva ceduto gli *iura* (e quindi anche le giurisdizioni del *castrum*). Lo strumento di vendita è conservato in un fascicolo pergameneo che contiene altre compravendite relative a Carestello<sup>65</sup>. È di un qualche interesse ritrovare, tra quelle carte, l'acquisto, da parte del conte Guidantonio (rappresentato dinanzi al notaio da un suo procuratore, Matteo di Grazie Riccardi), di alcune terre e case, cedutegli per 300 fiorini dai fratelli Ceciolo, Gabriele e Guido di Giovanni Gabrielli<sup>66</sup>, che poi il conte avrebbe venduto a Luca<sup>67</sup>.

La vendita di Carestello da parte di Guidantonio e le altre acquisizioni di terre nell'omonima villa da parte di Luca, grazie ad altre sue compravendite e donazioni perfezionate prima e dopo l'acquisto del fortilizio<sup>68</sup>, manifestano la concentrazione nelle sue mani di una consistente area territoriale limitrofa al castello. Che anche questa transazione sia, di fatto, un negozio simulato, ci viene suggerito da una lettera, inviata circa due anni dopo, il 5 marzo 1421, da Guidantonio da Montefeltro al notaio di Luca, *Filippus Mattioli*, relativa alla modifica della «concessione» di Carestello:

Ser Filippo, havemo ricevudo de tua letera, a la quale respondemo che se<mo> contento che in lo instrumento de la ragione facta a ser Luca de Carestello, tu cancelle et tog<lie> via quella parte de la reconcessione etc., et che lo instrumento sia libero per lo modo che vole el dicto ser Luca, ma cum questo, che volemo che da l'altra parte sie facta una co<...> per la quale se obblighi et che sia de questo effecto: che morendo lui et non remanendo figlioli maschi et legittimi, quello luoco debbia revenire ad noi, et nota che noi non dicemo de nostri heredi, ma de noi tanto, sì che gli famo questo vantaggio. Et in questo semo contento sì<e> facta, et altramente non<sup>69</sup>.

<sup>65</sup> Si tratta di ASV, *Arch. Beni I* 9; la vendita di Carestello si trova *ibid.*, ff. 10v-11r; i documenti sono schedati in P.P. Piergentili, *L'Archivio dei conti Beni di Gubbio. Note storiche e inventario*, Città del Vaticano 2003 (Collectanea Archivi Vaticani 50), pp. 6-10. .

<sup>66</sup> Lo strumento contempla la cessione di «omnes et singulas domos, terras, laborativas, vineatas, sodas, silvatas, paschua et nemora quos et quas dicti Ceciulus, Gabriel et Guido habent, tenent et possident in fortilitio Carestelli, comitatus Eugubii et in eius curia et in quocumque alio ad presens tenent et possident in dicta curia Carestelli infra quoscumque confines et latera»; *ibid.*, f. 8rv, 3 gennaio 1417. Il 15 luglio di quello stesso anno Gabriele di Giovanni Gabrielli, fratello di Ceciolo, in presenza del vicario della città di Gubbio e del suo curatore Pietro di Ceciolo di Cante Gabrielli, ratificava la vendita compiuta da Ceciolo (*ibid.*, f. 8v). Quest'ultimo sarebbe stato poi impiccato con l'accusa di tradimento, per aver aiutato Braccio da Montone ad occupare Gubbio il 6 marzo 1419. L'episodio è ricordato, tra l'altro, da Guerriero da Gubbio, *Cronica di ser Guerriero da Gubbio dall'anno MCCCCL all'anno MCCCCLXXII*, a cura di G. Mazzatinti, Città di Castello 1902, p. 40 (Rerum Italicarum Scriptores 21, 4), e in *Cronachetta di Urbino: 1404-1444*, lettura e note di Giovanni Scatena, Urbino 1995, p. 25.

<sup>67</sup> ASV, *Arch. Beni I* 9, ff. 10v-11r.

<sup>68</sup> *Ibid.*, f. 11r-12v (8 ottobre 1418 - 21 giugno 1421). Tutti gli strumenti sono rogati dal notaio *Filippus Mattioli Corradutti*.

<sup>69</sup> ASV, *Arch. Beni II* 17, ff. n.n.

Nella missiva, che presuppone l'esistenza di un ulteriore strumento di concessione a parziale modifica dell'atto del 5 agosto 1418, il conte Guidantonio, acconsentendo a precise richieste di Luca circa la «reconcessione», sembra voler favorire ancora una volta il suo fedelissimo servitore, disponendo che nell'atto sia inserita una clausola secondo la quale Carestello sarebbe ritornato al conte solo nel caso in cui Luca fosse morto prima di Guidantonio e senza eredi maschi.

Le parole del conte dimostrano inequivocabilmente come l'affare di Carestello nascondesse, in realtà, una concessione di natura feudale e come la stipula di tre strumenti notarili fosse funzionale alla necessaria pubblicità dell'azione giuridica. Se Ugolino da Piagnano, come vicario apostolico, non necessitava di garanzie da parte del suo *senior*, ma solo di una conferma – neppure troppo formale – che il patto di accomandigia potesse continuare ad esistere «come el primo dì», Luca della Serra e lo stesso Guidantonio, nel loro comune interesse, dovevano in qualche modo legittimare la cessione dei diritti di Carestello. E ciò poteva avvenire solo mediante il perseguimento di forme e modi contemplati dal diritto<sup>70</sup>.

<sup>70</sup> Nonostante l'opposizione ferma dei giuristi («sicut radii solis non possunt separari a sole, sic iurisdicatio non potest separari a republica unde orta est, et cuius causa vigorem obtinet suum», chiosava Baldo nel commento a LF. 1.14., 2.54. e LF. 2.56) l'acquisto di diritti giurisdizionali anche da parte di privati era praticata ad esempio nel ducato di Milano, dove «di fatto diritti di giurisdizione sono acquistati, venduti, permutati in tutto il dominio visconteo alla stregua di qualsiasi diritto allodiale», secondo una prassi che coinvolgeva la città di Milano; Chittolini, *Infeudazioni*, pp. 72 e 73 (anche per la citazione di Baldo).



# A proposito della regolamentazione del lavoro dipendente nelle città italiane del basso medioevo

di Giuliano Pinto

È noto come negli anni immediatamente successivi alla Peste Nera e, con diversa incidenza, nei decenni successivi, si acuirono nelle città italiane i conflitti tra datori di lavoro e lavoratori dipendenti, tra proprietari fondiari da una parte e contadini insediati sulla terra e salariati agricoli dall'altra, creando una situazione di forte e continua contrapposizione<sup>1</sup>. Le ragioni vanno ricercate nei nuovi rapporti tra domanda e offerta di braccia sul mercato del lavoro, determinati dalla grave crisi demografica con la conseguente carenza di manodopera sottoposta. Le testimonianze sono numerosissime: fonti narrative, a cominciare dai noti passi di Matteo Villani<sup>2</sup> e di Marchionne di Coppo Stefani<sup>3</sup>; fonti nor-

<sup>1</sup> Rimando al mio saggio *Congiuntura economica, conflitti sociali, rivolte*, in *Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento. Un confronto*, a cura di M. Bourin, G. Cherubini, G. Pinto, Firenze 2008, pp. 337-349. Neppure per gli ultimi decenni del XIII secolo e per i primi del XIV mancano notizie, per le città italiane e per quelle europee, di conflitti tra datori di lavoro e lavoratori sottoposti, ma nulla di paragonabile alla conflittualità che emerge nei decenni successivi alla Peste Nera: cfr. N. Rodolico, *Il popolo minuto. Note di storia fiorentina*, nuova ed., Firenze 1968 (prima ed. Bologna 1899), pp. 28-45; M. Mollat, Ph. Wolff, *Ongles bleus, Jacques et Ciompi. Les révolutions populaires en Europe aux XIV<sup>e</sup> et XV<sup>e</sup> siècles*, Paris 1970, pp. 95-96 e *passim*; G. Pinto, *Il lavoro, la povertà, l'assistenza. Ricerche sulla società medievale*, Roma 2008, pp. 48-51, e in particolare per le città fiamminghe W. Prevenier, *Conscience et perception de la condition sociale chez les gens du commun dans les anciens Pays-Bas des XIII<sup>e</sup> et XIV<sup>e</sup> siècles*, in *Le petit peuple dans l'Occident médiéval. Terminologies, perceptions, réalités*, réuni par P. Boglioni, R. Delort, C. Gauvard, Paris 2002, pp. 175-189; M. Boone, *Le Comté de Flandre dans le long XIV<sup>e</sup> siècle: une société urbanisée face aux crises du bas Moyen Âge*, in *Rivolte urbane e rivolte contadine cit.*, pp. 17-47.

<sup>2</sup> Matteo Villani, *Cronica*, a cura di G. Porta, Parma 1995, I, 59, pp. 112-113: «voleno di salaro le fanti, femine rozze e senza essere ausate a servizio, e' ragazzi della stalla, il meno dodici fiorini l'anno, e i più sperti XVIII e XXIII, e così le balie, e voleno li artefici minuti manuali tre cotanti o apresso che -ll'usato, e i lavoratori delle terre volieno tutti buoi e tutto seme, e lavorare le migliori terre, e lasciare l'altre: pensarono i nostri rettori con buono consiglio, di mettere ordine alle cose, e rafrenare i soperchi con certe leggi; ma per cose che fare sapessono, a questa volta non vi poterono porre rimedio, e convenne che a -dDio si lasciasse il corso e -ll'adirizzamento di quelli soperchi, i quali ancora nel MCCCLXII durano, poco corretti, o mancati».

<sup>3</sup> Marchionne di Coppo Stefani, *Cronaca fiorentina*, a cura di N. Rodolico, in *Rerum italicarum scriptores*, 2<sup>a</sup> ed., t. XXX, parte I, Città di Castello 1903-13, pp. 232-233: il riferimento è alle pretese dei sarti, dei lavoratori domestici, dei mezzadri, «di che fu fatto ordini gravi sopra ciò».

mative, dalle delibere dei consigli cittadini<sup>4</sup> alle numerose rubriche che compaiono nella produzione statutaria emanata dalle città italiane dopo la metà del XIV secolo, su cui ci soffermeremo più avanti. Si cercava di regolamentare un po' tutto il lavoro dipendente, soprattutto per quanto riguardava l'ammontare del salario giornaliero, ma anche in rapporto alle forme di ingaggio e ai comportamenti da tenere durante il lavoro; in agricoltura si definivano meticolosamente gli obblighi dei contadini affidatari di terra: erano in entrambi i casi le risposte alle "pretese" dei lavoratori sottoposti. E poco importa se le autorità fossero in grado o meno di far rispettare tali norme; anzi, stando alla testimonianza del Villani («ma per cose che fare sapessono [i rettori fiorentini], a questa volta non vi poterono porre rimedio»), la loro efficacia fu modesta. Tuttavia, in quanto approvate, tali norme testimoniano l'atteggiamento delle classi dirigenti di fronte alla nuova situazione; nel contempo la loro approvazione, spia di una conflittualità che stava aumentando, non poteva non essere un incentivo alla stessa conflittualità.

Non si tratta, come sappiamo, di una specificità italiana. Il quadro è europeo, come attestano le deliberazioni regie (*ordonnances*) in Francia, lo *Statuto dei lavoratori* emanato in Inghilterra nel 1351 o le norme promulgate alle Cortes dal re Pietro I di Castiglia che fissavano minuziosamente i salari, categoria per categoria, prevedendo pene pecuniarie e corporali per gli inadempienti<sup>5</sup>; il che non impediva che anche in quei paesi tali norme fossero poco o punto rispettate<sup>6</sup>.

Ma torniamo all'Italia e vediamo qualche esempio tratto dalle fonti normative. Gli statuti fiorentini del 1355, stesi quindi a pochi anni dalla Peste Nera, disciplinano i salari giornalieri di una serie di lavoratori: dai salariati agricoli ai muratori e ai manovali<sup>7</sup>; e poi fissano i compensi per tutta una serie di prestazioni a cottimo<sup>8</sup>. I salari giornalieri indicati (3-4 soldi al giorno per i salariati agricoli<sup>9</sup>, 4-4.6 soldi per i manovali, 8-10 soldi per i maestri di pietra e di legname e per i copritetto, in tutti e tre i casi in rapporto ai vari periodi dell'anno) non diver-

<sup>4</sup> In un provvedimento del *Consiglio generale* di Siena del settembre 1348 si definiscono le richieste dei contadini dipendenti come «fera et hinumana atque ingrata intentio»: *Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale*, III, *Contado di Siena, 1349-1518, Appendice: la normativa 1256-1510*, a cura di G. Piccinni, Firenze 1992, p. 400.

<sup>5</sup> Mollat - Wolff, *Ongles bleus* cit., pp. 113-115; B. Geremek, *Le refus du travail dans la société urbaine du bas Moyen Âge*, in *Le travail au Moyen Âge. Une approche interdisciplinaire*, éd. J. Hamasse, C. Muraille-Samaran, Louvain-la-Neuve 1990, pp. 379-394: 385-390.

<sup>6</sup> Cfr., oltre ai riferimenti della nota precedente, M.P. Zanoboni, *Salariati nel Medioevo (secoli XIII-XV)*, Ferrara 2009, pp. 56-57.

<sup>7</sup> Archivio di Stato di Firenze, *Statuti volgari della repubblica fiorentina*, 13, *Statuto del Capitano del Popolo, 1355*, Libro I, rub. CLVII; 19, *Statuto del Podestà, 1355*, Libro III, rub. LXXXXIII. Per i servitori domestici si fissano invece i salari annui (*Statuto del Capitano del Popolo*, Libro I, rub. CXL). Ringrazio per le indicazioni Francesco Salvestrini, che sta curando, insieme a Lorenzo Tanzini, l'edizione di questi corpi normativi.

<sup>8</sup> Si disciplinano i compensi di cuochi, trasportatori (*Statuto del Capitano del Popolo* cit., Libro I, Rubb. LX, LXII, CLV), sensali, sarti, maniscalchi (*Statuto del Podestà* cit., Libro II, Rubb. LXXXXIII, Libro III, Rub. LXXXXIII).

<sup>9</sup> I salariati agricoli sono indicati come coloro «i quali sono sença moglie e per la povertà loro lavorano e coltivano terre e vigne per mercé»: *Statuto del Capitano del Popolo* cit., Libro I, Rub. CLVII.



gono molto da quelli pagati prima del 1348 e sono molto lontani dai livelli effettivi, più o meno doppi, dei salari corrisposti negli anni successivi alla peste<sup>10</sup>.

Lo statuto di Firenze del 1415 dedica numerose norme alla regolamentazione del lavoro dipendente in riferimento a salari e compensi, orario di lavoro, forme d'ingaggio, ecc.<sup>11</sup>. La regolamentazione riguarda un po' tutti i settori: edilizia, compresi gli addetti alle fornaci di cotto e di calce (tra l'altro si assicurava ai maestri di pietra forestieri, con riferimento esplicito ai lombardi, la piena libertà di lavoro in città, senza che fossero costretti a immatricolarsi nell'Arte fiorentina o ad essa sottoporsi in alcun modo); e poi i sarti, con l'indicazione del prezzo della cucitura dei vari capi di abbigliamento; le balie; i servitori domestici; i vetturali e i trasportatori; i cuochi; i salariati agricoli. L'obiettivo appare chiaro: porre un freno a quegli aumenti dei salari, di cui avevano parlato Matteo Villani e Marchionne di Coppo Stefani, e creare condizioni di concorrenza al ribasso.

Esaminiamo lo statuto, più o meno coevo (1410-1414), di una piccola città romagnola, Faenza, dove la regolamentazione del lavoro sottoposto assunse forme estremamente severe e dettagliate<sup>12</sup>. Già le premesse sono del tutto eloquenti: si denunciano le richieste smodate («multum se extendunt immoderatis solutionibus») dei lavoratori a giornata della città e del contado, ma anche di alcune categorie di artigiani<sup>13</sup> e per questo si fissano i salari massimi giornalieri per i diversi lavoratori, si indicano i comportamenti da tenere sulla piazza d'ingaggio<sup>14</sup> e sul luogo di lavoro<sup>15</sup>. Altrettanto severe le norme relative ai contadini dipendenti, in genere fittavoli, che coltivavano terre di proprietà cittadina; norme che trovano la loro giustificazione nel fatto che da parte dei lavoratori della terra si commettevano moltissime frodi e malizie nei riguardi e a danno dei proprietari<sup>16</sup>.

<sup>10</sup> Cfr. Ch.M. de La Roncière, *Prix et salaires à Florence au XIV<sup>e</sup> siècle, 1280-1380*, Roma 1982, pp. 280, 326, 348: per gli anni 1350-1356 la contabilità dell'ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze indica che il salario più comune per i maestri muratori era di 18 soldi, per i manovali di 10, per i salariati agricoli di 7. Per l'andamento nel lungo periodo si veda il saggio di sintesi di S. Tognetti, *Prezzi e salari nella Firenze tardo medievale: un profilo*, in «Archivio storico italiano», 153 (1995), pp. 263-333.

<sup>11</sup> *Statuta populi et communis Florentiae anno salutis MCCCCXV*, Friburgo 1778, t. II, libro IV («Tractatus et materia consulum artium et mercatorum»).

<sup>12</sup> *Statuta Faventinae*, a cura di G. Rossini, in *Rerum italicarum scriptores*, 2<sup>a</sup> ed., t. XXVIII/5, Bologna 1929-1930, Libro V, rubb. 21-35, pp. 287-291.

<sup>13</sup> *Ibidem*. Le categorie dei lavoratori interessati sono quelle dei sarti, cimatori, vagliatori di grano, zappatori, segatori di fieno e di grano, muratori e manovali. Precedentemente (rub. 30, p. 282) si disciplina l'attività dei fornaciai in relazione ai prezzi della calcina e dei diversi materiali in cotto.

<sup>14</sup> *Ibidem*, p. 289. Si fa riferimento alla piazza di San Pietro, dove la mattina presto affluivano quanti erano in cerca di lavoro; a chi invece aveva già un lavoro era proibito di recarvi. I lavoratori non dovevano mettersi d'accordo tra loro sui salari da richiedere, e una volta assunti dovevano subito allontanarsi dalla piazza. Qui era presente il notaio straordinario del podestà che doveva far rispettare tali norme e punire chi le violava.

<sup>15</sup> *Ibidem*. Si doveva lavorare con il massimo impegno dall'alba al tramonto e non perdere tempo in chiacchiere e in canti.

<sup>16</sup> *Ibidem*, Libro V, rub. 21, pp. 225-226: «Item quod, cum quamplurime fraudes et malitie committantur et fiant per laboratores terrarum et possessionum contra homines quorum possessiones existunt».

Si potrebbe pensare che l'inserimento di tali norme negli statuti comunali fosse dunque la diretta conseguenza dei nuovi rapporti tra domanda e offerta di lavoro in seguito al grande crollo demografico. Il che è vero; ma sino a un certo punto. Un'indagine sulle fonti anteriori al 1348 mostra come il problema di regolamentare per legge il lavoro dipendente – o meglio, come vedremo, alcune specifiche attività – fosse una preoccupazione presente all'attenzione delle classi dirigenti sin dal primo periodo di organizzazione della vita comunale, anche se in forme e con contenuti in parte diversi<sup>17</sup>.

Tra le attività soggette alla normativa occupano un posto di primo piano quelle legate all'attività edilizia, al cui interno si regolarono per legge soprattutto l'entità del salario, le forme d'ingaggio, l'orario di lavoro, in sostanziale contraddizione con la dottrina giuridica coeva che prevedeva la libera contrattazione tra le parti nella *locatio operarum*, ovvero nell'ingaggio dei salariati a tempo<sup>18</sup>.

L'indicazione negli statuti comunali dei salari massimi che potevano percepire i lavoratori dell'edilizia (maestri e manovali) è senz'altro la norma che ricorre con maggiore frequenza, direi in buona parte dei corpi normativi redatti tra la seconda metà del XII secolo e i primi decenni del XIV<sup>19</sup>. Talvolta i maestri sono chiamati a giurare di persona il rispetto dei limiti imposti dalla legge<sup>20</sup>.

Spesso l'indicazione dei salari massimi tiene conto dei diversi periodi dell'anno (più alti nella buona stagione – in genere dalla Pasqua a fine settembre o a Ognissanti – quando la giornata di lavoro era più lunga) e del fatto che il datore di lavoro fornisse o meno il vitto<sup>21</sup>. In alcuni casi – e ciò è significativo – i salari dovevano essere più bassi quando si lavorava nei cantieri pubblici finanziati dal comune, dal momento che tali costruzioni rientravano nell'interesse dell'intera comunità<sup>22</sup>. In altri casi i salari vengono in qualche modo personalizzati. Se

<sup>17</sup> Una prima analisi in questa direzione fu compiuta da M. Roberti, *Il contratto di lavoro negli statuti medioevali*, in «Rivista internazionale di scienze sociali», 40 (1932), pp. 29-51, 156-168.

<sup>18</sup> M. Bellomo, *Il lavoro nel pensiero dei giuristi medievali. Proposte per una ricerca*, in *Lavorare nel Medio Evo. Rappresentazioni ed esempi dall'Italia dei secc. X-XVI*, Todi 1983, pp. 169-197: 184-187.

<sup>19</sup> A partire da *Lo statuto dei consoli del Comune di Pistoia. Frammento del secolo XII*, a cura di N. Rauty, G. Savino, Pistoia 1977, pp. 56-59; ma si veda anche *Gli Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*, a cura di F. Bonaini, Firenze 1854, II, pp. 411-412; *Gli Statuti del Comune di Treviso degli anni 1207 - 1231-33 - 1263*, a cura di G. Liberali, 3 voll., Venezia 1950-1955, II, rubb. 420-421, pp. 152-153; *Statuti del Comune di Padova dal secolo XII all'anno 1285*, a cura di A. Gloria, Padova 1873, p. 285; *Gli Statuti veronesi del 1276*, a cura di G. Sandri, Venezia 1940, Libro V, rub. CCXVIII, p. 656; *Statuta Ferrariae anno MCCLXXXVII*, a cura di W. Montorsi, Ferrara 1955, pp. 187-188; *Statuti del comune di Bassano dell'anno 1259 e dell'anno 1295*, a cura di G. Fasoli, Venezia 1940, *Statuto pistoiesi del secolo XIII. Studi e testi*, a cura di J. Costa Restagno, con saggio introduttivo di V. Piergiovanni, Bordighera (Imperia) 1995, p. 75.

<sup>20</sup> *Gli Statuti veronesi del 1276 cit.*, p. 656; *Statuti di Albenga del 1288 cit.*, p. 76; *Statutum potestatis comunis Pistorii anni MCCLXXXVI*, a cura di L. Zdekauer, Milano 1888, pp. 159-160 (ora ristampato in *Statuti pistoiesi del secolo XIII. Studi e testi*, a cura di R. Nelli, G. Pinto, vol. III, Pistoia 2002).

<sup>21</sup> Cfr. ad esempio *Gli Statuti del Comune di Treviso cit.*, II, pp. 152-153; *Statuti di Albenga del 1288 cit.*, pp. 75-76; *Lo Statuto del Comune di Bologna dell'anno 1335*, a cura di A.L. Trombetti Budriesi, Roma 2008, II, p. 861.

<sup>22</sup> *Gli Statuti inediti della città di Pisa cit.*, II, pp. 411-412; *Statuti del comune di Bassano dell'anno 1259 e dell'anno 1295 cit.*, *Statuto del 1295*, p. 398.

negli statuti di Treviso si distingue tra il «bonus magister» e quello «non bonus»<sup>23</sup>, facendo riferimento – si pensa – alla preparazione, all'esperienza, all'abilità, alla buona fama del primo, negli statuti di Verona (1276)<sup>24</sup> e di Bassano (1295)<sup>25</sup> alcuni maestri vengono indicati per nome e si attribuiscono loro salari massimi differenziati. È logico pensare che in questi due casi le rubriche statutarie, così legate a un momento preciso e a determinate persone, derivino direttamente da una delibera dei consigli cittadini. Nel caso dello statuto di Bologna del 1335 si prevedono per i maestri di muro e di legname salari di 4-5 soldi al giorno, senza vitto, a seconda dei due periodi dell'anno; per una categoria particolare, definiti *ingignerii*, ovvero capomastri, si prevede un salario giornaliero superiore di un soldo; i manovali invece dovevano accontentarsi di un salario pari alla metà di quello del maestro<sup>26</sup>. Anche nello statuto di Albenga della fine del XIII secolo si stabilisce per il *magister caput operis* un salario giornaliero superiore di circa un terzo rispetto a quello degli altri maestri<sup>27</sup>.

Numerose le rubriche che disciplinano l'orario di lavoro, comprese le soste per il *prandium* e per la *merenda*<sup>28</sup>. A scandire la giornata di lavoro era il suono delle campane delle chiese<sup>29</sup>, oppure quello della campana del comune<sup>30</sup>; alcuni grandi cantieri si dotarono di una campana propria<sup>31</sup>.

Altre rubriche statutarie riguardano le forme d'ingaggio, con riferimento alla piazza dove si recavano la mattina presto i lavoratori per essere assunti a giornata, all'obbligo di accettare l'offerta del datore di lavoro, al divieto di contrattare il salario o di abbandonare il lavoro iniziato per andare a lavorare altrove<sup>32</sup>. Si

<sup>23</sup> *Gli Statuti del Comune di Treviso* cit., II, p. 152.

<sup>24</sup> *Gli Statuti veronesi del 1276* cit., pp. 656-658.

<sup>25</sup> *Statuti del comune di Bassano* cit., p. 398 (si tratta di una rubrica dello Statuto del 1295).

<sup>26</sup> *Lo Statuto del Comune di Bologna dell'anno 1335* cit., II, p. 861.

<sup>27</sup> *Gli Statuti di Albenga del 1288* cit., p. 75.

<sup>28</sup> Così ad esempio prescrivono *Gli Statuti veronesi del 1276* cit., in un'aggiunta del 1284, p. 658: «Item ordinamus quod, quolibet die, summo mane, debeat pulsari tintinnabulum, quod non utitur ad funem, per unam vicem, bono modo in longum; ad quem sonum campane, omnes magistri et operarii cuiuscumque artificii et quocumque nomine censeatur, teneantur et debeant esse in suis laboreriis. Et de inde non secedere, nisi prius pulsata dicta campana pro hora prandii. Et postmodum ad dicta sua laboreria redire cum audiverint eandem campanam pulsare simili modo. Et de inde non secedere donec pulsabitur eadem campana post vespervas, pro eundo ad cenam». A Pisa (*Gli Statuti inediti della città di Pisa* cit., I, *Breve Pisani Communis* del 1286, p. 510) si prescrive che i maestri di muro e di legname possono abbandonare il lavoro una sola volta al giorno per recarsi a casa, evidentemente per il pranzo. Cfr. anche la nota seguente.

<sup>29</sup> Ad Albenga la giornata di lavoro andava dall'alba al tramonto; il suono della terza dava inizio alla sosta per il pranzo e quello della nona alla sosta per la merenda (*Gli Statuti di Albenga del 1288* cit., p. 75).

<sup>30</sup> Così, ad esempio, a Mantova (la Mistralina), a Verona e a Ferrara (la Marangona), campane pubbliche indicate con un nome proprio, forse sul modello di quella in uso nell'Arsenale di Venezia, segnalavano l'inizio e il termine della giornata di lavoro e le eventuali soste: Roberti, *Il contratto di lavoro negli statuti medioevali* cit., p. 50; Mantova, *La storia*, II, a cura di L. Mazzoldi, Mantova 1961, pp. 381, 429; *Statuta Ferrariae* cit., p. 194; *Gli antichi statuti delle Arti veronesi secondo la revisione scaligera del 1319*, per cura di L. Simeoni, Venezia 1914, p. LXXI.

<sup>31</sup> R.A. Goldthwaite, *La costruzione della Firenze rinascimentale. Una storia economica e sociale*, trad. it., Bologna 1984 (ed. orig. Baltimore 1980), p. 410.

<sup>32</sup> A Pisa (*Gli Statuti inediti della città di Pisa* cit., I, *Breve Pisani Communis* del 1286, p. 510) si proibisce a quanti hanno già un lavoro di recarsi al Ponte Vecchio, dove evidentemente si assumevano i

fa riferimento anche alle due possibili forme di ingaggio: *ad diem*, ossia a giornata, oppure *ad summam*, ovvero a cottimo, lasciando talvolta la scelta al datore di lavoro<sup>33</sup>.

Da tutto ciò emergono norme non generiche, ma interventi precisi che si propongono di controllare il settore, come confermano le rubriche di numerosi statuti che fissano misure e prezzi dei materiali in cotto: mattoni, tegole, embri-ci, calcina, ecc.<sup>34</sup>.

Quali le ragioni di questi interventi? Essi rispecchiano da una parte concezioni di carattere più generale, non legate a una situazione congiunturale, secondo le quali il salario del lavoratore a giornata doveva servire a soddisfare i bisogni essenziali del salariato, e non altro. È la dottrina tomistica del “giusto prezzo”<sup>35</sup>, che permane ancora in pieno Quattrocento. Nella *Vita civile* Matteo Palmieri definisce arti “mercenarie” quelle «di chi vende l’opera et non l’industria dell’arte», di conseguenza «in nella infima plebe basti solo il vitto necessario che di per di co’ loro exercitii s’acquistano»<sup>36</sup>. Questo naturalmente per i lavoratori provvisti solo della forza delle loro braccia, e privi di particolari abilità; abilità e conoscenze tecniche che proprio in questo periodo si cominciano ad apprezzare e a remunerare di conseguenza<sup>37</sup>.

Il fatto che al centro dell’attenzione si ponga l’attività edilizia non è casuale. Si spiega con l’importanza che essa ebbe a lungo nelle città bassomedievali. A partire dal XII secolo e sino all’inizio del XIV, quando lo slancio demografico si arrestò, i centri della Penisola conobbero un forte e continuo ampliamento del tessuto urbano con allargamenti successivi delle cinte murarie e con la moltiplicazione degli abitati<sup>38</sup>. In questo arco cronologico le città si trasformarono di continuo, ospitando cantieri grandi e piccoli (chiese, palazzi pubblici, mura, ecc.; ma anche i palazzi dei ceti più elevati e le case della gente

lavoratori a giornata, o di lasciare il lavoro assegnato per assumerne un altro. Sulla presenza di piazze di ingaggio in diverse città europee si veda J.-M. Yante, *L’emploi: concept contemporain et réalités médiévales*, in *Le travail au Moyen Âge* cit., pp. 349-378: 372.

<sup>33</sup> Così ad esempio nello *Statuto del secolo XIII del comune di Ravenna*, pubblicato da A. Zoli, S. Bernicoli, Ravenna 1904, p. 117.

<sup>34</sup> *Statuti del Comune di Padova dal secolo XII all’anno 1285* cit., p. 286; *Il Constituto del Comune di Siena dell’anno 1262*, pubblicato da L. Zdekauer, Milano 1897, pp. 178-180; *Statuto del secolo XIII del comune di Ravenna* cit., pp. 122-123; *Lo Statuto del Comune di Bologna dell’anno 1335* cit., II, pp. 861-863.

<sup>35</sup> «Mercenari qui locant operas suas, pauperes sunt, de laboribus suis victum quaerentes quotidianum» (San Tommaso, *Summa theologiae*, I, II, 105 a. 2): cfr. B. Geremek, *I salari e il salariato nelle città del basso Medio Evo*, in «Rivista storica italiana», 78 (1966), pp. 368-386.

<sup>36</sup> Matteo Palmieri, *Vita civile*, a cura di G. Belloni, Firenze 1982, pp. 180, 186-187; ma si veda anche C. Finzi, *Matteo Palmieri dalla “Vita civile” alla “Città di vita”*, Milano 1984, pp. 87, 138.

<sup>37</sup> Pinto, *Il lavoro, la povertà, l’assistenza* cit., pp. 24, 28; G. Pinto, *Les rémunérations des salariés du bâtiment (Italie, XIII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècle): les critères d’évaluation*, in *Rémunérer le travail au Moyen Âge. Pour une histoire sociale du salariat*, sous la direction de P. Beck, Ph. Bernardi, L. Feller, Paris 2014, pp. 314-324.

<sup>38</sup> G. Pinto, *I nuovi equilibri tra città e campagna in Italia fra XI e XII secolo*, in *Città e campagna nei secoli altomedievali*, Settimane di studio della Fondazione Centro italiano di studi sull’alto medioevo, Spoleto 2009, pp. 1055-1081: 1063-1066.

comune), dove lavoravano maestranze specializzate e semplici manovali. Le magistrature comunali intervennero dunque per regolare un'attività ritenuta di primaria importanza per gli interessi della collettività. Le costruzioni rientravano nella sfera del bene comune perché servivano per proteggere la città, per ospitare le funzioni religiose e le varie fasi della vita civile, per fornire gli abitanti di una casa. Non stupisce quindi che in alcune città si arrivasse a vietare ai maestri di pietra e di legname di organizzarsi in Arte<sup>39</sup>. Comunque si privilegiarono sempre gli interessi generali di fronte a quelli delle categorie di mestiere, come testimonia l'accoglienza, spesso senza limiti di sorta, di maestranze forestiere.

L'altro settore regolamentato con frequenza risulta essere quello del lavoro agricolo. Si tratta di una regolamentazione che assunse forme più articolate e stringenti man mano che la proprietà fondiaria cittadina si consolidava e si allargava dai dintorni della città sino a buona parte dei territori dipendenti<sup>40</sup>. L'obiettivo era quello di difendere gli interessi dell'ampia fascia di cittadini-proprietari e di avvantaggiare la città nel suo complesso per quanto concerneva l'approvvigionamento dei prodotti agricoli.

La legislazione statutaria più antica riguardò quanti lavoravano con salari giornalieri, sul modello delle norme che disciplinavano i lavoratori dell'edilizia<sup>41</sup>; poi cominciarono a comparire norme che regolavano i contratti di lavoro che prevedevano l'affidamento della terra a una famiglia contadina (affitto in natura e in moneta, colonia parziaria, mezzadria), dove si sottolinearono soprattutto gli obblighi che ricadevano sui contadini insediati sulle terre dei cittadini.

Vediamo qualche caso.

Il *Liber consuetudinum* del Comune di Milano, redatto nel 1216 da un collegio di giusperiti su mandato del Podestà, raccolse in un testo scritto una serie di pratiche consuetudinarie al fine che vi fosse da allora in poi certezza normativa<sup>42</sup>. Numerose rubriche disciplinano i rapporti tra proprietari e coloni, intendendo ormai per coloni i contadini dipendenti. Questi erano tenuti a lavorare la terra con la massima diligenza, come se fosse di loro proprietà; dovevano ospitare a loro spese i proprietari in occasione dei principali raccolti, dovevano spartirli alla presenza del proprietario e trasportare a proprie spese a Milano la parte di sua

<sup>39</sup> Cfr. A.I. Pini, *Le arti in processione. Professioni, prestigio e potere nelle città-stato dell'Italia padana medievale*, in *Lavorare nel Medio Evo* cit., pp. 65-107: 105-106.

<sup>40</sup> G. Cherubini, *L'Italia rurale del basso Medioevo*, Roma-Bari 1985, pp. 65-93; G. Pinto, *I rapporti economici tra città e campagna*, in R. Greci, G. Pinto, G. Todeschini, *Economie urbane ed etica economica nell'Italia medievale*, Roma-Bari 2005, pp. 3-73: 18-25.

<sup>41</sup> *Lo statuto dei consoli del Comune di Pistoia* cit., pp. 56-57: la regolamentazione del salario riguardava quanti lavoravano la terra per conto di cittadini pistoiesi.

<sup>42</sup> E. Besta, G.L. Barni, *Liber consuetudinum Mediolani anni MCCXVI*, nuova ed. interamente rifatta, Milano 1949, in particolare alle pp. 16-18 dell'*Introduzione* di G.L. Barni. Sulla costituzione di corpi normativi simili e coevi in area lombarda si veda A. Lattes, *Il diritto consuetudinario delle città lombarde*, Milano 1899 (rist. anast. Milano 1972), pp. 5-56, che poi (pp. 305-322) prende in esame le norme concernenti la contrattualistica agraria.

spettanza. Altre norme disciplinavano minuziosamente i contratti di affitto<sup>43</sup>. Norme non molto diverse da quelle milanesi, ma con l'aggiunta di obblighi di miglioramento fondiario a carico di fittavoli e coloni parziari, sono presenti nel corpo statutario padovano che va dalla fine del XII secolo al 1285<sup>44</sup>.

Spostandoci ai primi decenni del XIV secolo, la normativa che riguarda i contadini dipendenti risulta particolarmente dettagliata nello statuto di Ravenna detto di Ostasio da Polenta (1327-1346), e la cosa non sorprende trattandosi di una città che viveva in larga parte delle risorse agricole del proprio territorio. Una prima rubrica vieta la stipula di contratti agrari di durata superiore ai cinque anni (rinnovabili), salvo che il conduttore non sia impegnato a costruire una casa all'interno del podere dato in concessione<sup>45</sup>. Si vuole evitare quindi per legge l'affidamento della terra per periodi lunghi. Una seconda rubrica disciplina dettagliatamente gli obblighi dei contadini dipendenti che lavoravano terre di cittadini ravennati<sup>46</sup>. I contadini, fossero fittavoli o mezzadri, erano obbligati a compiere bene ogni tipo di operazione agricola – vengono descritte nei particolari – ma non prima di averne ottenuto l'autorizzazione del proprietario; si prescrive la consegna nei tempi previsti di canoni, raccolti di parte padronale e onoranze: in caso di contestazione si doveva prestar fede al giuramento del proprietario o del suo rappresentante. Al proprietario si concede il diritto di trasformare, a suo piacere, contratti di affitto in corso in contratti a mezzo. Gli esempi potrebbero facilmente moltiplicarsi prendendo in esame altri statuti cittadini coevi o attraverso lo spoglio dei registri delle deliberazioni dei Consigli<sup>47</sup>.

Anche per quanto riguarda il disciplinamento dei contratti agrari e del lavoro contadino gli eventi di metà Trecento e dei decenni successivi portarono ad una esasperazione delle norme. Ci limitiamo a esaminare un paio di casi. Nel già ricordato statuto di Faenza, a prescindere dai soliti obblighi a cui erano tenuti mezzadri e fittavoli, si consentiva al proprietario di espellere il contadino dalla terra ancor prima della scadenza del contratto, e nonostante i patti precedentemente stipulati: era sufficiente che il proprietario giurasse davanti al giudice del podestà o del comune di avere dei sospetti sul suo lavoratore, senza che ci fosse bisogno di altre motivazioni o prove<sup>48</sup>. A Siena, dove ormai la forma del tutto dominante di conduzione della terra era la mezzadria poderale, la legislazione relativa ai mezzadri colpisce per la sua durezza. Nel 1460 nel *Consiglio genera-*

<sup>43</sup> *Ibidem*: le norme che disciplinano i rapporti tra proprietari e coloni sono raccolte sotto l'indicazione *De locatione et conductione*, pp. 74-84.

<sup>44</sup> *Statuti del Comune di Padova dal secolo XII all'anno 1285* cit., pp. 214-219; tra i miglioramenti prescritti c'è quello di piantare un certo numero di olivi.

<sup>45</sup> *Statuto ravennate di Ostasio da Polenta (1327-1346)*, a cura U. Zaccarini, *Presentazione* di A. Vasina, Bologna 1998, p. 187.

<sup>46</sup> *Ibidem*, pp. 182-186. Per proprietari cittadini si intendono «qui sunt continui cives et habitatores civitatis Ravenne et suburbiorum».

<sup>47</sup> Cfr. ad esempio *Statutum potestatis comunis Pistorii* cit., p. 184; *Il Constituto del Comune di Siena dell'anno 1262* cit., p. 212; *Lo Statuto del Comune di Bologna dell'anno 1335* cit., II, pp. 809-810.

<sup>48</sup> *Statuta Faventiae* cit., L. V, Rub. 21, p. 225 e sgg.

le si approvò una norma che prevedeva la forca per i contadini dipendenti che si fossero allontanati dal podere portando con loro bestie appartenenti al proprietario, e la stessa pena per chi li avesse aiutati<sup>49</sup>.

Scarsa invece la presenza nella legislazione statutaria cittadina di norme riguardanti il mondo del lavoro all'interno della manifattura tessile; e la cosa potrebbe apparire sorprendente se pensiamo all'importanza di tale attività per l'economia di molti centri urbani già a partire dal XIII secolo. Nel caso delle manifatture tessili il disciplinamento del lavoro restò nell'ambito della normativa delle Arti, alle quali evidentemente il Comune lasciava ampi spazi di intervento<sup>50</sup>. Non di rado tuttavia le magistrature comunali legiferarono in funzione dell'interesse superiore della cittadinanza quando questo non coincideva con quello della singola corporazione<sup>51</sup>.

Le conclusioni che si possono trarre da questa rapida analisi sono del tutto evidenti. La legislazione, anche quella statutaria, intervenne a regolare il lavoro dipendente in rapporto alle esigenze che la città, o meglio i ceti superiori della città sentirono come più pressanti, e su settori ritenuti essenziali per il bene comune: l'attività edilizia e la gestione della proprietà terriera dei cittadini furono al centro dell'attenzione.

<sup>49</sup> *Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale*, III, *Contado di Siena* cit., p. 433.

<sup>50</sup> Così a Firenze: F. Franceschi, *Istituzioni e attività economica a Firenze: considerazioni sul governo del settore industriale (1350-1450)*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*, Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini, Roma 1999 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato 31), pp. 76-117.

<sup>51</sup> Solo qualche esempio. A Padova, all'inizio del XIV secolo, si stabilì che i lavoratori itineranti (*vagabundi*) potessero lavorare nella manifattura laniera senza essere iscritti all'Arte, «et predicta fiant ut ars lane in civitate Padue augmentetur per forenses»: R. Cessi, *Le corporazioni dei mercanti di panni e della lana in Padova fino a tutto il secolo XIV*, Venezia 1908, pp. 81-82. A Vicenza nel 1462 si stabilì che i lanaioli non dovessero pagare più i lavoratori sottoposti (scardassieri, pettinatori, tessitori, ecc.) in natura (tele, scarpe, vino, frumento), perché ciò andava a loro detrimento, bensì in denaro: G.B. Zanazzo, *L'arte della lana in Vicenza, secoli XIII-XV*, in «Miscellanea di storia veneta», s. terza, 6 (1914), pp. 299-300.





# Un documento inédito de Alfonso X a Ágreda: el otorgamiento del Fuero Real y de los privilegios de los caballeros (1260)

por Pedro Andrés Porras Arboledas

El documento de Alfonso X concediendo al concejo de Ágreda, durante su estancia en la villa, tanto el Fuero Real como los privilegios de los caballeros, según costumbre mantenida por dicho monarca durante el lustro anterior, es bien conocido desde que en 1952 Sánchez Belda publicó un trabajo donde exponía brevemente los contenidos documentales medievales de los archivos agredanos<sup>1</sup>. Años más tarde, en 1983, aprovechando la feliz circunstancia de que muchos de los documentos conservados en Ágreda conservaban sus respectivos sellos, Carlos de la Casa volvió a ocuparse de este documento<sup>2</sup>. En ambos casos se trataba, no del privilegio original del Rey Sabio, que no se conserva, sino de la confirmación de Fernando IV, llevada a cabo en Medina del Campo, en 1305; el facsímil de dicha confirmación, correspondiente al pergamino nº 25 del Archivo Municipal, sería editado en 1992<sup>3</sup>, sin que la reproducción fotográfica permitiera una lectura fidedigna.

Tras ser citado por varios otros autores<sup>4</sup>, el privilegio sería editado finalmente en 2004 por Madrid Cruz<sup>5</sup>, si bien a partir de un traslado de comienzos del siglo XVI, sacado de una especie de libro copiador de privilegios reales del concejo, ubicado en el legajo 613. También en ese caso se partía de la confirmación de Fernando IV en 1305.

Por tanto, el privilegio de Alfonso X confirmado por otro privilegio rodado de Fernando IV, cuarenta y cinco años más tarde, se halla técnicamente inédito, pues no ha sido transcrito directamente del texto original, sino de un traslado dos siglos posterior; así mismo, debe tenerse en cuenta que los escribanos de la Corte fernandina no se tomaron la molestia de copiar todo el contenido del privilegio, pues

<sup>1</sup> L. Sánchez Belda, *Los archivos de Ágreda*, en «Celtiberia», 3 (1952), pp. 55-79.

<sup>2</sup> C. de la Casa Martínez, *Colección sigilográfica del Archivo Municipal de Ágreda*, Soria 1983.

<sup>3</sup> *Fueros y cartas pueblas de Castilla y León. El derecho de un pueblo*, Salamanca 1992, pp. 126-127.

<sup>4</sup> G. Martínez Díez, *Las Leyes de Alfonso X. II. Fuero Real*, Ávila 1988, y F. Martínez Llorente, *Régimen jurídico de la Extremadura castellana medieval. Las comunidades de villa y tierra (siglos X-XIV)*, Valladolid 1990, además de muchos otros, al tratar de la expansión del Fuero Real.

<sup>5</sup> M.D. Madrid Cruz, *Acerca de la vigencia del Fuero Real: algunas disposiciones procesales del Concejo de Ágreda en 1306*, en «Cuadernos de Historia del Derecho», 9 (2004), pp. 265-268.

suprimieron la práctica totalidad de los listados de confirmantes. Sólo es posible reconstruir éste merced a la existencia de una confirmación posterior del documento alfonsino, que tuvo lugar en Valladolid en 1401, en tiempos de Enrique III. La confirmación enriqueña transcribe el contenido del privilegio de Alfonso X en su totalidad, si prescindimos de una línea relativa a los hijos del caballero difunto, que el copista vallisoletano se saltó; el texto, pues, de la confirmación de Enrique III es similar al de la de Fernando IV, si hacemos excepción de esa línea y de una vacilación en lo referido a los paniaguados de los caballeros (*aparceros / conpanneros*), así como al hecho de que la copia enriqueña sí incluye el listado de confirmantes, rueda, etc. Es evidente que cuando se confirmó el privilegio en 1401 los agredanos no presentaron la confirmación de Fernando IV, sino el documento original de Alfonso X, del que se tomó su contenido en su totalidad.

No es este el lugar de ocuparme del estudio del contenido y de su interpretación histórico-jurídica, pues otros autores más versados que yo ya han planteado y resuelto, a mi juicio, de modo más que satisfactorio esos temas<sup>6</sup>, sino tan sólo editar el texto alfonsino a partir de ambas confirmaciones de Fernando IV y Enrique III<sup>7</sup>.

## Apéndice

1260/03/27 (sábado), Ágreda

Privilegio de Alfonso X a Ágreda, en el que, además de otorgarle el Fuero Real, incluye una lista de privilegios destinados a los caballeros de la villa.

Archivo Histórico Municipal de Ágreda, pergaminos n<sup>os</sup> 25 y 33. Inserto en privilegio rodado de Fernando IV y en carta de confirmación de Enrique III.

Sepan todos los omnes que este previllejo vieren e oyeren cómo Nos don Alfonso, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Toledo, de León, de Gallisia, de Sevilla, de Córdova, de Murcia, de Jahén, del Algarbe, en uno con la Reyna, donna Violante, mi muger, e con nuestro fijo, el infante don Fernando, primero e heredero, e con mi fijo, el infante don Sancho, porque fallamos que la villa de Ágreda, non avien fuero conplido por que se juzgasen, asy como deven, e por esta rasón vyníen muchas dubdas e muchas contiendas e muchas enemistades e la justicia non se cumple ansy como devíe. Nos, el sobredicho Rey don Alfonso, queriendo sacar todos estos dannos, en uno con la Reyna donna Violante, mi muger, e con nuestro fijo, el infante don Ferrando, primero e heredero, e con nuestro fijo, el infante don Sancho, dámosles e otorgámosles aquel fuero que Nos fesimos con con-

<sup>6</sup> Me refiero, en concreto, al artículo mencionado en la nota anterior, en lo relativo a la permanencia del uso del Fuero Real en Ágreda luego de la crisis de 1272; los aspectos genéricos sobre la política de expansión del Fuero Real, la razón de su otorgamiento junto con los privilegios de la caballería, etc. son cuestiones sobradamente tratadas tanto en el mencionado trabajo de Martínez Díez, como en los de A. Iglesia Ferreirós, *Fuero Real y Espéculo*, en «Anuario de Historia del Derecho Español», 52 (1982), pp. 111-191; *El privilegio general concedido a las Extremaduras en 1264 por Alfonso X*, en «Anuario de historia del derecho español», 53 (1983), pp. 455-521; y *La obra legislativa de Alfonso X el Sabio*, en *España y Europa. Un pasado histórico común*, Murcia 1986; y de M. González Jiménez, *Alfonso X y las oligarquías urbanas de caballeros*, en «Glossae. Revista de Historia del Derecho Europeo», 5-6 (1993-1994), pp. 195-214; y *Sobre fueros, concejos y política municipal de Alfonso X*, en *II Congreso de Historia de Albacete. II. Edad Media*, Albacete 2002, pp. 11-20.

<sup>7</sup> Tan sólo llamar la atención sobre el hecho de que la atribución de las caloñas de los paniaguados y siervos del caballero al propio caballero, que aparecía por primera vez en 1261 en el privilegio de Escalona, debe retrotraerse al año anterior, pues ya consta en el texto agredano.

sejo de nuestra Corte, escripto en libro e sellado con nuestro sello de plomo, que lo ayan el concejo de Ágreda, también de villa como de aldeas, porque se juzguen comunalmente por él en todas cosas para sienpre jamás, ellos e los que dellos vinieren.

E demás, por faserles vien e mercet e por darles galardón por los muchos servicios que hisieron al muy noble e mucho alto e mucho onrado rey don Alfonso, nuestro visavuelo, e al muy noble e mucho alto e mucho onrado rey don Fernando, nuestro padre, e a Nos ante que reynásemos e después que reynamos, dámoles e otorgámosles estas franquesas que son escriptas en este preuilegio:

[1] Que los cavalleros que tovieren las mayores casas pobladas en la villa de Ágreda, con mugeres e con fijos, o los que no ovieren mugeres con la conpanna que ovieren, desde ocho días ante Navidat fasta el día de Sant Johán Bautista, e tovieren cavallo e armas, el cavallo que vala de treynta mrs. arriba, e escudo e lança e loriga e brafunerias e perpunte e capiello de fierro e espada, que non peche por los otros eredamientos que ovieren en las cibdades e en las villas e en los otros lugares de nuestros Reynos.

[2] E que escusen sus paniguados e sus pastores e sus molineros e sus amos que criaren sus fijos e sus ortolanos e sus lugeros e sus colmeneros e sus mayordomos que ovieren en esta guisa:

– Que el cavallero que oviere de quarenta fasta hasta cien vacas que escuse un vaqueriso e non más.

– E sy dos fasta tres fueren aparceros que ovieren quarenta vacas o más fasta cien vacas, que escusen un vaqueriso e non más.

– El que oviera cabanna de vacas en que aya de cien vacas arriba, que escuse un vaquerizo e un cabannero e un rabadán.

– E el que oviere ciento entre ovejas e cabras, que escuse un pastor e non más.

– E sy dos aparceros o tres se ayuntaren, que ayan de cien ovejas e cabras fasta mill, que escusen un pastor e non más.

– E sy uno o dos fasta tres ovieren cabanna de mill, entre ovejas e cabras, a arriba, que escusen un pastor e un cabrero e un rabadán.

– E el cavallero que oviere veynte yeguas, que escuse un yeguariso e non más.

– E sy dos fasta tres fueren aparceros e ovieren veynte yeguas, que escusen un yeguariso e non más.

– Otrosy, mandamos que el cavallero que oviere fasta cien colmenas que escuse un colmenero.

– E sy dos fasta tres fueren conpanneros<sup>8</sup> que ovieren cien colmenas o dende arriba, que otrosí non escusen más de un colmenero.

– E el cavallero que oviere cien puercos, que escuse un porqueriso e non más.

– E si fueren dos o tres aparceros que ayan cien puercos que non escusen más de un porqueriso.

[3] Otrosy, mandamos que el cavallero que fuere en la hueste, que aya dos escusados e sy levare tienda redonda, que aya tres, e quien toviera todavía loriga de cavallo suya e la levare aya cinco escusados.

[4] Otrosí, mandamos que las calonnas de los aportellados e de los apagiados e de los cavalleros e de sus siervos que las ayan los cavalleros de quien fuere, asy como Nos devemos haber las nuestras.

[5] E los pastores que escusaren que sean aquellos que guardaren los ganados propios.

[6] E los amos que sus hijos criaren, que los escusen por quatro annos mientras qu'el fijo criaren e non más.

[7] E los mayordomos que ovieren que sean aquellos que vistieren e que governaren, e que non aya más de dos el que más oviere.

[8] E mandamos que estos escusados que ovieren que si cada uno oviere valía de cien mrs. en mueble e en rays e en quanto que oviere e dende ayuso, que lo puedan escusar. E si oviere valía de más de cien mrs., que peche a Nos.

[9] Otrosy, mandamos que quando el cavallero muriere e fincare su muger biuda, que aya aquella franquesa que avie su marido mientras toviera bien bibdedat. E, sy casare después con ome que non sea guisado de cavallo e de armas, segunt dicho es, que non ayan escusados de mientras non toviera el marido este guisamiento. E, sy los fijos partieren con la madre, que la madre por sy, aya sus escusados e los fijos por sy los suyos fasta que sean de hedat [de diz e ocho annos a arriba, que no los ayan fasta que sean guisados. Otrosí, mandamos que, si los fijos partieren con el padre después de muerte de su madre, que el padre aya por sí los escusados e los fijos por sí los suyos fasta que sean de edad]<sup>9</sup>, asy como dicho es. E los fijos de que pasaren de hedat de dies e ocho annos, sy non casaren, que non puedan escusar más de a sus yugeros. E todos aquellos que más escusados tomaren de quanto este preuilegio dise que pierdan los otros que les otorgamos que oviesen, segunt dicho es.

[10] Otrosí, mandamos que pues estos escusados de valía de cient mrs. han de ser, que los tomen

<sup>8</sup> En la confirmación de Fernando IV *aparceros*.

<sup>9</sup> Entre corchetes línea que falta en la confirmación de Enrique III, tomada de la de Fernando IV.

por mano de aquellos qu'el nuestro padrón fisieren e con sabiduría del pueblo e de las aldeas de Ágre-da. A quien por sy los tomare que pierda aquellos que tomare por toda vía.

[11] E por faser mayor bien e mayor mercet a los cavalleros, mandamos que quando muriere el cavallo o el cavallero que estuviere guisado, que aya plaso fasta quatro meses que compre cavallo, e por estos quatro meses que non toviere cavallo que no pierda sus escusados e que los aya así como los otros cavalleros que estovieren guisados.

[12] Otrosy, otorgamos que el concejo de Ágre-da que ayan sus montes e sus defesas libres e quitas, así como sienpre las ovieron, e que lo que dende saliere que lo metan en pro de concejo. E los montaneros e los defeseros que fisieren, que los tomen a soldada e que juren en concejo a los alcal-des e al juez esta jura, que la tomen los alcaldes e el juez en bos de concejo, e guarden bien sus mon-tes e sus defesas e que toda quanta pro y pudieren faser que lo fagan, e lo que dende sallere que lo den a concejo o puramente en su pro, en lo que menester ovieren que sea pro de concejo, e el conce-jo que den omes buenos de su concejo a quien den cuenta e recabdo los defeseros, e quanto tomaren cada anno, quando quier que gelo demandaren. E estos omes buenos que den fiadores que aquello que los montaneros les dieren que lo metan ally do el concejo mandare que pro sea de concejo.

[13] E otrosy, mandamos que los cavalleros puedan faser prados e defesas en las sus heredades conocidas para sus bueyes e para sus ganados; e estas defesas que sean guisadas e con rasón, por-que no venga ende danno a los pueblos.

[14] E demás les otorgamos que el anno que el concejo de Ágre-da fuere a la hueste por madado del Rey que non pechen los pueblos de las aldeas marçadga.

E mandamos e defendemos que ninguno non sea osado de yr contra este previllejo de este nuestro donadío nin de quebrantarle nin de menguarle en ninguna cosa, ca qualquier que lo fisiese avría nues-tra yra e pecharnos y a en coto mill mrs. e a los cavalleros de Ágre-da todo el danno doblado. E por que este previllejo sea firme e estable, mandámosle sellar con nuestro sello de plomo. Fecho el preville-jo en Ágre-da, por mandado del Rey, sábado, veynte e syete días andados del mes de março en era de mill e dosientos e noventa e ocho. E Nos sobre dicho Rey don Alfonso, reynante con la Reyna donna Violante, mi muger, e con nuestro fijo el infante don Ferrando, primero e heredere, e con nuestro fijo el infante don Sancho, en Castiella, en Toledo, en León, en Gallisia, en Sevilla, en Córdova, en Murcia, en Jahén, en Baeça, en Badajós e en el Algarbe, otorgamos este previllejo e confirmámoslo.

Don Sancho, arzobispo de Toledo e chanciller del Rey, confirma. Don Remond, arzobispo de Sevilla, confirma. Don Alboabdille Albenaçar, Rey de Granada, vasallo del Rey, confirma. Don Martín Gomes, eleto de Burgos, confirma. Don Ferrando, obispo de Palencia, confirma. Don frey Martín, obispo de Segovia, confirma. La Iglesia de Sigüença, vaga. Don Gil, obispo de Osmá, confir-ma. Don Rodrigo, arzobispo de Cuenca, confirma. Don Benito, obispo de Ávila, confirma. Don Asnar, obispo de Calafornça, confirma. Don Ferrando, obispo de Córdova, confirma. Don Aldam, obispo de Plasencia, confirma. Don Pascual, obispo de Jahén, confirma. Don frey Pedro, obispo de Cartagena, confirma. Don fray Llorente, obispo de Cebta, confirma. Don Pedro Yvannes, maestre de la Orden de Calatrava, confirma. Don Alfonso de Molina, confirma. Don Fradique, confirma. Don Felipe, confir-ma. Don Nunno Gomes, confirma. Don Alfonso Lopes, confirma. Don Symón Ruys, confirma. Don Alfonso Telles, confirma. Don Ferrant Ruys de Castro, confirma. Don Pero Nunnes, confirma. Don Rodrigo Gomes el Ninno, confirma. Don Rodrigo Alvares, confirma. Don Alfonso García, confirma. Don Diego Gomes, confirma. Don Gomes Ruys, confirma. Don Gutier Suares, confirma. Don Suer Telles, confirma. Don Hugo, duque de Bergonna, vasallo del Rey, confirma. Don Guy, conde de Flardes, vasallo del Rey, confirma. Don Iohán, arzobispo de Santiago e chanciller del Rey, confirma. Don Alfonso, fijo del Rey Iohán d'Acre, Enperador de Costantinopla e de la Enperatris donna Berenguella, conde, vasallo del Rey, confirma. Don Luys, fijo del Enperador e de la Enperatris sobre-dichos, conde de Belmonte, vasallo del Rey, confirma. Don Iohán, fijo del Enperador e de la Enperatris sobre-dicho, conde de Montfort, vasallo del Rey, confirma. Don Abu Yafar, Rey de Murcia, vasallo del Rey, confirma. Don Aben Mafot, Rey de Niebla, vasallo del Rey, confirma. Don Gastón, visconde de Beared<sup>e</sup>, vasallo del Rey, confirma. Don Guy, visconde de Limonges, vasallo del Rey, confir-ma. Don Martín, obispo de León, confirma. Don Pedro, obispo de Oviedo, confirma. Don Suero, obispo de Çamora, confirma. Don Pedro, obispo de Salamanca, confirma. Don Pedro, obispo de Astorga, confirma. La Yglesia de Cibdat vaga. Don Miguell, obispo de Lugo, confirma. Don Iohán, obispo de Orense, confirma. Don Gil, obispo de Tuy, confirma. Don Iohán, obispo de Mondonnedo, confirma. Don Pedro, obispo de Coria, confirma. Don frey Robert, obispo de Silve, confirma. Don frey Pedro, obispo de Badajós, confirma. Don Pelay Peres, maestre de la Orden de Santiago, confir-ma. Don Garci Ferrandes, maestre de la Orden de Alcántara, confirma. Don Martín Nunnes, maes-tre de la Orden del Temple, confirma. Don Ferrando, confirma. Don Luys, confirma. Don Alfonso Ferrandes, fijo del Rey, confirma. Don Rodrigo Alfonso, confirma. Don Rodrigo Gomes, confirma. Don Rodrigo Floras, confirma. Don Iohán Peres, confirma. Don Ferrant Yvannes, confirma. Don

Ramir Rodrigues, confirma. Don Ramyr Días, confirma. Don Pelay Peres, confirma. Don Pedro Gusmán, Adelantado mayor de Castilla, confirma. Don Diego Sanches de Fines<sup>b</sup>, Adelantado mayor de la Frontera, confirma. Don Gonçalo Gil, Adelantado mayor de León, confirma. Don Alfonso García, Adelantado mayor de tierra de Murcia, confirma. Don Ruy Lopes de Mendoça, Almirante de la Mar, confirma. Don Ruy García Troio<sup>c</sup>, merino mayor de Gallisia, confirma. Don Iohan Alfonso, arcediano de Santiago e notario de León, confirma. Alvar García de Flómesta le escrivió el anno ocha-vo que el Rey don Alfonso regnó<sup>10</sup>.

<sup>a</sup> Bearne <sup>b</sup> Funes <sup>c</sup> Trejo

1305/05/14. Medina del Campo

Fernando IV confirma el fuero concedido por Alfonso X a la villa de Ágreda.

Archivo Histórico Municipal de Ágreda, pergamino nº 25. Privilegio rodado.

(*Crisión*) En el nonbre del Padre e del Fijo e del Spiritu Sancto, que son tres personas e un Dios, e a onra e a servicio de la Virgen gloriosa Santa María, su madre, a quien Nos tenemos por sennora e por avogada en todos nuestros hechos, porque es natural cosa que todo omne que bien ha e quiere que gelo lieven adelante e que se non olvide nin se pierda que non se mengüe el curso de la vida deste mundo aquello es lo que finca en remenbrança por el al mundo, et esto bien es ganador de la su alma ante Dios, e por non caer en olvido lo mandaron los reyes poner en escripto en sus previllejos porque los otros que regnassen después dellos e toviessen el su lugar fuessen tenudos de guardar aquello e de lo levar adelante confirmándolo por sus previllejos. Por ende, Nos, catando esto, queremos que sepan por este nuestro previllejo los que agora son e sean daqui adelante cómo Nos don Fernando, por la gracia de Dios, Rey de Castiella, de Toledo, de León, de Galizia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jahén, del Algarbe e sennor de Molina, viemos un previllejo del Rey don Alfonso, nuestro avuello, que Dios perdone, fecho en esta guisa:

«*inserta privilegio rodado de 1260*»

E el conceio de la villa de Ágreda enbiaron Nos pedir merced que les confirmásemos este previllejo. E Nos, el sobredicho Rey don Fernando, por les fazer bien e merced, otorgamos este previllejo e confirmámoslo e mandamos que vala, segund que valió en tiempo del Rey don Alfonso, nuestro avuello e del Rey don Sancho, nuestro padre, e en el nuestro fata aquí. Et porque esto sea firme e estable mandamos sellar estre previllejo con nuestro seello de plomo. Fecho el previllejo en Medina del Campo, catorze días andados del mes de mayo, era de mill e trezientos e quarenta e tres años. E Nos, el sobredicho Rey don Fernando, reganente en uno con la Reyna donna Costança, mi muger, en Castiella, en Toledo, en León, en Galizia, en Sevilla, en Córdoba, en Murcia, en Jahén, en Badaioz e en el Algarbe e en Molina, otorgamos este previllejo e confirmámosle.

Don Machomat Abenazar, Rey de Granada, vassallo del Rey, confirma. El Infante don Johán, ijo del Rey, confirma. El Infante don Pero, hermano del Rey, confirma. El Infante don Felipe, hermano del Rey, confirma. El Infante don Alfonso de Portugal, vassallo del Rey, confirma. Don Gonçalo, arçobispo de Toledo, primado de las Espannas e chanciller mayor del Rey, confirma. La iglesia de Santiago, vaga. Don Fernando, arçobispo de Sevilla, confirma.

[1ª columna] Don Pero, obispo de Burgos, confirma. Don Alvaro, obispo de Palencia, confirma. Don Johán, obispo de Osma, confirma. Don Rodrigo, obispo de Calafora, confirma. Don Simón, obispo de Sigüença, confirma. Don Pasqual, obispo de Cuenca, confirma. Don Fernando, obispo de Segovia, confirma. Don Pero, obispo de Ávila, confirma. Don Domingo, obispo de Plasencia, confirma. Don Martino, obispo de Cartagena, confirma. Don Antonio, obispo de Alvarazín, confirma. Don frey Pero, obispo de Cádiz, confirma. Don Garci López, maestre de Calatrava, confirma. Don Garci Pérez, prior del Hospital, confirma.

[2ª columna] Don Johán, fijo del Infante don Manuel, confirma. Don Alfonso, fijo del Infante «don Manuel» de Molina, confirma. Don Johán Núnnez, Adelantado mayor de la Frontera, confirma. Don Johán Alfonso de Haro, confirma. Don Ferrant Royz de Sallanna, confirma. Don Arias Gómez de Cisneros, confirma. Don Garci Fernández de Villamayor, confirma. Don Diego Gómez de Castaneda, confirma. Don Pero Núnnez de Guzmán, confirma. Don Johán Ramírez, so hermano, confirma. Don Alfonso Pérez «de» Guzmán, confirma. Don Roy Gómez Maçanedo, confirma. Don Garci Fernández Manrique, confirma. Don Lope de Mendoça, confirma. Don Rodrigálvarez Daça,

<sup>10</sup> Salvo la mención al escribano Alvaro García de Frómista, falta en la confirmación de Fernando IV toda la relación de confirmantes.

confirma. Don Gonçalyánnez d'Aguillar, confirma. Don Pero Anríquez de Harana, confirma. Sancho Sánchez de Velasco, Adelantado mayor de Castiella, confirma.

[3ª columna] Don Fernando, fijo del Infante don Fernando, confirma. Don Gonçalo, obispo de León, confirma. Don Fernando, obispo de Oviedo, confirma. Don Alfonso, obispo de Astorga, notario mayor del Reyno de León, confirma. Don Gonçalo, obispo de Çamora, confirma. Don frey Pero, obispo de Salamanca, confirma. Don Alfonso, obispo de Cíbdad, confirma. Don Alfonso, obispo de Coria, confirma. Don Bernaldo, obispo de Badaioz, confirma. Don Pero, obispo de Orense, confirma. Don Rodrigo, obispo de Mendunedo, confirma. Don Johán, obispo de Tuy, confirma. Don Rodrigo, obispo de Lugo, confirma. Don Johán Osórez, maestre de la Cavallería de la Orden de Sanctiago, confirma. Don Gonçalo Pérez, maestre de la Orden de Alcántara, confirma.

[4ª columna] Don Sancho, fijo del Infante don Pero, confirma. Don Pero Ferrández, fijo de don Ferrant Rodríguez, confirma. Don Ferrant Pérez Ponz, confirma. Don Lope Rodríguez de Villalobos, confirma. Don Roy Gil, so hermano, confirma. Don Johán Ferrández, fijo de don Johán Ferrández, confirma. Don Alfonso Ferrández, so hermano, confirma. Don Fernán Ferrández de Limia, confirma. Don Arias Díaz, confirma. Don Rodríguez, confirma. Don Diego Ramírez, confirma. Ferrán Gutiérrez Quexada, Adelantado mayor en tierra de León e en Asturias, confirma.

[Rueda] Don Diago, sennor de Vizcaya, Alferez del Rey, confirma. Don Pero Ponz, Mayordomo del Rey, confirma. Signo del Rey don Fernando.

Ferrán Gómez, notario mayor del Regno de Toledo, confirma. Don Tel Gutiérrez, iusticia mayor en la Casa del Rey, confirma. Diego Gutiérrez de Çavallos, Almirante mayor de la Mar, confirma. Pero López, notario mayor de Castiella, confirma. Alfonso Díaz, notario mayor del Andaluzía, confirma.

Yo, Per Alfonso, lo fiz escrevir por mandado del Rey en el anno onzeno que el Rey don Fernando regnó. Petrus Lupi. <Gil Gonçález>. Pero Gonçález. Ferrant <Pérez>. Ferrand Martines.

1401/06/22. Valladolid

Enrique III confirma el fuero concedido por Alfonso X a la villa de Ágreda.

Archivo Histórico Municipal de Ágreda, pergamino nº 33. Carta de confirmación.

Sepan quantos esta carta de previllegio vieren cómo yo don Enrique, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Toledo, de Gallisia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jahén, del Algarbe, de Algesira e sennor de Viscaya e de Molina, vy un previllegio del Rey don Alfonso, que Dios perdone, escripto en pargamino de cuero, rodado e sellado con su sello de plomo pendiente en fillos de seda, fecho en esta guisa:

*<inserta privilegio rodado de 1260>*

E agora el concejo de la dicha villa de Ágreda enviaronme pedir mercet que les confirmase el dicho previllegio e la mercet en él contenida e gelo mandase guardar e conplir. E yo el sobredicho Rey don Enrique, por faser bien e mercet al dicho concejo de la dicha villa de Ágreda, tóvelo por bien e confirmoles la dicha carta de previllegio e la mercet en él contenida e mando que les vala e sea guardado, segunt que les valió e fue guardado en tiempo del Rey don Enrique, mi avuelo, e del rey don Johán, mi padre e mi sennor, que Dios perdone, e en el mio fasta aquí, e defiengo firmemente que alguno nin algunos non sean osados de les yr ni pasar contra la dicha carta de previllegio, confirmada en la manera que dicha es, nin contra lo en él contenido nin contra parte d'él por gelo quebrantar o men-guar, en algunt tiempo, por alguna manera, ca qualquier que lo fisiese avría la my yra e pecharme ya la pena en la dicha carta de previllegio contenida, e al dicho concejo o a quien su bos toviese todas las costas e dannos e menoscabos que por ende rescibiesen doblados. E demás mando a todas las justicias y oficiales de los mis Reynos do esto acaesciere, asy a los que agora son como a los que serán de aquí adelante, e a cada uno dellos, que gelo non consientan, mas que los defiendan e anparen con la dicha mercet, en la manera que dicha es, e que prenden en bienes de aquellos que contra ello fueren, por la dicha pena e la guarden para faser della lo que la my mercet fuere, e que emienden e fagan emendar al dicho concejo o a quien su bos toviere todas las costas e dannos e menoscabos que por ende recibieren doblados, como dicho es, e demás por qualquier o qualesquier por quien fincaren de lo ansy faser e cumplir, mando al ome que les este mi previllegio mostrare o el traslado de él, signado de escrivano público, sacado con abtoridad de jués o de alcalde, que los enplase que parescan ante my en la my Corte del día que los enplase a quinze días primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a desir por quál rasón non cumplen mi mandado. E de esto les mandé dar este mi previllegio, escripto en pargamino de cuero e sellado con my sello de plomo pendiente en fillos de seda. Dado en Valladolid, veynt e dos días de junyo, anno de nascimiento del Nuestro Sennor Jesuchristo de mill e quatrocientos e uno annos. Yo Johán Gonçales de Pinna, escrivano de nuestro sennor el Rey, lo fise escrevir por su mandado. Fortunus bachalarius. Jo utriusque iuris doctor. <Otra firma ilegible>.

## Considerazioni sul *caeremoniale* a Malta nel Settecento

di Giovanni Scarabelli, SMOM

L'ordine di San Giovanni è anzitutto e fondamentalmente un ordine religioso<sup>1</sup> caratterizzato dall'originario carisma ospedaliero sintetizzato nel tradizionale *obsequium pauperum*; e solo successivamente cavalleresco con l'aggiunta dell'impegno dei *milites Christi*, cioè la *tuitio fidei*. In quanto canonicamente religioso si qualifica per i tre voti classici di obbedienza, castità e povertà e, in quanto anche cavalleresco, per il voto di difendere le insegne della religione cattolica fino allo spargimento del proprio sangue. Un ordine che con le sue opere caritative – soprattutto la *sacra domus hospitalis* – fu, in Europa, per secoli all'avanguardia dell'assistenza medica, costituendo uno stimolo davvero esemplare in questo ambito; un ordine che con le sue imprese militari è entrato da autentico ed imprescindibile protagonista nella storia del Mediterraneo praticamente fino alla fine del XVIII secolo.

Si registra una assai abbondante serie di opere che si sono interessate e si interessano dello *status iuris* dell'Ordine in quanto soggetto di diritto internazionale, ma penso che non si sia mai posta attenzione ai profili giuridici del *caeremoniale*: è quanto mi accingo a fare con il presente studio.

### *Le quattro fonti documentarie*

I documenti fondamentali di riferimento sono quattro, raccolti in quattro volumi, conservati nella National Library di Malta a La Valletta. Sono classificati con i numeri 1952, 1953, 1954 e 1955. L'argomento trattato è unico, e svolto organicamente; i quattro documenti devono essere considerati un'opera unica che raccoglie tutto il materiale rituale e culturale relativo all'ordine, che ha nella chiesa conventuale maggiore dedicata a San Giovanni Battista, eretta a partire dal 1573 nella nuova capitale dell'Arcipelago, La Valletta, il suo punto di riferi-

<sup>1</sup> Su questo aspetto, oltre alla definizione tuttora presente nella *Carta Costituzionale* (art. 1 § 1), volendo riferirsi a documenti più o meno contemporanei a quelli qui studiati, mi permetto di rinviare ai miei studi *L'Ordine di Malta nel Settecento fra polemica e apologia*, in «Studi melitensi», 6 (1998), pp. 89-143, e *Sull'originario ed irrinunciabile carattere religioso dell'Ordine di Malta*, in «Studi melitensi», 9 (2001), pp. 65-78.

mento fondamentale. In questa occasione si prendono in considerazione solo i testi raccolti nei volumi nn. 1952 e 1953, ove si conservano rispettivamente il *Caeremoniale* e il *Kalendarium* (nel vol. 1952), e nel 1953 i testi che definisco genericamente *Cronaca e Descrizione*<sup>2</sup>.

Non essendo registrato alcun anno di redazione, penso che si tratti di una stesura quasi d'ufficio, già pensata o commissionata fra '600 e '700 e aggiornata e redatta organicamente nei volumi qui considerati nell'epoca finale del gran magistero di fra Emanuele Pinto (1741-1773), come risulta inequivocabilmente dal fatto più volte affermato ch'egli è *felicitèr regnans* (ad es. in *Liber II*, p. 19, n. XXVI). In sostanza, la stesura si dovrebbe collocare fra il 1771 e il 24 gennaio 1773, anche se ci sono alcune aggiunte successive. Siamo sostanzialmente negli ultimi due/tre decenni della signoria dei Cavalieri a Malta per cui quest'opera viene, certo involontariamente, a configurarsi come una specie di autentica *summa* riassuntiva delle tradizioni e disposizioni religiose e rituali osservate dai Cavalieri. Al riguardo sono da rilevare, quale ulteriore ricchezza, gli interessantissimi riferimenti anche ad usi di epoche anteriori, cioè a Rodi e in Palestina. Siamo di fronte ad un'opera la cui struttura ed il cui contenuto è simile a quella delle consolidate opere rubricali e di cronaca talvolta presenti negli ordini religiosi e nelle chiese locali di quel tempo, testimonianza, anche, della applicazione sempre più rigorosa e capillare delle norme riformatrici dettate dal concilio di Trento con le conseguenti e successive interpretazioni della romana sacra Congregazione dei riti.

Riguardo al problema delle fonti delle quali si avvalgono i documenti in oggetto, almeno in parte si avverte chiaramente che l'estensore parla di cerimonie vissute e sperimentate personalmente e che, in più di un caso, riporta fatti di cui fu sicuramente testimone oculare. In secondo luogo l'estensore di questi volumi ha avuto accesso ad archivi ufficiali, tra i quali quelli della cancelleria dell'ordine e quello del priore della chiesa di San Giovanni. L'aver riferito decreti del gran maestro, ordinazioni capitolari, deliberazioni del venerando consiglio e altri documenti ufficiali o quasi di varia origine – conservati nella cancelleria appunto, e riportati integralmente – prova oltre ogni possibile dubbio l'uso diretto di questi fondi. Infine i precisi riferimenti bibliografici costituiscono la terza ed assai importante fonte, anche se non è sempre possibile l'individuazione precisa dei testi di riferimento ed in alcuni casi anche degli autori<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Quanto in questo intervento viene preso in considerazione è oggetto di ampia trattazione nella mia opera *Culto e devozione dei Cavalieri a Malta*, Milano-Malta 2004, pp. 796.

<sup>3</sup> Credo opportuno segnalare le opere citate – almeno quelle individuate – suddividendole per soggetti. Per quanto attiene la storia dell'ordine: Jean Baudouin, *Histoire des Chevaliers de l'Ordre de St Jean de Jerusalem*; Guillaume Caoursin, *Obsidionis Rhodiae urbis descriptio*; Giacomo Bosio, *Istoria della Sacra Religione et illustre militia di San Giovanni Gerosolimitano*. In riferimento alla liturgia: Alcuino Flacco, *De Divinis Officiis*; Guillaume Durand, *Rationale divinatorum officiorum*; Cesare Baronio, *Martyrologium romanum*; Bartolommeo Gavanti, *Commentaria in rubricis missalis et breviarum Romani, sive Thesaurus ss. rituum*; Edmond Martène, *Commentarius in regulam S.P. Benedicti litteralis, moralis, historicus*; *De antiquis monachorum ritibus libri quinque*;



## Descrizione e analisi del Caeremoniale

### a) *Libro I*

Il titolo completo, che copre l'intera pagina d'apertura, è il seguente:

Caeremoniale juxta Romanos Ritus secundum Usum et Consuetudinem Majoris Ecclesiae Conventualis Sancti Joannis Hierosolymitani. Tam de Officiis et Missis Solemnibus ab Ill.mo, et R.mo Eccl.ae Priore in Pontificalibus peragentis <sic>, Quam de Officiis, et Missis minus solemnibus a Vicepriore Celebrandis. Nec non de Officiis, et Missis Defunctorum et de Absolutionibus Post Missas faciendis ab Ipsismet Priore et Vicepriore Diebus Anniversariis Em:rum Magn:rum Magistrorum Et Fratrum Nostrorum Defunctorum: Et de Officiis et Missis Magnis per Annum Ab Hebdomadario agendis: Insuper: De Aegrotatione, Morte, Funere, et Exequiis Religiosorum Ordinis nostri. Ad Usum Magistri Caeremoniarum Eiusdem Majoris Ecclesiae Conventualis Sancti Joannis Hierosolymitani. LIBER PRIMUS.

A conclusione della pagina vengono invece riportate due citazioni:

Caeremoniae potius ad Traditionem quam ad Scripturam pertinent. Castald: lib: 3° Cap: VI (?) n:° 8<sup>4</sup>. In una Fide nihil officit Ecclesiae consuetudine diversa. S. Greg: Lib: I. Epist: 4<sup>5</sup>.

Il volume è costituito da 226 pagine, delle quali la prima dedicata al titolo, una bianca e quattro contenenti l'indice (numerate nel solo *verso* da mano moderna); seguono, con numerazione originale da 1 a 219, le pagine del testo, concluse da una pagina bianca. Già il lungo titolo introduce nel contenuto del

Iohannes Beleth, *Summa de ecclesiasticis officiis*; Domenico Magri, *Hierolexicon sive sacrum dictionarium*; Petrus de Natalibus, *Catalogus Sanctorum*; P. Pauli, *Codice diplomatico del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano oggi di Malta*. Vi sono inoltre numerose citazioni sommarie che possono parzialmente essere individuate: Magni, *Dict.* (forse si tratta del già citato *Hierolexicon sive sacrum dictionarium*, opera dell'oratoriano maltese Domenico Magri); *Microlog. De Eccl. Observ.* (*id est*, il noto *Micrologus de ecclesiasticis observationibus* realizzato da Bernoldo di Costanza attorno al 1085 e stampato per la prima volta a Parigi nel 1510); Paciaudius, *Antiquitates Christianae*. (Paolo Maria Paciaudi, *De cultu S. Joannis Baptistae antiquitates christianae, accedit in veterem eiusdem ordinis liturgiam commentarius*); Scutling, *Bibliot. Ecclesiast.* (Cornel Schulting, *Bibliotheca ecclesiastica, seu commentariorum sacrorum de expositione et illustratione missalis et breviarii*). Tra gli altri autori citati in forma abbreviata o generica, si possono ricordare il teatino e liturgista veneziano Gaetano Maria Merati (1668-1744), il domenicano Martino Polono (sec. XIII, autore del *Chronicon pontificum et imperatorum*), Paride Dal Pozzo («Puteo»), i giuristi Niccolò dei Tedeschi, Felino Sandei, Azorius (il gesuita spagnolo Juan Azor, 1536-1603), «Bosius» (Giacomo Bosio, autore della *Istoria sopra citata?*), Gemma (il teatino leccese Fulgenzio Gemma, sec. XVII), D.S. Alberti (il gesuita siciliano Domenico Stanislao Alberti, 1655-1731), «Clitov» (il teologo belga Josse Clichthove, 1472-1543), Gretser (il controversista gesuita Jacob Gretser, 1562-1625), Pisart (il liturgista Henri Pisart, autore della *Expositio rubricarum missalis romani*, Coloniae Agrippinae, sumptibus Wilhelmi Metternich, 1726), «Barth.» (il giurista Bartolomeo Sozzini?), Corsetti (il canonista Antonio Corsetti, sec. XV). Vi sono infine riferimenti al cerimoniale dei vescovi, al cerimoniale dei frati eremitani di sant'Agostino e al cerimoniale di Benedetto XIV per la basilica patriarcale di Assisi.

<sup>4</sup> Si allude assai probabilmente ad un passo della *Praxis caeremoniarum seu sacrorum Romanae Ecclesiae rituum accurata tractatio* (Napoli, excudebat Lazarus Scorriggius, 1625) del teatino Andrea Pescara Castaldo. Cfr. A.F. Vezzosi, *I scrittori de' cherici regolari detti teatini*, Roma, nella stamperia della Sacra congregazione di propaganda fide, 1780, II, pp. 212, 346, 449.

<sup>5</sup> Gregorii Magni *Registri Epistolarum*, I, 43 (ad Leandrum Episcopum Hispalensem), in *Patrologiae Cursus Completus. Series latina*, a cura di P.-J. Migne, Paris 1844-1865 [da ora in poi: PL], 77, col. 497: «De trina immersione baptismi nihil verius responderi potest, quam quod vos ipsi sensistis: quia in una fide nihil officit Ecclesiae Sanctae consuetudo diversa».

volume, suddiviso in 47 capitoli. Si inizia con le norme relative alle funzioni presiedute dal priore (ufficio divino, santi titolari delle cappelle della chiesa conventuale, celebrazione della messa con tutta la relativa casistica), per precisare poi le modalità delle stesse officiate invece dal vice-priore. Seguono le norme per l'ufficiatura quotidiana condotta dall'ebdomadario – ovvero il cappellano conventuale di turno settimanale – poi tutte le norme per la celebrazione delle messe a seconda della classificazione liturgica ricorrente. Si riportano, quindi, le norme relative al conferimento degli ordini minori da parte del priore, il cerimoniale della visita pastorale alle chiese soggette all'ordine (che al medesimo priore spetta) e quanto attiene ad una serie di funzioni particolari (esposizione del Sacramento; ciò che va eseguito in occasione della malattia dello stesso priore; ordinamento che si segue per l'elezione del nuovo gran maestro e del nuovo priore). Il tutto si conclude con il rito della benedizione delle campane da parte del vescovo di Malta.

b) *Libro II*

Il titolo completo è il seguente:

Kalendarium ac Caeremoniale Festorum tam mobilium quam de quibus in Maiore Ecclesia Conventuali Ordinis Sancti Ioannis Hierosolymitani fit Officium iuxta Rituum Breviarj Romani Additis in propriis locis aliis Officiis, quae vel per Statuta Eiusdem Ordinis vel ob Insignem Reliquiam alicuius Sancti, vel per Decretum S. R. C. in eadem Ecclesia peculiari Ritu celebrantur. Adiectis quoque Summorum Pontificum, et S. R. C. Decretis, ac Notulis Festorum in quibus habetur Communio Generalis, et in quibus Magnus Magister et Proceres Magnae Crucis induuntur Manto de puncto, ac Jeuniorum per Annum a Statutis d.ti Ordinis praescriptorum; Nonnullis etiam additionibus Caeremoniarum iuxta Usus praedictae Maioris Ecclesiae Conventualis ad Kalendarium olim a Commendatario F.re Joanne Dominico Mansi<sup>6</sup> Vicepriore concinnatum, Praesentibus temporibus spectantibus, ac convenientibus. Item. Notula Anniversariorum Magnorum Magistrorum, et Fratrum Nostrorum Defunctorum quae in praedicta Maiori Ecclesia a V.da Assembla Fratrum Cappellanorum Conventualium celebrantur per Annum. LIBER SECUNDUS.

Anche in questo volume il lungo titolo si conclude con una citazione:

Maiores Nostri ideo copiis omnibus abundabant, quia Decimas dabant, et Officia Ecclesiastica Religiose persolvebant. S. August: Hom: 48<sup>7</sup>.

Quanto alla struttura, il formato è identico a quello del volume I per complessive 520 pagine; le prime due sono bianche, a mo' di fogli di guardia; la terza

<sup>6</sup> Si tratta di Gian Domenico Mansi (1624 ca.-1710), cappellano conventuale professo, che raggiunse l'incarico di vice-priore della chiesa di San Giovanni a Malta. È forse attribuibile a lui il testo del *Caeremoniale* contenuto nel volume 1952. Cfr. G. Scarabelli, *Retractatio. A proposito del volume "La squadra dei vascelli dell'Ordine di Malta agli inizi del Settecento"*, in «Studi melitensi», 10 (2002), pp. 117-129, *Appendice 3*.

<sup>7</sup> Si tratta evidentemente dei sermoni di sant'Agostino; cfr. Augustini *Sermones suppositi de scripturis*, LXXXVI, 3, in PL, 39, col. 1912: «Decimae eleemosynae largiendae. Excusatio ab eleemosyna propter filios. – Redde, dictum est, Caesari, quae sunt Caesaris; et Deo, quae sunt Dei (Math. XXII, 21). Maiores nostri ideo copiis omnibus abundabant, quia Deo decimas dabant, et Caesari census reddebant».

riporta il titolo, la quarta è bianca. Le pagine dalla quinta alla ventesima – che è bianca – contengono l'indice. Sono numerate in cifre romane nel solo *recto* da mano moderna. Il rimanente testo ha numerazione originale da 1 a 499; l'ultima pagina, infatti, è bianca.

Il primo elemento che emerge dal complesso di quest'opera, suddivisa in 34 capitoli, è che segue pedissequamente – come è più che logico – il calendario liturgico (dall'avvento, che ne segna l'inizio, all'ultima domenica del tempo ordinario, che ne segna la fine). Si può evidenziare una struttura in ulteriori tre parti, oltre al titolo e all'indice cui si è già fatto cenno:

- *parte seconda*, da pagina 1 fino a pagina 170: si riportano le prescrizioni circa le celebrazioni delle Feste mobili con i relativi periodi di preparazione, cioè avvento e quaresima, e le rispettive ottave.
- *parte terza*, da pagina 171 a pagina 462: si regolano le altre celebrazioni ordinate nel calendario liturgico, mese per mese, da gennaio a dicembre.
- *parte quarta*, da pagina 463 a pagina 499: viene riportato un interessantissimo calendario liturgico in uso nella chiesa di San Giovanni Battista a Rodi, estratto da un antico breviario proprio dell'ordine; ad esso segue un secondo calendario con le celebrazioni, fisse e mobili, anniversarie annuali di spettanza all'assemblea dei cappellani conventuali secondo le Fondazioni. Il tutto è completato, in successione, dalla tabella dei giorni nei quali i cavalieri-frati professi dell'ordine sono obbligati a portare il "manto di punta" partecipando alle funzioni nella chiesa conventuale maggiore; dal breve di papa Clemente XI con la concessione degli abiti prelatizi ai cappellani conventuali professi; e infine dal breve di papa Benedetto XIV con il quale viene concessa la facoltà al priore della chiesa di conferire gli ordini minori con altri privilegi.

Particolare e minuziosa attenzione viene dedicata ai cosiddetti "tempi forti" della liturgia e alle celebrazioni delle solennità: vengono elencati con puntigliosità tutti i passaggi necessari per una celebrazione che risponda perfettamente alla rubriche liturgiche, con la definizione dei compiti dei singoli partecipanti alle diverse azioni liturgiche, cui sono dedicati interi capitoli. L'autore riporta anche varianti praticate tradizionalmente dall'ordine. Talvolta si comprende che non sono più in atto, altre volte non è possibile ben comprendere se si tratti solo di riferimenti storici o si tratti di consuetudini ancora seguite. Al riguardo, si deve rilevare che la liturgia nella chiesa conventuale dell'ordine a Malta è organizzata secondo una modalità monastica o regolare o canonica: l'ufficiatura solenne e la celebrazione della messa è conventuale, cioè comune, e vi partecipano ordinariamente i cappellani conventuali liberi da altri uffici, i cappellani conventuali del capitolo della chiesa di San Giovanni, il gran maestro e i cavalieri di gran croce (e poi anche tutti gli altri cavalieri professi). La liturgia presieduta sempre dal priore della chiesa, che gode di tutte le insegne, le facoltà ed i privilegi episcopali, coadiuvato dal vice-priore e da numerosi ministranti. V'è largo uso di incenso, di suono di campane (differenziato a seconda del celebrante e della classe e tipologia delle varie officature), di strumenti musicali, di organo, di cantori e di una vera e propria cappella musicale.

c) *Libro III*

Il titolo completo, riportato in apertura del volume, è il seguente:

De quam pluribus solemnibus Functionibus extraordinariis et translationibus Sacrarum Reliquiarum Sanctorum ac Imaginum, a nostro Sacro Ordine peractis et a Veneranda Assembla Fratrum Cappellanorum Conventualium ejusdem Ordinis tam in nostro Majori Ecclesia Conventuali S. Joannis Baptistae, quam extra celebratis. LIBER TERTIUS.

Come nei precedenti volumi, al titolo segue una citazione:

Omnia autem honeste, et secundum Ordinem fiant in Vobis. S. Paul. Ep: I ad Corinth: XIII <sic><sup>8</sup>.

Dopo le due pagine iniziali bianche, la terza riporta il titolo, cui segue la quarta ancora bianca; l'indice del volume occupa cinque pagine, numerate con timbro moderno, cui segue una pagina bianca; il testo occupa le restanti pagine, numerate originariamente da 1 a 126, cui si devono aggiungere quattro pagine non numerate contenenti una relazione, più due bianche finali. Il totale, pertanto, è di 142 pagine. Da notare che la numerazione a timbro moderno, impressa solo nel *recto*, prosegue fino al numero 69.

Il volume riporta una serie di interessanti notizie storiche circa la traslazione di reliquie di santi, di feste celebrate in occasioni particolari, di ricorrenze speciali, quali nascite di figli di regnanti, morte di sovrani, riconoscimenti ad alcuni gran maestri, beatificazioni e canonizzazioni.

Le ultime pagine, come sopra segnalato, non sono numerate e riportano, come provano anche le caratteristiche della grafia, aggiunte successive a quanto organicamente riportato nel testo. Restando ferma la datazione dell'intero *corpus* alle date indicate in apertura, per quanto riguarda il presente volume la datazione va dunque protratta sino al marzo del 1774.

Può essere interessante notare come emergano almeno due finalità ben precise nella compilazione di questo volume: una di carattere strettamente storico, quella cioè di fissare la cronaca di alcuni eventi ritenuti di particolare importanza ed un'altra che potrebbe essere definita più liturgica: a fronte, cioè, di eventi non previsti nei correnti libri di cerimoniali si vuole documentare come ci si è comportati in modo tale da fornire un precedente rituale al quale potersi rifare anche in futuro in similari casi. Si vogliono insomma fissare modelli che si trasformino poi in consolidata tradizione liturgico-rituale propria dell'ordine.

d) *Libro IV*

Il titolo completo riportato in apertura è il seguente:

Relazione, o sia Descrizione della Maggior Chiesa Conventuale di San Giovanni Battista, e dell'altre Chiese, Cappelle, ed Oratorij della Sagra Religione Gerosolimitana, situate in questa Città Valletta, et in altri Luoghi di quest'Isole di Malta, e Gozzo, e delle Sagre Reliquie, che in ciascheduna di Esse, con venerazione si custodiscono.

<sup>8</sup> 1 Cor 14, 40.

Anche questo quarto volume si apre, dopo il titolo, con una citazione:

Libros edere, est confodentium omnium Linguis se procedere, atque omnium maledicorum tela contra se torquere. S. Hiero: Epist: II ad Nepotianum<sup>9</sup>.

Dopo le due pagine iniziali bianche, segue il titolo con citazione, la quarta bianca e poi l'indice che occupa sei pagine; successivamente, due pagine bianche, e poi l'inizio del testo che presenta una numerazione originaria da 1 a 304; il volume si chiude con due pagine bianche. Si riscontra la numerazione sul solo *recto* con timbro moderno, da p. 81 al n. 238, in prosecuzione del precedente volume III. Non sono numerate con questo sistema le ultime quattro pagine. Evidentemente l'archivista ha considerato il presente volume unico con il precedente.

Alla descrizione strutturale e delle fasi di costruzione della chiesa conventuale di San Giovanni con cui si apre il volume, segue un inventario della dotazione culturale e del tesoro che vi è conservato. Si aggiungono notizie sulle singole cappelle, e in particolare su quella dedicata alla Vergine del monte Fileremo (l'icona venerata nell'isola di Rodi) illustrata anche in una lunga nota storica relativa al 1598. Accurata è la descrizione dell'oratorio della Decollazione di san Giovanni, delle cappelle sotterranee, delle lapidi sepolcrali. Il testo si interessa anche del servizio liturgico che vi viene effettuato, del priore, degli uffici e cariche degli addetti, delle fondazioni di messe, e delle feste. Seguono, infine, le puntuali descrizioni delle varie chiese ed oratori soggetti direttamente alla giurisdizione dell'ordine con le relative dotazioni ed obblighi.

#### *Osservazioni complessive*

È evidente il direttamente normativo del primo e secondo volume qui presentati. Il *Caeremoniale* ed il *Kalendarium* erano seguiti ed applicati in totale fedeltà, con ogni scrupolo. Costituivano davvero un testo legislativo o, meglio, normativo inderogabile, ovviamente tenendo conto dell'ambito d'applicazione ben definito: la liturgia nella chiesa conventuale maggiore di San Giovanni Battista alla Valletta, nuova capitale dell'isola di Malta dal 1573. Ritengo che possa esserne compreso ancor più il loro valore se si aggiunge che il numero delle celebrazioni alle quali i cavalieri residenti a Malta – costituenti con il gran maestro il convento – erano tenuti a partecipare era davvero elevato, tale da richiedere una parte non trascurabile del loro tempo.

Emerge, inoltre, un fatto inequivocabile: il gran maestro con il suo sacro consiglio esercita tutte le funzioni legislative proprie di un superiore ordinario ecclesiastico. Infatti, decide festività e ricorrenze proprie da celebrarsi, tiene i

<sup>9</sup> Eusebii Hieronymi, *Epist.* LII (*ad Nepotianum*), 17, PL, XXII, coll. 539-540: «Coegisti me, Nepotiane carissime, lapidato iam virginitatis libello, quem sanctae Eustochiae Romae scripseram, post annos decem rursus Bethem ora reserare et confodiendum me linguis omnium proderet. Aut enim nihil scribendum fuit, ne hominum iudicium subiremus, quod tu facere prohibuisti, aut scribentes nosse cunctorum adversum nos maledicorum tela torquenda».

rapporti con la Santa Sede per ottenere indulgenze, dispense, privilegi spirituali, spostamenti di celebrazioni, facoltà di traslazione di reliquie; provvede a fondazioni di culto e di carità, vigila sulla esecuzione dei legati pii, procede alla nomina dei titolari di benefici ecclesiastici dipendenti dall'ordine, costruisce nuove chiese, amministra vari beni, esercita un doveroso controllo sulla formazione dei novi e sulle pratiche di pietà sia di questi ultimi (*per schedulas*) che di tutti gli altri cavalieri professi, sull'osservazione degli statuti, esercita il potere di punizione fino all'espulsione («privazione d'abito»). Si evince chiaramente che, oltre all'obbligo di coscienza, i superiori esercitano anche i diritti derivanti dal loro stato giuridico di religiosi e di regnanti temporali. Si può anche notare come in questa normativa cerimoniale siano pressoché assenti motivazioni di carattere teologico a sostegno delle disposizioni impartite. C'è qualche volta il solo rimando alla "sentenza comune" riferita da trattati specialistici. Comunque, parimenti, da queste prescrizioni emerge una attenzione definibile pastorale, cioè la volontà di garantire autenticità alla liturgia ed al culto per alimentare un sincero e profondo spirito religioso.

Semmai possono sorgere dubbi sul valore giuridico del terzo libro, quello che, per semplicità, ho definito *Cronaca*. Mi sembra sufficiente evidenziare nuovamente quanto già notato nella illustrazione specifica: la narrazione costituisce un "precedente" autorevole cui è possibile rifarsi in casi analoghi occorrenti in futuro. E questo ne garantisce, a mio modesto avviso, l'ascrivibilità al *corpus legis*.

Il quarto libro effettivamente crea più difficoltà. Però si può notare come esso rappresenti un documento sull'esercizio del diritto di esenzione dalla giurisdizione ordinaria del vescovo di Malta (e di ogni altra autorità ecclesiastica locale nell'ambito della Chiesa universale), diritto del quale l'ordine era gelosissimo e che risaliva ancora ai suoi inizi, cioè all'intervento di papa Pasquale II con la sua *Pie voluntatis postulatio* del 15 febbraio 1113<sup>10</sup>. Le funzioni ordinarie in senso canonico erano esercitate dal priore della chiesa e questa *Descrizione* si può anche interpretare come autorevole testimonianza delle visite pastorali dallo stesso effettuate periodicamente. In ogni caso, penso che gli accurati inventari qui riportati costituissero la garanzia giuridica dell'intangibilità, del mantenimento e dell'accrescimento del patrimonio religioso-culturale dell'ordine.

Il complesso documentario presentato in questa sede consente una visione generale davvero completa della vita liturgica consuetudinaria di un cavaliere a Malta nel XVIII secolo, tale da indurre ad una revisione, almeno parziale, dell'immagine stereotipa che se ne tramanda tuttora nella vulgata sia letteraria che storica.

<sup>10</sup> *Regesta Pontificum Romanorum ab condita ecclesia ad annum post Christum natum MCXCVIII*, ed. P. Jaffé, Berolini 1851, p. 505, n. 4703.

## Latino o volgare: la creazione del linguaggio giuridico nella Danimarca del Duecento

di Ditlev Tamm e Helle Vogt

In Italia, come in gran parte del mondo medioevale, il linguaggio giuridico era la lingua latina. Il volgare scritto si diffonde progressivamente, ma al di fuori dell'apparato amministrativo e fuori delle istanze giuridiche e fiorisce invece nella letteratura, prosa o poesia che sia. E se uno fra i primi esempi del passaggio dal latino al volgare è una deposizione giurata inserita in un atto notarile a un atto notarile dell'anno 960, ovvero il placito di Capua, nondimeno per una lingua scritta volgare pienamente sviluppata dobbiamo aspettare la seconda metà del XIII secolo.

In Danimarca il passaggio dal latino al volgare avviene in tutt'altra maniera. La creazione non solamente di un linguaggio giuridico bensì di una lingua scritta danese in alfabeto latino è strettamente legata alla raccolta e alla stesura delle leggi medioevali nei decenni intorno all'anno 1200. Il regno danese fu sino al 1683 diviso in tre province amministrative, in vernacolo *lande*: Scania, Selandia e Jutland – ognuna con la sua legge provinciale<sup>1</sup>. Come vedremo, non è possibile determinare la data della stesura per la maggior parte delle leggi, ma la legge provinciale della Scania può comunque essere considerata il più antico testo organico del volgare danese, ed essa costituisce, insieme con alcune leggi ed ordinanze scritte minori, un campo molto interessante per lo studio dello sviluppo legislativo e del linguaggio giuridico intorno al 1200.

La Scania era la provincia che nel periodo a cavallo fra il XI ed il XII secolo vide la più precoce e la più vivace attività legislativa. Questo può essere una conseguenza dell'insicurezza legale dopo le sommosse degli anni Ottanta del XII secolo, ma probabilmente dobbiamo anche tenere in conto che la Scania era un arcivescovato con sede nella città di Lund, il che conferiva alla provincia un prestigio particolare. Non è esagerato sostenere che Lund nei secoli centrali del Medioevo era il centro di conoscenza il polo culturale più importante della Danimarca, con la sola concorrenza seria proveniente dall'abazia di Sorø in Selandia e dal capitolo della cattedrale di Roskilde.

<sup>1</sup> Non tutte le province o *lande* avevano la propria legge. La *Skånske Lov* era anche la legge per Halland, Blekinge e l'isola di Bornholm; le leggi di Selandia erano pure valide per Lolland-Falster e Møn, e la *Jyske Lov* [*Legge dello Jutland*] era al contempo la legge della Fionia.

La breve riflessione che qui si presenta si inserisce in una ricerca sulla genesi del linguaggio giuridico nei paesi nordici che è iniziata da tempo; il più recente progetto è la traduzione delle leggi medievali in inglese, che fornirà la base per studi comparati del loro linguaggio giuridico.

I testi normativi più importanti del medioevo danese sono dunque le leggi della Scania, due leggi della Selandia e la legge dello Jutland (*Jyske Lov*). La *Legge dello Jutland* si può datare all'anno 1241, mentre la cronologia delle altre leggi è incerta. Uno dei testi della legislazione della Selandia (*Sjællandske Lov*) può essere antecedente al 1200: gli altri testi sono probabilmente stati stesi nella prima metà del XIII secolo. La più antica delle leggi provenienti dalla Scania rappresenta un accordo fra l'arcivescovo ed il popolo della regione conosciuta come *Kirkeloven (Legge della Chiesa)*, che si può datare agli anni dopo il 1170, probabilmente al 1171. Dalla stessa epoca ci perviene un compromesso quasi identico fra la Chiesa e la popolazione della Selandia.

Questa legge è stata forse preceduta da un altro antico testo normativo danese, il cosiddetto «Libro sulle successioni e sui crimini non estinguibili con pena pecuniaria» (*Arvebog og Orbodemål*)<sup>2</sup>, che ci è giunto solamente in manoscritti posteriori alla *Legge della Scania*, ma che è forse menzionato in una fonte del 1170<sup>3</sup>. Questa legge, divisa in quattro parti che, come indica il suo nome, contengono regole sulle successioni (ivi inclusa la divisione della proprietà familiare e via dicendo) e sui delitti, può forse essere stata concepita non soltanto per la provincia, ma per tutto il regno. Ricordiamo che era nell'interesse economico della Chiesa stabilire regole fisse per donazioni, vendite e altre modi di trasferimento dei beni terreni, e per questo scopo una legge scritta era evidentemente molto più affidabile di vaghe consuetudini orali. Purtroppo questa legge ci è giunta unicamente in una redazione del XV secolo, il che rende arduo determinare in quale misura il linguaggio abbia subito modifiche: se la legge originariamente sia stata stesa in volgare danese o in latino, e persino se sia stata intesa per una provincia sola – nonché quando fu stesa. Comunque sia, sembra ragionevole ritenere che questa legge sia più antica del testo esistente in volgare danese della *Legge della Scania* e che coloro i quali la stesero conoscessero e completassero un testo precedente.

<sup>2</sup> La traduzione letterale sarebbe *Il libro delle eredità* [in danese: arv] e casi di delitti, la voce *Orbodemål* riferendosi a delitti che non si potevano cancellare col pagamento di compensazione, ma che per forza comportavano la proscrizione.

<sup>3</sup> L'unica fonte che menzioni attività legislative sono gli annali dell'abbazia cistercense di Ryd dell'anno 1170: *Leges Danorum edite sunt* – «le leggi dei Danesi furono promulgate»: *Danmarks middelalderlige annaler*, pubblicato da E. Kroman, Copenaghen 1980, p. 166. Queste parole possono riferire ad *Arvebog og Orbodemål* sebbene Michael H. Gelting affermi che la legge sia più recente e che infatti debba essere datata all'anno 1184. Per questa discussione vedi H. Vogt, *The Function of Kinship in Medieval Nordic Legislation*, Leiden 2010, pp. 46-47 e 64-66, M.H. Gelting, *Pope Alexander III and the Danish Law of Inheritance*, in *How Nordic are the Nordic Medieval Laws? Proceedings of the First Carlsberg Conference on Medieval Legal History*, D. Tamm, H. Vogt eds., 2. ed. Copenaghen 2011, pp. 90-92.



Le leggi più importanti conosciute della provincia della Scania, a parte la sopramenzionata *Legge della Chiesa*, sono una *Ordinanza regia sull'omicidio*, datata con insolita precisione il 28 dicembre 1200, e la *Legge della Scania*<sup>4</sup> vera e propria che possiamo con qualche incertezza collocare nel periodo fra il 1202 e poco dopo il 1215<sup>5</sup>, nonché la versione latina di questa legge, conosciuta come il *Liber legis Scaniae*, che fu stesa sotto gli auspici di Anders Sunesen, arcivescovo di Lund tra il 1201 e il 1223. Questo testo, che ci è pervenuto in manoscritti tardomedioevali, è definita anche *Parafrasi della Legge della Scania*, perché non si tratta di una traduzione in senso proprio. Il testo latino della parafrasi rispetta infatti il sistema di base trovato nella legge, ma gli articoli sono sovente disposti in una maniera diversa e accompagnati da spiegazioni che dimostrano che l'autore conosceva il diritto romano e canonico<sup>6</sup>.

La *Legge della Chiesa* rappresenta un accordo fra l'arcivescovo Eskil e la popolazione della Scania. Secondo questo testo legislativo si giunse a questo nuovo testo condiviso perché la legge precedente era «troppo severa»<sup>7</sup>. Come contropartita della nuova legge, il popolo della Scania promise di versare un terzo della decima all'arcivescovo invece dell'indeterminato omaggio, corrisposto annualmente, conosciuto come «il dono del vescovo» (*biscopsgyaf*). Non possiamo decifrare il senso del riferimento alla legge antecedente dacché non esistono tracce di nessuna legge più antica che tocchi gli argomenti menzionati nella *Kirkelov*. L'allusione può però anche essere a una tradizione orale oppure al diritto canonico in generale. Nella *Legge della Chiesa* troviamo articoli sull'elezione di pievani, disturbo della pace, furto ai danni della chiesa, donazioni *mortis causa*, relazioni proibite, violenza contro membri della propria famiglia, *tregua Dei*, procedura nella corte vescovile, decima, ecc.

L'*Ordinanza regia sull'omicidio* del 1200 ci presenta il re Knud (Canuto, 1182-1202) come il legislatore. L'*arenga*, scritta in un latino vigoroso, contiene riferimenti biblici e il re legittima il proprio diritto alla regolazione del delitto di omicidio con il suo dovere nei confronti di Dio di procurare rimedi che possono

<sup>4</sup> Il re fece ancora due aggiunte alla *Skånske Lov* nel primo XIII secolo. Nella cosiddetta *Åttebodsförordning* (vale a dire «Ordinanza sulla compensazione da parte della famiglia dell'omicida») si afferma che, anche nel caso che l'omicida fuggisse fosse bandito, la famiglia era sempre tenuta a pagare i due terzi della compensazione onde evitare la vendetta. Un'ordinanza che aboliva l'ordalia del fuoco (ovvero del ferro rovente) è probabilmente databile all'epoca appena dopo il IV concilio lateranense del 1215. Nessuna di queste ordinanze è nota nel testo originale latino, ma soltanto in posteriori traduzioni in volgare danese.

<sup>5</sup> La legge incorporava la legislazione reale del 1202 e menzionava sempre l'ordalia del ferro rovente, che sarebbe stata abolita dal re Valdemar poco dopo il concilio lateranense. A parere di alcuni ricercatori va stabilita una data più recente per la redazione della legge: cfr. il saggio, peraltro poco convincente, di M.H. Gelting, *Skånske Lov og Jyske Lov: Danmarks første kommissionsbetænkning og Danmarks første retsplejelov*, in *Jura & historie. Festskrift til Inger Dübeck som forsker*, H. Dam, L. Dybdahl, F. Taksøe-Jensen eds., København 2003, p. 72.

<sup>6</sup> Anders Sunesen aveva studiato teologia a Parigi e legge a Bologna. Egli aveva probabilmente pure studiato in Inghilterra, ma non è noto in quale luogo. B.M. Olsen, *Anders Sunesen og Paris*, in *Anders Sunesen. Stormand. Teolog. Administrator*, St. Ebbesen ed., København 1985, pp. 75-97.

<sup>7</sup> «fore Jy at rætæn uar af haiþær før», vedi *Danmarks gamle Landskabslove*, S. Aakjær, E. Kroman eds., vol. I, 2, København 1933, p. 821.

soccorrere il popolo della Scania, perché questa provincia «più delle altre parti del nostro regno è funestata da crimini di omicidio». Il re afferma solennemente, con riferimento al diritto romano (per la prima volta in un testo giuridico danese), che il «potere regale comprende il diritto di dettare o modificare la legge»<sup>8</sup>. L'*Ordinanza* dimostra chiaramente che il re danese ormai si percepiva legislatore e protettore della pace<sup>9</sup>.

Anche se non accettiamo l'ipotesi che nelle intenzioni degli estensori il *Libro sulle successioni e sui crimini non estinguibili con pena pecuniaria* (*Arvebog og Orbodemål*) vi fosse l'idea di costituire un codice generale per tutto il regno, pare verosimile che il contenuto fosse conosciuto in Scania, soprattutto da quelli il cui compito era di comporre la *Legge della Scania*. Non abbiamo prove del fatto che l'intero testo in volgare danese della *Legge della Scania* fosse promulgata dal re o su suo ordine. Al contrario, per quanto la legislazione reale fosse incorporata nel testo della legge, il modo in cui viene menzionato il re dimostra che egli non può esserne stato l'ispiratore. Il motivo per stendere la *Legge della Scania* in questo momento deve forse essere visto in connessione con la traduzione dell'*Ordinanza sull'omicidio* in volgare danese. A parte l'*arena*, gli articoli di questa *Ordinanza* sono stati inclusi come capitoli nella parte della *Legge della Scania* che tratta di omicidio. Troviamo comunque anche nella legge passi che testimoniano di un disaccordo fra il re e coloro che sono stati incaricati della sua stesura, con espressioni come «il re vorrebbe che questo fosse la legge» aggiungendo che il popolo della Scania però non è d'accordo<sup>10</sup>. È pertanto ovvio che l'iniziativa della stesura non può essere stata reale. Una teoria plausibile è che persone legate all'assemblea provinciale siano state implicate nel progetto. La scrittura di per sé può essere stata affidata a ecclesiastici che lavoravano all'adattamento del testo del *Libro sulle successioni e sui crimini non estinguibili con pena pecuniaria* (*Arvebog og Orbodemål*) alla *Legge della Scania*, i quali hanno poi parzialmente incorporato la *Legge della Chiesa* del 1171 e tradotto l'*Ordinanza sull'omicidio*, per completare infine il testo con informazioni provenienti da chi aveva conoscenza personale della pratica attuale dell'assemblea, in particolare di soggetti che non erano trattati nelle altre fonti.

Un candidato plausibile per aver preso l'iniziativa della composizione della legge è il già menzionato arcivescovo di Lund Anders Sunesen, il successore di Absalon che era morto nel 1201 e che aveva presumibilmente avuto un ruolo importante nella redazione della versione latina dell'*Ordinanza* dell'anno prima. La traduzione di questa *Ordinanza* in volgare danese, oltre ad essere necessaria per la diffusione delle norme in Scania, era forse anche, come già menzionato, un

<sup>8</sup> «Evidenter terram vestram pre ceteris regni nostri homicidij sceleribus aggrauatam» e «autem regi sit potestatis legas condere vel mutare», *Danmarks gamle Landskabslove*, vol. I, 1, pp. 775, 777.

<sup>9</sup> H. Vogt, *The King's Power to Legislate in Twelfth and Thirteenth Century Denmark*, in *Law and Power in the Middle Ages*. Proceedings of the Fourth Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History 2007, P. Andersen, M. Münster-Swendsen, H. Vogt eds., 2. ed., København 2012, pp. 1-10.

<sup>10</sup> *Danmarks gamle Landskabslove*, vol. I, 1, Law of Scania, cap. 125, ed in particolare gli articoli 102 sg. sui danni recati da animali selvatici.

primo passo verso l'elaborazione di un codice complessivo. Il desiderio del nuovo arcivescovo di effettuare, in lingua latina, una recensione sistematica della legislazione laica della sua arcidiocesi può essere stato il movente per questa raccolta di informazione sulla legge e per la sua stesura in volgare danese. Non sarebbe sorprendente se il progetto provenisse dalla sede arcivescovile, dato che conosciamo lo stesso fenomeno in Inghilterra e in Norvegia<sup>11</sup>.

Le leggi della Scania furono stese in un'epoca di grande cambiamento per la legislazione danese. Con il *Libro sulle successioni e sui crimini non estinguibili con pena pecuniaria* forse già intorno al 1170 nuove normative sulle successioni erano state accettate dovunque in Danimarca, ma per avere chiarezza su tutte le conseguenze legali, e per chiudere i vuoti, fu necessario aspettare la *Legge della Scania* ed altre leggi provinciali posteriori. Sappiamo poco sulle normative per la successione e per le donazioni prima del *Libro sulle successioni e sui crimini*, ma le fonti narrative indicano che malgrado l'esistenza di norme e consuetudini usualmente rispettate, era comunque possibile favorire un figlio (o altri eredi) a scapito degli altri. Le nuove regole misero una fine a questa pratica: tutti i figli divenivano eredi dei genitori, le femmine ricevevano la metà dei maschi, e per chi moriva senza figli furono introdotte rigide direttive sulla linea di successione. Fu pure decretato che un testatore senza il consenso dei propri eredi poteva donare alla Chiesa la stessa porzione che avrebbe ricevuto una figlia<sup>12</sup>.

L'influenza del diritto canonico e romano nonché la posizione rafforzata della Chiesa facevano in modo che si concretizzasse il bisogno di cambiamento di cui troviamo un esempio eloquente nel concetto di possesso. Le fonti ci danno l'impressione di un conflitto fra una concezione tradizionale del possesso di beni terreni da una parte, secondo la quale più persone – dal re al proprietario e a quelli che li coltivavano – potevano vantare titolo per ottenerne l'eredità e dall'altra parte la concezione romana di proprietà che era riconosciuta dalla Chiesa<sup>13</sup>. Quanto al diritto penale, il re, probabilmente sotto l'ispirazione dell'ideale ecclesiastico del re tutore della pace e protettore dei deboli e degli indifesi, come ci dimostra anche l'*Ordinanza sull'omicidio*, rivendicava il diritto di punire i malfattori e di ricevere la sua parte della multa da chi aveva infranto la pace.

<sup>11</sup> *Archbishop Eysteinn as Legislator. The European Connection*, T. Iversen ed., Trondheim 2011 (Rosta - Trondheim Studies in History). In Inghilterra, l'esempio migliore è quello dell'arcivescovo Wulfstan; vedi D. Whitelock, *Wulfstan's Authorship of Cnut's Laws*, in «English Historical Review», 70 (1955), pp. 72-85; D. Whitelock, *Wulfstan and the Laws of Cnut*, in «English Historical Review», 63 (1948), pp. 433-452; D. Whitelock, *Wulfstan and the So-called Laws of Edward and Guthrum*, in «English Historical Review», 56 (1941), pp. 1-21.

<sup>12</sup> Per la creazione delle regole danesi sull'eredità e sulla donazione, vedi Vogt, *The Function of Kinship*, pp. 157-168, 175-177 e 190-198.

<sup>13</sup> H. Vogt, *From Tribute to Taxpaying. The Changes in the Understanding of Private Property in Denmark circa 1000-1250*, in *Law and Archaeology*, Proceedings of the Seventh Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History, M. Holst, L. Jørgensen, H. Vogt eds., København di prossima pubblicazione. Per una prospettiva contemporanea, vedi Th.J. McSweeney, *Property Before Property: Romanizing the English Law of Land*, in «Buffalo Law Review», 60 (2012), pp. 1139-1199, anche all'url <<http://buffalolawreview.org/>>.

D'altra parte, non ci dobbiamo immaginare che tutta la legislazione fosse creata *ex novo*: per esempio, articoli su recinzioni, strade, animali, boschi, e via dicendo possono benissimo provenire da consuetudini più antiche che vengono soltanto messe per iscritto con la redazione della *Legge della Scania*.

La creazione del testo della *Legge della Scania* fu una significativa innovazione. Il testo in volgare danese fu verosimilmente compilato da un collegio di magnati laici, istituzionalmente riuniti nell'assemblea provinciale di Lund, e da ecclesiastici del capitolo della cattedrale della medesima città che conoscevano il diritto romano, il diritto canonico ed il latino, il tutto sotto la supervisione dell'arcivescovo. A parte i brevi testi della *Legge della Chiesa* e del *Libro sulle successioni e sui crimini*, non esisteva un modello giuridico danese su cui basare il lavoro. Non c'era nemmeno uno specifico linguaggio giuridico o una terminologia legale per la redazione dei 241 articoli che costituiscono il corpo della *Skånske Lov*.

Della *Legge della Scania* possediamo un gran numero di manoscritti: ben 192, dell'età tardo medioevale e della prima età moderna, perché essa rimase in uso sino al 1658, anno in cui la Scania, con i territori di Halland e Blekinge, fu conquistata dagli Svedesi. Nel 1683 gli Svedesi introdussero il diritto svedese, in reazione al nuovo codice per il regno danese, che fu preso a pretesto per non mantenere la promessa di lasciare la popolazione della Scania sotto diritto danese. Di questi 192 manoscritti sette soltanto sono databili ai XIII-XIV, e nessuno si avvicina al tempo supposto della stesura, vale a dire gli anni poco dopo il 1200. Oltre alla *Legge della Scania*, questi sette manoscritti contengono pure la *Kirkelov* per la Scania ed alcuni supplementi alla *Skånske Lov*. Questi sette manoscritti possono essere divisi in due gruppi, uno costituito da due, l'altro da cinque codici, fra i quali il cosiddetto "manoscritto runico", che si ipotizza sia il più antico, con una datazione probabile alla fine del XIII secolo. I due gruppi si distinguono in base alla questione dell'ordalia del fuoco la cui pratica sarebbe stata abolita poco dopo il 1215.

Il *Liber legis Scaniae* dell'arcivescovo Anders Sunesen ci invece è pervenuto in quattro manoscritti soltanto, di cui uno della prima età moderna. Il più antico risale alla seconda metà del XIII secolo; si tratta di una copia eseguita da uno scriba la cui conoscenza del latino era carente, come ci dimostrano molti errori e interpretazioni fallaci. I due manoscritti rimanenti, risalenti rispettivamente alla prima metà del XV secolo e agli anni intorno al 1450, sono di qualità più alta.

Le norme dell'*Ordinanza sull'omicidio* sono contenute in una traduzione in volgare danese, nella *Legge della Scania* e pure presentate come "vecchia legge" nel *Liber legis Scaniae*<sup>14</sup>. Troviamo anche la versione originale latina dell'ordi-

<sup>14</sup> Il *Liber Legis Scaniae* contiene un'ordinanza sull'omicidio più recente di quella regia del 1200: infatti all'ordinanza del 1200 ci si riferisce come la vecchia legge, mentre l'ordinanza posteriore al 1202 viene menzionata come la nuova legge.

nanza come supplemento indipendente dalla *Legge della Scania* in alcuni dei manoscritti della seconda metà del XV secolo.

La lingua che si parlava in Danimarca intorno al 1200 era una variante della lingua volgare comune a tutto il Nord Europa, a volte conosciuta come “lingua danese”. Le differenze tra le versioni di questa lingua erano comunque già talmente importanti da rendere il prestito diretto dal linguaggio giuridico della Norvegia o dell’Islanda, che possedevano entrambe una tradizione legale scritta, impossibile: non sarebbe mai stato capito in Scania. Sembra comunque che il linguaggio giuridico che troviamo nelle fonti in lingua volgare danese sovente adoperi voci legali abbastanza vicine al vocabolario della vecchia legge islandese. Prima della stesura delle leggi, la lingua volgare danese scritta era presente sulle pietre runiche, ma in lettere latine era ancora sconosciuta.

Nella *Legge della Scania* troviamo un totale di 994 parole differenti: il 53% di esse sono sostantivi, il 10,5% aggettivi, il 20,5% verbi, il 6% avverbi e il 10% varie altre parti del discorso<sup>15</sup>. Per quanto la legge testimoni un numero limitato di termini legali, si può affermare che un linguaggio giuridico vero e proprio non era inesistente. Come esempi possiamo citare parole quali *arf* (eredità), *skøthæ* (trasferire) e *manz bot* (valore di un uomo). È interessante constatare che il linguaggio legale pare essere stato più sviluppato nel campo del diritto penale e della procedura che non nel campo del diritto privato. Altri esempi sono parole quali *egha* (proprietà), *tak* (fideiussione), *wathæ* (disastro, vicenda nefasta), *bardaghi* (attacco), *drap* (omicidio), *hærwærki* (delitto commesso da almeno cinque persone in complicità tra di loro), *ran* e *tiufnæth* (rapina e furto), *hæfnd* (vendetta), *deila* (bottino), *skiliaæ* (decidere), *thokkæbot* (multa per spregio), *frithlöz* (proscritto), *umbuthsman* (l’agente del re), *bondæ* e *athælbondæ* (possessore di casa e di terreni), *bryti* (fattore), *landbo* e *gardsæti* (affittuari), *frælsjifvin* (emancipato) e *threll* (schiavo).

Ci sono sorprendentemente pochi termini che possiamo rubricare come prestiti da altra lingua<sup>16</sup>. Essi costituiscono solamente il 3% circa del vocabolario della legge, e non sono nemmeno di origine giuridica bensì ecclesiastica: *biscop* (vescovo), *klostær* (monastero), e via dicendo<sup>17</sup>. La conclusione sembra essere che il linguaggio giuridico danese fu creato in parte prendendo parole già in uso a cui si attribuiva un nuovo significato legale, in parte creando voci giuridiche nuove dell’accoppiamento di termini già conosciuti. Un esempio è il verbo *flæt-føre* che nasce come l’unione del sostantivo *flæt* (casa) e il verbo *fore* (condurre, gestire), quindi letteralmente “condurre a casa”, un’istituzione legale dedicata

<sup>15</sup> P. Skautrup, *Det danske Sprogs Historie*, vol. 1, *Fra Guldhornene til Jyske Lov*, København 1944, p. 284.

<sup>16</sup> Dal momento che si sa poco sulla lingua volgare danese prima del XII secolo, non si può stabilire quante parole siano state prese, per esempio, dalle varie lingue volgari tedesche o inglesi, che con le altre lingue nordiche appartengono al gruppo delle lingue germaniche. Molte parole sono assai simili ed è pertanto sovente difficile determinare se una voce abbia origini danesi o se sia un prestito proveniente da una delle altre lingue germaniche.

<sup>17</sup> Skautrup, *Det danske Sprogs Historie*, vol. 1, p. 285

alla protezione di persone (di solito anziane) che non erano più in grado di vivere da sole. Potevano rinunciare alla proprietà e al proprio stato sociale libero per essere in compenso mantenuti dalla propria famiglia (o da altri).

D'altra parte è ovvio che il vocabolario giuridico volgare danese contenesse parole difficilmente sostituibili con altre parole. Questa fu l'esperienza del dotto arcivescovo Anders Sunesen che nella sua versione latina dovette accettare un certo numero di termini del vernacolo. Egli apparentemente non poté trovare equivalenti latini a voci come *thrænnæ halmæ* (tre anni di utilizzo del terreno), *scotatio* (trasferimento), che pure latinizzò, *sal* (rata), *iafthnethe ed, trygd* (giuramenti di reciprocità<sup>18</sup> e di fideiussione), *scuz iærn* (ordalia del fuoco<sup>19</sup>), *asswærueth* (giuramento di risposta), *hetwarthe man* (uomo nobile), *wathasar* (lesione volontaria), *ond viliaæ* (con cattiva intenzione), *frithlōs* (proscritto), *matban* (proibizione di offrire cibo a qualcuno), *truxiærn* (ordalia del fuoco<sup>20</sup>), *gorni-thingsverk* (distruzione di un animale), *tolfmynning* (misura di raccolto), *brytæ* (fattore), *landbo* (affittuario) e *halzfæ* (prestito generico, sempre da ripagare).

Anche in una versione latina della *Manddrabsforordning* del 1200 si mantengono termini volgari danesi, come *tulftereth* (giuramento di dodici<sup>21</sup>), *herwirki* (allografo di *hærwærki*, vedi sopra), *wathwa sar* (lesione volontaria), *hol-sar* (lesione del torso) o *frithlōz* (proscritto).

Il vocabolario e lo stile della legge sono due cose ben diverse. Tradizionalmente, si percepiscono nello stile della legge reminiscenze della lingua parlata, e quindi si sottolinea che la stesura avvenne in base a una tradizione orale<sup>22</sup>. Un esempio eloquente può essere il capitolo 102 sui cosiddetti «accidenti senza mano» (*handlōsæn uafæ*), cioè i danni causati da animali o da altre cose: «Per gli accidenti senza mano si debbono pagare o tre marchi o si deve fare un giuramento di dodici, sia per corno che per zoccolo e per dente di cane<sup>23</sup> o per ogni altro accidente senza mano»<sup>24</sup>.

Si suole presumere che l'elencazione appena esemplificata (corno, zoccolo, dente di cane) avesse origine nella tradizione orale, ma la ricerca più recente ha dimostrato che non ha necessariamente le sue radici nella memorizzazione tradizionale. Nel caso specifico, si può anche trattare della traduzione artistica di un testo di sant'Agostino che si trova nel *Decreto* di Graziano. La stessa elencazione si trova infatti nell'*Editto* di Rotari<sup>25</sup>. Frasi che a prima vista sembrano essere

<sup>18</sup> Quando i parenti di un uomo ucciso prestavano giuramento sull'accentazione della compensazione economica invece della vendetta, l'uccisore e i suoi parenti dovevano giurare che avrebbero fatto lo stesso se fossero stati loro la parte offesa.

<sup>19</sup> Vedi sotto, nota 27.

<sup>20</sup> Vedi sotto, nota 27.

<sup>21</sup> Detto anche *tyltered*: dodici uomini che possedevano casa dovevano prestare giuramento.

<sup>22</sup> Skautrup, *Det danske Sprogs Historie*, vol. 1.

<sup>23</sup> Testo: «fore horn ok fore hof oc fore hunz tan».

<sup>24</sup> *Danmarks gamle Landskabslove*, vol. I, 1, cap. 102, p. 77.

<sup>25</sup> Questa elencazione concernente il danno causato da animali si trova pure in *Law of Early Iceland, Grágás I*, eds. and trans. A. Dennis, P. Foote, R. Perkins, Winnepeg 2006, p. 148 (K 88; «cavallo o bue od orso»), e nella legge ecclesiastica norvegese della *Borgarthing* (I 5: «zoccolo, o corno o dente di un cane»), e può avere le sue origini nella *Ad Publicolam*, epist. 154, di sant'Agostino, citata nel

stese per rendere più facile ricordarsi di un testo a volte hanno un'altra storia. Quindi, elenchi di cose simili e pleonasmi come *ja* (sì) e *vilje* (volontà) talvolta sono semplicemente esempi di uno stile letterario. Il concetto nodale della legge era lo stabilire chi aveva il diritto di rivendicare: si può dunque giustamente dire che la procedura era l'elemento più importante della legge.

La strutturazione della norma, come in tanti altri testi medievali, procede per generalizzazioni di casi particolari. Si presenta un caso, in base al quale si spiega la regola, a volte seguita da una breve giustificazione. Le norme (*Legge della Scania*, art. 38-40) su quanto era possibile portare con sé del patrimonio familiare se si voleva entrare in monastero vengono spiegate nel seguente modo:

Se un sano e penitente possessore di casa desidera entrare in monastero egli ci può andare portando con sé tutta la sua porzione capitale. Se si ammala egli può donare metà al monastero o a chiunque desidera, e niente di più dei suoi successori, né al monastero né a chicchessia d'altro (art. 38).

Se un possessore di casa dà un suo figlio al monastero, questo non può pretendere eredità dopo la sua morte, a meno che egli non desideri donargli qualcosa (art. 40).

Se un uomo non ha altri eredi a parte i propri figli, tutto quello che possiede, siano beni mobili o terreni, costituisce la sua porzione capitale. Se egli ha un figlio essa è metà di quanto possiede. Se ha più figli egli prende una porzione contro ognuno di loro, per quanti ne ha<sup>26</sup> (art. 40).

Lo stile del *Liber Legis Scaniae* si distingue in più maniere dal testo in volgare danese della *Skånske Lov*. La struttura dei capitoli della legge in lingua latina di Anders Sunesen è diversa, certi articoli sono omissi, altri aggiunti, ma in fin dei conti il contenuto è quasi lo stesso della *Skånske Lov*, poche note e spiegazioni basate sulla sua conoscenza del diritto romano o canonico a parte. Anche l'ordine delle provvisioni è molto vicino a quello in volgare danese, ma la *Skånske Lov* contiene 241 capitoli, mentre il *Liber Legis Scaniae* ne ha 150 soltanto. Il latino di Anders Sunesen è abbastanza elegante e classico, ma si deve anche considerare che la sua compilazione si basa su una lunghissima tradizione scritta latina, il che rende ardua una comparazione con la molto più giovane lingua scritta danese.

Quale possa essere il motivo per il quale il testo fu volto in latino dal volgare danese, non sappiamo. Una ipotesi è che sia servito come esercizio di base per gli ecclesiastici nella materia della legge provinciale, la quale avrebbero dovuto affrontare nelle loro parrocchie, oppure può essere stato un tentativo di facilitare la comprensione di un testo in volgare danese a chi conosceva il latino.

Come già accennato, per la maggior parte dei concetti volgari danesi si trova una traduzione latina. In diciassette casi, però, Anders Sunesen rinuncia a trovare un termine latino corrispondente alla parola danese. Si tratta quasi sempre di voci che un giurista moderno definirebbe come appartenenti al diritto penale o alla procedura: *frithløs* (proscritto/bandito, letteralmente "senza pace"), *scuz* e

*Decretum Gratiani*, C.23 q.5, c.8: D. Tamm, *Med lov skal land bygges eller om dansk og fremmed ret*, in «Ugeskrift for retsvæsen», 1988, pp. 315-317, ed E. Sjöholm, *Die Gesetze als Quellen Mittelalterlicher Geschichte des Nordens*, Stockholm 1976, pp. 120 sgg., che qui vede un riferimento all'Editto di Rotari cap. 326.

<sup>26</sup> Vale a dire che l'uomo può disporre della stessa porzione di un suo figlio.

*trux iærn* (due tipi di ordalie del fuoco ovvero del ferro rovente)<sup>27</sup>, *warthasar* (lesione colposa), e così via. È più sorprendente che Anders Sunesen non abbia tradotto la parola *scotatio* in latino, visto che questo termine copre la procedura formale del trasferimento di beni terreni. Non traducendola seguì però il suo predecessore, l'arcivescovo Absalon, che, ci informa una lettera papale del 1198, aveva spiegato la procedura danese per il trasferimento di beni terreni ad un'istituzione ecclesiastica attribuendole proprio il nome danese latinizzato di *scotatio*<sup>28</sup>. Una buona illustrazione della differenza stilistica fra la *Skånske Lov* e il *Liber Legis Scaniae*, ed un bell'esempio di come adoperava Anders Sunesen parole danesi, li troviamo negli articoli su come si doveva difendere una moglie accusata di infedeltà. Il testo della *Skånske Lov* in volgare danese è il seguente:

Se un possessore di casa accusa un altro uomo di aver dormito con sua moglie l'accusato deve portare il ferro da lanciare (*scuz iærn*); se questo non viene riabilitato deve lasciare il paese e non gli può mai essere permesso di pagare una compensazione a quello, a meno che egli non lo consenta; se un possessore di casa desidera la compensazione, la legge ha previsto un pagamento di 40 marchi per aver dormito con lei e tre marchi per l'offesa. Questo è l'unico caso in cui un possessore di casa riceve tre marchi per offesa<sup>29</sup>.

Se il possessore della casa accusa sua moglie di infedeltà egli deve produrre due testimoni maschi del fatto che è colpevole di ciò, e poi lei deve portare il ferro da lanciare (*scuz iærn*); se questa si riabilita può rimanere con il possessore di casa e ritenere i suoi possessi; se questa non si riabilita deve lasciare sia il possessore della casa che i suoi possessi; ed al possessore della casa non sarà permesso di prendere un'altra moglie finché egli vive, e nemmeno a lei un altro uomo<sup>30</sup>.

Il testo latino del *Liber Legis Scaniae* di Anders Sunesen spiega la regola con più dettagli, molto più poeticamente e ci offre una spiegazione delle differenze fra diritto locale e diritto romano:

Un imputato accusato di adulterio dal marito della adultera può far ricorso esclusivamente all'ordalia del ferro rovente, la quale nella lingua materna si chiama *scuzs jærn*; se seguendo questa procedura egli non può scacciare l'infamia (*esorta infamiam*), e pertanto viene condannato all'esilio, non ha la possibilità (*facultatem*) di tornare, a meno che colui che egli ha offeso con la coniuge, non consenta al pagamento della compensazione, che consiste in 40 marchi in moneta secondo il prezzo stimato. Inoltre, a causa dell'enormità del crimine, questa compensazione deve essere seguita, contrariamente a quanto si usa per gli uomini comuni (*ciòè liberi*), da una multa aggiunta di tre marchi oppure di un marco d'argento. Un marito che accusa la propria moglie di adulterio, a patto di fondare l'accusa su due testimoni, costringe la moglie a subire la prova del ferro rovente. Di conseguenza, qualora ella possa dimostrare (*demonstrare*) la propria innocenza, ella può rallegrarsi dell'integrità della sua reputazione e mantenere il consorzio (*consorcium*) con suo marito. In caso contrario, però, ella sarà bollata dalla macchia d'infamia e, spogliata di tutti i suoi possessi secondo il diritto umano (*jure legis humane*), sarà esclusa dalla sua casa e dal letto di suo marito. A ognuno degli sposi, comunque, sarà rifiutato il permesso di contrarre un nuovo matrimonio (*connubial*). Allo stesso tempo è però chiaro che si debba parzialmente lasciare da parte la legge umana; come una donna di servizio ubbidisce, come una domestica segue nelle impronte della sua padrona, il matrimonio grazie alla preminenza divina non deve essere subordinata alla corte (*forti*) bensì al cielo (*poli*), non alla

<sup>27</sup> Nel primo caso, l'accusato doveva fare qualche passo col ferro, nel secondo il ferro doveva essere gettato in una pentola.

<sup>28</sup> *Diplomatarium Danicum*, C.A. Christensen, H. Nielsen eds., København 1977, vol. 1, ser. 3, n. 238.

<sup>29</sup> *Danmarks gamle Landskabslove*, vol. I, 1, cap. 217, pp. 173-174.

<sup>30</sup> *Ibid.*, cap. 221, pp. 176-177.



corte secolare, ma alla Chiesa spirituale cui tocca il pesare ed il giudicare; e così nemmeno l'ordalia del ferro rovente autorizza la separazione del letto matrimoniale<sup>31</sup>.

Anders Sunesen distingue quindi nettamente fra legge umana e legge divina e, pur riportando fedelmente il contenuto del passo normativo, critica l'uso dell'ordalia del ferro in casi concernenti il matrimonio, non perché non ritenga valida quella prova ma perché questi casi dovrebbero essere di competenza di una corte ecclesiastica, non di una laica come l'assemblea.

Il tempo della stesura delle leggi provinciali coincide con il tempo della nascita del linguaggio giuridico volgare danese. Possiamo ragionevolmente presumere che la lingua usata nelle assemblee menzionate nelle leggi fosse pure il volgare danese. Comunque sia, la lingua scritta dei documenti legali si convertì al volgare danese soltanto 200 anni dopo la redazione della *Skånske Lov*. Non soltanto le cronache e altri testi narrativi erano scritti in latino, lo erano pure tutte le carte, tutti i testamenti e tutti gli altri documenti legali. Questa pratica rimane fino al 1425, quando vediamo una trasformazione radicale nell'amministrazione ufficiale: il latino viene sostituito dal volgare danese<sup>32</sup>. Questo cambio è talmente netto che, malgrado non possediamo testimonianze in proposito, è ovvio che fu la conseguenza di una decisione reale. Il passaggio all'uso del volgare nella redazione dei documenti legali dei documenti legali avvenne in Danimarca molto più tardi che nella maggioranza dei paesi europei. La causa non è chiara. Ci si sarebbe aspettato che l'esistenza di un sistema giuridico laico che adoperava il volgare danese e si basava su giudici non professionali, privi di formazione giuridica, e di leggi scritte in vernacolo, avessero stimolato anteriormente l'uso e lo sviluppo del volgare danese in testi legali, come avvenne negli altri paesi Nordici ed in alcune aree della Germania settentrionale. È paradossale che la precoce stesura della legge in volgare non si rifletta nelle carte, che sono ancora in latino. Sembra che lo sviluppo del volgare danese come linguaggio giuridico si fermasse dopo l'impegno profuso nella prima metà del XIII secolo. Il linguaggio della legge, apparentemente, dopo il XIII secolo non si sviluppò in un modo sufficientemente malleabile per generare documenti giuridici.

Ci volle molto tempo prima che il linguaggio giuridico volgare danese riprendesse il suo cammino. Abbiamo menzionato il cambiamento del XV secolo; tuttavia, quando le leggi provinciali furono abolite e l'unità giuridica fu introdotta con la *Danske Lov*, la Legge Danese, del re Cristiano V nel 1683, il linguaggio giuridico era ancora abbastanza generale, e tante parole provenienti dalle leggi medioevali erano ancora in uso quando si compose il nuovo codice. Fu necessario attendere i secoli XVIII-XIX e l'influenza del diritto naturale e della scienza giuridica tedesca perché il linguaggio giuridico danese diventasse un vero strumento professionale.

<sup>31</sup> *Danmarks gamle Landskabslove*, vol. I, 2, cap. 127, pp. 642, 644.

<sup>32</sup> A. Leegaard Knudsen, *Testimonia Placiti. Private Charters as Public Instruments. A Study in Medieval Danish Diplomatics*, in «Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde», 57 (2011), p. 163.



# Giurisdizioni, conflitti e giustizia criminale nel governatorato di Carpi (secc. XVI-XVIII)\*

di Elio Tavilla

## 1. Premessa

Tra il 1525, anno della battaglia di Pavia, ed il 1598, anno della devoluzione di Ferrara allo Stato della Chiesa, si gioca gran parte del destino di uno dei centri minori del Rinascimento italiano.

Carpi era stata sede di una signoria che, tra la seconda metà del XV ed i primi lustri del XVI secolo, aveva potuto competere con altri dominî padani sul piano delle arti e delle alleanze geopolitiche. Poi, con la sconfitta dei francesi, alleati dei Pio, lo scacchiere italiano apriva la lunga stagione della primazia spagnola. Il duca Alfonso I d'Este aveva potuto realizzare uno strategico incremento territoriale acquistando dall'imperatore il principato di Carpi, sottratto ai Pio per felloonia, al prezzo di 100.000 scudi d'oro<sup>1</sup>.

Il principato della piccola capitale padana divenne così parte integrante del territorio "immediato" del ducato estense. Con Agostino Villa, inviato a Carpi da Alfonso sin dal 1527, si avviava il lungo periodo di dipendenza dalla corte estense che, attraverso la figura del governatore<sup>2</sup>, avrebbe avuto modo di esercitare le sue prerogative in fatto di difesa militare, di ordine pubblico, di giustizia e di fisco, pur nel rispetto esteriore di quell'autonomia municipale che gli statuti carpigiani dei secoli XIV e XV avevano bene o male conservato anche sotto i Pio.

Alla devoluzione della città di Ferrara alla Chiesa e al trasferimento della capitale a Modena fece seguito, nel 1599, l'assassinio di Marco Pio, signore di

\* Il presente saggio riprende e, modificandolo, sintetizza un contributo già edito con il titolo *Da centro a periferia. Il governatorato di Carpi tra devoluzione e riforme settecentesche*, in *Storia di Carpi*, II, *La città e il territorio dai Pio agli Estensi (secc. XIV-XVIII)*, a cura di M. Cattini, A.M. Ori, Modena 2009, pp. 90-120.

<sup>1</sup> Cfr. A. Spaggiari, *Il Principato di Carpi nell'Archivio estense*, in *Il Principato di Carpi in epoca estense. Istituzioni, economia, società e cultura (secc. XVI-XVIII)*, Atti del seminario di studi (Carpi, 22-24 ottobre 1998), a cura di G. Zacché, Roma 2002, p. 43.

<sup>2</sup> Una figura di matrice pontificia che venne introdotta nei territori estensi per la prima volta nel 1510, durante l'occupazione di Modena da parte delle truppe di papa Giulio II. Cfr. G. Bedoni, *L'ufficio del governatore nei ducati estensi, quale organo periferico con competenza generale (1527-1780)*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le provincie modenesi», s. XI, 15 (1993), pp. 157 sgg.

Sassuolo: il tramonto di una grande famiglia feudale avrebbe in breve prodotto il progressivo ma irreversibile processo di marginalizzazione di Carpi<sup>3</sup>.

## 2. Ruolo e funzioni del governatore

Nella dialettica tra il governatore, uomo di fiducia della corte estense scelto tra le fila della nobiltà, e il comune cittadino si gioca la difficile partita degli assestamenti dei ruoli e delle prerogative che la scelta di Modena come città capitale e l'avvio di una strategia di reintegrazione dei poteri ducali avevano fatalmente inaugurato<sup>4</sup>. L'obiettivo di un più efficace raccordo tra centro e periferia venne perseguito, tra l'altro, con il rafforzamento dei poteri del governatore<sup>5</sup>.

Tra le sue più tipiche funzioni, un discorso a parte merita l'amministrazione della giustizia<sup>6</sup>. Essa emerge come uno dei poteri più controversi nel frastagliato universo giuridico d'età moderna, in quanto appare legato non soltanto alla pluralità delle *iurisdictiones* affiancatesi o sovrappostesi nei secoli – comunali, signorili, principesche –, ma anche al pluralismo o, come è stato anche definito, particolarismo delle fonti di diritto oggettivo da applicare secondo gerarchie soggette a mutevoli interpretazioni<sup>7</sup>.

In particolare sulla giustizia criminale i duchi d'Este, al pari di altri principi d'Italia e d'Europa, avevano da tempo avviato strategie di controllo diretto, la più comune delle quali consisteva nell'avocare la causa direttamente presso la *iurisdictione* principesca, dapprima in forma di eccezionale delega ad un giudice o commissario *ad hoc*, poi sotto forma di competenza ordinaria attivata presso il governatore. La sentenza criminale veniva pertanto pronunciata direttamente dal rappresentante del duca, ma in base ad un'istruttoria e ad una valutazione del reato e della normativa in vigore effettuata dal podestà, nel suo ruolo non di giudice cittadino, ma di giurista consulente abilitato a fornire al governatore – carica di natura squisitamente "politica" – il necessario supporto tecnico.

## 3. Aristocrazia e governorato

Il governatore scelto per Carpi all'indomani del fatidico 1598 è il conte Enea Montecuccoli, esponente di spicco di una nobile schiatta che vantava una vasta

<sup>3</sup> Un declino comune a molti centri minori dell'area padana: cfr. G. Tocci, *Piccole e grandi città negli stati italiani (secoli XV-XVII)*, in *Giovanni Pico della Mirandola*. Convegno internazionale di studi nel cinquecentesimo anniversario della morte (1494-1994), Firenze 1997, in specie alle pp. 90-94.

<sup>4</sup> Su alcuni aspetti della politica istituzionale avviata da Cesare all'indomani del trasferimento della capitale a Modena, C.E. Tavilla, *La favola dei Centauri. "Grazia" e "giustizia" nel contributo dei giuristi estensi di primo Seicento*, Milano 2002, pp. 12 sgg.

<sup>5</sup> Poteri che restano comunque fluidi e indeterminati: cfr. M. Folin, *Il sistema politico estense fra mutamenti e persistenze (secoli XV-XVIII)*, in «Società e storia», 19 (1997), fasc. 77, pp. 525-526.

<sup>6</sup> Utili osservazioni sulla giustizia estense, con particolare riguardo a quella civile, in M. Ascheri, *Il processo civile tra diritto comune e diritto locale: da questioni preliminari al caso della giustizia estense*, in «Quaderni storici», 34 (1999), fasc. 101, pp. 355 sgg.

<sup>7</sup> Cfr. A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa*, I. *Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano 1979, pp. 200 sgg.

rete di feudi specialmente nell'area montana del Frignano<sup>8</sup>. Il suo governo esemplifica molto bene non soltanto tutte le complesse emergenze del territorio carpigiano in un crinale storico di estrema delicatezza, ma anche le profonde contraddizioni che l'esercizio di una carica affidata ad un esponente dell'aristocrazia feudale finiva per manifestare in tutta la sua evidenza.

La formazione e l'identità cetuale del governatore non potevano non riflettersi sull'efficacia politica e sulle strategie giuridico-istituzionali con cui si affrontavano vertenze delicate, non infrequentemente connesse alle resistenze, allo spregio delle regole o, peggio, alle pulsioni criminali della feudalità<sup>9</sup>.

Di fronte alle difficoltà, Montecuccoli non sapeva trovare nel suo bagaglio culturale e identitario elementi diversi da quelli radicati nell'orgogliosa rivendicazione di appartenenza cetuale e nella tradizione militare e nobiliare. Quando, ad esempio, all'indomani della sua presa di servizio a Carpi, dovrà rispondere a certe velate censure provenienti dalla corte modenese e a qualche allusione malevola sul suo prestigio, il governatore-conte reagirà da par suo, affermando sdegnosamente

che io sono soldato et voglio morir tale et che la professione d'huomini tali è più tosto di perder la vita, la robba et aggiardar l'anima che far cosa che niuno possi mai toccarlo di mancamento nelle cariche sue (...). Nientedimeno voglio che il mondo sappi che i pari miei non accettano carica che li possi apportar vergogna, che vergogna sarebbe ogni volta ch'io non havessi quello ch'hanno havuto gli altri et che non facessi anco che il mondo lo conoscesse; et se bene posso con le patenti del serenissimo mio signore mostrar l'autorità mia conforme agli altri quando li maligni parlano così malamente, è forza reprimerli o con mentita o con chiamarli a quanto comporta il debito di cavaliere<sup>10</sup>.

Il timore che l'esercizio di una carica, assunta in vista di un impegno di onore e di fedeltà assunto col principe e non in base ad una qualche forma di strutturale legame gerarchico-burocratico, potesse comportare un "abbassamento" della schiatta di appartenenza e delle relative prerogative feudali non va letto come un'occasionale apprensione, ma semmai come il segnale fisiologico di quella contraddizione di fondo che lo svolgimento di funzioni pubbliche da parte dell'aristocrazia inevitabilmente comportava.

#### 4. *L'esercizio della giustizia criminale*

##### a) *i rapporti con l'autorità ducale*

Il flusso di informazioni dirette dall'ufficio del governatore alla corte modenese documenta molto efficacemente l'intreccio dei differenti piani che nel "pena-

<sup>8</sup> Cfr. L. Marini, *Lo stato estense*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, XVII, Torino 1979, p. 70.

<sup>9</sup> Ad es., tra il giugno e il luglio del 1598 il conte bresciano Vincenzo Calini, pur legato al duca Cesare per servizi militari, imperversava nel Carpigiano con i suoi banditi, per la qual cosa Montecuccoli veniva invitato dal duca a «tener aperti gli occhi». Il Montecuccoli usò il suo ascendente per aprire un canale di mediazione, grazie al quale ottenne dal Calini l'assicurazione di abbandonare il ducato nel giro di poche settimane; ma a luglio Calini era ancora in zona e non dava alcun segno di voler lasciare il campo e anzi aveva cercato in più occasioni l'assistenza del Montecuccoli per timore delle rappresaglie delle fazioni avverse (missive del 7 giugno, 16 giugno e 6 luglio 1598, in Archivio di Stato di Modena (d'ora in poi ASMo), *Rettori modenesi*, Carpi, busta 18).

<sup>10</sup> Missiva del 17 giugno 1599, in ASMo, *ibidem*.

le” si intersecano inestricabilmente. Sotto questo aspetto, viene confermato il quadro di una giustizia in cui la discrezionalità, legata alla valutazione del singolo caso concreto, gioca un ruolo decisivo, ben oltre il dato oggettivamente normativo.

Per i reati di una certa gravità, il governatore inviava al consigliere-segretario di competenza o direttamente al duca una relazione in cui erano descritte la fattispecie criminosa, le circostanze del fatto, le generalità e le condizioni sociali del reo, per concludere con una proposta di pena che, prima di essere inflitta, doveva ottenere il *nihil obstat* dal governo. In una missiva inviata dal Montecuccoli l'11 maggio 1599<sup>11</sup>, ad esempio, troviamo alcuni casi tipici: quello del contadino Bartolomeo Forghieri di Novi, delinquente abituale, accusato di vari reati, tra i quali furti e lesioni, per il quale il governatore s'attende che il duca «usasse (...) grande clemenza (...) quando le fosse dato solo la pena della galera, stando che per termini di giustizia dovria esser della forza; ma crederei che la galera fosse abbastanza et è appunto compagno di tal mestiere»; oppure quello del contadino carpigiano Gabriele Saccano, reo di una lunga serie di gravi reati, il quale è «d'età d'anni circa 25 et fu condannato nella pena della forca»; oppure quello dell'altro novese Francesco Barbieri, detto il Barbino, che «è d'età d'anni 20 incirca, di buona fameglia, né mai ha fatto altro delitto; potrà essere, stando che è povero, pena convenevole tre tratti di corda in publico et bando per anni quattro».

Nel gennaio 1620 sarà il successore di Montecuccoli, il marchese Ernesto Bevilacqua, feudatario di Bismantova<sup>12</sup>, a proporre al duca «la pena arbitraria di tre tratti di fune per ciascuno in publico» a carico di alcuni ladri colpevoli di «furti qualificati», da infliggersi oltre alla pena pecuniaria prevista dallo statuto (scudi 25, ma raddoppiata a 50 per esser stati commessi i furti «doppo le tre hore»)<sup>13</sup>. Lo stesso Bevilacqua, qualche mese dopo, chiederà conferma alla «pena della forca» inflitta a carico di tal Giuliano Fioruzzi<sup>14</sup>.

C'è di più. Per far fronte all'impressionante frequenza del reato di furto, il governatore, convinto della necessità di un regime sanzionatorio più severo, proponeva al duca una significativa deroga alla vigenza dell'ordinamento locale:

ch'ella dichiari che per l'avvenire si debba osservare intorno alli furti lo statuto di Ferrara alla rubrica 116 del libro 3, et con l'aggiunta intera, cioè «Che quando col furto intervenisse ancora rottura de qualsivoglia corte, aperitura con chiavi contrafatte, con gramadelli, con violenza o in altra guisa o s'adoprasero scalle per passare muraglie o per ascendere fenestre o tetti, in questi casi, quando non fossero tali per li quali gli ladri fossero incorsi in pena della vita, debbano condannarsi alla galera a beneplacito di Sua Altezza<sup>15</sup>.

La proposta venne però respinta dal governo centrale con una secca nota apposta, com'era di prassi, sul retro della missiva: «che per hora si stia allo statuto di Carpi»<sup>16</sup>.

<sup>11</sup> *Ibidem*.

<sup>12</sup> Cfr. O. Rombaldi, *Cesare d'Este al governo dei ducati estensi (1598-1628)*, Modena 1989, p. 69.

<sup>13</sup> Missiva del 23 gennaio 1620, in ASMo, *Rettori modenesi*, Carpi, busta 26.

<sup>14</sup> Missiva del 18 ottobre 1620, *ibidem*.

<sup>15</sup> *Ibidem*.

<sup>16</sup> La proposta del Bevilacqua di integrare lo statuto carpigiano con norme penali provenienti da quello ferrarese non era peregrina e anzi rimandava ad una serie di provvedimenti ducali in tal senso

b) *la tortura*

Il ruolo del podestà assumeva un ruolo centrale nell'istruttoria, e in particolare nella tipica modalità di accertamento della verità giudiziaria: la tortura<sup>17</sup>. Finalizzata soprattutto ad ottenere quella che, in regime di prove legali, era considerata la prova piena per eccellenza, vale a dire la confessione<sup>18</sup>, la tortura era sottoposta ad una serie di regole dottrinali e di valutazioni riservate al podestà.

L'ambito di discrezionalità riservato al podestà in questa fase del processo può riguardare diversi aspetti: ad es., la reputazione del reo, che, se già colpito da "infamia" per essere stato già condannato per altri reati, può essere legittimamente sottoposto a tortura; oppure la non credibilità o l'inefficacia del primo esperimento probatorio, che autorizzano una seconda dose di tormento giudiziario.

Così nel caso del ladro modenese Andrea Ferrari, detto il Nassetta, il quale, benché abbia ammesso la propria responsabilità in alcuni furti, la nega invece per quello di due cavalli di pregio, reato per il quale il podestà lo sottopone per ben due volte a tortura, la prima con i classici tratti di corda e la seconda con la bruciatura dei piedi: «... con tutto che habbia havuto due hore di fune in diversi tempi, la qual non stimando il podestà, gli fece dare il fuoco a' piedi per due Misereri, essendo costui difamato»<sup>19</sup>.

In certi casi la tortura poteva configurarsi come forma paradossale di garanzia giudiziaria: è quanto si deduce da una relazione del governatore Bevilacqua, in occasione della trasmissione al duca di una supplica con cui il carpigiano Giovanni Lodovico Bravi contestava la condanna alle spese legali nella causa criminale per omicidio intentata contro di lui: le spese legali erano in questo caso giustificate dall'*inquisitio per tormenta* intrapresa per accertare la qualità dell'assassinio, che, sulla base degli indizi raccolti, avrebbe senza ulteriori indagini autorizzato la condanna a morte e la confisca dei beni:

adottati dai duchi estensi prima della Devoluzione. Quando, ad esempio, si era trattato di punire i responsabili di un episodio di bastonatura, Bevilacqua relazionava al governo centrale che i colpevoli erano passibili della «pena di due tratti di fune in publico e di scudi 20 marchesani per cadauno et inoltre per l'insulto di scudi 30 et di scudi 25 per le percorse (...) per disposizione dello statuto di Ferrara alla rubrica 68 del lib. 3, quale per dichiarazione fatta sino dell'anno 1542 dalla gloriosa memoria del signor duca Ercole secondo, che volle che fosse, com'è in effetto registrata in questi statuti» (missiva del 10 novembre 1620, in ASMò, *Rettori modenesi*, Carpi, busta 26).

<sup>17</sup> Sulla tortura giudiziaria, oltre alla classica ricognizione di P. Fiorelli, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, 2 voll., Milano 1953-54, si vedano anche le più recenti ricerche di M. Meccarelli, *Tortura e processo nei sistemi giuridici dei territori della Chiesa: il punto di vista dottrinale (secolo XVI)*, in *La torture judiciaire. Approches historiques et juridiques*, a cura di B. Durand, Lille 2002, pp. 677 sgg.; di G.P. Massetto, *La tortura giudiziaria nella dottrina lombarda dei secoli XVI-XVIII*, in *Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, a cura di A. Padoa Schioppa, G. di Renzo Villata, G.P. Massetto, Milano 2003, II, pp. 1401 sgg.; e di L. Garlati, *Il "grande assurdo": la tortura del testimone nelle pratiche d'età moderna*, in «Acta Histriae», 19 (2011), 1-2, pp. 81 sgg. Sulla tortura in area estense, E. Tavilla, *Una proposta di abolizione della tortura nella Modena riformatrice (1777)*, in *Amicitiae pignus* cit., III, pp. 2237 sgg.

<sup>18</sup> Cfr. P. Marchetti, *Testis contra se. L'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna*, Milano 1994.

<sup>19</sup> Missiva di Enea Montecuccoli in data 14 novembre 1605, in ASMò, *Rettori modenesi*, Carpi, busta 20.

ma per osservare quel che s'osserva da' buoni giudici per essere più sicuri nel condannarli in detta pena, massime che non pareva previamente provata la qualità dell'assassinio, si pigliò la via della tortura, et fu torturato leggermente rispetto agli inditij, et alla qualità del delitto<sup>20</sup>.

Caso analogo è quello a carico di Bernardino Buosi, detto il Bosellino, imputato di tentato omicidio a danno di tal Marzio Bellentani. Il Buosi, uomo di robusta costituzione, già altre volte dimostratosi insensibile al tormento della corda («che non istima la corda e che altre volte ne ha havuto per delitti più collegi»), dichiara sotto tortura «d'havere sparato al Bellentano non con animo d'offenderlo, ma di guadagnare il danaro promessoli»; il governatore riferisce che la ricostruzione del Buosi appare inverosimile e che quindi sarebbe punibile con la sanzione – prevista dallo statuto – della pena capitale e della confisca dei beni, ma, poiché non confessa l'intenzionalità e anzi dichiara, prima di esser sottoposto al terzo «collegio di corda», che le sue ammissioni sarebbero state indotte solo dalla tortura, viene deciso

che se li debba sminuir la pena ordinaria e condannarlo in pena della galera perpetua, mentre, stante quanto si è detto, non si è verificato chiaramente l'animo di Boselino d'amazzare il Bellentano<sup>21</sup>.

### c) la *grazia*

Essendo escluso l'appello avverso sentenza criminale ed essendo assai rara la revisione, normalmente il condannato inoltrava una supplica di grazia rivolta al duca<sup>22</sup>. In tal caso il governatore, nell'inoltrare la richiesta, provvedeva ad illustrare le caratteristiche personali del supplicante e i termini di fatto e di diritto del reato, del processo e della sentenza emessa.

Spesso la grazia era sollecitata dallo stesso governatore in vista delle umili condizioni sociali dei richiedenti: è il caso, ad esempio, del pescatore Pellegrino Malazzappa, reo di lesioni personali, il quale, condannato già ai tre tratti di corda, non aveva il denaro sufficiente per poter far fronte alla pena pecuniaria di 50 scudi prevista dallo statuto<sup>23</sup>; oppure quello di Andrea De Marchi, reo di detenzione abusiva di armi, per il quale il governatore suggerì al duca di commutare la pena pecuniaria di 100 scudi – non solvibile dal reo perché indigente – in quella di «tre tratti di fune in publico»<sup>24</sup>.

<sup>20</sup> Missiva di Ernesto Bevilacqua in data 21 novembre 1619, in ASMo, *Rettori modenese*, Carpi, busta 26.

<sup>21</sup> Missiva del governatore Ernesto Bevilacqua in data 9 agosto 1619, *ibidem*.

<sup>22</sup> Cfr. Tavilla, *La favola dei Centauri*, pp. 45 sgg. Utilissima l'analisi delle grazie penali, delle loro modalità e dei relativi presupposti fornita da G. Angelozzi, C. Casanova, *La giustizia criminale in una città d'antico regime. Il tribunale del Torrione di Bologna (secc. XVI-XVIII)*, Bologna 2008, pp. 641 sgg. Più in generale, sulle suppliche di grazia si veda il volume collettivo curato da C. Nubola, A. Würzler, *Suppliche e gravamina. Politica, amministrazione, giustizia negli Stati italiani e nel Sacro Romano Impero (secc. XIV-XVIII)*, Bologna 2002, e in particolare i contributi di C. Nubola, di K. Härter e di A. Griesebner.

<sup>23</sup> Missiva di Enea Montecuccoli in data 18 marzo 1605, in ASMo, *Rettori modenese*, Carpi, busta 20.

<sup>24</sup> Missiva di Ernesto Bevilacqua in data 1° ottobre 1620, *ibidem*.



Nel primo dei due casi, la concessione della grazia fu facilitata dalla «seguita pace» tra offeso e offensore: quello della pace, o del formale perdono, è infatti uno degli elementi utili, in qualche caso indispensabili, in vista dell'accoglimento della supplica<sup>25</sup>. Esempio è il caso menzionato dal Bevilacqua in una missiva del 1619, con la quale si trasmetteva la richiesta di grazia del «povero contadino» Paolo Rinaldi, condannato in contumacia alla pena capitale, alla confisca dei beni e al bando perpetuo, «conforme alla disposizione di questo statuto»; alla missiva il Bevilacqua allegava l'atto formale di remissione dei genitori e del fratello dell'assassinato – tal Francesco Fornasari –, i quali, su sollecitazione del loro padre spirituale,

fanno vera et catholica pace ad ogni e qualonque persona tanto principale quanto complice intravenuta all'homicidio e morte di detto Francesco, loro figlio e fratello rispettivamente, et si chiamano intieramente sodisfatti d'ogni e qualunque pretensione ch'havessero o potessero avere per tal ingiurie, homicidio e morte<sup>26</sup>.

Rimarchevole anche il caso dei cinque cittadini di Bastiglia, responsabili, con altri di Soliera, di una vera e propria guerriglia con sparatoria, poi condannati al bando perpetuo sotto la minaccia della pena capitale e della confisca dei beni, i quali nel 1620 chiesero «libera gratia» al duca, «stante la qualità del caso puramente occorso et la pace fatta fra le parti»<sup>27</sup>.

In molti casi è comunque lo stesso governatore a suggerire al duca l'accoglimento della supplica di grazia, in vista delle circostanze dell'occorrenza criminosa e dei soggetti coinvolti. In proposito, significativo è il caso del ventunenne Giulio Ghirlenzoni, responsabile del ferimento di una donna; il giovane, in stato di contumacia e a rischio di condanna capitale, è meritevole di grazia per almeno tre motivi: perché «l'attione è stata più tosto da fanciullo e da poco ingegno», perché la donna «è publica meretrice», e infine perché «ha intervenuta la pace dall'offesa, ch'è poi guarita»<sup>28</sup>.

Altre volte, invece, l'intervento del governatore è dettato dall'opportunità di evitare un'esecuzione capitale dalle modalità atrocemente esacerbate: così per l'incriminazione, la condanna e la supplica di grazia del ventiduenne Antonio Maria Buosi, autore di diversi furti e reo confesso in seguito a tortura, a carico del quale, oltre alla pena pecuniaria prevista dallo statuto, la sentenza dispone che «sia frustato per la terra et bollato in fronte (...) di maniera che sempre ne resti la cicatrice», «che gli sia cavato l'occhio destro» e infine «sia impiccato». È

<sup>25</sup> Sugli atti di pace in area estense, C.E. Tavilla, *Paci, feudalità e pubblici poteri nell'esperienza del Ducato estense (secc. XV-XVIII)*, in *Duelli, faide e rappacificazioni. Elaborazioni concettuali, esperienze storiche*, Atti del seminario di studi storici e giuridici (Modena, 14 gennaio 2000), a cura di M. Cavina, Milano 2001, pp. 285 sgg. Sul perdono quale premessa alla concessione della grazia, O. Niccoli, *Perdonare. Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento*, Roma-Bari 2007.

<sup>26</sup> Missiva di Ernesto Bevilacqua del 22 novembre 1619, in ASMò, *Rettori modenesi*, Carpi, busta 26.

<sup>27</sup> La missiva di Ernesto Bevilacqua in data 2 novembre 1620 (*ibidem*) viene confezionata come *relatio* alla richiesta di chiarimenti proveniente da Modena in seguito alla supplica di grazia avanzata dai cinque bastigliesi.

<sup>28</sup> Missiva di Ernesto Bevilacqua in data 19 dicembre 1620, *ibidem*.

lo stesso governatore a chiedere al duca di «commutare la pena della vita in altra un poco più leggera ad arbitrio suo»<sup>29</sup>.

d) *le tensioni con il podestà*

Il contenuto delle relazioni di giustizia, sulle quali si appoggiano le valutazioni del governatore e le sollecitazioni rivolte al duca e ai suoi ministri, è rimesso alla perizia tecnica del podestà in qualità di consultore. Pertanto, la mancanza di fiducia e di collaborazione fra i due è tra le cause della documentata inefficacia della macchina giudiziaria criminale in sede locale.

Paradigmatico è il quadro di tensioni ripetutamente occorse tra il governatore Enea Montecuccoli e il podestà Giovan Battista Manfredini, il quale si era riservato ampi ambiti di autonomia operativa in materia di giustizia criminale, in ciò incoraggiato da esponenti del governo modenese. Ecco quanto Montecuccoli scrive al Laderchi:

Non ho voluto mancar di far sapere a vostra signoria illustrissima che questo podestà usa malissimi termini con me da indi ch'egli venne da Modena et che vostra signoria illustrissima mi scrisse che nelle cose di giustitia lassassi la cosa a lui, di dove argomento ch'ella si potesse dar parole per le quali egli si sia insuperbito in maniera che pensa essere esso il governatore<sup>30</sup>.

In base ai rilievi provenienti dalla corte, ritenuti infondati, il Montecuccoli illustra quanto Laderchi e i suoi collaboratori dovrebbero sapere già, cioè che Carpi, città di tradizione signorile, ha un ordinamento differente da quello di Modena e di Reggio, entrambe di tradizione comunale: a Carpi vi è un solo tribunale, quello del governatore, nell'ambito del quale il podestà locale svolge funzioni di mera consulenza e di assistenza.

Nel particolar dunque di questo podestà, saprà che Modona et Reggio sono in tutto differenti da questa terra, perché in esse città sono sempre stati duoi criminali, con li notari separatamente, cioè uno del governatore et l'altro del podestà et al governatore si dà il consultore; ma quivi è un sol uffitio del criminale, che tutto si fa nanti il governatore, essendo il consultore il podestà pro tempore, quale non ha mai fatto causa alcuna criminale come Podestà che si sappiano passano più di venti anni, sì che essendo in tutte consultore, cessa la causa che Vostra Signoria Illustrissima con detta sua mi proponne, onde gli ordini da me dati non possono essere intesi male per mio giuditio, anzi la prego di dar commissione a questo Podestà che proceda con me del modo ha fatto con li passati et che tutti gli altri suoi predecessori facevano<sup>31</sup>.

Da almeno vent'anni, informa il Montecuccoli, il podestà non ha più esercitato in via diretta la titolarità della giustizia criminale, che spetta invece al governatore: l'invito fatto alla corte modenese è quindi quello di prender atto della specificità dell'ordinamento carpigiano e di dar ordine al podestà medesimo di adeguarvisi.

<sup>29</sup> Missiva di Ernesto Bevilacqua in data 19 marzo 1620, *ibidem*.

<sup>30</sup> Missiva del 25 maggio 1599, in ASMo, *Rettori modenesi*, Carpi, busta 18.

<sup>31</sup> Missiva del 26 maggio 1599, *ibidem*.

Del resto, anche negli anni successivi la propensione del podestà di Carpi a comunicare direttamente con gli uffici della capitale non mancherà di accrescere le incomprensioni:

Perché da alcuni mesi in qua tutte le relazioni criminali vengono fatte dal podestà, le quali sono sempre state commesse alli Governatori che sono stati pro tempore come quelli che hanno fatto et fanno il criminale, e in questo luoco col consiglio del podestà et da essi col detto consiglio fatte a vostra altezza, et parendomi essermi pregiudicato grandemente, però ho voluto con questa mia significar il tutto a vostra altezza serenissima, supplicandola quanto so e posso a comandare che mi sia osservato quello che è stato fatto alli miei predecessori, et che non sia fatto pregiudicio et alla mia autorità et al mio uffitio<sup>32</sup>.

In effetti, la linea di tendenza appariva segnata dagli *Ordini da osservarsi da' giudici e notai dello Stato di Sua Altezza* promulgati dal duca Cesare nel 1604, i quali, al § X, disponevano tra l'altro la trasmissione mensile o bimestrale della «nota di tutti i malefici occorsi e condanne et assoluzioni fatte» ad opera di giudici e cancellieri delle terre immediate<sup>33</sup>. Ma non per questo, però, a Carpi l'autorità del governatore avrebbe dovuto risultarne sminuita. A partire dal gennaio 1605, quando Montecuccoli scrive di aver ricevuto gli ordini «da riservarsi dai giudici et notai dello Stato» e di accingersi a provvedere alla loro esecuzione<sup>34</sup>, sarebbe stato il governatore medesimo ad inviare, benché predisposta dal podestà, la richiesta nota informativa.

## 5. Epilogo

In ognuna delle vertenze fin qui sommariamente richiamate, non sempre la corte modenese sostiene senza ambiguità l'operato del governatore. Si tratta del riflesso di una strategia politica mirata ad accreditare il duca e i suoi ministri quali autorità rispettose delle prerogative delle autonomie, lasciando ai governatori di volta in volta l'ingrato compito di mostrare il volto meno rassicurante del controllo sovrano; ma sarebbe errato sottovalutare il segno della volontà di mutare il ruolo politico originariamente affidato al governatore. Le ragioni di tale processo sono da connettersi con l'esigenza di circoscrivere il quoziente di rappresentanza politica esercitata dai feudatari quali plenipotenziari ducali nello Stato immediato.

Se i segnali in tal senso possono apparire discontinui e contraddittori sino alla seconda metà del sec. XVII – con l'esaurimento di una fase in cui la massic-

<sup>32</sup> Missiva diretta al duca in data 29 aprile 1604, in ASMo, *Rettori modenesi*, Carpi, busta 20.

<sup>33</sup> I 41 capitoli degli *Ordini* del 1604 ribadivano e riorganizzavano – pur senza alterare, almeno formalmente, le prerogative delle autonomie – norme e prassi operanti già da tempo circa il funzionamento delle magistrature giudicanti nel territorio immediato, realizzando, attraverso la minuziosa definizione di doveri inerenti all'ufficio di giudice e di cancelliere, una sorta di gerarchica dipendenza dall'autorità centrale. Cfr. E. Tavilla, *Diritto, istituzioni e cultura giuridica in area estense. Lezioni e percorsi di storia del diritto*, Torino 2006, pp. 331-332, e Id., *La giustizia criminale nel ducato estense*, in *La giustizia criminale nell'Italia moderna (secc. XVI-XVIII)*, a cura di M. Cavina, Bologna 2012, pp. 235-236.

<sup>34</sup> Missiva del 28 gennaio 1605, in ASMo, *Rettori modenesi*, Carpi, busta 20.

cia vendita di feudi aveva finito con il consegnare in mano all'aristocrazia feudale una *iurisdictio* di amplissima estensione<sup>35</sup> –, risultano invece moltiplicati e più espliciti nella seconda metà del Settecento, quando il duca Francesco III avviò, al pari di altri principi coevi, una stagione di intenso riformismo. Con l'eccezione del marchese Federico Malaspina, governatore di Carpi dal 1738 al 1758<sup>36</sup>, le personalità selezionate per Carpi provengono da un'aristocrazia non di primo livello e, anzi, si qualificano più quali esponenti del mondo professionale ed intellettuale: vanno ricordati almeno i casi notevoli di Quirico Medici, governatore tra il 1772 ed il 1773, giurista destinato nel giro di qualche anno a divenire consigliere del Supremo consiglio di giustizia, uditore criminale e militare nonché docente di Istituzioni criminali presso l'Ateneo modenese<sup>37</sup>, e di Angelo Scarabelli Pedocca, già docente di Architettura civile e militare all'Università di Modena, ultimo governatore a Carpi dal 1793 all'arrivo dei Francesi<sup>38</sup>.

La figura del governatore dovrà del resto fare i conti con un progetto di riassetto delle competenze attive in sede decentrata che in questi anni saranno riviste mediante l'aggiornamento delle normative vigenti e la ridefinizione degli organismi centrali. Il riferimento obbligato è al Supremo consiglio di giustizia, il massimo tribunale estense che prese forma nel 1761 e che, con il regolamento del 1763, divenne «il solo giudice di tutti gli Stati di Modena in fatto di criminalità», al fine di rendere «più regolare, universale e conforme in tutti li tribunali subalterni de' nostri domini la vigorosa, retta e pronta amministrazione della giustizia»<sup>39</sup>. Dopo essere stati istruiti in sede locale, unitamente ad una «relazione votiva», i processi venivano trasmessi al Supremo consiglio per la sentenza finale; solo i reati minori, cioè quelli puniti con una pena non superiore ai 50 scudi, sarebbero stati giudicati autonomamente dai «rispettivi giusdicenti»<sup>40</sup>.

Un'intera epoca caratterizzante i rapporti centro-periferia era ormai irrevocabilmente chiusa ed un'altra, pur non ancora pienamente definita, era stata avviata.

<sup>35</sup> Cfr. C.E. Tavilla, *Autonomia feudale e prerogative sovrane nei territori estensi. Il caso di Montegibbio (secc. XVII-XVIII)*, in *A Ennio Cortese*, scritti promossi da D. Maffei e raccolti a cura di I. Birocchi, M. Caravale, E. Conte e U. Petronio, III, Roma 2001, pp. 424-425.

<sup>36</sup> Cfr. Folini, *Il sistema politico estense* cit., p. 523 nt. 44.

<sup>37</sup> Cfr. C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense. Il Supremo Consiglio di Giustizia (1761-1796)*, Milano 2000, pp. 325 e 433.

<sup>38</sup> F. Ceretti, *Biografie mirandolesi*, IV, Mirandola 1905, pp. 11 sgg. In seguito Scarabelli Pedocca diverrà comandante della Legione cispadana e presidente del Consiglio dei Seniori nella Repubblica Cisalpina.

<sup>39</sup> Il testo del regolamento del 12 settembre 1763 è edito in Tavilla, *Riforme e giustizia* cit., pp. 463-491.

<sup>40</sup> I contenuti del regolamento del 1763 sono illustrati in Tavilla, *Riforme e giustizia* cit., pp. 115 sgg.

## **Riflessioni e teorie**



# From Oral to Written Legal Culture When Access to the Law is Depersonalised

by Per Andersen

## 1. *Introduction*

While it is in the King's power to give or to amend laws, We do not give this law as a new law, as it has stood from time immemorial, but We proclaim it anew to recall to the memories of men from which it may have faded away, lost in the mists of ignorance by the passing of time, as is the way of forgetfulness<sup>1</sup>.

These words conclude King Canute VI's review of the provisions of the Decree on Homicide of 28 December 1200, which regulated procedures and sanctions in connection with homicides committed in the province of Scania, at that time part of Denmark. With this decree Canute VI (r. 1182-1202) clearly stated that oral law belonged to the past and written law was the future, and in this contribution to Mario Ascheri's *Festschrift* I will discuss what happens to the law and to the accessibility of the law when the law is written down in contrast to the oral basis existing in «the memories of men». Based on the example of 12<sup>th</sup> and 13<sup>th</sup> century Denmark, I will make some general comments on the conditions for and consequences of moving from oral legal norms to legal rules set down in writing and on the question of the accessibility of the law, i.e. on whether the members of society find it easier to obtain knowledge about and to understand the law when it is written down compared to the oral culture prior to the written records.

## 2. *The accessibility of the law in a society where it is oral*

When considering the accessibility of the law prior to the time it is written down, i.e. in a society where it is transmitted orally, the legal historian must address the anthropological research on pre-literate societies, and fortunately modern anthropological findings are generalised so they may be assumed to reveal something about all pre-literate societies, across time and space (of course with the uncertainties in consequence of doing so).

<sup>1</sup> *Diplomatarium Danicum*, udgivet ved [edited by] F. Blatt *et al.*, København 1938 ff., 1st series, Vol. 4, No 24, § 9.

### 2.1. *The established customs*

The modern school of research into oral cultures and their forms of communication was established in the 1920s and 1930s by the classical linguists Milman Parry and Albert Lord. On the basis of empirical studies, Parry and Lord developed a theory of how historical tales and epics were transmitted from generation to generation in pre-literate societies. They observed that the singers of epics composed a new song or tale on each occasion they sang, but that they did so on the basis of some individual, simple and easily memorable formulas which they could draw on to carry the story forward when the singer reached a decisive or a difficult point. These formulas made it possible to perform long narratives and gave the singer some security in the performance, at the same time ensuring that the listeners could recognise the telling of the story, not only in relation to its main points and its moral, but also in relation to the construction of its key episodes. According to the Parry-Lord theory, this did not mean that the singer could not give different meanings to the same phrase, depending on what he wanted to highlight, or the direction in which he wanted to take the story. On the contrary, the singer could simply use a particular phrase which he had ready at hand in whatever context he chose<sup>2</sup>.

In its essence, the Parry-Lord theory still enjoys overwhelming support, among others by the late Walter J. Ong who has had focus on how the medium of communication itself affects the content of what is communicated<sup>3</sup>. According to Ong, in oral cultures what is communicated is typically kept at a simple level and such communication is characterised by a style of mnemonic repetition, carried forward by «and then ... and then ...», rather than by linguistic variation. The content is characterising rather than analytical; the story proceeds from the beginning to the end and is coherent rather than jumping about in time and place; the content can be recognised by the listener by being built up around the lives of people; the approach is to be empathetic and to identify with characters, rather than being distanced and objective; and the content is concrete and only abstract to a limited extent. According to Ong, the reason why the message or story is so concrete, plain and relatively simple is that it must be understood by the listener first time – it is not possible to go back and check what has been said or argued, and it is not possible to compare two different statements made at different times in the same way as with written communication.

However, according to Ong, a simple message without too many nuances means that the listeners will be relatively conservative and traditional. All will know and be able to remember the simple message, so it will be difficult to change or embroider upon it. A clear and simple legal rule will also be easier to remember than one that is more complex or dependent on the content of other provisions. This has a huge influence on law as both in the present and over time

<sup>2</sup> J.M. Foley, *The Theory of Oral Composition. History and Methodology*, Bloomington (IN) 1988; W.J. Ong, *Orality and Literacy. The Technologizing of the Word*, New York (NY) 2002, pp. 17-30.

<sup>3</sup> Ong, *Orality*, pp. 37-57.



there will be a certain inertia within a given society that will resist change to the law, to making refinements or revolutionary changes to its content. Thus, change is mainly possible if there is doubt about the formulation of the law or its consequences for certain members of society, if there are repressive power holders who can change the law to their own advantage, or if the members of the society in general doubt the effectiveness of the rule. In these circumstances it is possible to envisage changing a law which all the members of an orally-based society know or can quickly get an insight into.

What is special about oral communication is that it must be made face to face. It is not possible to communicate over greater distances, without either the giver of the message standing face to face with its recipient of it, or by means of a messenger. This sets limits to the accuracy and clarity with which messages can be communicated over greater distances. In practice this means that it would be very difficult to establish and maintain an imperial state in cultures that are based on oral communication. If a ruler wants to rule over a large area, he must accept a considerable degree of freedom of action by those people who live furthest from the centre of power. In the case of the law, this means that a ruler who would build an empire must accept a pluralist state of the law and can only have limited control over whether subjects living in outlying regions carry out the instructions issued by him<sup>4</sup>. This is probably also the reason why some colonial powers became successful: they incorporated a legal pluralism in their governance systems<sup>5</sup>.

According to anthropologists, the simple message known to all in a given society, the consequent conservatism about changing legal rules and the resistance to imposed norms that are found in pre-literate societies mean that in such societies the law is the same as custom. The law is what is remembered as being the law and what is passed on as the law from preceding generations<sup>6</sup>.

This means that the members of a small, pre-literate society will have a good ability to obtain knowledge of the law, as it will always be possible to ask and get an answer locally. However, knowledge can only be acquired in a public space as it cannot be acquired privately, as in the case of reading a law text yourself. The public space is also connected to the social pressure on settling disputes. In small societies it is highly probable that there will be some social pressure for the parties to come to a peaceful settlement so the internal order, the homogeneity and cohesion of the society, is not disturbed by nominating a winner and a loser<sup>7</sup>. This is supported by the fusion of law and social norms as the simple, concrete

<sup>4</sup> J. Goody, *The Power of the Written Tradition*, Washington-London 2000, pp. 27-40.

<sup>5</sup> L. Benton, *Law and Colonial Cultures. Legal Regimes in World History, 1400-1900*, Cambridge 2001.

<sup>6</sup> J. Goody, *The Logic of Writing and the Organization of Society*, Cambridge 1986, p. 130, with further references.

<sup>7</sup> Examples in P. Andersen, *Studier i dansk procesrets historie. Tiden indtil Danske Lov 1683* [*Studies on Danish Procedure Legal History until the Danish Law 1683*], København 2008, partly translated and re-edited in *Legal Procedure and Practice in Medieval Denmark*, Leiden 2011 (Medieval Law and Its Practice 11).

rules of law will be recognisable for those who ask about it or who need to know and understand it, and as a large proportion of a small community's members will regularly be present at and take part in legal communication in local forums, ideally ensuring a high degree of agreement between people's understanding of the law and the law itself<sup>6</sup>.

## 2.2. *New "customs"*

There is no doubt that there have been norms for socially acceptable behaviour in pre-literate societies, and sanctions for breaches of such norms. However, in recent years more studies have cast doubt over whether there was a specific system consisting of clearly formulated provisions which collectively formed a wholly custom-based norm or legal system.<sup>9</sup> Anthropological studies have indicated that such local custom-based "legal systems" was a transition between pre-history and the process of change in a society: When colonial powers encounters relatively clearly formulated legal provisions in the areas they occupy, such provisions are not necessarily traditional older customary law but rather newly formed law which the tribes and regions hold onto in opposition to the new centralising colonial power. They do so in order to protect themselves from the social uncertainty which is the result of the creation of the colonial state in the initial phase. Thus, well formulated customary law is more part of the centralising process and an expression of contemporary interests and ideologies than a definite survival from older social structures<sup>10</sup>.

If this is the case, this naturally has consequences for the ordinary tribesman's or villager's access to the law, as on the one hand it becomes even clearer that it is those who formulate the law in relation to the new colonial masters that can influence the law in a new and possibly even radical direction (for their own advantage), and on the other hand it may be necessary to consult the law in writing if it is radically new and thus largely unknown by others than those who have taken part in drawing it up.

If this assumption is transferred to Denmark of around 1200, some of the provisions of King Canute's decree may probably have had some basis in the local tradition of Scania. Also, in connection with the centralising power of the king, the decree may have been more clearly formulated by a small group of the people of Scania whom the King consulted or by the King and his counsellors on their own, attempting to influence the development of the law in a desired direction. As the decree ends by referring to the Archbishop and some of the province's most powerful men, the proclamation seems to indicate there was

<sup>8</sup> H. Zahle, *Kritisk proces*, København 1974, pp. 60-61.

<sup>9</sup> M. Pilch, *Der Rahmen der Rechtsgewohnheiten. Kritik des Normensystemdenkens entwickelt am Rechtsbegriff der mittelalterlichen Rechtsgeschichte*, Wien 2009; M. Chanock, *Law, Custom and Social Order. The Colonial Experience in Malawi and Zambia*, Cambridge 1985, pp. 3-67.

<sup>10</sup> Chanock, *Law, Custom*; S.F. Moore, *Law as Process. An Anthropological Approach*, 2<sup>nd</sup> ed. (with a new introduction by M. Chanock), Hamburg 2000.

some negotiation about the law rather than a more positive laying down of the law by the King. So, probably the decree was written down because the rules were new and unknown to many. If the people were to have the opportunity to learn it and remember it, it simply became necessary to write it down. Only in this way would it be possible to obtain knowledge about and refer to the newly applicable law which had been drawn up in the meeting and in negotiations with the king, a church that was growing in influence, and the local society.

### 3. *Access to knowledge about the law in a literate society*

In the period c. 1170 to the 1320s the Danish provincial laws for the provinces of Scania, Zealand and Jutland were written down and frequently extended and edited to adapt to new problems arising in society<sup>11</sup>. The constant willingness to rewrite, adapt and give new laws was not unique to Denmark but is seen in several places in the Europe of that time, so the writing down of the law does not give the impression of expressing a mindless ossification of the existing law, but rather a conscious method for trying to shape society in the form desired by those writing down the law.

According to anthropologist Jack Goody, the ability to write and to develop a written language is the essential technical tool that have driven historical developments by making it possible to exercise administrative power over greater distances. The earliest methods of writing were relatively difficult to manipulate, so that these written languages had limited relevance, but in Greece in the 7<sup>th</sup> century BCE a simpler and more flexible alphabetical written language began to be developed. Hitherto writing had largely to do with the registration of accounts, but the use of a more flexible alphabet quickly led to a desire to control time and space so that taxes etc. should be paid at appropriate intervals. From this registers and administrative correspondence were developed, and the major breakthrough came in connection with the recognition of the usefulness of writing in developing trustworthy communication independent of face-to-face meetings, making it possible to establish state power over greater geographical areas with a more or less uniform system of government<sup>12</sup>.

#### 3.1. *Consequences of the appearance of written laws*

Basically, the appearance of written language meant that it was now possible to revolutionise the characteristics that had marked the former oral communication. According to Goody, if one writes down a surviving myth that has previously been passed on orally, it is transformed at three levels.

<sup>11</sup> P. Andersen, *Lærd ret og verdslig lovgivning. Retlig kommunikation i middelalderens Danmark* [*Learned Law and Secular Law. Legal communication in Medieval Denmark*], København 2006.

<sup>12</sup> J. Goody, I. Watt, *The Consequences of Literacy*, in *Literacy in Traditional Societies*, edited by J. Goody, Cambridge 1968, pp. 27-69; Goody, *The Logic of Writing*, pp. 92-113; J. Goody, *The Interface between the Written and the Oral*, Cambridge 1993, pp. 54-55; Ong, *Orality*, pp. 80-82, 121-123.

At the linguistic level it will lose its relatively simple form, based on repetition, and now that it is possible to refer back in the text and check, there will be more linguistic variations which in itself reflect a deeper linguistic consciousness<sup>13</sup>. With a higher linguistic level than is possible with oral communication, the narrator can more easily clarify what is important and what is formulaic.

The same capacity applies at the structural level. Instead of communication being narrative and sequential, it now becomes possible to jump around in time and place. This enables the writer to make it clear, structurally, what is most important in the message. All things being equal, the possibility of reworking the text and making it structurally clearer must also mean that more (possibly hierarchical) information can be accumulated, and this in turn must lead to a greater awareness of the intentions of the person sending the communication.

At the level of the content, there are increased structural possibilities for showing the hierarchy of information and the writer's intentions and awareness, so that both what is communicated and the recipient's use of it can be more analytical than characterising. The content now is to a greater degree based on persuading the reader of the correctness of what is communicated by means of argument. What is communicated is thus more objective and distanced, and thus more rationalising, than empathic and identifying with the attitudes of the recipient. Since the writer often wishes to persuade or to have the text made understandable for as many as possible, the content becomes more abstract and general than was possible with oral communications<sup>14</sup>.

However, the introduction of writing as a new and revolutionary means of communication did not have only positive effects on the volume and complexity of texts and the method used to follow up or rewrite the texts; there were also a number of disadvantages.

First, what is written down does not always reflect the reality. For example, putting in writing ownership relations sets the contemporary reality in stone, but it can only reflect the reality here and now<sup>15</sup>. Likewise, writing something down may simplify some phenomenon, such as a description of a complex ceremony<sup>16</sup>.

Second, written communication can be discriminatory by excluding those who cannot read. When writing first becomes a widespread form of communication, it is necessary to be able to read (and maybe write) in order to have proper access to what is communicated. The increased literacy of society thus favours those with greater (learned) resources<sup>17</sup>. (Conversely it could be argued that if all can read it becomes possible to implement democratic rule over larger areas and greater distances<sup>18</sup>, so that writing can both act as an excluding mechanism and an expansive and inclusive mechanism).

<sup>13</sup> Goody, *The Power*, p. 47.

<sup>14</sup> *Ibidem*, p. 78.

<sup>15</sup> *Ibidem*, pp. 80-81.

<sup>16</sup> *Ibidem*, p. 58.

<sup>17</sup> Goody, *The Logic of Writing*, pp. 113-119; Goody, *The Interface*, p. 182; Goody, *The Power*, pp. 109, 152, 155-157.

<sup>18</sup> Goody, *The Logic of Writing*, pp. 119-122.

Third, the effect of fixing things in writing is that it is possible to secure the knowledge that has been obtained in a society. However, the converse is that it becomes more difficult to change elements of society and traditions that are no longer necessary or relevant, but which have been committed to writing. Fixing something in writing can in itself be a conserving element<sup>19</sup>.

### 3.2. *The effect of writing on access to knowledge about the law*

In Denmark in the Middle Ages written law was found in two different forms: the provincial laws which were in the vernacular, and the royal decrees such as Canute VI's Decree on Homicide which were in Latin. What was common to both was that the written form immediately depersonalised the law.

First, the manuscripts of the laws and decrees were not the sort of thing that just anyone could get hold of. Manuscripts were made by hand, and it took both skill and time to make copies of existing manuscripts. And, of course, it was necessary to have the text to copy. It was not easy to acquire a version of the written law; generally it either required a lot of money to buy such a manuscript, or to have access to a library. For the ordinary farmer or burgher, it was virtually impossible to get hold of such documents. Thus the depersonalisation of the law by writing it down meant that for the population at large access to knowledge about the law was made more difficult.

Second, only few people were capable of reading. It was difficult, and for the illiterate impossible, to obtain direct knowledge and understanding of the law which was now written down. This might well stimulate interest in learning to read, but this again required time and economic resources which were only available to few. In this sense, written communication can be discriminatory by excluding those who cannot read, and thus it becomes an instrument of power. The king and his court – and others – were not literate because of an interest in learning, but because it was useful in order to hold power<sup>20</sup>.

Third, the transition from oral to predominantly written transmission meant that over time the law could become remote from everyday reality. The formulation of law always reflects a norm, i.e. it reflects the rules of conduct, a principle or a desire for how society ought to be ordered, and how society should react to those who do not comply or who disagree with the content of the norms. Writing them down fixes such rules of conduct or norms, and they become more difficult to change as they can always be brought out and presented as being authoritative, so the split between the reality reflected in the written text and the reality experienced by the people becomes wider over time.

Fourth, the transition from oral to predominantly written laws meant that it was now possible to communicate over greater distances about what was the law, and this in itself led to some problems between the written norms and the

<sup>19</sup> Goody, Watt, *The Consequences*, p. 68.

<sup>20</sup> M.T. Clanchy, *From Memory to Written Record. England 1066-1307*, 2<sup>nd</sup> ed., Chichester 1993, pp. 271-272.

practice on the ground. The geographical area that could be regulated and directed by means of written norms became greater, and this eroded the distance between the lawful, i.e. written, norm and reality. In smaller oral societies the law and legal norms were something that each person absorbed almost with their mother's milk – they were part of the rules of conduct which were internalised from childhood on by the customs of the society. This meant that there could be great variances between how the law operated in practice in different places. Thus local communities lost the possibility of formulating and applying the law in the way they thought right. This was probably not readily accepted in all local communities and in Medieval Denmark there are many examples showing that things were not always done in the way prescribed by the written law<sup>21</sup>. This is probably some of the reason why there are several additions to, amendments to and editing of manuscripts containing the Danish provincial laws: the written law was sometimes changed in order to reflect a local interpretation or practice<sup>22</sup>.

Fifth, the transition to a literate society meant that economic transactions could be more complex, could be conducted over greater distances and became more explicit<sup>23</sup>. The content of legal documents could and should be expressed with greater precision to ensure that all parties agreed about how an agreement or rule should be understood. It also meant that legal problems could be narrowed down and that evidence of claims had to be made more explicit, which in turn led to greater focus on obtaining one's rights rather than on a compromise between the parties<sup>24</sup>. However, this did not necessarily mean that a document could stand alone as evidence. Documents were often important by mere virtue of their existence, but the content of a document may have been less significant<sup>25</sup>. Transactions in connection with real property were often supplemented by some non-written action, such as a conveyance, symbolising the property being transferred. Thus, writing did not engender the same trust in the written documentation, as oral transactions were often more public than what was written down. For this reason, documents were not merely presented but also read aloud in court proceedings. This enabled illiterate people to take part in proceedings where writing was involved<sup>26</sup>. This is seen, for example, in the summoning of people to come before a court: While a summons was in writing – containing information about who was the plaintiff, who the defendant, what the claim concerned and when the person summoned should attend the court – it had to be read aloud to the person summoned and in public in order for it to have effect<sup>27</sup>.

<sup>21</sup> Andersen, *Studier i dansk procesrets historie*.

<sup>22</sup> Andersen, *Lærd ret*; Andersen, *Studier i dansk procesrets historie*.

<sup>23</sup> Goody, *The Logic of Writing*, pp. 144-151, 154-159.

<sup>24</sup> *Ibidem*, p. 153, with references to literature.

<sup>25</sup> K. Heidecker, *Communication by Written Texts in Court Cases: Some Charter Evidence (ca. 800-ca. 1000)*, in *New Approaches to Medieval Communication*, edited by M. Mostert, Turnhout 1999, pp. 101-126; Clanchy, *From Memory*, p. 267.

<sup>26</sup> *Ibidem*, pp. 267-276.

<sup>27</sup> *Ibidem*, pp. 272-273; Andersen, *Lærd ret*, pp. 172-174, 254-257.

Sixth, the transition from oral to written law also saw a transition from concrete formulations of the law and concrete effects to more abstractly formulated rules. When it is possible to refer back, restructure and rework the legal rules, it is also possible to make decisions by analogy, rules on the same subject can be collected together, and it becomes possible to distinguish between general principles and exceptions to them. Knowledge of the law and insight into the law can be arranged hierarchically. Part of this process was the transition to recording court rulings in writing, since this made it possible to consult previous decisions, and create a body of precedents and the ability to categorise and systematise the many past decisions, making it possible to make analogous decisions based on specific decisions in similar cases<sup>28</sup>. A consequence of writing down court rulings was that it became necessary to organise the courts in such a way as to make it clear which decisions took precedence over others, i.e. to establish a hierarchical system<sup>29</sup>.

For there to be such a development it was a prerequisite that there should be people in society who were able to understand the law and operate it in such a way that it was possible to write it down in the first place, and to make it systematic and hierarchical. It is presumably this preliminary stage that is reproduced in the provincial laws of Denmark with their very specific, non-abstract rules structured in groups dealing with inheritance law, property law and so on<sup>30</sup>. One of the consequences of the transition from an oral to a predominantly literate culture is that those who do not have the necessary skills find access to the law more difficult as it requires some insight into the language of the law and into its systematisation and hierarchy in order to relate the formal and increasingly abstract rules into analogous concrete decisions, and to do so correctly with knowledge of the proper procedure and previous decided cases. The transition from oral to written may not require people to have highly specialised knowledge of the law in its first phase, but the transition did require there to be somebody who had at least a basic knowledge and who could pass on this knowledge in a coherent way. Thereafter it must quickly have become a requirement for there to be people who could do more than just read the written law in order to perform the more abstract reworking of the written law and to develop it and apply it to concrete circumstances, just as it is seen in the appointment of jurors as known from the Danish provincial laws<sup>31</sup>.

Seventh, the transition from oral to written law means that there can be conscious inclusion or exclusion of those who can or cannot have access to knowledge of the law. The choice is that of the law-giver, and the mechanism for inclusion or exclusion is the choice of language in which the law is formulated and made public. The law can be promulgated in a language which all or only few members of the society can understand.

<sup>28</sup> Goody, *The Logic of Writing*, pp. 137-139.

<sup>29</sup> *Ibidem*, p. 143.

<sup>30</sup> Andersen, *Lærd ret*.

<sup>31</sup> Andersen, *Studier i dansk procesrets historie*.

It appears from the provincial laws that there was a Danish legal language prior to the spread of Latin<sup>32</sup>, i.e. that the law was relatively accessible to all who could understand Danish. However, this accessibility is not found in the king's law-giving, in the form of decrees which was drawn up in Latin<sup>33</sup>. This restricted access to the law for those who did not master Latin, but the fact that the decrees were given in Latin must have given rise to some interest in learning it in order to become a member of the increasing powerful group of law-knowing men<sup>34</sup>. The reason why royal decrees were promulgated in Latin in Denmark could be multiple: that those who drew up the new law-giving measures of the central power communicated with each other about the law in Latin, since they were trained in that language; that the king's counsellors deliberately wished there to be some social stratification to the benefit of the hierarchy of the king's counsellors or for the establishment of a feudal society; that the king's counsellors were more focused on showing the church what was done to improve the law normatively than in making such measures effective in practice; that the king's counsellors protected themselves against too vocal an opposition to new rules, since only few could understand and directly oppose them; that the king's counsellors simply drew up the new rules in the language they worked with, knowing that they would be made public in the vernacular by those with knowledge of Latin who regularly addressed the political assemblies and courts.

There are possibly additional grounds to these, but it is also highly probable that several of the reasons have combined to influence the decision to promulgate royal decrees in Latin. But one thing is certain – that accessibility to the law for the ordinary people suffered from it, as only few could refer to the new law as a primary source.

#### 4. *Summing up*

I have offered a number of suggestions about the consequences of the transition from orally based law to predominantly written law for the accessibility of the law. This is a transition which nearly all human societies have made at some point, but I have tried to illustrate it using Medieval Denmark as an example.

One can conclude that, in a given society, the transition from orality to predominantly literacy on and about the law seems to have led to social stratification, based on skills and knowledge. The law was now only accessible to those who had or who acquired specialised knowledge. The rest of the population had to refer to these specialists for help in getting access to and understanding of the law. This meant that while the law could be used to regulate more and more situations, it became less and less accessible for anyone other than those who devoted their lives to working with the law and understanding it.

<sup>32</sup> D. Tamm, *Latein oder Dänisch. Zur Entwicklung einer dänischen Gesetzssprache im 13. Jahrhundert*, in *Sprache-Recht- Geschichte*, hrsg. von J. Eckert, H. Hattenhauer, Heidelberg 1991, pp. 37-48.



# Chi ha paura del repubblicanesimo cittadino di età moderna? Materiali per una discussione

di Angela De Benedictis

## 1. Introduzione

Respublica debet accipi quatuor modis: Primo, pro toto, veluti Imperio. Secundo, pro Republica Romanorum. Tertio, pro Republica cuiuslibet civitatis. Quarto, pro Republica cuiuslibet municipii (Bartolo da Sassoferrato, *In tres posteriores codices libros commentaria* 10, 1, 1, in *Opera omnia*, vol. 8, septima editio Iuntarum, Venetiis 1602, 2r)<sup>1</sup>.

Dicit quod politia nihil est aliud quam ordinatio civitatis (Tommaso d'Aquino, *Sententia libri politicorum. Tabula libri ethicorum*, in *Opera omnia iussu Leonis XIII P.M. edita*, t. 48, cura et studio Fratrum Predicatorum, Roma 1971, p. A 200)<sup>2</sup>.

Est autem respublica ordinatio civitatis (Leonardo Bruni, *Aristotelis libri politicorum*, in *Aristotelis opera cum Averrois commentariis*, vol. 3, *Libri moralem totam philosophiam complectentes*, apud Iunctas, Venetiis 1562 (rist. anast. 1962), f. 249v)<sup>3</sup>.

Dicit quod res publica nihil est aliud quam ordinatio civitatis (Tommaso d'Aquino, *In octo libros Politicorum Aristotelis expositio* [Ludovicus de Valentia, 1492], cura et studio Raymundi M. Spiazzi, Taurini-Romae 1966, p. 136)<sup>4</sup>.

Omnis universitas tam civitatis, quam municipii appellatur respublica (Ludovico Carerio, *Practica nova causarum criminalium*, apud Bartholomaeum Caesanum, Venetiis 1550, p. 132v, 49).

Haec ea ipsa definitionis formula est, quam Aristoteles nobis praescripsit, dicens, Rempubliam esse institutionem civitatis circa magistratus, et honores publicos, quemadmodum debeant impartiri, et in quo potestas, auctoritas summa debet consistere, et qui sit finis cuiusvisque societatis (...) Politiam, seu Rempubliam esse *TAXIX* dispositionem, seu ordinem, institutionem, vel normam civitatis, tum aliorum magistratus, tum proprie eius, qui est princeps omnium, in quo summa regendi potestas, et auctoritas posita est, quod ipsum regimen civitatis appellatur<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> W. Mager, *Res publica chez les juristes, théologiens et philosophes à la fin du Moyen Âge : sur l'élaboration d'une notion-clé de la théorie politique moderne*, in *Théologie et droit dans la science politique de l'État moderne*. Actes de la table ronde de Rome (12-14 novembre 1987), Rome 1991, pp. 229-239: 236, nota 22.

<sup>2</sup> *Ibidem*, p. 237, nota 27.

<sup>3</sup> *Ibidem*, p. 237, nota 28.

<sup>4</sup> *Ibidem*, p. 237, nota 29.

<sup>5</sup> Camillo Paleotti, *De Republica bononiensis libri tres*, c. 4r. Il manoscritto è conservato a

Da più di venti anni, ormai, la comunità scientifica degli storici medievalisti e modernisti è stata messa in grado di verificare direttamente – sulla scorta delle precise indicazioni fornite da Wolfgang Mager nella sintesi francese di suoi precedenti studi – le fonti giuridiche, filosofiche, teologiche che attestano la diffusione del termine *respublica* riferito ad una *civitas* tra metà XIV e fine XV secolo<sup>6</sup>.

Le prime quattro citazioni da me sopra riportate, grazie al saggio di Mager, da Bartolo da Sassoferrato, da Tommaso d'Aquino, da Leonardo Bruni non dovrebbero lasciare dubbi al proposito. Le successive due citazioni, entrambe della seconda metà del XVI secolo, possono peraltro offrire la conferma di come in quel periodo sia ancora attestata l'identificazione di *civitas* con *respublica*. Le fonti da cui ho tratto le citazioni sono molto diverse, in quanto a genere letterario e a scopo.

L'una, la *Practica* di Carerio<sup>7</sup>, fu quotidiano strumento di utilizzazione da parte di giuristi negli stati italiani e più in generale in Europa per qualche secolo dopo la sua pubblicazione.

L'altra fonte è invece fino ad ora rimasta manoscritta sin dalla data della sua composizione, presumibilmente l'autunno del 1589. Il breve trattato, intitolato *De republica bononiensi libri tres*, era indirizzato al papa Sisto V, come si deduce dalla lettera dedicatoria<sup>8</sup>. L'autore, Camillo Paleotti<sup>9</sup>, era un

Bologna, presso l'Archivio Isolani, segnatura E. 50 (2).

<sup>6</sup> Si veda anche D. Quaglioni, "Civitas": appunti per una riflessione sull'idea di città nel pensiero politico dei giuristi medievali, in *Le ideologie della città europea dall'Umanesimo al Romanticismo*, a cura di V. Conti, Firenze 1993, pp. 59-76. Sulla problematica è fondamentale anche U. Meier, *Mensch und Bürger. Die Stadt im Denken spätmittelalterlicher Theologen, Philosophen und Juristen*, München 1994, dove si mostra come già nel XII, e ancora più marcatamente nel XIII secolo, *respublica* fosse usato dai giuristi per designare una *civitas* o un *municipium*, oltre che la *respublica* romana, nella consapevolezza della ambivalenza del concetto (in riferimento a Pillio da Medicina e ad Accursio, pp. 145-146). In riferimento, poi, a Bartolo da Sassoferrato, Meier ricorda (pp. 151-153) che Bartolo usa il concetto *respublica* sia per città autonome (*civitas superiorem recognoscens* = autonoma) e municipi, sia per città indipendenti (*civitas superiorem non recognoscens* = indipendente).

<sup>7</sup> Sul giurista cinquecentesco si veda ora la voce redatta da I. Birocchi, M.N. Miletti, *Carerio, Ludovico*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (sec. XII-XX)*, a cura di E. Cortese, I. Birocchi, A. Mattone, M.N. Miletti, Bologna 2013, pp. 445-446.

<sup>8</sup> L'opera è peraltro destinata a essere nota, tra breve, grazie alla edizione in corso di preparazione a cura di Irene Iarocci, come approfondimento del lavoro di tesi triennale prima, e magistrale poi: I. Iarocci, *Per un'edizione del De Republica bononiensi di Camillo Paleotti. Trascrizione del manoscritto E. 50 dell'Archivio Isolani*, tesi di laurea in Storia, facoltà di Lettere e filosofia, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, rel. G. Feo, correl. A. De Benedictis, a.a. 2009-2010; I. Iarocci, *De Republica bononiensi libri tres di Camillo Paleotti*, tesi di laurea magistrale in Scienze storiche, facoltà di Lettere e filosofia, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, rel. A. De Benedictis, correl. G. Bartolucci, G. Feo, a.a. 2011-2012. Il trattato era stato segnalato da P. Prodi, *Il cardinale Gabriele Paleotti, 1522-1597*, I, Roma 1959, pp. 47-50. Dopo un rapido cenno in A. De Benedictis, *Repubblica per contratto. Una città europea nello Stato della Chiesa*, Bologna 1995, p. 249, nota 162, me ne sono poi occupata più specificamente in A. De Benedictis, "Paradoxeurs, flateurs, seducteurs". *Adulatori del principe nella prima età moderna*, in *Dai cantieri della storia. Liber amicorum per Paolo Prodi*, a cura di G.P. Brizzi, G. Olmi, Bologna 2007, pp. 425-433; 428-430; A. De Benedictis, "Libertas" e "res publica" tra potere temporale e potere spirituale. *Bologna nel '500-'600*, in *Les altres guerres de religió. Catalunya, Espanya, Europa (segles XVI-XIX)*, a

cittadino bolognese, membro della più alta magistratura cittadina di governo, ovvero il Senato, e in quanto tale inviato più volte come ambasciatore presso la corte romana.

Confrontando la citazione da Paleotti con quelle da Bartolo, Tommaso d'Aquino e Bruni da una parte, e con quella di Careri dall'altra, si può constatare come il cittadino e senatore bolognese riprenda entrambe le traduzioni latine dell'aristotelico *politeia* con *politia* e *respublica*, già correnti tra XIV e XV secolo, e con un uso consolidato nel linguaggio giuridico pratico del XVI secolo.

La *respublica* di cui e su cui Paleotti scrive a Sisto V è quella, come recita il titolo, *bononiensis*: una *civitas* che riconosceva (indubbiamente) come suo superiore il sovrano pontefice (e da ben prima di Sisto V), e che ciò nonostante rivendicava (continuava a rivendicare anche sotto Sisto V) la "propria autonomia" (in senso bartoliano, adattato ai tempi). Si tratta di un testo (e di un contesto) che consente, a mio parere, di parafrasare il titolo di un saggio del destinatario di questi *Studi in onore* – e non a caso: "Bologna senza indipendenza: repubblica continua"<sup>10</sup>. Sarebbe stato questo il titolo del presente saggio, se non avessi potuto leggere – e ciò è avvenuto solo grazie a Mario Ascheri – un interessante e problematico contributo del medievista francese Armand Jamme, *De la République dans la monarchie?*<sup>11</sup>, che dedica una certa attenzione al caso di Bologna e al mio studio del 1995 *Repubblica per contratto*<sup>12</sup>.

## 2. *Repubblica continua*

Il saggio di Jamme affronta tre questioni fondamentali, conseguentemente al problema di fondo cui è dedicato il volume miscelaneo nel quale esso è inserito, quello del contratto politico nell'occidente medievale tra XII e XVI secolo: il primo, che ispira la parte iniziale del titolo, cioè quello del "repubblicanesimo" cittadino in uno stato monarchico; il secondo, quello del contratto/patto politico tra cittadini di una città che sono anche sudditi di un sovrano, come

cura di X. Torres i Sans, Girona 2012, pp. 79-102; A. De Benedictis, *True and False Liberty. Instruction for a Sovereign Pope (1589). Camillo Paleotti's De Republica Bononiensi*, in «Storicamente», 8 (2012), art. 23, <[http://www.storicamente.org/01\\_fonti/debenedictis\\_paleotti.htm](http://www.storicamente.org/01_fonti/debenedictis_paleotti.htm)>; De Benedictis, *L'uso della libertà – le prove della storia. Comunicazione tra sudditi bolognesi e sovrani pontefici (XVI-XVII secolo)*, in *La politique de l'histoire en Italie. Arts et pratiques du réemploi (XIV<sup>e</sup>-XVII<sup>e</sup> siècle)*, sous la direction de C. Callard, E. Crouzet-Pavan, A. Tallon, Paris 2014, pp. 327-340.

<sup>9</sup> Sul cui profilo biografico si può leggere, tra breve, la voce redatta da I. Iarocci per il *Dizionario biografico degli italiani*.

<sup>10</sup> M. Ascheri, *Siena senza indipendenza: Repubblica continua*, in *I libri dei Leoni. La nobiltà di Siena in età medicea (1557-1737)*, a cura di Ascheri, Milano 1996, pp. 5-68.

<sup>11</sup> A. Jamme, *De la République dans la monarchie? Genèse et développements diplomatiques de la contractualité dans l'État pontifical (fin XII<sup>e</sup>-début XVI<sup>e</sup> siècle)*, in *Avant le contract social. Le contract politique dans l'Occident médiéval (XII<sup>e</sup>-XVI<sup>e</sup> siècle)*, sous la direction de F. Foronda, Paris 2011, pp. 37-77. Devo ringraziare Mario Ascheri per l'invio di questo saggio, poiché il volume non risulta ancora attualmente presente in alcuna biblioteca italiana.

<sup>12</sup> De Benedictis, *Repubblica per contratto* cit.

alquanto usuale nell'Europa della prima età moderna; il terzo, quello, ai primi due problematicamente intrinsecamente collegato, del "governo misto". Si tratta di problematiche che, sia dal punto di vista storiografico sia dal punto di vista storico, non concernono solo lo Stato della Chiesa, ma tutti gli stati europei, grandi e piccoli – per quanto in modo diverso e secondo diverse evoluzioni – nel lungo periodo "pre-rivoluzionario", intendendo ovviamente per antonomasia la Rivoluzione francese<sup>13</sup>. Jamme se ne occupa però solo per il periodo compreso tra XII e inizi XVI secolo – come richiedeva il volume miscelaneo coordinato da Foronda –, esaminando come fonti primarie per il suo lavoro accordi, trattati, capitolazioni e lettere che avevano regolato i rapporti tra le "repubbliche" urbane nella monarchia pontificia. Per Jamme tali fonti consentono di analizzare «les modalités d'expression et de validation choisies par les acteurs», e quindi consentono di cogliere «l'image que les parties voulaient transmettre d'elles-mêmes»<sup>14</sup>. «"République" urbaine dans la monarchie pontificale» è espressione esplicitamente usata da Jamme. La qualifica subito dal suo punto di vista, specificando che si tratta di «une formule certes un peu provocatrice pour qualifier deux systèmes institutionnels et une logique de relation qui ne furent pas ainsi pensés au Moyen Âge»<sup>15</sup>.

L'asserzione di Jamme suscita una serie di problemi a mio parere alquanto consistenti. Una *respublica* cittadina era un sistema istituzionale così diverso dal sistema istituzionale "monarchia" da non essere pensato, nel medioevo, come con esso compatibile? E quindi, parlare di *respublica* (*repubblica*, *république* in volgare) in una monarchia è davvero così provocatorio? Oppure sono incompatibili i due "sistemi" solo quando si tratta della monarchia pontificia? E la provocazione vale solo se si parla di città inserite nello Stato della Chiesa? E, ancora, il problema può essere affrontato limitando la riflessione solo ad un periodo relativamente limitato della storia dello Stato della Chiesa e delle città che lo componevano (XII - inizi XVI secolo), quando lo Stato della Chiesa – composto di quelle città – vive fino al 1870? Le domande sollecitate dal saggio di Jamme sarebbero in realtà molte altre ancora. Ma, cercando di seguire il criterio utilizzato da Jamme, cioè quello di analizzare «les modalités d'expression et de validation choisies par les acteurs», per cogliere «l'image que les parties voulaient transmettre d'elles-mêmes»<sup>16</sup>, intendo soffermarmi su quelle domande sopra accennate, e affrontarle riproponendo quello straordinario documento rappresentato al riguardo dal *De republica bononiensi* di Paleotti. L'attore/scrivente è certo in questo caso uno solo (Paleotti), che però scrive

<sup>13</sup> Ai pochi eventuali lettori di queste mie pagine devo necessariamente segnalare (e quindi non uso la alquanto consueta formula: «mi sia consentito di rinviare a») che una sintesi delle consolidate discussioni storiografiche europee in argomento è presentata – limitatamente allo *status* dell'anno 2000 – nel mio volume A. De Benedictis, *Politica governo istituzioni nell'Europa moderna*, Bologna 2001, alle pp. 205-247 su "governo misto", alle pp. 379-382 su "pattismo/contrattualismo", alle pp. 382-386 su "repubblicanesimo".

<sup>14</sup> Jamme, *De la République dans la monarchie?* cit., p. 43.

<sup>15</sup> *Ibidem*, p. 42.

<sup>16</sup> *Ibidem*, p. 43.

unicamente per dialogare a distanza con papa Sisto V, costruendo un discorso “repubblicano” che trae la propria intima giustificazione proprio dalle posizioni “antirepubblicane” del papa riguardo Bologna<sup>17</sup>.

Si deve, quindi, andare oltre gli inizi del XVI secolo scelti come termine *ad quem* da Jamme, e oltre (non solo cronologicamente) il *consilium* di Giovanni Crotto del 1506<sup>18</sup>, in cui il giurista monferrino docente presso lo Studio bolognese aveva sostenuto che, in base ai capitoli sottoscritti tra i romani pontefici a partire da Niccolò V da una parte e la *respublica* bolognese dall'altra, il governo di Bologna spettasse «mixtim» tanto al popolo bolognese quanto al romano pontefice<sup>19</sup>. Lo si deve fare perché più di settanta anni dopo le motivazioni addotte da Crotto con ovvie allegazioni giuridiche sono sostanzialmente confermate da Paleotti – e per alcuni aspetti approfondite – sulla base di argomentazioni filosofiche e “antropologiche”: quelle argomentazioni alle quali Jamme sembra generalmente anettere un valore di gran lunga superiore rispetto a quelle dei giuristi (su questo tornerò oltre). Per rimanere sul terreno preferito da Jamme, dunque.

### 3. Una definizione di *respublica* nel 1589

La definizione fornita da Paleotti è chiara. *Respublica* è quindi la norma che una città istituisce riguardo i suoi magistrati e sul modo di distribuire gli onori pubblici; è l'ordine della città sia in relazione a tutti i magistrati, sia riguardo quel sommo magistrato nel quale, come principe, sono poste la *potestas* e l'*auctoritas* di governare, cioè nel *regimen civitatis*.<sup>20</sup>

La *Respublica bononiensis* è anche uno *status mixtus*, come lo sono altre *respublicae* moderne cui Paleotti la accomuna: Genova<sup>21</sup>, Pisa<sup>22</sup>, Lucca<sup>23</sup>, Firenze<sup>24</sup>, Siena<sup>25</sup>, in quanto caratterizzate da governi tra aristocratico e popolare. Bologna è un genere misto di “repubblica” in quanto composto anch'essa da ottimati e popolari, ma non solo. Questo governo misto è ulteriormente qualificato e perfezionato dalla connessione con il governo della monarchia

<sup>17</sup> Il limitato spazio di queste pagine non consente una esposizione della politica sistina nei confronti di Bologna. Che essa fosse “antirepubblicana” si può vedere da quanto ricostruito in alcune pagine di De Benedictis, *Repubblica per contratto* cit., pp. 231-250, ma soprattutto dalla monografia interamente dedicata a quella politica da A. Gardi, *Lo Stato in provincia. L'amministrazione della Legazione di Bologna durante il regno di Sisto V (1585-1590)*, Bologna 1994.

<sup>18</sup> Jamme, *De la République dans la monarchie?* cit., p. 39 e pp. 76-77, nota 118. Su Crotto (e sul *consilium*) si veda ora la voce redatta da E. Dezza per il *Dizionario biografico dei giuristi italiani* cit., pp. 615-616.

<sup>19</sup> Ho analizzato il *consilium* in De Benedictis, *Repubblica per contratto* cit., pp. 170-187, e anche in alcuni successivi saggi.

<sup>20</sup> Il problema è stato ampiamente sottolineato da P. Costa, *Storia della cittadinanza in Europa, 1, Dalla civiltà comunale al Settecento*, Roma-Bari 1999.

<sup>21</sup> Paleotti, *De Republica bononiensi* cit., cc. 46r-47v.

<sup>22</sup> *Ibidem*, c. 47v.

<sup>23</sup> *Ibidem*, c. 47v-48r.

<sup>24</sup> *Ibidem*, c. 48r-49r.

<sup>25</sup> *Ibidem*, c. 49r-49v.

pontificia, del padre e pastore sovrano pontefice. Da tempo, ormai, Bologna aveva scelto di essere così proprio per difendere la sua *libertas*. Ma non era sempre stato così. La storia ne offriva le prove. In molti momenti la *libertas* era stata in pericolo, ma dal pericolo era uscita illesa e conservata per il futuro, in base a una consapevole scelta. Da stato inizialmente democratico e poi misto di ottimati e popolari, la città era diventata stato misto anche di monarchia quando, nel 1447, si era data al *patrocinium* del pontefice Niccolò V in base a determinate condizioni e capitolazioni. La conseguenza era stata che nell'amministrare la *respublica*, né i cittadini né il governatore pontificio decidevano alcunché ognuno separatamente dall'altro, ma solo comunicando tra di loro, ovvero con comune e reciproco consenso gli uni degli altri<sup>26</sup>.

Non si trattava peraltro solo di una forma di governo. La "mistura", cioè l'*habitus* alla comunicazione reciproca e al comune e reciproco consenso, dipendeva dai *mores* dei bolognesi<sup>27</sup>: primo dei quali era l'altissimo amore per la patria e quindi per la sua libertà. Per conservarla gli antenati avevano istituito buone leggi, in base alle quali ognuno potesse essere partecipe nel comandare e nell'ubbidire, nell'avere doveri e diritti. Amore per la patria e per la sua libertà costituivano un altro *mos* bolognese: la fedeltà e la *pietas* verso il pontefice e la Chiesa. E poiché i *mores* erano fatti che si erano succeduti nel tempo, la ripetuta sequenza di quei fatti nel passato – la storia – che aveva reso "felice" lo *status* dei bolognesi doveva costituire la premessa per il loro mantenimento nel tempo futuro. Paleotti lo scriveva molto chiaramente alla fine del capitolo dedicato ai *mores* dei bolognesi<sup>28</sup>. Perché l'uso continuato della libertà come fatto aveva reso la libertà imprescrittibile.

Poiché la vera *libertas* non poteva mai essere licenza di fare qualsiasi cosa senza alcun limite (come Paleotti sottolineava ripetutamente nel capitolo *Quae sit habenda vera libertas*)<sup>29</sup>, anche la *libertas* bolognese aveva rifiutato quella condizione che avrebbe potuto condurla facilmente a uno stato di schiavitù. Per potere meglio difendere la sua *libertas*, in tempi incerti e difficili Bologna aveva scelto di rifugiarsi nel porto sicuro della monarchia pontificia. Paleotti era ben consapevole del fatto che, al suo tempo, non pochi tra coloro che discettavano molto sottilmente di questioni politiche erano soliti sostenere che la *libertas* bolognese poteva essere spezzata o anche del tutto eliminata. Il loro argomento principale era che nessuna città poteva dirsi libera se si trovava nella *potestas* e nello *imperium* di un principe, nel caso specifico del pontefice<sup>30</sup>.

<sup>26</sup> Paleotti, *De Republica bononiensi* cit., c. 50v: «mixtum illud Reipublicae genus sit habendum, ex regno quodam modo et optimatum et popularium statu conflatum, cum in Reipublicae administratione neque cives ex se, neque Praefecti Pontificii quidquam statuunt, sed communicato cum Senatoribus, ac reliquis Magistratibus consilio, communi omnium auctoritate et consensu ipsi Reipublicae consulatur».

<sup>27</sup> *Ibidem*, cc. 51r-57v.

<sup>28</sup> *Ibidem*, c. 57v.

<sup>29</sup> *Ibidem*, c. 57v.

<sup>30</sup> *Ibidem*, c. 60r.

Da lì, da quella negazione della radicata esistenza di una *libertas* del tutto compatibile con l'*imperium*, Paleotti sentiva di dover assumere la necessità e l'obbligo di provare in quali e quante situazioni, e con quale aderenza ai *mores* della città, *libertas* bolognese e *imperium* papale avessero di fatto coesistito insieme negli ultimi 250 anni circa<sup>31</sup>. Per impedire che chiunque potesse opprimere quella libertà, in base ai loro *mores* i bolognesi arrivavano a comportarsi come quei cani, normalmente placidi, che abbaiano e potevano attaccare solo se e quando fossero provocati<sup>32</sup>.

Per questo motivo il buon sovrano pontefice, padre e pastore ma non padrone, era non a caso il destinatario del *De Republica* di Paleotti. La sua figura era infatti la chiave di volta di un sistema – quello della *respublica* e della *libertas* cittadine – che si autorappresentava come corpo politico, e che faceva distinzione tra legge e diritto<sup>33</sup>. L'unità della monarchia pontificia, il suo essere *oecumenica*, non poteva e non doveva essere messa in dubbio: solo una *respublica* perfetta ed ecumenica come la monarchia pontificia, data ai popoli liberi da Dio, poteva garantire *respublica* e *libertas* bolognesi. E non si trattava – annotava esplicitamente Paleotti – di una *respublica* platonica<sup>34</sup>.

Nel continuo mutamento dei tempi, vi erano state numerose occasioni nelle quali la *libertas* della *respublica* era stata in pericolo. Paleotti lo aveva di nuovo sottolineato quando aveva ricordato come papa Niccolò V avesse accettato le suppliche di Bologna e fosse così diventato difensore della *libertas* cittadina e garante per il futuro della sua incolumità<sup>35</sup>. Dopo il papato di Niccolò V, le guerre d'Italia avevano portato con sé il pericolo più grave in cui tutte le *respublicae* potevano cadere: la tirannide di uomini di governo che avevano acquisito un potere talmente superiore a quello degli altri da ritenere di potere reggere la *respublica* in base alla sola loro volontà. Ad un certo punto i bolognesi si erano accorti che la loro *libertas* veniva conculcata da uomini di governo divenuti tiranni (e qui Paleotti alludeva a Giovanni II Bentivoglio e alla magistratura dei Sedici riformatori dello stato di libertà). Allora avevano voluto che la *respublica* fosse di nuovo di tutti e che fossero mantenute le buone leggi per tutti. Perciò si erano rivolti a chi era garante della libertà cittadina in quanto successore di papa Niccolò V: a Giulio II. I bolognesi lo avevano informato di come era lo stato della loro *respublica*. Giulio II li aveva ascoltati e aveva eliminato chi e cosa turbava quello stato. Alla *respublica* era stata così data una forma migliore, volta ad evitare che potessero ripresentarsi i pericoli della tirannide. In quel modo Bologna aveva potuto scongiurare l'altro grande pericolo che incombeva su *libertas* e *respublica*, il pericolo delle sedizioni. Nelle tempeste dei tempi, Bologna non aveva fatto naufragio. Aveva potuto

<sup>31</sup> *Ibidem*, cc. 63r-67r, *De Bononiensium libertate*.

<sup>32</sup> *Ibidem*, c. 67r.

<sup>33</sup> Nel solco di una radicata tradizione, sulla quale D. Quagliani, *La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna*, Bologna 2004.

<sup>34</sup> Paleotti, *De Republica bononiensi* cit., *Epilogus*, cc. 67v-68r.

<sup>35</sup> *Ibidem*, c. 43r.

trovare tranquillità, prosperità e vita felice nel sicuro porto dello Stato della Chiesa. Altre *respublicae* italiane, invece, non erano riuscite a evitare sedizioni e discordie<sup>36</sup>.

Paleotti rappresentava così a papa Sisto V che la *respublica* bolognese aveva la capacità di accorgersi del come e quando e per mano di chi il buon governo potesse diventare cattivo governo. Gli rappresentava come di fronte al cattivo governo i buoni cittadini non esitassero a volere restaurare il buon governo per il bene comune. Perché l'uomo di governo e ambasciatore Paleotti voleva dimostrare che il *regimen civitatis*, cioè la *respublica* bolognese, era la forma di governo migliore per una città fedele alla Chiesa. I "politici" che, invece, sostenevano il contrario, sbagliavano.

#### 4. *Il perché di un titolo provocatorio*

Dopo aver letto, certo molto velocemente, il breve trattato di Paleotti, si può ritornare al saggio di Jamme. Nelle conclusioni lo studioso sostiene che fin dal XIV secolo, con il governo del cardinale Albornoz,

la papauté finit par admettre ou prit conscience de sa propre incapacité à construire avec les communes des relations d'obéissance à partir du concept de plénitude de puissance, à développer pour tout dire une véritable souveraineté à partir de la notion de théocratie. Le pacte, diversifié à l'âge albornozien, fut un instrument de construction de l'État et non un agent de son affaiblissement<sup>37</sup>.

Quanto al ruolo di Giulio II, poco prima Jamme scrive che l'idea di patto

entre la cité et le souverain fut alors revalorisée par la papauté, qui l'utilisa comme argument de sa propre politique de centralisation administrative. Elle devint en effet un élément essentiel du discours relationnel, sans conditionner nécessairement le fonctionnement effectif du gouvernement de la ville<sup>38</sup>.

Il *De republica bononiensi* peraltro sostiene, da parte cittadina, che i patti rinnovati da Niccolò V a Giulio II – in diverse situazioni e a diverse condizioni – garantiscono tanto la sovranità del papa e la struttura di governo (*respublica*) dello Stato della Chiesa, quanto la struttura di governo (*respublica*) della città. La funzione riformatrice di Giulio II nei confronti della *respublica* cittadina è pienamente riconosciuta, quindi. Certo, per Paleotti questo riconoscimento comporta invece conseguenze concrete sulla effettiva capacità di governo interno della città. Ma non vi è nulla, nel discorso di Paleotti, che possa far pensare a una sottolineatura della dimensione puramente "comunale" dei patti, diversamente da quanto Jamme ritiene riguardo le espressioni di pattismo (e qui necessariamente semplificato) cittadine:

<sup>36</sup> Paleotti, *De republica bononiensi* cit., cc. 43v-44r.

<sup>37</sup> Jamme, *De la République dans la monarchie?* cit., p. 74.

<sup>38</sup> *Ibidem*, p. 73.



Mais en dépit des apparences qui tendraient à placer le pacte dans une logique doctrinale exclusivement communale, son utilisation par le légat repose surtout sur des techniques seigneuriales de gouvernement. Elle ne témoigne pas d'un processus des instruments institutionnels et des valeurs proprement communales. Elle demeure, au contraire, ancrée dans les logiques et un univers clairement aristocratiques<sup>39</sup>.

Tra Giulio II e Sisto V (sempre semplificando) il principio e la sostanza del governo misto (cioè della forma di governo che si compone necessariamente di "comunale" e di "principesco") vengono più volte messi in discussione<sup>40</sup>. Paleotti lo ammette esplicitamente, parlando di una *respublica* e di una *libertas* in pericolo. I fenomeni ricorrenti che Jamme rileva, di messa in causa dei fondamenti e dei meccanismi del «gouvernement mixte»<sup>41</sup>, sono quindi già analizzati nel *De republica bononiensi*.

Come è evidente fin dalla prima citazione riportata dal trattato di Paleotti, il significato attribuito a *respublica* è totalmente ancorato alla concezione aristotelica della politica veicolata a partire dalla prima traduzione latina e poi dalle successive interpretazioni della lettura tomistica. Ve ne era d'altra parte palese traccia anche nello specifico discorso giuridico del *consilium* di Giovanni Crotto del 1506<sup>42</sup>. L'idea e l'immagine di «une monarchie dans laquelle la puissance du souverain était tempérée par les lois de la cité»<sup>43</sup> è quindi sempre presente nella letteratura più specificamente giuridica (*consilium*) e negli scritti più specificamente politici dell'intero XVI secolo bolognese, diversamente da quanto Jamme sembra ritenere in generale<sup>44</sup>.

Perché, allora, presentare come provocatorio il termine di *respublica* cittadina, se la città in questione è nello e dello Stato della Chiesa? Come si può sostenere che si tratti di una formula che indica «deux systèmes institutionnels et une logique de relation qui ne furent pas ainsi pensés au Moyen Âge»<sup>45</sup>, quando poi si ammette – come ho appena riportato – la diffusione e la normalità dell'idea di una monarchia in cui la potenza sovrana è temperata dalle leggi della città?

Forse a causa del ruolo che i giuristi ebbero nella definizione di *respublica*? Jamme sostiene infatti:

La littérature juridique et normative n'offre pas une représentation objective d'une réalité sociopolitique; elle la construit au contraire. Parce qu'elle passe par le prisme du juridique, elle édifie cette stabilité, cette immutabilité que d'autres sources ne restituent pas et valorise ainsi la thèse du constitutionnalisme fédéraliste qui limiterait con-

<sup>39</sup> *Ibidem*, p. 75.

<sup>40</sup> Come ho mostrato, sulla base di numerose fonti, in De Benedictis, *Repubblica per contratto* cit.

<sup>41</sup> Jamme, *De la République dans la monarchie?* cit., p. 73.

<sup>42</sup> Seguendo le allegazioni di precedenti giuristi interne al *consilium* (come pare che Jamme ritenga utile, *ibidem*, pp. 76-77) si può peraltro agevolmente verificare.

<sup>43</sup> *Ibidem*, p. 76.

<sup>44</sup> Così interpreto «Sans que ces innombrables actes, privilèges et suppliques y fassent référence, furent donc répétitivement mis en discussion entre XIII<sup>e</sup> et XVI<sup>e</sup> siècle les principes de la *Politique* d'Aristote, commenté par Thomas d'Aquin», *ibidem*.

<sup>45</sup> *Ibidem*, p. 42.

sciemment la toute-puissance de l'appareil d'État, au nom de la recherche d'une harmonie, érigée en objectif suprême et intangible<sup>46</sup>.

Da qui la mia perplessità<sup>47</sup>, nonché la domanda – certo provocatoria – del mio titolo. E un invito a continuare la discussione, come anche Jamme ritiene utile.

Che cosa ne pensa il festeggiato Mario Ascheri, che questo problema ben conosce<sup>48</sup>?

<sup>46</sup> *Ibidem*, p. 40.

<sup>47</sup> Una perplessità manifestata anche, per altri motivi, da S. Carocci, *The papal state*, in *The Italian Renaissance State*, ed. by A. Gamberini, I. Lazzarini, Cambridge-New York 2012, pp. 68-89.

<sup>48</sup> In ovvio riferimento – per la problematica città/repubbliche – soprattutto a M. Ascheri, *Le città-Stato*, Bologna 2006, e anche a S. Adorni Braccesi, M. Ascheri, *Presentazione*, in *Politica e cultura nelle repubbliche italiane dal Medioevo all'Età moderna: Firenze, Genova, Lucca, Siena, Venezia*, a cura di S. Adorni Braccesi, M. Ascheri, Roma 2001. Sulla letteratura giuridica, la cultura giuridica, il ruolo dei giuristi gli studi di Ascheri sono, come è noto, numerosissimi.

## Trangalladas (2). Historia e historia del Derecho: dos notas

por Aquilino Iglesia Ferreirós

1. La constitución de Cervera de 1202 es harto famosa. En una reunión celebrada en esa ciudad en el mencionado año se tomaron diferentes decisiones, recogidas en un acta denominada normalmente de paz y tregua, entre las cuales destaca la siguiente:

Ibidem inviolabiliter constituit quod si dominus suos rusticos male tractaverit vel sua eis abstulerit tam ea que sunt <in pace> et tregua quam alia nullo modo teneatur domino regi in aliquo, nisi essent de feudo domini regis vel religiosorum locorum, tunc enim feudatariis non liceret<sup>1</sup>.

Esta decisión fue confirmada ochenta años más tarde, en 1283, en una reunión que está en el origen de las Cortes catalanas, identificadas con aquella institución dentro de la cual el conde de Barcelona debía dar constitución o estatuto generales con el consentimiento de la mayor o más sana parte de los llamados, cuya primera reunión se identificaría así con la celebrada bajo Alfonso el Franco en Monzón en 1289. En esta reunión de 1283, el rey de Aragón y de Sicilia concedió y confirmó numerosos privilegios a los catalanes, entre ellos el siguiente:

Confirmamus inquam concedimus et etiam approbamus constitutionem editam apud Cervariam per Dominum Petrum quondam bone memorie Regem Aragonum et etiam volumus in omnibus suis capitulis firmiter observari. In hiis autem rebus que sunt in pace et tregua volumus quod servetur constitutio pacis et tregue, quamvis in dicta constitutione de bobus aratoriis tamen mencio habeatur. Forma vero constitutionis predictae sic incipit: Anno Domini Millesimo CC<sup>o</sup>. secundo in mense septembri in celebri curia apud Cervariam et cetera. Formam cuius in scriptis redigi fecimus cum aliis ut superius continetur<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> A. Iglesia Ferreirós, Usatici, paces, constitutiones. *Edición del ms. lat. 4249 de la Bibliothèque Nationale de Paris*, en «Initium», 6 (2001), p. 669. Utilizo esta versión porque la misma, muy probablemente, muestra la redacción que circulaba antes de su confirmación por Pedro el Grande y me sirve, además, para subrayar las diferencias en sus preocupaciones respectivas entre historiadores e historiadores del derecho. Corrijo el texto impreso en base al manuscrito, aunque tengo algunas dudas a la hora de desarrollar una abreviatura. La documentación de Pedro el Católico puede verse reunida en M. Alvira Cabrer, *Pedro el Católico, rey de Aragón y Conde de Barcelona (1196-1213). Documentos, Testimonios y Memoria Histórica*, Zaragoza 2010, 7 vols.

<sup>2</sup> *Cortes de los antiguos reinos de Aragón, Valencia y del Principado de Cataluña*, publicados por la Real Academia de la Historia, Madrid 1896, I, 22 (Cortes de Barcelona de 1283), pp. 148-149 cap. 28. Vid. por último, A. Iglesia Ferreirós, *Las constituciones de paz y tregua de 1173*, en «Initium», 17 (2012), pp. 3-120.

Y es que el monarca al mismo tiempo que confirmó el acta de Cervera de 1202 confirmó otras actas de paz y tregua, entre ellas aquella de Barcelona de 1228, donde se había establecido lo siguiente:

Vias publicas seu caminos vel stratas in tali securitate ponimus et statuimus ut nullus inde iter agentes invadat vel in corpore proprio seu rebus aliquid injurie vel molestie inferat nisi fuerint milites vel homines de gerra pena lese magestatis inminente ei qui contrafecerit post satisfactionem dupli de malefactis et injuria dampnum passo prestitutum<sup>3</sup>.

A partir de este momento, el acta de 1228 se convierte en la regulación fundamental del proceso de paz y de tregua<sup>4</sup>, hasta el punto que dentro del debate surgido entre los juristas algunos reconocen que las restantes actas no confirmadas por Pedro el Grande sólo podían invocarse en aquello no regulado por el acta de Barcelona de 1228<sup>5</sup>.

Conforme a su promesa, el monarca recogió por extenso en una carta regia el texto de las distintas constituciones confirmadas; esta carta regia se asemeja, por esta razón, a la sobrecarta de la época Moderna. Recientemente se ha publicado el texto de esta confirmación de 1283. Su editor subraya que es la primera vez que se edita este original, que se conocía, sin embargo, por copias conservadas en diferentes manuscritos<sup>6</sup>. El editor señala, además, su presencia en el registro 47 y en el llamado *Libre verd* de Barcelona, pero no registra variantes.

Dadas las características especiales que en el mundo del derecho tienen los originales cabría preguntarse si la redacción existente en el registro mencionado no debiera ser considerada la matriz original, ya que se conocen otros pergaminos originales de esta mencionada carta de confirmación<sup>7</sup>.

En todo caso, este registro aporta una novedad que no se encuentra en los originales enviados a distintos destinatarios y en sus copias: una datación más precisa que coloca su redacción el 27 de diciembre de 1283, un día después de la redacción del acta de Barcelona de 26 de diciembre de 1283<sup>8</sup>.

<sup>3</sup> Iglesia Ferreirós, *Las constituciones* cit., p. 68 cap. 21 y 93; he corregido en algún lugar el texto corrompido en base a variantes para facilitar su comprensión.

<sup>4</sup> A. Iglesia Ferreirós, *Liber usaticorum Barchinone*, I 2, Barcelona 2013, cap. 7. A. Iglesia Ferreirós, "Tus malectrandi", en «Initium», 18 (2013) (en prensa).

<sup>5</sup> Thomas Mieres, *Super constitutionibus et capitulis Curiarum Cathalonie*, Imprensa Barchinone, per Carolum Amorosum, per Petrum Montpezat, 1533 [=Mieres] I, p. 90. *Vid. supra* el trabajo citado en nota 2 y para la posición de Montjuïc, *infra* nota 22, 32 y 33.

<sup>6</sup> *Vid.* A. Iglesia Ferreirós, *Frangullas ou migallas (10)*, en «Initium», 11 (2006), pp. 511-518.

<sup>7</sup> *Vid. infra* nota 13 y 29.

<sup>8</sup> Archivo de la Corona de Aragón (=ACA), *Cancillería*, *Reg.* 47, ff. LVIIJ verso-LXJ recto (Acta de 1283); ff. LXIX verso-LXXIIJ recto: comienza la copia de la carta de confirmación, conteniendo por este orden, sin solución de continuidad, el acta de Barcelona de 1228, no referente a la paz y a la tregua, Gerona 1241, Juramento de los judíos, Cervera 1202, Barcelona 1228, sobre paz y tregua, Tarragona 1235 y juramento de los vicarios. Este juramento termina de esta manera: «Acta sunt hec Barchinone .VJ<sup>o</sup>. kalendas Januarii anno quo supra. Ponatur signum domini Regis et aliorum de curia silicet episcoporum baronum et aliorum silicet Sig+num. t. (...) et omnes de curia sicut invenies in carta statutorum desuper registrata». Por la tinta y la colocación se puede pensar en un añadido hecho por el mismo copista. Las Cortes están fechadas el 26 (VII. kalendas Januarii) – *vid. supra* nota 2; los Académicos emplean este registro –, pero al principio de la carta de confirmación – y en la matriz – se menciona la fecha del 21 (XII<sup>o</sup>. kalendas Januarii). *Vid. infra* nota 9.

Tanto en esta matriz del registro como en las cartas originales y en sus copias conocidas se conserva el texto del acta de 1202 tal como se identifican en copias de la misma realizadas probablemente antes de su confirmación en esta carta regia de 1283<sup>9</sup>. Tampoco se ha introducido modificación en el texto del acta de las paces de 1228, referentes a la paz y tregua, en el punto decisivo<sup>10</sup>.

Si la edición de Cingolani de esta carta regia de 1283 se basa sobre un documento original<sup>11</sup>, no parece que pueda admitirse la afirmación del editor cuando señala que en dicho original faltan determinados artículos en el texto inserto del acta de la reunión de paz y tregua de 1228<sup>12</sup>. No se sabe con seguridad las razones que le han conducido a realizar tal afirmación, a constatar tal ausencia, dada la manera de reenviarse a las ediciones existentes<sup>13</sup>. La edición de los académicos carece de esos capítulos<sup>14</sup>, presentes, sin embargo, en la edición de Gonzalvo, que tiende a establecer un texto donde refunde las variantes de los distintos manuscritos, incorporando aquellas que se encuentran en los manuscritos más tardíos<sup>15</sup>.

La afirmación de faltar en el original algunos capítulos resulta así una afirmación sin mayores pruebas; los datos conocidos muestran que en el acta de 1228 no se encontraban los capítulos que el editor echa a faltar<sup>16</sup>, aunque los haya incorporado en su edición Gonzalvo, sin el necesario contraste de los

<sup>9</sup> *Diplomatari de Pere el Gran. 1. Cartes i Pergamins (1258-1285)*, edició i estudi a cura de St.M. Cingolani, Barcelona 2011, 367 (1283, desembre, 21. Barcelona) p. 649.

<sup>10</sup> Cingolani, *Diplomatari*, 363 (1283, desembre, 21. Barcelona), p. 649: «Vias publicas sive caminos vel stratas in tali securitate ponimus, et statuimus ut nullus inde iter agentes invadat vel in corpore proprio sive rebus suis aliquid iniurie inferat vel molestie, nisi fuerint milites vel homines de guerra. Pena lese maiestatis imminente ei qui contra fecerit post satisfactionem dupli de malefactis et iniuriam dampnum passo prestita». ACA, *Cancilleria, Reg. 27*, ff. LXXIIv-LXXIIIr: tiene «sive in rebus suis» en lugar de «sive rebus suis» y «prestitam» en lugar de «prestita». *Vid. supra* nota 3.

<sup>11</sup> El editor, al dar cuenta de los documentos utilizados, reserva la letra A para los originales; este documento se introduce de la forma siguiente: «ACA. Cancelleria, pergamins Pere II, carpeta 117, Apèndix 3. Al document hi ha forats e escorrim de tinta» (p. 635), aclarándose en una nota su contenido: «Aquest pergami, tot i que presenta uns textos de vegades incomplets, no és conegut per cap editor precedent de les diferents constitucions, l'edició completa de les quals està publicada, en ordre de transcripció al pergami, a les següents obres, on es trobarà la relació dels altres testimonis (...)».

<sup>12</sup> Cingolani, *Diplomatari*, p. 655 nota 2 (la llamada de la nota parece ser aquella que se encuentra en la p. 652, al final de la transcripción de la mencionada acta de 1228, pese a que lleve el número 1).

<sup>13</sup> *Vid. supra* nota 11. Debe señalarse que esta carta de Pedro el Grande ha sido enviada a varios municipios y, por esta razón, la misma se encuentra editada por Torras (*vid. infra* nota 29).

<sup>14</sup> *Cortes de los antiguos reinos* (nota 2), I 17 (C. Barcelona 1228) 112-122: en esta edición se recogen dos actas diferentes; la primera, fechada el 21 de diciembre de 1228, contiene las constituciones que atañen a la paz y a la tregua (pp. 112-119), y la segunda, fechada el 22 de diciembre de 1228, aquellas que no se refieren a la paz y tregua (pp. 120-122).

<sup>15</sup> *Les Constitucions de pau i treva de Catalunya (segles XI-XIII)*, estudi introductor i edició a cura de G. Gonzalvo i Bou, Barcelona 1994, 26 (1228, desembre, 21. Barcelona), p. 169 cap. XIX-XXI; son los capítulos que Cingolani echa a faltar. Gonzalvo en nota advierte lo siguiente: «Les constitucions XIX, XX i XXI no les recullen B, C, D ni K; en canvi apareixen a N, P i Q, d'on hem extret aquests fragments, incorporats així al text general» (p. 169 nota 71). Es suficiente examinar las siglas empleadas para darse cuenta que estos capítulos sólo aparecen en los manuscritos más tardíos. En la matriz conservada en el mencionado registro – ACA, *Cancilleria, Reg. 47*, ff. LXXIIv-LXXIIIv – no se encuentran los mencionados capítulos.

<sup>16</sup> Cfr. la edición realizada, mencionada en nota 3.

manuscritos existentes, mostrando así las modificaciones que el paso del tiempo puede imponer a los documentos originales<sup>17</sup>.

Aquí se plantea una cuestión fundamental que obliga a separar la identificación del texto original de las constituciones de paz y de tregua – de una ley – de la identificación del texto que circula posteriormente. Desde antiguo se reconoce que la primera constitución de paz y de tregua dada por los reyes de Aragón es aquella de Alfonso I en 1173, que es el modelo de las dadas, posteriormente, en 1200 y en 1228; el acta de la reunión de 1200 añade una coletilla: «militibus exceptis et filiis suis qui inter se manifeste geram habuerint», conforme al principio de ser lícita la guerra entre los *milites catalanes*<sup>18</sup>, completada en los manuscritos más tardíos con un nuevo añadido: «exceptis propriis hominibus quos dominis in camino capere liceat», variante acogida en el texto editado por Gonzalvo<sup>19</sup>; el acta de Barcelona de 1228, una adaptación, como dicen los juristas de la época, del acta de 1173, introduce un inciso: «nisi fuerint milites vel homines <de> gerra»<sup>20</sup>.

Esta modificación ha sido ya acogida en la glosa a los *Usaticis*, si reconoce que el *dominus* puede apresar a su campesino en el camino o vía pública, en virtud de las constituciones *In primis*<sup>21</sup> y de la recientemente publicada constitución *Ad honorem*<sup>22</sup>; la primera se identifica con el acta de Barcelona de 1200, reunión celebrada por Pedro el Católico, y la segunda con el acta de la reunión de Villafranca del Panadés de 1218, celebrada ya bajo Jaime I<sup>23</sup>. Las citas realizadas por Mieres confirman estas identificaciones aunque introduce un nuevo elemento de turbación, al invocar el acta de 1173<sup>24</sup>.

Estos datos obligan a pensar que esta segunda coletilla es el resultado de la adecuación de la prescripción original contenida en el acta de las Constituciones

<sup>17</sup> *Vid. supra* nota 15.

<sup>18</sup> Para la posición de Jacobus de Montejudaeico, *vid.* Iglesia Ferreirós, *Cataluña II* (nota 5), p. 174 sgg. No es de excluir, a partir de la cita de Montjuïc, que se haya retocado el texto de 1173 en base a la Constitución de paz y tregua de 1218, cuya modificación se acoge, bajo una nueva redacción, en el acta de 1228.

<sup>19</sup> *Les Constitucions de pau i treva* cit., 20 (1200, juny 9. Barcelona), p. 119 y nota 54, donde señala que el manuscrito más antiguo, que fecha en el siglo XIII, omite la misma.

<sup>20</sup> Iglesia Ferreirós, *Las constituciones* (nota 3), p. 58 cap. 17 y p. 93, con su edición en las tres actas mencionadas.

<sup>21</sup> *Ibidem*, p. 59 cap. 17; *vid. supra* nota 19.

<sup>22</sup> A. Iglesia Ferreirós, *Cataluña Medieval*, Barcelona 2008, II, p. 175 (Gl. *Milites*. Cap. 60=Us. 62).

<sup>23</sup> *Vid.* A. Iglesia Ferreirós, *Frangullas ou migallas (13)*, en «Initium», 14 (2009), pp. 651-693; A. Iglesia Ferreirós, *Breve historia del derecho catalán en base a algunas compilaciones*, en «Initium», 15 (2010), pp. 495-736; 515 sgg.; A. Iglesia Ferreirós, *De códices antiguos*, en «Initium», 16 (2011), p. 351 sgg.; A. Iglesia Ferreirós, *Frangullas ou migallas (15)*, en «Initium», 16 (2011), p. 440 sgg.

<sup>24</sup> Mieres II 515 (Coll. XI § 15): «Et est expressum, quod dominus possit capere hominem suum etiam in camino de iure Cathalonie, ut in *constitutione divinarum* et in *constitutione pacis et treugae*, quae incipit *In primis § vias publicas* in fin. et in *constitutione Ad honorem § item sub hac pace* et est glos. in usat. *Similiter et si senior* et in usat. *Camini*, vide ibi *Jacob. de Monte Iudai.* et modernos *Doct.* et ibi notat *Calic. an dominus possit punire rusticum suum*, et adde in *Commem. Petri Alber. tit. quae et quanta sint iura quae dominus habet in homine suo*, quod intellige moderate, ut l. *unica. C. de Senatusconsulto Clau. tollendo*, et iuxta *usaticos*, et *consuetudines ac jura patriae*» (*vid. infra* nota 30).

de paz y tregua de Fontaldara de 1173 y de Barcelona de 1200 a la situación creada por la decisión aprobada en 1202 en Cervera.

En favor de esta conclusión puede invocarse que en la reunión de paz y tregua realizada durante la minoría de Jaime I en Lérida en 1214 por el cardenal y legado pontificio Petrus de Benevento, se excluía de la paz y tregua a los campesinos de los alodios o castros de los *militēs* en los cuales el rey sólo tenía su *potestas*, salvo que sus señores los incluyeran en la misma<sup>25</sup>. En la primera reunión celebrada por Jaime I, en 1218 se establece la protección de los caminos según la siguiente forma:

Item, sub hac pace sunt camini, strate, sive vie publice, et omnes homines, tam domestici quam peregrini, mercatores, et alii per eas euntes et redeuntes, cum omnibus que secum duxerint vel portaverint. Et nullus inde iter agentes invadat, vel in corpore proprio sive in rebus suis aliquid iniurie vel molestie inferat, militibus exceptis et eorum filiis, qui inter se manifeste guerram habuerint, et exceptis propriis hominibus quos dominis in camino capere liceat<sup>26</sup>.

Como se ha visto, en la reunión de 1228 se volvió, parcialmente, a la redacción originaria establecida en la Constitución de 1173, tal como se confirma en 1283, una vuelta que había sido adelantada con mayor fidelidad en la reunión de Tortosa de 1225<sup>27</sup>. Si la primera cita de Mieres pudiese vincularse con la primera constitución dada por Alfonso I en 1173, esta circunstancia mostraría como también el texto originario de este acta fue modificado para responder a las pretensiones de la nobleza, tal como muestra su edición por parte de Gonzalvo<sup>28</sup>.

No se conservan los originales de estas actas de paz y tregua, pero del acta de 1228 se conservan los distintos originales de su confirmación por Pedro el Grande en 1283 expedidos por la Cancillería y su matriz, lo que explicaría que su texto no haya sido manipulado.

<sup>25</sup> *Les Constitucions de pau i treva* cit., 23 (1214. Lleida), p. 136 cap. IX: «Homines autem, de alodiis militum et castris, in quibus non habet rex, nisi solum modo potestatem nullo modo sub hac pace recipiantur, nisi domini ipsorum per literas patentes et per alphabetum divisas et hec a procuratore Cathalonie vel eius vicario et diocesano episcopo et paciariis illius civitatis exegerint, et eo modo a domino oblatis recipiantur, nisi iusta causa et probabili repellantur».

<sup>26</sup> *Les Constitucions de pau i treva* cit., 24 (1218, juny, 23. Vilafranca del Penedès), pp. 145-146 cap. VIII.

<sup>27</sup> *Les Constitucions de pau i treva* cit., 25 (1225, abril, 28. Tortosa), p. 154 cap. XI: «Item, sub eadem pace sint camini et strate et omnes homines tam domestici quam peregrini, mercatores et omnes alii per eas euntes et redeuntes, cum omnibus que secum duxerint et portaverint». Además, se señala en su cap. XII (p. 155): «Item sub hac pace sint villani et villane, sive pagenses, et rustici homines ecclesiarum et clericorum et locorum religiosorum, militum, burgensium et civium, et omnes res eorum, mobiles et immobiles et semoventes, et animalia aratoria et non aratoria, oves et boves, equos et equas, asinos et asinas, et omnia animalia, grossa et minuta, et omnia alia bona rusticorum et rusticarum, ad ius militum pertinencium, sive sint de alodio militum vel de feudis».

<sup>28</sup> *Les Constitucions de pau i treva* cit., 15 (1173 [Fondarella]), p. 80 cap. XI: «Vias publicas sive caminos vel stratas, in tali securitate pono et constituo, ut nullus inde iter agentes invadat, vel in corpore proprio, sive in rebus suis, aliquid iniurie vel molestie inferat, pena lese maiestatis imminente ei qui contrafecerit post satisfaccionem dupli de malefactis et iniuriam dampnum passo prestatam, exceptis militibus et eorum filiis qui inter se guerram habuerint manifeste, et exceptis propriis hominibus quos dominis suis in caminis capere liceat». *Vid. supra* nota 3.

Desde esta perspectiva tienen ya menor importancia las variantes que presenta el texto del acta de 1202 inserto en la edición de la carta regia de confirmación de 1283, que se limitan, en definitiva, a un cambio en el número del sujeto, al colocarse ahora en plural manteniéndose en singular los verbos correspondientes, y a la presencia de «locum» por «locorum»:

Ibidem, etiam inviolabiliter constituit quod si domini suos rusticos male tractaverit, vel sua eis abstulerit, tam ea que sunt in pace et treuga quam alia, nullo modo teneantur domino regi in aliquo, nisi essent de feudo domini regis vel religiosorum locum, tunc feudatariis non liceret<sup>29</sup>.

La tradición manuscrita parece ser, así, unánime en la transcripción de esta decisión con la única diferencia de hablar en una de las redacciones del *dominus*, concordando los verbos en singular, mientras otra de las redacciones mencionan los *domini* concordando en plural los verbos.

2. Me limito a subrayar en este momento la distinta posición del *dominus* alodial y del *feudatarius*, un aspecto que toca sólo tangencialmente esta regulación; este aspecto ha sido destacado por Mieres en uno de sus comentarios:

et quia male tractare, et opprimere proximum, et auferre res suas rustico, vel alteri sine iusta, et rationabili causa, cum causa enim rationabili licitum est domino suum servum, vel ascriptitium moderate corrigere, et castigare: vt l. vnica. C. de Senatu consulto Claudiano tollendo [CJ. 7,24,1] et in Commemorationibus Petri Alberti, tit. quae et quanta sint iura, quae habet dominus in homine suo [Cap. 43=36], de hoc in l. cum satis. C. de agrico. et censitis. § caveant [CJ. 11,48,23,2] et ibi Ioannes de Platea ait esse contra legem Dei, qua praecipitur diligere proximum et prohibetur sibi fieri malum<sup>30</sup>.

Conociendo a los juristas medievales no sorprende que en la tarea de interpretación de una tal prescripción, que chocaba frontalmente con la concepción vigente de la monarquía, tratasen de reducir su alcance, prestando atención a la palabra *dominus*. Así los autores de algunas de las glosas que en algunos manuscritos acompañan a este acta se concentran en reducir el alcance de la prescripción fijándose en quien es *dominus* para poder así excluir a aquellas personas que pueden actuar en lugar del *dominus*, como puede ser, por ejemplo, el tutor.

<sup>29</sup> *Diplomatari de Pere el Gran* cit., 367 (1283, diciembre, 21. Barcelona), p. 647. Sea que haya una errata en el original o en la edición, el cambio en el número del sujeto exige un cambio en la persona del verbo, algo que se constata en otros manuscritos y en la matriz: «Ibidem etiam inviolabiliter constituit quod si domini suos rusticos male trataverint vel sua eis abstulerint tam ea que sunt in pace et treugua quam alia nullo modo teneantur domino regi in aliquo nisi esset de feudo domini regi in aliquo nisi essent de feudo domini regis vel religiosorum locorum tunc feudatariis non liceret» (ACA. *Cancillería. Reg.* 47 fol. LXXIJ recto). *El Llibre Verd de Manresa (1218-1902)*, edición a cura de M. Torras i Serra, Barcelona 1996, 4 (1283, diciembre, 21. Barcelona), p. 46, publica esta confirmación según una carta regia enviada al municipio de Manresa, que coincide con el conservado en el registro mencionado: «Ibidem etiam inviolabiliter constituit quod si domini suos rusticos male tractaverint vel sua eis abstulerint, tam ea que sunt in pace et treuga quam alia, nullomodo teneantur domino regi in aliquo nisi essent de feudo domini regis vel religiosorum locorum, tunc feudatariis non liceret». *Vid. supra* nota 7.

<sup>30</sup> Mieres II 513-514 (Coll. IX cap. 3 § 50). Para la identificación del capítulo mencionado de Pere Albert, *vid.* A. Iglesia Ferreirós, *Liber Consuetudinum Cataloniae*, en «Initium», 12 (2007), pp. 699-795 (el cap. está editado en pp. 792-793), en relación con A. Iglesia Ferreirós, *Frangullas ou migallas (11)*, en «Initium», 12 (2007), p. 282.



La misma prescripción de Cervera subrayaba ya esta diferencia entre el *dominus* y los feudatarios del rey y de la iglesia. Los *domini* que tienen sus tierras en alodio pueden así maltratar a sus campesinos pero no lo pueden hacer los que tienen tierras en feudo por el rey y por la iglesia. Desde el punto de vista de la historia del derecho no me parece posible reducir el régimen señorial al régimen feudal y menos comprenderlos sin prestar atención al problema de la jurisdicción, que explica la contradicción existente entre las distintas redacciones de paz y de tregua, como reflejo de aquella contradicción que supone reconocer en el conde el vicario de Dios en la tierra en lo temporal para hacer la justicia y el reconocimiento de que los *domini* pueden maltratar a sus cultivadores.

Pese a que la prescripción de 1202 habla, exclusivamente, de los feudatarios del rey y de la Iglesia y pese a que las glosas, al menos las que conozco, cuando se ocupan de dilucidar quien deba excluirse del nombre de *dominus* no mencionan a los feudatarios por razones obvias, Mieres, en su argumentación subraya que quienes tienen las tierras en feudo por otros señores no pueden maltratar a los burgueses que habitan dentro del castro<sup>31</sup>.

Como señala Jacobus de Monte Judaico, la situación del vasallo es diferente a la del campesino, porque el señor

potest eum apud iudicem per eundem dominum datum trahere, quecunque sit accio realis vel personalis, ymo etiam sine iudice et iudicio poterit eum ad libitum tractare et bona ejusdem, ut in curia Cervarie § *ibidem* et hoc iure fori non iure poli<sup>32</sup>.

De forma clara, se expresa esta diferencia cuando Montjuïc señala que si es cierto que los *domini* nombran los jueces de sus campesinos y de sus hombres, concluye, sin embargo, de la manera siguiente: «Ego distingo inter vassallos et feudatarios ex una parte et rusticos sive astipticos [adscripticios] ex altera<sup>33</sup>».

El *dominium* sobre la tierra lleva consigo que se establezcan relaciones jurídicas diferentes entre el *dominus* y quienes la habitan de acuerdo con la condición de los habitantes. El régimen señorial es el fundamento sobre el cual se construye el régimen feudal, propio de una minoría privilegiada de la sociedad. Si, desde un punto de vista económico, se puede denominar este régimen señorial como feudalismo, siempre y cuando se admitan todos los presupuestos de semejante planteamiento<sup>34</sup>, el historiador del derecho contempla, en todo caso, esa realidad desde el derecho que construye una noción de *dominium* que convierte al titular del mismo en juez de sus hombres, con un alcance muy variado, como subraya Mieres, pues si, en origen, se limita a aquella coerción mínima que se identifica con el *bannum* de 5 sueldos – no hay jurisdicción sin una cierta coerción – puede alcanzar, sin embargo, a tener el mero imperio, a partir de la

<sup>31</sup> Mieres II 515 (Coll. XI § 15).

<sup>32</sup> Iglesia Ferreirós, *Cataluña II* (nota 22), pp. 63-64: gl. 3,8. Cf. II 174 sgg.

<sup>33</sup> Iglesia Ferreirós, *Cataluña II* (nota 22), pp. 63 gl. 3,6.

<sup>34</sup> L.G. de Valdeavellano, *Sobre la cuestión del feudalismo hispánico*, en *El Feudalismo hispánico y otros estudios de historia medieval*, Barcelona 1981, pp. 7-62, es especial p. 60 sgg., para el aspecto que interesa aquí.

idea de que si toda jurisdicción radica en el príncipe – la fuente de la que manan todos los privilegios<sup>35</sup> –, éste puede cederla a los estamentos privilegiados. No sorprende, pues, que entre estos se desarrolle la idea de que los señores en sus señoríos son reyes y emperadores<sup>36</sup>.

La existencia de un regimen señorial y de un regimen feudal no rompe, sin embargo, la vinculación entre el rey y sus súbditos, aunque puede matizarla y, en este sentido, la posición de los nobles es diferente en aquellos *castra* que tienen como bienes alodiales que en aquellos otros que tienen en feudo del monarca. Su importancia es decisiva por las razones apuntadas y encuentra su explicación más clara en otro de los privilegios concedidos por Pedro el Grande a los señores:

Item quod vicarii nostri non possint aliquid petere racione ritxe contencionis seu maleficii racione pacis et treugue si homines eiusdem loci aliquid fori fecerint vel delinquerint inter se infra territorium seu terminum Castris unde sunt, cum ea que infra terminos seu clausuras alicuius loci comittuntur vel fiunt a quibuscumque personis privatis vel extraneis, et illa fiunt et comittuntur ab hominibus eiusdem loci infra territorium vel terminum castris unde sunt, spectent et spectare debeant de iure usu et mente ipsius constitutionis pacis et treugue ad dominum loci quicumque fuerit<sup>37</sup>.

Dejando para mejor ocasión el examen de las distintas interpretaciones realizadas por los juristas, me limito a apuntar, simplemente, el distinto alcance del *ius malectrandi* a disposición del *dominus* alodial y del *dominus* feudatario. Desde Jaime I se detecta una política dedicada a la identificación de las tierras del rey concedidas en feudo. Dentro de esta política el silencio sobre algunos de los aspectos de la política llevada a cabo por Pedro el Grande no deja de desvirtuar el pasado.

Modernamente, Soldevila describe, de esta manera, un enfrentamiento entre el rey Pedro el Grande y sus nobles:

Alli s'havien aplegat Roger Bernat de Foix, Ermengol d'Urgell, Arnau Roger de Pallars, Ramon Folc de Cardona, Bernat Roger d'Erill, Guillem Ramon de Josa, Ponç de Ribelles, Guillem de Bellera i molts altres (...) l'actitud dels homes de Balaguer, que es decantaven envers la submissió (i alguns dels quals ja havien fet homenatge al comte-rei), va decantar els barons a la rendició. I el dia 11 de juliol de 1280 tots els barons i cavallers s'havien lliurat a la mercè del rei, i el rei ja era dins Balaguer. Els magnats presoners foren sotmesos a procés i mantinguts en captiveri durant un any. Llavors el rei va perdonar-los; els va tornar els castells i va posar-los en llibertat. Sols el comte de Foix va restar encara en dura presó, en la feréstega soledat del castell de Siurana. No fou sinó al cap de tres anys que Roger Bernat va acceptar les condicions impossades pel rei<sup>38</sup>.

<sup>35</sup> Vid. A. Iglesia Ferreirós, *Frangullas ou migallas (4)*, en «Initium», 5 (2000), p. 483 sgg.

<sup>36</sup> Mieres I 50 (Coll. II 42 § 117: «Quaero † de Baronibus, qui prohibent piscari in flumine publico. Doctores dicunt quod non possunt prohibere de iure. Sed eodem ducti errore, quod dicunt se dominos Reges, et Imperatores in terra sua, ut notatur ff. de sta. lib. l. 3. et in rubrica. Videtur, quod hoc possint facere, quia Imperator hoc potest ff. de servitutibus l. servitutes. Ioan. Fa. instit. de rerum divi. § flumina. dicit, quod Barones, qui superiores habent, hoc non possunt facere, sicut nec praeses, ut l. 3. § pleno. ff. quod vi aut clam. nisi forsam consuetudo eis pinguius ius tribuat. sicut servatur in curia Franciae. Sed an huiusmodi regaliae possint praescribi. vide quae scripsi infra colla. 4. in 3. curia Barcino. cap. 9».

<sup>37</sup> Cortes de los antiguos reinos I (nota 2) 22 (C. Barcelona 1283), p. 149-150 cap. XXXII.

<sup>38</sup> F. Soldevila, *Pere el Gran*, en *Història de Catalunya. Biografies catalanes 5. Jaime I. Pere el Gran*, Barcelona 1980 (1ª ed.: 1955), pp. 92-93

En el fondo, repite las afirmaciones realizadas por Bernat Desclot en su conocida crónica, su fuente principal<sup>39</sup>.

Este panorama se modifica si se lee una antigua narración sobre estos mismos sucesos.

*De captione richorum hominum apud Balagarium*<sup>40</sup>. Anno domini M<sup>o</sup>. .CC<sup>o</sup>. .LXXX<sup>o</sup>. in vigilia sancte Margarite dominus Petrus rex Aragonum cepit castrum Balagarii et nobiles qui erant ibi scilicet comitem Urgelli comitem Fuxensis et comitem Pallariensis Raimundus Fulconis Poncium de Ripellis, Raymundum de Angularia, Raymundum Rogerii et missit eos in palacio Cervarie Ilerde. Et in sequenti anno exiverunt de captione et propter malefacta que fecerant fuerunt adjudicata omnia que habebant domino regi et in continenti dominus rex dedit eis ipsa bona in feudum retentis postatibus<sup>41</sup> in eisdem et hoc fuit actum in civitate Ilerde mense augusti in palacio episcopali. Et illo eodem mense comes Fuxensis et Raimundus de Vilamuro fuerunt ducti capti ad castrum de Siurana et in compedibus missi.

Aquí se mantiene la devolución de sus tierras a los nobles rebeldes por parte del rey pero no ya en alodio, sino en feudo. Las consecuencias de esta modificación supone la posibilidad de reclamar la potestad de estos feudos y si es cierto que a los nobles todavía quedaba abierto el camino del *dexaximent*, también el rey podía desafiar a su vasallo<sup>42</sup>.

<sup>39</sup> Soldevila, *Pere* (nota 38), p. 92 nota 34. Vid. Bernat Desclot, *Llibre del rei en Pere*, en *Les quatre grans cròniques*. Revisió del text, próleg i notes per F. Soldevila, Barcelona 1971, p. 460 sgg. cap. 74-75; en p. 464 (cap. 75).

<sup>40</sup> Ms. B 6 fol. 248v = CCLXXXVIJ verso.

<sup>41</sup> postatibus] Probablemente el copista se olvidó del signo de elisión que permitiría leer *potestatibus*.

<sup>42</sup> A. Iglesia Ferreirós, *Trangalladas*, en «Initium», 15 (2010), p. 1154 sgg. (doc. 2 sgg.); 1175 sgg. (doc. 11 sgg.); p. 1196; p. 1247 sgg.; p. 1259 sgg.; además, A. Iglesia Ferreirós, *Una colección de privilegios y pragmáticas*, en «Initium», 15 (2010), p. 1071 prag. 6 y 7 y 1077 prag. 11.



## The *chiaroscuro* of the Law

by Laurent Mayali

From Leonardo da Vinci and Raphael to Caravaggio and Rembrandt, its most famous proponents, the technique of the *chiaroscuro* brought an entirely new perspective to the portrayal of human actions in painting. The striking contrast between light and darkness captured the dynamic range of people's behaviors while revealing the intensity of their deeper passions. It was as if, in the eye of these artists, mankind bared its true nature in the taut interplay of light and shadow that delimited the visual borders of its daily life. While the artist's imagination met the public expectations with the representation of an artistic reality, the vibrant contrast that defined the respective area of light and shadow pointed to the more familiar conflict of good versus evil that governed human nature's timeless predicament.

At the same time, in literary circles, the same opposing forces shaped the debate on language's new requirements. It defined a linguistic style that was measured by the rhetorical categories of the ancient *ars dicendi* in its demand for clarity and exactness versus obscurity and vagueness. This long rhetorical tradition was infused with a renewed sense of intellectual discipline that reflected the recent promotion of a new social and political order. Demands for clarity of style versus obscurity of language defined true speech and rightful thinking. The literary *chiaroscuro* and its policing of language coincided with the rise of the absolutist State with its assertive claims to the control of the various forms of social discourse. As Delphine Denis perceptively observed, the distinction between obscurity and clarity was instrumental in establishing, in seventeenth century Western Europe, a public model of speech that expressed the ethical values of the new political order<sup>1</sup>. As in the paintings that had stirred the imagination of their viewers, the demand for clarity did not preclude the reference to obscurity. The esthetic model and the linguistic norm received their political validation from the bond connecting these opposing domains of expression. The stylistic *chiaroscuro* that resulted from this rhetorical model reflected a normative process that eventually governed forms of communication and validated the claims of true speech.

<sup>1</sup> D. Denis, *Approches de l'obscurité au siècle classique*, in *L'obscurité. Langage et herméneutique sous l'Ancien Régime*, sous la direction de D. Denis, Louvain-la-Neuve 2007, pp. 23-38.

As surprising as it may sound, this normative function was more familiar to the artists and authors of the late medieval and early modern periods than to their present-day admirers<sup>2</sup>. The former were indeed familiarized with the legal concepts and jurisprudential debates that had shaped the boundaries of their social and religious environment for the past four centuries. With the birth of medieval jurisprudence in the first half of the twelfth century, both Roman and canon laws deeply influenced the cultural forms of representation<sup>3</sup>. They shaped political institutions and structured social practices in Christian society while merging faith with legal reason<sup>4</sup>. They also redefined the status of society's members as legal persons. But law's new cultural influence was perhaps nowhere more apparent than in its ability to function as a new form of communication and language in urban centers that experienced significant economic and social mutations. The new law's enduring success resided as much in developing this socio-linguistic function as in providing various assortments of legal techniques and procedures. The diffusion of this legal medium eventually led to the creation of the *ius commune* that was perceived more as the cultural expression of a shared legal legacy than as a ready-made set of legal techniques. The language of the *ius commune* expressed the common belief in a legal order that structured the various manifestations of private and public life.

The significance of legal language as a system of political and social communication gradually increased with the centralization of power that characterized both the emergence of early modern states and the solidification of ecclesiastical institutions in the pontifical government of Christian society. This process of centralization highly valued the harmonization of various existing legal rules around some unifying principles. Justinian's compilations of Roman law provided the canonists with a useful model for the ordering of the textual space but Gratian's project resulted from a different perspective. As is well known, his *concordia discordantium canonum* conveyed the vision of a Christian society where norms of conduct not only affected people's public behavior but expressed also their more private beliefs. The «harmony from dissonance», observed by Stephan Kuttner in his subtle assessment of the medieval Church's ambition, resulted also in part from the intellectual process that aimed at substituting clarity for obscurity. It achieved it first, with the harmonization of ancient customs, recent statutory law and judicial decisions in accordance with the canonical principles that defined Christian norms and, second, with the classification of the diverse legal categories that increasingly charted people's social interactions. Mario Ascheri's work has shed new light on how this dynamic combination of stability and change governed the gradual transformation of political communi-

<sup>2</sup> See for instance P. Maffei, *Tabula picta. Pittura e scrittura nel pensiero dei glossatori*, Milano 1988.

<sup>3</sup> E. Kantorowicz, *The sovereignty of the artist. A note on legal maxims and Renaissance theories of Art*, in *De Artibus Opuscula. Essays in honor of Erwin Panofski*, New York 1961, pp. 267-279, reprinted in *Selected Studies*, New York 1965, pp. 352-365.

<sup>4</sup> E. Conte, S. Menzinger, *La Summa trium librorum di Rolando da Lucca (1195-1234). Fisco, politica, scientia iuris*, Rome 2012 (Ricerche dell'Istituto storico germanico, 8).

ties, their legal outcomes and the progressive mutation of feudal society into the more centralized structure of the early modern State. It is thus fitting to dedicate the following remarks to a scholar whose pioneering studies force us to rethink the role of law and legal institutions in medieval political culture.

The intellectual innovations that marked the end of the Middle Ages and gave birth to the Renaissance's intellectual change did not significantly alter the jurisprudential premises of the leading legal thought. To be sure, the Renaissance's ethos often deliberately presented itself in strong contrast with the culture and values of the medieval period. Yet, despite this manifest opposition and its most obvious cultural and political effects, the authority of legal norms and the nature of legal concepts were not profoundly challenged. The renewed historical sensibility combined with philological focus in assessing the content of ancient legal sources shed a different light on Roman and canon law<sup>5</sup>. But, like the distinctions between right and wrong, just and unjust, good and evil, the metaphorical dichotomy between light and darkness survived the intellectual tidal wave that redefined the Renaissance's interpretation of Law's ancient tradition. In the same way as the artists' treatment of the *chiaroscuro* during the sixteenth and seventeenth century, the medieval jurists' use of the contrast was another attempt, in Clifford Geertz's words, to imagine the reality<sup>6</sup>. Law's imagined reality was revealed in the interplay of darkness and light that eventually reinforced the authority of legal fiction as representation of truth (*fictio iuris / figura veritatis*). The jurisprudential construction of law's *chiaroscuro* was an indispensable building block of the medieval legal order. It opened new options to diversely consider law's preeminence and its role in the regulation of the social order.

Medieval legal sources rarely mentioned *obscuritas* as the unintended consequence of any legal statement. Its significance on the legal scene, however, was not ignored as jurists deplored this pervasive cause of confusion in various transactions and judgments. Roman law's compilations provided a first font of references in both the Digest and Codex's compilations. Obscure statements and ambiguous wording increased the risk of inconsistency and dissents in both public and private legal acts<sup>7</sup>. In this instance, an ambiguous statute, observed Accursius, was also an obscure one as the confusion was not induced by the multiple meanings of a word but resulted essentially from its overall obscurity<sup>8</sup>. It is worth noting that although the sources used a series of various adjectives such as dubious, ambiguous, uncertain, and obscure, the use of the concept of obscurity was more specific in its description of a fact-based occurrence. As such, it

<sup>5</sup> D. Maffei, *Gli inizi dell'umanesimo giuridico*, Milano 1964.

<sup>6</sup> C. Geertz, *The interpretation of cultures. Selected essays*, New York 1973, p. 4.

<sup>7</sup> Dig. 1.3.18: «In ambigua voce legis ea potius accipienda est significatio qua vitio caret».

<sup>8</sup> *Ad v. ambigua*: «id est obscura. Pone exemplum in verbum pervenire, ambiguo ut infra de petitione hereditatis l. virum. Sed quid differt haec a superiori lege benignius? Respondeo superior intelligitur cu interpretatio est necessaria propter obscuritatem non propter multipliciter: haec autem quando propter multipliciter est ambigua: ut quia verbum multum habet sensum. Vel ibi in toto hic in verbo».

was neither a fiction nor a conjecture, but a tangible reality that was an integral part of the law's mystery<sup>9</sup>.

The adjective *obscurus* appeared more often in the canon law sources, as a distinct alternative to what was clear and to what was doubtful. The distinction between *obscurus* and *dubius* described two separate types of circumstances. While obscure declarations were considered as a factual outcome of law's inherent nature, dubious statements were viewed with more suspicion. A dubious statement pointed to the presumed untrustworthiness of its utterer. It posed a different kind of legal challenge that was not limited to the correct interpretation of ambiguous terms but implied also a rigorous evaluation of the suspicious individuals' intentions. Likewise obscurity was not equivalent to ambiguity. The former concerned the letter of the law while the latter resulted from the intent of its author<sup>10</sup>. This added distinction further reinforced the idea that obscurity was a more visible and concrete factor of law's inherent nature.

In canon law sources, obscurity retained initially a negative meaning that broadly described one of the hazards threatening the flawed human condition. As a synonym of darkness, it also suggested a more familiar connotation of the forces of evil. Out of the three mentions of "obscuritas" that can be found in Gratian's *Decretum*, only one described distinct legal circumstances<sup>11</sup>. Quoting Isidore's of Seville's definition of statutory law, among the various attributes required of a *lex*, Gratian listed clarity and warned against the deception encouraged by obscurity<sup>12</sup>. The Decretists were prompt to interpret this requirement as a denunciation of obscure legislative provisions. But they were well aware that the requirement for clear and intelligible legal provisions acknowledged the possibility of their obscurity. One aspect of law's nature was thus defined by the visible interplay of light and darkness that implicitly delimited the virtual norms<sup>13</sup>. The distinction *aut clarus aut obscurus* played a distinct role in both Roman and Canon law sources. In addressing the challenges created by the inherent diversity of legal language, medieval jurists attempted to provide acceptable interpretations of people's intentions and statements in both private and public spheres. In doing so, they did not simply construe obscurity as the opposite of clarity. But, to paraphrase M. Merleau Ponty, it also understood obscurity as clarity's other side<sup>14</sup>.

<sup>9</sup> See E. Kantorowicz, *Mysteries of State: An Absolutist Concept and its Late Medieval Origins*, in «Harvard Theological Review», 48 (1955), reprinted in *Selected Studies* (supra note 3).

<sup>10</sup> Johannes Andreae, *In quinque decretalium libros novella commentaria*, Venice, apud Franciscum Franciscum, 1581, reprint Torino 1963, De constitutionibus, Quoniam, X. 1. 2.13, f. 20ra-rb: «Obscurum, quantum ad literam. Ambiguum, quantum ad mentem».

<sup>11</sup> D. 4. c. 2 and D. 37. c. 3, mentioning *obscuritas mentis* and *obscuritas sensus*.

<sup>12</sup> D. 4. c. 2: «Erit autem lex honesta, iusta, possibilis, secundum naturam, secundum consuetudinem patriae, loco temporisque conueniens, necessaria, utilis, manifesta quoque, ne aliquid per obscuritatem inconueniens contineat, nullo priuato commodo, sed pro communi utilitate ciuium conscripta».

<sup>13</sup> Glossa ordinaria to the *Decretum*, D. 4. c. 2, *ad v.* captionem: «ne aliquis captiose possit eam interpretari vel etiam ne alicui loquens paretur per eam xxvii de viduis».

<sup>14</sup> M. Merleau-Ponty, *Le visible et l'invisible*, Paris 1964.



The perception of the symbiotic rapport between obscurity and clarity reflected also the jurists' awareness of people's variable behavior and changing expectations. Therefore obscurity in legal matters, stemmed from three different reasons that did not necessarily overlap: complex circumstances, the negligence of the jurists, and excessively late declarations. In other legal matters such as the interpretation of privileges, obscurity, observed Baldus, could result from a damaged document that had suffered from the passage of time and was no longer legible. Multiple interpretations and alterations made to the original record were also a source of confusion<sup>15</sup>. These distinctions suggest, that at least in the case of textual evidence, obscurity resulted from a double difficulty, both material and intellectual, that was caused by the failure to read the text and the inability to understand its meaning. These two factors defined the creative function of the jurist in revealing the meaning of the text. This artistic process, since law was also the art of the good and the equal, did not inevitably aimed at establishing the truth. By removing obscurity, it made the text more visible and intelligible. Therefore, obscurity, at least in the medieval legal system, did not always entail oblivion nor death. It helped define and address, distinct area's of human experience and actions that were not outside the usual realm of law since «nihil est in rebus humanis perfectum»<sup>16</sup>. Just as the technique of the *chiaroscuro* in the paintings of the Renaissance and the following century revealed a more complex picture of human passions, the use of obscurity's legal status made it possible for the medieval jurists to take into account the broader range of circumstances that governed human actions as they jeopardized the coherence of the legal order.

The twofold conception of obscurity produced diverse consequences. On one hand, obscure statements were denied any legal significance. They were simply considered as non-existent. Obscurity entailed nothingness. As observed by Hostiensis, quoting the glossa ordinaria on Gratian's Decretum<sup>17</sup>, «quod enim obscure dicitur vel scribitur pro non dicto vel scripto habetur»<sup>18</sup>. The decretalists's misgivings were amplified by Gregory IX's repeated warning against the effects of obscure statements in both legislative and judicial processes. With the promulgation of the Liber Extra, the papacy strongly asserted the essential nature of the judicial process as foundation public order. Confusing claims, conflicting statements and endless litigations were not only disrupting the church's vision of harmonious society. They portrayed also varying degrees of human passions and people's flickering ambitions that were captured in the legal brushstrokes of the judicial process. Striking the right balance between the adherence

<sup>15</sup> Baldus de Ubaldis, *In decretalium volumen commentaria*, Venice, Iunta, 1595, reprint Torino 1971, *De renunciatione, Quia nos*, f. 94ra.

<sup>16</sup> Johannes Andreae, *In quinque decretalium* (*supra*, note 10), *ibidem*, «quia nihil est in rebus humanis perfectum (...) non credas tantum in eis esse claritatem quod nihil dubium relinquatur», see also, for a similar opinion expressed almost one century later, Petrus de Ancharano, *In quinque decretalium libros commentaria*, Bologna, apud societatem typographiae bononiensis, 1581, *De constitutionibus, Quoniam*, X.1.2.13, f. 78b.

<sup>17</sup> See *supra*, note 8.

<sup>18</sup> Hostiensis, *Commentaria, Cum clamor*, X.2.20.53, f. 105rb-va.

to justice's ideal and the more pragmatic upholding of social harmony, required a legal strategy that could not simply be based upon the unequivocal reference to absolute truth. Just as brightness's varying degree of intensity, obscurity entailed diverse amounts of confusion. Some amounts were more acceptable than others since they were not necessarily detrimental to people's interests and the broader pursuit of justice.

In the decretal *Cum clamor*, the pope declared that confusing statements made in a case of simony against the archbishop of Acerenza (Basilicata) were useless for establishing the truth of the accusations. Gregory did not explicitly use the term *obscurus* to qualify such testimony. But in its discussion of the pope's statement, the ordinary gloss resorted to the concept of *obscuritas* to outline the legal issues and considered the reason for excluding unclear testimonies. Arguably, observed Bernard of Parma, an obscure statement was not necessarily damaging to a person who could usefully rely upon it. The obscure testimonies however were a different matter since they could not be relied upon. The judge was thus required to search for the truth using "*clamor et fama*" then rule accordingly<sup>19</sup>. The insistence in demanding the judge's evaluation of the disputed testimony resulted less from the confusing declaration than from the suspicion aroused by an obscure witness<sup>20</sup> since a person who could not produce a clear testimony should be considered as not having testified<sup>21</sup>. The radical affirmation of the nullity of a testimony made in obscure words<sup>22</sup> expressed the view that people's actions were not visible in obscurity's darkest hue.

On the other hand, the jurists' misgivings about obscure statements did not extend to an outright rejection of obscurity's diverse manifestations. Jurists were often looking at a blurry legal landscape. Obscurity's multiple occurrences in daily transactions and business matters reflected a social reality that could not be ignored by the legal process. From a judicial perspective, obscurity might be viewed as an impediment to delivering justice but as it also justified the increasing reliance on the judge's power to seek out and identify the relevant information<sup>23</sup>. Since uncertainty was not an acceptable outcome, clarifying obscure legislation and legal provisions was an outright necessity. It required, however, an essential change of paradigm from truth-based expectations to likelihood-based interpretations. Thinking in terms of *verisimilitudo* instead of *veritas* presented some immediate advantages for the legal actors and the coherence of the legal

<sup>19</sup> Bernardus de Parma, *Glossa ordinaria*, X. 2.20.53.

<sup>20</sup> *Glossa ordinaria in Decretum Gratiani*, C. 4 q.2 c.3 in testibus, *ad v.* simpliciter: «id est sine adiectione cause vel simpliciter id est non obscure ut iii. q. ix. Pura sic supra dist. iiii erit. xxiii dist. Vi episcopus; nam obscurus testis est suspectus ut ff. de iure fisci, non intelligitur et obscure dictum pro non dicto habetur (...) et obscure scriptum pro non scripto».

<sup>21</sup> For an in-depth discussion of medieval legal doctrines on testimony, see Y. Mauten, *Veritatis adiutor: la procédure du témoignage dans le droit savant et la pratique française (XII<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècles)*, Milano 2006.

<sup>22</sup> Baldus de Ubaldis, *In decretalium volumen* (*supra* note 15), *Cum clamor*, X. 2.20.53, f. 234: «Item non dicitur examinatus qui obscure deposuit quia nullum est testimonium eius. Item verba obscura pro nullis habentur».

<sup>23</sup> Dig. 24.3.30.

process. It exempted jurists from the obligation to tie law's authority to an absolute truth that was perceived as the exclusive privilege of divine power. It focused instead the attention on limiting the unwanted consequences of human nature's imperfections on the stability and reliability of the legal order. This inclination was justified by the exegesis of a few Roman rules that were later adopted in canon law and inserted in the last title of the Liber Sextus on *De regulis iuris*. The Roman rules stated, first, that when facing obscure accounts, we should adopt the least damaging interpretation<sup>24</sup> and, second, that one should consider what is likely when dealing with obscure statements or what is most commonly admitted in such case<sup>25</sup>. In both cases, the glossators emphasized the necessity to rely on likelihood. They offered several examples taken from the legal sources where this approach provided a satisfactory solution. When Accursius compiled his ordinary gloss to the corpus iuris civilis, reliance on likelihood had become an indispensable source of legal coherence. It is therefore not surprising to find the same principle adopted in canon law, a few decades later, with its inclusion in the Liber Sextus (VI. 5.18. 11; 30 and 45). The canonists' interest in this principle, during challenging times for papacy's authority, reveals the need to find an effective substitute to the absence of truth<sup>26</sup>.

This pragmatic understanding of the authority of legal rules was further compounded by medieval culture's fluctuations between orality and literacy that created additional challenges to the jurist's role as interpreter of the law. Even if, as Pierre Legendre rightly observed, the concept of truth was viewed as the cornerstone of the legal order, legality did not uniquely function as a «discourse that staged the representation of truth in a theatrical form»<sup>27</sup>. In the twelfth and thirteenth century, the conception of this "*theatrum veritatis et justitiae*"<sup>28</sup> was not yet fully expounded. The representation of truth adopted various mode of expression that combined the contrasting authority of legislations, customary rules, judicial process, and religious norms. By the turn of the thirteenth century, the comparative expression of this political balancing was increasingly reflected in the writings of jurists, canonists and civilians alike, who paid more attention to the multiplication of urban statutes and the transposition of customary practices in the *ius commune*<sup>29</sup>. In this changing legal landscape, the

<sup>24</sup> Dig. 50.18.9: «Semper in obscuris quod minimum est sequimur».

<sup>25</sup> Dig. 50. 18. 114: «In obscuris inspici solet quod verisimilius est aut quod plerumque fieri solet».

<sup>26</sup> Dinus de Mugello, *Tractatus De regulis iuris*, Baptista de Tortis, Venice 1498, f. 6vb: XXX: «Id est cum verum vel verisimilium non apparet» and f. 16v: XLV: «ubi dicit quod in obscuris minimum est sequendum. Dicendum est quod illa secundum istam intelligitur quia sequimur quod est minimum in obscuris id est ubi quod est verisimilius non apparet ut ibi dixi».

<sup>27</sup> P. Legendre, *L'empire de la vérité*, Paris 1983, p. 17.

<sup>28</sup> On this expression, see the later work of Giovanni Battista de Luca, *Theatrum veritatis & justitiae, sive Decisivi discursus per materias, seu titulos distincti, & ad veritatem editi in forensibus controversiis canonicis & civilibus, in quibus in urbe advocatus pro una partium scripsit, vel consultus respondit ...*, Venice, ex typographia balleoniana, 1734, vol. I.

<sup>29</sup> E. Cortese, *Meccanismi logici dei giuristi medievali e creazione del diritto comune, in Il diritto fra scoperta e creazione. Giudici e giuristi nella storia della giustizia civile*, a cura di G. di Renzo Villata, Napoli 2003, pp. 329-355.

rules of interpretation acknowledged the significance of the *communis opinio doctorum*. The reliance on common sense as a source of interpretation alluded to more consensual understanding of rules' enforcement.

The jurisprudential presentation of civil and canon law as true knowledge still shaped the religious and political culture<sup>30</sup>. But the jurist's claim that nothing existed outside the legal realm<sup>31</sup> left open the question of law's dealing with a social reality that did not always conform to the normative ideal. In both law-making and judicial processes, truth's imperative did not allow for much flexibility in assessing the meaning of legal statements in a changing legislative landscape where royal power and pontifical authority asserted a precarious legitimacy as source of legal knowledge<sup>32</sup>. In this regard, Boniface VIII's claim to universal legal knowledge (VI 1.7.1), following the claim already made by the Roman emperor, was much debated. As Ennio Cortese observed, this pontifical allegation rarely achieved academic recognition and was met with significant resistance in legal circles<sup>33</sup>. In this instance as in others such as in the debate about the political power's contention to be above the law<sup>34</sup> or in the resistance against autocratic power<sup>35</sup>, medieval jurists were well aware of the structural challenges to the permanence of the legal order that resulted from the confrontation between the political reality and the truth based normative ideal.

The heuristic switch from truth to likelihood in the attempt to anchor the legal system upon a stable and predictable foundation, created a normative space with, to quote Roland Barthes's observations on theater, the «naissance d'un lieu clair où tout se comprend enfin hors d'une nappe aveugle où tout est encore ambigu»<sup>36</sup>. Next to truth and distinct from presumption, likelihood constituted this "place of clarity" that became apparent in the judicial process. The theatrical representation of law's authority took place in this legal *chiaroscuro* where legality and justice could be defined independently from the truth's imperative. Likelihood, as observed by A. Gefen, was nothing other than «une

<sup>30</sup> G. Giordanengo, *Le droit féodal dans les pays de droit écrit: l'exemple de la Provence et du Dauphiné, XII<sup>e</sup>-début XIV<sup>e</sup> siècle*, Rome 1988, and from the same author, *Féodalités et droits savants dans le Midi médiéval*, Hampshire 1992; R. Helmholz, *Magna Carta and the ius commune*, in «University of Chicago Law review», 66 (1999), pp. 297-371.

<sup>31</sup> Accursius, *Glossa ordinaria in Digestum vetus*, Dig. 1. 2. 1.

<sup>32</sup> See for instance the debate and commentaries around Dig. 1. 4.1: «Quod principi placuit legis habet vigorem, utpote cum lex regia quae de imperio eius lata est populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat».

<sup>33</sup> E. Cortese, *An papa qui habet totum ius in scrinio pectoris efficiatur doctor in utroque*, in *Studi in onore di Piero Bellini*, Soveria Mannelli (Catanzaro) 1999, pp. 277-290.

<sup>34</sup> D. Wyduckel, *Princeps legibus solutus. Eine Untersuchung zur frühmodernen Rechts- und Staatslehre*, Berlin 1979.

<sup>35</sup> E. Conte, «Defensa»: *Resistance against unjust power in the Medieval Learned Law (12<sup>th</sup>-13<sup>th</sup> centuries)*, in *Revolt and politische Verbrechen zwischen dem 12. und 19. Jahrhundert*, Frankfurt am Main 2013, pp. 121-133.

<sup>36</sup> R. Barthes, *Écrits sur le théâtre*, Paris 2001: «Le spectacle c'est cela, c'est ce démêlement, c'est cette angoisse et cette gloire d'une séparation sans cesse combattue, c'est cette lutte de deux espaces et c'est cette naissance d'un lieu clair où tout se comprend enfin hors d'une nappe aveugle où tout est encore ambigu».

forme d'imitation de la vérité qui substitue au critère formel et logique la rationalité narrative et qui remplace l'exigence de la référence propre au vrai par l'exemplarité des mondes possibles à l'intérieur d'un contexte et d'un intertexte donné»<sup>37</sup>. With the concept of likelihood, medieval jurists were able to solve the challenge imposed by the initial requirement of truth for confirming the authority of law. The consequences of this doctrine were not limited to law's coherence but validated also the legitimacy of the judicial process. The distinction between divine law and human law could thus be fully developed without undermining the judge's power and the jurist's science. Truth was eventually declared in the outcome of a process that relied upon likelihood to reach a decision that cut through the various layers of obscurity concealing the nature of human actions<sup>38</sup>. It is indeed for its ability to provide a clear vision of their consequences that the "res iudicata" was received "pro veritate"<sup>39</sup>. Judicial truth ultimately rested upon the contrasting display of obscurity and clarity as true human nature was later revealed by the painter's use of the *chiaroscuro*.

The *clarus/obscurus* contrast provided medieval jurists with a range of legal options that reflected people's diverse emotions and frequently conflicting reactions. It thus expanded law's ability to sanction various expressions of individual behavior and social interactions. It also confirmed the medieval jurist's belief in a legal science that was Accursius' idea of universal knowledge<sup>40</sup> and Hostiensis' conception of a «scientia scientiarum»<sup>41</sup>. The belief that obscurity was not an exception to the enforcement of the legal rule, shaped the Western legal tradition. Modern legal systems later asserted their authority on the judge's ability to master the nuances of law's *chiaroscuro*<sup>42</sup>.

<sup>37</sup> A. Gefen, *Atelier de théorie littéraire. Le vraisemblable comme vérisimilitude*, in «Fabula», [http://www.fabula.org/atelier.php?Le\\_vraisemblable\\_comme\\_vérisimilitude](http://www.fabula.org/atelier.php?Le_vraisemblable_comme_vérisimilitude).

<sup>38</sup> M. Vallerani, *Il diritto in questione. Forme del dubbio e produzione del diritto nella seconda metà del Duecento*, in «Studi medievali», 48 (2007), 1, pp. 1-40.

<sup>39</sup> Dig. 1. 5. 25: «Ingenuum accipere debemus etiam eum de quo sententia lata est, quamvis fuerit libertinus quia res iudicata pro veritate accipitur».

<sup>40</sup> Accursius, *Glossa ordinaria in Digestum vetus*, D.1.1.10, *notitia*: «omnia in corpore iuris inveniuntur».

<sup>41</sup> Hostiensis, *Summa Aurea*, Lyon, 1556, Prooemium, f. 5ra.

<sup>42</sup> Article 4 of the French civil code exemplifies numerous codifications' provisions stating that «le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice»; see also Italy, Corte Costituzionale, Ordinanza 28 dicembre 2001; Code civil of Portugal, article 8: «O tribunal não pode abster-se de julgar, invocando a falta ou obscuridade da lei ou alegando dúvida insanável acerca dos factos em litígio».



# A proposito di alcune riflessioni medievali sulle Leggi Rodie

di Vito Piergiovanni

In uno dei suoi volumi di generale approfondimento dei fenomeni giuridici dal medioevo all'età contemporanea, Mario Ascheri ha riflettuto sulle vicende del diritto commerciale e marittimo e, tra le altre osservazioni, mi ha colpito un preciso riferimento alla *Lex Rhodia de iactu*: sulle vicende di questo testo vorrei anch'io aggiungere qualche considerazione.

Ascheri afferma, a proposito del commercio e della sua regolamentazione, che

il diritto romano non aveva sviluppato questo diritto come un diritto a sé, di categoria, per i mercanti operanti in patria e nel Mediterraneo. In quest'ampia area però già nell'antichità vennero formandosi delle regole che trovavano applicazione appunto tra operatori economici dei vari Paesi, alcune delle quali lasciarono tracce nel diritto romano. In questo si parla infatti sia della cosiddetta *lex Rhodia de iactu*, un complesso di regole disciplinanti il caso dell'avaria che costringesse a disfarsi delle merci, riportate come origine all'isola di Rodi<sup>1</sup>.

I principi contenuti in questa normativa e le riflessioni dei giuristi sono confluiti a formare uno specifico titolo del *Digesto* (D. 14.2)<sup>2</sup>. Nel medioevo, oltre all'interesse dei giuristi civilisti, è culturalmente significativa la circostanza che la normativa marittima della *Lex Rhodia* sia entrata a fare parte del *Corpus Iuris Canonici* attraverso il suo inserimento nel *Decreto* di Graziano e che abbia consentito una serie di riflessioni ed approfondimenti relativamente al naufragio ed alle sue conseguenze giuridiche e morali. Si tratta di un interessante episodio di accostamento tra la tradizione canonica e quella civile che fornirà ancora qualche secolo più tardi materiali per la riflessione di alcuni teologi.

L'analisi della presenza e della funzione avuta dai testi di diritto romano all'interno del *Decreto* di Graziano è stata un importante elemento di riflessione per la migliore conoscenza del processo scientifico che si è sviluppato intorno alla prima grande opera complessiva del diritto canonico medievale. Dai primi e pionieristici studi di Adam Vetulani e di Stephan Kuttner, il tema è stato presente nelle opere

<sup>1</sup> M. Ascheri, *I diritti del medioevo italiano. Secoli XI-XV*, Roma 2000, pp. 189-190.

<sup>2</sup> G. Purpura, *Ius naufragii, sylai e lex Rhodia: genesi delle consuetudini marittime e mediterranee*, in «Annali del Seminario giuridico dell'Università di Palermo», 47 (2002), pp. 273-292; e E. Chevreau, *La lex Rhodia de iactu: un exemple de la réception d'une institution étrangère dans le droit romain*, in «Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis», 73 (2005), pp. 67-80.

dei maggiori studiosi del fenomeno del diritto canonico classico, ed ancora oggi è oggetto di attenzione da parte di coloro che stanno approfondendo attraverso i manoscritti le fasi di nascita e di sviluppo dell'opera graziana<sup>3</sup>.

A questo quadro che si va progressivamente delineando è possibile aggiungere un esempio particolare che, pur non considerato da questa storiografia, può contribuire ad integrare ulteriormente il *Decreto* di Graziano nell'ambito del movimento culturale che, nel medioevo giuridico, lo ha prodotto e che si è alimentato sia di elementi canonistici che civilistici: all'interno delle vicende che hanno accompagnato, dal medioevo in avanti, la formazione del diritto comune, la dialettica e la reciproca osmosi tra la legge e la dottrina canonica e quella civile, deve essere inserita anche l'attenzione riservata dai canonisti, iniziata con il *Decreto* di Graziano e continuata dalla scienza giuridica successiva, per alcuni aspetti della tradizione testuale romanistica avente ad oggetto il diritto del mare.

Il richiamo a tali tematiche, infatti, proposto da un testo del *Decreto* di Graziano, è un evidente riferimento ad un dato culturale ormai comune: non è, infatti casuale che il richiamo alla "legge rodia" sia contenuto nella parte iniziale dell'opera, esattamente nella *distinctio secunda*, all'interno cioè delle prime venti *distinctiones* che raccolgono i problemi generali del diritto, trattando, ad esempio, di legge, consuetudine, diritto naturale e divino ed altri temi di portata concettualmente significativa e che avranno un'eco nella dottrina successiva. Come ricostruito da Gaudemet, infatti, Graziano ha costruito questa parte del *Decreto* utilizzando fonti diverse quali decretali pontificie autentiche ed apocriefe, canoni conciliari e padri della Chiesa, fonti romane ma soprattutto ha ripreso parti intere dell'opera di Isidoro di Siviglia, soprattutto il *De legibus*, senza addirittura cambiare l'ordine dei testi ma consentendo ai principi essenziali della dottrina romana sulle fonti di entrare nel diritto canonico. Gaudemet parla di «copie servile» che, a suo parere, comporta degli inconvenienti poiché immette definizioni senza interesse per i canonisti del XII secolo «telles que celles du *Ius Quiritium*, des *Senatus Consultes*, des lois "tribuniciennes" ou "consulaires"; pour ne rien dire du "droit militaire" ou des *leges Rhodiae*!». La scelta di Isidoro è nella direzione di una specie di ostilità generale che emerge nella prima parte del *Decreto* verso i testi romanistici, ma, a mio parere, per il riferimento alle leggi rodie le ragioni della utilizzazione devono essere cercate nella funzionalità di tale richiamo alla costruzione di un diritto canonico nuovo ed operante in contesti storico-politici che stanno velocemente mutando<sup>4</sup>.

Partendo dal contesto culturale e sistematico che vede nelle prime *distinctiones* la giusta collocazione per la esposizione dei principi generali della scienza

<sup>3</sup> A. Winroth, *Recent Work on the Making of Gratian's Decretum*, in «Bulletin of Medieval Canon Law», n.s., 26 (2004-2006), pp. 1-29.

<sup>4</sup> J. Gaudemet, *Contribution à l'étude de la loi dans le droit canonique du XII<sup>e</sup> siècle*, in *La formation du droit canonique médiéval*, III, London 1980 (Variorum Reprints), pp. 19-35, e *La doctrine des sources du droit dans le Décret de Gratien*, *ibidem*, VII, pp. 23-35; P. Landau, *Neue Forschungen zu vorgotianische Kanonensammlungen und den Quellen des gratianischen Dekrets*, in «*Ius commune*», 11 (1984), pp. 15 sgg., e *Quellen und Bedeutung des Gratianischen Dekrets*, in «*Studia et documenta historiae et iuris*», 52 (1986), pp. 218-235.



giuridica calati nella sua opera, Graziano, infatti, si chiede «*quae sint Rodiae leges*» e, riprendendo alla lettera un testo di Isidoro di Siviglia nelle *Etimologie*<sup>5</sup>, risponde che «*Rodiae leges navalium commerciorum sunt, ab insula Rodo cognominatae, in qua antiquitus mercatorum usus fuit*»<sup>6</sup>. È una spiegazione che, partendo dal semplice piano geografico e lessicale, apre precisi percorsi di collegamento con l'ambiente economico, sociale e culturale in cui il maestro vive: dalla tradizione romana si prende spunto per fare emergere i mercanti, le loro consuetudini ed alcuni risvolti spirituali e morali della loro attività. L'orizzonte aperto del mare Mediterraneo, quasi materializzato nell'isola di Rodi, si pone come emblematico del rapporto esistente fra il mare ed il commercio.

Un dato normativo, connesso con una tradizione dottrinale, è il punto di partenza che segna l'entrata ufficiale di temi marittimi all'interno del diritto canonico classico. La circolazione delle merci nel mondo romano ha, infatti, contribuito a fare crescere l'importanza commerciale di Rodi con la conseguenza che l'isola dà il nome ad un complesso di consuetudini e leggi marittime utilizzate progressivamente da coloro che, per ragioni mercantili, trafficano nel bacino orientale del Mediterraneo. Di tale tradizione nel *Digesto* viene riportata solo la parte *de iactu*, che contiene, oltre alle norme sulle avarie del carico e della nave e sull'obbligo di contribuzione dei vari soggetti partecipi all'impresa marittima, anche un riconoscimento imperiale del rilievo primario delle consuetudini del mare<sup>7</sup>.

È molto significativa, in prospettiva scientifica, la circostanza che Graziano non faccia alcun riferimento a tematiche di tipo religioso e morale che, come vedremo, saranno sviluppate dai canonisti a lui successivi.

Si potrebbe, peraltro, ipotizzare che sia stato proprio il contenuto sostanzialmente secolare del passo isidoriano ad aprire, in ambiente culturale dello Studio bolognese, nuove prospettive di utilizzazione del testo graziano: esso, infatti, diventa immediatamente una base di elaborazione da parte della dottrina canonistica, come vedremo, ma l'idea di un contesto culturale volto alla creazione di un diritto comune emerge soprattutto dal più famoso civilista del secolo successivo. Accursio, infatti, nella sua 'glossa ordinaria' ad un frammento delle *Sentenze* di Paolo (il primo del titolo del *Digesto Ad Legem Rhodiam de iactu*), dopo aver introdotto il *Casus* ed il principio della contribuzione comune dei mercanti in caso di getto operato ai fini di salvare la nave ed il resto del carico dalle conseguenze di una tempesta, usa il testo graziano come l'*auctoritas* che da sola compendia e attesta la tradizione scientifica precedente:

*Lege Rhodia. Sic dicta: quia in Rhodo insula eius frequentia prius fuit propter frequentem usum mercatorum, qui ibi fuit: ut in decre. Dist. Ij. C. Rhodiae. Accursius*<sup>8</sup>.

<sup>5</sup> Isidoro di Siviglia, *Etimologie o origini*, a cura di A. Valastro Canale, Torino 2004, L. V: *Delle leggi e dei tempi*, p. 396, XVII. *De Legibus Rhodiis*.

<sup>6</sup> *Decretum magistri Gratiani*, ed. Ae. Friedberg, Leipzig 1879 (rist. Graz 1959), p. 3, dist. II, c. 8.

<sup>7</sup> Si veda C.M. Moschetti, *Naufragio*, in *Enciclopedia del diritto*, 17, Milano 1977, pp. 547-558.

<sup>8</sup> *Digestorum Liber XIII, Tit. II*, in *Digestum vetus, seu pandectarum iuris civilis, tomus primus*, Lugduni 1589 [haeredes Iacobi Iuntae], pp. 1459 sgg.

Le varianti rispetto a Graziano sono certo minime, a riprova di quella osmosi culturale nel percorso di formazione di un *utrumque ius*; ma il segno dei tempi politici, economici e sociali ormai mutati si rileva soprattutto dallo stesso rilievo che i due maestri riservano all'*usus mercatorum*. Sembra di essere ormai ad una situazione accettata al punto che non tutti i decretisti successivi a Graziano ritengono opportuno rimarcare questo dato dal testo di Isidoro di Siviglia recuperato dal maestro e dalla tradizione romana, limitandosi a cogliere gli aspetti particolari che ad ognuno sembrano più significativi.

A questa normativa, infatti, era tradizionalmente e tecnicamente assegnato il compito di regolamentare le avarie marittime: si parte dal concetto che tra i proprietari delle merci caricate esista una comunione di pericolo relativamente ai sinistri marittimi, con la conseguenza che, ove ci sia uno *iactus* di merci in mare per salvare la nave, sia l'armatore che i proprietari delle merci preservate debbono indennizzare i proprietari di quelle distrutte in proporzione al valore dello scafo e del carico salvati<sup>9</sup>.

Parte da tali presupposti Stefano Tornacense quando afferma<sup>10</sup>:

Lex Rhodia dicitur de iactu, qua cautum est, ut, si levandae gratia navis iactus mercium facta est, omnium contributione sarciantur, quod pro omnibus datum est. Quae ideo dicitur Rhodia, quondam circa Rhodon insulam propter pericula frequenter contingebat fieri iactum de navibus.

Il rilievo dell'antico testo risiede, a suo parere, nella centralità dei fattori tecnico-giuridici della responsabilità comune, a cui aggiunge un elemento di fatto costituito dai pericoli del mare intorno a Rodi. Un completo recupero del pensiero di Graziano si ha invece nella *Summa* di Ugucione secondo il quale

Lex Rodia dicitur de iactu, qua cautum est ut, si gratia alleviande navis iactus factum est, idem omnium contributione resarciatur quod pro omnibus iactum est. Et dicitur sic a Rodo insula ubi frequenter fiebant iactus de navibus propter loca periculosa. Vel generaliter in ea tractatur de navalibus commerciis et contractibus. Et dicitur sic a Rodo insula quia ibi olim erat frequens usus navium et mercatorum,

e lo stesso autore allarga la prospettiva della validità dell'antica normativa con una considerazione più generale, e cioè che «generaliter in ea tractatur de navalibus commerciis et contractibus»<sup>11</sup>. Solo con la glossa ordinaria al testo del *Decretum*, che pure discute di *iactus*, compaiono i temi religiosi che, oltre a riportarsi all'attualità contemporanea, cioè ai problemi presenti nella seconda

<sup>9</sup> *Ibidem*, Casus ad v. *lege*: «Cum plures mercatores essent in navi, et unus in tempestate levandae navis causa merces suas in mare proiecit: lege Rhodia cavetur, ut alii tribuant ad resarcendum damnum proliciendis. Vivia.».

<sup>10</sup> Stephan von Doornick (Étienne de Tournai, Stephanus Tornacensis), *Die Summa über das Decretum Gratiani*, hrg. J.F. von Schulte, Giessen 1891 (rist. Aalen 1965), p. 13, ad v. Rhodiae.

<sup>11</sup> Huguccio Pisanus, *Summa decretorum*, I, *Distinctiones I-XX*, ed. O. Přerovský, Città del Vaticano 2006 (Monumenta Iuris Canonici, Series A: Corpus Glossatorum, 6), p. 62. Per un inquadramento generale W.P. Müller, *Huguccio. The life, works, and thought of a twelfth-century Jurist*, Washington 1994, pp. 109 sgg.

parte del XIII secolo, fanno emergere un istituto, cioè lo *ius naufragii*, che coinvolge la Chiesa e le sue prerogative di difensore della morale e della giustizia:

Iniquissima est illa lex: scilicet quod patientibus naufragium inhabitatores omnia auferant (...). Sed hodie lex illa correcta est. C. de fur. Auth. Navigia. Et extra de consue. C. fin. Immo tales sunt excommunicati ipso iure ut extra de rap. excommunicationi<sup>12</sup>.

Il riferimento alla normativa del *Liber Extra* ed alla costituzione *Navigia* di Federico II di Svevia<sup>13</sup>, che cercavano di abolire lo *ius naufragii*, è la nuova frontiera su cui la dottrina canonistica si attesta per combattere questa *iniquissima lex* e le gravi distorsioni pratiche a cui aveva dato luogo. Lo *ius naufragii*<sup>14</sup> si era venuto configurando come un vero e proprio diritto feudale in base al quale i beni dei naufraghi, se entro un certo tempo non fossero stati direttamente recuperati, spettavano al signore della riva su cui erano stati raccolti. Nel concilio Lateranense I del 1110 si precisa la analogia tra coloro che si appropriavano delle cose dei naufraghi e i rei di rapina:

Quicumque res naufragorum diripunt, ut raptores et fratrum necatores ab ecclesiae limitibus excludantur,

e tale condanna si trova ripetuta nel concilio Lateranense III del 1179, riportata poi nelle Decretali di Gregorio IX sotto il titolo *de raptoribus, incendiariis et violatoribus ecclesiarum*<sup>15</sup>.

Normativa secolare ed ecclesiastica danno cittadinanza nel Mediterraneo al principio della incolumità dei naufraghi e dei loro beni, definitivamente formalizzato nel “Consolato del mare”<sup>16</sup>.

<sup>12</sup> *Decretum Gratiani*, apud Iuntas, Venetiis 1605, glossa a Dist. II c. 8, p. 7: «Iniquissima est illa lex: scilicet quod patientibus naufragium inhabitatores omnia auferant, ut ff. eo. Modestinus. Sed hodie lex illa correcta est. C. de fur. Auth. Navigia. Et extra de consue. C. fin. Immo tales sunt excommunicati ipso iure ut extra de rap. Excommunicationi».

<sup>13</sup> *Decretalium d. Gregorii papae IX compilatio in Decretalium collectiones*, ed. Ae. Friedberg, Leipzig 1879 (rist. Graz 1959), X.I.4.9: «Quum tanto sint graviora peccata, quanto diutius infelicem animam detinent alligatam, nemo sanae mentis intelligit, naturali iuri, cuius transgressio periculum salutis inducit, quacunque consuetudine, quae dicenda est verius in hac parte corruptela, posse aliquatenus derogari. Licet etiam longevae consuetudinis non sit vilis auctoritas, non tamen est usque adeo valitura, ut veli uri positivo debeat praeiudicium generare, nisi fuerit rationabilis et legitime sit praescripta». *Codicis D.N. Iustiniani* (C. VI, 2, 18), Lugduni 1589 [haeredes Iacobi Iuntae], p. 1280, contiene il seguente testo fredericiano: «Navigia quocumque locorum pervenerint, si quo casu contingente rupta fuerint, vel alias ad terram pervenerint, tam ipsa navigia, quam navigantium bona illis in tegra reserventur, ad quos spectabant antequam navigia huiusmodi periculum incurrisset: sublata penitus omnium locorum consuetudine, quae huic adversatur sanctioni, nisi talia sint navigia, quae piraticam exercent pravitatem, aut sint nobis sive Christiano nomini inimica».

<sup>14</sup> Si veda Moschetti, *Naufragio* cit., pp. 547-558.

<sup>15</sup> X.V.17.3: «Excommunicationi quoque subdantur, qui Romanos aut alios Christianos, pro negotiatione vel aliis honestis causis navigio vectos, aut capere aut rebus suis spoliare praesumunt. Illi etiam, qui Christianos naufragium patientes, quibus secundum regulam fidei auxilio esse tenentur, damnata cupiditate spoliant rebus suis, nisi ablata reddiderint, excommunicationi se noverint subiacere».

<sup>16</sup> Moschetti, *Naufragio* cit., p. 554.

Tra i canonisti le riflessioni più originali appartengono all'Ostiense il quale, proprio commentando la rubrica inserita nel titolo *de incendiariis*<sup>17</sup>, sostiene che il naufragio è spesso la conseguenza di un caso fortuito derivato, ad esempio, da una tempesta o un fulmine, ma può anche essere la conseguenza della attività dei pirati o addirittura di pescatori che con lumi traggono in inganno i naviganti facendoli naufragare e appropriandosi dei loro beni: è una attività criminosa che le autorità civili dovrebbero punire<sup>18</sup>.

Anche Bartolo da Sassoferrato inserisce nel suo commento ai testi civilistici della Legge Rodia un interessante riferimento a principi umanitari di evidente derivazione canonica:

Ultimo not. Quod tempore necessitatis omnia sunt communia unde si tu haberes de pane et ego non in necessitate licitum est mihi auferre a te. Et hoc de iure divino et humano<sup>19</sup>.

Su questo terreno culturale e giuridico ormai comune si muove soprattutto Baldo degli Ubaldi che coglie i significati più profondi e generali di tali tematiche marittime. Dopo aver spiegato le ragioni che sono alla base di contribuzioni partecipate, egli ricorda le responsabilità dei chierici ed il loro obbligo di contribuire al migliore stato della comunità in cui vivono e della stessa *respublica*, che deve accollarsi l'onere dei risarcimenti per i danni intervenuti sul pubblico territorio di propria pertinenza<sup>20</sup>.

Nella stessa direzione della salvaguardia dei diritti delle persone innocentemente coinvolte, proprio commentando il codice giustiniano, e il testo dell'*Autentica Navigia* dell'imperatore Federico II, Baldo degli Ubaldi esclude che le leggi civili, siano esse statutarie o consuetudinarie, possano giustificare lo *ius naufragii* a meno che le merci non appartengano a pirati o a nemici della fede cristiana<sup>21</sup>. Si tratta di soggetti pericolosi e da combattere, ed i riferimenti

<sup>17</sup> Henricus de Segusio Cardinalis Hostiensis, *Summa*, Iacobus Giunta, Lyon 1537 (rist. Aalen 1962), rubrica *de raptoribus, incendiariis et violatoribus ecclesiarum*, X.V.17.3: «naufragium quid sit. Et quidam naufracta submersio rerum et corporum quod plerumque contingit casu fortuito puta propter vim tempestatis vel fulminis ut ff. (...) Alioquin dolo malo a piratis (...) alioquin a piscatoribus lumen ostendentibus ut navigantes in periculum fallant quasi in portum aliquem delaturi: et sic navigantes in periculum deducant et sibi execrendam predam acquirant quod debet religiosa constantia presidis provincie evitare ».

<sup>18</sup> *Ibidem*, «Qui detur (...) Sed et hi qui ex miseria fortuna naufragorum aliquid rapuerint vel lucrati fuerint dolo malo in quantum dicto pretoris accusatio datur in tantum etiam fisco sunt astricti».

<sup>19</sup> Bartolus de Saxoferrato, *Bartolus super Secunda ff. veteris expolita commentaria*, Venetiis, per Baptistam de Tortis, 1526 (rist. Roma 1996), f. 90r-v.

<sup>20</sup> Baldus de Ubaldis, *In Secundam Digesti Vet. Partem Commentaria*, Venetiis, apud Iuntas, 1586, f. 92r.: «Lege Rhodia. Si causa navis alleviandae merces unius mercatoris sunt iactae, omnes debent contribuire ad damni emendationem hoc d. (...) Ad id quod omnes salvos facit, omnes contribuire tenentur. Et sic est arg. Quod clerici teneantur contribuire pro salute communis, et pro statu Reipublicae. Ultimo iste tex. Facit ad q. Si aliquis de aliqua villa, vel castro, damnum fuit passus ab aliquo malefactore. Et ex forma statuti si villa vel castrum non capit malefactorem, debet damnum passo damnum emendare, et si malefactor non fuit captus, quod ex illa emendatione debet deduci pars, quae contigisset illum damnum passim, si alius extraneus fuisset damnum passus, quod debuisset habere emendationem ab illo castro vel villa».

<sup>21</sup> Baldus de Ubaldis, *Super Sexto Codicis libro commentaria*, Lugduni, s.e., 1544, p. 14: «Autentica

e le scelte della Chiesa medievale si possono cogliere proprio dalle opere dei canonisti, ma anche i civilisti li tengono nella dovuta considerazione, facendone addirittura una tipologia di navigatori, come si può vedere da un testo di Angelo degli Ubaldi<sup>22</sup>. Il giurista è chiamato a dare un parere su una controversia tra Genovesi e Veneziani a proposito della libertà di navigazione nel mare Adriatico e premette un discorso più generale di inquadramento dei navigatori: la prima tipologia è proprio quella dei pirati.

Sono tematiche che incardinano principi di morale collettiva e individuale e si inquadrano in precise linee di azione religiosa che fanno parte del magistero della Chiesa; non è, quindi, casuale che anche i teologi dei secoli successivi affrontino questo tema spesso attestandosi sulle stesse basi teoriche dei canonisti, utilizzando le stesse fonti giuridiche, sia canoniche che secolari. Tale tendenza si può esemplare con l'autore della *Summa Sylvestrina*, che scrive tra XV e XVI secolo, il quale per la definizione del “naufragio” richiama direttamente la legge Rodia e sul problema della restituzione dei beni naufragati si esprime, riportando normativa e dottrina giuridica, sia *secundum leges* che *secundum canones*<sup>23</sup>.

Navigia: Res naufragorum auferri non possunt pretextu alicuius consuetudinis vel statuti nisi essent res pyratarum vel hostium cristiani nominis vel imperii et puniuntur in contrarium trasgressores (...) Item nota quod pirate equiparantur hostibus fidei et principis et possunt impune a quolibet derobari quia sunt ipso iure diffidati».

<sup>22</sup> Angelus de Ubaldis, *Consilia*, typis A. Wecheli, sumptibus S. Feyrabend, Francofurti 1575, cons. 290, pp. 205-207: «considero navarcorum seu navigantium triplex genus. Quidam enim sunt navigantes, exercentes piraticam pravitatem, aut principis, aut Christiani generis inimici. Et istis nedum, quod possit navigandi licentia interdici, immo autoritate propria capi, et spoliari possunt (...) Istorum enim navigantium, iniquissimum et pessimum genus est ... Quidam sunt navigantes ax causa necessaria, sicuti sunt navarci species annonarias deferentes, ad rem publicam principis aut etiam Romanorum. Et istis nedum quod possit navigandi potentia interdici, immo debent omni securitate potiri nec debent aliquas commissiones pati (...) Tertium autem navarcorum genus est qui cum mercationibus et aliis licitis et honestis per mare discurrunt». Su questo *consilium* si veda U. Petronio, *Venezia, Ancona e l'Adriatico in un consiglio di Raffaele Fulgosio e Raffaele Raimondi da Como*, in *Scritti in onore di Dante Gaeta*, Milano 1984, pp. 548 sgg. Più in generale si vedano gli spunti presenti negli studi in *Corsari e riscatto dei captivi. Garanzia notarile tra le due sponde del Mediterraneo*, Atti del Convegno di studi storici, Marsala, 4 ottobre 2008, a cura di V. Piergiorgio, Milano 2010 (Studi storici sul notariato italiano, 14).

<sup>23</sup> Sylvester Prierias (Silvestro Mazzolini O.P.), *Summa Sylvestrinae, quae Summa Summarum merito noncupatur, Pars secunda*, Venetiis, apud Fabium et Augustinum Zopinos fratres, 1598, ff. 185v-186r: «Naufragium dictum quasi navis fragium, sive fractura, est nave fracta. i. periclitata, rerum corporumque submersio l. deprecatio. Et per totum, ff. ad l. Rho. De iact. C. de naufr. L. 2. Primo vero quaeritur, utrum restituere teneatur, qui aliquid de naufragio rapuit? Et dico quod sic sive de navi, sive de mari aut littore rapiat. ff. de incen. Ruin. Naufr. L. si quis est naufragio. Et d. l. deprecatio, nec excusat a mortali, et restitutione, aliqua consuetudo statutum, aut praeceptum: sed furtum est. Ff. de acqui. re. do. l. qua ratione in fi. C. de fur. l. rerum. Qui etiam secundum leges, si petatur intra annum, condemnabitur ad restituendum quadruplum: post annum vero in simplum, ut in d. l. rerum et ff. eo. L. l. secundum canones, vero, si iste raptor sit episcopus, vel praelatus, aut clericus, deponi debet: de accus. cum dilecti (...) ultra praedicta, sive clericus sit. sive laicus, nisi satisfecerit, debet excommunicari: imo secundum aliquos est excommunicatus. de rapt. Excommunicationi. Sed haec intellige, nisi navigia exercent piraticam tyrannidem, vel sint inimica nomini Christiano vel principu. C. de fur. in aut. Navigia». Si veda anche l'opera di Giovanni Cagnasso di Taggia (1448-1521), *Summa Summarum quae Tabiena dicitur*, Bononiae, in edibus Benedicti Hectoris bibliopole Bononiensis, 1517, f. 372r, «Naufragium dicitur navis fractio ex quo

Un chiaro esempio, quindi, del processo di osmosi tra le due scienze, diritto e teologia, e della evoluzione dottrinale che richiede, evidentemente, una continua dialettica ed armonizzazione: la singolarità è data proprio dallo spunto iniziale del diritto romano, che arricchisce il contesto di collaborazione culturale e scientifica che è stato alla base dello sviluppo del diritto comune.

plerumque submersio rerum et corporum contigit propter vim tempestatis vel fulminis. l. deprecatio, ff. ad l. rodiam de iac. Et quicquid de naufragio accipitur sive de ipsa navi sive de mari sive de litore restituendum est ff. de inc. rui, et nau. L. si quis ex naufragio. Nec excusat aliqua consuetudo quando furtum committatur ff. de acq. re. l. qua ratione in fi. C. de furtis l. meum quando etiam secundum leges si petatur infra annum condemnabitur ad restituendum quadruplum, sed post annum in simplum d.l. metum secundum etiam canones. Si is qui accepit sit episcopus vel praelatus sive clericus debet deponi (...) laicus vero nisi restituat debet excommunicari vel est excommunicatus de rap. C. excommunicationi (...) Intellige de navigantibus iusta causa et honesta».

# Il giovane Leibniz e lo stato del diritto comune nella giurisprudenza del tempo

di Bernardo Pieri

In principio era il chaos  
*Esiodo*

La tendenza naturale delle cose è il disordine  
*Erwin Schoedinger*

L'ordine naturale delle cose è (...) come un infinito  
sistema apparentemente caotico che è comunque  
contenuto in un esatto punto e in un esatto attimo  
*Sergio Siracusa*

Il medioevo «consegna allo stato dei secoli XVII-XVIII, come un'eredità irrinunciabile, il caratteristico regime delle fonti giuridiche»<sup>1</sup>. Ma è un'eredità ormai minata dalla crisi che aveva posto in discussione i fondamenti stessi del pensiero e dei modelli di riferimento, non solo giuridici, e avrebbe dato avvio all'«esperienza giuridica “moderna”», scaturita «da un complesso di tematiche medievali portate alle estreme conseguenze»<sup>2</sup>. Veniva delineandosi, senza possibilità di ritorno, una diversa immagine del mondo (e dell'uomo stesso), nella quale l'individuo trovava finalmente considerazione quale vero soggetto politico<sup>3</sup>: necessaria conseguenza di questa “rivoluzione”, la separazione della sfera privata dell'individuo da quella pubblica, il distinguersi la dimensione interna da quella esterna.

Nuove fonti giuridiche avevano fatto la loro comparsa – soprattutto l'ambiziosa legislazione delle monarchie nazionali – indebolendo lo *ius commune* fino a ridurlo a ruolo di mera sussidiarietà dei diversi *iura municipalia*. E se in Italia lo *ius municipale* rimase di portata limitata, coincidendo sostanzialmente col diritto statutario, in altri paesi – e in modo particolare in Germania – esso avrebbe assunto il ruolo (attribuitogli dalla stessa normativa imperiale) di «diritto spe-

<sup>1</sup> A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa: le fonti e il pensiero giuridico*, II, Milano 2005, p. 37.

<sup>2</sup> D. Quaglioni, *Presentazione dell'edizione italiana*, in H.J. Berman, *Diritto e rivoluzione*, II. *L'impatto delle riforme protestanti sulla tradizione giuridica occidentale*, ediz. italiana a cura di D. Quaglioni, Bologna 2010, p. XIII.

<sup>3</sup> La parabola giungeva a perfezione con *Les Lois civiles dans leur ordre naturel* di Jean Domat (Paris 1689), il quale – nella sua rivoluzione sistematica del diritto romano rivisto con gli occhi pratici di un giudice di *droit écrit* – poneva definitivamente l'individuo nel centro nevralgico della riflessione giuridica.

cifico dei singoli popoli, vigente in un determinato territorio»<sup>4</sup>: era la nuova forma del dualismo dialettico, caratteristico del Medioevo maturo, tra *ius commune* e *iura propria*.

Almeno per quanto concerne i paesi germanici (che qui segnatamente c'interessano), come spesso avviene, la crisi del diritto comune era scoppiata nel momento stesso in cui questo toccava il suo apogeo, con la ricezione ufficiale nel 1495 e l'istituzione del *Reichskammergericht*. Ma un po' per la debolezza stessa dell'impero, un po' per la frammentazione politica della Germania – coi diversi stati a loro volta soggetti, soprattutto nel centro e nel meridione del Paese, a un forte particolarismo municipale delle tante città sovrane (*freie Reichsstädte*)<sup>5</sup>, ognuna dotata di un proprio senato, o consiglio o parlamento –, s'era prodotto un potenziamento del potere giurisdizionale e, con esso, talune tendenze autonomistiche della giurisdizione stessa, allontanandola, di fatto, dalla coscienza medievale profonda del subordinamento del giudice all'ordinamento<sup>6</sup>. Tale che quando, nell'epoca dell'assolutismo, il potere pubblico centrale tentò l'unificazione giuridica, trovò – come osserva ancora il Cavanna – «un notevole ostacolo nell'opposizione conservatrice e centrifuga di una magistratura non certo affetta da passivo legalismo»<sup>7</sup>.

Il secolare problema della discrezionalità dei giuristi avverso il diritto<sup>8</sup> trovava in queste circostanze nuovo e fertilissimo nutrimento per coloro che avevano fame di certezza del diritto; i quali potevano contare sul potente ausilio dei monarchi, che – per quanto volessero mostrarsi “illuminati” – erano pur sempre, e soprattutto, assoluti: e a questa prerogativa d'assolutezza, tenevano più ancora di quanto non vi avessero ambito i principi rinascimentali. Fu dunque portato a conclusione quel processo di degiuristizzazione del diritto, iniziato a fine Quattrocento, che può rappresentarsi emblematicamente col caso dell'osservazione finale del *Tractatus de regimine civitatis* di Bartolo da Sassoferrato<sup>9</sup>, «ideo de tyranno aliqua ad juristas spectancia videamus»: presente nei mano-

<sup>4</sup> Conrad Lagus, *Iuris utriusque traditio methodica*, Francoforti 1543, apud C. Egenolphum, f. 4v (così come cit. da I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino 2002, p. 2, cui si rinvia per una approfondita analisi di questa come di altre questioni esposte nel presente saggio, e per il corredo essenziale di fonti e bibliografia relative).

<sup>5</sup> Se ne contavano soprattutto in Baviera, nel Württemberg, nell'attuale Franconia bavarese, ma ve n'erano anche in Svevia, in Westfalia, nella Bassa Sassonia. Erano città soggette direttamente all'impero, senza nessun vincolo feudale intermedio; il che le distingueva, ad esempio, dalle città-arcivescovato (Colonia, Treviri, Magonza, ecc., anticamente dette *freie Städte*), vere e proprie città-stato rette dal vescovo-principe. A queste vanno aggiunte, come città dotate di ampia autonomia municipale, quelle della potente Lega Anseatica.

<sup>6</sup> Il potere dei Tribunali Superiori Statuali era tale che il giudizio veniva dato, perlopiù, secondo un principio che fu detto di arbitrio equitativo.

<sup>7</sup> A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa: le fonti e il pensiero giuridico*, I, Milano 1979, p. 232.

<sup>8</sup> Già il Budé aveva affermato la relatività del diritto, guardando a un sistema che – attraverso l'intervento autoritativo del sovrano – vietasse ai giuristi l'opera di commento.

<sup>9</sup> Ed. in D. Quagliani, *Politica e diritto nel Trecento italiano: il De tyranno di Bartolo da Sassoferrato, 1314-1357*; con l'edizione critica dei trattati *De quelphis et gebellinis*, *De regimine civitatis* e *De tyranno*, Firenze 1983.



scritti trecenteschi, la frase scompare dall'edizione umanistica delle opere di Bartolo; e non per caso, poiché quell'inciso rendeva esplicito il

potere del giurista di trattar dell'azione del signore e di giudicarla. Il "signore" del Trecento si adatta ad ascoltare e talvolta anche a subire il giudizio del giurista: ma il "principe" dei tempi nuovi non è più disponibile ad esporsi allo stesso giudizio e ad arrestarsi sui confini di un demanio giuridico riservato solo ai giuristi<sup>10</sup>.

Da parte dei filosofi si pensò di trovare la soluzione allo stato di endemica incertezza del giure, presupponendo un primitivo stato di natura, anteriore alla società politica e civile, ove la convivenza tra gli uomini era spontanea: donde l'ipotesi del contratto sociale per garantire i propri diritti naturali e l'idea che le leggi civili dovessero rispettare il diritto di natura come un superiore modello razionale.

Il ritorno allo stato di natura (e alle sue leggi), come a uno stadio di purezza antecedente la corruzione prodotto e conseguenza della società civile, non fu proposizione esclusiva di filosofi e giuristi, ma rispecchiava la moda prevalente anche in letteratura e in pittura (si pensi, emblematicamente, ai *Pastori d'Arcadia* di Nicolas Poussin<sup>11</sup>, commissione "dettata" da Giulio Rospigliosi, papa Clemente IX), ove l'Arcadia<sup>12</sup> – il mitologico mondo dei pastori e delle ninfe – divenne (per due buoni secoli) irrinunciabile allegoria morale della caducità della vita e della fantomatica Età dell'Oro. Dall'*Arcadia* di Jacopo Sannazzaro (1502), che programmaticamente mirava a un poema simbolico-pastorale sulle tracce delle *Bucoliche* di Virgilio (a sua volta debitore del grande Teocrito) ed ebbe vasta risonanza internazionale, le Amarilli, i Titiri e Melibei, i Tirsi, le Clori e i Mirtilli mólsero i versi del Tasso (*L'Aminta*, 1573)<sup>13</sup>, del Guarini (*Il pastor fido*, Venezia 1590), del cavalier Marino (*La Sampogna*, 1620, le *Egloghe boscherecce*, 1620, *L'Adone*, Parigi 1623, con dedica alla «maestà christianissima di Lodovico il decimoterzo, re di Francia, et di

<sup>10</sup> M. Bellomo, *L'Europa del diritto comune*, Roma 1994<sup>7</sup>, p. 215.

<sup>11</sup> Fu il cavalier Marino – il poeta del Barocco e della "meraviglia" (l'idea non è però del Marino ma del Teeteto e di Aristotele. *Meraviglia* mette in moto la filosofia prima della poesia: cfr. M. Pieri, M. Cecchetti, *Giambattista Marino: La mula del Cavaliere. L'osceno dello scrivere, da Marino a Testori*, Milano 2013) – a scoprire Poussin poco più che ragazzo, a Parigi, e a introdurlo a Roma, dove il ragazzo diventato uomo ebbe la fortuna che al Marino ormai stremato mancò, anche per via della messa all'Indice. Il forte simbolismo presente nelle opere del Poussin risente certo della *Sampogna* (e delle *Dicerie sacre*) del poeta napoletano, ma soprattutto delle *Bucoliche* e del *Pastor fido* (Marino dichiarava che il suo "maestro e autore" era proprio il ferrarese Guarini, "cigno del Po").

<sup>12</sup> «L'Arcadia *felix* è uno dei più praticati temi poetici a partire da Teocrito e Virgilio. E anche uno dei più longevi perché passò pressoché intatto dal periodo pagano a quello cristiano, quando fu impiegato come allegoria morale. Ripreso dagli umanisti, sino al Settecento maturo rimase negli inventari dei poeti. L'Arcadia è un simbolo della terra felice e dell'Età dell'Oro, governata da re saggi, solcata da ruscelli puliti, punteggiata d'alberi che danno frutti spontanei. È la terra in cui tutti vorrebbero vivere, il paradiso ritrovato, fuori dalla corrente della storia; la terra dove, secondo una secolare codificazione poetica, si vive felici e si pensa unicamente ai piaceri, all'amore e all'amicizia. Ideale dell'*otium romano*, della saggezza secondo Ovidio»: A. Iannaccone, *Un mondo al tramonto. Una lettura iconologica del segreto dei Pastori d'Arcadia*, 2005 <www.renneslecha-teau.it/index.php?sezione=studi&id=studi\_poussin> (26.IV.2014, 08.10).

<sup>13</sup> Pubblicata intorno al 1580.

Navarra»)<sup>14</sup>, e di mille altri, poeti, letterati e musicisti<sup>15</sup>. Col Settecento, l'Arcadia cedette il posto alla nuova moda orientalista che, aperta dalla traduzione francese delle *Mille e una notte* (a partire dal 1704) di Antoine Galland, con le *Lettere persiane* di Montesquieu (1721) acquisì una dimensione moraleggiante, per cui si contrapponeva l'uomo orientale – che sarebbe vissuto ancora in purezza allo stato di natura – a quello occidentale, irrimediabilmente corrotto dalla civiltà.

Dalle sopra richiamate basi comuni ai diversi giusnaturalismi che si svilupparono a partire dal XVII secolo, si mosse quella teorica del diritto naturale come diritto dello Stato, secondo cui esisterebbero, in assoluto, regole di giustizia autoevidenti e valori etico-morali universali – il diritto naturale, appunto – fondati sulla natura razionale dell'uomo, questa

universale *tabula* di regole extra-legali della convivenza umana, che in quanto naturali sono necessariamente razionali e in quanto universali sono valide per l'intero genere umano, si contrappone così alla giustizia sanzionata in precetti scritti nei diritti positivi, la quale è invece mero prodotto della storia e della volontà del singolo legislatore<sup>16</sup>.

La frantumazione dell'ideale unità medievale della *respublica christiano-rum*, causata dalla scissione religiosa<sup>17</sup>, oltre a mettere in crisi lo *ius commune* aveva prodotto – forse come inevitabile conseguenza – anche la laicizzazione del diritto (che si tradusse in una separazione netta tra diritto e teologia), ormai non più rivelazione precostituita da autorità superiore, ma frutto di una autonoma ragione umana: donde Grozio poteva affermare che anche il *dictamen*

<sup>14</sup> Non sarà forse superfluo rilevare come il cavalier Marino godette in vita di un enorme successo internazionale: caro in Francia ai preziosisti e ai cosiddetti libertini (Jean Chapelain, Tristan l'Hermite, Philippe Desportes, ecc.), apprezzato in Spagna (soprattutto Lope de Vega), fu tenuto in alta considerazione «in altri paesi cattolici come il Portogallo e la Polonia, e anche in Germania, dove i suoi più diretti seguaci furono Christian Hofmann von Hofmannswaldau e Daniel Casper von Lohenstein»: [http://it.wikipedia.org/wiki/Giovan\\_Battista\\_Marino](http://it.wikipedia.org/wiki/Giovan_Battista_Marino) (11.II.2013, 14.35). Il suo poema sacro *La strage degli innocenti* (pubblicato postumo nel 1632: altro tema di Poussin – del resto, come s'è visto, pittore carissimo al Marino), fu tradotto in inglese da John Crashaw, poi, più avanti, in tedesco da Barthold Heinrich Brockes, il grande poeta moralista, nonché *Ratsehn* (consigliere municipale) della città di Amburgo, autore di un testo per musica sulla *Passione di Cristo* (immortalato, tra gli altri, da Georg Philipp Telemann e da Händel) e dei 9 volumi della *Irdisches Vergnügen in Gott* (1721-48), una raccolta di poesie in lode della natura, nella quale l'uomo riconosce e adora Dio; e, sulla base della traduzione di Brockes, in olandese da Stephanus Opterbeek (Zacharias Romberg, Amsterdam 1740).

<sup>15</sup> Dalla nascita stessa del fenomeno "opera", con la perdita *Dafne* di Jacopo Peri (Firenze, 1598), a *La Calisto* di Pier Francesco Cavalli (Venezia, 1651), capolavoro musicale sulle vicende della ninfa artemidea sedotta da Zeus, al *masque Acis and Galathea* (Londra, 1718) di Georg Friedrich Händel.

<sup>16</sup> Cavanna, *Storia del diritto moderno* cit., I, p. 320.

<sup>17</sup> Quella «deviazione prodotta dalle Riforme protestanti nel flusso della tradizione giuridica occidentale iniziata con la "rivoluzione papale" del secolo undicesimo», che provocò la «radicale cesura dalla quale ha origine, agli inizi del sedicesimo secolo, una nuova dimensione del potere e quindi una nuova stagione del diritto e del pensiero giuridico» (Quaglioni, *Presentazione* cit., pp. XII-XIII): che Berman, *Diritto e Rivoluzione* II cit., definisce «spiritualizzazione del secolare», fornendo – forse involontariamente ma senza possibilità d'equivoco – un lume preziosissimo alla messa a fuoco della mai troppo chiaramente profilata posizione di Leibniz in materia di diritto e di giurisprudenza. Lo vedremo.

*rectae rationis* (lo stesso diritto naturale, cioè), sarebbe stato valido «etsi daremus Deus non esset», e Hobbes dare il colpo di grazia all'identificazione di diritto e morale col ritenere che non sia necessariamente un crimine il peccato secondo la morale religiosa, ma sia – infallibilmente – peccato ciò ch'è crimine secondo la legge.

Il fuoco di fila che per oltre due secoli avrebbe bersagliato incessantemente il diritto romano era iniziato coi razionalisti cinquecenteschi, che – mossi da nuove esigenze sistematiche – trovavano la classica tripartizione romanistica (*personae, res, actiones*) insufficiente alla bisogna e, sulle tracce della scuola culta e dei canoni umanistici (riconnotati alla luce dell'opera, soprattutto, di Melantone)<sup>18</sup>, ritenevano la disposizione delle Pandette disordinata fino all'inutilizzabilità. A partire dalle opere di Johann Apel (1486-1536)<sup>19</sup>, cui seguirono, sulla stessa direzionale, soprattutto quelle di Sebastian Derrer (†1541)<sup>20</sup>, di Melchior Kling (1504-1571)<sup>21</sup> e l'«involontaria» *Iuris utriusque traditio methodica* (1543) di Conrad Lagus<sup>22</sup>, si tentarono diverse risistemazioni della materia giuridica.

Lagus fu tra i primi a recuperare una dimensione *philosophica* al diritto<sup>23</sup> (attinente alle *rationes*), connessa a quella più propriamente positiva (o, come la definisce Lagus, *historica*) da un legame causale, posto che – come rileva ancora Birocchi<sup>24</sup> – «la forma degli istituti del diritto positivo derivava dalla fonte naturale, considerata come fondamento necessario». Riprendendo l'antica

<sup>18</sup> Sulla «filosofia giuridica» di Melantone, si veda Berman, *Diritto e rivoluzione* II cit., pp. 136-56. Il cosiddetto metodo tipico di analisi («la via giusta o l'ordine nell'indagare e nell'argomentare»: F. Melantone, *Erotemata dialectices*, [s.l., 1540 ?], p. 573) con cui lo Schwarzerdt sistematizzò la teologia, era applicabile secondo il suo stesso teorizzatore «anche ad altri settori della conoscenza, tra i quali non solo la filosofia del diritto ma anche il metodo o scienza del diritto» (Berman, *Diritto e Rivoluzione* II cit., p. 204): alla base stava la teorica della topica comune formulata già da Aristotele e risignificata dagli scolastici, che avrebbe ricevuto eloquenti riconcettualizzazioni in Leibniz.

<sup>19</sup> La *Methodica dialectices ratio ad jurisprudentiam adcommodata* (Norimbergae, apud Fridericum Peypus, 1535) e la *Isagoge per dialogum in quatuor libros Institutionum* (Wratislaviae, In Officina Typographica A. Vincleri, 1540). Una inquadratura essenziale dell'opera apeliana come «base della moderna scienza giuridica tedesca», si trova in Berman, *Diritto e Rivoluzione* II cit., pp. 209-219.

<sup>20</sup> *Iurisprudentiae liber primus, instar disciplinae institutus et axiomatibus magna ex parte conscriptus*, Lugduni, sub scuto Coloniensi apud Ioannem & Franciscum Frellæos fratres, 1540.

<sup>21</sup> *Enarrationes in libros IV Institutionum*, Francoforti, apud Christianum Egenolphum Hadamarium, 1542.

<sup>22</sup> Sulla pubblicazione di quest'opera invito auctore, che reagì l'anno dopo con una *Protestatio*, si vedano soprattutto R. Stintzing, *Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft*, I, München-Leipzig 1880, pp. 298 sgg., e G. Theuerkauf, *Lex, speculum, compendium juris. Rechtsaufzeichnungen und Rechtsbewußtsein in Norddeutschland vom 8. bis zum 16. Jahrhundert*, Köln-Graz 1968, p. 200 sgg. Per una sintesi sulla posizione di Lagus all'interno delle tendenze sistematiche del diritto nella giurisprudenza umanistica tedesca, si vedano Berman, *Diritto e Rivoluzione* II cit., pp. 219-229 e ancora Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine* cit., pp. 14-18. Sull'argomento, più in generale, si vedano anche i diversi contributi di A. Mazzacane, e in ispecie *Scienza, logica e ideologia nella giurisprudenza tedesca del sec. 16.*, Milano 1971.

<sup>23</sup> In questo apparentandosi alla *Iuris naturalis, gentium, et civilis eisagoge* (Antuerpiæ, excudendum curabat Antonius Goinus, 1539) di Johann Oldendorp, allora fresca di stampa.

<sup>24</sup> Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine* cit., p. 15.

distinzione tra uno *ius naturale primaevum* (comune a tutti gli animali) e uno *ius naturale secundarium* – ch'era lo *ius gentium* dei romani, e che altri (lo stesso Lagus lo preferiva) dicevano *ius divinum* –, sosteneva che quest'ultimo non comprendesse solo quanto proveniente dalle Sacre Scritture, ma anche ciò che «ex iudicio rationi nasci»<sup>25</sup>. Dunque l'ordine sistematico del diritto era il compimento del disegno divino realizzato attraverso la ragione umana.

Proseguendo sostanzialmente su questa strada, i giusnaturalisti accentuarono la concezione oggettiva e razionale del diritto naturale, che resero indipendente da premesse teologiche. E se in Grozio sono ancora presenti influenze piuttosto profonde dei teologi della Scuola di Salamanca, nonché tracce del metodo dei Culti, specie per quanto concerne il «riscontro del consenso delle genti per avvalorare il carattere razionale della sistemazione»<sup>26</sup>, con Hobbes, con Spinoza e, soprattutto, con Pufendorf e poi Christian Thomasius, il bisogno di una separazione netta tra la teologia e il diritto, diventa un'asse portante della riflessione giusfilosofica.

La problematica del formalismo giuridico era sentita fin dai tempi dei glossatori, che avevano rivestito di sacralità dogmatica le antiche *figurae* giuridiche, affinché i giuristi potessero disporre di un «armamentario di strumenti tecnici necessari per i fini da perseguire, ... pronti a un uso sempre ripetibile grazie alla loro astrattezza»<sup>27</sup>, ma dopo la «concettualizzazione della sintesi»<sup>28</sup> operata da Bodin, il bisogno della forma si rafforza nella strutturazione del diritto (e del suo insegnamento) a sistema. Si fa strada l'idea che il diritto, in quanto scienza, debba essere regolato secondo principi matematici<sup>29</sup>: «definire» e «sistemare»<sup>30</sup> diventano le parole d'ordine di giuristi e filosofi (oltre che degli scienziati) del '600, la logica combinatoria il mezzo d'applicazione per risolvere dubbî di un diritto riducibile ad elementi primi attraverso procedimenti di calcolo<sup>31</sup>. La

<sup>25</sup> Lagus, *Iuris utriusque traditio methodica* cit., p. 11 (cit. dalla stampa Lugduni 1566)

<sup>26</sup> Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine* cit., p. 169.

<sup>27</sup> M. Bellomo, *Elogio dei dogmata legum. Memorie per una storia della storiografia giuridica*, in «Rivista internazionale di diritto comune», 20 (2009), p. 48. Ma si veda anche, dello stesso autore, *Elogio delle regole. Crisi sociali e scienza del diritto alle origini dell'Europa moderna*, Leonforte 2012.

<sup>28</sup> Prendo la felicissima espressione da Diego Quaglioni, in una lezione – non più recente ma rimasta scolpita nella mia memoria – alla Scuola Superiore di Studi Umanistici di Bologna.

<sup>29</sup> In Pufendorf anche le entità morali dovevano essere ordinate con metodo geometrico.

<sup>30</sup> Cui Leibniz, nella *Nova Methodus discendae docendaeque jurisprudentiae* (1667, pubblicata l'anno dopo), aggiunse il «dimostrare».

<sup>31</sup> Cfr. A. Artosi, *Introduction*, in A. Artosi, B. Pieri, G. Sartor, *Leibniz: Logico-Philosophical Puzzles in the Law. Philosophical Questions and Perplexing Cases*, Dordrecht 2013. Il rapporto tra formalismo giuridico e esattezza matematica si ritroverà poi perfino tra i fondamenti culturali della legislazione francese dell'800: «Les formes (...) occupent dans l'application de la science du droit la place que tiennent dans les sciences mathématiques les formules destinées à faire trouver avec plus de facilité la solution des problèmes» (*Code de procédure civile, servant du supplément au procès-verbal des séances du Corps Législatif*, Avril 1806: *Exposé des motifs par les orateurs du Gouvernement*, Paris 1806, p. 199). L'attenzione sul brano è stata richiamata da A. Wijffels, *La forme emport le fond. Temperate Formalism in the Pre-Enactement Discussions of the Napoleonic Code of Civil Procedure (1806)*, in *Zwischen Formstrenge und Billigkeit. Forschungen zum vormodernen Zivilprozess*, a cura di P. Oestmann, Köln-Weimar-Wien 2009, poi il passo è stato ulteriormente portato in evidenza da Bellomo, *Elogio dei dogmata rerum* cit., ed *Elogio delle regole* cit.

*Dissertatio*<sup>32</sup> *de casibus perplexis* di Leibniz (1666), sarà una vera e propria dimostrazione teorica di come i casi dubbî in diritto possano essere risolti con calcolo razionale e secondo principî *ex mero jure*.

Gottfried Wilhelm Leibniz aveva ottenuto il titolo di *magister philosophiae* due anni prima, discutendo (e subito dopo pubblicando) lo *Specimen quaestionum philosophicarum ex jure collectarum*, nel quale tendeva all'armonizzazione delle recentemente acquisite competenze giuridiche, coi suoi interessi filosofici di sempre. Invitato dall'illustre zio Johann Strauch ad intraprendere la carriera di giurista, il giovane Leibniz si era vòlto con maggiore determinazione a quegli studî, e dopo un paio d'anni passati a mezzo tra filosofia e diritto in cui ottenne il baccalaureato in giurisprudenza con una *Disputatio juridica de conditionibus* (1665) e il dottorato in filosofia con la *Dissertatio de arte combinatoria* (1666) in cui già manifestava quello che sarebbe diventato il suo *modus operandi* abituale – coniugare le esperienze delle diverse scienze in funzione di un sapere universale –, nel 1667 divenne *doctor juris* discutendo la citata *Dissertatio de casibus perplexis*, presentata (e pubblicata) l'anno prima.

Quando Leibniz aveva scritto lo *Specimen quaestionum philosophicarum ex jure collectarum* (1664), la connessione tra diritto e filosofia, fra i giuristi, non godeva nessun riguardo, come sempre accade nei (frequenti e lunghi) periodi di crisi d'identità del diritto: che è, in effetti, una crisi dei valori filosofici che lo presiedono e giustificano. Leibniz ben s'avvide, e non mancò di scrivere, che senza la guida della filosofia, però, «moltissimi luoghi del giure sarebbero un labirinto inestricabile»<sup>33</sup>. Donde la lunga rassegna di questioni tolte dal diritto Romano, le cui soluzioni il filosofo ritrova attraverso procedimenti logici o individua per mezzo di accostamenti con le scienze più disparate, dalla logica alla metafisica, passando per la matematica, la fisica, la medicina, la zoologia. È un passo ulteriore rispetto al metodo della comparazione giuridica che era stato “inventato” da Pothier.

Ma lo *Specimen* mostra anche la sbalorditiva consapevolezza che Leibniz – già all'epoca – aveva riguardo alla funzione del diritto, al suo uso giudiziario e, di conseguenza, all'attitudine che i giudici dovevano tenere riguardo al diritto stesso. Valga come esempio per tutti, quanto il giovane intellettuale scrisse circa la ripartizione dell'onere della prova, che forse delinea il tratto dominante della sua posizione in materia all'epoca dello *Specimen*: ossia, che «è necessario estrarre la verità dagli atti e dalle prove, in qualsiasi modo sia lecito, affinché la causa possa essere decisa. Ne consegue che l'onere della prova sia imposto a colui al quale risulti più agevole assolverlo, a che la causa non si concluda senza una decisione»<sup>34</sup>. Poco tempo dopo, nel *De arte combinatoria*, Leibniz, richia-

<sup>32</sup> O *Disputatio*, secondo la primitiva versione del titolo.

<sup>33</sup> Gottfried Wilhelm Leibniz, *Specimen quaestionum philosophicarum ex jure collectarum*, Lipsiae, typis Johannis Wittigau, 1664, *Prooem* (la traduzione italiana dello *Specimen* e del *De casibus* – curata da me, con introduzione e commento in collaborazione con Alberto Artosi e Giovanni Sartor – è di prossima pubblicazione).

<sup>34</sup> Leibniz, *Specimen* cit., *Quaest. II*.

mandosi al Platone delle *Leggi*<sup>35</sup>, ribadisce: «in qualsiasi stato sia sorta, una questione giudiziaria è meglio trattata quanto più è sottratta alla discrezionalità del giudice»<sup>36</sup>.

Sarà la tesi portante della *Dissertatio de casibus perplexis*: in nessun caso una materia di dibattito giuridico, per quanto sia difficile e perplessa, può essere considerata insolubile, ogni caso deve ammettere una soluzione *ex jure*. Questa posizione è bene esemplificata dal caso della famosa vertenza tra Protagora e il suo antico discepolo Evatlo, che nella *dissertatio* leibniziana è discusso in relazione alla questione logico-metafisica «se possano due [proposizioni] contraddittorie essere contemporaneamente false, o se l'essere e il non essere ammettano uno stato intermedio»<sup>37</sup>.

Leibniz afferma che è sbagliato includere questo caso tra i casi perplessi. Di fatto, lo stato in cui fu discussa la causa penalizza il richiedente *plus tempore* o con la perdita della lite,

come un tempo presso i Romani, [... o] col rigetto dell'istanza secondo lo *Ius gentium*, com'è d'uso oggi: in quel caso Protagora è vinto, in questo vince. Infatti, poiché Protagora richiese l'emolumento prima che il termine scadesse (*dies cedit*) e venisse [ad essere] (*dies venit*), e si fosse realizzata la condizione (la condizione dell'emolumento è infatti: la vittoria della prima causa), senza dubbio parrà aver richiesto *plus tempore*. Dunque, in questa istanza la causa è perduta *prima vice*, e per questo fatto stesso si realizzerà la condizione dell'emolumento, poiché per quel fatto stesso Evatlo ha vinto la prima causa. Dunque allora a Protagora compete veramente l'azione contro Evatlo, non più infirmabile da nessuna eccezione, nemmeno quella *rei judicatae*, poiché Evatlo è assolto non dalla lite ma dall'istanza, per un'eccezione non perentoria ma dilatoria. Così equità e stretto diritto si congiungano, poiché nel dubbio la causa del maestro deve essere più accettata<sup>38</sup>.

In tal modo la causa si risolve in un arbitrario *non liquet*, una delle soluzioni possibili in un caso perplesso: è quindi evidente che tutti i casi sono sempre efficacemente decisi, almeno dal mero diritto di natura o dal diritto dei popoli, per i quali nulla è mai incerto<sup>39</sup>.

Il convincimento non solo leibniziano che le leggi civili siano basate su un fondamento di diritto naturale era destinato a importanti sviluppi nel pensiero giuridico del filosofo sassone alla fine degli anni 1660, ma già nello *Specimen* troviamo segni evidenti e ben radicati anche di questa *confiance* di Leibniz nel diritto naturale. Come quando, ad esempio, egli propone un'analisi geometrica della regola secondo cui, per non danneggiare la tenuta di un vicino, la distanza di un

<sup>35</sup> Il riferimento è al libro IX.

<sup>36</sup> Gottfried Wilhelm Leibniz, *Dissertatio de arte combinatoria, in qua, ex arithmeticae fundamentis, complicationum ac transpositionum doctrina novis praeceptis exstruitur et usus ambarum per universum scientiarum orbem ostenditur...*, Lipsiae, apud Joh. Simon. Fickium et Joh. Polycarp. Seuboldum in Platea Nicolaea, literis Spöreliansis, 1666, § 39 (trad. mia).

<sup>37</sup> *Specimen* cit., *quaest. XII* (trad. mia).

<sup>38</sup> Gottfried Wilhelm Leibniz, *Disputatio inauguralis de casibus perplexis seu Specimen difficultatis in jure*, Altdorf 1666, Hagen, § XVI.

<sup>39</sup> Per un più approfondito esame di questo come di altri casi tratti dallo *Specimen* e dalla *Dissertatio de casibus perplexis*, si veda la già citata introduzione di Alberto Artosi in Artosi, Pieri, Sartor, *Leibniz: Logico-Philosophical Puzzles in the Law* cit.

fosso dal confine del fondo limitrofo non deve essere inferiore alla profondità del fosso stesso<sup>40</sup>. L'argomentazione, per quanto artificiosa possa apparire, rivela che Leibniz non aveva in mente una mera analogia, ma una vera e propria corrispondenza tra le ragioni del diritto e le leggi di natura, che renderebbe la legge naturale scientificamente conoscibile.

Era, questo, un tratto comune a quasi tutte le principali scuole di pensiero giurfilosofico – come si è visto – almeno a partire da Grozio: dove Leibniz si distingue, è nella fiducia – non ottusa, tralatizia o meramente scolastica, ma anzi ben conscia delle necessità in continua evoluzione dei tempi nuovi – nella funzione ancora vitale del diritto romano come diritto comune. Nelle intenzioni dei novatori, soprattutto tedeschi, infatti, una tale costruzione sistematica del diritto naturale, come “diritto della ragione”, avrebbe dovuto cancellare il diritto romano<sup>41</sup>. Ma i giuristi continuavano – si può dire: inevitabilmente – ad avere una educazione in prevalenza romanistica, e il diritto romano, specie in Germania, si trovava saldamente radicato nella prassi giudiziaria, in quanto diritto comune vigente; sicché – quasi per sublime paradosso – il diritto romano finì per essere il primo a essere oggetto di razionalizzazione, proprio da parte dei suoi detrattori.

E benché questo diritto comune, nelle diverse fonti normative dell'epoca, non fosse più individuabile nel *corpus iuris* giustiniano (e tantomeno nel diritto canonico, ormai del tutto afflosciatosi)<sup>42</sup>, rimase presente come *ratio scripta*

<sup>40</sup> «[I] grave che non può discendere in linea retta, può tuttavia facilissimamente farlo in obliquo, se fa in questo modo un angolo maggiore di 45° (riguardo alla via, o linea di discesa) con la terra su cui insiste; se lo fa minore, discende con grande difficoltà o lentezza. Perché quanto più obliquo e minore è l'angolo, tanto più è necessario che il grave nella discesa s'inclini di lato, il che tuttavia è per esso contro natura» (*Quaest. III*). Leibniz accompagna la spiegazione con una figura geometrica: d'altronde aveva presentato la *quaestio* in oggetto, come relativa alla *mathesis*, che qui va intesa certamente come matematica, ma non solo. La *mathesis*, infatti, pare essere per Leibniz – cartesianamente – un sapere non frantumato: un altro tassello dell'assunto base di questo *Specimen* e punto fermo del pensiero di Leibniz, quello di un sapere (oggi diremmo, orribilmente: di una cultura) non circoscritto al tecnicismo specifico e, perciò, parcellizzante. Il concetto cartesiano vale qui come metafora del sapere simile a un albero, che si salda nel terreno con le sue possenti radici, mentre i rami che si dipartono dal tronco innalzandosi al cielo, rappresentano le diverse espressioni dello scibile. Non è qui, credo, però ancora il caso di una *mathesis universalis* (forma universale del sapere), «ideale universalistico ed enciclopedico» che farebbe di Leibniz un illuminista *ante litteram* (cfr. C. Ferrandi, [Introduzione], in G.W. Leibniz, *Filologia, Scienza, Storia*, selezione dei testi, traduzione e commento di C. F., Lavis [Trento] 2011, p. 11).

<sup>41</sup> Col *de origine iuris germanici* del 1643, Hermann Conring spingeva sull'acceleratore del diritto patrio – cui sarebbe stato impossibile pensare nella frammentata Germania, senza la sua opera – sostenendo un non uso del diritto romano in quei territori, retti fin dall'antichità da un presunto diritto germanico originario fondato sulle consuetudini, resistenti al diritto forestiero che colonizzava l'intero mondo. Si vedano, in particolare, Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine* cit., p. 14 sgg., e A. Mazzacane, *Hermann Conring e la storia della Costituzione germanica*, in *Diritto e potere nella storia europea*, I, Firenze 1982, pp. 567-610.

<sup>42</sup> Come scrisse P. Prodi, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna 2000, p. 190: il diritto canonico, già nel Cinquecento, aveva «perso il suo primato come scienza del dover essere» e, a forza di positivizzarsi, «stava diventando sempre più una disciplina ecclesiastica». Due secoli dopo era, di fatto, fuori dai giochi.

del diritto, con cui assicurare quell'unità giuridica che i nuovi sovrani nazionali non erano ancora in grado di instaurare.

Così Georg Adam Struve, nella *Jurisprudentia romano-germanica forensis* (Bambergae et Herbipolis 1670) – un commento “secondo l'ordine delle Pandette”, per riprendere una formula dell'Orestano<sup>43</sup> – si sforzò d'inserire principi ed istituti di *ius germanicum* nello schema dogmatico e istituzionale del diritto romano giustiniano. Era il primo passo verso quell'*usus modernus pandectarum* che proliferò in Germania a partire dal famoso commento dello Stryk<sup>44</sup>, fino all'opera dello Hellfeld<sup>45</sup>.

Ecco come la costruzione razionale e “scientifica” del diritto naturale *more mathematico* o *more geometrico*, diventa il vero collante tra questo e il diritto civile. Una congiunzione che per Heinrich Ernst Kestner (1671-1723) è necessaria: egli critica, però, il diritto romano in quanto disordinato, ingiusto nelle sue leggi, opposte al diritto naturale (e spesso anche allo stato della Germania), preferendo al diritto romano il diritto canonico o quello germanico. Gli risponde Leibniz<sup>46</sup> che, benché le leggi romane – base comune del diritto dell'impero – siano oscure, perplesse, sovrabbondanti, la loro sostituzione con le leggi germaniche, dal canto loro anacronistiche, sarebbe una perdita. Oltretutto, avendo il diritto romano (che per Leibniz comprendeva anche quello canonico) validità di diritto comune, e non potendosi quindi eliminarne l'autorità *sine totali rei juridicae mutatione*<sup>47</sup>, occorre purgarlo dei suoi difetti e, soprattutto, della sua sovrabbondanza, e predisporne i rimedi. Siffattamente “restaurato”, il diritto romano s'identificherebbe allora con gli stessi fondamenti primi del diritto naturale<sup>48</sup>. Così raccolti, gli *elementa juris romani* costruirebbero la tanto vagheggiata (non solo dal Leibniz) giurisprudenza naturale *more geometrico demonstrata*<sup>49</sup>.

Dunque Leibniz – con la sua formazione radicalmente scolastica e romanistica, *ergo* a base teologica<sup>50</sup> – rovescia la posizione prevalente dei Pufendorf e

<sup>43</sup> R. Orestano, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Torino 1963.

<sup>44</sup> Samuel Stryk, *Specimen Usus Moderni Pandectarum*, Francofurti & Witebergae, sumptibus Jeremiae Schrey & hered. Henr. Joh. Meyeri, 1690.

<sup>45</sup> Johann Augustus Hellfeld, *Jurisprudentia forensis secundum Pandectarum ordinem in usum auditorii proposita*, Jenae, Schill, 1764.

<sup>46</sup> I due grandi pensatori intrattennero un fitto ed interessantissimo carteggio tra il 1708 e il 1716, anno della morte di Leibniz. Sulle loro discussioni intorno al metodo argomentativo brocardico – che Kestner riteneva inutilizzabile (si veda Lettera a Leibniz del 14 dicembre 1710) – si rinvia a M. Dascal, *Gottfried Wilhelm Leibniz: the Art of Controversies*, Dordrecht 2008.

<sup>47</sup> Gottfried Wilhelm Leibniz, *Ratio corporis juris reconcinandi*, Moguntiae, Kuchlerus, 1668, § 1-6.

<sup>48</sup> D'altronde, per Leibniz, è noto, una buona metà del diritto romano era diritto naturale (si veda la Lettera a Hobbes, VII. 1670).

<sup>49</sup> Lettera a Hobbes cit.

<sup>50</sup> Basterebbe questo, anche in mancanza del molto altro che vedremo, a sfatare il mito di un Leibniz illuminista, pure tanto caro, ancora oggi, a una parte della storiografia: per l'Italia fu soprattutto l'insigne “leibniziano” G. Solari, *Metafisica e diritto in Leibniz*, in *Studi storici di filosofia del diritto*, Torino 1948, a sostenere che il filosofo sassone avrebbe «chiuso l'età del giusnaturalismo classico e (...) aperto quella dell'illuminismo razionalistico e del liberalismo eudaimonistico e prekantiano», p. 179. Ma si veda la posizione equilibrata (anche se forse un poco salomonica) di N. Bobbio, *Il diritto naturale nel secolo XVII*, Torino 1947, secondo cui Leibniz «sfiorò l'illuminismo, ma non vi si gettò dentro con tutta la sua forza inventiva e con tutta la sua passione creatrice» (p. 90).



dei Thomasius, che sostenevano una netta separazione tra diritto naturale e teologia, e miravano a ridurre l'influenza del diritto romano nella prassi giudiziaria tedesca<sup>51</sup>. Leibniz torna a considerare il diritto alla luce d'un principio metafisico, e come tale, inscindibile dalla morale, poiché teologia e diritto non sono separabili, la teologia altro non essendo se non una giurisprudenza considerata universalmente<sup>52</sup>; e la giurisprudenza – come la teologia – caratterizzandosi per essere una scienza esatta. Inoltre, Leibniz pone nuovamente il diritto romano – in quanto attuazione del diritto naturale – al centro della sua riflessione<sup>53</sup>. La quale è volta al tentativo di ricostruire – contro le nuove tendenze (pre-)illuministiche (e laicizzanti) – una scienza del diritto naturale sul fondamento della tradizione cristiana<sup>54</sup>, seppure reinterpretata alla luce di un'ottica prettamente razionalistica.

I due scritti giovanili qui brevemente compulsati (e in modo particolare lo *Specimen*), mostrano già quel carattere che la storiografia solitamente attribuisce all'opera di Leibniz<sup>55</sup>: il non dare, cioè, almeno apparentemente, forma compiuta alle sue riflessioni. Ed anche il massimo studioso francese di Leibniz, Gaston Grua, rilevò che «il suo confronto tra diritto naturale e diritto positivo manca di fermezza, e ha di suo meno la visione d'insieme che delle proposizioni particolari»<sup>56</sup>: quello che preme a Leibniz è ridurre l'intervento arbitrario del giudice nel diritto civile.

Gli è che Leibniz fu soprattutto un formidabile ricombinatore: l'accordare Grozio con Hobbes o con Felden<sup>57</sup>, la giurisprudenza con la teologia, lo *ius civile* con quello naturale, quello romano col germanico, non s'esauriva per il filosofo sassone nel conciliarne gli aspetti discordanti, ma implicava creare il nuovo

<sup>51</sup> «Quae iuris naturae et gentium sunt, apud Germanos et aliae gentes obtinent, non quia leges Romanae ita disponunt, sed quia dictamen rectae rationis et utilitas plurimarum gentium communis, et communis prudentia civilis talia postulant; et sic multa eius generis obtinuerunt apud Germanos, antequam ullam juris justinianei notitiam haberent»: Christian Thomasius, *Dissertationum academicarum varii in primis iuridici argumenti*, Halae Magdeburgicae, impensis Iohannis Iacobi Gebaveri, 1780, vol. IV. Non son certo il primo a rilevare nel passo l'ispirazione pufendorfiana e l'influenza del Conring.

<sup>52</sup> Si veda, relativamente a questa posizione, ad esempio, quanto Leibniz, scrive in *Nova Methodus descendae docendaeque iurisprudentiae*, Francoforti, impensis Johannis Davidis Zunneri, 1668, pars II, § 5 e nella lettera a Kestner del 24 ottobre 1709.

<sup>53</sup> E ciò comporta un altro rovesciamento: quello della prevalenza del diritto privato su quello pubblico, quest'ultimo essendo il più considerato dal diritto patrio (e dunque dai sostenitori dello *ius germanicum*), in quanto percepito come proprio dell'identità d'un popolo, mentre quello privato – basato su schemi di convivenza sostanzialmente costanti – veniva percepito come relativamente comune ai diversi popoli. Come non vedere in questo l'impronta decisiva del diritto civile romano?

<sup>54</sup> Intesa in senso globale, e non confessionale. Il luterano Leibniz – è noto – fu un convinto “papista”, vagheggiatore d'un ritorno all'unità religiosa, fondamento dell'età d'oro della *respublica christianorum*.

<sup>55</sup> Cfr. C. Frémont, *Leibniz: le modèle européen contre la monarchie à la française*, in *L'État classique. Regards sur la pensée politique de la France dans le second XVII<sup>e</sup> siècle*, textes réunis par H. Méchoulan, J. Cornette, Paris 1996, p. 161.

<sup>56</sup> G. Grua, *La justice humaine selon Leibniz*, Paris 1956, p. 234.

<sup>57</sup> È curioso che Leibniz, nel *De conditionibus* (1665) e nella *Nova Methodus* (1667) si rifaccia spessissimo al pensiero di questo logico aristotelico, che invece non cita nemmeno una volta né nello *Specimen*, né nel *De casibus perplexis*.

attraverso l'uso – differente, ricombinato, rimescolato, ricontestualizzato – di materiale preesistente. E questa operazione la si coglie chiarissimamente fin dalle prime opere, ove il giovane pensatore si volge alla ricombinazione di filosofia e diritto (nello *Specimen*, come visto, ritrovando nella filosofia questioni tratte dal giure, nel *De casibus perplexis*, trattando il diritto in termini filosofici), affinché tutto diventi logico e naturale. Combinare la teoria alla pratica fu un altro dei *leitmotive* leibniziani. Ed è quello che ci permette di tagliar corto sulle diatribe relative a un Leibniz progressista – in quanto sostenitore, in vista della semplificazione del diritto, della realizzazione di un codice<sup>58</sup> – o conservatore, in quanto partigiano del diritto romano avverso quello patrio germanico: all'atto pratico il Sassone fu un perfetto uomo del suo tempo. Che, dal punto di vista del diritto, fu il tempo delle “consolidazioni”: ossia di quelle compilazioni giuridiche mirate a collazionare il materiale legislativo, dottrinale o giurisprudenziale esistente disperso nelle svariate fonti. Come è stato osservato<sup>59</sup>, l'intento è riformatore, ma il risultato è una conferma (in forma semplificata) del sistema giuridico pre-esistente.

<sup>58</sup> Ma, sia chiaro, l'idea che Leibniz aveva del codice corrisponde ancora a un codice di tipo giustiniano (ed anche il nuovo vagheggiato codice cui lavorò, avrebbe dovuto assumere la sostanza delle leggi romane), cioè di un contenitore – magari unico ed esclusivo – delle leggi vigenti, non alla concezione attuale di legge, articolata ma unica. Non per nulla il suo modello ideale di codice erano le *Ordinanze criminali* di Carlo V (Lettera a Hoher, luglio 1678).

<sup>59</sup> Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa*, I. cit., p. 43.

# Appunti per la *ratio legis* della *Regola minima per principianti*\*

di Franca Sinatti d'Amico

1. La *Regola minima per principianti* è presente nell'epilogo della regola *sancti Benedicti*. L'abate Anselmo Lentini (1901-1989), dopo aver sapientemente curato l'edizione cassinese, fornendo tutte le varianti, affermò che

le piccole differenze offerte dal grande cumulo dei manoscritti non intaccano il contenuto del testo: qualunque variante gli studiosi preferiscano noi sappiamo con certezza ciò che San Benedetto ha voluto dire.

Il testo dunque è consolidato. In queste pagine vorremmo brevemente guardare “dentro la regola” nella sua struttura normativa.

Il concetto di norma esula spesso dal contesto dello “stretto diritto” perché ne è lo spirito nascosto in profondità. Non sempre si riflette su questo contenuto intrinseco, e con il continuo spogliare la norma dalla sua vera motivazione per cui nasce e vive, se ne disperde il senso tanto che non si spiega a volte la caduta di alcune norme e la desuetudine. Bisogna andare a ricercare allora l'esperienza giuridica di una civiltà, e cercarla nel sec. V, dopo la fine dell'Impero romano: un'epoca che non ha solo la funzione di trasmettere norme e di collegare, mortificata da una storiografia poco attenta al pulsante alto medioevo.

Di quale “norma” si tratta? Potrebbe sembrare azzardato riportare a quell'epoca il principio *ubi societas ibi ius*. Ascheri ha colto nel ruolo dell'abate «una concentrazione di poteri» per saldare una comunità «fortemente coesa e motivata». Punto cruciale è allora ricercare le motivazioni, senza accontentarci di farne una categoria astratta, ma vagliando – di tale concentrazione – le ragioni legate all'epoca storica. Sin dal 1957 il volume sulle abbazie benedettine del giovane Paolo Grossi ha rinnovato la prospettiva, nel quadro del rinnovamento degli studi allora in atto (proprio allora la collana innovatrice di Spoleto prendeva quota): la storiografia per i periodi alti si era invischiata a ricercare frustoli di diritto romano sopravvissuti alla tempesta della “barbarie” gotica e longobarda.

\* Per la bibliografia essenziale si rimanda a F. Sinatti D'Amico, *L'uomo di ogni futuro*, Rimini 2012; inoltre si vedano A. Lentini, *San Benedetto. La regola*, Montecassino 1980; J.B. Bossuet, *Panegyrique de saint Benoît*, in *Oeuvres complètes*, vol. 5, Paris 1856, pp. 45 sgg.; P. Grossi, *Le abbazie benedettine nell'alto medioevo italiano: struttura giuridica, amministrazione e giurisdizione*, Firenze 1957.

Ma i significati della *Regola* tanto studiata hanno trovato in Grossi un interprete eccezionale: il senso ricercato e trovato è stato quello della struttura delle abbazie benedettine, con la presenza istituzionale dell'abate. Il periodo in cui si avvia la vitalità originaria della *Regola* è collocato come si sa nell'altissimo medio evo, ma Grossi ha posto come limiti alla sua insuperabile ancor oggi insuperata ricerca «dall'avvento del potere dei Carolingi a tutto il XIII secolo». La periodizzazione del Ganshof condannava quei secoli remoti ad essere trascurati: la periodizzazione è una sentenza crudele senza assoluzioni.

2. La *societas* benedettina raccoglie gli adepti in una molteplicità di funzioni, con molti ruoli operativi e distinti. Sono tutti *socii*, monaci per scelta. Il concetto di libertà, legato alla volontà di dedicarsi alla vita spirituale, fa fondamento sulla ricchezza di ciascuno: ma è anche un concetto nuovo quanto alla volontà del singolo, che si contrappone alla civiltà romana che non conosceva questa ampiezza della volontà del singolo individuo, nella famiglia.

In questa nuova concezione la libertà trova radici soltanto nella scelta di praticare un servizio di base, quello dell'obbedienza: però di questo servizio bisogna costituire e seguire una scuola che non può essere né penosa né pesante. Bossuet ha scritto che in questa *Regola* benedettina una santa libertà nobilita la necessaria obbedienza. Non è però libertà se si aderisce coatti all'obbedienza; si tratta di una scelta, non si è *subditi* del monastero. Le partizioni interne dell'organismo monastico sono ben descritte, sono percorsi di ricerca della fede e nessuno può essere emarginato, anche se si presenta in condizione servile. Quasi dettato senza enfasi, è questo il primo concetto rivoluzionario della *Regola*. Il senso è esteso in molte prerogative e in molti doveri ai quali si lega e si obbliga volontariamente ogni monaco.

Nessuna emarginazione, dunque. E accanto a questo, viene stabilita la proibizione assoluta di proporre denaro per essere accolti: un principio di radicale opposizione a quella corruzione che tanto male aveva introdotto nel *cursus honorum* romano. Valgono soltanto i meriti; sono presenti sotto ogni aspetto operativo e concreto i dati istituzionali del vivere in comune, e fanno emergere la persona non soltanto destinata a preghiere e penitenze ma ad essere accolta. Tutti sono membri della stessa società, fanno parte del "consiglio" e sono tenuti alla partecipazione; nessuno è considerato perfetto, ma tutti soggetti perfettibili. La perfezione è considerata una meta che ognuno deve raggiungere con le proprie forze fisiche. È questa valutazione del tutto nuova: si può essere deboli nelle proprie imperfezioni, ma non deve fraporsi la gara delle doti fisiche o morali, e i *socii* sono destinati a obiettivi diversi da quelli dell'educazione romana colta o dell'addestramento militare germanico. La spiritualità può aiutare, se si valutano tutti questi elementi, a equiparare ogni uomo all'altro. Dovevano trascorrere molti secoli perché la società traesse insegnamento da questi principi: neppure oggi sappiamo se sia rispettata la *ratio* che lega le norme all'umanità di ogni individuo.

3. Benedetto ha assistito alla distruzione dell'impero romano e all'assorbimento di Roma stessa nella globalità orientale di Costantinopoli, che ha portato

in Occidente a un frazionamento dei poteri. La concretezza della *Regola* si pone di fronte a un dissolversi che costringe a salvare quanto ci ha lasciato questo decadimento ma in un atteggiamento positivo, proiettato a un desiderio di speranza che in certa misura si sovrappone al pensiero di Cassiodoro, protettore del passato. Gli elementi “laici” che Benedetto accoglie sono carichi di futuro e costituiscono un modello razionale: grande rilievo conquista il senso del lavoro.

L'unica fonte della storia di Benedetto che ci è pervenuta, quella gregoriana, è fortemente esemplificativa al riguardo: papa Gregorio ha fatto scrivere di Benedetto quasi in una forma di intervista, ma è necessario cogliere alcuni elementi che stanno al centro di questo percorso di miracoli. Non è un caso che il miracolo del goto che aveva perso l'attrezzo a cui si dedicava ad un lavoro umile, falciare, diventa la sede e l'impronta del significato del lavoro. È un lavoro manuale che si esprime in una endiadi che diventerà il modo di riconoscere i Benedettini, nell'*ora et labora*. E va sottolineato che nella fonte gregoriana Benedetto che ha raccolto il falchetto e l'ha riconsegnato al goto pronuncia non soltanto questo *ora et labora*, ma *noli contristari*. Il lavoro dunque costituisce un modo per sopravvivere entro una *Regola*; ma significativamente Benedetto ha fatto salvi gli increduli del miracolo donando loro un incoraggiamento per non considerare il lavoro un peso. Anche in questo caso, nasce un nuovo profilo dell'individuo. Ovviamente, se il lavoro nel caso ricordato dal testo agiografico è un lavoro agricolo, in tutta la *Regola* rimane lo stimolo a costruire, a recuperare i materiali anche per lo studio. Non soltanto, dunque, dissodamento dei terreni coltivabili o risanabili, non soltanto il rimpianto per le miglorie delle opere romane, o per la perdita delle coltivazioni e la desertificazione incentrata sull'abbandono.

Sono stratagemmi che ci rivelano un programma politico. I Romani avevano esaltato l'uomo libero nell'*otium* nello studio in ogni arte ma tutte queste attività colte vengono a rifluire tutte nell'*opus* che diventa sinonimo di *labor*. È una trasformazione semantica che si può ritenere dovuta alla simbiosi del lavoro con la preghiera. E non mancano altri spunti significativi in questa direzione. Ci sono infatti dei dettagli della *Regola* che impongono ad esempio a non affezionarsi all'opera che si compie. È un limite all'operosità o un controllo della superbia? È un grande bivio che appare sulla strada dell'*opus* di cui Benedetto, provvisto di solida cultura, non poteva essere ignaro. Quale logica animava questa prescrizione che certamente era un vincolo della persona stessa? Il lavoro se realizzava un'alta considerazione di sé stesso era deviante dalla vera meta del monaco uomo dedito al culto. Vorremmo ricordare qui quante opere nei secoli successivi, finché non sorgono le città con nuovi ruoli pubblici, sono anonime. La titolarità dell'opera non serve perché, sia che si tratti di attività agricole che di predisposizione di testi scritti (col recupero dei contenuti della civiltà del passato, o con la riflessione sulle sacre scritture) tutto è in funzione della *societas*, funzione sussidiaria finalizzata alla sopravvivenza, ma per la *societas* pertanto resta primario l'avvicinamento alla preghiera.

Soltanto con questa *ratio* alla base della *societas* monastica può essere considerato e capito anche il pensiero economico che ne deriva come conseguenza logica, e quanto al programma politico la *Regola* si trova a fronteggiare uno stato di miseria e al dissolvimento dell'economia agraria per mezzo dei lavori legati ai

servi. Sarebbe stato illogico accogliere servi determinandone un'emarginazione, fare propri *socii* gli stranieri senza richiedere le origini: agli uni e agli altri compete un compenso anche spirituale. Dunque senza dubbio al lavoro si anteponeva la preghiera che era la via della perfezione; però il lavoro realizzava una condizione di sopravvivenza che Benedetto ha sempre tenuto come elemento di carità.

4. In questo contesto l'autorità dell'abate costituiva un principio normativo: realizzava una concentrazione di poteri, come ha scritto Ascheri, proprio mentre osservava quanti sono i limiti e i doveri ai quali è tenuto l'abate. Si coglie dunque la grande novità istituzionale: i re Goti, i re Longobardi (e presto arriveranno i Franchi) hanno un potere illimitato; incarnano concentrazioni di assolutismo a cui fa capo – in caso di infrazione – la legge romana della lesa maestà. Ma di questo principio basilare durato per tanti secoli si ha proprio nella *Regola* un'attenuazione molto significativa. Grossi l'ha intuito nel leggere il concetto di autorità in collegamento col principio dell'obbedienza, al quale ultimo non è estraneo il concetto di osservanza. Obbedire all'abate è stabilito dalla *Regola*: sono tenuti tutti i *socii*, ma anche il vertice.

Ancora Grossi, nel suo studio del 1957, ha per primo segnato i mutamenti dei poteri nella storia altomedievale: da un profilo di *pater*, cui ci si rapportava come gestione dell'abbazia, si passa a *dominus*, diremmo protofeudale. La trasformazione è certa e anche la motivazione politica è conseguente perché era necessario sostenere la *immunitas* come difesa dalle ingerenze che potevano far soggiacere le abbazie ai poteri pubblici dei *regna*. La *ratio legis* delle modificazioni attuate dalla prassi fu quella dell'autorità iniziale dell'abate come tutore della comunità, ma non despota. Grossi ha scelto la figura dell'abate divenuto *iudex* e legislatore temporale che unisce nello stesso tempo una società spirituale e una temporale.

Tutte queste sono novità che vanno segnalate per comprendere meglio alcuni istituti, e in particolare emerge come fondamentale la norma che stabilisce i dettagli del funzionamento del consiglio. È un'assemblea plenaria alla quale non può sottrarsi alcuno (e già questo è un principio che contrasta con il passato). Gli anziani erano carichi dell'onere del consiglio: però la *Regola* impone che vengano amati i giovani accanto al rispetto dei vecchi. È la "stabilità" della famiglia monastica al centro dell'attenzione: in questa ottica conta non soltanto l'esistenza fisica ma ancora di più della capacità di avere proposte. Se i giovani di oggi sapessero che già san Benedetto voleva che essi fossero considerati per la loro capacità di avere progetti e di essere valutati per questa grandissima considerazione della preghiera anche come ispirazione per il futuro! In questo complesso in cui compare l'abate come *tutor* – e forse è per questo che è durato per tanti secoli – l'abate esce dall'assoluzione di essere *legibus solutus*.

In questo quadro, emerge anche un altro concetto nuovo, la *caritas*. Si avverte che l'abate deve tentare almeno di comprendere la "caratterialità" di ogni componente della *societas*. Ne discende una intuizione fondamentale nella prospettiva della. Il giudice legislatore è vincolato da sé stesso alla *Regola*, si autoimpone la *caritas* verso il proprio socio, che è sottoposto al giudizio ma non *subditus*. Egli stesso, l'abate, si colloca nell'ordine naturale della grande *societas* benedettina,

cioè della misericordia. Ha l'obbligo di fare giustizia ma i primi germi della colpevolezza valutata nella considerazione delle miserie umane attenuano il rigore avvicinandolo alla vera equità. Nel pensiero dell'uomo con questa istituzione giuridica si affacciava l'intuizione della giustizia equa. La carità non è soltanto l'aiuto a superare l'indigenza ma a ricercare nella povertà di spirito il percorso che può portare alla comprensione e quindi a soccorrere nel conforto. Grossi ha ben segnalato il rapporto nelle funzioni necessarie all'abate fino a diventare *dominus* per potere essere rispettato lo sviluppo del sistema feudale al quale non resta estraneo l'organismo abbaziale. Anche nei lunghi secoli in cui i rapporti feudovassallatici hanno plasmato la società, della Regola sono rimasti i fondamenti e molti suggerimenti sono stati accantonati anche per il futuro.

5. In tutta l'antichità al *consilium* si poteva partecipare per i valori attribuiti dall'esperienza ma nella Regola è veramente organizzata un'assemblea totale; giovani e vecchi concorrono nelle opere. Amare i giovani e rispettare i vecchi, questo dice la norma. La maggiore semplicità con cui si può appartenere all'assemblea dimostra che la *ratio legis* è ispirata a un rapporto di fraternità. Le opere sono la conquista di questo nuovo assetto. Al di là della salvezza delle anime dei monaci, si consegue uno scopo minore che oggi chiameremmo bene pubblico.

Sono aperte tutte le porte del monastero e ognuno può non soltanto appartenere alla nuova società ma collaborare nell'idea di una vera nuova organizzazione, estesa anche a spicciole regole del vivere quotidiano. Emergono molti dati istituzionali fra i quali i concetti economici che fanno certamente riferimento al bene non singolo ma generale; ma si profila anche un problema difficile, come il guadagno. La società romana attorno alle grandi opere per tutti aveva centrale il raggiungimento anche della ricchezza personale: sorprende che Benedetto abbia un concetto di limitazione del guadagno. Viene stabilito che la produzione agraria destinata per prima cosa alla sopravvivenza venga ceduta soltanto per un modesto ricavo. Il concetto di limite della ricchezza mina alla radice antica il guadagno. Il ricavo non è ricchezza e non potrà mai costituirla: si potranno riavere per le spese, per la propria sopravvivenza, per gli attrezzi del lavoro. Ogni eccedenza, soprattutto se venduta, non ha la forza di entrare nel sistema e il sovrappiù diventa persino illecito.

In questa ottica si potrebbe considerare eroico il desiderio di povertà. La ragione del pane quotidiano dei monaci benedettini si configura come un simbolo ma la *Regola* che la impone costituisce una norma di contenuto molto più ampio di quanto non appaia. Prende a fondamento quanto è necessario all'uomo per vivere e lavorare – *et noli contristari*. È un monito che assorbe l'arricchimento: se il lavoro determina soddisfazione malgrado la fatica, l'uomo nella gioia acquista la propria dignità.

Dall'alto l'abate non deve provvedere al *panis et circenses* ma costituire una rete di operosità. È un'apertura a un mondo che aveva tradito l'uomo con le guerre e la miseria e la indigenza aveva fatto soffocare la persona. L'abate è egli stesso *dignus* e il lavoro indica la strada di una rinascita dopo la crisi dei valori della civiltà romana: che doveva riprendersi nella sopravvivenza della spiritualità, ma anche di un ordinamento, sollecitando l'individuo a riconquistare la centralità

nella ricerca di sé stesso. L'ordinamento della *Regola* apre un nuovo umanesimo e lo fa con un grande senso di misura. Una *Regola* che si dichiara minima per principianti riconosce che c'è una scelta che si può coordinare in tante piccole iniziative per la realizzazione di un fine. Era necessario proprio per i principianti un modello da imitare per umili, per colti, per studiosi e operatori: ad ogni attività era destinata questa regola presente con una assiduità legata al fondamento intrinseco di razionalità recuperata dopo un periodo di silenzio.

Della civiltà romana, certo, molto sopravvive, e in particolare emerge il grande riconoscimento della cultura romana nel senso della scuola. L'abate che si affianca con i propri fratelli deve riuscire a comunicare a tutti il Verbo e la continuità di esso. Una grande tradizione romana, ma vivificata dai padri della Chiesa, fu dunque la lettura donata a tutti quelli che potevano ascoltare, destinata ad arricchire anche le brevi soste della mensa. Il modello era nato per principianti ma dotato nella sua linearità istituzionale era destinato a far penetrare nella comunità il senso della religiosità e della parola vissuta. La concretezza della *Regola* si pone di fronte al dissolvimento delle leggi laiche con il non voler rimanere ai margini della società perché nel programma positivo proiettato ad un futuro di speranza non si abbandonano i principi fondamentali. Non ci sono divisioni del diritto: la comunità è destinataria del medesimo messaggio e si può dire dunque che abbraccia l'universalità.

6. *Societas*, soci, assemblea, giustizia nello spirito dell'equità, lavoro nella dignità di uomini liberi sono dunque i fondamenti e la forza dell'abbazia. Le porte sono aperte per il mondo e soltanto con il guardare la logica del sistema ci si accorge che l'abbazia vive di vere e proprie istituzioni. Non può sfuggire alla nostra attenzione che la scuola e l'istruzione, cui poco sopra si è accennato, donano ai soci il messaggio più forte e nell'assiduità delle letture si fortifica anche la fede. Sono voci flebili in quei secoli fra l'analfabetismo dei Goti e Longobardi e si leva forte l'insegnamento delle scuole che vivono e praticano ogni aspetto sia pur semplice della teologia. Non si disdegna davvero l'umanesimo della civiltà romana. Si apre la scuola e l'istruzione, fondamento del cristianesimo, ovunque ci siano abbazie benedettine. Sarà Carlomagno che darà un ruolo primario per la conservazione e l'istruzione dell'Europa, in un passaggio dal tardo antico all'Alto medioevo, passerella di transito della cultura.

Grossi ha ribadito nell'Europa del diritto che «nella sua essenza di potere ed ordinamento è la stessa società che si organizza percependo certi valori storici, disegnando su di essi alcune regole, osservandole nella loro quotidianità». Non si può leggere nelle *Regole* benedettine un abbandono dei valori storici ma una rinascita in una nuova organizzazione. «Prima della statualità del diritto le società si esprimono senza imbavagliamenti, mentre il diritto si riserva un dimesso ruolo normativo».

La *Regola* ha trovato un ruolo che ha unito un grande patrimonio culturale del passato scoprendo un'apertura verso il futuro. È stato un modello di autonomia di regolazione *inter se*, per tutti, quindi un modello di organizzazione. Possiamo ben dire che è stata un'organizzazione perfetta e citando ancora una pagina del giovane Grossi del 1957, possiamo concludere anche noi con questa immagine: è stata una «poderosa costruzione giuridica dei benedettini di Monte Cassino».



# Un “colpo di Stato” all’origine dello Scisma d’Occidente? (aprile 1378)

di Gigliola Soldi Rondinini

1. Armand Jamme, nel suo saggio *Renverser le pape*<sup>1</sup>, si propone di verificare se l’interpretazione giuridico-narrativa che è stata sempre data sull’elezione al soglio pontificale di Bartolomeo Prignano – Urbano VI – e sulla successiva procedura messa in atto dal conclave per invalidarla, seguita dall’elezione di Clemente VII, che è all’origine dello scisma d’Occidente, risponda a quanto è in realtà avvenuto, dal momento che la storiografia dei secoli dal XVII al XX ha, in genere, accolto come valide spiegazioni le scelte fatte dai principi del secolo XIV, che tendevano a fare accettare alla loro Chiesa l’una o l’altra obbedienza secondo gli intenti personali, sforzandosi di dimostrarne la validità. In altre parole, se sia stata considerata o meno la documentazione esistente e se sia stata interpretata al di là delle ovvie considerazioni giuridiche e spirituali. La stessa varietà dei termini con cui il comportamento del conclave viene chiamato negli scritti dei vari cardinali, giuristi, professori che se ne occuparono – *casus, manifestum, declaratio, factum, memoria, informationes, allegationes, tractatus*<sup>2</sup> – è significativa dell’indecisione di come giudicarlo e collocarlo.

Non intendo certo ritornare qui sulle oltre 170 deposizioni raccolte in merito in cinque volumi dal 1379, di cui almeno tre con materiale favorevole al riconoscimento di Clemente VII<sup>3</sup>, diversamente considerate dagli storici, ma vedere se sia corretta una interpretazione “politica” dell’evento, dal momento che alla domanda fondamentale se i cardinali avessero il diritto di destituire il pontefice che avevano eletto con la maggioranza di due terzi, sia pure sotto la pressione della folla e del comune di Roma, e di proclamarne un altro, la risposta è sicuramente negativa. Come è noto, c’erano altri modi, per pervenire alla conclusione di un pontificato, dalla rinuncia fatta da Celestino V alla deposizione, se un papa fosse stato ritenuto indegno o pervicacemente eresiarca.

<sup>1</sup> A. Jamme, *Renverser le pape. Droits, complots et conceptions politiques aux origines du Grand Scisme d’Occident*, in *Coups d’État à la fin du Moyen Âge? Aux fondements du pouvoir politique en Europe occidentale*, Madrid 2005, pp. 433-483.

<sup>2</sup> *Ibidem*, p. 434.

<sup>3</sup> *Ibidem*, p. 434. Si veda anche P. Maffei, *Il Grande Scisma d’Occidente nei manoscritti urgellensi. Personaggi, opere e documenti*, in *Roma e il Papato nel Medioevo. Studi in onore di Massimo Miglio*, I, a cura di A. De Vincentiis, Roma 2012, pp. 339-354.

Bisogna quindi vedere anzitutto quale fosse la posizione del collegio cardinalizio alla fine del secolo XIV, posizione maturata nei secoli a partire dall'età gregoriana e dall'affermarsi della dottrina dell'universalità e primato della sede romana, per cui i cardinali – nei tre gradi di diaconi, preti e vescovi – andavano acquisendo sempre nuove funzioni accanto a quelle liturgiche loro proprie, e, in particolare i cardinali vescovi, affiancavano il papa non solo nei problemi religiosi, ma anche in quelli politici<sup>4</sup>.

Come è noto, il decreto di Niccolò II emanato nel 1059 sanciva la superiore dignità dei cardinali vescovi assegnando loro congiuntamente l'elezione del pontefice; nei trent'anni successivi, fino al 1084, il loro potere andava crescendo al punto di determinare, in quell'anno, l'intronizzazione di un antipapa, Clemente III, e nel 1130 lo scisma di Callisto II. Rafforzavano così la loro posizione *sede vacante*, ma soprattutto andavano assumendo una dopo l'altra le funzioni proprie dei sinodi vescovili, convocati sempre più raramente, entrando in merito a questioni e problemi spirituali e politici propri del pontefice. Nel contempo, i canonisti provvedevano a trovare quei fondamenti giuridici che legittimassero le funzioni che i cardinali avevano via via assunto: in particolare Enrico da Susa (cardinale Ostiense), che ribadiva l'eccellenza del Sacro Collegio – «Estque summum et excellens collegium unitum adeo cum papa, quod cum ipso unum et idem est»<sup>5</sup> – e di conseguenza

multo fortius ergo decet papa consilia fratrum suorum recipere (...). Unde et dicti sunt cardinales a cardine, quasi cum papa mundum regentes (...) unde ut dictum est, non iudicabitur in singulari, sed iudicabitur in plurali, ut non solum papa, sed et cardinales includerentur in plenitudine potestatis»<sup>6</sup>,

tuttavia lasciando al pontefice la «potestas ligandi et solvendi» e la concessione delle indulgenze<sup>7</sup>. La dottrina del cardinalato compiva, con l'Ostiense, un notevole passo avanti ma il canonista, mentre l'affermava, le dava un fondamento giuridico mettendo in evidenza il carattere collegiale dell'istituto, ma precisando che esso riceveva la piena legittimazione solo dalla sua unione col papa<sup>8</sup>. In questo però stavano la sua forza e i suoi limiti dal momento che l'unione col pontefice, legittimandolo, ne intaccava fortemente l'autonomia. Ed è proprio questa limitazione di base – vi aveva largo spazio il problema della concessione dei benefici<sup>9</sup> – che forniva la spinta all'evoluzione della dottrina conciliarista e alle rivendicazioni dei cardinali.

<sup>4</sup> Per questo e quanto altro detto in proposito fino a indicazione diversa, si veda G. Soldi Rondinini, *Per la storia del cardinalato nel secolo XV (con l'edizione del trattato De cardinalibus di Martino Garati da Lodi)*, Milano 1972.

<sup>5</sup> *Ibidem*, p. 11.

<sup>6</sup> *Ibidem*.

<sup>7</sup> Sul pensiero di Enrico da Susa, si veda *ibidem*, pp. 10-15.

<sup>8</sup> *Ibidem*, p. 15. Ulteriore precisazione nel testo dei *Tractatus universi iuris*: «nam in hoc casu, ita sine comparatione aliqua maior est communio. Immo quasi identitatis unio inter papam et Ecclesie romane dominos cardinales (...) ex quo dicto Hostiensis et Joannes Andree inferebant multum pulcre quod de relictis dominorum, vel donatis cetui cardinalium dominus noster papa debet habere partem suam, scilicet dimidiam, sicut et contra (...) collegium dominorum cardinalium debet habere partem suam». Cfr. *ibidem*, p. 58, nota.

<sup>9</sup> P. Brezzi, *Il papato*, Roma 1967, p. 134, nel capitolo «Il papato nel Trecento».

La visione in proposito di Giovanni Monaco (Jean Le Moine) al tempo del contrasto tra Filippo il Bello e Bonifacio VIII, di cui Monaco era accanito avversario, esposta nel commento al *Liber Sextus* delle Decretali<sup>10</sup>, rispecchia la situazione del momento in una interpretazione esasperata della dottrina dell’ Ostiense, di cui si è detto. Giovanni Monaco interpretava la *plenitudo potestatis* del pontefice – ferma restando l’*auctoritas* del vicario di Cristo – nelle forme di un assolutismo illimitato ma si poneva il problema se l’esercizio di tale *plenitudo potestatis* fosse legittimo, insistendo sull’aspetto corporativistico che gli consentiva di limitare la pienezza dei poteri papali mantenendo però viva e valida la tradizione precedente che rimaneva quale cornice entro cui collocare più precise affermazioni sull’autorità del Sacro Collegio. Senza entrare nei particolari in proposito, cito solo un paio delle affermazioni conclusive:

Et papa sic habet ad collegium cardinalium sicut alter episcopus respectu sui collegii; cum ergo episcopus non possit tollere administrationem legitimam sui capituli, nec pape licebit,

un papa dunque, ridotto al rango di un vescovo; e

[questio magna] est an solus papa sine cetu cardinalium possit ardua et valde magna negotia facere. Johannes Monaco (...) tenet quod non<sup>11</sup>.

Sebbene la visione del canonista rispecchi la particolare situazione della Chiesa – ricordo la bolla di Bonifacio VIII *Ad succidendos* contro i cardinali Colonna, che negava al Sacro Collegio il legittimo esercizio del potere perfino *sede vacante* – e quella dell’Europa con l’affermazione delle monarchie nazionali (e delle Chiese nazionali) di fronte alla teocrazia papale, anche in seguito gli sforzi dei cardinali si appuntarono sul rapporto con il pontefice per avere un ambito preciso in cui esercitare il potere *sede plena* e *sede vacante*. Del resto, Giovanni da Legnano, che con l’Arcidiacono e Giovanni d’Andrea mantenne le posizioni tradizionali, nel suo trattato *De bello*<sup>12</sup> afferma che *officium* dei cardinali è governare tutto il mondo: spetta a loro di sostenere «totum pondus mobilis mundi gubernacionis et motum ipsius fixum prestare», «rei publice maxime ecclesiastice consulere» e, come il senato assiste il principe, così i cardinali debbono assistere il papa, affermazione significativa rinforzata dal canonista Guglielmo Durante (*Speculator*) che aggiunge «nam in consiliis et arduis negociis pape assistunt». Il cardinalato è dunque un *officium* e non un *ordo sacer*, anche se si richiede che il porporato riceva l’ordine sacro.

2. Nella notte tra il 26 e il 27 marzo 1378 il pontefice Gregorio XI moriva a Roma, dove era ritornato solo l’anno prima dalla sede avignonese richiamato dalla critica situazione della penisola e dalle preghiere di Caterina da Siena, e per

<sup>10</sup> Iohannes Monacus (Jean Le Moine), *Glossa Aurea super Sexto Decretalium libro cum additionibus Philippi Probi*, Parisiis, Jean de Cirey, 1535, pp. 72, 76.

<sup>11</sup> Per tutta la dottrina di Jean Le Moine, si veda *ibidem*, pp. 15-18.

<sup>12</sup> *De bello, de represaliis et de duello*, ed. by Th.E. Holland, Washington 1917. Si veda per il discorso generale il mio «*Jus ad bellum, jus in bello*». *Momenti e aspetti del diritto di guerra dal Tardoantico al secolo XVI*, in «Nuova rivista storica», 93 (2009), pp. 383-424.

il collegio cardinalizio si apriva un periodo di grande importanza, su cui la storiografia si è impegnata, e sbizzarrita, nelle più diverse interpretazioni sia del comportamento dei cardinali durante il conclave sia immediatamente dopo la sua conclusione, nonché nell'analisi della figura di Bartolomeo Prignano – vescovo e non cardinale – e della sua politica quale Urbano VI<sup>13</sup>.

Chi era Bartolomeo Prignano? Molto istruito, ben preparato anche giuridicamente – era stato rettore dello *Studium* napoletano – e bene inserito nella Curia avignonese dove era stato membro della Cancelleria (vi soggiornava dal 1364), aveva fatto una rapida carriera fino alla nomina ad arcivescovo di Bari nel 1377, esercitando ogni incarico con rigore e integrità morale e guadagnandosi rispetto e stima tra i suoi collaboratori.

La morte di Gregorio XI consentiva che, dopo settantacinque anni di “esilio” in Francia, il conclave si riunisse nuovamente a Roma, e questa era indubbiamente un'occasione importante per il collegio cardinalizio, che era composto allora da ben undici cardinali francesi, quattro italiani e uno spagnolo, e che tendeva a stabilire una volta per tutte, come si è detto, e il momento era assai favorevole, il proprio posto a fianco del pontefice nell'ambito delle prerogative primaziali della Chiesa romana per il governo della Chiesa universale e una partecipazione giuridicamente garantita alla *plenitudo potestatis* del papa.

È noto il susseguirsi delle vicende del conclave. Nella serata del 7 aprile il collegio cardinalizio eleggeva, a un primo scrutinio, con tredici voti su sedici, Bartolomeo Prignano, la cui elezione veniva confermata, su istanza del cardinale Tebaldeschi a evitare eventuali rimostranze per una scelta così rapida, da un secondo, questa volta con la sola astensione del cardinale Giacomo Orsini a lui contrario e forse aspirante a sua volta all'elezione. Prignano era ancora ad Avignone e, in attesa del suo arrivo, si procedette all'*escamotage* di presentare nell'anziano e malato Tebaldeschi il nuovo eletto; tuttavia, temendo che i Romani procedessero a rappresaglie saputa la verità, alcuni cardinali francesi si rifugiavano in Castel Sant'Angelo cosicché non parteciparono, il giorno dopo, alla presentazione dell'eletto alla cittadinanza e il 18 aprile alla incoronazione di Prignano per mano dello stesso Tebaldeschi: Urbano VI era dunque legittimo pontefice.

Ancora una volta la storiografia ha presentato le più diverse interpretazioni su quanto successe durante, dopo l'elezione e l'entrata in carica del Prignano: dalle pressioni minacciose del popolo di Roma, a motivi di politica interna e internazionale, dall'opposizione del Sacro Collegio alla dura politica riformatrice del pontefice ai tentativi dei cardinali conciliaristi di fare della Chiesa una oligarchia, alla crisi delle istituzioni ecclesiastiche<sup>14</sup>. Vi è inoltre da considerare l'aspetto di ribellione attribuibile ad alcuni prelati e che attinge spesso a motivi personali, anche legati alla personalità del pontefice.

<sup>13</sup> Come semplice indicazione, si veda ad esempio la voce *Urbano VI* di I. Ait, in *Enciclopedia dei Papi*, <[<sup>14</sup> \*Ibidem\*.](http://www.treccani.it/enciclopedia/urbano-iv_(Enciclopedia-dei-Papi)/></a>.</p></div><div data-bbox=)

Bartolomeo Prignano aveva infatti un carattere difficile ma soprattutto intendeva affermare senza possibilità di dubbi la preminenza del pontefice sul collegio cardinalizio, per cui le “voci” che correvano su di lui, in particolare dei cardinali che però erano parte in causa, lo descrivevano «fatuo», «demente», «stolto»; qualche cronista lo diceva di poco senno e i Romani lo ritenevano pazzo, per cui pare chiaro che la “voce” generale lo ritenesse non adatto al pontificato. Ma bisogna considerare che il profondo spirito riformatore di Urbano VI si era appuntato *in primis* proprio sul collegio cardinalizio, e in particolare sulla simonia, vietando di richiedere benefici per re o principi e avocando a sé la loro totale concessione nonché le rendite di tutti quelli già concessi e da concedere. Da tenere presente che il problema del cumulo dei benefici era immediato e pressante visto lo stato di abbandono in cui erano lasciate le chiese in commenda, sia pure incassandone i proventi, ma era pur sempre un punto dolente del rapporto coi cardinali; infatti la giurisprudenza era incerta dal momento che se la consuetudine della Curia voleva che i cardinali li mantenessero, alcuni canonisti (Ostiense, Giovanni d’Andrea) ritenevano che non dovesse essere loro concesso di conservare i benefici avuti prima della nomina a cardinale, mentre, più tardi, Francesco Zabarella riteneva di sì, portando alcuni esempi, tra cui quello dell’arcivescovo di Milano<sup>15</sup>.

Urbano VI aveva anche concesso alla città di Orvieto lo *Studium* generale, già più volte richiesto al suo predecessore senza ottenerlo, ed era intervenuto in altre questioni di politica intercittadina<sup>16</sup> in modo del tutto autonomo, “disturbando” quindi politiche interne a lui estranee.

Così pare chiaro che, sebbene non se ne parli, si cercasse da parte dei cardinali un modo per invalidare la legittimità della sua elezione e toglierselo di torno; gli si chiese pertanto l’autorizzazione a riunirsi ad Anagni per discuterne ed egli la concesse, anzi aveva deciso di prendervi parte lui stesso, ma fu dissuaso dai consigli di alcuni suoi collaboratori. Per cui, mentre veniva sollecitato a recarsi ad Anagni, andava invece a Tivoli dove si era riunita un’altra delegazione, sempre per decidere sulla sua destituzione, anche questa volta con esito negativo. Delegazioni su delegazioni, da una parte e dall’altra, cercavano dunque di comporre la frattura con il Collegio cardinalizio; si giunse anche a proporre una commissione di prelati *coadiutores* che lo affiancasse: un modo dunque per controllarne le decisioni e prendervi parte.

Il pontefice, da parte sua, aveva inviato ad Anagni i cardinali italiani Simone da Brossano, Corsini e Orsini perché indagassero sui cardinali dissidenti ed essi, ritornati a Tivoli, avevano tentato di risolvere la situazione ma senza alcun risultato, come non ne ebbero gli altri suoi inviati, compreso il suo penitenziere, incaricati di convincere i cardinali a recarsi a Tivoli. Appare evidente che non si rinunciò a nulla per evitare il peggio, ma ormai i prelati dissidenti avevano un intento ben preciso e, mentre i cardinali italiani stavano tentando la *via concilii* con il consenso di Urbano, i cardinali francesi, in maggioranza, ribadivano da Anagni la nullità dell’elezione perché fatta dietro pressio-

<sup>15</sup> Soldi Rondinini, *Per la storia* cit., pp. 45-46.

<sup>16</sup> Ait, *Urbano VI* cit.

ni esterne. In agosto continuarono tuttavia i tentativi di scongiurare lo scisma ai quali avevano preso parte anche gli inquisitori di Napoli, Domenico Moschino Caracciolo, domenicano, e quello del regno di Aragona, Nicola Eymerich, sempre senza alcun risultato.

Il 21 settembre il conclave, riunitosi a Fondi, annunciava l'elezione di Roberto da Ginevra, sotto gli auspici di Luigi d'Angiò: l'anno dopo, nell'ambito delle due obbedienze, rientrava in funzione la Curia avignonese, mentre quella romana doveva essere riorganizzata da Urbano VI, rimasto senza collaboratori, dal momento che il personale della Camera apostolica aveva seguito il papa francese.

La crisi che aveva travolto la cristianità dopo l'elezione di Clemente VII diede il via all'uso, da parte del collegio cardinalizio, dell'arma delle "capitolazioni elettorali", ossia l'imposizione al futuro pontefice di una serie di precisi e gravosi impegni, da confermare con una bolla «ad perpetuam rei memoriam», che ne limitasse la pienezza dei poteri. Ne porto un esempio. Il testo della capitolazione che fu imposta all'apertura del conclave da cui sarebbe uscito Gabriele Condulmer – Eugenio IV – mostra come il suo scopo fosse appunto quello suddetto e da esso traspare la concezione di una Chiesa retta in forme monarchico- costituzionali in cui

necesse est convenire membra cum capite et unicuique attribui quae sua sunt, et ad commune bonum sine respectu privati commoda omnia consilia et actiones intendi<sup>17</sup>.

La capitolazione si chiudeva con l'obbligo che le bolle papali concernenti le imposizioni fossero sottoscritte da tutti i cardinali, coi loro nomi in elenco, dal momento che «arduis requiratur subscriptio papae et cardinalium». Complessi e difficili per il papato gli anni che seguirono in cui dovette combattere il regime assembleare che si era instaurato a Basilea, su cui lo spazio a mia disposizione non mi consente di tornare<sup>18</sup>, ma infine, come è noto, malgrado un nuovo scisma, si giunse a quello che tutti gli storiografi definirono il "trionfo del papato": il conclave del 1447 fu uno dei più regolari e l'elezione di Tommaso Parentucelli, Niccolò V, permise, senza forzare la mano, di ricostituire l'unità della Chiesa.

3. Torniamo al 1378. Fu il cardinale Giacomo Orsini a chiedere per primo a Baldo degli Ubaldi il suo parere sull'elezione contestata di Bartolomeo Prignano? I suoi contemporanei ne parvero convinti, ma la sua ambigua posizione lascia forti dubbi. Orsini non aveva partecipato al conclave che a maggioranza l'aveva eletto avendo egli stesso speranza di salire al pontificato, ma fu poi lui a porre la tiara sul capo del designato e, in seguito, svolse il ruolo di mediatore con gli altri due cardinali italiani (si veda sopra) presso Giovanna d'Angiò a Napoli (ma, pare, convincendola dell'illegittimità di Urbano VI), e, pur partecipando al conclave che elesse Roberto da Ginevra, non lo votò né lo riconobbe, avendo ancora una volta sperato in una scelta che lo privilegiasse.

<sup>17</sup> Soldi Rondinini, *Per la storia* cit. pp. 24-27.

<sup>18</sup> Ma si veda *ibidem*, pp. 24-27.

Baldo degli Ubaldi, da parte sua, mantenne il segreto su chi gli aveva chiesto il parere fino alla scomparsa del cardinale in questione:

*Aliquas allegationes quas feci super puncto infrascripto quondam mihi transmissio per venerande recordationis dominum et dominum tunc sacrosante Romane ecclesie dignissimum cardinalem \*\*\* <manca il nome, sostituito da tre punti> anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo octavo de mense iulii,*

parere che ripeté nel 1380, a scisma ormai avvenuto, inserendo quella che chiamò la *Quaestio de schismate* nei suoi *Commentari* al libro sesto delle Decretali<sup>19</sup>. Sulle opinioni dei contemporanei si è detto, ma Fodale, nel saggio citato, opta per una diversa ipotesi: analizzando il carattere e il comportamento dell’Orsini, sempre fazioso e polemico, ritiene che difficilmente egli avrebbe concesso a Baldo di esprimersi liberamente e gli pare strano che si rivolgesse al grande giurista per avere lumi che acquietassero i suoi scrupoli, dal momento che poi non si attenne alla sua opinione, né a quella di Giovanni da Legnano e di Bartolomeo da Saliceto che si erano espressi allo stesso modo. Analizzando gli eventi, ricorda che Orsini aveva proposto una soluzione dello scisma mediante la convocazione di un concilio, proposta che, come è noto, non ebbe seguito. Alla sua morte, il 13 agosto 1379, si sparse volutamente la voce che lui, rimasto neutrale, avesse invece aderito al Prignano: si tentava così di rafforzare la posizione dell’eletto, che fu invece accusato di aver falsificato il testamento orsiniano; l’anno dopo egli non poté esibire niente di più che una lettera di Rinaldo Orsini affermate che il fratello Giacomo (ormai morto), considerava Urbano legittimo pontefice. Tutto ciò era stato determinato dal forte riserbo che Baldo aveva mantenuto sul nome di chi gli aveva chiesto l’opinione, evidentemente per evitare polemiche in un momento così difficile per la Chiesa.

Baldo, infatti, parlava di un cardinale defunto, che egli riteneva “degnissimo” (vedi sopra) e che Fodale, sulla base del susseguirsi degli eventi, pensa sia da identificare in Francesco Tebaldeschi, certamente “degnissimo”, che, come si è detto, si era impegnato per Prignano<sup>20</sup>, e che era morto poco prima dell’Orsini, ossia il 6-7 settembre 1378.

Nel 1380 Baldo, considerato il suo parere, fu chiamato a Roma, alla Curia pontificia, dove incontrò Giovanni da Legnano ed ebbe modo di discutere con lui e con gli ambasciatori aragonesi e castigliani la questione della legittimità di Urbano VI – confermata – e dello scisma che ne era seguito<sup>21</sup>.

La sua opinione, com’era logico, fece scuola. Lo scisma che travolse la cristianità con l’elezione di Clemente VII, mettendo in forse la costituzione stessa della Chiesa, diede il via a una trattatistica che cercava di dare sistemazione dottrinale e pratica alle idee che controbattevano quelle che avevano informato le

<sup>19</sup> S. Fodale, *Baldo degli Ubaldi difensore di Urbano VI e signore di Biscina*, in «Quaderni medievali», 9 (1984), 17, pp. 73-85.

<sup>20</sup> *Ibidem*, pp. 75-79.

<sup>21</sup> Si veda anche E. Cortese, *Baldo degli Ubaldi*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, Bologna 2013, I, pp. 149-152.

dottrine conciliariste, corrodendo il principio della *plenitudo potestatis* papale, idee, queste, che si sarebbe poi cercato di attuare nel concilio di Costanza (1415).

I teorici del diritto si erano trovati di fronte a situazioni che si evolvevano rapidamente ed è evidente, quindi, che il loro sforzo fosse indirizzato a formulare una dottrina che, non trascurando quanto era stato acquisito dalla tradizione ed era parte del pensiero teologico-politico medievale, tenesse conto anche di quanto veniva indicato dalla nuova realtà politica, tentando una sistemazione della materia in una trattatistica “moderna” per concezione, se non ancora per metodo.

Un esempio è costituito dal giurista lodigiano Martino Garati, studente dell’Università di Pavia, poi professore di diritto in alcuni dei principali *Studia* della penisola, tra cui la stessa Pavia. Il suo trattato *De cardinalibus*, dedicato ad Astorgio Agnesi, governatore di Bologna, la città nel cui *Studium* insegnava in quel momento (si può datare l’opera con sufficiente chiarezza al 1448), presenta un certo interesse sia perché precede di qualche anno la trattatistica ufficiale, sia perché rispecchia in modo abbastanza fedele le posizioni dottrinali di un periodo particolarmente delicato. In esso, le fonti usate da Garati mostrano in modo abbastanza chiaro il suo preciso pensiero in ordine agli argomenti trattati, ma soprattutto il filo conduttore della nuova dottrina sul cardinalato a livello giuridico, che andava dall’Ostiense, passando per Baldo, a Francesco Zabarella, le cui posizioni in merito alle competenze e ai privilegi del collegio cardinalizio erano abbastanza avanzate. Mi pare evidente che il giurista intendesse riaffermarle in un momento difficile per il cardinalato e il suo è un apprezzabile tentativo di trarre la «pericolosa materia» all’ambito della teologia per avviarla a quello soluzioni che la nuova realtà della Chiesa e dell’Europa richiedeva<sup>22</sup>.

4. Il termine “colpo di Stato” (o anche “colpo di mano”) fu usato per la prima volta nel 1639 da Gabriel Naudé, un “libertino erudito”, nelle *Considérations politiques sur le coup d’État* scritte a uso del cardinale Giovanni Francesco dei conti Guidi di Bagno (che sperava nel pontificato), e la destinazione è assai interessante perché l’analisi è condotta a verificare le ragioni per cui un atto contro una persona, dichiarata inviolabile dalla legge, diventi in quel periodo un modo di esercitare un’azione politica di fatto legittima, viste le sue recidive. Naudé ritiene infatti che « lo sforzo del teorico della politica (...) dovrà riportare dentro al campo vivo della teoria politica anche questi aspetti che la morale comune non contempla come legittimi». Vanno comunque considerati il tipo di Stato in cui il “colpo” viene effettuato e l’ordinamento generale della società in atto in ciascuna epoca<sup>23</sup>.

Esistono oggi i modi con cui la sovranità sancisce il legittimo esercizio del potere e come questa legittimità si consegua tramite elezioni o, eventualmente, *referendum* per modifiche costituzionali, per cui il “colpo di Stato” è sempre un atto illegittimo, a meno che non venga presentato come un mezzo transitorio per ottenere riforme costituzionali necessarie a migliorare e a consolidare lo Stato di dirit-

<sup>22</sup> Per i seguaci di Garati si veda Soldi Rondinini, *Per la storia* cit., pp. 49-50.

<sup>23</sup> G. Naudé, *Considerazioni politiche sui colpi di stato*, traduzione, introduzione a cura di A. Palazzi, rist. anast. dell’edizione originale, Milano 1992, p. 55.



to e il suo funzionamento, sebbene persino in questi casi debba muovere dalla legalità che intende modificare. Ma nei secoli a cui mi riferisco le fonti della legalità sono meno precise e diverse, per cui il “colpo di Stato” può essere un momento frequente della vita politica, messo in atto da coloro che si muovono nell’ambito del potere, che sono dotati di carisma o sono religiosi, il che dà origine a una tipologia di “colpi di Stato” che va da quando, nell’alto medioevo, la legalità è concepita come funzione nel senso che il sovrano è tale se agisce rettamente o come nella dottrina del *rex inutilis*, quando diventa un obbligo il farlo<sup>24</sup>: in questi e simili casi, i “colpi di Stato” sono attuati da coloro che amministrano la legalità carismatica, a esempio i nobili feudatari per il loro consolidamento e ampliamento territoriale e la loro crescita in potenza, o, secondo me, nel caso qui contemplato, i cardinali, per lo sviluppo accentuato della dottrina conciliarista e le relative aperture.

Succede nel medioevo, succedeva mille anni prima. Mi pare molto interessante ricordare qui i due “colpi di Stato” che nel V e IV secolo a.C. subì Atene, che, secondo alcuni storici, furono impostati, per farli approvare dal popolo dando loro una parvenza di legalità, sulla pressione vera o presunta della “costrizione” (*ανάγκη* in greco): in altre parole il popolo li avrebbe approvati «cedendo alla forza delle circostanze», convinto, sotto pressione, che l’oligarchia (contro l’esistente democrazia) sarebbe stata un male minore nei confronti delle necessità determinate dall’emergenza<sup>25</sup>. I tempi e gli uomini sono diversi, ma mi pare che anche nell’elezione di Urbano VI sia rilevabile il concetto di “costrizione”: l’imposizione da parte dei Romani di eleggere un pontefice italiano determina il susseguirsi degli eventi e li guida, e non vi è altro modo di uscirne che quello scelto dai cardinali – una “rottura”, ossia un colpo di forza, *alias* un “colpo di Stato” – che è al tempo stesso un atto di potere e di legittimazione dell’autorità che si sono assunti e che vogliono appunto legittimare. Il ricorso alla pressione effettuata dal popolo romano per giustificare l’impossibilità di una serena elezione da parte dei cardinali può essere però vanificato dal giudizio che Naudé dà del “popolo”: privo «di ogni scintilla di razionalità» assume solo valore strumentale per colui che sa manovrarlo per le proprie finalità, perché esso «non ha chiaro discernimento di se stesso, né della propria potenza, né sa distinguere ciò che è bene da ciò che è male (...) il popolo è incapace di razionalità»<sup>26</sup>.

La definizione più precisa di colpo di Stato mi pare dunque quella che lo denuncia come un atto compiuto da parte di organi dello Stato stesso: all’inizio era il re che voleva rafforzare il suo potere, fu poi la volta di colui che deteneva il potere e voleva mantenere lo *status quo* della legalità o ristabilirlo e ora, dal momento che non se ne precisa il tipo, va ritenuto che tali organi possano essere di qualunque tipo, ministri o funzionari, quello che erano appunto i cardinali.

Naudé indica nella sua opera le norme «affinché si usino i “colpi di Stato” con onore, giustizia, utilità e convenienza», motivandoli con la difesa e non con

<sup>24</sup> G. Soldi Rondinini, *Colpi di Stato nel Medioevo? Un’ipotesi di ricerca*, in «Nuova rivista storica», 96 (2012), 3 (= *Colpo di Stato e colpi allo Stato*), pp. 739-782.

<sup>25</sup> C. Bearzot, *Atene nel 411 e nel 404. Tecniche del colpo di Stato*, in *Terror et pavor. Violenza, intimidazioni, clandestinità nel mondo antico*, Atti del Convegno, 22-24 settembre 2005, Pisa 2006, p. 21.

<sup>26</sup> Naudé, *Considerazioni politiche* cit., p. 65.

l'offesa, con il preservare e non l'ingrandire, l'essere necessario o di evidente utilità pubblica, e le occasioni che conducono a un "colpo di Stato", tra le quali egli ritiene siano le più importanti quelle che si riferiscono all'instaurazione o cambiamento di regni e principati, che egli considera però anche le più ingiuste. Malgrado ciò, lo equipara alla "ragion di Stato" (salvo l'obbligo di tenerlo nascosto sino alla fine), che definisce come «la notizia de' mezzi atti a fondare, conservare e ampliare un dominio», negando però che essa sia da considerare «*excessus iuris communis propter bonum commune*», sebbene se si guarda, egli dice, agli inizi di tutte le monarchie «si può trovare sempre che hanno preso avvio da qualche espediente e soperchieria, la religione o qualche miracolo in capo a un lungo seguito di barbarie»<sup>27</sup>.

Anche la religione ha uno spazio nel suo pensiero: se essa viene grandemente profanata – e ne porta alcuni esempi – e quando l'evento è di così grande portata per il bene e per il male che ne possono derivare, allora è possibile definirlo "colpo di Stato": e quanto accaduto con lo scisma mi pare lo identifichi in questo senso, sebbene Naudé per quanto riguarda i pontefici parli solo di Celestino V, dell'avvelenamento di Alessandro VI e del tentato omicidio di Paolo Sarpi<sup>28</sup>.

Naudé non ha però un'idea positiva della religione perché in essa vede «il mezzo più forte per dominare lo spirito dei popoli poiché, dovendo mettere in atto qualche disegno, conduce tutto ciò che deve essere fatto all'estremo», ed essa è stata in effetti «la prima maschera che si è data a tutte le astuzie e gli inganni praticati nei tre diversi generi di vita (...) in cui è possibile praticare i "colpi di Stato"».

Il "colpo di Stato" è dunque un fenomeno importante che, oggi, condiziona la vita di milioni di persone, per cui la storiografia contemporanea ha creduto utile e opportuno spingersi, oltre il consueto orizzonte temporale delle scienze politico-sociali, sul lungo, lunghissimo periodo, come nel caso presente, che Jamme ha messo in luce nell'ambito dell'indagine retrospettiva destinata a testare la validità del concetto di "colpo di Stato" nel medioevo<sup>29</sup> e io ho provato a verificare, mi pare con qualche risultato, sebbene lo Stato della Chiesa, per quanto monarchia assoluta *ante litteram*, esca dalla consueta categoria dei conflitti statuali di potere, ma non dalle sue pratiche.

<sup>27</sup> *Ibidem*, rispettivamente pp. 172-173, 147, 179 sgg.

<sup>28</sup> *Ibidem*, pp.152-153.

<sup>29</sup> *Ibidem*, pp. 235-236. In queste pagine si leggono gli esempi di come i sacerdoti pagani e no abbiano in ogni tempo usato la religione per raggiungere gli scopi che si prefiggevano.

# **Lorenzo Valla e i suoi successori sulla terminologia romana relativa agli immobili\***

di Minoru Tanaka

## 1. *Prologo: la prefazione delle Elegantiae linguae Latinae di Lorenzo Valla*

I termini tecnici giuridici giapponesi vengono in larga misura dalla traduzione delle lingue europee dopo la restaurazione Meiji (1868). Sono dunque frutto della recezione del *ius commune europeo* soprattutto mediante la codificazione francese e la pandettistica tedesca. Per trovare o piuttosto inventare dei termini esattamente corrispondenti ai concetti europei e allo stesso tempo intelligibili per i giapponesi si dovevano analizzare precisamente le nozioni occidentali. Da ciò risulta il fenomeno interessante, che la terminologia giuridica giapponese può alle volte evitare ambiguità o polisemia delle parole di origine europea. Nella lingua giapponese *e. g.* si distingue limpidamente il diritto del proprietario dall'oggetto di proprietà. I giuristi giapponesi tendono ad operare una chiara distinzione intercorrente fra il possesso e il diritto di proprietà da un lato e il fondo posseduto e la terra di proprietà dall'altro: il termine giapponese "senyu" (possesso) non significa mai "oggetto materiale del possesso". Ma l'ambiguità di una certa parole che le fonti forniscono può darci di tanto in tanto una occasione per riflettere sugli sfondi sociali o intellettuali della parola.

Se si vuole infatti capire *possessio*, non come fondo posseduto, ma come concetto istituzionale o astratto che i Romani avevano creato in modo originale, il seguente frammento di Giavoleno appare a prima vista un pasticcio. Eccolo secondo l'edizione di Mommsen con indicazione di qualche variante della Vulgata:

D. 50.16.115 IDEM [i. e. Iavolenus, Modestinus *vulg.*] libro quarto epistularum.  
Quaestio est, fundus a possessione vel agro vel praedio quid distet. 'fundus' est omne, quid-

\* Questo piccolo saggio è dedicato al prof. Mario Ascheri, con il quale ho avuto, nel quadro di un seminario, una piacevole occasione di studiare l'umanesimo giuridico tanti anni fa a Siena. Cfr. M. Ascheri, *Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini 1991, pp. 101-155; M. Ascheri, *Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo*, Siena 2000, pp. 65-71. Un ringraziamento particolare va anche a Paola Maffei e a Gian Maria Varanini, per l'aiuto che mi hanno prestato a migliorare la mia scrittura italiana.

quid solo tenetur [continetur *vulg.*]. 'ager' est, si [si *om. vulg.*] species fundi ad usum hominis comparatur. 'possessio' ab agro iuris proprietate distat: quidquid enim adprehendimus, cuius proprietatis ad nos non pertinet aut nec potest pertinere, hoc possessionem appellamus: possessio ergo usus [est *vulg.*], ager proprietatis loci est. 'praedium' utriusque supra scriptae generale nomen est: nam et ager et possessio huius appellationis species sunt.

In questo piccolo contributo intendo descrivere come Valla e i suoi successori, sia giuristi che umanisti, interpretano questa e altre leggi rilevanti, e mostrare come il modo di capire i testi rifletta le tendenze della scienza giuridica e della storiografia del tempo.

Lorenzo Valla, in una delle sue opere principali, *Elegantiae linguae Latinae*, gigantesco tentativo di restaurazione della lingua latina<sup>1</sup>, si occupa anche del latino giuridico dell'antichità. All'inizio della prefazione del terzo libro dell'opera, egli non esita a confessare la sua lettura entusiastica del Digesto giustiniano e ad ammirare la diligenza, la gravità, la prudenza, l'equità, la conoscenza della materia e l'eleganza del dettato che i giuristi romani mostravano.

Perlegi proxime quinquaginta Digestorum libros e plerisque Iurisconsultorum voluminibus excerptos, et relegi quum libenter, tum vero quadam cum admiratione. Primum, quod nescias utrum diligentiane an gravitas, prudentia an aequitas, scientia rerum in orationis dignitas praestet, et maiori laudi danda esse videatur. Deinde quod haec ipsa ita in unoquoque illorum omnia sunt egregia et perfecta, ut vehementer dubites, quem cui praefendum putes<sup>2</sup>.

Egli apprezza il buon livello generale dei giuristi romani che potrebbe ricordarci l'immagine savigniana delle *fungibele Personen*<sup>3</sup>.

Paragonandosi a Cicerone *Pro Murena*, 28, Valla afferma orgogliosamente di essere capace di scrivere nello spazio di un triennio glosse più utili di quelle accursiane. Egli non solo si rivolgeva aspramente ai giuristi contemporanei, ma poneva in rilievo la necessità ed importanza di conoscere gli *studia humanitatis*.

Neque vero hoc dico ut iuris studiosos carpam, immo ut adhorter potius persuadeam que sine studiis humanitatis non posse, quam cupiunt, assequi facultatem malintque Iurisconsultorum, quam leguleorum similes esse.

<sup>1</sup> M. Regoliosi, *Le 'Elegantie' del Valla come 'grammatica' antinormativa*, in «Studi di grammatica italiana», 19 (2000), p. 315; cfr. D. Maffei, *Gli inizi dell'umanesimo giuridico*, Milano 1956, pp. 37-40, pp. 100-103, e B. Colombat, *La grammaire latine en France à la Renaissance et à l'Âge classique. Théories et pédagogie*, Grenoble 1999, pp. 31-34. Fra tante edizioni cito Laurentius Valla, *Linguae Latinae elegantiae*, introd., ed. crit., trad. y notas por S. López Moreda, tomo 1 y 2, Cáceres 1999.

<sup>2</sup> Valla, *Elegantiae* cit., p. 290.

<sup>3</sup> «Cui simile quiddam, ut de ultima tantum parte, quae ad nos pertinet, dicam, in Epistolis Ciceronis admirari solebam, quae quum a pluribus scribantur, omnes tamen ab uno eodemque, audacius dixerim, si personas substuleris, ab uno Cicerone scripta e iudicentur; ita verba ac sententiae characterque ipse dicendi ubique sui est similis. Quod eo magis in Iurisconsultis est admirandum, quod illi eadem aetate cuncti extiterunt in eodem quasi ludo ac schola instituti; hi vero inter se etiam saeculis distant, licet omnes post Ciceronem. Ideoque quibusdam in verbis ab eo differentes, quales omnes a Vergilio usque ad Livium fuerunt (...) his autem, qui inter manus versantur, nihil est, mea sententia, quod addi admive posse videatur, non tam eloquentiae, quam quidem materia illa non magnopere patitur, quam Latinitatis atque elegantiae, sine qua caeca omnis doctrina est, illiberalis praesertim in iure civili». Valla, *Elegantiae* cit., tomo 1, p. 290; F.C. von Savigny, *Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*, 3. Aufl., Heidelberg 1840, pp. 29, 157.

Ma dal capitolo 35 (*de noxae dedere*) a quello 64 (*de gemma et lapillus*) del sesto libro, eccezione fatta per il capitolo 37, come Maffei indica<sup>4</sup>, Valla si occupa del latino giuridico rivolgendo le sue critiche anche contro quello dei giuristi romani<sup>5</sup>. Questo contributo si concentra sul capitolo 41.

## 2. Lorenzo Valla (1407-1457) contro i giuristi romani

Valla esamina e critica alcune leggi nel Digesto citando D. 50.16.6opr., D. 50.16.27, D. 50.17.221 accanto a D. 50.16.115 sopra ricordato. Un'accusa di confusione di Ulpiano fra D. 50.16.6opr. e D. 50.16.27 è resa inutile e vana dal dettato della *Littera florentina* di D. 50.16.6opr. «fundus autem integrum aliquid est. et plerumque sine villa 'locum' accipimus», mentre nella *Vulgata* si legge «plerumque fundum sine villa accipimus». Ma un'altra critica è ancora più importante:

Modestinus [*sic vulg.*; Javolenus *flo.*] obscure exponit, agrumque definiens, quum neutro aliorum concordat, sed ridicule a possessione distinguit, ne dicam imperite, loquens de possessione, quando significat qualitatem, non quando significat substantiam, perinde ac si quis dicat de virtutibus ac vitiis loquens: pravum et malum sic differunt; pravum est id, quod non recta ratione et via fit. Prava enim appellantur quae non sunt recta, ut lignum pravum. Malum vero genus pomi est. Quid hoc foret dictum ineptius, ubi de qualitatibus et actionibus agitur, digredi ad substantiam quae ad rem non pertineat? ita hic quum de fundo, de agro, de praedio, de possessione disputat; non de ea significatione possessionis loquitur, qua proprietas intelligitur, sed qua actio possidendi, sive qualitas<sup>6</sup>.

Secondo Valla, Modestino [cioè Giavoleno] paragona *fundus*, *ager* e *praedium*, concetti sostanziali, da un canto, con *possessio*, concetto di qualità giuridica, dall'altro. Egli ironizza su questa confusione in modo ingegnoso, portando gli esempi di *malum* (mela) e *malum* (il male), *pravus*, che vuole dire storto, e *pravus*, che significa storto in senso figurato.

Valla afferma, giustamente, che esiste il possesso di *fundus*, *ager*, *praedium*, tanto quanto la proprietà di ciascuno rispettivamente, e aggiunge che il possesso è possibile sia per i beni mobili che per gli immobili.

Dopo questa osservazione, egli esibisce due autori classici che rappresentano, secondo lui, le due epoche d'oro della lingua latina: Cicerone, *Paradoxa stoicorum* 51, e Quintiliano, *Institutio oratoria*, 6.3.44, quest'ultimo dipendente in pratica ancora da Cicerone, cioè dal *De oratore*, II, 218-224. L'interesse di Valla si estende ai concetti latini di *praedium*, citando D. 50.16.198, e *ager*, osservando gli usi in Sallustio, *De bello Jugurthino*, e [Pseudo-]Quintiliano, *Declamationes maiores*, decl. 13<sup>7</sup>.

<sup>4</sup> Maffei, *Gli inizi* cit., p. 100.

<sup>5</sup> Cfr. Maffei, *Gli inizi* cit., p. 103.

<sup>6</sup> Valla, *Elegantiae* cit., tomo 2, p. 756; cfr. A. Koba, *Roman origins of the law of possession* (in giapponese), Tokyo 2009, pp. 28-32.

<sup>7</sup> Cfr. *Declamationes XIX maiores Quintiliano falso ascriptae*, edidit L. Håkanson, Stutgardiae 1982, pp. 264-287: «Apes pauperis. damni per iniuriam dati sit actio».

Dopo avere mosso il rimprovero, Valla accenna al fatto che anche Cicerone e lo Pseudo-Quintiliano con la parola *possessio* intendevano “immobile di proprietà”. Egli non riesamina la legge giavolenea dal punto di vista della *consuetudo loquendi*<sup>8</sup>. Ma il contrasto fra ammirazione asserita nella prefazione del terzo libro e condanna pronunciata contro i giuristi romani è innegabile<sup>9</sup>. Comunque i suoi accenti polemici rendono difficile chiarire D. 50.16.115.

### 3. Andrea Alciato (1492-1550)

Andrea Alciato confuta l'accusa di Valla nel suo *De verborum significatione*, seguito dal commentario sul titolo *de significatione verborum* del Digesto, pubblicato con lo stile dei glossatori medievali<sup>10</sup>. Egli afferma che la parola *possessio* in D. 50.16.115 indica non una qualità ma una cosa materiale, cioè *fundus*, che sia stato acquistato per *usucapio* o *praescriptio*, e che questo *fundus* sia non protetto come proprietà, ma grazie all'*auctoritas* della legge. Egli lancia l'invettiva contro l'ignoranza di Valla a proposito del relativo articolo delle Dodici Tavole.

Infatti l'articolo famoso delle Dodici Tavole 6.3<sup>11</sup> non fa riferimento alla proprietà, ma all'*auctoritas*. Dunque la sua indicazione è interessante e molto istruttiva, ma questa distinzione alciatea deve essere considerata come assai insolita. Comunque, dopo Alciato, l'interpretazione secondo la quale le *possessiones* in D. 50.16.115 significano immobili concreti mi sembra diventare normale. Alciato aveva probabilmente coscienza della distinzione fra proprietà e possesso anche a livello materiale. Egli riteneva che secondo le Dodici Tavole non si poteva acquistare la proprietà che per *nexum* e *in iure cessio*, ma mai per *usucapio*, e al riguardo bistratta Valla severamente e ironicamente così:

quo sensu ridiculus ipse Valla erit, qui cum vulgari interpretationi, vir alioqui non vulgaris, adhaesisset, Iuriconsultum nostrum increpat, musca plane, quod dicitur, elephantum. Illud non negaverim, in posteriore iuris disciplina, hanc differentiam non fuisse observatam, cuius rei nos etiam Accursius adone.

Si può constatare che Alciato ribadisce la sua teoria anche nel suo trattato molto difficile *De quinque pedum praescriptione*<sup>12</sup> e cita accanto a CT. 11. 59. 14e

<sup>8</sup> Cfr. D. Marsh, *Grammar, methode, and polemic in Lorenzo Valla*, in «Rinascimento», II serie, 19 (1971), pp. 104-105: «In his Institutio oratoria, I, 6, 3, Quintilian says that (...) “consuetudo vero certissima loquendi magistra, utendumque plane sermone ut nummo, cui publica forma est”. The notion of language as a currency established as a means of popular commerce (*publica forma*) calls to mind the humanist recognition of usage (*usus, consuetudo*) as a central criterion in analyzing human conventions in language and behavior (...) Valla also cites Quintilian's simile of current coin in his treatise on logic, the *Dialecticae disputationes*, in a related discussion of consuetudo».

<sup>9</sup> Cfr. Maffei, *Gli inizi* cit., pp. 101-102: «l'abbandono delle concezioni tradizionali sulla infallibilità degli antichi (...) Siamo ben lontani da quella cieca venerazione per il mondo classico».

<sup>10</sup> Alciatus, *De verborum significatione* lib. III, in: *Opera omnia*, I, Basel ex officina Isingriniana 1557-1558 (Frankfurt 2004), col.112; Andrea Alciatus, *Opera*, Lugduni 1560, fol. 314r.

<sup>11</sup> D. Flach, *Das Zwölftefelgesetz*, Darmstadt 2004, p. 101; M.H. Crawford, *Roman Statutes*, II, London 1996, pp. 659-661.

<sup>12</sup> Andreas Alciatus, *De quinque pedum*, in *Opera omnia*, III, Basel 1557-1558 (Frankfurt 2004), n. 81-82, col. 605.

anche un passo, significativo per il nostro tema, di Festo: «agros late patentes, publici privatique, quia non mancipatione, sed usu tenebatur, et ut quisque ut potuit occupaverat possedebat»<sup>13</sup>.

#### 4. Francesco Florido (1511-1547) e Barnabé Brisson (1531-1591)

##### 4a. Florido

Florido<sup>14</sup>, dopo la presentazione fedele della opinione alciatea, conferma un altro significato più ampio di *ager*, cioè territorio che include dei fondi, osservando numerosi esempi delle parole anche nelle letterature non giuridiche d'antichità. Egli spiega *ager* anche etimologicamente, «in quo agere possis», citando Varrone, *De lingua latina*<sup>15</sup>, ma suo discorso non mi sembra servire a rafforzare gli argomenti di Valla su D. 50.16.115.

##### 4b. Brisson

Brissonio ha aperto una strada pionieristica per l'interpretazione della nostra legge nel capitolo quarto del quarto libro delle sue *Selectae ex iure civili antiquitates*, proprio sotto il titolo *Qualiter accipienda sit possessionis definitio a Javoleno tradita in l. 115. quaestio. D. de Verb. Sign.*<sup>16</sup>.

All'inizio egli accentua la difficoltà di D. 50.16.115, e allude al fraintendimento di Alciato.

Obscurum est, quid haec JAVOLENI verba in l.115. D. de V. S. significant:... Atque exercuit hic locus clarissimos nostrae aetatis Jureconsultos, quorum alii a XII. Tabul. rem inani conjectura repetentes, alii ad loca sacra, quae extra commercium posita hac definitione concludi non possunt, referentes, longa a Javoleni mente aberrant.

Apprezza invece un giurista tolosano sconosciuto, *Gerardus Pererius*, il primo, per quanto sappia Brissonio, a riflettere se esistevano *praedia* adatti alla definizione.

Mihi valde semper Gerardi Pererii, Tholosani Professoris, sententia placuit, qui cum eo errare atque labi caeteros animadvertisset, quod quae de re ipsa et corpora a Javoleno dicuntur, ea ad detentionem rei transferunt, primus, quod sciam, animum advortit ad cogitandum, num aliqua antiquitus praedia fuerint, in quae definitio illa caderet.

<sup>13</sup> Si veda nota 22.

<sup>14</sup> Cfr. Maffei, *Gli inizi* cit., pp. 56-57.

<sup>15</sup> M. Terentius Varro, *De lingua latina*, recensuit L. Spengel, Berolini 1826, p. 35, nota ad "in quam terram": «in qua terra Turn. Cod. ut invenisse videtur Quintilian. I, 6, pag. 81B. Sed cui post Varronem non sit venia? qui agrum, quod in eo agatur aliquid, et graculos quia gregatim volent, dictos Ciceroni persuadere voluit, ad eum enim scribit, cum alterum ex Graeco sit manifestum duci, alterum ex vocibus avium». Ma Kent nega questa etimologia: cfr. Varro, *On the Latin Language*, Books V-VII, translation by R.G. Kent, Cambridge (Ma) 1938, p. 32.

<sup>16</sup> Barnabas Brissonius, *Selectae ex iure civili antiquitates*, lib. III, cap. I. in: *Opera varia*, Parisiis, 1606, pp. 118-120, oppure in: *Opera minora*, Lugduni Batavorum apud Joann. Arnold. Langerak, 1747, pp. 90-91. Si può constatare l'importanza del capitolo dal fatto che questo viene riprodotto ancora dopo la Rivoluzione francese. Charles Giraud, *Recherches sur le droit de propriété chez les Romains, sous la république et sous l'empire*, Aix-en-Provence 1838, Pièces justificatives N. 5. Brissonio viene lodato da Savigny; si veda nota 25.

Secondo il Brissonio si poteva indicare con la parola *possessio* la *res corporalis*, su cui si esercita infatti non proprietà ma *plenus usus*, e include sotto questa *possessio* i *praedia provincialia*, dunque *tributaria*, *stipendiaria* e *vectigalia*. Egli rivolge lo sguardo a D. 49.15.20.1 e a Livio, *Ab urbe condita*, lib. 3.71<sup>17</sup>.

D. 49.15.20. 1 POMPONIUS libro trigensimo sexto ad Sabinus.

Verum est expulsis hostibus ex agris quos ceperint dominia eorum ad priores dominos redire nec aut publicari aut praedae loco cedere: publicatur enim ille ager qui ex hostibus captus sit.

Questa legge pomponiana è importantissima, come notava acutamente *ad v. publicari* Dionisio Gotofredo:

ager, qui ab hostibus per nos capitur, publicatur, id est, publicus sit, seu populi Romani. Nam lege belli agri, qui ab hostibus capiuntur, capientis fiunt. (...) Huiusmodi agrorum alios in victorem populum partiebantur, alios per quaestores, laterculis, limitibusque actis divisos vendebant, alios militibus in praemium adsignabant, alios per Censores locabant, aliis certum vectigal imponebant, quod stipendiarium dicebatur. Qui agri tributum quotannis populo pendebant, praedia tributaria stipendiariaque dicebantur: quorum dominium ad populum Romanum, plenissimum vero fruendi ius ad provinciales ipsos pertinuisse Theoph. notat §. per traditionem, Inst. de rerum divis. (D. 2. 1. 40) ad instar Romanae Urbis, reliquae civitates ac municipia vectigales suos agros habuerunt: quos vel ad tempus vel in perpetuum municipes locabant, dominio apud se manente, solum ius fruendi in conductores transferentes.

Brissonio come Gotofredo cita Livio, *Ab urbe condita*, 3.71, e Cicerone, *In Verrem*, II, 3.13. Il primo osserva come i Romani disponevano della terra conquistata, citando anche due opere gromatiche, Siculo Flacco, *De conditionibus agrorum* e Igino (Higynus), *De limitibus agrorum*.

ex hoste captos agros Romani, ut (...) demonstrant, alios in victorem populum partiebantur, alios per quaestores, laterculis, limitibusque actis divisos vendebant, alios militibus in praemium adsignabant, alios per censores locabant, aliis certum vectigal imponebant, quod stipendiarium dicebatur.

Mi sembra anche molto importante che il Brissonio richiami l'attenzione su Flacco, il quale in proposito menziona la legge agraria di Gracco<sup>18</sup>.

Egli cita anche la *Paraphrasis* di Teofilo 2.1.40. che illustra la situazione romana dei fondi provinciali molto più ampiamente di quanto Inst. 2.1.40 descriva, distinguendo fra *stipendiaria* e *tributaria*:

STIPES ἐστι:ν ὁ ἔρανος καὶ ἡ κατα; μυχρο;ν γινομένη του· ἀργυρίου καὶ τῶν ἄλλων συλλογῆ...αἱ δε; του· βασιλέω ἐπαραχίαι ὀνομάσθησαν TRIBUTORIAI, ἐπειδὴ; TRIBUTON ἐστι το; βαρυ; τέλο; ὅπερ ἐπέκλα τοῖ· οἰκεῖοι ἐραρχιώται, ὁ βασιλεὺς, ὃ πολλὰ δαπανῶν περι; τη;ν τῶν στρατιωτῶν ἀποτροφήν.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> «Eo rem se vetustate obliteratam, ceterum suae memoriae infixam adferre agrum de quo ambigitur finium Coriolanorum fuisse captisque Coriolis iure belli publicum populi Romani factum».

<sup>18</sup> *Les arpenteurs romains*, texte établi et traduit par J.-Y. Guillaumin, II: *Hygin - Siculo Flaccus*, Paris 2010, p. 34: «I. 6. Gracchus colonos dare municipiis vel ad supplendum civium numerum, vel (...) ad coercendos tumultus qui subinde movebantur. Praeterea legem tulit ne quis in Italia amplius quam ducenta iugera possideret: intellegebat enim contrarium esse morem maiorem modum possidere quam qui ab ipso possidente coli possit».

<sup>19</sup> «*Stipes* signifie a contribution, a collection of silver and other things in small amounts.(...) The



seguito da questo interessante commento:

και; οί τα; STIPENDIARIA και; TRIBUTORIA ἔχοντὲ πάλαι κατα; συγχώρησιν δήμου ἢ βασιλέω οὐκ ἦσαν δεσπότηι. ἢ γὰρ δεσποτεία αὐτῶν ἦν παρα; τῶ δήμῳ ἢ παρα; τῶ βασιλεῖ., ἀλλ'εἶχον τῆν ἐπιταύτοί· χρησιν και; ἐπικαρπίαν και; πληρεστάτην κατοχήν, ὥστε δύνασθαι και; ἐφ'ἑτέρον μεταφέρειν και; κληρονόμοι παραπέμπειν<sup>20</sup>.

Alla fine Brissonio cita Cuiacio, *Observationes et emendationes*, lib. 19. cap. 7. Cuiacio ha la possibilità di consultare Procopio, storico greco del sesto secolo d. C., e conferma il principio del diritto dei genti, vale a dire che i beni mobili appartengono a ciascun vincitore militare mentre i beni immobili sono confiscati. Brissonio dimostra il fatto che le *possessiones* nella legge giavolenea sono le terre conquistate e confiscate, che non possono mai diventare proprietà privata. Alla fine egli cita anche Festo, che presenta la definizione di Gallus Aerus<sup>21</sup>. Brissonio cita il famoso passaggio di Isidoro:

Possessiones sunt agri late patentes publici privatique, quos initio non mancipatione, sed quisque ut potuit occupavit atque possedit; unde et nuncupati».

Questo sarà rimproverato aspramente da Niebuhr, come vedremo. Brissonio conclude che colui che possiede non è proprietario ma detiene l'*usus* etc. Egli nella sua disputa ignora completamente Valla.

Emperor's provinces, again, were called tributary from tributum (tribute), the heavy tax that the Emperor imposed on the peoples of his provinces, to meet the large expenditure on the maintenance of the army». Theophili Antecessoris *Paraphrasis Institutionum*, ed. J.H.A. Lokin et al. with translation by A.F. Murison Groningen 2010, pp. 214-215. «Stipes est argenti et ceterarum rerum quae per modicum fit collectio (...) Caesaris autem provinciae vocatae sunt tributariae: tributum est enim gravis pecuniae impositio, quam idcirco Caesar provincialibus suis constituit, quod multum ad milium sustentationem impendendum sibi erat». *Institutionum Graeca Paraphrasis Theophilo vulgo tributa*, recensuit et versione latina instruxit C. Ferrini, Berolini 1884-1897, pp. 115-116.

<sup>20</sup> «Neither stipendiary nor tributary landholders of the olden time, tenants by grant from the people or from the Emperor, were owners of the lands, for the ownership was in the people or in the Emperor. The rights they had in the lands were use and usufruct and possession in the fullest sense, including the right to alienate it or to transmit them to their heirs». Theophili Antecessoris *Paraphrasis Institutionum*, cit., pp. 214-217. «Et qui stipendiaria vel tributaria praedia Caesaris populive consensu haberent, non erant domini, cum eorum dominium apud populum vel apud Caesarem esset: set habebant in isdem usufructum et plenissimam possessionem, quam et in alios transferre et ad heredes transmittere poterant». *Institutionum Graeca Paraphrasis* cit., p. 116.

<sup>21</sup> Non posso individuare con esattezza i testi che Brissonio utilizzava, ma vorrei citare la versione moderna bene restituita. Sextus Pompeius Festus, *De la signification des mots*, traduit pour la première fois en français par A. Savagner, Paris 1846, pp. 399-400 [note di Savagner]: «Possessio est, ut definit Gallus Aelus, usus quidam agri, aut aedifici, non ipse fundus aut ager; non enim possessio est <...> rebus [Nous pensons que le mot qui manque avant rebus est in] quae tangi possunt [ajoutez nec] (...) qui dicit se possidere, his vere [lisez is suam rem] potest dicere; itaque in legitimis actionibus nemo ex his qui [lisez ex iure Quiritium] possessionem suam vocare audet, sed ad interdictum venit, ut praeter his verbis utatur: Uti nunc possidetis eum fundum Q. D. A., quod nec vi nec clam nec precario alter ab altero possidetis, ita possideatis [uti ita possideatis], adversus ea vim fieri veto». Isidoro: «3. Possessiones sunt agri late patentes publici privatique, quos initio non mancipatione, sed quisque ut potuit occupavit atque possedit; unde et nuncupati». Per l'opera di Isidoro di Siviglia cfr. J. Oroz Reta y M. A. Marcos Casquero, *Isidoro de Sevilla, Etimologías*, edición bilingüe, Madrid 1983, II, p. 252; *The Etymologies of Isidore of Seville*, edited and translated by S. A. Barney et al., Cambridge 2006, p. 314.

## 5. *Anonimo (Jacques Capelle?)*

Dukerus, amico di quello che possiamo definire il Cuiacio olandese, Cornelius van Bynkershoek, ha inserito una piccola opera, *Veterum Iurisconsultorum adversus Laurentii Vallae Reprehensiones Defensio, I.C.P.I.C.A....*, che van Bynkershoek gli ha resa nota. Egli decifra il nome dell'autore, I.C.P.I.C.A, in «Iacobo Capello, Parisiensi, Iuris Consulto, Auctore».

Per contestare Valla, Capello attribuisce grande importanza alle *notationes*, cioè alle etimologie e cita numerose fonti, come ad esempio Varrone, che definisce *ager* «in quam terram quid agebant, vel unde quid agebant fructus causa», ma giuridicamente, direi, più importante è che egli riflette su D. 30.81.3, D. 7.4.8 e D. 33.7.15. Egli non dimentica d'ironizzare su Valla, affermando: «Pendet autem hoc ab usu vulgi et loquendi consuetudine, quam quis melius, quam Jabolenus ipse nosse potuit?», e infine lo critica, così scrivendo: «Discat ergo Laurentinus Prudentium verba melius expendere, et in eorum lectione divitius immorari».

Volendo seguire Valla, si deve supporre che negli stessi Cicerone e Quintiliano i due concetti *proprietas* e *possessio* erano confusi, ma questa supposizione è assurda.

Neque vero, quae ex adverso vitas, M. Ciceronis et Quintiliani testimonia aliam hujus vocis significationem ostendunt, neque possessionem vice proprietatis usurpant, quod ridiculum esset, cum velut adversa opponantur possessio et proprietas: sed possessionis verbum accipiunt pro re immobili, eamque tanquam possessam considerant, non tanquam propriam. Est igitur ridiculus ipse Laurentinus, cum in illis Ciceronis et Fabii locis *possessionem proprietatem* interpretavit. Neque enim proprietas ut est qualitas, venditur aut aestimatur, sed res ipsa, vel ius in re. Rursus cum Modestini, vel Jaboleni potius, verba sic accipit, quasi ille possessionem pro actione possidendi, vel qualitate acceperit, sensum ejus se non esse assecutum ostendit. Nam de corpore se loqui satis indicat his verbis<sup>22</sup>.

Capello può confermare giustamente con tanti esempi che Giavoleno interpreta *possessio/nes* come cosa materiale, non come qualità.

## 6. *Epilogo: la Storia di Roma di Barthold Georg Niebuhr*

Gli studi per capire il significato oppure i significati precisi di certe parole chiave del lessico giuridico antico sono stati vivi sino alla fine dell'età moderna. Si trattò di sforzi eruditi che servirono per compilare un lessico più o meno esauriente, contenente tanti esempi, come Forcellini, *Lexicon totius latinitatis*. Ma questo tipo di studi eruditi mi sembra passato di moda allo scorcio del Settecento o all'inizio dell'Ottocento, e infatti in quel periodo non hanno una gran fortuna,

<sup>22</sup> Si può aggiungere la nota marginale di Dekkerus: «Praeter hos etiam plerique alii probati scriptores hac voce pro rebus immobilibus, ut ait Defensor, utuntur, sed frequentius possessiones plur. num quam possessionem dicunt. sic possessiones Epiroticas, Italicae, Africanas, urbanas, apud Corn. Nep. in vita Attici. (...) Quod autem Noster porro ait, possessiones apud Ciceronem et Quintilianum eadem significatione debere accipi, qua possessionem dicit Jabolenus, id mihi non magnopere probatur, et magis puto possessiones ab iis, et aliis scriptoribus, dici praedia, quorum non usum solum, verum etiam proprietatem quis habet; quae Vallae sententia est».

sia nella dogmatica giuridica sia nella storiografia in generale, benché ci sia stato qualche studioso che ha menzionato gli inventari lessicografici<sup>23</sup>.

Le accuse lanciate da Savigny nella sua opera epocale, *Das Recht des Besitzes*<sup>24</sup>, sono severissime, ed egli non loda che Brissonio.

Alciat hat die Stelle weitläufig erklärt (de quinque pedum praescr. nu. 76-119 und in L. 115 e V.S.,...), aber auf mancherley Weise missverstanden: seine Gegner haben sich noch weniger zu helfen gewußt (opusc. de latinit. Ic. ed. Duker...). Brissonius hat zuerst die richtige Erklärung angegeben (select. antiq. IV. 1) und ihm sind die Meisten gefolgt.

Anche Glück nel suo commentario alle pandette non cita che Savigny e Brissonio<sup>25</sup>.

Il fatto che solo Brissonio abbia potuto guadagnarsi l'approvazione di questi due dotti tedeschi può spiegarsi con la circostanza che solo lui, eccetto un tolosano sconosciuto citato da lui stesso, è riuscito a mettere la distinzione fra *possessio* e *proprietas* in relazione al diverso regime fondiario romano fra Italia e provincie, dunque alla circostanza che Brissonio ha prestato più attenzione alla fonti rilevanti per la costituzione romana.

Barthold Georg Niebuhr, nella prima versione della seconda parte della sua poderosa e monumentale opera, *Römische Geschichte* del 1812, affermava categoricamente che la legge agraria romana non concerne che il possesso, dunque non usurpa mai la proprietà sacra del diritto civile, tenendo a mente il dibattito sulla *loi agraire* durante la Rivoluzione francese<sup>26</sup>.

Von nicht sehr langer Zeit wäre es in jedem, nicht ausschließlich für den Philologengelehrten, geschriebenen Werk, um die entsetzlichste Mißdeutung zu verhindern, nothwendig gewesen mit großer Sorgfalt zu erweisen, daß die Ackergesetze der Tribunen das Landeigenthum nicht betrafen<sup>27</sup>.

<sup>23</sup> Cfr. N.D. Fustel de Coulanges, *Histoire des Institutions politiques de l'ancienne France*, Paris 1889, pp. 15-31.

<sup>24</sup> F.C. von Savigny, *Das Recht des Besitzes*, 1.Aufl., Gießen 1803, §. 8, pp. 71-72, nota 2. Aufl., Gießen 1806, §. 8, pp. 83-84, nota 2, 3. Aufl., Gießen 1818, §. 12a, p. 178, nota 1.

<sup>25</sup> C.F. Glück, *Ausführliche Erläuterung der Pandekten*, 8. Theil, §. 577, Erlangen 1806, p. 65, nota 69: «Das Recht eines solchen Eigenthümers, der eine Sache blos in bonis hatte, wird daher in den Gesetzen Possessio genannt, und dem dominium oder quiritarischen Eigenthume entgegengesetzt. Hierauf bezieht sich, wenn Javolen L. 115. D. de Verb. Signif. sagt (...) Javolenus zeigt hier den Unterschied zwischen ager und possessio, welcher darin besteht, daß ager meus blos von solchen Grundstücken gebraucht wird, wovon ich das römische Eigenthum habe, possessio aber bey solchen, welche ich zwar zu gebrauchen und zu benutzen das Recht habe, ohne jedoch wahrer Eigenthümer derselben zu seyn, entweder weil bey der Veräußerung nicht die erforderliche Feyerlichkeit beobachtet werden, oder weil das Grundstück an sich, wie z. B. ein fundus provincialis, nicht im römischen Privateigenthum seyn konnte. So hat zuerst Barn. Brissonius in Select... diese Stelle richtig erklärt, und nach ihm noch mit bündigern Beweisen unterstützt Hr. von Savigny in seinem klassischen Werk vom Rechte des Besitzes § 8. S. 84 der zweyten Auflage»; cfr. la traduzione italiana: *Commentario alle pandette*, lib. VI, Milano 1888, p. 50, nota 69.

<sup>26</sup> Per la descrizione seguente, cfr. M. Balbo, *La lex Licinia de modo agrorum: riconsiderazione di un modello storiografico*, in «Rivista di filologia e di istruzione classica», 138 (2010), 3-4, pp.265-311; M. Oehme, *Die römische Villenwirtschaft. Untersuchungen zu den Agrärschriften Catos und Columellas und ihrer Darstellung bei Niebuhr und Mommsen*, Bonn 1988, pp. 92-133; A. Momigliano, *New Paths of Classicism in the Nineteenth Century*, Middletown, CT, 1982 (History and Theory. Beiheft 21).

<sup>27</sup> B.G. Niebuhr, *Römische Geschichte*. Zweiter Theil, 1. Ausg., Berlin 1812, p. 349.

A questo proposito egli criticava «zwei große Denker über die römische Geschichte, jene liebenswürdige, aber höchst flüchtige und leichte, Schriftsteller»: Machiavelli e Montesquieu. Egli lancia le accuse non solo contro di loro ma anche contro altri, come Sigonio, Baufort etc. in modo più perspicace sotto il titolo *Vom gemeinen Feld und dessen Nutzung* nella seconda versione del 1830<sup>28</sup>. Ma l'accusa lanciata contro i due grandi pensatori è piena di ironia<sup>29</sup>.

È naturale che Niebuhr faccia menzione del rapporto giuridico e citi anche la legge interessantissima di Paolo D. 21.2.11pr., che tratta infatti giuridicamente della evizione, ma ci informa nello stesso tempo la situazione giuridica dei *praedia in Germania trans Rhenum*. Niebuhr non si è riferito a nessuno, ma Gotofredo, giurista-umanista di primissimo piano, aveva già aggiunto alla parola *praedia* in questa legge una nota molto istruttiva e impressionante:

bello quae sita sc. a Romanis: quae non proprietatis, sed tantum possessionis iure fruenda concedebantur, de quibus l. 115. de verb. sign. (D. 50.16.115) quae sine auctoritate populi Principisve revocari non poterat, l. 11. §. 1. j. de publicanis (D. 39.4.11.1), alias ex agris privatorum ne quidem publico consilio cum ipsorum iniuria quidquam capi potest, l. 13. s. commun. praediorum. (D. 8.4.13) adde 1. Reg. 21.

Cioè egli aveva già messo limpidamente in rilievo la condizione romana.

Niebuhr, dopo il paragone con la situazione dell'India<sup>30</sup>, dopo l'esame della condizione giuridica dell'*ager publicus*, dell'appalto per l'esazione delle imposte, e dopo l'analisi della *locatio*, delucida il concetto di possesso.

Diese Besitzthümer tragen den Namen Possessiones eigenthümlich: die sie inne hatten heißen auszeichnend Besitzer: daß sie besitzen ist der ausschließlic gebräuchliche, solenne Ausdruck von denen die einen Antheil am Ager publicus haben, den sie übertragen und veräußern können, obwohl das Eigenthum der Republik gehört<sup>31</sup>.

<sup>28</sup> Niebuhr, *Römische Geschichte*. Zweiter Theil, zweite völlig umgearbeitete Ausgabe, Berlin 1830, pp. 146-147: «Die Anordnung des Kleomenes, die gleiche Theilung der Ländereyen welche in der Revolution von der wildesten Zerstörern gefordert ward, werden Ackergesetze genannt; und wo dieses Wort allenfalls passend gelten könnte, bey der gefühllosen Anwendung des strengsten Eigenthumsrechts gegen prekäre Besitzer, die ein von den Vorfahren her auf sie übergegangenes Grundstück bauen, da erinnert sich keiner desselben;... Dieser Misverstand ist so alt wie die Herstellung der Philologie: weder Sigonius noch Manutius haben bezweifelt daß die Tribunen das Eigenthum auf fünfhundert Jugern beschränkt, und das Uebermaß der Armuth zugetheilt hätten: auch Baufort hat nichts anders gedacht, noch Hooke; obwohl diesen allen die Beziehung auf die eroberten Ländereyen welche die griechischen Geschichtserzähler als so wesentlich geltend machen, vor Augen stand. Sie erwähnen diese nur als Erklärung wie so weitläufige Landgüter hatten entstehen können: daß es ein Grundeigenthum gegeben dem kein Maaß gesetzt worden, kam ihnen nicht in den Sinn».

<sup>29</sup> Niebuhr, *Geschichte* cit., pp. 147-148: «und eben so wenig die beyden großen Männer deren Betrachtungen über die römische Geschichte in ihrem Werth ganz unabhängig von Misverständnissen der Geschichte sind. Diese würde ich auch hier nicht berühren, wäre es nicht lehrreich zu sehen wie sie weit entfernt sind die Ackergesetze in jenem Sinn zu verdammern. Ihr Kühnheit, die Vernichtung alles Rechts des gehofften allgemeinen Heils wegen mit Beyfall zu beschauen, möchte ich nicht theilen: doch ist sie ihnen verzeihlich: dem einen [cioè Machiavelli] weil er in einer seit Jahrhunderten unaufhörlich erschütterten, und an jede Kränkung des förmlichen Rechts gewöhnten Republik; dem andern [Montesquieu] weil er in einem Zeitalter lebte welches seiner Ruhe überdrüßig, und, seit Menschenaltern mit Revolutionen unbekannt, nach ihnen als einer Würze lüstern war».

<sup>30</sup> A. Momigliano, *Alle origini dell'interesse su Roma antica: Niebuhr e l'India*, in «Rivista storica italiana», 92 (1980), pp. 561-571.

<sup>31</sup> Niebuhr, *Geschichte* cit., p. 161.

Egli cita come prova, Orosius, V. 18, la cui citazione Savigny apprezza, accanto a Cicerone *De officio*, 2. 79, *De lege agraria*, 3 12, alcuni punti dell'opera di Livio, e la legge già indicata (D. 21. 2. 11) .

Niebuhr apprezza la definizione di Javoleno, che Valla criticava aspramente:

Ein jedes Landgut heißt praedium: aber nur dasjenige dessen Eigenthum dem Besitzer gehört heißt, in Beziehung auf ihn, ager: was wir in Besitz haben, unser Eigenthum aber nicht ist und nicht seyn kann, possessio. So sagt Javolenus<sup>32</sup>.

La definizione di Festo non è invece precisa, ma mostra solo le tipiche caratteristiche, «bezeichnende Merkmale», con la parola *late*, ma aggiungere *privatque* rovina la spiegazione: «der Zusatz verderbt die Erklärung».

Le indagini filologiche hanno ampliato la nostra conoscenza di vari termini romani relativi agli immobili. La critica precorritrice di Valla ha indubitabilmente contribuito a stimolare una serie di indagini molto fruttuose. La sua critica avrà forse suggerito che si doveva piuttosto cercare di scoprire quale era la realtà di Roma, dove i giuristi abusavano della parola *possessio*. Avrebbe dovuto chiedersi perché i Romani utilizzavano questa parola significativa la qualità giuridica, per indicare non la sua qualità giuridica, ma il fondo stesso, in provincie ove non esisteva la proprietà quiritaria.

È vero che la storiografia romana dell'Ottocento si occupa di storia della costituzione romana in un ambiente positivistico. Ma non si deve dimenticare il fatto che grandi giuristi-umanisti come Barnabé Brisson e Denis Godefroy avevano cominciato già prima dell'Ottocento a capire le parole nel quadro della costituzione romana, senza limitarsi a compilare lessici più o meno sistematici volti a spiegare i diversi significati di certi vocaboli.

<sup>32</sup> Niebuhr, *Geschichte* cit., pp. 161-162.



# I linguaggi medievali dell'economia come strumenti della crescita politica europea

di Giacomo Todeschini

*Spirito e capitalismo*, le parole che abitualmente la cultura europea – anche quella divulgata e divulgativa – utilizza per parlare dei rapporti fra economia e religione cristiana, e impiega di solito per spiegare lo sviluppo dell'economia europea e della sua egemonia planetaria nei quattro secoli successivi alla creazione dell'impero ottomano, contengono in effetti un problema storiografico cruciale. “Spirito” ha a che vedere, piuttosto chiaramente, con il *Geist des Kapitalismus* di cui scriveva Max Weber stabilendo una formula criticata ma imprescindibile, spesso malamente precisata dal termine “protocapitalismo” dato il carattere metastorico che il “Kapitalismus” weberiano assume in molte narrazioni storiografiche sulle sue origini<sup>1</sup>. Un aggettivo, “europeo-occidentale”, che dovrebbe alludere alla specificità geografica della questione, non è sempre reso esplicito da chi scrive o parla del decollo economico europeo. Queste approssimazioni in tutta la loro accertata inesattezza sono tuttavia ancora oggi necessarie per avvicinarsi alla questione degli inizi e delle ragioni di quanto si può anche denominare modernità economica europea. Ciò avviene non solo a causa della fortuna della tesi esposta brevemente da Weber nel 1904, ma anche perché in quella formulazione esiste (al di là di quanto vi possa essere di storiograficamente datato) il nucleo di una intuizione estremamente produttiva, in seguito precisata da Weber e infine da lui sintetizzata nelle lezioni di Monaco del 1919 in una prospettiva che dava spazio alle premesse medievali della razionalità economica europea. Cultura economica, comportamenti economici e ideologia religiosa venivano, in effetti, accostati da Weber nella prospettiva di una spie-

<sup>1</sup> M. Weber, *Gesammelte Aufsätze zur Religionsphilosophie*, I, Tübingen 1920; M. Weber, *Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus*, Tübingen 1934; M. Weber, *Wirtschaftsgeschichte. Abriss der universalen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte* (1919-20, 1923), Berlin 1981; F. Raphael, *Judaïsme et capitalisme. Essai sur la controverse entre Max Weber et Werner Sombart*, Paris 1982; W. Schluchter, *Religion und Lebensführung. Studien zu Max Webers Religions- und Herrschaftssoziologie*, Frankfurt/M. 1988; *Weber's Protestant Ethic: Origin, Evidence, Contexts*, New York 1995. Cfr. K. Samuelson, *Religion and Economic Action: The Protestant Ethic, the Rise of Capitalism, and the Abuses of Scholarship*, Toronto 1993; R.H. Nelson, *Economics as Religion: From Samuelson to Chicago and Beyond*, University Park PA 2001; G. Todeschini, *La comptabilité à partie double et la “rationalité” économique occidentale: Max Weber et Jack Goody*, in *Écrire, compter, mesurer. Vers une histoire des rationalités pratiques*, sous la direction de N. Coquery, F. Menant, F. Weber, Paris 2006, pp. 67-76.

gazione dei loro nessi che oggi potremmo definire, oltre che sociologica, “politica” e linguistica. Questi tre oggetti storici non erano più intesi come sistemi di significato eterogenei ma come modelli logicamente compatibili: nel cuore del *Geist* economico weberiano era già possibile scoprire un vocabolario capace di collegare cultura dottrinarina, comportamenti quotidiani e pratiche religiose, e di fornire dunque la chiave di un sistema di atteggiamenti sociali denominabili spirituali, etici o economicamente funzionali a seconda del punto di vista dell'osservatore. In questa ottica i lessici della religione potevano essere pensati come la macchina capace di allestire forme di razionalità produttiva tipicamente europee, poi rinominabili come forme caratteristiche dell'economia occidentale.

Un importante contributo allo sviluppo di una discussione storiografica sul rapporto esistito fra culture ed economie europee in età premoderna è stato dato, d'altra parte, nel secondo dopoguerra e in una logica differente, dall'attenzione prestata da antropologi e storici alle modalità di scambio fiduciario e, almeno in apparenza, gratuito: ossia alle logiche contrattuali nell'ambito delle quali l'obbligazione fra le parti interessate non era necessariamente espressa in termini monetari o aritmeticamente esatti. Dalle ricerche di Karol Polanyi a quelle degli aderenti al “Mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales” (MAUSS), Alain Caillé in testa, e sino ai lavori di Bartolomé Clavero, Craig Muldrew e Marcel Hénaff, è cresciuta negli ultimi cinquant'anni una linea interpretativa puntata a rintracciare il senso di giochi dello scambio non orientati da quanto gli economisti liberali e neo-liberisti hanno chiamato “utilità economica” o massimizzazione del profitto<sup>2</sup>.

Vi era tuttavia e vi è in questo approccio di tipo antropologico-culturale un limite già insito (per quanto possa sembrare paradossale) anche nell'impostazione del tutto differente data da Max Weber alla questione del rapporto fra religione e capitalismo. Questo equivoco, comune tanto a Weber quanto ai teorici di un'economia del dono, è riassunto nella certezza, abbastanza aprioristica e poco documentata, dell'esistenza di una contraddizione perenne e strutturale fra scambio gratuito e scambio profittevole. *Donum* e *commercium*, in questa prospettiva, sono rappresentati come aspetti tipici di fasi diverse e non comunicanti della civiltà economica premoderna e moderna<sup>3</sup>. Una economia del dono (e del controdono) sarebbe stata da questo punto di vista incompatibile con un'economia del profitto, mentre d'altra parte, secondo Weber, soltanto nel momento in cui il discorso religioso si trasformò in una mistica del successo personale, e dun-

<sup>2</sup> K. Polanyi, *La sussistenza dell'uomo. Il ruolo dell'economia nelle società antiche*, Torino 1977; K. Polanyi, *Economie primitive, arcaiche e moderne*, Torino 1980; J.T. Godbout in collaboration avec A. Caillé, *L'esprit du don*, Paris 1992; *Ce que donner veut dire. Don et intérêt*, Paris 1993 (= «La revue du M.A.U.S.S. semestrielle», 1); G. Nicolas, *Du don rituel au sacrifice suprême*, Paris 1996; A. Caillé, *Anthropologie du don: le tiers paradigme*, Paris 2000; M. Hénaff, *Le prix de la vérité. Le don, l'argent, la philosophie*, Paris 2002; B. Clavero, *Antidora. Antropologia católica de la economía moderna*, Milano 1991; C. Muldrew, *The Economy of Obligation: The Culture of Credit and Social Relations in Early Modern England*, London 1998.

<sup>3</sup> Cfr. invece S. Piron, *Le devoir de gratitude: émergence et vogue de la notion d'antidora au XII<sup>e</sup> siècle, in Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione. Linguaggi a confronto*, a cura di D. Quagliani, G. Todeschini, G.M. Varanini, Roma 2005, pp. 73-101.



che si passò da una religiosità collettiva e pubblica ad una religiosità privata centrata sulla riuscita terrena dell'individuo, la dinamica del pensiero religioso riuscì a coniugarsi con quella della prassi economica utilitarista segnando dunque il passaggio da un'economia il cui obiettivo era la felicità celeste a un'economia mirata all'arricchimento terreno.

Non sarà inutile ricordare che, mentre si andavano svolgendo, da Weber agli anni Settanta del Novecento e oltre, queste esplorazioni del nesso fra *Geist* e *Kapitalismus*, il popolo degli storici dell'economia e quello degli economisti rimanevano solidamente indifferenti a quanto sembrava pura elucubrazione sociologica o filosofica: l'assunto imperante era e restava quello di una sostanziale incomunicabilità tra sfera della riflessione economica – morale o religiosa che fosse – e sfera dell'agire pratico. Il postulato di un'eternità trans-storica della “economic utility” e la sicurezza con la quale gli economisti tra Otto e Novecento avevano immaginato che in ogni tempo e luogo relazione economica fosse uguale a massimizzazione del profitto, autorizzava a ridurre i dibattiti medievali, o anche moderni, sull'usura o sul giusto prezzo o sul ruolo etico e sociale di chi contrattava, a noiose disquisizioni scolastiche, a una specie di brancolante e rozzo tentativo di pensare il mercato senza averne gli strumenti intellettuali, e cioè alla preistoria di quanto secoli dopo sarebbe stato il pensiero economico scientifico<sup>4</sup>. L'audacia interpretativa di Raymond De Roover lo spingeva ad ammettere che l'atteggiamento antieconomico della Chiesa cattolica aveva paradossalmente stimolato l'ingegnosità dei *mercatores*, inducendoli ad escogitare stratagemmi contrattuali (“sotterfugi” avrebbe detto Schumpeter nella sua *Storia dell'analisi economica*) adatti ad eludere i divieti morali<sup>5</sup>. Joseph Schumpeter, determinando nel 1954 un criterio interpretativo ancora visibile nell'opera di Odd Langholm quarant'anni dopo, si arrischiava a dire che, ancorché negativa rispetto al mercato e al profitto, la posizione degli Scolastici sull'interesse e l'usura cominciando ad indagare la nozione di rischio commerciale «aveva lanciato la teoria dell'interesse»<sup>6</sup>. Ma non si andava più in là. L'interpretazione degli storici cattolici dell'economia, a cominciare da quella di Amintore Fanfani, capovolgeva il rapporto senza mutarne la sostanza: in questa prospettiva che, tutto sommato, raggiunge recenti prese di posizione di Novak o di Zamagni, la morale economica degli ecclesiastici, imponendo una razionalità ordinatrice, avrebbe favorito lo sviluppo di una civiltà economica dotata di presupposti etici, di quello che poi sarebbe stato denominato “capitalismo dal volto

<sup>4</sup> Questo paradigma è ben visibile anche nelle più aggiornate ricostruzioni del “pensiero economico medievale”: O. Langholm, *Economics in Medieval Schools: Wealth, Exchange, Value, Money and Usury according to the Paris Theological Tradition, 1200-1350*, Leiden 1992; O. Langholm, *The Legacy of Scholasticism in Economic Thought. Antecedents of Choice and Power*, Cambridge 1998.

<sup>5</sup> R. De Roover, *La pensée économique des Scolastiques*, Montréal-Paris 1971; R. De Roover, *Business, Banking and Economic Thought in Late Medieval and Early Modern Europe. Selected Studies*, edited by J. Kirshner, Chicago-London 1974.

<sup>6</sup> J. Schumpeter, *History of Economic Analysis*, New York 1954. W. Decock, *Lessius and the Breakdown of the Scholastic Paradigm*, in «Journal of the History of Economic Thought», 31 (2009), 1, pp. 57-78.

umano<sup>7</sup>. In questo caso, come nel precedente, la relazione fra economia e religione o fra comportamenti economici e rappresentazioni economiche rimaneva programmaticamente fissata sulle basi di una dialettica che opponeva le ragioni storiche del profitto economico a quelle del successo spirituale. Buono o cattivo che fosse il rapporto fra religione e capitalismo, era comunque chiaro che queste due realtà non avevano in comune alcunché: monete e acqua santa non dovevano né potevano mescolarsi. Il problema rimaneva, per Schumpeter come per Fanfani, quello dell'incontro riuscito o non riuscito fra ragioni della fede e ragioni dell'utilità economica, fra etica ed economia. Quella che si dichiarava, in forme diverse, era la difficoltà delle società premoderne di parlare linguaggi economici, e di codificare dunque in termini riconoscibili da parte dell'odierna scienza economica, le molteplici relazioni di scambio contenute e prodotte dalle culture di queste società. La convinzione tutta accademica di tale incompatibilità fra religione ed economia, fra Chiesa e razionalità economica, fra morale ed economia, ossia fra linguaggi culturali e linguaggi economici, fa sì che ancora nella recente *History of Economic Thought* curata da Steven Medema e Warren Samuels, e pubblicata da Routledge nel 2003<sup>8</sup>, da Aristotele nel quarto secolo avanti Cristo sino a Tommaso d'Aquino nel tredicesimo secolo dopo Cristo si stenda un desolato e interminabile spazio di inconsapevolezza economica: ben diciassette secoli di inverosimile incomprendimento dell'economia e delle molteplici forme di mercato avvicendatesi nella storia d'Europa. Stando a queste prospettive il decollo economico europeo con tutte le sue implicazioni egemoniche e politiche nulla poteva avere a che fare, paradossalmente, con la cultura economica europea né con i linguaggi che l'avevano resa parlabile.

La notevole eccezione metodologica costituita dall'approccio complesso alla questione del rapporto fra religioni ed economia, costituito dalle ricerche coordinate da Charles Malamoud sul significato reale e simbolico del debito in differenti culture, non è riuscita a incrinare il quadro storiografico di cui si è detto sin qui, né tanto meno la vulgata derivatane. Anche le prospettive antropologico-economiche alquanto stimolanti, impostate dalle indagini di Mary Douglas, Baron Isherwood e Arjun Appadurai, non hanno scalfito la sostanza della raffigurazione storico-economica o antropologico-culturale che aveva fissato il canone di un'estraneità fra spirito, dono, salvezza da un lato, e denaro, commercio, profitto dall'altro<sup>9</sup>. Non per caso libri come quello di Nathalie Zemon Davis, sul significato del donare nella Francia d'età moderna, non hanno avuto l'eco che meritavano. E solo di recente un volume di Laurence Fontaine ha osato ripro-

<sup>7</sup> A. Fanfani, *Cattolicesimo e protestantesimo nella formazione storica del capitalismo* (1934), Venezia 2005; M. Novak, *The Catholic Ethic and the Spirit of Capitalism*, New York 1993; S. Zamagni, L. Bruni, *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, Bologna 2004.

<sup>8</sup> S.G. Medema, W.J. Samuels, *The History of Economic Thought: A Reader*, New York 2003.

<sup>9</sup> *Debts and Debtors*, edited by C. Malamoud, New Delhi 1983; *Lien de vie, nœud mortel: les représentations de la dette en Chine, au Japon et dans le monde indien*, sous la direction de C. Malamoud, Paris 1988; M. Douglas, B. Isherwood, *Il mondo delle cose. Oggetti, valori, consumi*, Bologna 1984; *The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspective*, edited by A. Appadurai, Cambridge, Mass., 1986.

porre, per l'epoca moderna, il problema della relazione fra linguaggi della morale e pratiche dell'economia senza risolverlo affrettatamente nei termini obbligati di una dipendenza o di una incomunicabilità ontologica<sup>10</sup>.

La crescita, a partire da Douglass North o Gary Becker e fino ad Avner Greif<sup>11</sup>, di nuovi modi di considerare i fenomeni economici sulla base di una analisi delle scelte economiche individuali o di gruppo, così da tenere conto di molteplici variabili istituzionali, culturali e psicologiche, ha infine potuto indurre un avvicinamento fra economisti, storici dell'economia e storici della razionalità economica. Bisognerà però domandarsi fino a che punto questi nuovi criteri di analisi economica della storia europea riescano a dar conto della complessità linguistico-culturale e dello spessore temporale di quanto oggi denominiamo "istituzioni" o "scelte" economiche.

Sembra tutto sommato verosimile che sia nella prospettiva di un'antropologia del dono, sia in quella storico-economica o neo-istituzionalista o behaviorista, la difficoltà a procedere e a sviluppare quanto di vitale potesse esservi nell'ipotesi weberiana, sia derivata appunto dalla convinzione, in definitiva ideologica, e cara tanto agli storici economici liberisti o cattolici, quanto agli antropologi di impostazione primitivista, ma anche a molti economisti, che fra scambio non monetario e dunque affettivo o religioso (o comunque malamente raffigurabile in termini aritmetici e statistici) e scambio mirato alla realizzazione di un utile monetario non potesse né possa esservi alcun elemento comune. A sua volta questa certezza ha condotto inesorabilmente al paradigma di una religione istituzionale capace o incapace di condizionare il gioco economico ma certamente estranea ed esterna ad esso; oppure ha rinviato al modello di un mercato tanto forte da poter piegare alle sue ragioni oggettive qualunque presupposto etico secondo una logica del compromesso. In ogni caso questi modi di impostare la questione riguardante il funzionamento ovvero il significato sociale e culturale del mercato sembrano dipendere da una disattenzione, ancora in qualche modo ottocentesca, per la forma concreta dei discorsi che hanno trasmesso, stratificandosi su un arco temporale molto lungo, la memoria sia delle pratiche economiche sia delle loro raffigurazioni mentali nei diversi contesti geografici ed etnico-religiosi europei<sup>12</sup>.

Ripartendo da una serie di ricerche recenti, e dalle conclusioni di una bibliografia sparsa e discontinua<sup>13</sup>, si potrà dunque cominciare ad ammettere che la

<sup>10</sup> N. Zemon Davis, *The Gift in Sixteenth Century France*, Oxford 2000; L. Fontaine, *L'économie morale. Pauvreté, crédit et confiance dans l'Europe préindustrielle*, Paris 2008.

<sup>11</sup> G.S. Becker, *The Economic Approach to Human Behavior*, Chicago 1976; D.C. North, *Structure and Change in Economic History*, New York 1981; D.C. North, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge 1990; A. Greif, *Cultural Beliefs and the Organization of Society: A Historical and Theoretical Reflection on Collectivist and Individualist Societies*, in «The Journal of Political Economy», 102/5 (1994), pp. 912-50; A. Greif, *Institutions and the Path to the Modern Economy. Lessons from Medieval Trade*, Cambridge 2006.

<sup>12</sup> Si veda invece l'attenzione a questa complessità di F. Trivellato, *The Familiarity of Strangers. The Sephardic Diaspora, Livorno, and Cross-Cultural Trade in the Early Modern Period*, Yale 2009.

<sup>13</sup> La si riassume in G. Todeschini, *I mercanti e il tempio*, Bologna 2002; G. Todeschini,

razionalità economica europea crebbe, all'inizio dell'acculturazione cristiana di quello che era stato l'impero romano in Occidente, dall'interno di linguaggi teologici e normativi, in parte generatisi dall'impatto di un precoce diritto canonico con la legislazione dei regni che avevano sostituito localmente le amministrazioni romane, e in parte risultanti dalla traduzione romano-cristiana di precedenti codici economici ebraici.

Già in quest'epoca, che si potrà datare tra il V e il IX secolo e localizzare soprattutto nell'ambito della prima *koinè* cristiana occidentale a dominante episcopale, i cui punti cardinali erano Cartagine, Roma, Milano, Aquileia e Reims, la sostanza testuale del discorso economico sta soprattutto nella sua capacità di rinominare in chiave simbolica e metaforica i comportamenti economici e cioè di dare un senso culturale specifico a pratiche commerciali e creditizie quanto mai differenti, riconducendole ad un significato fondamentalmente binario riassunto dai lessici della fruttificazione o viceversa della sterilità. Agli albori di quella che si potrebbe anche chiamare una razionalità economico-politica occidentale cristiana risaltano poi, da un lato, il protagonismo verbale di una *élite* sacerdotale ma al tempo stesso funzionariale e amministrativa, e, dall'altro, e di conseguenza, la grande forza performativa dei discorsi che essa veniva producendo. Specialmente intorno alla definizione di quanto veniva denominato *utilitas ecclesiarum* o *utilitas christianorum* si forma gradualmente, in questa prima fase, un vocabolario in grado di raccordare la salvezza spirituale dei fedeli e la prosperità terrena di istituzioni, la cui sacralità viene descritta come l'origine di una ricchezza pensata in termini di inalienabilità e pertanto di doverosa e costante crescita. Sin da questo principio della razionalità economica cristiana occidentale, prima dunque che essa si specifichi come laica o ecclesiastica, come cattolica o riformata, i linguaggi della fede e dell'appartenenza al gruppo iniziatico dei cristiani vengono piegati a significare forme di arricchimento la cui virtualità, la cui natura non esattamente calcolabile, è direttamente ricondotta ad una speranza di felicità eterna di incerta misurabilità<sup>14</sup>.

Per meglio intendere questo avvio del ragionare economico occidentale, occorre avere chiaro che le prime forme di mercato e le prime geografie dello scambio rilevabili, dal IX al XII secolo, si formano nel quadro di un sistema di poteri signorili a tal punto orientato da modelli dominativi sacri, da produrre i propri linguaggi del profitto e dell'utilità a partire dai lessici ecclesiali dell'arricchimento in tutta la loro ambiguità di lessici atti a denotare nello stesso tempo sia la salvezza degli uomini che la crescita economica delle chiese intesa specificamente come conquista e mantenimento dei territori di recente cristianizzazio-

*Cristianesimo e modernità economica*, in *Le religioni e il mondo moderno*, a cura di G. Filoramo, I (Cristianesimo), cura di D. Menozzi, Torino 2008, pp. 87-108; G. Todeschini, *Theological Roots of the Medieval/Modern Merchants' Self-Representation*, in *The Self-Perception of Early Modern "Capitalists"*, edited by M.C. Jacob, C. Secretan, New York 2008, pp. 17-46.

<sup>14</sup> Fonti e bibliografia in V. Toneatto, P. Černic, S. Paulitti, *Economia monastica: dalla disciplina del desiderio all'amministrazione razionale*, Spoleto 2004; V. Toneatto, *Marchands et banquiers du seigneur. Lexiques chrétiens de la richesse et de l'administration monastiques de la fin du IV<sup>e</sup> au début du IX<sup>e</sup> siècle*, Thèse de Doctorat, Université de Paris Ouest-Nanterre-La Défense 2009.

ne. È nell'ambito di questa situazione storica e culturale, che il paradigma dello scambio proficuo acquista subito un'importanza caratteristica. Ciò avviene – da un lato – perché l'immagine, la logica e il vocabolario del *commercium* servono precocemente a metaforizzare e a divulgare l'evento centrale del processo di identificazione cristiano, l'Incarnazione divina, intesa come scambio misterico fra *spiritus* (“pneuma”) e *corpus* (“soma”)<sup>15</sup>. Questo processo è, d'altra parte, fondato in un sistema di transazioni fra poteri consacrati e poteri militari che, almeno dal secolo VIII, acquista tutto lo spessore di un gioco di scambio in grado di trasmettere ai primi uomini e terra, e ai secondi carisma e linguaggio. Si viene stabilendo, in questo modo, tutta una sintassi di equivalenze simboliche e monetarie metodologicamente fondamentale per i futuri sviluppi delle concettualizzazioni economiche europee. Da questa prima lunga fase di definizione dell'utilità economica come utilità spirituale ovvero come utilità politica secondo i criteri stabiliti da ristrette *élites* dominanti, sino all'epoca della cosiddetta lotta contro la simonia, e cioè dei conflitti sulla vendibilità delle cariche ecclesiastiche e dei beni delle chiese senza il beneplacito del pontefice romano, aumenterà vertiginosamente l'attenzione di chi autorevolmente controllava la cultura scritta per il problema dell'equivalenza fra valori qualitativamente differenti. Oggetti come la terra, le prestazioni d'opera, le merci, le monete, i favori, le appartenenze e i benefici dovevano essere scambiati di continuo, proprio perché il mercato si radicava nel difficile equilibrio politico organizzato da poteri disuguali e instabili: ma questo commercio poteva avvenire ed essere accettato come credibile e verosimile, poteva avere senso, soltanto a partire dalla codificazione di un sistema di equivalenze fra quantità in sostanza non commensurabili e non comparabili<sup>16</sup>. Il fondamentale significato politico inerente al controllo di questi sistemi di equivalenze produrrà, fra XII e XIII secolo in ambiente latino occidentale, molte riflessioni e molte normative riguardanti il profitto legittimo o illegittimo. La connessione simbolica fra legalità delle coniazioni monetarie e identità liturgica dei poteri che, fra XII e XIII secolo, creavano e facevano circolare le monete è stata, del resto, sottolineata da Ernst Kantorowicz già nel 1946<sup>17</sup>.

<sup>15</sup> Rimane fondamentale M. Herz, *Sacrum Commercium. Eine begriffsgeschichtliche Studie zur Theologie der Römischen Liturgiesprache*, München 1958; cfr. G. Todeschini, *Quantum valet? Alle origini di un'economia della povertà*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medioevo», 98 (1992), pp. 173-234; R. Mueller, 'Eva a dyabolo peccatum mutuavit': *peccato originale, prestito usurario e redemptio come metafore teologico-economiche nel Medio Evo*, in *Credito e usura cit.*, pp. 229-245.

<sup>16</sup> J.-P. Devroey, "Ad utilitatem monasterii". *Mobiles et préoccupations de gestion dans l'économie monastique du monde franc*, in «Revue bénédictine», 103/1-2 (1993), pp. 224-240; C. Brittain Bouchard, *Holy Entrepreneurs. Cistercian, Knights, and Economic Exchange in Twelfth Century Burgundy*, Ithaca-London 1991; H. Siems, *Handel und Wucher im Spiegel frühmittelalterlicher Rechtsquellen*, Stuttgart 1992; G. Depeyrot, *Richesse et société chez les Mérovingiens et les Carolingiens*, Paris 1994; G. Todeschini, *I vocabolari dell'analisi economica fra alto e basso medioevo: dai lessici della disciplina monastica ai lessici antiusurari (X-XIII secolo)*, in «Rivista storica italiana», 110 (1998), pp. 781-833; G. Todeschini, *Linguaggi teologici e linguaggi amministrativi: le logiche sacre del discorso economico fra VIII e X secolo*, in «Quaderni storici», 34 (1999), 102 (= *Linguaggi politici*, a cura di E. Artifoni e M.L. Pesante), pp. 597-616.

<sup>17</sup> E. Kantorowicz, *Laudes regiae. A Study in Liturgical Acclamations and Medieval Ruler*

In ogni caso, la legittimità o la illegittimità di una transazione venivano fatte derivare da un criterio di valutazione dei valori e dei prezzi che rinvia all'autorità di chi, per definizione essendo competente in materia di sacralità, ossia avendo l'autorità di definire l'autenticità dei valori e delle monete, doveva di conseguenza poter regolare un mercato che comprendeva fra i suoi elementi anche le cose sacre. L'analisi di questo sistema di equivalenze fra oggetti qualitativamente disparati partiva quindi dalla constatazione che la natura sacra di alcuni di essi costituiva un termine di riferimento paradigmatico per tutto l'ambito del mercato. Era sulla base di questo presupposto che la nozione stessa di valore di scambio finì per essere modellata, enigmaticamente, in termini di quantità molto difficili da definire, e certamente non riassumibili in una somma aritmetica di spese, costi e lavoro. Tipiche in questo senso erano le prescrizioni ecclesiolgiche eppure economiche riguardanti l'ambigua equivalenza tra benefici economici e dominativi concessi da un'autorità e favori ovvero variabili manifestazioni di riconoscenza con cui i beneficiati ripagavano quelle autorità. In questo come in altri casi analoghi si chiariva, sin dal XII secolo, che il prezzo o il pagamento più razionali erano quelli riconoscibili all'interno di una sfera di circolazione fiduciaria, legittimata dal segno di un'autorità visibilmente autentica. Il modello concettuale, già agostiniano, definito dall'elargizione di una *gratia* a cui doveva corrispondere una gratitudine, agiva sulle dialettiche dello scambio assumendo, da un lato, la forma della relazione simmetrica fra dono e contro-dono, e, dall'altro, quella dell'accordo commerciale basato su di un calcolo delle equivalenze fra valori in termini di probabilità<sup>18</sup>.

Le molteplici relazioni contrattuali illegittime definite con la parola *usura*, di per sé – come ha mostrato Harald Siems<sup>19</sup> – semanticamente indefinita, risulta-

*Worship*. Berkeley/Los Angeles 1946, ch. 1 (*A Legend on Coins and its Origins*), Appendix 2 (*Notes on the Diffusion of the Christus vincit Legend on Coins*); E. Kantorowicz, *Christus-Fiscus*, in *Synopsis. Festgabe für Alfred Weber*, Heidelberg 1948, pp. 223-235; A. Boureau, *Kantorowicz et Christus-Fiscus: la métaphore comme sujet de l'histoire*, in D. Milo, A. Boureau, *Alter-Histoire. Essais d'histoire expérimentale*, Paris 1991, pp. 127-138.

<sup>18</sup> G. Todeschini, *I mercanti e il tempo* cit., pp. 204 sgg.; un riassunto ormai didascalico e divulgabile di questa logica in Thomas of Chobham, *Summa confessorum*, 7, 6, XII 13, edited by F. Broomfield, Louvain-Paris 1968, pp. 529-530: «Quid significet dare gratis beneficium. Exponitur autem gratis dare dupliciter. Dicitur enim quondam dare gratis, id est nullam causam venalem ponere, id est dare gratis, id est nihil recipere in dando nisi solum deum vel solam gratiam. Et ideo non dat gratis qui sic dat consanguineo suo, licet dominus dicat: gratis accepistis, gratis date. Item notandum quod cum dicitur: iste episcopus dat alicui clerico beneficium pro servitio suo vel pro servitio parentum, dupliciter intelligi potest. Dicit enim canon quod clerici bene meriti de ecclesia debent beneficiari pro meritis suis in eadem ecclesia. Potest tamen intelligi ita quod episcopus nihil aliud considerat nisi utilitatem quam consecutus est ex clerici servitio, et ita dare simonia est. Vel potest intelligi ita quod episcopus consideret prudentiam clerici sui et diligentiam et strenuitatem et scientiam in obsequio suo, et si propter hoc dat ei beneficium, non est simonia, quia sicut dixit vir prudens: curie prelatorum sunt probatoria clericorum. Ibi enim debent probari clerici quis sit dignus beneficio ecclesiastico et quis non. Vel potest dici quod sicut ordinata caritas monet hominem quod prius det patri quam filio, et domestico quam extraneo, et bene merenti quam non merenti, et deus illam caritatem ordinavit, eodem ordine potest aliquis dare spirituale beneficium. Si enim magis diligendus est ille qui servivit quam ille qui non servivit, dummodo uterque bonus est, potius dandum est beneficium priori quam secundo».

<sup>19</sup> H. Siems, *Handel und Wucher* cit.

vano in questa luce l'effetto dell'arbitraria volontà di fissare il valore di denaro o beni di consumo da parte di individui irricognoscibili dal punto di vista della comunità ecclesiale, collocati dunque al di fuori del mistero valutativo di cui erano garanti e padroni i poteri carismatici. L'ossessione antiusuraria che caratterizza, soprattutto a partire dal XII e XIII secolo, la normativa canonica prima e il diritto comune poi, si rivela, pertanto, a una lettura attenta dei testi, non certo una presa di posizione anticreditizia coerentemente teorica, ma al contrario l'effetto del lento generarsi di un linguaggio del profitto connesso all'identità sociale e alla riconoscibilità civica dei contraenti<sup>20</sup>.

La dialettica costante che lega mercato e potere, ed è tipica della prima crescita economica europea, quella dei secoli XI-XIII, produrrà di conseguenza, gradualmente, un articolato vocabolario dell'investimento a buon diritto profittevole perché produttivo per la comunità cristiana: la ricchezza circolante potrà dunque essere rappresentata come utile e virtuosa nello stesso tempo. Parallelamente a questo generarsi di un discorso sulla produttività del denaro e dei beni dei fedeli, emblematicamente rappresentati dagli enti ecclesiastici, l'*élite* intellettuale formata da Scolastici e giuristi organizza, dal XIII secolo, una sempre più nitida condanna di quelle pratiche creditizie che essa cataloga come esterne alla sfera pubblica ossia ecclesiale, e che dunque risultano private e finalizzate all'arricchimento arbitrario di individui e famiglie non leggibili come funzionali a quanto veniva denominato *bonum commune*<sup>21</sup>. Questa a-sistematica elaborazione del modo cristiano di parlare di economia e di razionalizzare lo scambio non è allora, come a lungo si è creduto, il risultato di una astratta dottrina medievale del giusto prezzo o dell'equità contrattuale, ma piuttosto l'effetto, all'inizio dell'età moderna, della valorizzazione politica, economica e simbolica dei contratti e degli scambi praticati da soggetti la cui reputazione e identità civica ne confermava l'autorevolezza: fossero essi enti istituzionali come città, chiese e ospedali, oppure famiglie visibilmente affidabili come quelle che componevano le più note compagnie commerciali, oppure persone di indiscussa credibilità e pubblica rinomanza<sup>22</sup>.

Il denaro e la circolazione della ricchezza ossia i modi dello scambio e della produzione sono rappresentati e testimoniati, in questo quadro, in una prospettiva che non si può quindi affrettatamente definire "teorica", né d'altra parte si tratta di semplice pragmatismo. Si dovrà dire piuttosto che i linguaggi economi-

<sup>20</sup> G. Todeschini, *Eccezioni e usura nel Duecento. Osservazioni sulla cultura economica medievale*, in «Quaderni storici», 44 (2009), 131, pp. 351-368.

<sup>21</sup> M.S. Kempshall, *The Common Good in Late Medieval Political Thought*, Oxford 1999; P. von Moos, *Public' et 'privé' à la fin du Moyen Âge. Le 'bien commun' et la 'loi de la conscience'*, in «Studi medievali», s. 3<sup>a</sup>, 41 (2000), pp. 505-548.

<sup>22</sup> *The Politics of Ritual kinship. Confraternities and Social Order in Early Modern Italy*, edited by N. Terpstra, Cambridge 2000; *Povert  e innovazioni istituzionali in Italia dal Medioevo ad oggi*, a cura di V. Zamagni, Bologna 2000; *L'uso del denaro. Patrimoni e amministrazione nei luoghi pii e negli enti ecclesiastici in Italia (secoli XV-XVIII)*, a cura di A. Pastore, M. Garbellotti, Bologna 2001; *Politiche del credito. Investimento, consumo, solidariet *, a cura di G. Boschiero, B. Molina, Asti 2004.

ci medievali e della prima età moderna rendono possibile una doppia e contraddittoria rappresentazione della ricchezza, ossia appunto del denaro e dei modi in cui esso cifra lo scambio e la circolazione o la produzione. È con questi linguaggi che avranno a che fare gli economisti dei secoli successivi, quelli che gli storici del pensiero economico classico hanno riconosciuto come gli inventori della disciplina, ed è di questi linguaggi che questi futuri scienziati dell'economia dovranno più o meno consapevolmente servirsi.

Nel discorso economico bassomedievale, in effetti, non era esistito un solo modo di raffigurare il denaro e la circolazione della ricchezza, ma piuttosto si era giunti a definire gli oggetti economici, fossero essi beni commerciabili o unità di misura che ne definiscono il valore di scambio, a partire dalla qualità sociale ossia dal significato politico che tali oggetti potevano assumere, perché attivati da gruppi o persone identificati come credibili e affidabili. Si potrebbe forse dire brevemente che l'approccio all'economia presente nelle fonti medievali e organizzato dai lessici medievali è un approccio fortemente selettivo. La produzione, lo scambio, i mezzi di pagamento, il prezzo del denaro e anche il valore di mercato delle cose sono espressi da linguaggi e da parole fortemente segnati culturalmente dalla loro appartenenza al discorso cristiano in quanto discorso egemonico ed universalista, ossia costantemente orientato ad organizzare la realtà del mondo in termini di ordine e gerarchia dei significati. Esistono nell'ambito di questo lessico e di questa sintassi concettuale un denaro sterile e un denaro fruttifero, così come il valore e il prezzo delle cose mutano in rapporto al peso specifico ossia alla qualità politica della comunità che li definisce.

Il prezzo corrente di un bene economico ossia il prezzo stabilito convenzionalmente dal mercato (da quanto i testi medievali chiamano, in realtà, *communitas contrahentium*) ben altrimenti da quanto è parso ad economisti e storici dell'economia interessati ad eternizzare la nozione impersonale di "prezzo di mercato", non è affatto in questa prospettiva il prezzo più o meno oggettivamente fissato da un soggetto collettivo astratto, il "mercato" appunto, ma – ed è ben diverso – il valore-prezzo convenuto all'interno e da parte di una comunità di contrattanti legata da reti fiduciarie familiari, politiche e religiose nello stesso tempo. Se è vero che sono la scarsità, la qualità e l'apprezzamento individuale a fare il prezzo di una cosa, è altrettanto vero che il giudizio riguardo all'equilibrio dei prezzi e dunque l'ultima parola in materia di prezzo e valore, ossia in materia di scarsità, abbondanza, gradevolezza di un oggetto, spetta a coloro che le élites politiche e religiose riconoscono come più esperti, più fidati, più conosciuti e più rispettabili, in una parola ai più *fideles* sulla scena del mercato. Questa comunità alla quale, soltanto, era riconosciuto il diritto di far funzionare il mercato e che era, dunque, il fulcro del mercato, non poteva tuttavia riassumere totalmente in sé né gestire esaustivamente la totalità dei giochi economici. Né tanto meno essa era in grado di avere un controllo certo dell'intera ipotetica estensione dello spazio produttivo e commerciale.

Ne derivò, nelle fonti scritte, una rappresentazione della geografia economica del mercato e della produzione "proto-capitalista" in termini di spazio culturale e concettuale fondamentalmente gerarchico: organizzato cioè secondo una



logica che alla centralità di alcune pratiche economiche e di alcuni giochi monetari veniva contrapponendo la semiperifericità o la totale marginalità di altre pratiche e di altri giochi.

Per intendere meglio la natura linguistica e concettuale di questo discorso e i tempi lunghi nei quali esso fu prodotto, bisogna infine aver chiaro che esso maturò per gradi, senza essere in sostanza il prodotto di un autore o il frutto esclusivo di una Scuola; anche se innegabilmente talune sequenze dottrinali, come quella francescana, riuscirono a produrre, in una fase di decisiva ridefinizione degli equilibri finanziari, forme molto coerenti di codificazione economica<sup>23</sup>.

Dagli enunciati patristici alle collezioni tutto sommato anonime di canoni alto-medievali, sino alle polemiche sulla invendibilità delle *res ecclesiarum* in età gregoriana, e poi ai trattati e alle questioni *de contractibus* degli Scolastici, Tommaso e Olivi, Enrico di Gand e Scoto, Bernardino da Siena e Gabriel Biel, si può rintracciare un lento ma continuo stratificarsi e risemantizzarsi di interpretazioni e verbalizzazioni cristiane dei comportamenti economici tendenzialmente orientato a identificare in talune forme di arricchimento altrettanti percorsi verso la Salvezza: non si tratta di teorie o di un organico sistema teorico, né tanto meno della creazione di un *Geist* protocapitalista.

A meno che con questa espressione non si voglia intendere la plurisecolare elaborazione di una logica del linguaggio e del parlare economico: in questo caso si potrà forse dire che, alla fine del Quattrocento, la formazione di nuovi mercati e l'accelerazione ovvero la complicazione dei giochi economici, avveniva in un quadro di abitudini linguistiche e razionali da tempo assestato. Questo sfondo concettuale e sintattico era certamente funzionale allo sviluppo di pratiche del mercato europee che ne fondavano la crescita e l'espansione a partire da una nozione di sacralità della ricchezza probabile, a sua volta intimamente connessa all'immagine e alle pratiche relazionali di una fede in grado di sopravvivere solo a patto di universalizzarsi come socialità salvifica, e dunque a patto di conquistare territori e spazi di mercato sempre nuovi.

<sup>23</sup> Su questi aspetti: G. Todeschini, *Il prezzo della salvezza. Lessici medievali del pensiero economico*, Roma 1994; G. Todeschini, *I mercanti e il tempio* cit.; G. Todeschini, *Ricchezza francescana. Dalla povertà volontaria alla società di mercato*, Bologna 2004; G. Ceccarelli, *Il gioco e il peccato. Economia e rischio nel tardo medioevo*, Bologna 2003; P. Evangelisti, *I francescani e la costruzione di uno Stato. Linguaggi politici, valori identitari, progetti di governo in area catalano-aragone*, Padova 2006; *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, a cura di P. Prodi, Bologna 2008; P. Prodi, *Settimo non rubare. Furto e mercato nella storia dell'Occidente*, Bologna 2009.



## Lectio aurea\*

von Hans Erich Troje

Ortega y Gasset bezeichnet in dem Text *Del Imperio Romano* von 1940 die Anrufung von Gesetz und Recht als etwas «vorsätzlich Unmenschliches». Das Recht, sagt er, setzte die Verzweiflung am Menschlichen voraus. «Wenn die Menschen so weit sind, daß sie gegenseitig ihrer eigenen Menschlichkeit mißtrauen, dann versuchen sie etwas vorsätzlich Unmenschliches zwischen sich einzuschalten, um miteinander verkehren und handeln zu können: das Gesetz». Ich will dieses etwas provozierende Diktum heute *nicht* diskutieren. Heute wird *nicht* von Menschlichkeit, Unmenschlichkeit, Gesetz und Recht die Rede sein, sondern, viel anspruchsloser, von «Humanismus und Jurisprudenz», und zwar in einem dreifachen Sinne: erstens im Sinne meines Forschungsgebietes «Europäische Jurisprudenz unter dem Einfluß des Humanismus», zweitens im Sinne meiner die siebziger und achtziger Jahre ausfüllenden Bemühungen um verbesserte, vielleicht humanere Juristenausbildung und Rechtspraxis, drittens bezüglich dessen, was ich mit Fritz Pringsheim, als dessen Schüler, Doktorand und Assistent in den sieben Freiburger Jahren, 1957-1964, erleben durfte.

1. «Die europäische Jurisprudenz unter dem Einfluß des Humanismus», war das Aufgabengebiet, das mir 1964 bei Beginn meiner Arbeit im neugegründeten Max Planck Institut für europäische Rechtsgeschichte in Frankfurt auf meinen Wunsch vom Gründungsdirektor Helmut Coing zugewiesen wurde. In diesen Themenkreis gehören mein Beitrag in dem von Coing herausgegebenen *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren Privatrechtsgeschichte*, meine 1971 publizierte Habilitationsschrift *Graeca leguntur* über die Aneignung des byzantinischen Rechts und die Entstehung eines humanistischen Corpus iuris civilis in der Jurisprudenz des 16. Jahrhunderts, die während der sieben MPI-Jahre entstandenen Abhandlungen, die in einem Sammelband *Humanistische Jurisprudenz* von 1993 verfügbar sind, und schließlich auch die nach meiner 1999 erfolgten Pensionierung entstandenen und publizierten Aufsätze, die jetzt in ein Buch eingearbeitet sind, das unter dem Titel *Crisis digestorum. Studien zur historia pandectarum* 2011 im Klostermann-Verlag Frankfurt am Main erschienen ist.

Von den vielfältigen Aktivitäten europäischer Juristen unter dem Einfluß des Humanismus hatten mich zunächst deren Bemühungen um ein Verständnis der

\* Vortrag *Humanismus und Jurisprudenz*, 9. Juni 2011 Freiburg im Breisgau.

den Quellen immanenten oder ihnen aufzuerlegenden Ordnung und Systematik, des sog. *ordo iuris*, am meisten interessiert, und einige der in der erwähnten Aufsatzsammlung von 1993 enthaltenen Stücke handeln auch davon. Sehr bald trat aber das Interesse an den humanistischen Quelleneditionen in den Vordergrund, und dieses fokussierte sich bald auf die humanistische Kritik und Edition der Digesten.

Ich will nur kurz skizzieren, worum es dabei geht. Als in der Spätantike (1. Drittel 6. Jahrhundert) Kaiser Justinian I. das römische Ostreich militärisch gefestigt hatte, unternahm er es, die Rechtspflege zu konsolidieren. Diese beruhte zumeist auf vor Jahrhunderten im römischen Westreich entstandenen lateinischen Texten. Das waren zum einen Schriften von Juristen der drei ersten nachchristlichen Jahrhunderte, zum anderen Konstitutionen der Kaiser desselben und des nachfolgenden Zeitraumes. Die Masse der Juristenschriften war für den Gerichtsgebrauch viel zu umfangreich, unübersichtlich und wegen unsicherer Textüberlieferung auch zu wenig zuverlässig und in entscheidenden Fragen oftmals widersprüchlich. Deswegen ließ Justinian durch die von ihm eingesetzten Expertenkommissionen unter Leitung eines hohen Justizbeamten aus der Masse von Juristenschriften die noch aktuellen, für die Rechtspflege der Gegenwart noch brauchbaren und erforderlichen Texte exzerpieren, überarbeiten und zusammenstellen, ließ das Ergebnis, ein Werk von immer noch gewaltigem Umfang, mehrfach abschreiben, nannte es *Digesta seu pandektai* und verschickte mit einem Begleitschreiben vom Dezember 529 authentische Abschriften an hohe Beamte. Die Textfragmente dieses Sammelwerkes waren ganz überwiegend in lateinischer Sprache verfaßt. Für die Rechtspraxis des Ostreiches standen bald Übersetzungen ins Griechische zur Verfügung, die allerdings möglichst wortgetreu sein mußten. Von den damals entstandenen und kursierenden Handschriften hat sich nur eine einzige erhalten, die auf 907 beidseitig beschriebenen großen Pergamentblättern Justinians Digesten fast lückenlos enthält und auf ungeklärten Wegen in den Westen gelangte. Sie kam irgendwann nach Pisa, wo sie bis 1406 verblieb. Eine wahrscheinlich im 11. Jahrhundert von ihr genommene Abschrift wurde zur Mutterhandschrift weiterer Abschriften, die an verschiedenen Orten Oberitaliens durchgearbeitet und erläutert und in den Rechtsschulen "gelesen" wurden, wobei Bologna bald den meisten Zustrom hatte und alle anderen, auch Pavia, überflügelte. Dabei beschränkte man sich unter Weglassung fast alles Griechischen auf die lateinischen Texte. Um die einzelnen Texte herum wuchs, als sogenannte glossa, ein Sammelsurium von kürzeren und längeren Erklärungen, die zu einem riesigen Erläuterungswerk, der *glossa magna*, zusammenwuchsen. Künftig gibt es für einige Jahrhunderte mehr Handschriften (und seit 1476 Drucke) mit dieser Glosse als ohne sie.

Mit Einführung der Druckkunst entstanden konkurrierende Produkte und die Rechtsschulen verloren die Kontrolle über die am jeweiligen Ort kursierenden, dem Studium zugrundeliegenden Texte. Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts führten die Unterschiede der kursierenden Texte zur Verwirrung und zum Ruf nach einer gesicherten und allgemein anerkannten Textgrundlage. Diese sollte sich an der besten verfügbaren Handschrift orientieren und messen.

Die erwähnte einzige Handschrift war 1406 als Kriegsbeute von Pisa nach Florenz gelangt und wurde von den dort herrschenden Medici in deren Privatbibliothek bewacht und der Benutzung weitgehend entzogen. Der von den Medici geförderte Philologe Angelo Poliziano arbeitete 1490 drei Monate an der Handschrift und notierte die von ihm bemerkten Abweichungen in den von ihm benutzten gedruckten Text. Diese dann ebenfalls in Florenz verwahrten und bewachten Notizen in den drei sogenannten *libri Politiani* durfte wenig später ausnahmsweise, ein adliger Rechtsprofessor aus Bologna, Ludovico Bolognini, abschreiben, wobei einige längere und anspruchsvollere griechische Fragmente ebenso auf der Strecke blieben wie Justinians griechisches Publikationsedikt, die *Constitutio* Dedoken. Aufgrund dieser aus Florenz mitgebrachten und jetzt in Bologna untergebrachten Abschriften der Notizen Polizianos schuf der junge deutsche Gelehrte Gregor Haloander (1501-1531) mit viel Phantasie einen 1529 in Nürnberg gedruckten Digestentext, von dem sich aber bald herausstellte, daß er dem Text des *Codex Florentinus* weit weniger als erhofft entsprach. Die Entdeckung unzähliger Erfindungen und Lücken in dem zunächst für gesichert, vollständig und authentisch gehaltenen Text von 1529 bedeutete den einen Ansporn, den anderen Entmutigung. Die m. E. wichtigste der in diesen bewegten Jahren entstandenen Ausgaben ist die von Johannes Herwagen, Basel 1541, für die Andrea Alciato den größeren Teil der sogenannten *Graeca Modestini* beisteuerte. Unterdessen hatten die Appelle, die Florentiner Handschrift endlich herauszugeben, dazu geführt, daß Herzog Cosimo I. (Medici) seinen ranghöchsten Sekretär zur Edition ermächtigte, und dieser, mit gelegentlicher Unterstützung eines befreundeten Graezisten und weiterer Unterstützung (über die wir durch seinen Briefwechsel recht gut informiert sind) in rund 10jähriger Arbeit auf Grundlage der kostbaren Handschrift eine Druckvorlage schuf, mit der ein eigens dafür nach Florenz berufener Drucker schließlich die *Editio Taurelliana* von 1553 zustande brachte. Diese umfaßt 1666 Seiten plus einiger Anhänge, und ich sage gleich noch mehr dazu. Nach 1553 war der Streit um die richtigen Lesarten zweifelhafter Digestentexte keineswegs zuende, in gewisser Weise ging er jetzt erst richtig los.

Aus der großen Zahl europäischer humanistischer Juristen, die in diesem eben im groben Überblick dargestellten Prozeß der Kritik und Edition der Digesten mehr oder weniger Bedeutendes beigetragen haben, ist ihrer herausragenden Bedeutung wegen auf wenigstens drei etwas näher einzugehen, von denen zwei bereits genannt wurden: der deutschen Gregor Haloander und der Italiener Lelio Torelli, dazu als dritten den Franzosen Jacques Cujas. Größere Unterschiede als die zwischen ihnen bestehenden kann man sich kaum vorstellen.

a) Gregor Haloander, um 1501 in Zwickau in Sachsen als Gregor Meltzer geboren und bereits 1531, mit kaum dreißig, in Venedig verstorben, ist der phantasiereichste und kühnste, aber auch am meisten umstrittene unter unseren Editoren, bei dem ich, nicht nur des ähnlich frühen Todes wegen, sondern weil er so viel Phantasie hatte, immer an den Komponisten Mozart denken muß. Er hat sich mit den von ihm veranstalteten, seit 1527 vorbereiteten und zwischen 1529 und 1531 in Nürnberg erschienenen Ausgaben der justinianischen Rechtsquellen mit einem Schlage zum Mittelpunkt aller Diskussionen um den richtigen Text

sowohl der Digesten wie des *Codex* und der Novellen gemacht. Daß diese Ausgaben zustandekamen, grenzt an ein Wunder. Wir haben die Protokolle der Sitzungen, in denen sich der Nürnberger Stadtrat mit der Angelegenheit beschäftigte und schließlich den von der Druckerei geforderten Druckkostenzuschuß bewilligte. Sein früher Tod in Venedig hat die Realisierung aller weiteren Arbeitspläne verhindert und es ihm unmöglich gemacht, der alsbald einsetzenden Kritik an seiner wie gesagt sehr phantasievollen Arbeitsweise entgegenzutreten. Eine Vorstellung davon, in welcher Weise das geschehen wäre, vermitteln die seinen Editionen vorangestellten Einleitungen (Widmungsbriefe etc).

b) Die zweite Persönlichkeit, Lelio Torelli (1489-1576), bildet in allem den denkbar größten Kontrast zu Haloander. Der aus Fano (an der nördlichen Adria, etwas südlich von Pesaro), stammende Torelli war adlig und lebte fast dreimal so lang wie Haloander, wurde also sehr alt. Er promovierte in Perugia mit 22 und heiratete mit 28. Er begann seine Ämterlaufbahn als Podestà von Fossombrone und wurde 1520 Legat bei Papst Leo X. aus dem Hause Medici. Nach dem Innehaben verschiedener anderer Ämter in seiner Heimat und außerhalb derselben, insbesondere in Benevent und Rimini, wurde er 1535 in Florenz Auditor der Rota, das heißt Vorsitzender Richter am dortigen geistlichen Gericht. In der Folge sehen wir ihn in immer wichtigeren und einflußreicheren Funktionen. Von 1546 bis 1574, also für 28 Jahre, ist er Erster Sekretär des Herzogs und dessen einflußreichster Ratgeber. Er überlebte den Herzog um rund zwei Jahre und starb in seinem 87. Lebensjahr im März 1576. Dieser Lelio Torelli war nun derjenige, der neben allen Ämtern und Funktionen, die er weiterhin behielt, den *Codex Florentinus* herausgeben sollte. Der Herzog wollte, wenn überhaupt einen Druck, um den sich viele bewarben, dann nur einen in Florenz gemachten zulassen, und der Herausgeber sollte kein geringerer als sein Vertrauensmann und erster Sekretär Lelio Torelli sein.

Eine ungeheure, äußerst schwierige und verantwortungsvolle Aufgabe lag vor ihm. Was war das für eine Handschrift? Wie sah sie aus? Die Florentiner Handschrift ist (Ende 6., vielleicht auch erst Anfang 7. Jahrhundert) von ungebildeten Schreibern hergestellt, die von dem, was sie schreiben mußten, wenig oder nichts verstanden, das heißt, sie mußte in einem zweiten Arbeitsgang von sachkundigen Korrektoren überprüft und überarbeitet werden (wobei die Korrektoren mit einer Textfassung arbeiteten, die mit derjenigen der Schreiber gar nicht übereinstimmte). Nach den Forschungen von Wolfgang Kaiser erhöht sich die Zahl der von Theodor Mommsen bereits identifizierten 12 Schreiber auf 14 und die der Korrektoren auf 8. Die Vielfalt der Korrekturen und Ergänzungen ließ sich damals, 1553, in einer Druckausgabe unmöglich zur Darstellung bringen. Torelli hatte damals keine andere Wahl, als den Großteil dessen, was moderne Editoren im "kritischen Apparat" unterbringen müssen, einfach *wegzulassen* und die Entscheidung für die eine oder andere Lesart (oft ging es "nur" um ein eingefügtes oder weggelassenes «non»...) auf sein Gewissen zu nehmen – , und so kam in 12jähriger Arbeit eine Druckvorlage zustande, die ein eigens aus den Niederlanden nach Florenz angeworbener Drucker in ein 1553 endlich fertiggestelltes Druckwerk verwandelte.

Als bald nach Erscheinen der *Taurelliana* begann die Diskussion darüber, was von dem von Torelli redigierten, von Torrentini gedruckten Text zu halten sei und mit welchem Text nun künftig praktisch gearbeitet werden sollte. Die großen Kommentarwerke beruhten auf dem alten, das heißt jetzt veralteten Text. Aber war er wirklich veraltet? Die alten Kommentarwerke beruhten doch auf ihm, und diese waren einstweilen noch unentbehrlich. Man konnte nicht von heute auf morgen neue, den alten gleichwertige Erläuterungswerke schaffen. Man konnte nicht, von heute auf morgen, den Rechtsbetrieb auf den neuen Text umstellen, und, da auch dieser oftmals offensichtlich unverlässlich war, wollten viele es auch gar nicht.

Viele resignierten und erklärten die Suche nach dem besseren oder besten, am meisten verlässlichen Text für endgültig gescheitert; man solle beim alten Text bleiben. Viele wollten nur noch den neuen, wie immer er war, als authentisch anerkennen. Es gab also Positionen, die sehr weit auseinander gingen, und das war nicht nur Philologengezänk, sondern handfester Juristenstreit, Streit also, ob diese oder jene Regel, a oder nicht a, so oder so zur Anwendung kam, ob unter den- und den Voraussetzungen jemand zur Zahlung verpflichtet oder nicht verpflichtet, zu verurteilen oder nicht zu verurteilen war. Für eine Negation braucht es im lateinischen nur drei Buchstaben (non), und oftmals genügen auch zwei (ne).

c) Der Gelehrte, der wie kein anderer mit jahrzehntelanger Forschungsarbeit zwischen diesen beiden Extremen vermittelte, ist Jacques Cujas, Jacobus Cujacius, 1522-1590. Er ist der beste Digestenkenner aller Zeiten, der einzige, den Theodor Mommsen gelten ließ und als einziges Licht, *lumen unum*, bezeichnete. Seine Schriften wurden schon zu seinen Lebzeiten überall, auch in Frankfurt, gedruckt und umfassen in der 1657 in Paris erstmals erschienenen großen Gesamtausgabe 10 starke Bände.

Sein berühmtestes Werk sind die *Libri observationum et emendationum*, also Beobachtungen und Textverbesserungen, die seit 1556 bis zu seinem Tod nach und nach in insgesamt 28 "Büchern" erschienen sind und die Forschung bis heute in Atem halten. Seine Textuntersuchungen sind sehr anspruchsvoll und oftmals sehr schwierig, ich habe zuletzt in meinem Buch *Crisis digestorum* von 2011 auch einige seiner ziemlich kniffligen Untersuchungen unter die Lupe genommen und nachgezeichnet.

Cujas war nicht adlig, sein Vater war selbständiger Handwerker, kleiner Unternehmer. Er bewarb sich 1554, also mit 32 um eine Professur in Toulouse, allerdings erfolglos, ging im Juli 1555 erstmals an die französische Reformuniversität Bourges, wo er mit verschiedenen Unterbrechungen (Paris, Valence, Turin) seit 1575 (dann aber ununterbrochen) blieb und wo er 1590 mit 68 starb.

Obwohl nach außen immer Katholik, hat er zeitweise mit dem Calvinismus sympathisiert und hat 1571 in der Bartholomaeusnacht den bedrohten Kollegen Scaliger und Bonnefoi in seinem Haus Versteck gewährt und ihnen so das Leben gerettet. Über Cujas' Arbeitsweise und Lebensstil ist viel gemunkelt und, hätte ich beinahe gesagt, getratscht worden. 1581 verlor er nach langer Ehe die erste Frau. Aus einer zweiten, im November 1586, also mit 64 geschlossenen Ehe ging 1587 eine Tochter Susanne hervor, die beim Tod ihres Vaters 3 war. Angeblich lagen beim Arbeiten oftmals nicht nur die aufgeschlagenen Bücher auf dem Fußboden,

sondern er selbst lag auch da, lag zwischen den Büchern<sup>1</sup>. Er war ein Büchernarr und Handschriftenjäger und es gab Gerüchte, sogar Beschuldigungen, daß er für eine benötigte Handschrift notfalls auch einen Einbruch riskierte. Er besaß, als er starb eine große Handschriften- und Büchersammlung, die bald in alle Winde zerstreut wurde, von der wir aber immerhin ein handschriftliches Verzeichnis haben. In Paris gibt es seit Oktober 1865 eine Rue Cujas. Die große, von Fabrot eingerichtete Gesamtwerkausgabe ist in den folgenden Jahrhunderten immer wieder und noch im 19. Jahrhundert nachgedruckt worden.

2. Ich komme nun zu Ausführungen über meine die siebziger und achtziger Jahre ausfüllenden Bemühungen um eine veränderte, vielleicht, wie wir anstreben, *humanere* Juristenausbildung und Rechtsanwendung.

Als ich im Sommer 1970 meine Frankfurter Lehrtätigkeit begann, geriet ich mitten in die sehr intensiven, beinahe turbulenten Auseinandersetzungen um eine humaner zu gestaltende Juristenausbildung. Die im deutschen Richtergesetz damals enthaltene sogenannte «Experimentierklausel» erlaubte den Bundesländern entsprechende Experimente, die, was Hessen betraf, bei uns in Frankfurt stattfinden sollten, und wir (das waren damals immerhin die knappe Hälfte der Fachbereichskollegen) entwickelten mit großem Aufwand und Enthusiasmus das sogenannte «Wiesbadener Modell» einer einphasigen Juristenausbildung. Wir wollten es realisieren, standen bereit, aber dann fehlte dem erforderlichen Gesetz im Hessischen Landtag *eine* Stimme und das ganze mußte abgeblasen werden. Um von den beiden Kernpunkten des Wiesbadener Modells, nämlich «Verbindung von Rechts- und Sozialwissenschaften» und «Verbindung von Theorie und Praxis» auch ohne neues Gesetz so viel wie möglich zu realisieren, begann ich nach langer und wieder sehr aufwendiger Vorbereitung, 1976 einen über vier Semester sich erstreckenden Veranstaltungszyklus, den ich als von mir entwickeltes und geleitetes Reformprojekt in meinem Buche *Juristenausbildung heute* von 1979 beschrieben habe. Auch dieses Projekt stand im Zeichen von «Humanismus und Jurisprudenz»<sup>2</sup>.

Gleiches gilt von den Projekten der 80er Jahre. Frankfurt hatte damals keinen Familienrechtler, und ich entschloß mich, in die Lücke zu springen. Um mich mit unserer Reformforderung «Verbindung von Theorie und Praxis» selbst beim Wort zu nehmen, nahm ich die Gelegenheit wahr, in der familiengerichtlichen Praxis mitzuarbeiten, und zwar, von 1983 bis 1991, als Richter in einem

<sup>1</sup> Die über Cujas kursierenden Anekdoten entstammen: Guillaume-Thomas Raynal (1713-1796), *Anecdotes littéraires, ou Histoire de ce qui est arrivé de plus singulier et de plus intéressant aux écrivains françois depuis le renouvellement des lettres sous François I. jusqu'à nos jours*, Nouvelle édition augmentée, 3 Bände. La Haye 1756, über Cujas Band 1, S. 49-51.

<sup>2</sup> Der italienische Rechtsphilosoph Luigi Lombardi Vallauri schrieb mir damals: «Das Buch ist lebendiger Ausdruck einer Kultur der Aufrichtigkeit, einer Kultur von Gleichheit und Demokratie als höchsten Werten, (...) Ausdruck auch einer großen didaktisch-seelsorgerlichen *generosità* und einer Fähigkeit, Neues aufzunehmen. Die Ideen von Reflexivität, permanenter Pubertät und Ambiguitätstoleranz, auch von "Opportunismus im Umgang mit Werten" etc. haben mich tatsächlich bereichert. In der Literatur über Reform der juristischen Ausbildung gehört Dein Buch hinsichtlich Originalität und Lebhaftigkeit sicher auf einen der ersten Plätze».



Familienenat des Oberlandesgerichts Frankfurt<sup>3</sup>. In diese Zeit fällt denn auch die Mitarbeit an einem Familienrechtskommentar, für den ich den gerade neu eingeführten «Versorgungsausgleich» übernommen hatte. In einem Freisemester im Winter 1986/87 sollte ich vertragsgemäß ein Buch über Probleme der Familienrechtsreform schreiben, habe auch richtig so begonnen, aber es wurde dann ein ganz anderes Buch, das ich *Archäologie der Ehe* nennen wollte<sup>4</sup> und das als *Gestohlene Liebe – Zum Problem der Rettung der Ehe* 1988 veröffentlicht wurde<sup>5</sup>. Gleichfalls in diesen Arbeitsbereich, und in dieser Zeit entstanden, gehören die meisten der Texte, die 1999 Stephan Meder unter dem Titel *Gegenpositionen* herausgegeben hat. In die 80er Jahre, und mit dem Interesse an Paar- und Familienproblemen durchaus zusammenhängend, gehört schließlich noch das etwas aus dem Rahmen fallende Buch *Illusione* von 1994. Es beschreibt, wie der letzte authentische Film von Michelangelo Antonioni, *Identificazione di una donna* von 1982, auf mich gewirkt hat<sup>6</sup>. Auch dieses, für einen Juristen vielleicht “abwegige” Buch möchte ich unter das Dach «Humanismus und Jurisprudenz» gestellt sehen, und zwar in dem Sinne, wie Ernst Zitlmann (1852-1923) in seinen postum herausgegebenen *Lebenserinnerungen* davon redet.

Er habe, schreibt er (S. 5), das «Bildungsziel einer in sich rein abgestimmten Persönlichkeit» zwar nicht erreicht, aber doch «als Aufgabe erfaßt». «Dabei hatte und habe ich die feste Überzeugung, daß für die Wirkung des Lehrenden auf die akademische Jugend die Gesamtbildung des Lehrers entscheidender und wichtiger noch als seine Fachbildung ist, und daß darum schließlich, auch für den Lehrberuf des Universitätslehrers nichts von alledem, was er für die Bereicherung seines eigenen Wesens tut, umsonst und verloren ist».

3. Ich komme jetzt zu Ausführungen über die sieben Freiburger Jahren 1957-1964, die vor allem Jahre mit Fritz Pringsheim waren und damit, aus meiner Sicht, ebenfalls bereits im Zeichen von «Humanismus und Jurisprudenz» standen<sup>7</sup>.

Ich hatte im Sommer 1955 in Göttingen das Jurastudium begonnen, war dann (nach 6 Monaten Werkstätigkeit in einem Eisenhüttenwerk) für drei Semester an der Freien Universität Berlin und ging zum Wintersemester 1957 (für mein fünftes Fachsemester) mit *animus revertendi* nach Freiburg im Breisgau. Aus den geplan-

<sup>3</sup> Meine richterlichen Verpflichtungen entsprachen meiner zusätzlichen Vergütung, und diese entsprach einem Bruchteil von 1/15 des Gehalts meiner Richterkollegen.

<sup>4</sup> *Archeologia del matrimonio* heißt es in der von Mario Ascheri betreuten italienischen Ausgabe von 1996.

<sup>5</sup> Davon gibt es, unter nochmals leicht verändertem Titel, eine Ausgabe im Deutschen Taschenbuch-Verlag dtv.

<sup>6</sup> Es ist unter anderem Titel, der ausdrücklich *Die Einzigartigkeit des Michelangelo Antonioni* herausstellt, ein Jahr später nochmals erschienen.

<sup>7</sup> Über Fritz Pringsheim (1882-1967) gibt es seit 2004 den ausgezeichneten Beitrag von Tony Honoré in dem von Reinhard Zimmermann und anderen herausgegebenen Band *Jurist uprooted*, sowie, weniger engagiert und witzig und ohne das persönliche Erleben, aber noch umfangreicher dokumentiert, ein großes Pringsheim-Kapitel in einem bald erscheinenden Werk zur Emigration deutscher jüdischer Juristen, das mir Manfred Walther, einer der Herausgeber, vorab zugänglich gemacht hat.

ten 6 Monaten wurden 7 Jahre. Es sind die Jahre, in denen so viel passiert wie nie wieder im späteren Leben. Aber Staatsexamen, Promotion, Heiraten, Kindersegen etc., all dies war damals für uns und unsere Freunde und Bekannten ganz normal. Weniger normal und vielleicht auch schon damals etwas Besonderes war die Begegnung mit dem damals bereits 75jährigen Gelehrten Fritz Pringsheim, und die daraus entstehende wechselseitige Anteilnahme an unser beider Leben. Er war, als ich nach Freiburg kam, längst jenseits der Pensionierungsgrenze, hatte aber, was wegen der zwischenzeitlichen Emigration nach Oxford und Rückberufung von Oxford ausnahmsweise möglich gemacht worden war, bis kurz vor seinem Tod noch seine volle Stelle mit allen Rechten und Pflichten.

Fritz Pringsheim, in einer sehr wohlhabenden kinderreichen jüdischen Familie auf einem Landgut in der Nähe von Breslau und, als Internatsschüler, in Breslau selbst aufgewachsen, war christlich getauft, christlich erzogen und war mit seiner aus einer gleichfalls jüdischen Familie (Rosenheim) stammenden Frau Käthe christlich verheiratet und hatte 6 Kinder, alles Söhne, mit christlichen Namen wie Peter, Michael und Christian, den ich als einzigen kennengelernt habe. Er hatte im ersten Weltkrieg als Leutnant der Reserve (wozu er am Ende seines Freiwilligenjahres 1906/07 befördert worden war) an gefährlichen Frontabschnitten gekämpft, hatte Eisernes Kreuz zweiter und erster Klasse bekommen (laut Tony Honoré sogar das Ritterkreuz) und verlor nach 1933 gleichwohl, freilich erst zum Jahresende 1935, die Freiburger Professur.

Er plante alsbald die Emigration nach England, wohin er bis dahin recht gute Kontakte gehabt hatte, ging mangels Angebot aus England auf eine ihm angebotene Projekt-Stelle bei der Preußischen Akademie der Wissenschaften, wohnte eine Zeitlang in Berlin, und verließ Deutschland erst, auch dann noch zögerlich, nach den Pogromen im November 1938. Er ging mit der geschrumpften Familie (die älteren Söhne waren bereits in den USA) nach Oxford, wurde nach Kriegsbeginn interniert und verbrachte immerhin fast 7 Monate in einem Lager und lebte auch danach unter schwierigen Verhältnissen in Oxford.

Sehr bald nach Kriegsende nahm er wieder Kontakt mit der Universität Freiburg auf, wurde 1946, als Freiburg noch in Schutt und Asche lag, zurückberufen bzw. in die alte Stelle wieder eingesetzt, pendelte dann einige Jahre und unterrichtete sowohl in Oxford wie in Freiburg. In Freiburg wirkte er am Wiederaufbau der Universität entscheidend mit, hielt Vorträge über politische Bildung, Demokratie und Recht und natürlich Idee und Wirklichkeit der Universität, war der Initiator und *spiritus rector* des *studium generale*, war Vertrauensdozent der Studienstiftung des deutschen Volkes, war an der Planung neuer Wohnheime für Studierende beteiligt und an vielem mehr.

Als ich Herbst 1957 nach Freiburg kam, war die Arbeiten in Oxford mehr oder weniger abgeschlossen und Pringsheim war in Freiburg so präsent wie kaum ein anderer Juraprofessor. Er hatte großes Ansehen, sowohl in seiner Fakultät wie darüber hinaus in der gesamten Freiburger Universität. Ich war bis dahin, von einer im ersten Semester in Göttingen gehörten Vorlesung von Franz Wieacker abgesehen, vom Jurastudium wenig begeistert und erlebte nun beim angeleiteten Studium von Digestentexten erstmals die Art wissenschaftlichen Arbeitens, die

ich mir vom Jurastudium erhofft und bis dahin vergeblich gesucht hatte. Pringsheim merkte das schnell und hatte seinerseits bald Freude an meiner Mitarbeit. Schon im Sommer 1958, konnte ich in sein rechtshistorisches Seminar aufsteigen, dem ich bis zum Ende meiner Freiburger Zeit angehört habe.

Die Lehrzeit bestand also einmal darin, daß ich in einer heute unvorstellbar intensiven Weise an der wissenschaftlichen Arbeit Pringsheims teilnahm und durch solche Teilnahme im eigenen wissenschaftlichen Arbeiten angeleitet und gefördert wurde. Pringsheim hatte mir schon vor dem 1. Staatsexamen die Promotionsbetreuung zugesagt und für die Doktorarbeit einige Themen vorgeschlagen, für die ich mich nicht erwärmen konnte. Als es aber, nach dem Examen, Ernst wurde, fand sich aus dem Themenbereich seiner gerade entstehenden Abhandlung «Id quo actum est» der Teilbereich «ambiguitas contra stipulatorem», den er zunächst selbst hatte bearbeiten wollen und der dann ausgegliedert und mir zur Bearbeitung überlassen wurde. Wir arbeiteten gewissermaßen zusammen, er an seinem allgemeinen Thema, ich an meinem besonderen. Ständig bekam ich Zettel mit Hinweisen auf Quellen und Literatur, die ich noch berücksichtigen sollte. Vorrangig ging es um Fragen der Textüberlieferung, also ob und in welcher Weise ein Text eventuell verändert, beschädigt oder absichtlich umgeschrieben worden war oder Spuren einer redaktionellen Überarbeitung zeigte. Das Training, in dieser Weise Texte zu lesen, hat mich für den Rest meiner Tage geprägt und sich in ganz anderen Bereichen ausgewirkt<sup>8</sup>.

Es gab aber, als Teil oder besser als Rahmen dieses Lehrlingsverhältnisses noch eine andere, allgemein menschliche Komponente, und diese war noch viel wichtiger als jene. Herr Pringsheim übernahm Patenschaft für unseren Anfang 1962 geborenen zweiten Sohn Christian. Käthe und Fritz Pringsheim waren mehrfach Gäste in den drei Ehemwohnungen, die wir bis zum Wegzug nach Frankfurt hatten. Sie besuchten uns auch in dem sogenannten Haus Heimpel im Hochschwarzwald, in dem wir Wochenenden und Ferien verbrachten, und zwar dort auch noch, letztmals, im September 1966, also zwei Jahre nach unserem Wegzug nach Frankfurt – und 7 Monate vor seinem Tod im April 1967. Als ich nach Freiburg kam, fuhr er noch Fahrrad, mußte aber dann seines Augenleidens wegen darauf verzichten. Ich holte ihn beinahe regelmäßig zu Lehrveranstaltungen ab, fuhr ihn, seit 1959, regelmäßig mit dem Auto hier und da hin. Es war ein Teil meiner Privilegien, daß ich mit der Herausgabearbeit der zwei Bände *Gesammelte Abhandlungen*, die seit 1952 geplant waren und 1961 endlich erschienen, nichts zu tun hatte. Dokumentiert ist auch, daß es die Doktorarbeit und die Stellung bei Pringsheim waren, die mir Februar 1964 die Anfrage Helmut Coings, an sein Institut zu kommen, einbrachten.

Pringsheim hatte, in unserer Wahrnehmung, durch Herkunft, Statur und lebenslanges Training im Lesen und Interpretieren derartiger Texte zumindest jetzt, in seinen vorgerückten Jahren, selbst etwas Antik-Römisch-Aristokratisches an sich, er hatte sich, in unserer Wahrnehmung, die natürlich

<sup>8</sup> Ein Beispiel findet sich in meinem Buch *Gegenpositionen*, im letzten Beitrag bezüglich der Lesart eines Textes von Georges Bataille.

sehr viel Wunschenken, sehr viel Wahnhaftes enthielt, den Verfassern der Texte, die er uns nahebrachte, angepaßt, sie waren in ihm wieder lebendig geworden. Wir wollten uns eine Vorstellung machen von Julian und Celsus, und Pringsheims Erscheinung und sein Auftreten erlaubten uns, sie uns so ähnlich vorzustellen, wie wir ihn sahen und wahrnahmen. Wir schufen uns das Bild von Julian und Celsus nach seinem Bilde. Ein derartiges *quid pro quo* ist im Wissenschaftsbetrieb vielleicht nicht ganz einmalig, vielleicht sogar bedenklich, aber für uns war es etwas höchst Seltenes und Wunderbares.

Auch der junge Gelehrte muß, um irgendwann eigene Wege zu gehen, den Ablösungs- oder Autonomiekonflikt hinter sich bringen. Er muß, für eine Zeitlang wenigstens, bei aller Verehrung auf Konfrontation zu den Lehrern gehen. Das geschah in meinem Falle, Pringsheim gegenüber, in zwei Punkten, nämlich, erstens, in der Kontroverse um gewisse Grundsatzfragen über Kontinuität oder Diskontinuität in der Entwicklung des römischen Rechts von den Klassikern bis zu Justinian und, zweitens in der Kontroverse um Qualität und Bedeutung des griechischen Rechts für Europa.

Pringsheim war der Auffassung: Es gibt einen spezifisch römischen Nationalcharakter, der in der klassischen Zeit der ersten zweieinhalb nachchristlichen Jahrhunderte die Römer einerseits zur Weltherrschaft gelangen ließ und gleichzeitig und im Zusammenhang damit auch zur Ausbildung eines allen anderen Rechten überlegenen Privatrechts führte. Dieser Nationalcharakter, sozusagen der Prototyp des Okzidents, wurde, nach Pringsheims Auffassung, in der Folgezeit von Einflüssen aus dem Orient durchsetzt, überschwemmt und verfremdet<sup>9</sup>.

Aufgrund dieser Veränderungen sind Pringsheim zufolge auch die Texte der klassischen Juristen entsprechenden Verfremdungen zum Opfer gefallen, allerdings noch nicht, wie man heute annimmt, unter Kaiser Konstantin dem Großen, sondern mehr als zweihundert Jahre später, nämlich erst kurz vor oder während der Herstellung der *Digesten* unter Justinian. Das justinianische Recht (das aber dasjenige ist, was uns durch die *Digesten* überliefert ist) sei nicht mehr ein rein römisches, sondern ein bereits "orientalisch kontaminiertes"<sup>10</sup>. Justinianisches Recht sei ein Produkt eines Traditionsbruchs, Ergebnis einer diskontinuierlichen Entwicklung, und dem klassischen als dem allein genuin römischen unterlegen. Mit solchen Thesen, die schon 1932 heftige Kontroversen ausgelöst hatten, konnte ich mich nicht anfreunden.

Zweiter Punkt: Der römische Jurist der klassischen Zeit, der für Pringsheim gewissermaßen der Jurist schlechthin, der Idealtyp eines guten Juristen war, ent-

<sup>9</sup> Über die byzantinische Epoche sagte er 1932, sie «trage unverkennbar neue Züge». «Eine neue Welt ist da, seltsam aus Hellenismus und Orient, aus spätem Römertum und Christentum, aus Rhetorik und Brutalität gemischt».

<sup>10</sup> Ein Beispiel dazu: In dem vieldiskutierten Fragenkomplex «*Verba-voluntas*» hat Pringsheim seit 1921 in mehreren Artikeln die Vorstellung entwickelt, die Klassiker seien bei der von ihnen praktizierten Auslegung der Willenserklärung allein vom objektiven Erklärungswert ausgegangen, hätten also nach der später sogenannten «Erklärungstheorie» ausgelegt. Erst im orientalisches verfremdeten justinianischen Recht seien Momente wie *voluntas* und *animus*, die also zur später sogenannten «Willenstheorie» gehören, (die sich im BGB durchsetzte) eingedrungen.

wickelte streng empirisch und von einem Fall zum nächsten Fall fortschreitend objektive Kriterien der Verantwortlichkeit und der Zurechnung. Er dachte und argumentierte erfahrungsbezogen, ließ sich nicht von irgendwelchen Theorien von der Realität ablenken und in die Irre leiten. Dadurch, und nur dadurch, wurde das römische Privatrecht zur (wie Wieacker es dann ausdrückte) «höchsten fachjuristischen Dokumentation aller Zeiten». Die Griechen haben, Pringsheim zufolge, mit ihrer Philosophie und Spekulation nichts Vergleichbares zustande gebracht. Griechisches Recht sei nie so entwickelt gewesen wie das römische. Griechisches Recht und Rechtsdenken sei von den römischen Klassikern mit Recht ignoriert worden und hätte auch später nur Verwirrung gestiftet. Auch an diesen Thesen hat sich viel Widerspruch entzündet. Was bei mir dabei herauskam, war die Frankfurter Antrittsvorlesung «Europa und griechisches Recht» von 1970, die einiges Aufsehen erregt und nicht allen gefallen hat. Erik Wolf fand sie gut und empfahl seinem Verleger Vittorio Klostermann die Publikation. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung gönnte der Rezension des Pädagogen und Altphilologen Hartmut von Hentig eine Seite. Einige Formulierungen des Rezensenten könnten von den Ortega-Sätzen inspiriert worden sein, mit denen ich angefangen habe.

Mario Ascheri hat seit unserer ersten Begegnung im Herbst 1964 in Florenz auch in schwierigen Zeiten immer freundschaftlich zu mir gehalten, was ich ihm nie vergessen werde.



# Rilettura di Pietro Vaccari

di Giancarlo Vallone

## 1. Un'opera di Pietro Vaccari tra Otto Brunner e Francesco Calasso

Premetto subito che la rilettura di Pietro Vaccari (1880-1976) è limitata a un solo libro, *La territorialità come base dell'ordinamento giuridico del contado nell'Italia medievale*, nel suo insieme edito una prima volta nel 1921<sup>1</sup>, e destinato, a me pare, a restare il libro forse più importante dell'illustre storico lombardo del diritto, e certamente un libro pionieristico nella storiografia italiana, per le ragioni che poi verrò esponendo; ma una riflessione più larga e complessiva sulla vasta opera di Vaccari, non escludendo le opere sintetiche o gli stessi corsi di lezioni<sup>2</sup>, potrebbe forse mostrare non solo la sua frequentemente felice scelta di temi, ma anche le molte intuizioni profonde che ricorrono all'interno di scritti ambientati in alvei consolidati di ricerca<sup>3</sup>. Naturalmente il Vaccari storico, e in particolare questa sua opera, sono stati oggetto di molte riflessioni, anche critiche, e intervenute nel lungo periodo, perché l'importanza dell'uno e dell'altra non è certamente passata inosservata. E tuttavia quel che a me sembra ora necessario mettere a fuoco, è la consapevolezza, in Vaccari, d'un tratto indubbiamente di centralissima importanza nella storia medievale, e cioè che l'intimo nesso del potere (cioè delle giurisdizioni che sono "potere politico") con la terra, caratterizza quell'età al massimo punto, per poi declinare man mano che principia, e ci si inoltra, nella modernità politica, quando matura l'astrazione del potere da quel nesso perché proprio quest'astrazione esprime un altro modo di volere il potere, e lo sottrae, per dire in breve, alla sua vocazione dominicale, esclusiva o meno che sia stata.

Non che Vaccari sia, in questa direzione, un iniziatore: la storiografia tedesca, ch'è quella per lui di riferimento, era da tempo attenta al problema, e non senza divergenze concettualmente profonde (basterebbe rammentare l'impor-

<sup>1</sup> Qui è in uso la seconda edizione «riveduta ed accresciuta di due saggi complementari» (uno del 1914 e l'altro del 1923-1924): P. Vaccari, *La territorialità come base dell'ordinamento giuridico del contado nell'Italia medievale* (1921), Milano 1963<sup>2</sup>. Si legga ora la voce P.V. di E. Dezza nel *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta, Bologna 2013, II, pp. 2005-2006.

<sup>2</sup> Tra questi indicherei il frutto d'un decennio d'insegnamento pavese, *Dall'unità romana al particolarismo giuridico del Medio Evo*, Pavia 1935, pp. 151.

<sup>3</sup> Così nella *Introduzione storica al vigente diritto privato italiano*, Milano 1949, pp.151, dove si trac-

tante figura di George von Below); e del resto, anche in Italia la questione era stata posta, e uno storico come Gioacchino Volpe, da Vaccari spesso citato, aveva avanzato più che semplici intuizioni. È Vaccari tuttavia ad aver proposto frontalmente il nesso tra terra e potere come cardine dell'ordine politico almeno alto-medievale; ed è preferibile, allora, più che ricercare precedenti e influenze, pensare a un confronto concettuale dello scritto di Vaccari con l'opera successiva e celebre di Otto Brunner, del 1939<sup>4</sup>. E certamente, per un profilo, le due opere si toccano; esattamente in quel profilo centrale del nesso tra terra e potere, che in Vaccari giunge alla consapevolezza dell'importanza disvelante, ripresa anche in scritti successivi, del tema della *cohaerentia territorii iurisdictionis*; un tema non avvalorato da Brunner, che non inclina, diversamente dal Vaccari, all'uso degli scritti dei giuristi e dei feudisti medievali dove esso maggiormente risalta. Eppure, nonostante questo, Vaccari non si spinge a contrapporre questa sua costruzione alla modernità politica, perché non riesce a vedere, o più esattamente a dire, la differenza. L'individuazione ferma e netta del nesso tra terra e potere, e l'intuizione (non del tutto definita) d'un tal potere come non derivato da altri poteri sovraordinati, non sono affatto complicate dalla domanda su come sia possibile una unità politica di queste diversità, né dal rifiuto, che sarebbe conseguente, dell'idea comune di sovranità come potere politico unico dal quale ogni altro deriva, e cioè dal rifiuto «del potere autoritario unitario come potere statale moderno»<sup>5</sup>. La conquista di questo punto di osservazione riesce invece a Brunner già nella stessa pratica storiografica, con la dimostrazione che il potere di faida, come specie di diritto proprio al potere e come, perciò, forza originaria legittima, sarà lentamente soppiantato solo con la graduale conquista di un monopolio della forza<sup>6</sup>. Perciò la realtà della faida (o di altri diritti propri al potere) «presuppone l'esistenza di una costituzione del tutto diversa da quella dello Stato dell'età moderna»<sup>7</sup>.

Ecco qui il punto fondamentale; la differenza del mondo medievale dalla modernità politica risalta solo sul fondamento efficiente e mutante della costituzione: il modo d'interconnessione dei poteri come guida e ordine della società, deve essere il parametro di valutazione di come un potere (politicamente rilevante) si disponga nella relazione con altri poteri. Vaccari certamente avverte la "politicità", per così dire, del potere territoriale, e l'opportunità di legarlo ad altri poteri, e per renderne l'idea, o per tentarlo, opta per un'adozione – precoce nella storiografia giuridica – del concetto di "ordinamento giuridico" proposto in Italia pochi anni prima, per teoria generale del diritto, da Santi Romano.

cia per sintomi un "diritto comune italiano" di abbastanza inconsueta ispirazione.

<sup>4</sup> O. Brunner, *Terra e potere* (1939), 1973<sup>6</sup>, cur. P. Schiera, Milano 1983.

<sup>5</sup> O. Brunner, *Il concetto moderno di costituzione e la storia costituzionale del Medioevo* (1938) in Brunner *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, a cura di P. Schiera, Milano 1970, pp. 1-20, a pp. 12, 16-17.

<sup>6</sup> Brunner, *Terra e potere* cit., pp. 59 sgg., 67, 147, 170-171, 150 sgg., 511, 629, e in altri luoghi. Cfr. G. Vallone, *La costituzione medievale tra Schmitt e Brunner*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 39 (2010), pp. 387-403, a pp. 395-396.

<sup>7</sup> Brunner, *Terra e potere* cit., p. 171; Brunner *Il concetto moderno di costituzione* cit., p. 19.



Tuttavia, nonostante questa adozione, Vaccari non ne spinge a fondo l'utilizzo, e si recinge, tutto sommato, nello studio della dissoluzione degli antichi distretti comitali, come fibra di nuovi organismi di potere.

Viene intanto istintivo misurare gli accenni di Vaccari alla teoria ordinamentale, con l'elaborazione complessa e articolata, e di qualche lustro successiva, proposta da Francesco Calasso, dove quella teoria è pensata, a quanto pare, anche come una teoria della costituzione. Senonché il concetto di "ordinamento giuridico" non ha lo spessore di campo del concetto di costituzione: così Calasso pur affermando l'insufficienza a intendere il concetto di "ordinamento giuridico" della sua sola concezione normativa, e proponendo, in coerenza con l'idea romaniana, di unirvi anche il profilo istituzionale<sup>8</sup>, non si cura di spiegare in questa tensione tra norme e istituzioni perché, ad esempio, alcune istituzioni sono, come egli dice, "pubbliche"; queste dunque, lo sono per caratteri esterni e preesistenti alla costruzione dell'«ordinamento giuridico e politico», che non è in grado di esprimere, forse più del non essere interessata a farlo, le condizioni differenziate di esistenza in unità delle istituzioni e dei poteri (che in Calasso tendono a coincidere) come in un interno. In altra opera di Calasso c'è, in verità, una impostazione più produttiva, perché avanzata in termini di "potere", e che lo porta a un'importante intuizione: l'aver notato il superamento della teoria dominicale e feudale del potere (centrata sulla titolarità plurale e distinta di esso), a opera del concetto, legato alla rinascita bolognese del diritto romano, di *iurisdictio*<sup>9</sup>, come potere politico coercitivo, e indirizzato a un pubblico, tendenzialmente indistinto, di sottoposti. Però Calasso, sulla base d'un molto sintetico principio d'unità del sapere giuridico e delle istituzioni<sup>10</sup>, tende ad attribuire a questa teoria la capacità di «ritrarre con freschezza la realtà della vita»<sup>11</sup>: un impianto che tenta tale realtà solo per rispecchiamento. Così la *superioritas*, sarebbe delimitata al solo contesto feudale, e negata come "cosa" dell'unità politica medievale (e postmedievale), perché sostituita da una "sovranità" piena e da intendere, a quanto pare, come potere politico unico<sup>12</sup>. Con questa sovranità, presentata come «nuovo principio pubblicistico» e,

<sup>8</sup> F. Calasso, *Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale* (1949), Milano 1963<sup>2</sup>, pp. 23-24, 209-211 ecc. Noto tuttavia che, quasi istintivamente, non mancano nell'opera espressioni quali «ossatura costituzionale» (p. 160) e simili.

<sup>9</sup> F. Calasso, *I glossatori e la teoria della sovranità. Studio di diritto comune pubblico*, Milano 1957<sup>3</sup>, pp. 121-123, 135, 166-167. Richiama la questione V. Crescenzi, *Il problema del potere pubblico e dei suoi limiti nell'insegnamento dei Commentatori*, in *Science politique et droit public dans les facultés de droit européenne (XIII-XVIII siècle)*, sous la direction de J. Krynen, M. Stolleis, Frankfurt am Main 2008, pp. 57-89, a p. 59.

<sup>10</sup> Il principio è solo sommarariamente riconducibile a una adesione neoidealistica e a una sia pur soltanto pratica applicazione della "logica dei distinti"; e tuttavia Calasso lo oppone spesso, ad esempio al Mochi Onory e ad altri illustri suoi avversari. Resta importante e vitale, a mio parere, la insistenza di Calasso sulla necessità di una «valutazione giuridica delle istituzioni» in forza (anche) di uno studio del «pensiero giuridico coevo»: Calasso, *Gli ordinamenti cit.*, pp. 209-211.

<sup>11</sup> Calasso, *I glossatori e la teoria cit.*, pp. 5, 135.

<sup>12</sup> *Ibidem*, pp. 100, 121, 135, 167; e in modo ancor più perentorio nella prima redazione (1930) del saggio, che si può leggere negli *Scritti* del Calasso editi negli «Annali di storia del diritto», 9 (1965), pp.111-154, a p. 136.

senz'altro, come «diritto pubblico», tramonterebbe la costruzione feudale del potere di «base privatistica» e il profilo degli «ordinamenti particolari» (*i Regna*) già «concepiti *loco privatorum*»<sup>13</sup>.

Qui, non si elude la domanda su quel che è “pubblico” e quel che non lo è del potere, ma la risposta mostra la vocazione unidimensionale della teoria dell’“ordinamento giuridico” nella quale è declinata, e riconduce senz'altro il potere al diritto: intendo dire che il concetto del “pubblico” del potere è subito indicato come “diritto pubblico”, senza nemmeno chiedersi se il potere si mostri almeno nei suoi tratti costitutivi, e anzitutto nel suo titolo d’acquisto, in un regime giuridico “apposito”<sup>14</sup>, e perciò riservato alla parte regia della costituzione (il *publicum*), o resti invece – o anche – disciplinato, almeno in quei tratti, da un diritto indistinto o “comune” (nel senso lato della parola) che non esprime tale riserva, e che pure indica come questo potere, se politicamente rilevante, può non essere del *publicum*, pur restando, se si vuole, “per il pubblico”. L’equazione tra potere politico e diritto pubblico va verificata storicamente. Così il potere feudale, per restare a quest’esempio, ha, e conserva fino alla sua abolizione storica, un diritto proprio al potere (acquisito, perciò, a titolo da intendersi originario), che intanto si mostra da una disciplina “comune”, ma, proprio perché “potere”, e potere politicamente rilevante, pretende di essere definito anche a un livello diverso da quello giuridico, e cioè al livello capace di esprimere propriamente il suo essere – se lo è – “pubblico” (o se si vuole, “per il pubblico”).

In verità nulla vieta, ed è stato pensato, ancora in un tornante moderno del pensiero giuridico per la politica<sup>15</sup>, da Bodin a Loyseau a Montesquieu, che possa esserci un titolo dominicale (del re e/o del feudale) sulla stessa *iurisdictio* come potere; perciò bisogna distinguere due profili intimamente connessi: la questione (teorica e pratica) del regime giuridico (se “apposito” o “comune”) che disciplina il potere e segna, effettivamente, il suo profilo giuridico in direzione della costituzione<sup>16</sup>, e la questione del diritto o dei diritti propri al potere che sono, in un determinato tempo storico, e nel complesso di tutti i poteri, la costituzione<sup>17</sup>, almeno nel senso di configurare, se possibile, il “politico” dell’unità, secondo la terminologia di Schmitt. E certo anche di fronte a un sistema di diritti propri al

<sup>13</sup> Calasso, *I glossatori e la teoria* cit., pp. 121, 147, 164, 168. In fondo questa impostazione s’inserisce in un alveo dottrinale consolidato (non vi aderisce Vaccari), nel quale si pone, tra le fonti in uso dal Calasso, ad esempio E. Besta, *Il diritto pubblico italiano dagli inizi del secolo decimoprimo alla seconda metà del secolo decimoquinto*, Padova 1929, p. 50: la *iurisdictio* darebbe «alle costruzioni di diritto pubblico una base non privatistica»; ma il brano fa variamente pensare.

<sup>14</sup> Traggo l’espressione da E. Cannada Bartoli, Vanum disputare de potestate: *riflessioni sul diritto amministrativo*, in *Scritti in onore di M.S. Giannini*, Milano 1988, pp. 187-231, a p. 216 (e 190 ecc.).

<sup>15</sup> Quasi «una interpretazione giuridica dei problemi politici» come dice, per altre epoche, proprio Calasso, *Gli ordinamenti* cit., p. 207, e *I glossatori e la teoria* cit., p. 165.

<sup>16</sup> Disvelando, attraverso il regime giuridico, la natura derivata (*officium*) od originaria (*in proprium*) dei poteri.

<sup>17</sup> Affronterò questi problemi in un saggio dedicato a Charles Loyseau e a Orazio Montano. Aggiungo, però, che la definizione di Calasso, *I glossatori e la teoria* cit., pp. 166-167, della «sovranità medievale non comprensibile se non entro l’orbita della legalità (...) e (del)la supremazia del diritto», vale a fissare le ragioni per le quali il medioevo non può pensare questa sua “sovranità” come la propone Calasso (cioè come superamento della *superioritas*).

potere, s'erge sempre, perché il potere è per loro, quel curioso “pubblico” fatto di “privati”: parola anche questa antica, della quale può sempre indubbiamente dirsi che costituisce «per lo più soltanto una negazione»<sup>18</sup>. Più in generale risalta allora che solo sul presupposto della necessaria unità politica, e della vitale esistenza della società, si può comprendere come la differenza tra “pubblico” e “privato” indichi una posizione costituzionale, e non necessariamente una differenza tra “diritto pubblico” e “diritto privato”, se per diritto vogliamo intendere, come ho detto, una autonoma e differenziata capacità disciplinante dell'uno e dell'altro; un differente regime giuridico. Brunner ha, in questa direzione, un'intuizione graffiante, che va però profondamente pensata: «l'ampiezza della sfera del “pubblico” può essere determinata solo in base alla costituzione»<sup>19</sup>.

Questa lunga riflessione era necessaria per tornare all'opera di Vaccari, che è priva della ricchezza argomentativa del Calasso, ma si provvede di criteri ermeneutici adatti al percorso intrapreso, come la valenza, per il regime del potere, del “titolo giuridico” o il concetto di “diritto proprio al potere”<sup>20</sup>, ch'è, in verità, carico di prospettive anche in direzione d'una analisi della costituzione, e del nesso tra poteri in cui il potere territoriale s'inserisce. Non che questa giusta misura della prospettiva costituzionale sia priva d'inconvenienti proprio in direzione d'una possibile costituzione, perché nell'idea tipicamente medievale i poteri sono anzitutto diritti<sup>21</sup>, e per meglio dire, diritti propri, o *in proprium*, al potere, e questo, se esalta la pluralità di titolari del potere politico, com'è necessario, offusca però quei profili di dovere, o d'onere, che ne fanno “funzione”, se per funzione dobbiamo intendere un'azione costante svolta «per soddisfare a un interesse distinto dal proprio»<sup>22</sup>, e, nel nostro caso, di distinzione radicale, perché indirizzata alla platea dei sottoposti, al “pubblico” della costituzione, e dunque dotata di ragione unificante, nel che è, propriamente la valenza funzionale del potere<sup>23</sup>. Ora l'opera di Vaccari comprende con nettezza, e con concetti appositi, la territorialità del potere, e, soprattutto, il titolo dominicale su di esso (ed è intuizione notevolissima, perché non disturbata da categorie astoriche di giudizio), e mette poi a fuoco con maestria i nuclei elementari d'un simile potere, la *curtis* e il *castrum*, visti in transizione nell'interno del distretto comitale; ma il distretto comitale resta in assoluto il quadro di riferimento. Questo importante scritto

<sup>18</sup> Brunner, *Terra e potere* cit., pp. 173-174.

<sup>19</sup> Brunner, *Il concetto moderno* cit., p. 13; Brunner, *Terra e potere* cit., p. 174.

<sup>20</sup> Vaccari, *La territorialità* cit., pp. 6, 10, 24, 127, 136 (saggio più antico) e in altri luoghi. Il concetto di “diritto proprio” al potere è anche nelle fonti in uso di Calasso, *Gli ordinamenti* cit., p. 238, ma senza particolare rilievo.

<sup>21</sup> M. Foucault, *Microfisica del potere* (1971), Torino 1982<sup>4</sup>, p. 173.

<sup>22</sup> L. Mannori, *Per una 'preistoria' della funzione amministrativa. Cultura giuridica ed attività dei pubblici apparati nell'età del tardo diritto comune*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 19 (1990), pp. 323- 504: 324.

<sup>23</sup> Il diritto dominicale (anche feudale) al potere, come “asse” della costituzione e funzione di essa, è antica convinzione: H. Mitteis, *Lehnrecht und Staatsgewalt. Untersuchungen zur mittelalterlichen Verfassungsgeschichte* (1933), Darmstadt 1974, pp. 8, 10, dove, nonostante il filtro opposto, anche qui, dal *medium* giuridico, e dalla rigidità delle categorie del diritto pubblico e del privato, si dice che «il diritto feudale è al massimo grado funzione del diritto pubblico».

vede il potere nella sua natura ma non nella sua connessione: dall'interno del ristretto campo di studio prescelto, Vaccari relega l'adozione della teoria ordinamentale a puro strumento terminologico, perché preferisce avvalersi, nella prassi di ricerca, di concetti (come appunto quello di "diritto proprio al potere") più idonei a esprimere la "cosa" studiata, e cioè il potere territoriale, e giunge forse a intravedere, attraverso di essi, la "costituzione", ma si arresta poi di fronte ad essa: si accontenta di proporre nel giusto modo uno solo tra i poteri della costituzione. Perciò la unidimensionalità della ricerca di Vaccari non consiste nel riportare il potere territoriale a una posizione di "diritto privato", o magari ad altra posizione, e a farlo sulla base di una storica distinzione tra diritto pubblico e diritto privato, delineata da un ordinamento giuridico pensato come costituzione. Potrei notare, a riprova, che in Vaccari il concetto di "pubblico" tende a coincidere con quello di *publicum*. La unidimensionalità dell'opera di Vaccari consiste piuttosto nel mancato innalzamento dello studio del potere territoriale a un concetto del suo possibile essere potere (per il "pubblico" e, prima ancora, nel difetto dell'esame approfondito della sua relazione con gli altri poteri. Manca, in Vaccari, non l'adatto materiale costruttivo d'una possibile costituzione, ma lo spessore di campo prodotto da un concetto efficiente e meditato di "costituzione" medievale; un difetto conforme a quanto era, ed è, in uso nella medievistica italiana<sup>24</sup>.

## 2. *Le sue nervature interne*

Il territorio medievale non è pensabile, e non è pensato, senza un potere (la giurisdizione) su di esso, ed è questa la radice profonda del concetto di territorialità in quell'epoca e in quel mondo. In questo senso bisogna rimeditare l'accusa rivolta, da più parti, al libro celebre di Vaccari, di aver sostenuto che «il signore...è investito di diritti regalistici sul territorio in quanto ne è proprietario o possessore»<sup>25</sup>. Si tratta di un'accusa da meditare con attenzione perché è profondamente legata alla questione della storia reale della costituzione. Vaccari, per "diritti regalistici" intende «particolarmente la (semplice) giurisdizione», ed è intenzionato, cosa notevole, a distinguerla dalla "alta giurisdizione"<sup>26</sup>, e dunque non evade dal tipo di potere (la "semplice giurisdizione") naturalmente legato alla terra; poi, relativamente al titolo su questa terra e sul potere, afferma in effetti che «i diritti regalistici sono connessi alla circoscrizione territoriale – e talora ai fondi stessi – sono una pertinenza e si trasmettono col territorio»<sup>27</sup>; questa distinzione, carica di sviluppi, tra circoscrizione territoriale e singoli fondi, poggia indubbiamente sul

<sup>24</sup> Non ritengo perciò casuale l'esortazione all'uso storiografico del concetto di una "autentica costituzione", quale quello pensato da Schmitt e Brunner, che si legge in P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale* (1995), Bari 2001<sup>8</sup>, p. 35 e nota 20.

<sup>25</sup> La critica è di G. Bognetti, *Studi sulle origini del comune rurale* (1926-1927), a cura di F. Sinatti d'Amico, C. Violante, Milano 1978<sup>2</sup>, pp. 181- 211 (in tema di *dominatus loci*), a pp. 184, 187.

<sup>26</sup> Vaccari, *La territorialità* cit., pp. 6, 22, 72, 111 etc.

<sup>27</sup> *Ibidem*, pp. 6, 10.

riconoscimento, a volte non chiaramente espresso, che il titolo del *dominus* sulla sua circoscrizione, è, appunto, dominicale, e irradia conseguentemente un complesso di situazioni incompatibili con la pretesa di altri studiosi che il *dominatus loci* esprima un titolo sul distretto *in dominio* proveniente dal *publicum* (ch'è, torno a dirlo, la parte regia della costituzione) e che, soprattutto, tale titolo si mantenga a tale derivazione senza mai acquisire – anche al succedersi di generazioni – natura proprietaria o dominicale.

Quest'è un convincimento frutto di varie suggestioni: il titolare distrettuale, secondo gli avversari di Vaccari, sarebbe «*dominus* di terre delle quali non riceve la proprietà»; è un'affermazione che si articola in modo anche più complesso quando si sostiene che «il *dominatus loci* abbraccia anche terre sulle quali il *dominus* non vanta alcun diritto patrimoniale, e (...) gli sono soggetti i piccoli proprietari»<sup>28</sup>, ovvero che «il signore territoriale aveva diritti regalistici sull'intero territorio anche quando» non fosse proprietario di «tutte le terre ivi comprese»<sup>29</sup>. Si tratta, dunque, di una concezione in sostanza opposta a quella di Vaccari e orientata, già dai brani riportati, su due profili strettamente connessi, ma diversi: anzitutto il fatto che la signoria territoriale, o *dominatus loci* ha nel suo interno terre che sono in proprietà di altri dal *dominus loci*; quindi il fatto che costui esercita un potere su queste terre d'aliena proprietà.

Noterò subito che entrambi i profili vengono immediatamente svolti indirizzando il pensiero non a un altro modo (da quello utile) di essere *domini*, ma ad un regime giuridico del potere diverso da quello dominicale, e cioè, implicitamente o esplicitamente, “pubblico” o “pubblicistico”. Quanto al primo profilo, si deve notare che la sussistenza nel distretto di terre in proprietà di altri dal *dominus* non significa affatto, come si sottintende, che il titolo di costui sul distretto sia, di conseguenza, non-dominicale o (come si diceva un tempo, e come ho appena ricordato) “pubblicistico”, nel senso istintivo di rispondere a una disciplina di diritto pubblico e di configurare l'ordine politico medievale su modelli storici successivi. Nelle pagine di Vaccari, che sono meditate e pionieristiche (perché non ispirate, come a me sembra, da idee preconcepite), c'è forse quanto basta per convincersene. Connessa, in effetti, a inizio delle riflessioni, la dissoluzione delle unità comitali d'ufficio (forse pensate come espressione, in origine, d'un più o meno mitico potere unico del re) con «la feudalizzazione dell'ufficio di

<sup>28</sup> Bognetti, *Studi sulle origini del comune rurale* cit., pp.184, 185.

<sup>29</sup> Così C. Violante, *La signoria rurale nel contesto storico dei secoli X-XII*, in *Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII*, a cura di G. Dilcher, C. Violante, Bologna 1996, pp. 7-56, a pp. 47-48, il quale, affermando che Vaccari coglie i diritti regalistici o i poteri solo quando il signore territoriale è proprietario di tutte le terre del suo distretto, l'accusa, se ben capisco, di non cogliere la «realità concettualmente diversa» che sarebbe disvelata da un signore territoriale esercente quei poteri su terre del suo distretto non in sua proprietà. Una diversità che, a quanto pare, mostrerebbe quei poteri al di fuori del regime proprietario (e quindi nel regime “pubblico”? sarebbe la stessa critica di Bognetti). Come se la dottrina del dominio diviso, per fare un esempio di indubbia radice pratica, non fosse stata per secoli, dal Caramanico a Loyseau, strumento di costruzione del sistema dei poteri. Si leggano le più circospette parole ancora di C. Violante, *Problemi aperti e spunti di riflessione sulla signoria rurale nell'Italia medievale*, in *La signoria rurale nel Medioevo italiano*, a cura di A. Spicciari, C. Violante, I, Pisa 1997, pp. 1-9, a pp. 3-4, 9.

Conte (e... con la) ereditarietà dei feudi»<sup>30</sup>, segue una larga inchiesta sulla sopravvivenza del *publicum* e in particolare sui modi giuridici di tale sopravvivenza. Per “circoscrizione territoriale” egli intende indubbiamente o le nuove circoscrizioni territoriali che, comunque venute a esistenza, si sono infine sottratte agli antichi comitati<sup>31</sup> e sono dotate di alta giurisdizione<sup>32</sup>, oppure intende proprio «l’antico Comitato» o quel che sopravvive di esso, in concreto fino alla fine del dodicesimo secolo o ai primi decenni del secolo seguente. Ora quel che Vaccari è disposto a riconoscere che sopravviva, in tali condizioni, dei poteri comitali (è questo l’esempio estremo e più significativa), e in particolare dell’«alta giurisdizione» (benché, nell’epoca staufica, e cioè con l’avvento saldo del comune, in modo assai ridotto)<sup>33</sup>, è un potere proveniente ormai remotamente (perché già oggetto di alienazioni o successioni) dal *publicum*, e al quale, Vaccari lo nota bene, sono evidentemente subordinati alcuni, o diversi, proprietari nella circoscrizione e i loro territori (dei quali dunque egli, *comes*, non può in senso proprio e utile definirsi “proprietario”): ed è esattamente questa sopravvivenza del potere che Vaccari considera «pertinenza e proprietà» delle terre originariamente in officio.

È vero, dunque: Vaccari non si sente di definire questa sopravvivenza in termini d’ufficio, o di *publicum* in forma specifica, cioè con un regime apposito; egli constata anzitutto l’ereditarietà del potere sulla terra, e poi la frantumazione, anche ereditaria, del potere e della terra con tutte le conseguenze che uno storico del diritto può intravedere, e perciò, con intuizione notevolissima, preferisce parlare (a differenza di molti altri che minimizzano queste realtà), di connessione del potere alla terra, «come pertinenza e proprietà» anche quando questa terra sia stata, in origine, proveniente dal *publicum*; e, in effetti, possiamo chiederci: quest’origine è, alla lunga, davvero riconoscibile?<sup>34</sup> e in generale: può davvero sostenersi, come sembra che facciano gli avversari di Vaccari, che l’*officium*, a prescindere dal grado di potere a esso inerente (in ragione del territorio), si conservi a un suo specifico regime, una volta che sia concesso *in proprium* e ne sia fissata comunque l’ereditarietà, e che si siano verificate successioni, o, piuttosto, «è necessario ricorrere (...) all’istituto della proprietà»?<sup>35</sup>

<sup>30</sup> Vaccari, *La territorialità* cit., pp. 5 e 70-71 (sull’unicità del potere regio).

<sup>31</sup> Sfugge nell’opera di Vaccari l’esatto margine di questa “sottrazione”; egli a volte l’afferma con nettezza (pp. 29, 62, 110), mentre altre volte pensa che il comitato, almeno in Italia, continui a costituire «formalmente la base dell’ordinamento territoriale» (pp. 20, 110), con poteri residuali ritenuti tenui (pp. 30, 110, 111), o, limitati (pp. 21, 22) o anche superiori (pp. 41, 43 e forse 15-16), e senza poi chiara e costante pronuncia sul tipo e natura di tali poteri.

<sup>32</sup> Vaccari, *La territorialità* cit., pp. 22, 135-136 (che sono parte del saggio anteriore [1914] «sulle condizioni giuridiche del contado»).

<sup>33</sup> *Ibidem*, pp. 22, 72 etc.

<sup>34</sup> Brunner, *Terra e potere* p. 357.

<sup>35</sup> G. Tabacco, *L’allodialità del potere nel Medioevo* (1970), in G. Tabacco, *Dai re ai signori. Forme di trasmissione del potere nel Medioevo*, a cura di G. Sergi, Torino 2000, pp. 15-66, a p. 56. Con prudenza Violante, *La signoria rurale* cit., p. 43, accenna, per le signorie di genesi comitale, a «poteri che i fondatori derivavano dal proprio officio».

Se accettiamo il principio che la “precarietà” ad esempio dell’ufficio (che comporta per regime la revocabilità libera a opera dell’istituente) cessa con la sua “patrimonialità”, e questa indubbiamente coincide anzitutto con la sua ereditarietà<sup>36</sup>, possiamo davvero credere alla sopravvivenza del *publicum* secondo un suo specifico regime in specie con l’incedere di successioni od alienazioni? E qui bisogna intendersi: l’ereditarietà e la proprietà del patrimonio fondiario o dell’ufficio, determinano alla fine un analogo modo o titolo d’acquisto della terra, uno stesso diritto al potere su di essa; e fondano anche la stessa necessità di ricostituzione dell’unità politica, come poi tendenzialmente si avvererà, attraverso il legame feudale col vertice monarchico, nell’età staufica; dunque non è un errore o una confusione definire, come fa Vaccari, il titolo giuridico sulle terre e sui poteri, in una generale inclinazione “allodiale” o “dominicale”. L’importanza del pensiero di Vaccari, sta invece appunto nel fatto che egli coglie la generale concezione proprietaria del potere proprio nell’articolarsi dei poteri sulla terra, e in ogni livello dell’articolazione; afferma chiaramente:

possono (...) coesistere sopra una stessa località due distinte signorie: un’alta signoria costituita giuridicamente con la concessione o con l’investitura della località (...) e una signoria di fatto che promana dalla proprietà dei fondi e si esplica appunto nell’esercizio reale dei poteri (giurisdizionali)<sup>37</sup>.

Non è dubbio, naturalmente, che, dopo quel che si è detto e citato, per Vaccari la “alta signoria” sia, per sua condizione giuridica, di regime proprietario, ed egli aggiunge, a maggior chiarezza, che anche «la signoria di fatto esercita i poteri non per atto di concessione, ma per il solo fatto» di essere proprietaria dei fondi<sup>38</sup>. Si tratta, lo dico incidentalmente, di una impostazione che vuol cogliere la realtà dei poteri secondo il titolo attuale su di essi, e quindi in una certa sezione di tempo, e non intende affatto, con scelta netta e chiara, definire la questione in base alla provenienza remota del potere<sup>39</sup>. Piuttosto noto, o ripe-

<sup>36</sup> Cfr. Tabacco, *L’allodialità* cit., pp. 56-57 e altrove (p. 41 ecc.), che fa l’esempio del feudo: un esempio da ritenersi, ai fini del concetto di patrimonialità, addirittura estremo, perché il feudo, anche se ereditario, ha comunque dei limiti alla sua disponibilità, specialmente evidenti proprio nel profilo successorio. Invece, una volta accettata la dimensione pienamente allodiale dell’ufficio e del relativo territorio distrettuale, o della signoria fondiaria o addirittura “territoriale”, l’ereditarietà è solo il più evidente degli aspetti dell’autonomia dominicale sul territorio in questione (sia, o meno, originato dal *publicum*); si legga, in linea generale quanto in Violante, *La signoria rurale* cit., pp. 40, 43 e 49.

<sup>37</sup> Vaccari, *La territorialità* cit., pp. 15 sgg., 41, 110-111 ecc. (tutti brani legati alla questione della pluralità di poteri sulla stessa terra, [anche se con qualche incertezza già rilevata alle note 32, 33, 34]). Il primo brano è stato notato da G. Fasoli, *Castelli e signorie rurali*, in *Agricoltura e mondo rurale in Occidente nell’Alto Medioevo*, Spoleto 1966, pp. 531-567, a p. 545; e da G. Tabacco, *Feudo e signoria nell’Italia dei comuni. L’evoluzione di un tema storiografico* (1969), in Tabacco, *Dai re ai signori* cit., pp. 108-145, a pp. 132-133.

<sup>38</sup> Vaccari, *La territorialità* cit., p. 15.

<sup>39</sup> La remota provenienza è, come detto, dai distretti comitali d’ufficio, ma divenuti patrimoniali ed ereditari, con ereditarietà anche del potere connesso. In questi plessi ereditari vive anche un potere coattivo sui dipendenti fondiari (che si definisce comunemente “giurisdizione dominicale”): un nucleo intimo di potere che agevola (secondo l’antico dilemma) “il passaggio dalle immunità negative alle giurisdizioni”, e che per Vaccari è una delle due vie alla territorializzazione del potere, che però egli, a differenza di altri, non ritiene un potere spontaneo o “autogeno”, ma originato da concessioni immunitarie del IX secolo, e addirittura di più antica base legale: Vaccari, *ibidem*, pp. 54-64. Ne trat-

to, che, in verità, questa gerarchia di poteri è anche in certa misura una gerarchia di terre<sup>40</sup> perché un potere maggiore s'esercita su una terra d'altrui proprietà, e dunque soggetta anche al minor potere del suo proprietario, solo perché questa terra è nel territorio del maggior potere. Siamo perciò di fronte a un potere eminente che «assoggetta» terre in proprietà altrui (con poteri ivi connessi in ragione di tale proprietà); ed è esattamente questo che si oppone, come seconda obiezione, a Vaccari: non più, e non soltanto l'inidoneità della concezione proprietaria a definire il titolo e il regime giuridico sul distretto e sui "diritti regalistici" connessi; ma l'inidoneità di tale concezione a implicare una posizione eminente di potere e una soggezione a esso di terre in utile dominio altrui.

In entrambi i casi queste obiezioni sono possibili perché si pensa che i "diritti regalistici" e l'eminenza o sovraordinazione d'un potere a un altro potere, siano disvelanti di un «carattere prettamente pubblicistico» o di «un assieme di diritti pubblici»<sup>41</sup>; non starò a ripetere tutto quello che è fondatamente opponibile a questa impostazione, e che ho già indicato più sopra. Però aggiungo che l'eminenza d'un potere su terre dominicali dotate esse stesse di poteri, non esprime affatto un regime giuridico, quale che sia; esprime un assetto della costituzione, e, al più, un orientamento "al pubblico" del potere. Esprime un ordine e una *superioritas* il cui senso primo e fondativo non è nelle norme e nel regime giuridico, ma nell'unità politica o nella costituzione, nel senso in cui questo concetto può essere inteso per il Medioevo<sup>42</sup>.

Vaccari, dunque vede, a mio parere, meglio e più lontano di altri; e anche si affaccia a una diversa storia, quella in cui i poteri si mostrano secondo un ordine, e per meglio dire in una relazione ordinata; ma si tratta d'un ordine che corrisponde fino in fondo al sistema delle terre e dei poteri? Tutto questo impone una riflessione attenta, e di una certa complessità. A sintesi di alcuni esempi cospicui, ch'esprimono poi davvero l'embrione d'una importante pagina di storia costituzionale italiana, si sostiene che, nel regno italico, la dissoluzione delle antiche unità comitali, con l'attribuzione regia o imperiale di terre e giurisdizioni già comitali a vari signori e feudatari, viene ricomposta grazie all'opera accentratrice dei *castra* e dei «nuovi distretti territoriali costituiti intorno» a essi, sempre con epicentro nell'antico distretto comitale, dove, intanto, inizia a vigoreggiare, in parallelo, la pretesa cittadina, che, a suo tempo, ingloberà l'intero<sup>43</sup>.

Per Vaccari, quest'opera di ricostituzione unitaria sarebbe avvenuta col trasferimento progressivo ai *castra* dei "diritti regalistici" dei signori e feudatari; si tratterebbe di una "sottrazione" di giurisdizioni che "separa" «l'alta giurisdizio-

to nel saggio *La costituzione medievale delle terre e le giurisdizioni di Federico II*, in «Studi storici», 53 (2012), 4, pp. 781-816 (qui, in specie a pp. 810-811, l'imperfetto dialogo tra mezzi telematici ha generato alcuni errori da me non corretti).

<sup>40</sup> Nota questo aspetto reale dei territori F. Menant, *Campagnes lombardes au moyen âge. L'économie et la société rurales dans la région de Bergame, de Crémone et de Brescia du X<sup>e</sup> au XII<sup>e</sup> siècle*, Roma 1993, p. 420.

<sup>41</sup> Boggetti, *Studi sulle origini del comune rurale* cit., pp. 187, 191.

<sup>42</sup> Vallone, *La costituzione medievale tra Schmitt e Brunner* cit., pp. 397-403.

<sup>43</sup> Vaccari, *La territorialità* cit., pp.110-111 e *passim*.



ne criminale» lasciandola alla feudalità, «mentre il governo effettivo, con l'esercizio della giurisdizione minore» è via via conquistato dai *castra*<sup>44</sup>. Qui la questione della pluralità di poteri sulla stessa terra, e per meglio dire, in uno stesso distretto, è organizzata in unità col ricorso a concetti come “sottrazione” o “separazione” o simili, e in questo modo la differenza di poteri, è colta all'interno d'uno stesso potere, e cioè come sua differenza (non dirò di attribuzione ma) qualitativa, come “alta” e “bassa” giurisdizione<sup>45</sup>. E tuttavia questa impostazione, che ha intanto il merito di ergersi sempre sul fondamento della concezione proprietaria del potere, non urta forse contro l'impianto stesso della ricerca di Vaccari, nella quale il potere, in coerenza intima con quella concezione, era proposto come inerente ai territori? e anzi a “singoli fondi”, che ben possiamo immaginare come interni alle stesse signorie anche feudali, e anche a possibili unità suffeudali<sup>46</sup>? Certo la stessa proprietà condominiale e – soprattutto – consortile del *castrum*<sup>47</sup> fa pensare al conferimento di diversi fondi in una stessa unità territoriale, ma, intanto, del modo centralizzato di esercizio del potere (esso stesso conferito?) c'è prova, secondo me, troppo labile<sup>48</sup>. Poi, in ogni caso, anche a riconoscere che l'inerenza del potere al singolo fondo o territorio consorziato viene meno per il processo di assorbimento castrense, è poi evidente che fondi venduti *extra castrum* sembrano restare a una giurisdizione specifica<sup>49</sup>; soprattutto è difficile immaginare quanto l'unità castrense abbia davvero unificato dell'antico comitato, e quanto questo percorso unificante possa essere inteso come fenomeno generale<sup>50</sup>. Perciò la proposta di dare ordine ai territori secondo la qualità della giurisdizione (“alta” o “bassa”) su di essi, va pensata inadatta non solo perché limitata nella casistica o perché la gerarchia dei territori può essere, già nelle pagine di Vaccari, articolata in più di due gradi, ma perché contraddice, a ben vedere, e nonostante che il *castrum* sia per Vaccari l'espressione più alta della territorialità, l'intima natura della concezione territoriale e dell'inerenza del potere alla terra. Non nascondo poi l'impressione, che Vaccari ricorra alla ipotesi dell'assorbimento (castrale) dei poteri, perché l'idea da lui adottata di determinare l'ordine delle terre secondo la qualità del potere, gli consente soltanto un ordine a due gradi o livelli, tanti quante sono le qualità impegnate (“alta” e “bassa”) del potere di giurisdizione. Però, in linea generale, il principio d'inerenza al territorio della giurisdizione indica che in un'unità territorialmente complessa, cioè con più terre di varia proprietà, le giurisdizioni connesse a queste terre, e in particolare le “basse”, si ordinano non con il loro “assorbimento” in un

<sup>44</sup> *Ibidem*, p.111; cenni a questa “evoluzione”, “trasferimento” e “assorbimento” a pp. 35, 41, 45-46, 53-54, 110, 149 e altrove.

<sup>45</sup> *Ibidem*, p. 111. Cfr. ad esempio anche Menant, *Campagnes lombardes* cit., p. 417.

<sup>46</sup> Il profilo è colto, e proprio in termini di giurisdizione, da Menant, *Campagnes lombardes* cit., p. 420.

<sup>47</sup> Vaccari, *La territorialità* cit., pp. 12, 15, 64-66, 68 e altrove con cenni a “quote ideali” e simili.

<sup>48</sup> *Ibidem*, pp. 13, 65 (“esercizio comune”), 68 (“compartecipazione nell'esercizio”), 88 (elezione, tur-nazione).

<sup>49</sup> *Ibidem*, pp. 12, 13, 149.

<sup>50</sup> Si rifletta sulla coesistenza di giurisdizione inerente a singoli fondi e di unificazione castrense: *ibidem*, pp. 110, 157-158.

unico centro istituzionale, ma, si ordinano invece, in una loro graduazione per impugnazioni, che è naturalmente più ampia di due gradi, come si potrebbe mostrare storicamente, e anche nel lungo periodo<sup>51</sup>; si tratta insomma di pensare l'ordine delle terre secondo i diversi gradi d'impugnazione, che sono poi, in un certo senso, un nuovo genere di *gradus in dominio* e il vero strumento individuativo dell'unità e della costituzione come "esistente" unitario. E non si tratta d'un pensiero arbitrario: c'è una teorica giuridica, elaborata nel primissimo diritto comune sulla traccia dei testi romanistici, e in tema di giurisdizione delegata, e in particolare sulla configurabilità teorica d'un giudice subdelegato da giudice delegato<sup>52</sup>, che fa intuire un'origine, per tale teorica, legata all'esigenza di conservare all'unità del potere politico la complessa articolazione di terre e territori, secondo un ordine ch'è appunto quello della gerarchia delle impugnazioni<sup>53</sup> e che sembra poi adattarsi alle concrete esperienze proprietarie (allodiali e feudali) del potere variamente manifeste anche dopo l'età staufica<sup>54</sup>.

Certo però Vaccari, che sul saldo fondamento della concezione proprietaria vede bene l'articolarsi (della qualità) dei poteri sulla terra, non vede l'articolarsi delle terre secondo un potere: cioè la struttura più fondativa e partecipativa della costituzione; egli non mette in valore tale teorica di diritto comune e non la pensa collegata alla complessità del territorio dell'età da lui studiata; né in questo è un isolato. Così la forza innovativa della sua opera, che coglie solo in parte la struttura verticale della costituzione, è tutta sul piano orizzontale del regime giuridico del potere, e della sua concezione proprietaria; ed è perciò su questo piano che egli deve sprigionare la massima capacità distintiva della sua idea della territorialità. Tale concezione intende che il potere si svolge per atti d'esercizio imputati al proprietario solo *ratione rei*, cioè perché egli è il proprietario del territorio che è, o ha in sé, il potere<sup>55</sup>; ed è esattamente questa condizione che

<sup>51</sup> Esempi chiari di questa pratica, che dura in sostanza fino alla fine dell'Antico Regime, sono indicati da G. Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale tra Medio Evo ed Antico Regime: l'area salentina*, Roma 1999, all'indice, s.v. "giurisdizione per scissione", e in altri scritti; cfr. anche, per l'epoca vicereale, in G. Vallone, *Le "decisiones" di Matteo d'Afflitto*, Lecce 1988, pp. 82-83. Per la Francia P. Villard, *Les justices seigneuriales dans la Marche*, Paris 1969, pp. 66, 84, 85, 90, 91, 104, 113-114.

<sup>52</sup> Attira l'attenzione sul tema e sui testi connessi dei glossatori dalla fine del XII secolo A. Padoa Schioppa, *Ricerche sull'appello nel diritto comune*, II, Milano 1970, pp. 118-125. Il tema è studiato in relazione anzitutto alla configurabilità dell'impugnazione *per saltum*, e dunque *omisso medio*, dal subdelegato al primo delegante; si percepisce perciò solo sullo sfondo una certa gerarchia delle impugnazioni, e si collega l'istituto della subdelegazione ad «una prassi assai diffusa nei comuni italiani» (p. 122). Si noti la tendenza, che affiora a un certo punto, di «considerare ogni delegato universale un giudice ordinario» (p. 123): nell'esperienza, appena più tarda dell'Italia meridionale, la natura ordinaria della giurisdizione riconosciuta a soggetti in sé estranei alla magistratura regia è sintomo della territorialità del potere e di costituzione mista.

<sup>53</sup> Ne parla, in generale, Padoa Schioppa, *Ricerche sull'appello* cit., pp. 110-116.

<sup>54</sup> Così, per epoche successive, ed esperienze ormai feudali nel Mezzogiorno d'Italia: G. Vallone, *Jurisdictio domini. Introduzione a Matteo d'Afflitto e alla cultura giuridica meridionale tra Quattro e Cinquecento*, Lecce 1985, pp. 166 sgg. (e in scritti successivi), con riferimento al pensiero di Andrea d'Isernia che è, assai scopertamente, un pensiero volto a qualificare una pratica reale (la giurisdizione ordinaria di primo grado civile, per inerenza al feudo, alla feodalità).

<sup>55</sup> Vaccari, *La territorialità* cit., pp. 6, 9, 15, 151 e altrove.

Vaccari contrappone alle attribuzioni “personali” di terre e poteri<sup>56</sup>. Senonché avere un diritto al potere *ratione rei*, è pur sempre impersonare tal diritto in un soggetto fisico, e il potere – come il territorio – resta solo oggetto d’un diritto proprio di tali soggetti giuridici; così si riconduce la questione a quel regime personale del potere che secondo Vaccari contraddice la condizione vera e impersonale della territorialità: l’essere cioè il territorio immutabile al mutare di quanti esercitano il potere su di esso nell’irrelevanza di tale mutamento di persone; ond’è che egli si spinge, con audacia a dir poco notevole, a entificare il territorio stesso, e in particolare il *castrum*, a soggetto giuridico primo rispetto a tali attori del potere<sup>57</sup>.

Intuiamo, allora, la difficoltà con la quale Vaccari legge alcune affermazioni bartoliane, che indicano l’inerenza della giurisdizione come «non (...) *qualitas territorii, sed magis personae*»: certamente una «preoccupazione» che gli impone di argomentare e distinguere<sup>58</sup>; e in verità tali affermazioni di Bartolo<sup>59</sup> servono anche a indicare il destino del principio d’inerenza tra terra e potere quando quest’inclinazione è verso il feudo: almeno nel senso, d’un nesso necessario tra terra e soggetto di diritto ch’è in genere una persona fisica; e si penserà necessariamente che l’investitura individua il titolare distrettuale, ma è solo dichiarativa di quel potere inerente al distretto e che è nell’esercizio naturale dell’investito<sup>60</sup>.

Certo Vaccari non può cogliere questo movimento di pensiero perché ha attribuito alla terra stessa la titolarità del diritto al potere; ed è curioso che quest’idea sia nata per potenziare una concezione della territorialità che certo sarebbe stata meglio rafforzata da un’idea meno debole del principio d’inerenza, il quale invece non sorregge dall’interno quella concezione, perché è usato senza specificare chiaramente se l’inerenza alla terra è della *iurisdictio domnica*, e(o) di quella cognitiva, e poi è proposta con una incertezza di fondo proprio nel suo inerire, com’è evidente per il fenomeno castrense. Il fatto è che l’inerenza della giurisdizione al territorio è sempre pensata da Vaccari come avvicinamento e reciproca incidenza di due realtà diverse e distanti, e non come il proporsi d’entrambe come una stessa entità. Egli parla costantemente di «pertinenza» della

<sup>56</sup> *Ibidem*, pp. 14, 23, 71, 72, 149 e altrove.

<sup>57</sup> *Ibidem*, pp. 54, 64-69 (: 66, 68), 75-89, 151: dove poi s’individua la *curia* («un complesso di possedimenti e diritti») come indice della «personalità giuridica della corte o del *castrum*».

<sup>58</sup> L’esame dei testi bartoliani è già in *ibidem*, pp. 81-83 (: 83 per il testo), 118-120, e lo scritto del 1962 ne è una rimediazione che a me pare stanca. L’osservazione sulla «preoccupazione» è di D. Quagliani, *Giurisdizione e territorio in una “quaestio” di Bartolo da Sassoferrato*, in *La signoria rurale in Italia nel medioevo*, Atti del 2° Convegno di studi (Pisa, 6-7 novembre 1998), a cura di G. Rossetti, Pisa 2006, pp. 103-116, a p. 115, ma lo scritto affronta molti aspetti della dottrina giuridica della *cohaerentia*, così come alcune pagine introduttive (pp. 14-19) di Gabriella Rossetti.

<sup>59</sup> Per le espressioni di Bartolo, che piegano agli ideali comunali, si usi il saggio di Quagliani. Forse non è inutile ricordare l’inclinazione filomagistratuale baldesca non incline all’inerenza: testi in Vallone, *Iurisdictio domini* cit., pp. 119-120.

<sup>60</sup> Lo afferma chiaramente l’ultimo grande teorico della concezione proprietaria del potere, il Loyseau, e ne parlerò in alcuni saggi di prossima pubblicazione, ma già Vallone, *Iurisdictio domini* cit., pp. 110-121: 116-117.

giurisdizione alla terra, e spiega storicamente questo avvicinamento con un susulto positivistico: la territorialità<sup>61</sup> si mostra allora come una “territorializzazione” del potere di giurisdizione, come un «fissarsi» o «incorporarsi»<sup>62</sup> o interrarsi di esso con la dissoluzione dei distretti comitali d’ufficio, rimanendo perciò quasi rinchiuso negli antichi confini e in essi confinato: una condizione tanto essenziale del suo scritto, quanto esterna al tema dell’inerenza.

Quel che Vaccari non fa oggetto di storia è la stessa impensabilità, all’epoca, d’una terra senza potere: una condizione di pensiero che entifica come identici l’uno e l’altra, per un’esigenza del territorio in sé come luogo della vita. L’antico giurista lo sapeva: «de substantia et esse iurisdictionis (...) est territorium »<sup>63</sup>.

<sup>61</sup> Costituisce «merito indubbio» di Vaccari l’averla proposta all’attenzione: Bognetti, *Studi sulle origini* cit., p. 93.

<sup>62</sup> Vaccari, *La territorialità* cit., pp. 6, 12, 14, 23, 69, 70, 71, 72, 110, 157 e altrove.

<sup>63</sup> Vallone, *Istituzioni feudali dell’Italia meridionale* cit., p. 200 nota 59.

***Honos alit artes***

**Studi per il settantesimo compleanno  
di Mario Ascheri**

**Indice generale  
dei quattro volumi**



***Honos alit artes***  
**Studi per il settantesimo compleanno  
di Mario Ascheri**

**Indice generale dei quattro volumi**

**LA FORMAZIONE DEL DIRITTO COMUNE  
Giuristi e diritti in Europa (secoli XII-XVIII)**

La letteratura consiliare

Alarico Barbagli, *Un consilium di Antonio Malegonnelle sui poteri dei giudicanti di Borgo Sansepolcro (sec. XVI in.)*

Alessandra Bassani, «*Per provare l'innocenza*». *Ratto e stupro in un consilium di Giovanni Cefali*

Vincenzo Colli, *Per uno studio della letteratura consiliare: notizia del ms London, BL, Arundel 497, autografo di Lapo da Castiglionchio il Vecchio*

Mario Conetti, *La giurisdizione delegata nei consilia di Federico Petrucci*

Maura Fortunati, *I rapporti tra Savona e Genova in alcuni consilia quattro-cinquecenteschi*

Marina Gazzini, *Verso la riforma ospedaliera. Un consilium sapientis del 1349*

Thomas Izbicki, *The consilia of Bartolus de Saxoferrato in ms Ottob. Lat. 1249*

Nella Lonza, *Terra incognita: A Handful of consilia Regarding Medieval Dalmatia*

Tomás de Montagut i Estragués, *Consilia de cuatro famosos juristas de Barcelona sobre derecho feudal catalán (1335)*

Maura Mordini, *Un consilium autografo di Paolo di Castro in tema di confini*

*Honos alit artes*. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri

Giovanna Morelli, «Ne tacenda loquatur et dicenda conticeat». *I consilia dei collegi legali bolognesi del XVI-XVIII secolo*

Riccardo Parmeggiani, *Tribunale della fede ed ebrei. Un consilium processuale di Dino del Mugello e Marsilio Manteghelli per l'Inquisizione ferrarese (1290)*

Alain Wijffels, *Early-Modern consilia and decisiones in the Low Countries: The Lost Legacy of the mos italicus*

## Giuristi, testi e università fra medioevo e prima età moderna

Patrick Arabeyre, *Listes d'honneur méridionales de juristes médiévaux (France, fin 15<sup>e</sup> - début 16<sup>e</sup> siècle)*

Andrea Bartocci, *Tra Firenze e Avignone. Due lettere di Giovanni da San Giorgio a Francesco Bruni*

Monica Chiantini, *Giacomo Sbrozzi e il Tractatus de officio et potestate vicarii episcopi: un profilo bio-bibliografico*

Emanuele Conte, *Una radice antica del diritto di resistenza: la dottrina dei glossatori nella Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca*

Ettore Dezza, *Lorenzo Silvano: materiali per la scheda bio-bibliografica di un giurista del XVI secolo*

Dolores Freda, «La Terza Università d'Inghilterra». *La formazione dei giuristi inglesi tra medioevo ed età moderna*

Peter Landau, *Bulgarus in Pisa. Die Anfänge des Pisaner Rechtsstudiums und die Nachkorrektur der Digestenvulgata*

Alessia Legnani Annichini, *Il Tractatus de proxenetis et proxeneticis di Benvenuto Stracca (1509-1578)*

Paola Maffei, *Il giudice e il medico. La diversa disciplina della colpa professionale nelle riflessioni dei giuristi (dal medioevo alla prima età moderna)*

Andrea Padovani, *Sulla dialettica dei giuristi medievali. Fallacia d'accidente e dintorni*

Lavinia Ricci, *La produzione normativa nello Stato della Chiesa nel De bono regimine di Pietro Andrea Vecchi (prima metà del XVIII secolo)*

Gian Maria Varanini, Attilio Stella, *Scenari veronesi per la Summa feudorum di Iacopo di Ardizzone da Broilo*



Thomas Woelki, *Singularia: eine fast vergessene Gattung der juristischen Literatur*

Maria Carla Zorzoli, *L'educazione del giurista per la pratica (nello Stato di Milano tra Cinque e Seicento)*

## Il diritto canonico

Uta-Renate Blumenthal, *Liber Extra 5.6.17 (Ad Liberandam): A Surprising Commentary by Hostiensis*

Alessandro Dani, *Le visite secolari in alcune sistemazioni dottrinali seicentesche*

Silvia Di Paolo, *Il Tractatus de officio et potestate capituli sede vacante di Giovanni Francesco Pavini (1481). Note di lettura*

Riccardo Ferrante, *Modelli di controllo in età medievale: note su visita e sindacato tra disciplina canonistica e dottrina giuridica*

Roberto Lambertini, *La povertà tra etica e diritto in Enrico del Carretto*

Peter Linehan, Martin Bertram, *The Law's Delays: Two Chapters in the Thirteenth-Century History of S. Maria de Lorvão (by Peter Linehan) mit Bemerkungen zu einer Extravagante Gregors IX. (von Martin Bertram)*

Andreas Meyer, *Konfliktvermeidung durch Hierarchisierung der Ansprüche. Prärogativen im Kampf um kirchliche Benefizien im Spätmittelalter*

Paolo Nardi, *Il giureconsulto Lorenzo Ermanni da Perugia (...1399-1424...) e la plenitudo potestatis del papa*

Ken Pennington, *Gratian and the Jews*

Eltjo Schrage, *Luther und das Kirchenrecht*

Isidoro Soffietti, *Ancora alcune osservazioni sul Dictatus papae suggerite dai manoscritti della Biblioteca Nazionale di Torino D IV 33 e D V 19*

Robert Somerville, *Another Fragment of Compilatio prima at Columbia University*

Julien Théry, *Non pas «voie de vie», mais «cause de mort par ses enormia». L'enquête pontificale contre Niccolò Lercari, évêque de Vintimille, et sa déposition (1236-1244)*

José Miguel Viejo-Ximénez, *Graciano y la inartificiosa eloquentia*

**GLI UNIVERSI PARTICOLARI**  
**Città e territori dal medioevo all'età moderna**

Comune, corporazioni, statuti

Valeria Belloni, *La struttura organizzativa delle corporazioni milanesi in età spagnola. Prime note su Nuove costituzioni, Statuti e disposizioni dell'Universitas mercatorum*

Roberta Braccia, *Gli statuti di Carpi tra storia e storiografia*

Rolando Dondarini, *Tra esigenze di riordino e volontà antimagnatizie. Gli statuti di Bologna del 1288*

Laura Galoppini, *Lo statuto della nazione dei lucchesi di Bruges (1478-1498)*

Marco Paolo Geri, *Per una ricerca sugli statuti della Repubblica di Lucca del 1446-1447*

Christian Lauranson-Rosaz, *Alle origini della libertas urbana di Le Puy-en-Velay*

Susanne Lepsius, *Spezielle Appellationsstatuten als Ausdruck institutioneller Erfahrung: Das Beispiel Lucca im Kontext der Toscana*

Patrizia Mainoni, *Una fonte per la storia dello Stato visconteo-sforzesco: gli statuti dei dazi*

Alberto Meriggi, *Arti e mestieri legati al cibo negli statuti comunali della valle del Potenza: i casi di Appignano e Treia*

Mario Montorzi, *Scriptura statuti ed obbligazione politica*

Maria Grazia Nico, *Assisi e i suoi statuti (secoli XIV-XVI)*

Sandro Notari, *Sullo "statuto antico" e le consuetudini scritte del Comune di Roma. Note storico-giuridiche*

Francesco Pirani, *Statuti cittadini e regimi signorili nella Marca di Ancona fra Tre e Quattrocento*

Nicoletta Sarti, *Il paradigma politico degli statuti bolognesi nel basso medioevo*

Flavio Silvestrini, *Tra identità guelfa e regime popolare: gli interventi costituzionali fiorentini del 1311-1313*

## Siena e la Toscana

Ivana Ait, «...conciò nostro carissimo»: il privilegio di cittadinanza concesso dai Conservatori di Roma a Francesco Tommasi, mercante senese

Didier Boisseuil, *Regeste de concessions minières du territoire siennois au XV<sup>e</sup> siècle*

Monika Butzek, *Un dibattito sul luogo idoneo del coro dei canonici e sull'altare maggiore del Duomo di Siena (1492)*

Franco Cardini, *Identità cittadina, mariodulia e culto delle reliquie. Il "caso" pratese*

Pierluigi Carofano, *Appunti sull'attività toscana di Giovan Battista Paggi*

Maria Luisa Ceccarelli, Gabriella Garzella, *Santa Maria dell'Alberese: le complesse vicende di un monastero tra ordini religiosi e Comune di Siena (secoli XII-XV). Con appendice di documenti a cura di Rosellina Valletta*

Maria Assunta Ceppari Ridolfi, Patrizia Turrini, *Alle origini della confraternita della Madonna sotto le Volte dell'Ospedale di Santa Maria della Scala*

Giulia Ceriani Sebregondi, *Palazzo o villa suburbana? Il progetto di Baldassarre Peruzzi per l'arcivescovo Girolamo Ghianderoni*

Fulvio Cervini, *Tutela e memoria di due campi di battaglia medievali: Campaldino e Montaperti*

Marco Ciampolini, *Il pannello mancante del cataletto di Lorenzo Brazzi detto il Rustico a Pienza e un possibile disegno dell'artista*

Mario Cignoni, *Bernardino Cignoni di Siena miniatore di libri (m. 1496)*

Alberto Cornice, *Memorie di vita quotidiana a Siena dal Cinque al Settecento*

Cinzia Donatelli Noble, *Problemi e soluzioni di traduzione: un viaggio nella Siena rinascimentale*

Edward D. English, *The Law, Institutions, and the Maintaining of Elite Status in Siena, 1385-1420*

Roberto Farinelli, *Senza «difendersi dalle artiglierie grosse». Castelli e fortificazioni nelle campagne senesi nel tardo medioevo (1390-1450)*

Bradley Franco, *Church and Family: The Tenure of Bishop Donosdeo Malavolti, 1317-1350*

Antonella Ghignoli, *Il promemoria di censi di uno spedale senese (della fine, forse, del secolo XI)*

Andrea Giorgi, Stefano Moscadelli, *Dal trasferimento di archivi senesi a Parigi in età napoleonica alla ricostituzione dell'Archivio delle riformazioni*

Dieter Girgensohn, *Una bella giostra per il papa. Il Comune di Siena celebra la prima venuta di Gregorio XII (1407)*

Bernhard Arnold Kruse, *La peccatrice di Siena. La città del Trecento nel romanzo storico di B. Riebe*

Enzo Mecacci, *Una scuola senese di fine Quattrocento*

Alessio Montagano, Massimo Sozzi, *L'inedito mezzo giulio d'argento coniato dal Frascini a Montalcino nel 1556*

Tomaso Montanari, *Siena 1655: un Bernini per Flavio Chigi*

Roberta Mucciarelli, *Casi di eccezione: pratiche politiche, pratiche giudiziarie a Siena al tempo dei Nove. Una nota*

Rémi Oulion, *Note sur l'argumentation juridique dans le conflit des plebes opposant les diocèses de Sienne et Arezzo du VII<sup>e</sup> au XIII<sup>e</sup> siècle*

Ettore Pellegrini, *Un rarissimo documento cartografico sulla Guerra di Siena nel 1553*

Michele Pellegrini, *Prima nota sul frammento d'un catasto di Massa Marittima del primo Trecento*

Ingrid Rowland, *A proposito di Sigismondo Tizio*

Bernardina Sani, *Vicende architettoniche di San Sebastiano in Vallepiatta. Da tempio dei tessitori a chiesa esterna del monastero delle gesuate*

Aurora Savelli, *Hitler a Firenze (9 maggio 1938): alcune note sulla partecipazione senese*

Raffaele Savigni, *La città-stato lucchese tra universalismo imperiale e coscienza municipale*

Anabel Thomas, *Filling the Void: Reconstructing the Chapel of the Bombardiers in the Fortezza at Radicofani*

## Altri luoghi

Carla Benocci, *Le vigne degli Sforza Cesarini a Roma e Genzano nel Seicento e i debiti con Gian Lorenzo Bernini*

Anna Esposito, *Ettore Fieramosca a Roma nel 1508: una questione di taglie*

Vera von Falkenhausen, *Un processo calabrese (Tropea 1105). Ilarione categhemeno di San Pancrazio di Briatico vs. Pietro Gatto*

Giuseppe Gardoni, *Una lettera del doge veneziano Iacopo Tiepolo al Comune di Mantova (1244)*

Leardo Mascanzoni, *Nuove annotazioni su Anglic e la Descriptio Romandiole (1371)*

Giuseppe Palmero, *Transitare per la costa e verso le Alpi. Un raccordo urbano a Ventimiglia tra Genovesato e Provenza nel Duecento*

## **IL CAMMINO DELLE IDEE DAL MEDIOEVO ALL'ANTICO REGIME Diritto e cultura nell'esperienza europea**

## Storie di libri

Concetta Bianca, *Ancora su Mariano de Magistris «romanus»*

Maria Alessandra Bilotta, *Un manoscritto giuridico miniato tolosano già di Jean Jouffroy, cardinale di Albi: il Decreto di Graziano Vat. lat. 2493*

Alessandra Casamassima, *I ritratti dei giuristi nel libro antico a stampa dei secoli XV-XVIII*

Gero Dolezalek, *Manuscript Dissemination of Juridical Literature after 1500: Malta, Scotland and Other Small Jurisdictions*

Rodolfo Funari, *Die "Epitome von Oxyrhunchos". Zu den Papyrusfragmenten eines wenig bekannten lateinischen Textes*

Susan L'Engle, *A Zealously Annotated Liber Extra: Vich, Archivo Capitular, ms 144*

Luca Loschiavo, *Un singolare manoscritto londinese dell'Authenticum (London, University College Library, Ogden 5)*

*Honos alit artes*. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri

Giovanna Murano, *Un codice di dedica del Monarchia con interventi autografi di Antonio Roselli (ms Paris, BnF, lat. 4237)*

Marta Pavón Ramírez, *La iconografía de la Traditio Legis en los manuscritos de las Decretales de Gregorio IX*

Rodolfo Savelli, *La città proibita. L'editoria ginevrina e la curiosa storia del Codex fabrianus*

Lorenzo Sinisi, *Vicende editoriali cinquecentesche delle opere di Rolandino. Brevi note sulla genesi del Corpus totius artis notarie di Bartolomeo dall'Orario*

## Legislazione, pratica, documenti

Paolo Angelini, *La titolatura della dinastia Nemanja nei documenti serbi del XIII e XIV secolo*

Nicola Lorenzo Barile, *Contratti di censo e monti di pietà. Problemi e prospettive di ricerca*

Juan Antonio Barrio Barrio, *Los orígenes de la Inquisición medieval europea. La legislación y la tratadística inquisitorial*

Gianni Buganza, *La prevalenza del lessico scientifico nei consilia padovani del secondo Settecento in materia penale*

Orazio Cancila, *L'esercizio della giustizia in un centro feudale siciliano nella seconda metà del XVI secolo*

Lidia Capo, *Iura regni et consuetudines illius: l'Impero carolingio a Roma*

Orazio Condorelli, *Il significato del notariato per lo sviluppo della cultura giuridica europea (con particolare riferimento all'Italia)*

Marco Cozza, *L'importanza delle risorse collettive nell'Abruzzo bassomedioevale: il caso di una lite tra due universitates aquilane*

Isabel Falcón, *Las primeras ordenanzas otorgadas a la ciudad de Zaragoza*

Ana Gómez Rabal, *Palabras de notarios e interpretaciones de lectores: entre documentos, poemas y un glosario de latín medieval*

Mia Korpiola, *Animal Passions: Bestiality and the Law in Medieval and Reformation Sweden*

Pavel Krafl, *Czech Codifications in the High Middle Ages*

Elisabeth Magnou-Nortier, *Les premières sauvetés du sud de la Loire. Leurs fondateurs, leurs statuts*

Piergiorgio Peruzzi, Pier Paolo Piergentili, *Accomandigie, patti segreti e negozi simulati nel Montefeltro: il caso dei Beni di Gubbio e dei conti Oliva di Piandimeleto (1418-1432)*

Giuliano Pinto, *A proposito della regolamentazione del lavoro dipendente nelle città italiane del basso medioevo*

Pedro Andrés Porras Arboledas, *Un documento inédito de Alfonso X a Ágreda: el otorgamiento del Fuero Real y de los privilegios de los caballeros (1260)*

Giovanni Scarabelli, SMOM, *Considerazioni sul Caeremoniale a Malta nel Settecento*

Ditlev Tamm, Helle Vogt, *Latino o volgare: la creazione del linguaggio giuridico nella Danimarca del Duecento*

Elio Tavilla, *Giurisdizioni, conflitti e giustizia criminale nel governatorato di Carpi (secc. XVI-XVIII)*

## Riflessioni e teorie

Per Andersen, *From Oral to Written Legal Culture: When Access to the Law is Depersonalized*

Angela De Benedictis, *Chi ha paura del repubblicanesimo cittadino di età moderna? Materiali per una discussione*

Aquilino Iglesia Ferreirós, *Trangalladas (2). Historia e historia del Derecho: dos notas*

Laurent Mayali, *The chiaroscuro of the Law*

Vito Piergiovanni, *A proposito di alcune riflessioni medievali sulle Leggi Rodie*

Bernardo Pieri, *Il giovane Leibniz e lo stato del diritto comune nella giurisprudenza del tempo*

Franca Sinatti D'Amico, *Appunti per la ratio legis della Regola minima per principianti*

*Honos alit artes*. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri

Gigliola Soldi Rondinini, *Un "colpo di Stato" alle origini dello Scisma d'Occidente? (aprile 1378)*

Minoru Tanaka, *Lorenzo Valla e i suoi successori sulla terminologia romana relativa agli immobili*

Giacomo Todeschini, *I linguaggi medievali dell'economia come strumenti della crescita politica europea*

Hans Erich Troje, *Lectio aurea*

Giancarlo Vallone, *Rilettura di Pietro Vaccari*

## **L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA Giuristi e istituzioni tra Europa e America**

### **Personaggi, idee e avvenimenti**

Pasquale Beneduce, *«Eccellentissimo Signor Ministro...». Un corso nella vita di Carlo Francesco Gabba*

Emanuele Castrucci, *Etologia e scienze sociali*

Marco Fioravanti, *Slaves Poisoners: Resistance to Slavery and the Invention of the Inner Enemy (French Antilles, 19<sup>th</sup> Century)*

Ginevra Loredana Ianni, *Giacinto Dragonetti e l'interpretazione del capitolo Volentes nel suo trattato sull'Origine dei feudi*

Francesco Mastroberti, *Le storie del diritto a Napoli durante l'Ottocento preunitario*

Antonello Mattone, *I «cani vagabondi di Stambul». Arturo Carlo Jemolo e l'insegnamento del Diritto ecclesiastico nell'Università di Sassari (1920-1923)*

Simonetta Michelotti, *Per un'Italia liberale, laica ed europeista: Ernesto Rossi e le elezioni del 18 aprile 1948*

Massimo Nardoza, *Codificazione e cultura giuridica nel pensiero di Paolo Ungari*

Jochen Otto, *Goethe, Savigny und die Anfänge der Romantik sowie deren Verwerfung. Bestandsaufnahme zur Frage einer romantischen Rechtswissenschaft*



Paolo Passaniti, *Eguaglianza, diritto di associazione e laicità. Il significato costituzionale dell'abolizione delle corporazioni nel 1864*

Gian Savino Pene Vidari, *Note sulla realizzazione formale dell'Unità italiana*

Mario Speroni, *Giuseppe Ferrari e il dibattito parlamentare relativo alla tassa sul macinato. Con un nuovo documento inedito*

## Scienza, legislazione e governo

Benedetto Brancoli Busdraghi, *La marcia dei codificatori. Il Codice estense e i suoi padri fondatori*

Giovanni Chiodi, *Attenuare la disuguaglianza. La questione dei diritti successori dei figli naturali nell'Italia postunitaria: echi del dibattito da Pacifici-Mazzoni a Cimbali*

Maria Sofia Corciulo, *L'«Atto Addizionale»: il liberalismo di Constant alla prova del costituzionalismo napoleonico*

Fernando De Angelis, *La Spagna del 1789 e le influenze della incipiente Rivoluzione francese. Aspetti di una risposta afrancesada*

Faustino de Gregorio, *La via giudiziaria all'eugenetica?*

Tiziana Di Iorio, *Società multietnica, dialogo interreligioso e integrazione sociale*

Maria Rosa Di Simone, *Il crimen magiae nelle fonti normative austriache*

Andrea Giordano, *Il legato della legge 20 marzo 1865, all. E, e della legislazione preunitaria per la riforma del processo tributario vigente*

Antonio Grilli, *Moloch politico o governo dei giudici? Gli albori dell'Europa comunitaria*

Andrea Labardi, *La Prefettura granducale di Grosseto (1848-1859)*

Faustino Martínez Martínez, *Cádiz, 1812-2012: reflexiones para un bicentenario*

Laura Moscati, *Unificazione legislativa e diritto d'autore*

Michael Stolleis, *Italia und Germania. Zwei Schwestern – verspätet?*

Stefano Vinci, *Da Philadelphia a Napoli. Il costituzionalismo moderno dalle Constitutions dei primi Stati nordamericani alle Carte dei diritti italiane del triennio giacobino*

## Amministrazione della giustizia e professioni forensi

Francesco Aimerito, *Cronologia del Collegio dei Procuratori di Torino 1814-1827. Dati per una storia delle professioni forensi in Piemonte estratti dal ms Patetta 1672 (Biblioteca Apostolica Vaticana)*

Paolo Alvazzi del Frate, *The référé législatif and the cahiers de doléances of 1789*

Antonella Calussi, *Il territorio e la giustizia. Le sedi giudiziarie toscane nella prima metà dell'Ottocento*

Francesca De Rosa, *La Consulta Generale del Regno delle due Sicilie e la riforma della Cassazione (1835-1843)*

Daniele Edigati, *Il Supremo tribunale di giustizia di Firenze (1777-1808)*

Elisabetta Fiocchi Malaspina, *Notai e avvocati all'opera per «Il Notaio: giornale di giurisprudenza notarile» (1839-1847)*

Heinz Mohnhaupt, *Rechtsprechungssammlungen als Spiegel konkurrierender Rechtsquellen. Beispiele aus Italien und Deutschland*

Annamaria Monti, *L'Entretien d'un européen avec un insulaire du royaume de Dumocala di Stanislas Leszczyński. Ideali di giustizia nel Settecento europeo*

Paolo Rondini, *I repertori ottocenteschi di merkwürdige Strafrechtsfälle: Mittermaier e il «valore della conoscenza della prassi giudiziaria»*

Stefania T. Salvi, *Carlo Giacinto Fontana (1699-1776), un erudito notaio valtellinese*

## Giuristi e paesi di *Common law*

Stefano Berni, *Diritti antichi e diritti primitivi in Henry Sumner Maine*

Giovanni Cogliandro, *Rule of law e chain novel. Riflessioni sulla istituzione della Corte Suprema del Regno Unito*

Charles J. Reid, Jr., *A Louisiana Civilian in the Supreme Court: The Selective Service Cases Revisited*

## **Reti Medievali E-book**

1. Renato Bordone, *Uno stato d'animo. Memoria del tempo e comportamenti urbani nel mondo comunale italiano*, 2002 (E-book Monografie, 1)
2. "Le storie e la memoria". In onore di Arnold Esch, a cura di Roberto Delle Donne, Andrea Zorzi, 2002 (E-book Reading, 1)
3. Marina Gazzini, "Dare et habere". *Il mondo di un mercante milanese del Quattrocento*, 2002 (E-book Monografie, 2)
4. *Papato e monachesimo "esente" nei secoli centrali del Medioevo*, a cura di Nicolangelo D'Acunto, 2003 (E-book Reading, 2)
5. Paola Guglielmotti, *Ricerche sull'organizzazione del territorio nella Liguria medievale*, 2005 (E-book Monografie, 3)
6. *Alto medioevo mediterraneo*, a cura di Stefano Gasparri, 2005 (E-book Reading, 3)
7. *Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio*, a cura di Federica Cengarle, Giorgio Chittolini, Gian Maria Varanini, 2005 (Quaderni di RM Rivista, 1)
8. *Ebrei nella Terraferma veneta del Quattrocento*, a cura di Gian Maria Varanini, Reinhold C. Mueller, 2005 (Quaderni di RM Rivista, 2)
9. Giovanna Petti Balbi, *Governare la città. Pratiche sociali e linguaggi politici a Genova in età medievale*, 2007 (E-book Monografie, 4)
10. Giovanni Tabacco, *Medievistica del Novecento. Recensioni e note di lettura (1951-1999)*, a cura di Paola Guglielmotti, 2007 (E-book Monografie, 5)
11. *Le signorie dei Rossi di Parma tra XIV e XVI secolo*, a cura di Letizia Arcangeli, Marco Gentile, 2007 (E-book Quaderni, 6)
12. *Studi confraternali: orientamenti, problemi, testimonianze*, a cura di Marina Gazzini, 2009 (E-book Quaderni, 7)
13. Isabella Lazzarini, *Il linguaggio del territorio fra principe e comunità. Il giuramento di fedeltà a Federico Gonzaga (Mantova 1479)*, 2009 (E-book Monografie, 6)
14. *Conflitti, paci e vendette nell'Italia comunale*, a cura di Andrea Zorzi, 2009 (E-book Quaderni, 8)
15. *Europa e Italia. Studi in onore di Giorgio Chittolini. Europe and Italy. Studies in honour of Giorgio Chittolini*, 2011 (E-book Quaderni, 9)

\* La collana "Reti Medievali E-book" riunisce le precedenti collane "E-book Monografie", "E-book Quaderni", "E-book Reading" e "Quaderni di RM Rivista" recuperandone la numerazione complessiva.

16. Giovanni Tabacco, *La relazione fra i concetti di potere temporale e di potere spirituale nella tradizione cristiana fino al secolo XIV*, a cura di Laura Gaffuri, 2010
17. Roberto Delle Donne, *Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo. La Camera della Sommaria e il Repertorium alphabeticum solutionum fiscalium Regni Siciliae Cisfretanae*, 2012
18. Mario Marrocchi, *Monaci scrittori. San Salvatore al Monte Amiata tra Impero e Papato (secoli VIII-XIII)*, 2014
19. Honos alit artes. *Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, a cura di Paola Maffei e Gian Maria Varanini, I. *La formazione del diritto comune*, II. *Gli universi particolari*, III. *Il cammino delle idee dal medioevo all'età moderna*, IV. *L'età moderna e contemporanea*, 2014